

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

ORDINI DEL GIORNO

ED

EMENDAMENTI

presentati in 1^a e 8^a Commissione riunite

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1883

PARTE I

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1883
al testo del decreto-legge**

G/1883/1/1 e 8

FATTORI, NUGNES, DE FALCO, DI MARZIO

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in conversione reca un complesso di norme in materia di semplificazione ed innovazione digitale, relativamente a diversi settori, e solo alcune disposizioni riguardano specificatamente la materia sanitaria;

in particolare, il comma 9 dell'articolo 8 prevede che le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e di quella assistenziale territoriale per il contrasto dell'emergenza da COVID-19 possano essere avviate dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 anche precedentemente al trasferimento alla contabilità speciale, intestata al medesimo Commissario, degli importi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni;

considerato che:

le norme che regolano le varie tipologie di accesso agli atti e quali di questi atti possano essere ostensibili o ritenuti non divulgabili si possono riassumere nella legge n. 241 del 1990, il decreto legislativo n. 33 del 2013 e il DPCM n. 143 del 2011;

nel caso di specie oggetto del presente atto di indirizzo vanno considerati in combinato disposto l'articolo 5-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013 con l'articolo 24, comma 1, 3 della legge n. 241 del 1990, nonché con l'articolo 1, comma 1, lettera b), del DPCM n. 143 del 2011;

la Fondazione Einaudi ha fatto ricorso al Tar, numero 4120 del 2020, eccependo la sussistenza di criticità di forma, di sostanza e costituzionali nella negazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - sezione dei Protezione Civile alla richiesta di accesso ai verbali del Comitato Tecnico Scientifico citati nei DPCM adottati nei mesi scorsi per contenere gli effetti del COVID-19;

In particolare il 4 maggio 2020 la Fondazione Einaudi faceva richiesta di accesso civico generalizzato ai verbali della Comitato Tecnico Scientifico del 28 febbraio, 1° marzo, 7 marzo, 30 marzo e 9 aprile del 2020 a cui il 13 maggio 2020 è stato dato diniego di ostensione per i motivi presenti dei succitati presupposti normativi in combinato disposto da parte dell'amministrazione competente;

con sentenza n. 8615/2020, pubblicata il 22 luglio 2020 il Tar del Lazio - Sezione Prima Quater - accoglieva una delle cinque censure presentate in ricorso dalla Fondazione Einaudi dichiarando: «l'obbligo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta con l'istanza di accesso di cui trattasi nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione»;

il punto accolto dal Tar del Lazio è relativo alla forma inconsistente dei verbali del Comitato Tecnico Scientifico in atti di preparazione normativa o di carattere politico, non tanto perché non prodromici agli atti che ne sono conseguiti ma in quanto i DPCM sarebbero da considerarsi «assonanti con le ordinanze contingibili e urgenti» e quindi non ricadenti, pur nella loro atipicità vista anche l'imponderabilità del periodo, nella fattispecie normativa già citata;

il Consiglio di Stato, presieduto dall'ex Ministro Franco Frattini, in via cautelare ha sospeso la sentenza del Tar del Lazio per motivi di necessità di approfondimento collegiale di una fattispecie complessa e atipica, pure ritenendo nella memoria dell'atto di sospensione la fondatezza della sentenza del tribunale amministrativo avallato anche dalle dichiarazioni della stessa Presidenza del Consiglio nella volontà di ostensione volontaria di tali verbali;

si legge infatti nel testo di sospensione cautelare:

1) «detti verbali hanno costituito il presupposto per l'adozione di misure volte a comprimere fortemente diritti individuali dei cittadini, costituzionalmente tutelati ma non contengono elementi o dati che la stessa appellante abbia motivatamente indicato come segreti;

2) le valutazioni tecnico-scientifiche si riferiscono a periodi temporali pressoché del tutto superati e la stessa Amministrazione, riservandosi una volontaria ostensione, fa comprendere di non ritenere in esse insiti elementi di speciale segretezza da opporre agli stessi cittadini, che le forti riduzioni di libertà hanno accettato in norme di una emergenza sanitaria i cui aspetti proprio quei verbali elaborano;

3) non si comprende, proprio per la assoluta eccezionalità di tali atti, rispetto alle categorie tradizionali invocate in senso opposto dalle due parti, perché si debba includere tali atti atipici nel novero di quelli sottratti alla generale regola di trasparenza e conoscibilità da parte dei cittadini, giacché la recente normativa - ribattezzata «*freedom of information act*» sul modello americano - prevede come regola l'accesso civico e come eccezione - tra cui questi atti atipici non possono essere inclusi né per ana-

logia né per integrazione postuma della norma - la non accessibilità di quelle sole categorie di atti che, trattandosi di eccezione alla regola, devono essere interpretate restrittivamente; è stato peraltro chiarito che le norme sull'accesso civico generalizzato e quelle sull'accesso documentale vanno congiuntamente considerate come complesso regolatore che non restringe ma globalmente amplia la trasparenza e quindi il diritto di partecipazione del cittadino»;

considerato, inoltre, che:

in questa operazione di secretazione è coinvolto anche il Parlamento Italiano che è chiamato a prendere decisioni di notevole impatto sui cittadini e sull'economia per affrontare al meglio le cosiddette fase due e fase tre post COVID-19 nonché in un'eventuale ritorno del virus, senza però conoscere presupposti fondamentali del percorso tracciato dal Governo, le motivazioni che lo hanno indotto a prendere decisioni che hanno limitato fortemente le libertà dei cittadini e l'eventuale sussistenza di criticità sistemiche;

anche il processo democratico e la separazione dei poteri dello Stato in questo modo rischiano di essere compromessi;

il Parlamento a breve sarà chiamato a pronunciarsi sulla distribuzione della quota parte del cosiddetto *Recovery Fund* senza però essere a conoscenza delle criticità del nostro Paese creando un *vulnus* di elementi per la valutazione migliore per il popolo italiano e per il costo sociale che l'indebitamento potrebbe provocare;

non è dato di sapere se gli elementi presenti all'interno dei verbali del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile possano altresì essere utili e utilizzabili dalla comunità scientifica finalizzandoli alla ricerca per debellare il Coronavirus,

impegna il Governo a:

adottare tutte le iniziative necessarie al fine di desecretare e rendere pubblici e disponibili i seguenti documenti del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

i verbali del 28 febbraio e del 1° marzo citati nelle premesse del DPCM del 1° marzo 2020;

il verbale del 7 marzo citato nelle premesse del DPCM dell'8 marzo 2020;

il verbale del 30 marzo n. 39 citato nel DPCM 1° aprile 2020;

il verbale del 9 aprile 2020 n. 49 citato nelle premesse del DPCM del 10 aprile 2020;

i verbali n. 57 del 22 aprile 2020 e n. 59 del 24-25 aprile 2020 citati nel DPCM del 26 aprile; i verbali n. 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70, di cui alle sedute del 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 maggio 2020 citati nel DPCM del 17 maggio 2020 e nel DPCM del 18 maggio 2020;

i verbali n. 71, 73, 74,76, 77, 78, 80, 82, 84 e 87 di cui alle sedute 12, 14, 15, 18, 19,21, 25 e 28 maggio e del 3 e 8 giugno 2020 citati nel DPCM dell'11 giugno 2020;

i verbali n. 88, 89, 90 e 91 di cui rispettivamente alle sedute del 12, 16, 22 e 23 giugno 2020, nonché i verbali n. 92 e 94 di cui rispettivamente alle sedute del 1, 2 e 7 luglio 2020 citati nel DPCM del 14 luglio 2020.

G/1183/2/1 e 8

LANNUTTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,

premessi che:

il Capo I del Titolo I del provvedimento in esame reca semplificazioni in materia di contratti pubblici;

l'articolo 8 prevede ulteriori disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici;

considerato che:

uno dei motivi per i quali i tempi di realizzazione di un'opera pubblica tendono ad allungarsi è spesso l'incompletezza dei progetti presentati durante le procedure di affidamento;

il criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa raramente garantisce la massima economicità e quasi mai si traduce in una garanzia di qualità;

tali circostanze rendono frequente la presentazione di varianti al progetto da parte dell'impresa vincitrice della procedura di affidamento con il conseguente e inevitabile ritardo nell'avvio dei lavori e aumento dei costi di realizzazione dell'opera,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di operare una revisione della disciplina relativa alla selezione delle offerte contenuta nel Codice dei contratti, prevedendo criteri che tengano conto dei tempi di realizzazione dell'opera, della garanzia offerta dall'impresa vincitrice dell'appalto, della capacità di assicurare in tempi congrui la necessaria manutenzione e della maggior efficienza tecnologica;

a valutare l'opportunità di introdurre specifiche misure volte a garantire che i progetti presentati durante la procedura di affidamento siano il più possibile completi e definitivi, che contengano la totalità dei disegni

tecnici, il piano finanziario completo, il computo metrico e il piano di manutenzione, limitando parallelamente la possibilità di presentare varianti ai soli casi necessari ad un sostanziale miglioramento dell'opera, debitamente motivato.

G/1883/3/1 e 8

LANIECE, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER, DURNWALDER

Il Senato,

premessi che:

il settore turistico ricettivo è il ramo dell'economia che per primo ha subito l'impatto dell'epidemia COVID-19 e che è destinato a patirne le conseguenze più pesanti;

la Regione Autonoma Valle D'Aosta vive prevalentemente di turismo;

la Regione Autonoma Valle d'Aosta sopporta le conseguenze di una perifericità aggravata e al limite dell'isolamento, a causa di un sistema ferroviario inadeguato che per collegare Aosta e Torino, entrambi capoluoghi di Regione, richiede più di 2 ore di tempo a fronte di una distanza di soli 120 km;

la linea ferroviaria ultracentenaria e con un solo binario, crea disagi ai passeggeri che devono effettuare un cambio di treno ad Ivrea ed ha una fermata di circa un quarto d'ora a Chivasso, dove il treno deve invertire la direzione di marcia;

considerato che:

la situazione della rete ferroviaria valdostana sia limitante per l'accessibilità del territorio con conseguenze fortemente negative sulle opportunità di sviluppo e sul turismo;

tenuto conto che:

a partire dal 2004 la Regione Valle d'Aosta, attraverso una serie di Accordi di Programma Quadro, ha definito, di concerto con RFI S.p.A e i Ministeri competenti, alcune azioni per adeguare e migliorare la linea ferroviaria Aosta-Torino,

impegna il Governo, ed in particolare il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

a inserire, nel primo provvedimento utile, misure volte a reperire risorse per finanziare gli interventi tecnici necessari per le opere di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture della linea ferroviaria Aosta-Torino.

G/1883/4/1 e 8

BRUZZONE, PUCCIARELLI, RIPAMONTI

Il Senato,

premessso che:

l'Atto Senato n. 1883 reca conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;

l'articolo 9 del citato decreto-legge reca misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali, prevedendo che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2020, sono individuati gli interventi infrastrutturali prioritari;

considerato che:

la diga foranea a protezione del porto di Genova è una diga a parete verticale, composta da due tratti principali per una lunghezza complessiva di oltre 3.800 metri. Il primo tratto, di 1.550 metri, fu costruito tra il 1916 ed il 1926. Il secondo tratto, di 1.850 metri, fu concluso nel 1929; successivamente venne realizzato un prolungamento di altri 400 metri a difesa dell'entrata del porto a levante. I lavori della diga furono ultimati nel 1933. Nel corso degli anni tale diga ha sofferto diversi problemi;

nell'aprile 2018 è stato approvato un progetto per spostare la diga circa 500 metri più al largo, con nuova struttura e funzionalità. Allo stato, per procedere all'aggiudicazione della gara risultano necessarie risorse per 600 milioni di euro,

impegna il Governo:

a riconoscere come intervento infrastrutturale prioritario la realizzazione della nuova diga foranea di Genova, stanziando le risorse necessarie, a norma dell'articolo 9 del decreto-legge in esame.

G/1883/5/1 e 8

BORGHESI

Il Senato,

premessso che:

l'Atto Senato n. 1883 reca conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;

l'articolo 9 del citato decreto-legge reca misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali, prevedendo che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2020, sono individuati gli interventi infrastrutturali prioritari;

considerato che:

la bretella autostradale della Val Trompia è un raccordo autostradale di circa 35 km tra la A4 e la Val Trompia, comprendente 14 svincoli, 1.6 km di viadotti e ben 13 km in galleria. Il territorio attraversato, altamente antropizzato e dotato di una realtà produttiva basata principalmente sulle piccole imprese, ha richiesto un particolare sviluppo della progettazione ambientale, sia a livello di progettazione definitiva con lo Studio di Impatto Ambientale e le indagini socio-economiche, sia a livello di progettazione esecutiva per le opere di mitigazione ambientale e gli studi specialistici sulle «Reti ecologiche» e sull'Incidenza dell'infrastruttura sulle attività agricole;

l'opera risulta interamente finanziata a valere sul contratto di programma tra ANAS Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; tuttavia numerosi ricorsi presentati da comitati locali hanno reiteratamente bloccato (e continuano a bloccare) l'iter di realizzazione dell'opera,

impegna il Governo:

a riconoscere come intervento infrastrutturale prioritario la realizzazione della bretella autostradale della Val Trompia, a norma dell'articolo 9 del decreto-legge in esame, adottando ogni misura volta a superare ogni ostacolo burocratico e amministrativo al celere avvio dei lavori.

G/1883/6/1 e 8

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Il Senato,

premesso che;

sono particolarmente pesanti gli impatti che la crisi generata dalla pandemia ha avuto e sta avendo sulle attività economiche. Non passa giorno che le associazioni di settore non lancino un allarme sia in termini di perdite di volume di affari, sia per quel che riguarda i rischi di chiusura definitiva di innumerevoli attività, con tutti gli effetti devastanti che deriveranno al prodotto interno lordo e all'occupazione;

uno degli aspetti più critici per il proseguimento di molte attività economiche è rappresentato dall'onerosità di fitti commerciali non più rapportabili al volume d'affari, aspetto tutt'ora sottovalutato nei provvedimenti fin qui presi, nonostante il fatto che le locazioni degli immobili dove si esercita l'attività imprenditoriale, siano in molti casi uno dei principali costi per un'azienda;

le misure fin qui adottate (credito d'imposta pari al 60 per cento del canone di locazione degli immobili commerciali rimasti chiusi a marzo; medesimo credito d'imposta per i mesi di aprile e maggio, in favore delle imprese con ricavi non superiori a 5 milioni di euro annui, a

fronte di una perdita di fatturato di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente; credito d'imposta anche per giugno e senza il limite dei 5 milioni di euro di ricavi per le strutture turistico-ricettive a carattere stagionale) sono comunque condizionate al pagamento degli affitti, ed inoltre, occorre osservare che per molti settori la crisi non è certo finita il 30 giugno;

le tutele previste dal codice civile per garantire la rendita immobiliare in tempi ordinari, comportano in questa situazione emergenziale la chiusura di molte attività produttive, oltre a una interminabile serie di strascichi giudiziari;

andrebbe adottato un principio di condivisione dell'impatto della crisi tra tutti gli attori, e cioè conduttori, locatori e Stato, individuando un percorso in cui invitare le parti a ricontrattare i canoni di locazioni;

nel decreto n. 34 del 2020, tale principio è stato accolto ma solo nell'ambito dei canoni concessori degli impianti sportivi con l'articolo 216, nel quale è prevista una «rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite»,

impegna il Governo:

a predisporre in un prossimo provvedimento, considerata anche l'approvazione da parte del Parlamento di un ulteriore ricorso all'indebitamento per il finanziamento del debito pubblico a decorrere dall'anno 2020, una procedura di ricontrattazione dei canoni commerciali tenendo conto della riduzione dei fatturati in analogia con quanto previsto dall'articolo 216 del cosiddetto «decreto-legge Rilancio» per i canoni di locazione degli impianti sportivi, escludendo comunque per tutto il periodo dell'emergenza, cioè fino al 31 gennaio 2021, la risoluzione della locazione da parte del locatore qualora il conduttore provveda al pagamento di un canone non inferiore al 50 per cento del canone originario.

G/1883/7/1 e 8

NUGNES, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, LA MURA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1883, di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,

premesso che:

l'articolo 10 del decreto in esame reca semplificazioni in materia edilizia, introducendo norme che rischiano di danneggiare il tessuto urbanistico dei centri storici delle città;

i centri storici del nostro Paese rappresentano, nella stragrande maggioranza dei casi, il nucleo identitario delle città stesse, conservandone storia, patrimonio culturale e artistico, impronta architettonica;

è necessario, dunque, ricercare nei confronti di tale tessuto una particolare garanzia di tutela, anche al di là dal contesto monumentale, edilizio e artistico più o meno diffuso o accentuato, promuovendo un principio identitario che estenda il concetto di «tutela» dai singoli monumenti ai centri storici nel loro complesso;

in particolare, occorre impegnarsi al fine di assicurarne la conservazione e la pubblica fruizione anche al fine di valorizzare e promuovere l'uso residenziale, sia pubblico che privato, per i servizi e per l'artigianato;

in conformità alla giurisprudenza costituzionale e a quella della Corte di cassazione, il paesaggio dei centri storici è da dichiarare proprietà pubblica del Popolo, ai sensi dell'art. 42, comma 1, della Costituzione,

impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di elaborare una normativa volta a riconoscere l'importanza dei centri storici, che promuova una disciplina conservativa del patrimonio edilizio pubblico e privato con divieto di demolizione e ricostruzione e di trasformazione dei caratteri tipologici e morfologici dei centri stessi, nonché di modificazione della trama viaria storica e dei relativi elementi costitutivi, nonché di una nuova edificazione degli spazi rimasti liberi.

G/1883/8/1 e 8

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Il Senato,

premesso che:

recentemente nell'assemblea nazionale di Federcasa è stata presentata una ricerca commissionata a Nomisma sugli effetti della pandemia da Covid-19 e il conseguente *lockdown* che hanno determinato un pesante impatto sul reddito tanto che una famiglia su quattro ha avuto difficoltà a pagare l'affitto e oltre il 40% prevede di non riuscire a pagarlo nei prossimi 12 mesi;

la ricerca ha evidenziato come l'emergenza Coronavirus abbia aggravato ulteriormente una situazione già drammatica per molti nuclei familiari a basso reddito e come non siano stati finora programmati interventi adeguati per fare fronte all'emergenza abitativa, questione che in Italia riguarda circa 1,5 milioni di famiglie, delle quali 783 mila a disagio acuto e 692 mila con disagio grave;

le stesse risorse anticipate nei mesi scorsi e stanziare nel cd. «Decreto Rilancio» per complessivi 255 milioni di euro, ancorché non ancora erogati, risultano largamente insufficienti tenuto conto del fatto che le famiglie e gli studenti fuorisede richiedenti oggi i contributi affitto sono tra le 600.000 e le 800.000 unità in Italia il che vuol dire che con le risorse destinate ai contributi affitto si potrà erogare solo un contributo complessivo e medio di circa 400 euro a copertura di 5 mesi di affitto;

a preoccupare è anche il numero di cittadini che vivono in condizioni di povertà assoluta: 1,674 milioni nel 2019, secondo l'Istat, e la loro incidenza, sull'insieme delle famiglie italiane è raddoppiata negli ultimi 15 anni, passando dal 3,6% al 6,4%;

di fronte a una situazione così grave è evidente come il sistema di edilizia residenziale pubblica debba rivestire un ruolo fondamentale come risposta al disagio abitativo;

oggi la sola componente legata agli affitti incide per oltre il 64,5% sulla spesa per l'abitazione delle famiglie; Nomisma quantifica in 412 euro la spesa media sostenuta per la corresponsione del canone di locazione di abitazioni private e di case popolari;

appare chiaro, come afferma Nomisma, che il fenomeno del disagio abitativo può trovare una risposta principalmente all'interno del sistema dell'edilizia residenziale pubblica;

in Italia gli investimenti nel settore sono limitati mentre è necessario impostare un piano d'investimenti a medio termine che agisca su più fronti;

tenuto conto delle caratteristiche della domanda diventa questione strategica definire un piano di edilizia residenziale pubblica che porti ad avere almeno 200 mila alloggi in più nei prossimi tre anni, attraverso la demolizione/ricostruzione/recupero di alloggi esistenti che hanno raggiunto il fine vita edilizio con un aumento del numero degli stessi, e/o mediante la rigenerazione urbana di aree pubbliche dismesse con un forte intervento sulle periferie;

i fondi potrebbero arrivare da forme tradizionali, come i finanziamenti a fondo perduto statali, regionali o comunali; o quote di spesa del bilancio e fondi europei come il Piano Junker-Prodi, oppure chiedendo fondi congrui e certi per piani di edilizia residenziale pubblica a canone sociale per sostenere il punto 19 del Pilastro sociale europeo ed anche utilizzando parte delle risorse messe a disposizione del nostro Paese dal *Recovery plan*;

così come occorre intervenire sulla riqualificazione del patrimonio esistente, dove, secondo Federcasa, con un piano di investimenti di circa 300 milioni all'anno si potrebbero mettere a disposizione circa 12 mila alloggi, ogni anno, per nuove assegnazioni;

la risposta al disagio abitativo, ha affermato ancora Nomisma, non può che arrivare da una ritrovata e rinnovata politica pubblica della casa. L'Italia si posiziona quarta in Europa per spesa per protezione sociale in rapporto al Pil (20,8%), ma la composizione della spesa è decisamente spostata verso la previdenza, a scapito delle altre funzioni, tra le quali l'a-

bitazione. Infatti, nel nostro sistema di *welfare* le politiche abitative sono state sempre la cenerentola delle politiche sociali;

è fondamentale quindi anche per uscire dalle secche di una sterile contrapposizione tra favorevoli o contrari alla sospensione degli sfratti, in questo contesto purtroppo necessaria, la definizione di un piano strategico di edilizia residenziale pubblica a canone sociale ed in sintesi l'attuazione del punto 8 del programma di Governo ad oggi mai concretamente affrontato e mai assunto veramente nell'agenda politica del Governo,

impegna il Governo:

ad utilizzare il tempo della sospensione degli sfratti per definire entro tre mesi - sentiti i soggetti interessati e tra questi le Regioni, l'Anci, i sindacati inquilini ed urbanisti qualificati - un piano pluriennale di edilizia residenziale pubblica a canone sociale, determinando le risorse necessarie anche utilizzando parte dei finanziamenti messi a disposizione del nostro Paese dal *Recovery plan*, senza consumo di suolo ma basato sul recupero o la ricostruzione degli immobili pubblici e privati oggi inutilizzati che possa affrontare concretamente i segmenti del disagio abitativo anche all'interno di un progetto complessivo per il lavoro al fine di dare piena attuazione al punto 8 del Programma di Governo, attuazione oggi più che mai necessaria.

G/1883/9/1 e 8

FERRO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1883,

premessi che:

vengono ancora installati in giro per le città tabelloni elettorali di lamiera grigia che ad ogni consultazione, praticamente ogni anno, i Comuni devono allestire per legge;

una legge, la 212 del 4 aprile 1956 concepita nel dopoguerra, quando le campagne elettorali si facevano con secchio e pennello, la democrazia era una novità e la partecipazione era grande. Le campagne elettorali erano condotte a colpi di comizi e slogan e i manifesti erano fondamentali perché la macchina l'avevano in pochi, la gente girava a piedi e si fermava a leggerli. Venivano attaccati dappertutto, tanto che in certe zone non c'era un centimetro di muro libero. Perciò vennero imposti i tabelloni. Solo lì era consentito affiggerli. Lo scopo era rispettare la proprietà privata e la pubblicità commerciale;

oggi però è cambiato tutto. La propaganda utilizza altri mezzi. La comunicazione politica passa per le tv, le radio, i giornali, i *social*, le *chat*, le *e-mail*. Il manifesto esiste ancora, ma è uno strumento obsoleto, quasi

inutile, stampato più che altro per arredare le sale delle riunioni. I tabelloni non servono più a niente e sono quasi sempre vuoti oltre che inutili, deturpano il paesaggio urbano e per essere allestiti, smontati e puliti ogni volta rappresentano una spesa per tutte le Amministrazioni Comunali,

impegna il Governo:

a modificare la suddetta legge eliminando definitivamente l'utilizzo dei tabelloni elettorali o subordinatamente non prevederne l'obbligatorietà per le Amministrazioni Comunali.

G/1883/10/1 e 8

FERRO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1883,

premesso che:

l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici) sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021,

impegna il Governo:

ad estendere le misure previste dall'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche alle Parrocchie, alle associazioni e agli enti del Terzo settore.

G/1883/11/1 e 8

MONTEVECCHI, GRANATO, ANGRISANI, CORRADO, DE LUCIA, RUSSO, VANIN, MORONESE, LA MURA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1833, recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,

premessi che:

il provvedimento reca misure di semplificazione in materia edilizia e per la ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici;

in particolare l'articolo 11 prevede che il Commissario straordinario possa individuare con propria ordinanza le opere urgenti da realizzare relative alla ricostruzione dei centri storici dei Comuni colpiti dai terremoti del 2016;

considerato che:

la ricostruzione dei centri storici colpiti da eventi sismici e le norme attinenti la rigenerazione urbana contenute nel decreto in titolo fungono da stimolo per una riflessione più ampia sulle condizioni in cui versano le città e i centri storici italiani;

lo sviluppo urbano e le liberalizzazioni incontrollate mettono a rischio il patrimonio culturale materiale;

dalla lettura del secondo numero del 2019 del *Courier-Reinventing cities*, pubblicazione trimestrale dell'UNESCO, emerge che le città occupano il 2% della massa terrestre del mondo, ma consumano il 60% dell'energia globale, liberano il 75% delle emissioni di gas serra e producono il 70% dei rifiuti globali, minacciano la biodiversità e sottopongono le infrastrutture e le risorse urbane, dall'acqua, ai trasporti all'elettricità, a enormi sforzi, moltiplicando l'impatto delle catastrofi naturali e dei cambiamenti climatici;

l'aumento delle disuguaglianze dovute dalla pandemia rende le città e, in particolare, i centri storici, i punti focali di nuove fratture sociali, di esclusione e discriminazione;

lo Stato ha il dovere costituzionale di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale;

nel contesto urbano, i centri storici rivestono un ruolo fondamentale nella progettazione di uno sviluppo urbano sostenibile, come anche evidenziato nei documenti internazionali di cui alla Conferenza *Habitat III*, 2016;

il Covid-19 ha fatto crollare il flusso di visitatori nei centri storici evidenziando tutte quelle criticità già presenti in tema di sviluppo della politica urbana e residenziale;

condizione indispensabile affinché i centri storici vengano conservati e sopravvivano è quella di favorire l'uso e la fruizione più ampia degli spazi, tanto che senza la presenza costante di persone che in quei luoghi risiedono, in assenza di attività, questi patrimoni non potranno essere trasferiti nel tempo;

nell'anno 2020 ricorre il sessantesimo anniversario della «Carta di Gubbio» (1960) che ha consentito la formulazione di una dichiarazione di principi ispirata alla salvaguardia e al risanamento dei centri storici,

impegna il Governo:

a promuovere e incentivare la ricostruzione dei centri storici dei Comuni colpiti dai terremoti nel rispetto della loro identità storica, artistica e artigianale restituendo, ove possibile, gli spazi liberi alla fruizione comune;

a prevedere che i centri storici, i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'insediamento storico siano considerati beni culturali d'insieme e siano soggetti nel loro complesso alle misure di protezione e di conservazione stabilite nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo gennaio 2004, n. 42;

a riconoscere la tutela dell'insediamento urbano storico quale «questione rilevante», individuando modalità e tempi, nonché provvedimenti anche di carattere normativo finalizzati a ripristinare e consolidare la funzione residenziale nell'ottica della sostenibilità e resilienza;

a razionalizzare la disciplina sulle liberalizzazioni susseguite nel biennio 2006-2007, al fine di valorizzare la residenzialità, il tessuto sociale, artigianale ed economico dei centri storici.

G/1883/12/1 e 8

FEDE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

premesso che:

l'articolo 11 interviene in materia di accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici;

nelle zone colpite da calamità naturali, si rende necessario prevedere forme di incentivi economici e finanziari al fine di favorire la ripresa nonché attrarre gli investimenti per la costituzione e l'insediamento di nuove realtà economiche,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire nelle zone colpite da calamità naturali delle aree economiche depresse con regimi doganali, fiscali e finanziari volti ad agevolarne la ripresa economica.

G/1883/13/1 e 8

GIANNUZZI, MORONESE, LA MURA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

premessò che:

l'articolo 11 reca disposizioni funzionali a rendere più agevole e snella la ricostruzione nelle aree colpite da eventi sismici;

l'articolo 25 del c.d. DL Rilancio dispone il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA il cui ammontare di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;

il comma 4 dell'articolo 25 precisa che la condizione relativa ai limiti del fatturato non deve essere rispettata dai soggetti che a far data dall'insorgenza dell'«evento calamitoso», hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19;

la disposizione non specifica a quale «evento calamitoso» si faccia riferimento. La relazione illustrativa chiarisce che si intende salvaguardare la posizione dei soggetti che già versavano in stato di emergenza a causa di altri eventi calamitosi alla data dell'insorgere dello stato di emergenza COVID-19 e per i quali, date le pregresse difficoltà economiche, non è necessaria la verifica della condizione del calo di fatturato;

l'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, ha fornito chiarimenti in ordine alle modalità di fruizione del contributo in oggetto, ma in assenza di criteri di individuazione di tali territori, la lista dei Comuni, allegata a tale circolare, è stata redatta a partire dai Comuni per i quali alla data persisteva la dichiarazione di stato d'emergenza;

tale criterio pertanto ha di fatto escluso comuni, come ad esempio i 4 comuni terremotati di Ischia, per i quali non è stato formalmente prorogato lo stato d'emergenza a partire dal febbraio 2019, ma che versano a tutt'oggi in condizioni di emergenza sostanziale, con migliaia di persone in attesa di poter rientrare nella propria abitazione, e con numerose imprese, specie turistiche e alberghiere tuttora del tutto o parzialmente inattive per inagibilità;

considerato altresì che:

la lista dei Comuni a cui spetta il contributo viene riportata espressamente nella citata circolare dell'Agenzia delle Entrate «a titolo indicativo e non esaustivo», aprendo alla possibilità di integrazione in presenza di criteri più precisi,

impegna il Governo a:

estendere il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio) anche agli esercenti l'attività di impresa presenti nei comuni dell'isola d'Ischia colpiti dal sisma.

G/1883/14/1 e 8

LA MURA

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,

premesso che:

l'articolo 14 decreto-legge disincentiva l'introduzione di nuovi oneri regolatori qualora gli atti normativi statali introducano un nuovo onere che non trova compensazione con una riduzione di pari valore, per cui, questo onere è definito come «onere fiscalmente detraibile»;

l'articolo 15, comma 1, lettera *e*-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 prevede che dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle spese veterinarie, fino all'importo di euro 500, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11;

considerato che:

vi sono circa 10 milioni di animali domestici (6 milioni di cani e 4 milioni di gatti);

valutato che:

l'Iva per le prestazioni veterinarie e il cibo per animali è pari al 22% e risulta essere tra i più alti di Europa;

le prestazioni veterinarie sono da considerarsi prestazioni di pubblica utilità, al pari di quelle umane,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di detrarre, dall'imposta lorda, un importo del 10% per le spese veterinarie, comprese quelle per le terapie riabilitative, per l'acquisto dei farmaci e prodotti farmaceutici da banco veterinari e di antiparassitari.

G/1883/15/1 e 8

ANASTASI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

premessi che:

l'articolo 15 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata;

considerato che:

il Pubblico registro automobilistico (PRA) in Italia è un registro pubblico istituito con il R.D.L. n. 436 del 15 marzo 1927 con l'urgente ed assoluta necessità di provvedere ad un ordinamento di pubblica garanzia per la vendita a rate o, comunque, a credito delle automobili, degli autocarri e dei motocicli;

in Italia vige un sistema di gestione dei dati dei veicoli unico al mondo, basato sull'esistenza di due registri telematici: l'Archivio nazionale dei veicoli (ANV), istituito presso la Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale e il Pubblico registro automobilistico (PRA), gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) con la vigilanza delle Procure generali e di quelle della Repubblica;

dal 1° gennaio 2020, in un'ottica di completa riorganizzazione e digitalizzazione della gestione delle pratiche automobilistiche, è stato introdotto il Documento unico di circolazione che ha sostituito il certificato di proprietà e la carta di circolazione, favorendo l'integrazione fra le banche dati della Motorizzazione e del PRA,

impegna il Governo:

al fine di provvedere ad una razionalizzazione della spesa pubblica e favorire la semplificazione del sistema di gestione delle pratiche automobilistiche, a valutare l'opportunità di abolire il Pubblico registro automobilistico (PRA) e trasferirne le funzioni alla Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, salvaguardando i livelli occupazionali.

G/1883/16/1 e 8

SANTANGELO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (A.S. 1883),

premessi che:

il decreto-legge in esame contiene disposizioni di diversa natura, ivi comprese, all'articolo 17 alcune norme inerenti la stabilità finanziaria degli enti locali;

è noto che alcuni enti territoriali versano in gravi condizioni economiche, acuitesi ancor di più nell'ultimo periodo contraddistinto dalla diffusione del virus pandemico Covid-19 e dal conseguente periodo di *lock-down*;

invero, già prima dell'emergenza sanitaria, diversi erano gli enti territoriali in dissesto o predissesto che lamentavano la grave carenza di personale che rischiava di impedire persino il regolare adempimento delle funzioni fondamentali loro assegnate;

in particolare, il titolo VIII del d.lgs. 167/2000 disciplina gli obblighi a carico degli enti locali deficitari o dissestati. Nel dettaglio, ai sensi dell'articolo 242 del Tuel «sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari». Al contempo, ai sensi dell'articolo 244, si ha «stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili»;

gli enti locali strutturalmente deficitari e gli enti locali in dissesto sono assoggettati ai rigidi controlli previsti dall'articolo 243 del d.lgs. 267/2000. Tra questi il controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Controllo che risulta esercitato in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria;

inoltre, ove detti enti abbiano fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del Tuel, per l'intera durata del piano, gli stessi sono assoggettati a diversi controlli tra cui quello sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1 (ai sensi del comma 8, lett. *d*) dell'articolo 243-*bis*);

considerato che:

diversi enti locali si ritrovano tuttora impossibilitati a far fronte alle gravissime carenze in organico ed esposti, pertanto, al rischio di non essere in grado di fornire i servizi essenziali cui sono preposti. *Deficit* degli organici che è destinato ad acuirsi in misura maggiore a seguito dell'aumento del numero pensionamenti avvenuti con Quota 100;

peraltro, la condizione di sottodimensionamento dell'organico, priva l'ente dell'indispensabile apporto di professionalità e di competenze tecniche, rendendo ancora più arduo l'irto percorso di risanamento del *deficit* finanziario,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre una disciplina che consenta di sopperire ai gravi *deficit* organici degli enti locali, ivi compresi quelli deficitari o dissestati, al fine di garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali ad essi assegnate dalla legge;

a valutare l'opportunità di favorire la mobilità anche tra pubbliche amministrazioni locali ovvero l'utilizzo di forme contrattuali flessibili, come strumento eccezionale cui far fronte in caso di urgenze gravi e indifferibili.

G/1883/17/1 e 8

BOTTICI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

premesso che:

lo stato di emergenza da Covid-19 ha comportato un impatto rilevante sugli equilibri di bilancio degli enti locali, sia in termini di minori entrate che di maggiori spese correnti. Di conseguenza, i Comuni saranno chiamati ad affrontare condizioni economico-finanziarie difficili per tutto l'anno in corso, tanto che per gli enti locali si stimano minori incassi per un ammontare di circa otto miliardi di euro;

considerato che:

le misure introdotte in fase emergenziale incidono sulle entrate e sulle uscite degli enti, rendendo necessaria un'attenta valutazione degli effetti sulla gestione finanziaria, in vista dell'adozione dei documenti contabili in scadenza, stante l'esigenza di assicurare un equo contemperamento tra le finalità perseguite con i provvedimenti emergenziali e la tenuta degli equilibri di bilancio;

si rende pertanto opportuna una sospensione degli accantonamenti sulle perdite delle aziende speciali e delle società partecipate dalle amministrazioni locali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sospendere temporaneamente, ovvero per i bilanci delle amministrazioni locali 2021 e 2022, gli accantonamenti sia per le perdite delle aziende speciali come previsto ai sensi del comma 551 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27 dicembre del 2013, che per le perdite delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 previsto ai sensi del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo del 18 agosto del 2016 n. 175.

G/1883/18/1 e 8

GAUDIANO, CASTIELLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,

premesso che:

il Capo II del Titolo II del provvedimento in esame reca semplificazioni in materia di procedimentali e responsabilità;

considerato che:

diverse amministrazioni versano in stato di gravi disservizi che pregiudicano le funzionalità proprie della Giustizia ordinaria;

in particolare il decreto del Ministro della giustizia del 27 ottobre 2015 ha sospeso l'attività della Casa Circondariale di Sala Consilina (Salerno), in seguito alla soppressione del locale Tribunale e al suo accorpamento al Tribunale di Lagonegro (Potenza), laddove non vi è alcuna struttura carceraria;

nelle relazioni semestrali della DIA, da ultimo in quella relativa al secondo semestre del 2019, il territorio del Vallo di Diano, che trova in Sala Consilina il suo capoluogo, è oggetto di particolare attenzione da parte delle organizzazioni criminali che tendono ad espandere la propria sfera di operatività nell'area e ciò è dimostrato dalle infiltrazioni camorristiche discendenti dell'agro nocerino-sarnese e dalle infiltrazioni della 'ndrangheta risalenti dalla provincia di Cosenza;

per ragioni di ordine pubblico è necessario riattivare un presidio e una presenza dell'Amministrazione penitenziaria sul territorio;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di revocare il provvedimento di sospensione della casa circondariale di Sala Consilina, restando gli oneri per la sua riattivazione a carico del Comune;

a valutare l'opportunità di procedere alla costruzione di un nuovo, adeguato e funzionale plesso carcerario.

G/1883/19/1 e 8

BINETTI, DE POLI

Il Senato,

premesso che:

la semplificazione nella organizzazione del sistema universitario, come previsto dal decreto all'articolo 19 dovrebbe contemplare anche la piena applicazione di norme già approvate in precedenza, ma non ancora divenute operanti per un forzato rallentamento delle procedure necessarie per completare l'*iter* richiesto;

concretamente l'articolo 7 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, individua e istituisce le professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico e il comma 2 del medesimo articolo prescrive che, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 3 del 2018, ovvero entro lo scorso 15 maggio 2018, siano stabiliti «l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell'osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti.»;

l'osteopata è stato inserito tra le professioni sanitarie sia per l'ampio spettro delle patologie a cui si riferisce, che per i risultati oggettivamente raggiunti da un numero di pazienti, in continuo aumento. Si tratta di una pratica manipolativa in grado di alleviare ed eliminare i dolori e riportare le persone ad una condizione di pieno benessere. In Italia, come è noto, non esistono ancora corsi di laurea per diventare osteopata al termine di studi in Università. E in attesa dei decreti che disciplineranno l'istituzione di corsi di laurea in osteopatia in Italia, alcune Associazioni di categoria propongono corsi privati, senza che da parte dello Stato sia possibile garantire la qualità della preparazione raggiunta e la validità del titolo di studio conseguito. Tutto ciò può creare in molti casi la premessa per un esercizio abusivo della professione ai danni dei pazienti;

in questa chiave va interpretato il comma 2 dell'articolo 7 della legge 3/2018, che prevede, che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge n. 3 del 2018, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, siano definiti l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi;

perchè il MIUR possa definire il *curriculum* di studi del corso di laurea per osteopati è però necessario che il ministero della salute ne definisse il profilo professionale, valutandone la specificità e definendone gli ambiti lavorativi; cosa che è stata fatta in accordo a tutte le Associazioni del settore, per cui il Ministero della Salute ha inviato la proposta di uno schema di Accordo alla Conferenza Stato-Regioni, dove però l'iter appare attualmente bloccato da una farraginosità burocratica che rallenta il passaggio successivo, ossia l'invio al MIUR perchè in accordo con il CUN istituisca i relativi corsi di laurea, con uno specifico piani di studi. In questo particolare momento storico però ci troviamo davanti ad un aumento vertiginoso della richiesta di interventi da parte della popolazione, che dopo i lunghi mesi di forzata inattività si rivolge all'osteopata per ottenere prestazioni di qualità, orientate alla rimozione del dolore, ma davanti alla assenza di titoli di studio legalmente riconosciuti diventa difficile orientarsi in modo corretto. D'altra parte gli stessi professionisti osteopati chiedono piena attuazione della legge 3/2018 con la relativa istituzione del corso di laurea per un sicuro riconoscimento della loro professionalità, del rigore degli studi spesso fatti all'estero e per un ampliamento della professione con giovani motivati e competenti, dalla sicura preparazione culturale e professionale;

considerato che i termini previsti dalla legge n. 3 del 2018 sono stati ampiamente superati, e che a oggi lo schema di Accordo sull'individuazione degli ambiti di attività e competenza della figura professionale dell'osteopata è all'attenzione della Conferenza Stato-Regioni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di accelerare l'*iter* istitutivo del corso di laurea triennale per osteopati, per alcuni versi già oggetto di studi approfonditi e documentati e per altri aspetti a tutela del diritto alla salute dei pazienti, come prevede l'articolo 32 della nostra Costituzione e come si conviene per una professione annoverata tra le professioni sanitarie e già ampiamente riconosciuta da molti altri Paesi all'estero.

G/1883/20/1 e 8

GAUDIANO, CASTIELLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

premessi che:

l'articolo 19, al comma 5, interviene sulla disciplina del prossimo concorso per le specializzazioni mediche, in modo tale da disincentivare il fenomeno di migrazione da una specializzazione ad un'altra;

in particolare, la previsione inserisce una disposizione finalizzata a non riconoscere punteggi aggiuntivi ad alcune categorie di candidati, considerato che la normativa vigente prevede tale esclusione per i soggetti già titolari di un titolo di specializzazione o di un contratto di formazione medica specialistica;

considerato che:

si rende necessario incentivare economicamente medici e infermieri ad assumere incarichi presso ospedali di dimensioni ridotte, che si trovano frequentemente in serie difficoltà organizzative dovute alla carenza di organico specializzato. Ciò allo scopo di offrire un'attrattiva economica per medici e infermieri nella scelta dei piccoli ospedali come sede della loro attività e, al contempo, di assicurare a tutti i cittadini un livello omogeneo di prestazioni sanitarie a livello nazionale;

tenuto conto che:

l'incentivo economico, nella misura del venti per cento, risulta essere lo strumento più efficace, nelle more di una più incisiva riforma del sistema di formazione e reclutamento dei medici specialistici, per assicurare una celere copertura delle posizioni scoperte presso gli ospedali di piccole dimensioni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di incentivare economicamente medici e infermieri ad assumere incarichi presso ospedali di dimensioni ridotte, che si trovano frequentemente in serie difficoltà organizzative dovute alla carenza di organico specializzato.

G/1883/21/1 e 8

RIVOLTA, PIROVANO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, (Atto Senato 1883),

premessi che:

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la connessa crisi economica che ha colpito tutti i settori economici e produttivi nazionali ha

sottoposto gli enti locali a ingenti flussi di richieste di assistenza e di sostegno da parte della cittadinanza;

in particolare, le scarse risorse a disposizione causate dal mancato gettito derivante da tributi, servizi a domanda individuale, sanzioni per violazione del Codice della strada e tassa di soggiorno, nonché le difficoltà strutturali riscontrate nell'ordinaria erogazione di servizi e prestazioni a causa della riduzione temporanea del lavoro in presenza e dell'introduzione del lavoro da remoto hanno determinato gravi carenze nello svolgimento delle funzioni fondamentali degli enti di prossimità;

considerato che:

in una fase di rilancio dell'economia nazionale il ruolo delle amministrazioni pubbliche, e in particolar modo degli enti locali, è determinante, così come determinante si ritiene essere la speditezza, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Tali caratteristiche sono però indissolubilmente legate non solo alla disponibilità di risorse economiche e finanziarie adeguate, ma anche ad una elevata capacità tecnica, gestionale e contabile delle risorse umane disponibili in organico alla Pubblica Amministrazione;

rilevato altresì che sempre maggiore è la richiesta e la necessità, da parte delle amministrazioni pubbliche, e in ispecie degli enti locali, di personale altamente qualificato, con specifico riferimento alla materia della contabilità degli enti locali, centrale per una corretta gestione della *res publica*,

impegna il Governo:

a prevedere, già nel prossimo provvedimento utile, degli incentivi finalizzati all'incremento dell'offerta formativa di corsi universitari, corsi *post lauream*, ovvero corsi di specializzazione, anche destinati al personale già in organico alla Pubblica Amministrazione, in materia di contabilità degli enti locali.

G/1883/22/1 e 8

GARAVINI, VONO, GRIMANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,

premessi che:

il comma 4 dell'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, intende rafforzare le inte-

razioni tra Università e enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative ai programmi quadro dell'Unione Europea;

allo stesso comma si prevede, da parte del Ministro dell'Università e della Ricerca, la definizione con proprio decreto di un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) i quali, per complessità e natura, richiedano la collaborazione di più atenei o enti di ricerca;

l'Italia è stata tra i membri fondatori di FAIR, la *Facility for Anti-proton and Ion Research* in costruzione a Darmstadt, Germania, un progetto internazionale che fornirà acceleratori unici al mondo e apparati sperimentali che consentiranno un'ampia varietà di ricerche all'avanguardia in fisica adronica, nucleare e atomica, in astrofisica e nelle scienze applicate, oltre che uno dei maggiori progetti di ricerca di base selezionati dal *Forum* strategico europeo delle infrastrutture di ricerca (ESFRI) indicato come prima priorità nel programma strategico della fisica nucleare europea (NUPECC);

esiste in Italia una vasta e qualificata comunità di scienziati (oltre 150, con il potenziale di aumentare in modo sostanziale) coinvolti in esperimenti FAIR sin dall'inizio dello sviluppo del progetto, con un ruolo fondamentale in molti esperimenti e specialmente nel programma di applicazioni mediche;

l'Italia ha un coinvolgimento diretto nella costruzione dell'acceleratore: prototipi di magneti sono stati sviluppati nell'INFN e l'infrastruttura per il test a freddo dei quadrupoli dell'acceleratore principale di FAIR, SIS 100, è stata costruita dall'INFN presso l'Università di Salerno;

FAIR ha già avuto un notevole ritorno industriale per l'Italia, con un contratto da 51 milioni di euro per la produzione di magneti e molti altri contratti (alimentatori, convertitori) per oltre 5 milioni di euro;

dati gli investimenti già effettuati, l'Italia potrebbe partecipare come membro a pieno titolo a FAIR con un investimento di circa 25 milioni di euro, poiché si richiede una quota minima dell'1% dell'investimento totale di circa 3 miliardi di euro. Ciò potrebbe essere interamente realizzato finanziando la produzione di componenti degli acceleratori nell'industria italiana;

la costruzione dell'acceleratore presso il centro di ricerca di FAIR sta avanzando rapidamente e nel giro di qualche mese si perderà la possibilità di partecipare alla produzione di componenti tecnologicamente avanzate da parte dell'industria italiana, motivo per cui sarebbe strategico che l'Italia si attivasse nel corso dello stesso 2020, al fine di diventare a tutti gli effetti partner dell'ambizioso progetto internazionale,

impegna il Governo:

ad attivare tutte le procedure necessarie affinché l'Italia divenga membro a pieno titolo del progetto FAIR, prevedendo l'investimento richiesto e rendendolo disponibile entro il 2020.

G/1883/23/1 e 8

BINETTI, DE POLI

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 76/2020, all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, dopo il comma 10, aggiunge un articolo 10-bis, in cui si afferma che: «Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti PANVUR, la Conferenza dei rettori delle Università italiane e il Consiglio universitario nazionale, sono definite le modalità di accreditamento dei corsi di studio da istituire presso sedi universitarie già esistenti, in coerenza con gli obiettivi di semplificazione delle procedure e di valorizzazione dell'efficienza delle università;

in Italia ci sono 132 istituzioni, di cui 20 Accademie di belle arti statali e oltre 60 Conservatori musicali; sono gli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), che svolgono attività di formazione, produzione e ricerca in campo artistico nei settori delle arti visive, musicali, coreutiche, drammatiche e del *design*. Il loro prestigio è riconosciuto a livello mondiale e hanno una grande capacità di attrattiva per studenti anche dall'Estero. Un conservatorio, come è noto, è una scuola di musica di grado universitario specializzata nello studio della musica a vari livelli e può rilasciare il diploma accademico di primo livello (equipollente a tutti gli effetti alla laurea) e il diploma accademico di secondo livello (equipollente a tutti gli effetti alla laurea magistrale);

da tempo nei Conservatori, oltre a molti altri indirizzi, sono stati istituiti corsi di specializzazione in musicoterapia. La musicoterapia è una modalità di approccio alla persona che utilizza la musica o il suono come strumento di comunicazione non-verbale, per intervenire a livello educativo, riabilitativo o terapeutico, in una varietà di condizioni patologiche e para-fisiologiche. La musicoterapia è considerata anche come una disciplina basata sull'uso della musica come strumento educativo, riabilitativo o terapeutico. Da tempo, è noto come l'ascolto e l'esecuzione di suoni e melodie possano agire sugli stati d'animo e sulle emozioni, in virtù delle loro proprietà rilassanti o stimolanti;

la recente pandemia ha mostrato come sia stata spesso proprio la musica a ricostruire una trama di rapporti, anche a distanza, ma caratterizzati da una forte valenza emotiva capace di sciogliere momenti di tensione, di supportare fasi di solitudine e di incoraggiare ad affrontare l'incertezza del futuro con una possibile speranza;

la musicoterapia in alcuni conservatori ha acquisito la dimensione di una laurea magistrale che segue il classico triennio accademico, mentre in altri conservatori ha più un carattere professionalizzante legato ad un *master* di primo o secondo livello. Non c'è dubbio che questo crei quel tanto di difficoltà tra gli studenti che desiderano apprendere la musicoterapia per farne al tempo stesso oggetto di studio e quindi di attività pro-

fessionale. Il problema sembra avere un carattere almeno parzialmente discriminativo a seconda delle richieste che vengono fatte da chi bandisce uno o più posti di musicoterapista. In alcuni casi è stata riconosciuta l'equipollenza, ma in altri casi ciò non è accaduto creando una comprensibile confusione nelle persone che aspiravano a ricoprire quel ruolo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità che con l'intervento normativo ritenuto più efficace si sani questa discrepanza per garantire ai musicoterapisti il giusto livello di competenza e a chi intende servirsi delle loro prestazioni la indispensabile chiarezza di quali siano i titoli necessari per svolgere questo ruolo, uniformando se necessario i piani di studi e verificando i criteri per una corretta abilitazione.

G/1883/24/1 e 8

MODENA

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. 1883,

premesso che:

il concorso, per titoli e esami, a duemilaquattro posti per l'accesso al profilo professionale di DGSA (area D del personale ATA) pubblicato nella GU n. 102 del 28-12-2018 è finora l'unico nella storia della Repubblica Italiana ad avere previsto un numero massimo di idonei da inserire nella graduatoria finale di merito, pari al totale dei posti messi a concorso aumentato di una percentuale pari al 30% dei medesimi;

la diretta conseguenza di tale autolimitazione è che all'esito della prova orale della procedura concorsuale suindicata un numero elevato di partecipanti, pur riportando una valutazione positiva, non figurerà nella graduatoria di merito;

detta situazione appare chiaramente pregiudizievole tanto per la pubblica amministrazione, quanto per gli stessi candidati, e ciò per i motivi che seguono: è noto come attualmente i posti vacanti e disponibili nel profilo di cui sopra - anche per l'effetto dell'approvazione del dl. 4/2019 (cd. quota cento) siano già in numero superiore rispetto ai posti originariamente messi a concorso con l'intendimento di coprire i posti vacanti e disponibili per gli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 e 2020/2021,

impegna il Governo:

a procedere ad un abbattimento immediato della soglia al numero massimo degli idonei da inserire in graduatoria.

G/1883/25/1 e 8

CANDIANI, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Il Senato,

premessò che:

all'interno del decreto-legge Semplificazione sono inserite norme inerenti la valorizzazione/equiparazione dei Vigili del fuoco, disgiuntamente da altri;

tenuto conto che:

occorrono correttivi necessari al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, a partire dal dlgs 127, fino all'annosa questione previdenziale;

è evidente che il Governo sta operando non tenendo in conto il DDL 1477, l'unico disegno di legge interamente dedicato ai Vigili del fuoco e depositato in Senato fin dal 30 agosto 2019;

occorre affrontare completamente la questione valorizzazione/equiparazione, senza marginalizzare il confronto con i sindacati e senza imporre una ripartizione delle risorse non contrattata,

impegna il Governo a:

rivedere le proprie intenzioni considerando il confronto con i Vigili del fuoco un passaggio fondamentale per la valorizzazione del personale del Corpo, rimodulando il rapporto tra le risorse destinate al personale operativo e non operativo, dirigente e non dirigente, evitando quindi imposizioni che porterebbero a ingiuste frustrazioni per i Vigili del fuoco impegnati sul campo nel soccorso tecnico urgente;

aprire alla contrattazione sindacale la totalità delle risorse destinate o almeno i due terzi della cifra stanziata (110 su 165 milioni di euro circa), ricordando che il livello di equiparazione reale dei VVF si raggiunge a non meno di 220 milioni di Euro;

affrontare la questione previdenziale del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

G/1883/26/1 e 8

CORBETTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,

premessi che:

il Capo III del Titolo II del provvedimento in esame contiene disposizioni concernenti il corpo nazionale dei vigili del fuoco, che sono finalizzate a perseguire una maggiore valorizzazione degli operatori della sicurezza;

considerato che:

il concorso interno della Polizia di Stato per l'immissione nella qualifica di Vice Ispettore di 1400 unità, indetto con B.U. del 24 settembre 2013, è stato caratterizzato da un iter travagliato, in particolare in relazione alle correzioni della prova scritta e alle numerose anomalie rilevate dai candidati esclusi, che hanno alimentato un rilevante contenzioso amministrativo;

lo stesso Capo della Polizia nell'ottobre 2017 ha istituito una commissione interna di verifica della correttezza della procedura concorsuale - denominata commissione Piantedosi dal nominativo del Prefetto che la presiedeva - che dopo aver esaminato l'operato della commissione esaminatrice e le prove dei candidati idonei e dei ricorrenti, ha certificato le anomalie riscontrate, rilevando la violazione del principio di uguaglianza sostanziale tra i candidati ed ha concluso i propri lavori suggerendo al Dipartimento della pubblica sicurezza di invitare la originaria commissione esaminatrice alla ricorrezione di tutti gli elaborati dei ricorrenti;

contrariamente alle aspettative, nonostante anche l'Avvocatura di Stato avesse accolto il suggerimento della Commissione interna, la originaria commissione esaminatrice si è rifiutata di effettuare la nuova correzione e, pertanto, l'*iter* concorsuale si è concluso in costanza delle anomalie di cui sopra e tuttora risultano pendenti svariati giudizi amministrativi presso il TAR Lazio e il Consiglio di Stato;

considerato che:

la stessa Giustizia Amministrativa nei giudizi di primo grado del TAR Lazio ha accolto le ragioni dei ricorrenti con diverse sentenze di accoglimento di ricorsi individuali emesse da oltre un anno e cui l'Amministrazione soccombente non ha ancora dato seguito: il tutto mentre risultano ancora da calendarizzare decine di altri ricorsi individuali e collettivi ed altri sono approdati in secondo grado al Consiglio di Stato;

tenuto conto che:

i candidati ricorrenti di cui si parla hanno comunque espletato e superato una prova scritta preselettiva a quiz multiplo e verrebbero ammessi a sostenere la prova orale, così completando l'*iter* attualmente previsto per le procedure concorsuali interne per la qualifica di Vice Ispettore;

l'ammissione alla suddetta prova orale, inoltre, non comporterebbe per i ricorrenti un'automatica idoneità e/o l'immissione nella qualifica di

Vice Ispettore e, pertanto, attualmente non comporterebbe oneri economici significativi;

dei circa 600 ricorrenti di cui si parla la maggior parte hanno già acquisito la qualifica di Vice Ispettore o altra qualifica superiore per aver vinto successivi concorsi e, pertanto, a beneficiare effettivamente dell'intervento risolutivo sarebbero circa 200 candidati;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative volte ad annullare il provvedimento di esclusione dalla contestata prova scritta per tutti i candidati che in qualsiasi modalità e tempo abbiano adito la Giustizia Amministrativa, ammettendo i predetti al proseguimento dell'*iter* concorsuale con la prova orale;

a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative finalizzate all'immissione nella qualifica di Vice Ispettore della Polizia di Stato di tutti gli idonei alla suddetta prova orale, così come avvenuto per i partecipanti al concorso in oggetto che hanno terminato l'*iter* concorsuale e sono risultati idonei e inseriti in graduatoria oltre i 1400 posti previsti dal bando iniziale.

G/1883/27/1 e 8

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,

premesso che:

l'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, nel delegare il Governo ad adottare decreti legislativi per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, ha disposto la soppressione della figura dei segretari comunali e provinciali con l'inserimento degli stessi nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali;

lo schema di decreto legislativo recante la disciplina della dirigenza della Repubblica, presentato al Parlamento il 26 agosto 2016 (AG 328), disponeva il superamento della figura dei segretari comunali e provinciali (a decorrere dall'effettiva costituzione del ruolo della dirigenza locale e fatti salvi, fino alla naturale scadenza, gli incarichi in essere) e il congiungimento degli esistenti segretari comunali e provinciali nel ruolo della dirigenza locale e l'assunzione da parte delle amministrazioni che conferiscono loro incarichi dirigenziali nei limiti delle dotazioni organi-

che. Lo stesso schema prevedeva, al contempo: l'obbligo per gli enti locali di nominare un dirigente apicale cui affidare compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità, che non può essere coordinato da altra figura di dirigente generale; la possibilità per le Città metropolitane e per i Comuni con più di 100.000 abitanti, in alternativa, di nominare un direttore generale e affidare il controllo della legalità e la funzione rogante ad un dirigente iscritto nei ruoli della dirigenza; l'obbligo per i Comuni con meno di 5.000 abitanti (o 3.000 se appartenenti a comunità montane) di gestire in forma associata la funzione di direzione apicale;

nel parere favorevole con condizioni, espresso dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato al citato Atto del Governo, si chiedeva di risolvere la contraddizione tra la previsione dell'articolo 9 dello schema di decreto legislativo, che reca l'obbligo per gli enti locali di dotarsi di un dirigente apicale, e quella dell'articolo 10, comma 2, che prevede che i segretari comunali e provinciali di cui alle fasce A e B siano assunti dalle amministrazioni che conferiscono loro incarichi dirigenziali nei limiti delle dotazioni organiche, chiarendo in particolare che le nuove figure sostituiranno quelle dei segretari comunali e provinciali - attualmente a carico degli enti locali e non previsti nelle relative piante organiche - nell'ambito delle risorse che deriveranno dalla prevista soppressione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;

a distanza di quasi 4 anni non risulta ancora emanato il decreto attuativo per il superamento di tale figura,

impegna il Governo:

ad esercitare la delega conferita dal Parlamento in merito al superamento della figura del segretario comunale e provinciale.

G/1883/28/1 e 8

GINETTI, VONO, GRIMANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,

premesso che:

la crisi epidemiologica a cui abbiamo assistito ha messo in risalto sia le eccellenze della sanità italiana sia, al contempo, tutti gli elementi disfunzionali del settore, i quali richiedono una riforma nel più breve tempo possibile;

tra le priorità che si rendono attualmente necessarie, e che il nostro Paese potrebbe considerare un'opportunità di sviluppo, vi è quella della

digitalizzazione del sistema informativo sanitario, che sia agevolmente accessibile per tutti i cittadini e capace di diminuire gli aggravii burocratici che attanagliano da anni il settore;

nella conferenza stampa del 10 aprile scorso, il Presidente del Consiglio dei Ministri Conte ha annunciato che, al fine di elaborare e predisporre le misure necessarie per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, il Governo si sarebbe avvalso di un Comitato di esperti in materia economica e sociale, che avrebbe operato in coordinamento con il Comitato tecnico scientifico;

tale Comitato, presieduto dal dott. Vittorio Colao, all'inizio del mese di giugno ha presentato un articolato documento intitolato «Iniziativa per il rilancio - Italia 2020- 2022», al cui interno sono state ricomprese 102 proposte per favorire la ripresa economica del Paese;

tra queste, desta particolare attenzione il punto n. 73, denominato «Piano di Digital Health nazionale», relativo alla digitalizzazione del settore sanitario del Paese, nel quale viene messa in evidenza l'esigenza di sviluppare un ecosistema digitale in tale ambito, anche allo scopo di connettere tutti gli attori della filiera e rendere disponibili «tutti i dati sanitari del paziente agli operatori autorizzati, per permettere una cura integrata a casa, presso strutture sanitarie pubbliche/private e in ospedale, attraverso personalizzazione, monitoraggio ed interventi più efficienti»,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure necessarie affinché venga potenziato su tutto il territorio nazionale il Fascicolo Sanitario Elettronico al fine di renderlo effettivamente fruibile al maggior numero di cittadini;

a predisporre interventi normativi finalizzati a semplificare la disciplina normativa sull'accesso alle informazioni sanitarie, dando altresì attuazione alle linee guida contenute nel punto n. 73 del cd. Piano Colao, promuovendo la più profonda digitalizzazione della sanità e l'accesso da remoto a tutti gli *asset* sanitari da parte del paziente, nonché la più profonda integrazione tra il Fascicolo Sanitario Elettronico e la cartella clinica elettronica.

G/1883/29/1 e 8

FEDE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,

premessi che:

il Capo I del titolo III del provvedimento in esame ree misure per la cittadinanza digitale e l'accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione;

nell'era della diffusione pressoché universale dell'uso del digitale e della connessione online dei cittadini, le nuove tecnologie offrono nuove possibilità e al tempo stesso pongono nuovi problemi e rischi per i cittadini che le usano. Ogni nuovo mezzo di comunicazione di massa ha un impatto profondo sui singoli individui e sull'intera società, mutandone le caratteristiche psicologiche, sociologiche, antropologiche;

inoltre, nella nostra era, queste innovazioni sono guidate principalmente da società private di enorme potere economico e finanziario, oltre che strettamente tecnologico, il che rende particolarmente squilibrato il rapporto dei cittadini e degli Stati con gli erogatori dei servizi che così pesantemente modificano le condizioni di vita di tutti;

considerato che:

la situazione straordinaria generata dalla pandemia di Coronavirus ha aumentato la diffusione e l'uso dei nuovi strumenti tecnologici, e il Governo con questo decreto ha a sua volta accelerato la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. I vantaggi di tali misure sono facilmente immaginabili, in termini di snellimento della burocrazia, abbattimento dei tempi e dei costi, facilitazioni per i cittadini;

al tempo stesso questo appare il momento ideale per avviare e portare in breve tempo a conclusione, a livello parlamentare e ministeriale, un percorso di approfondimento, attraverso l'ascolto di esperti riconosciuti nel campo delle tecnologie e dei diritti ad esse connessi, delle tematiche e delle criticità correlate all'utilizzo degli strumenti digitali, dall'accesso alla rete al *digital divide*, all'alfabetizzazione informatica, l'obbligatorietà/esclusività dei servizi online, l'identità digitale, la protezione della *privacy*, il controllo dell'informazione, l'intelligenza artificiale, fino agli interventi infrastrutturali pubblici necessari,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di avviare, di concerto con le Commissioni parlamentari che trattano di comunicazioni, infrastrutture, affari costituzionali e diritti umani, un percorso di audizioni e convegni con:

l'obiettivo immediato di definire scientificamente le esigenze e le criticità emergenti in termini di «diritti umani nell'era digitale», riguardo tematiche come l'accesso alla rete, il *digital divide*, l'alfabetizzazione informatica, l'obbligatorietà/esclusività dei servizi *online*, l'identità digitale, la protezione della *privacy*, il controllo dell'informazione, l'intelligenza artificiale e gli interventi infrastrutturali pubblici necessari;

l'obiettivo finale di ridefinire i diritti umani nell'era digitale, con i conseguenti, evoluti e adeguati strumenti legislativi, anche di rango costituzionale, oltre che le necessarie opere infrastrutturali pubbliche atte a ga-

rantirli concretamente, rispondendo alle esigenze e alle criticità poste dalla diffusione dell'uso delle nuove tecnologie nell'era contemporanea.

G/1883/30/1 e 8

GAUDIANO

Il Senato,

in sede di discussione del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale e l'innovazione digitale»,

ritenuto necessario, in tale contesto, rafforzare la resilienza anche del sistema del credito cooperativo, valorizzando la sua missione propria di sistema incentrato sulle esigenze di piccolo credito specifiche delle autonome realtà territoriali regionali e locali;

considerato che:

l'emergenza pandemica COVID-19 ha fatto emergere un'esigenza già fortemente avvertita dalle piccole e medie imprese, di rafforzare la capacità degli istituti di credito cooperativo di operare al meglio sul territorio a livello locale, consolidando la concreta applicazione dei principi di localismo e territorialità, intimamente connessi alla missione del credito cooperativo e già richiamati dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91;

appare indispensabile articolare le rappresentanze territoriali, di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 37-*bis* del TUB (decreto legislativo n. 385 del 1993), su ambiti omogenei, quali quelli regionali, al fine di valorizzare la funzione localistica del credito cooperativo, per salvaguardare la sua azione di sostegno alle economie locali e, quindi, alle piccole imprese, agli artigiani, ai commercianti, agli agricoltori, agli operatori turistici e del commercio, alle famiglie, etc.; che spesso hanno difficoltà di accesso al credito presso le grandi banche. In caso di diverso orientamento della Capogruppo, rispetto agli indirizzi espressi dal coordinamento regionale, è necessario che questo sia adeguatamente motivato e, ove possa occorrere, altresì declinato in termini di vantaggi compensativi, principio quest'ultimo previsto dalla normativa ma che appare opportuno avere concretamente a riferimento nella gestione ordinaria del Gruppo Banche Cooperative;

inoltre, appare opportuno rafforzare l'autonomia della scelta degli esponenti aziendali di cui al comma 3-*ter* dell'articolo 37-*bis* del TUB, da parte del «territorio», al fine di garantire maggiore consapevolezza, maggiore aderenza alle esigenze locali e un più elevato livello di controllo sociale sulle rispettive scelte manageriali. Resterebbero alla capogruppo funzioni di coordinamento e controllo volte a garantire l'integrità del sistema nel suo complesso per mitigare i rischi di *moral hazard* connessi ai meccanismi di *cross guarantee*,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare i commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 37-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, secondo le indicazioni delineate in premessa, al fine di valorizzare la missione propria delle banche di credito cooperativo, incentrata sulle esigenze di piccolo credito, specifiche delle autonome realtà territoriali regionali e locali.

G/1883/31/1 e 8

CORBETTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,

premesso che:

il Capo IV del Titolo III del provvedimento in esame reca semplificazioni in materia di misure per l'innovazione;

considerato che:

il personale già in comando presso gli enti locali costituisce uno dei fattori che contribuiscono all'innovazione, in quanto questa passa anche per la concreta attività amministrativa;

molte amministrazioni pubbliche non possono avvalersi di personale qualificato, in linea con le esigenze di innovazione e semplificazione anche digitale prescritte dal presente decreto;

gli enti locali medesimi, in seguito alla sospensione procedimentale di concorsi, mobilità e numerosi pensionamenti derivanti dalle norme di agevolazione al trattamento pensionistico, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, possono immettere in ruolo dipendenti provenienti da altre amministrazioni in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stabilizzare il personale già in comando presso gli enti locali da oltre un anno alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adottando le iniziative normative volte a prevedere che gli interessati, fino al 31 dicembre 2020, possano avvalersi del trasferimento di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza l'assenso dell'amministrazione di appartenenza;

a valutare l'opportunità di estendere tale previsione anche al personale di cui all'articolo 3, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

G/1883/32/1 e 8

MANTOVANI, GRANATO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1833 recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,

premesso che:

il provvedimento reca misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione, al fine di favorire la trasformazione digitale della pubblica amministrazione, nonché lo sviluppo, la diffusione e l'impiego delle tecnologie emergenti e di iniziative ad alto valore tecnologico;

in particolare l'articolo 37 intende garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, nonché favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea;

considerato che;

l'attuale quadro normativo relativo alla gestione dei diritti d'autore è stato profondamente modificato dal Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 35 recante il recepimento della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on-line*;

nonostante l'intento di armonizzazione, la normativa del 2017 non ha eliminato tutta una serie di distorsioni che provocano incertezze interpretative e quindi ostacoli al corretto flusso di gestione e attribuzione delle somme e dell'equa remunerazione, in particolar modo per gli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi;

attualmente non viene permesso agli intermediari dei diritti connessi degli artisti/interpreti/ esecutori del settore musicale di poter riscuotere direttamente presso la SIAE i diritti di copia privata audio, ma la riscossione avviene tramite un passaggio ai produttori per poi giungere agli artisti a seguito di accordi con le organizzazioni collettive,

in un'ottica di semplificazione del sistema di gestione dei diritti d'autore e nell'ambito di una progressiva liberalizzazione del mercato delle organizzazioni collettive impegna, quindi, il Governo:

a valutare l'opportunità di semplificare il sistema dei compensi per le copie private audio attraverso la riscossione diretta da parte delle organizzazioni di gestione collettiva o delle entità di gestione indipendenti a cui aderiscono gli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi.

G/1883/33/1 e 8

GAUDIANO, CASTIELLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,

premessò che:

il Capo IV del Titolo III del provvedimento in esame reca semplificazioni in materia di misure per l'innovazione;

considerato che:

il personale pubblico costituisce uno dei fattori che contribuiscono all'innovazione, in quanto questa passa anche per la concreta attività amministrativa;

molte amministrazioni pubbliche non possono avvalersi di personale qualificato, in linea con le esigenze di innovazione e semplificazione anche digitale prescritte dal presente decreto;

d'altro canto, un certo numero di persone del pubblico impegno può transitare in mobilità anche per assolvere a tali esigenze e l'art. 18, DPR n. 465 del 1997 dispone che «il funzionario trasferito è collocato nei ruoli della amministrazione ricevente conservando il trattamento economico pensionabile e la qualifica in godimento, ove più favorevole, mediante attribuzione di assegno ad personam pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello previsto per la nuova qualifica, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di verificare il trattamento del personale transitato in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 a cui sono stati conferiti incarichi dirigenziali;

a valutare l'opportunità di inquadrare nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione che ha conferito l'incarico tali soggetti, al fine di riconoscere loro lo status giuridico ed economico adeguato alle funzioni e alla responsabilità in concreto svolta, anche ai fini di dare concreta applicazione ai principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza.

G/1883/34/1 e 8

FERRO

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato n. 1883,

premessso che:

ai fini di rimuovere le ragioni legislative e fiscali di concorrenza sleale, nell'ambito delle imprese europee,

impegna il Governo:

ad emanare in tempi rapidi e comunque prima dell'estate un provvedimento di urgenza, al fine di equiparare la tassazione sulle imprese originariamente aventi sede in Italia e che nell'ultimo decennio l'abbiano trasferita in altri paesi UE, a quella vigente attualmente in questi ultimi.

G/1883/35/1 e 8

ANASTASI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,

premessso che:

il provvedimento in esame prevede l'istituzione e l'utilizzo di sistemi di piattaforme quali quella per la notificazione digitale degli atti della Pubblica Amministrazione, quella sulle targhe associate e la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a rendere possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici;

una delle principali finalità perseguite dal provvedimento è quella di favorire la diffusione di servizi pubblici in rete, semplificandone le procedure ed agevolandone l'accesso da parte di cittadini e imprese;

l'articolo 41 del provvedimento in esame, in particolare, reca «Semplificazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle Amministrazioni pubbliche»;

considerato che:

il *tax free shopping* (TFS) è il sistema che consente agli acquirenti di beni non residenti in Europa di ottenere il rimborso dell'IVA sugli acquisti che vengono trasportati fuori dal territorio dell'Unione Europea e

rappresenta un elemento competitivo molto efficace nei confronti dei turisti che provengono dai Paesi extraeuropei;

in Italia, ad oggi, la soglia minima per poter usufruire del TFS è di 154,95 euro (pari alle vecchie 300 mila lire previste dalla norma del 1993), nel Regno Unito, in Irlanda, in Germania e, da luglio 2018 anche in Spagna, la soglia è pari a zero, in Olanda è stata abbassata, nel 2006, da 150 a 50 euro, in Grecia è stata fatta la stessa scelta nel 2016, con un abbassamento dal 120 a 50 euro e in Francia è stato annunciato che vi sarà un abbassamento della soglia a partire dal 2021;

dall'ultima indagine sul turismo internazionale condotta da Banca d'Italia, l'Italia si attesta in quinta posizione a livello mondiale per le entrate da turismo internazionale, superando di poco il Regno Unito. La meta preferita dei turisti rimane la Francia, seguita dalla Spagna, a dimostrazione del fatto che i Paesi più visitati a livello mondiale siano tutti in Europa. Questo aspetto determina una forte competizione tra i vari Stati dell'Unione che non può non tenere in considerazione anche il fattore TFS come leva di attrazione turistica;

il sistema TFS ha subito negli ultimi anni una totale rivoluzione digitale, orientata ad una maggiore efficienza del servizio per il turista, con tempi e modalità di rimborso più celeri e standard di controlli più sofisticati, finalizzati a prevenire ed evitare sempre di più i casi di frode e per uno snellimento delle procedure amministrative e burocratiche per gli operatori e i commercianti;

considerato altresì che:

la legge 28 dicembre 2015 n. 208, all'articolo 1, comma 368, ha previsto che le operazioni di VAT refund possano essere effettuate da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-*septies* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

tuttavia, detta norma è rimasta sostanzialmente inapplicata, determinando una sostanziale deregolamentazione degli intermediari del *tax free shopping*. In particolare, oggi il mercato è caratterizzato da una forte «sperequazione», in termini di qualità nell'erogazione dei relativi servizi, con la presenza sia di *players* che garantiscono solidità sotto il profilo economico-finanziario e standard organizzativi e tecnologici elevati; sia di piccole realtà con consistenza patrimoniale, organizzazione, presenza sul territorio e livelli di sviluppo tecnologico tutti da verificare;

con il sistema OTELLO 2.0, entrato in vigore nel settembre 2018 e messo a punto dall'Agenzia delle dogane per l'emissione e la trasmissione della fattura tax free in formato elettronico, quello del TFS è stato il primo sistema fiscale in Italia a vivere una completa transizione verso il digitale anche se alcuni aspetti, come quelli legati alla digitalizzazione delle fatture TFS per i turisti che lasciano il territorio europeo da un altro Stato membro, sono ancora in fase di definizione;

tenuto conto che:

si rende necessario completare il processo di riforma complessiva del mercato del *tax free shopping*, avviato con la digitalizzazione del sistema Otello 2.0, attraverso un nuovo regime di vigilanza, capace di conciliare la necessità di controllo e indirizzo da parte dello Stato, con il rispetto dei principi di libertà di iniziativa economica, concorrenza e legalità, anche attraverso la previsione di standard soggettivi qualitativi finalizzati alla fruizione del servizio,

impegna il Governo:

a valutare l'istituzione, presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, del registro degli intermediari per le operazioni di rimborso di cui all'articolo 38-*quater*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevedendo che l'iscrizione al medesimo Registro sia subordinata:

- a) al rispetto di requisiti legati alla forma giuridica;
- b) alla collocazione in Italia della sede legale o, per i soggetti comunitari, della stabile organizzazione;
- c) alla superiorità del capitale sociale versato rispetto a quello minimo necessario per costituire società per azioni;
- d) al prevalente esercizio dell'attività d'intermediazione;
- e) al rispetto dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza da parte dei soggetti apicali.

G/1883/36/1 e 8

MARIN, PITTONI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Il Senato,

premesso che:

la gravissima crisi dovuta all'emergenza da coronavirus ha messo in luce l'urgente necessità di adottare adeguati ed efficaci provvedimenti volti a promuovere un reale sviluppo, o quantomeno a mantenere in condizione di economicità le attività esistenti, anche attraverso strumenti che portino a riequilibrare la disarmonia fiscale e tariffaria che sussiste sulla fascia confinaria del Friuli Venezia Giulia, in particolar modo nella conurbazione transfrontaliera fra Italia e Slovenia;

considerato che:

il territorio isontino ha sempre rappresentato per la Regione Friuli Venezia Giulia «l'avanguardia» di riferimento per quanto riguarda i rapporti transfrontalieri con la vicina Slovenia, costituendo un esempio virtuoso e positivo di un territorio da sempre aperto, che oggi continua a ope-

rare con strumenti di collaborazione e cooperazione quali il GECT e altre progettualità;

nei territori presenti lungo la fascia confinaria del Friuli Venezia Giulia, durante la chiusura dei confini con Slovenia e Austria, gli incassi per lo Stato in IVA e accise sono più che raddoppiati e che alla recente loro riapertura, lo Stato Sloveno - con il taglio delle accise sul prezzo dei carburanti - ha fatto sì che riprendesse in maniera decisa il fenomeno del pendolarismo oltreconfine, accentuando l'emorragia di liquidità che per le attività italiane, ancor più in un momento di grave crisi, significherebbe la loro morte economica;

l'attivazione a cavallo del confine di un nuovo strumento di armonizzazione economica costituisce elemento essenziale per qualsiasi politica di sviluppo che si pone l'obiettivo di creare le condizioni per favorire e mantenere la produzione industriale, artigianale e agricola, il commercio, l'esportazione di merci e l'investimento di nuovi capitali;

per le medesime attività economiche due Paesi confinanti - per le loro peculiari caratteristiche fiscali che non sono regolate omogeneamente a livello europeo - individuano misure diverse e si possono creare fenomeni di differenziazione anche evidente di prezzo per la medesima categoria merceologica, resi ancor più evidenti in situazione di conurbazione urbana, creando difficoltà notevoli alle imprese del Paese fiscalmente svantaggiato;

constatato inoltre che:

tali interventi riguardano un intero sistema economico che deve fare i conti con una concorrenza insostenibile che penalizza micro e piccole/medie imprese, artigiani, partite Iva, lavoratori autonomi, professionisti e le attività economiche in generale;

con la legge di bilancio 2018, articolo 1, commi 61, 63, 64 e 65, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 313, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è stato istituito lo strumento della Zona logistica semplificata (ZLS) «rafforzata» al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni più sviluppate, così come individuate dalla normativa europea ex articolo 107 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea;

la norma citata nel periodo precedente, permette l'istituzione di un massimo una di ZLS per regione, che la stessa è istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Regione interessata, per una durata massima iniziale di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di altri sette;

l'istituzione di una ZLS nella nostra Regione potrebbe rappresentare oggettivamente un'ulteriore opportunità di rilancio e sviluppo delle aree portuali e retroportuali esistenti, considerati i benefici in termini di semplificazione e benefici fiscali per le aziende insediate in tali zone, nonché la possibilità che tale strumento diventi attrattivo per nuovi investitori;

evidenziato altresì che:

l'Amministrazione regionale, nell'attuale fase di definizione della Programmazione POR/FESR 2021/2027, ha proposto l'iniziativa volta all'istituzione di una Zona Logistica Semplificata (ZLS) per un'area geograficamente limitata e identificata, in un nesso economico funzionale con il Porto di Trieste, ed ha in corso di predisposizione - ai sensi dell'art. 6 del DPCM n. 12/2018 - il Piano di Sviluppo Strategico, strumento necessario di accompagnamento alla definizione di una ZLS;

recentemente è stata presentata una mozione per impegnare il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia e la sua Giunta a istituire e convocare con urgenza un tavolo istituzionale che coinvolga i sindaci dei territori transfrontalieri del Friuli Venezia Giulia, le categorie economiche, le Camere di Commercio di Gorizia, Trieste, Udine e Pordenone, i portatori di interesse, i rappresentanti delle sigle sindacali e delle compagnie petrolifere operanti sul territorio regionale,

impegna il Governo:

a procedere tempestivamente ad una efficace risoluzione della problematica esposta in premessa.

G/1883/37/1 e 8

FEDE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

premessi che:

l'articolo 49 del provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali;

considerato che:

a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 la mobilità delle aree urbane e metropolitane ha subito inevitabili e rilevanti cambiamenti dovuti sia alla riduzione della capacità di trasporto pubblico determinata dalla necessità di garantire il distanziamento sociale, che alla possibile minore propensione all'uso dei mezzi del trasporto pubblico, con un conseguente incremento modale per gli spostamenti effettuati con autoveicoli privati;

è di tutta evidenza che anche nei mesi a venire sarà necessario prevedere sistemi di mobilità che riducano il più possibile il sovraffollamento nei principali snodi di collegamento,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre un nuovo modello nazionale di mobilità dinamica che, attraverso sistemi di geolocalizzazione, consenta la condivisione delle informazioni utili all'interconnessione dei mezzi, al coordinamento dei vettori impegnati nel traffico e all'analisi dei bisogni dell'utenza.

G/1883/38/1 e 8

PARAGONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,

premesso che:

l'articolo 49 reca disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali ed autostradali;

considerato che:

il 15 agosto 2018 a Genova crollò il ponte Morandi, per l'incuria nella manutenzione da parte della Società Autostrade per l'Italia, parte del gruppo Atlantia, che fa riferimento come principale azionista alla famiglia Benetton, che ne aveva la gestione, provocando la morte di 43 persone, decine di feriti e centinaia di sfollati;

stando a quanto si apprende, l'inchiesta in corso della Procura della Repubblica di Genova vede ben 71 indagati, tra cui tecnici e manager di Autostrade spa e la controllata Spea con l'accusa di omicidio colposo, disastro colposo e attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e favoreggiamento, per aver depistato le indagini dopo la tragedia;

dopo due anni di trattative all'indomani del Consiglio dei Ministri del 14 luglio che avrebbe dovuto decidere sulla revoca delle concessioni ad ASPI, il titolo di Atlantia in borsa ha guadagnato addirittura più del 24% segnando il fallimento dell'accordo raggiunto che, contrariamente ai proclami, con ogni evidenza ha offerto nuove prospettive alla holding infrastrutturale della famiglia Benetton;

visto che:

il Governo assicurò da subito che avrebbe lavorato per revocare tutte le concessioni autostradali ad ASPI, essendo venuto meno il rapporto di fiducia nei confronti di un concessionario che si era dimostrato incapace di gestire un bene pubblico e ritenendo che il modello manutentivo applicato sul Ponte Morandi fosse lo stesso applicato su tutti i 3mila Km di rete,

impegna il Governo:

in ottemperanza agli impegni presi con i cittadini italiani, a procedere nell'immediato alla revoca delle concessioni autostradali ad Autostrade per l'Italia, a condizioni di favore per lo Stato italiano e garantendo gli utenti da possibili rialzi dei prezzi dei pedaggi.

G/1883/39/1 e 8

NUGNES, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1883 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, premesso che:

l'articolo 50 del decreto oggetto di conversione alla lettera *b*) del 1 comma apporta modifiche all'art. 6 del D.lgs. 152 del 2006 il quale ha ad oggetto tutte le valutazioni che devono essere effettuate ogni volta che bisogna attuare piani o programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;

posto che il target di riduzione delle emissioni di gas serra sta cambiando e a livello europeo la nuova norma di riferimento oscilla tra il 50 e il 55%, ben al di sopra del 40% previsto al 2030 e che il quadro degli impegni italiani deve essere coerente con quello attuale europeo che ha posto un aumento degli obiettivi aggregati, come prefigurato nella Comunicazione sul *Green Deal*;

che è stato recentemente confermato dal Parlamento Europeo, è necessaria la revisione del PNIEC in maniera da adeguarlo di conseguenza;

è volontà di questo Governo modificare i contenuti del PNIEC, così come in molteplici occasioni sostenuto dai vari ministri interessati e dallo stesso Presidente del Consiglio;

l'Italia ha confermato di voler raggiungere nel 2030 il 30% del consumo finale lordo di energia coperto da fonti rinnovabili (33 Mtep su 111 totali) rispetto al 32% previsto a livello europeo; a cambiare sono - soprattutto al ribasso - piccole percentuali riferite al contributo dei singoli settori. Il PNIEC prevede infatti che al 2030 le rinnovabili arriveranno al 55,0% nel settore elettrico (contro il 55,4% previsto nella bozza), il 33,9% nel settore termico (33%) e il 22,0% nei trasporti (21,6%);

il metano è un pericolosissimo gas serra, come evidenziato nell'ultimo rapporto dell'IPCC. Numerose ricerche scientifiche, svolte anche attraverso l'uso dei dati della costellazione di satelliti europea Copernicus, stanno dimostrando che le perdite di metano lungo la «filiera» sono molto più rilevanti rispetto a quanto finora sospettato e dichiarato dalle stesse aziende coinvolte. È quindi fondamentale descrivere esattamente e quanti-

ficare le emissioni di questo gas in atmosfera anche per pianificare correttamente tutte le iniziative volte a rispettare gli Accordi di Parigi;

l'esposizione agli agenti inquinanti dovuti alle combustioni, quali il particolato (PM10 e PM2,5, cd. polveri sottili e ultrasottili), il biossido di azoto (NO₂) (NOX) e l'ozono provoca l'insorgere o l'aggravarsi di numerose malattie ed è responsabile di un numero elevato di morti premature;

l'Agenzia europea dell'ambiente riferisce che nel 2013 il PM2,5 è stato causa di 467.000 morti premature in Europa, 430.000 delle quali nella sola Unione europea;

l'Italia figura tra i paesi dove gli agenti inquinanti relativi alla qualità dell'aria, superano le soglie previste dall'Ue e dall'OMS, con un numero stimato di morti premature, che nel 2013 è stato di oltre 80.000 decessi ed è tra i paesi più a rischio;

le violazioni riscontrate si riferiscono al superamento dei valori limite di NO₂ e di PM10 posto che in ampie aree nel territorio nazionale i limiti previsti ancora oggi non sono rispettati;

studi recenti indicano che il particolato prodotto dalla combustione del metano è, come massa, inferiore a quello prodotto dal gasolio, ma le particelle, i «NOX» sono in numero superiore e più piccole, quindi potenzialmente più pericolose per la salute»;

Il PNIEC è «troppo gas-centrico», in effetti fino al 2030, il 72% Gas Petrolio + 6%Incenerimento + 2%Biogas Biodiesel = 80% dell'energia sarà prodotta ancora bruciando, ossia combustendo; anche in Europa si inizia ad agire in tal senso utilizzando fonti di energia da vere rinnovabili, come l'idrogeno: il Governo tedesco ha dato il via libera al nuovo piano nazionale con cui mira a divenire leader per l'idrogeno, stanziando 7milioni di Euro. Il 23 giugno ZeraAvia ha completato il volo inaugurale all'aeroporto britannico di Cranfield; si tratta di un velivolo elettrico ad ala fissa a sei posti. È stato sviluppato nell'ambito del progetto HyFlyer sostenuto dal Governo britannico. Sono entrati in servizio nella Bassa Sassonia i primi treni a idrogeno, i quali sono in funzione sui quasi 100 km sostituendo l'attuale flotta diesel. In Islanda le navi vanno a idrogeno,

impegna il Governo:

1) a modificare il decreto legislativo 152/2006 - TU sull'ambiente - affinché si preveda che, al fine di valutare l'effettivo contributo nazionale delle emissioni dirette di metano da perdite in atmosfera lungo la filiera di estrazione, trasporto, stoccaggio e distribuzione, e valutare adeguatamente le opere previste nel PNIEC in sede di VIA, entro 2 mesi dalla conversione di questo decreto-legge il Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare incarichi Ispra di provvedere alla realizzazione di uno studio, da completare entro 12 mesi, relativo alla stima delle perdite di metano e del relativo impatto climatico nelle reti e nelle infrastrutture esistenti, nonché alla proiezione delle stesse per quelle in progetto, anche attraverso l'utilizzo e l'interpretazione dei dati satellitari, compresi quelli della rete satellitare Copernicus. Tale studio viene reso disponibile al pubblico entro i successivi due mesi;

2) a promuovere ed incentivare l'utilizzo di fonti di energia, da vere rinnovabili, date dal sole, dal vento, dal mare in tutte le sue forme, per produrre l'idrogeno da stoccare in forma solida, il quale, utilizzato come «vettore» e non come «comburente», dà la possibilità di ottenere energia senza alcune emissioni di gas serra. Il semplice «ricongiungimento chimico» dell'idrogeno con l'ossigeno genera energia e, non da poco, un solo scarto: l'acqua. Peraltro, mirando ad investire sulla «produzione di idrogeno stoccato in forma solida» non servirebbero più tubi interrati, ovvero i «gasdotti».

G/1883/40/1 e 8

ORTIS, MAIORINO, GAUDIANO, CORBETTA, CORRADO, MININNO, ROMANO, ANGRISANI, TRENTACOSTE, Giuseppe PISANI, PRESUTTO, GIANNUZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,

premessi che:

l'articolo 57 del decreto-legge in esame definisce e disciplina la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici;

considerato che:

la normativa disciplinante l'utilizzo dei monopattini elettrici, recentemente modificata dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, cosiddetto «Milleproroghe», prevede la loro equiparazione alle biciclette, purché abbiano potenza massima di 0,50 kW: non è quindi necessario, per l'utente, aver conseguito alcun titolo di guida. Il medesimo decreto ammette la loro guida su aree pedonali e strade urbane, dove sia previsto il limite dei 50 chilometri orari, oltre che sulle strade extraurbane, purché in presenza di piste ciclabili. I limiti di velocità loro concessi sono pari a 25 km all'ora quando circolanti sulla carreggiata, e di 6 km/h all'ora nelle aree pedonali. Sotto il quattordicesimo anni di età il loro utilizzo è vietato. Riguardo invece all'obbligo di indossare il casco protettivo, infine, questo è previsto soltanto per i minorenni, nella fascia d'età compresa tra i 14 e i 18 anni;

le norme qui sommariamente illustrate hanno, come detto, aggiornato la precedente normativa, disciplinata dal decreto sulla micromobilità elettrica entrato in vigore il 27 luglio del 2019. Nella sperimentazione da questo decreto autorizzata, le restrizioni previste erano maggiori: per menzionarne alcune, i monopattini potevano circolare solamente nelle zone a traffico limitato, e nelle aree con velocità massima prevista di 30 km/h.

Per i minorenni, inoltre, era previsto il conseguimento della patente AM come requisito per la conduzione di questi veicoli;

considerato inoltre che:

dall'inizio dell'anno sono stati registrati più di una ventina di incidenti che hanno visto il coinvolgimento di monopattini elettrici, alcuni dei quali anche di notevole gravità;

come rilevato dall'Associazione sostenitori ed amici della polizia stradale (ASAPS), attraverso le parole del suo presidente, Giordano Biseri, «Monopattini e dispositivi di micromobilità elettrica devono essere utilizzati con la massima attenzione e i conducenti non possono pensare di guidare come se fossero un giocattolo, a cui tutto è consentito. Servono i controlli da parte degli organi di polizia stradale, affinché non avvengano gravi incidenti e aver individuato le norme da applicare sicuramente potrà servire ad aumentare la sicurezza stradale. Le città devono prepararsi al possibile assalto di questi nuovi veicoli con la buona stagione, e i comuni dovranno predisporre anche campagne informative e di sensibilizzazione come avviene in quei Paesi europei dove già li utilizzano»; lo stesso Biseri osserva inoltre che «Il problema è che spesso il confine tra mobilità e divertimento è troppo labile. Vedo spesso dei comportamenti di guida che definirei goliardici. Le regole del Codice della Strada vanno osservate sempre. Occorrono messaggi chiari per chi usa questo veicolo ma anche per chi lo incrocia sulle strade perché il monopattinista è un utente debole, che va rispettato sulla carreggiata stradale»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento utile, norme più rigorose, e regole più stringenti, volte a garantire una maggior sicurezza nell'utilizzo di monopattini elettrici, *hoverboard* e altri mezzi per la mobilità personale a propulsione elettrica, considerando altresì la possibilità di assicurare maggiori controlli sul rispetto delle disposizioni del codice della strada, incrementando le sanzioni amministrative e incentivando, da ultimo, l'educazione stradale per ogni fascia d'età, al fine di migliorare i comportamenti individuali.

G/1883/41/1 e 8

BOTTICI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 57, disciplina in sede di normativa primaria la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici intesi come tutto l'insieme delle strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica;

considerato che:

il medesimo articolo del provvedimento in esame dispone misure di semplificazione procedimentale al fine di favorirne la diffusione nel territorio nazionale all'interno di aree e di edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, su strade private non aperte all'uso pubblico, lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico, all'interno delle aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico;

il pieno sviluppo di una rete infrastrutturale capillare e diffusa in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale riveste un preminente interesse pubblico;

lo sviluppo della mobilità elettrica genera benefici per la collettività, poiché il traffico incide sensibilmente sugli alti livelli di inquinamento atmosferico che contraddistinguono il nostro Paese, dove si contano trentotto milioni di auto private e dove ogni anno sono oltre sessantamila le morti premature dovute a tali causa;

inoltre lo sviluppo della mobilità elettrica è auspicabile anche perché i motori elettrici sono più efficienti di quelli a combustione nell'ottenimento della forza motrice e, pertanto, una quota maggiore di energia caricata nella batteria di tali automobili viene utilizzata per far procedere le vetture senza emissioni di inquinanti atmosferici pericolosi per l'Ambiente e per la Salute umana quali ossidi di azoto e particolato,

impegna il Governo:

a prevedere, al fine di garantire l'istallazione di infrastrutture di ricarica e il capillare sviluppo in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, l'esenzione per tali strutture dalla tassa per l'occupazione del suolo pubblico (TOSAP) nonché dal canone di connessione (COSAP).

G/1883/42/1 e 8

DE BONIS, LONARDO

Il Senato,

premesso che:

nel sottosuolo della Regione Basilicata esiste il «giacimento petrolifero più grande dell'Europa continentale» dove, da decenni, vengono

estratti quotidianamente più di 100mila barili di petrolio in Val D'Agri dall'Eni e 50mila barili al giorno dalla Total, nella Valle del Sauro;

il 10 luglio scorso ad interrompere il silenzio della Val D'Agri e Tempa Rossa sono state le sirene d'allarme dei due impianti lucani di Eni e Total. E le due grosse fiammate di fumo nero provenienti dalle torrette dei colossi petroliferi hanno preoccupato i cittadini, da decenni spettatori e vittime di uno sfruttamento ambientale senza fine;

gli ultimi incidenti più che riaprire le ferite, continuano a farle sanguinare. Le centraline costruite per il controllo sono assolutamente inefficaci, camini altissimi che registrano anomalie nell'aria solo se si verifica un incidente o un'esplosione. Per visitare gli impianti poi servono 24 ore di preavviso, mai un controllo a sorpresa, mai un collaudo del piano d'emergenza eseguito con la partecipazione anche dei cittadini, tenuti sempre all'oscuro di tutto;

la Basilicata «spremuta» e abbandonata dalle istituzioni da decenni ha un rapporto travagliato con l'oro nero della sua terra ed è così fin dagli anni Cinquanta con Mattei, quando dire petrolio voleva dire miracolo economico, soprattutto per una terra ancora prevalentemente rurale come era la Basilicata. Ma allora non vi era la consapevolezza ambientale;

sono passati anni ma la lotta per il sacrosanto diritto alla salute, alla qualità del suolo e dell'aria non è stata ancora vinta. I cittadini si ammalano nella più completa disinformazione e tutti, finanche le associazioni ambientaliste, sono tenute all'oscuro persino di atti che dovrebbero essere pubblici;

oltre all'aria inquinata, in questi giorni, anche il suolo continua a sudare liquame, un liquido nero composto da non si sa cosa, visto che attualmente mancano ancora le analisi di laboratorio che diano il quadro della esatta composizione della sostanza scura. Si teme, tuttavia, possa essere qualcosa di simile a quello che, un mese fa, fu trovato a San Mauro: alluminio oltre sei volte la soglia consentita; tallio, metallo altamente tossico, oltre 200 volte la soglia di legge; ferro e bario con valori altissimi, mai riscontrati neanche in Val D'Agri;

considerato che:

sono state presentate numerose interrogazioni parlamentari sull'inquinamento prodotto dai giacimenti petroliferi presenti in Basilicata e sull'inquinamento in generale che deturpa il paesaggio, danneggia l'ambiente e la salute dei cittadini,

impegna il Governo:

ad assumere concrete iniziative per tutelare la salute dei cittadini in Basilicata a causa dell'inquinamento del suolo e dell'aria, i cui elevati livelli provocano malattie polmonari quali asma, broncopneumopatia cronica ostruttiva, etc., oltre ad aumentare il rischio di cancro al polmone. Inoltre, un grave inquinamento atmosferico aumenta anche le possibilità di eventi acuti cardiovascolari (p. es., infarto del miocardio) e lo sviluppo della malattia coronarica;

a ridefinire ed aggiornare i valori massimi di concentrazione in atmosfera dell'idrogeno solforato (H₂S) adeguandoli ai livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), al fine di abbattere le emissioni nocive e inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché al fine di prevenire i rischi per la salute pubblica;

ad imporre il blocco di qualsiasi nuovo permesso di ricerca e il divieto della realizzazione di nuovi pozzi petroliferi;

di attuare un piano di emergenza e di evacuazione nel caso di fuoriuscita inaspettata di cospicue quantità di idrogeno solforato o petrolio, o di incidenti simili.

G/1883/43/1 e 8

FEDE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,

premesso che:

il Capo II del Titolo IV del provvedimento in esame reca semplificazioni in materia ambientale;

considerato che:

in base all'attuale normativa il trasporto degli imballaggi dai punti di vendita ai depositi della distribuzione commerciale comporta l'esigenza di un doppio giro di trasporto con mezzi diversi da quelli con i quali viene trasportata la merce;

questo comporta rilevanti impatti sull'inquinamento, sul traffico e, in generale, sull'ambiente, in quanto i mezzi che consegnano le merci devono tornare ai depositi centrali vuoti ed altri mezzi autorizzati devono recarsi a ritirare i rifiuti da imballaggio nei punti di vendita;

si assiste pertanto al paradosso in base al quale i mezzi che portano le merci non possono trasportare i rifiuti costituiti dagli imballaggi delle merci stesse (costituiti per lo più da polietilene, plastica, legno, polistirolo, carta e cartone), mentre gli stessi mezzi possono trasportare rifiuti pericolosi, sulla base delle semplificazioni introdotte per la gestione dei Raee;

tenuto conto che:

molte imprese del commercio non sono dotate di un proprio parco mezzi autorizzato o autorizzabile al trasporto di rifiuti in regime semplificato e gli operatori che effettuano le consegne non dispongono di mezzi autorizzati al trasporto di rifiuti in conto terzi, i rifiuti di imballaggio non

possono legittimamente viaggiare, in *reverse logistic*, dai luoghi di consegna ai magazzini centrali o altri *transit point* logistici, ma devono essere depositati presso i luoghi di consegna (molto spesso privi di adeguati spazi o ubicati nei centri storici cittadini), per poi essere prelevati da altri mezzi specifici in un autonomo giro,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative volte a semplificare le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività delle imprese, precisando che il trasporto dei rifiuti di imballaggio non pericolosi tra diverse unità locali della medesima impresa, eseguito anche da soggetti terzi a condizione che vengano utilizzati i medesimi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni, sia effettuato con mezzi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in un'apposita sezione secondo una procedura semplificata;

a valutare l'opportunità di verificare se il deposito dei rifiuti presso il luogo o i luoghi di raggruppamento iscritti nell'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali non sia soggetto ad autorizzazione a condizione che vengano rispettati i limiti quantitativi e temporali e le ulteriori condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti definiti all'art. 183, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad eccezione del requisito concernente il luogo di produzione dei rifiuti, il quale si intende stabilito presso il luogo indicato dall'impresa nell'ambito della procedura di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;

a valutare l'opportunità di prevedere che il trasporto di questa tipologia di rifiuti sia accompagnato da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

G/1883/44/1 e 8

ASTORRE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,

premesso che:

l'emergenza sanitaria da Covid-19, tra i vari settori produttivi, ha impattato con particolare virulenza il comparto cinematografico e dell'audiovisivo;

il periodo di *lockdown* ha determinato la chiusura delle sale cinematografiche incidendo negativamente sull'esercizio cinematografico;

considerato che:

il mondo del cinema, indotto compreso, nel periodo antecedente l'emergenza epidemiologica stava vivendo un momento particolarmente positivo sia in termini di produzione cinematografica che in termini di spettatori. Con l'emergenza sanitaria lo scenario si è drammaticamente compromesso. Si stima una perdita di spettatori compresa tra i 25 milioni e i 30 milioni, pari a 200 milioni di fatturato da vendita biglietti cui vanno sommati altri 80 milioni di indotto derivante dalle attività accessorie alla proiezione cinematografica, quali vendita alimenti e bevande, pubblicità, attività alternative nelle sale. Cifre molto consistenti che danneggiano fortemente il settore, con un fatturato annuo di 600 milioni di euro dalla vendita di biglietti;

le notevoli criticità del comparto si ripercuotono negativamente sui livelli occupazionali, sostenuto, finora, dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali. Tuttavia, in prospettiva il futuro dei lavoratori del comparto è tutt'altro che certo;

rilevato che:

ai fini di tutelare la salute dei cittadini, vigono limitazioni di capienza nelle sale cinematografiche, dovute al rispetto delle distanze di sicurezza, in aggiunta all'obbligo di indossare i dispositivi di sicurezza a copertura delle vie respiratorie,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere l'esenzione del pagamento della prima rata dell'IMU per l'anno 2020, quota-Stato e quota-Comune, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3, a condizione che i proprietari dei cinema e dei teatri siano anche i gestori;

a valutare l'opportunità di riconoscere un credito di imposta per i soggetti esercenti attività cinematografiche nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di *leasing* o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di tali attività.

G/1883/45/1 e 8

TESTOR, TOSATO, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 1883,

premessi che:

la difficile situazione economica venutasi a creare in seguito all'emergenza da Covid-19 e la conseguente cancellazione e mancata programmazione di eventi, sta causando, nelle varie regioni, la chiusura definitiva di varie bande musicali e numerose altre sono ad alto rischio chiusura per la mancanza di entrate e l'aggravio di spese per la messa in sicurezza sanitaria;

il Codice dello Spettacolo riporta testualmente «La Repubblica riconosce il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza, quali fattori di crescita socio-culturale;

le Bande musicali stimate in Italia, non esistendo un censimento ufficiale, dovrebbero essere circa 5 mila e svolgono una funzione di educazione alla musica, di spettacolo, di arricchimento culturale e di vitalità sociale nel territorio in cui operano, oltre a rappresentare un elemento di forte valorizzazione delle realtà territoriali. Non vi è evento importante, celebrazione, anniversario civile o religioso, nella vita di ogni città o paese in Italia, che non sia «ufficializzato» dalla Banda musicale e, quando questa non è presente, l'evento non assume la stessa solennità e importanza e non genera lo stesso gradimento;

impegna il Governo,

a prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 148, comma 3, all'articolo 149, comma 4 e all'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, continuino ad applicarsi alle bande musicali legalmente costituite e che alle stesse continuino ad applicarsi il regime agevolato spettante alle associazioni sportive dilettantistiche ai sensi della legge n. 398 del 1991;

a prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), continuino ad applicarsi anche alle Bande Musicali, e nello specifico anche ai formatori delle bande.

G/1883/46/1 e 8

GAUDIANO, CASTIELLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

premessi che:

lo stato di emergenza sanitaria ha comportato l'adozione di stringenti misure di contenimento del contagio che hanno vietato gli spostamenti e disposto la chiusura delle attività produttive, commerciali e cultu-

rali. Uno dei settori più penalizzati è, sicuramente, quello turistico che sconta l'azzeramento della domanda, con prospettive di ripresa realisticamente molto difficili nel breve periodo. Nell'ambito del comparto, tra le figure maggiormente colpite, annoveriamo le guide e gli accompagnatori turistici abilitati, per i quali la recente riapertura dei musei non è certamente sufficiente da sola a garantire la ripresa di un'attività che potrà davvero ripartire solo con la piena ripresa del flusso turistico nazionale ed internazionale;

il settore delle guide turistiche, delle guide ambientali e degli accompagnatori turistici iscritti negli elenchi regionali e delle province autonome, è molto variegato, comprendendo professionisti che lavorano con regimi fiscali diversi, quali i titolari di partita Iva iscritti alla gestione separata o alla gestione commercianti presso l'Inps, i lavoratori dipendenti ed i titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile, privi di partita Iva, non iscritti ad alcuna cassa previdenziale obbligatoria, in quanto titolari di compensi annui inferiori ai cinquemila euro;

i vari provvedimenti succedutisi nel tempo hanno previsto indennità che hanno interessato le guide e gli accompagnatori titolari di partita Iva, i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e i lavoratori autonomi (tra cui guide e accompagnatori), privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

considerato che:

attualmente, quindi, le indennità previste dalla normativa vigente escludono le guide turistiche e ambientali e gli accompagnatori turistici che abbiano un reddito da lavoro autonomo inferiore ai cinquemila Euro l'anno (soggetti a ritenuta d'acconto) e non superano trenta giorni lavorativi, per singolo committente, nell'anno. Infatti, tale categoria, pur essendo titolare di contratti autonomi occasionali, riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile, non rispetta il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata di cui sopra, in quanto l'obbligo dell'iscrizione, scatta al superamento del limite reddituale di cinquemila euro come previsto dall'articolo 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326;

tenuto conto che:

la stagione turistica 2020 è ormai totalmente compromessa, dato che le guide e gli accompagnatori iniziavano a lavorare a partire da marzo

proseguendo fino a settembre-ottobre. Il lavoro di questi mesi avrebbe consentito di mettere da parte le risorse necessarie a fronteggiare i mesi di bassa stagione;

la fase 2, che prevede la riapertura di musei e aree archeologiche, rischia di essere, di fatto, vanificata dalla drastica riduzione della domanda, attesa l'assenza del turismo interregionale e, ancor di più, internazionale;

i vari protocolli sanitari, previsti per l'attività, rendono difficilmente praticabile il servizio di guida, vuoi per il distanziamento sociale, vuoi per il contingentamento delle visite, vuoi per l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;

tenuto altresì conto che:

la stessa «*tax credit vacanza*», prevista dall'articolo 176 del D.L. n. 34/2020, prevede solo il pagamento di servizi offerti dalle imprese turistico ricettive;

inoltre, il Covid potrebbe non solo aver azzerato l'anno turistico 2020 ma cambiato il modo di viaggiare in prospettiva, con preferenza per viaggi ed escursioni con familiari e con l'utilizzo di audioguide o altri *multimedia device*,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un'indennità che, senza fare distinzioni e senza scendere nel dettaglio delle posizioni fiscali e giuridiche e prevedendo quale unico requisito il conseguimento dell'abilitazione e dell'iscrizione negli elenchi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, abbracci l'intera categoria degli operatori del settore delle guide turistiche, delle guide ambientali e degli accompagnatori turistici iscritti negli elenchi regionali e delle province autonome, posto che tra le figure professionali non contemplate dai primi provvedimenti ne rientrano alcune, come le guide turistiche e gli accompagnatori, che avevano cessato la partita Iva e che stavano costituendo una cooperativa o viceversa, ovvero come le migliaia di guide ed accompagnatori che non risultavano iscritti, alla data del 23 febbraio 2020, alla Gestione separata, semplicemente perché non vi erano obbligate in base alla vigente normativa.

G/1883/47/1 e 8

CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale ti (A.S. 1883),

premessi che:

uno dei comparti economici maggiormente colpiti in Italia dalla grave emergenza epidemiologica da Covid-19 è quello turistico, che potrà risollevarsi solo con la piena ripresa dei flussi turistici verso il nostro Paese;

la crisi epidemiologica ha causato una crisi senza precedenti nel settore del turismo, ripartito grazie agli spostamenti degli italiani ma ancora molto lontano dai normali livelli a causa del crollo dei flussi turistici provenienti dall'Estero, tanto che una stima dell'Agenzia nazionale italiana del turismo stima una flessione del 55 per cento di tali flussi nel 2020 rispetto all'anno precedente;

per il comparto del turismo, la preparazione, la professionalità e la competenza degli operatori costituiscono un punto di forza e, fra tali operatori professionali, spiccano certamente le guide turistiche, che portano i visitatori a «vivere» i luoghi della Cultura;

la Guida Turistica è una figura professionale regolamentata dallo Stato, abilitata ad operare su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3 della Legge 6 agosto 2013, n. 97;

con la ripresa delle attività nella fase 2, le guide turistiche hanno incontrato difficoltà nello svolgimento delle attività professionali per l'esercizio delle quali lo Stato le ha abilitate;

considerato che:

per lo svolgimento delle loro attività, le guide turistiche devono poter accedere in Italia a qualsiasi luogo nel quale siano ammessi visitatori, indipendentemente dalla presenza o meno di volontari e custodi;

tuttavia, spesso alle guide turistiche non viene permesso di esercitare la propria attività in alcuni siti in ragione della presenza di guide interne o per l'esistenza di accordi esclusivi con guide locali: in tal modo, si viene a creare una situazione paradossale per la quale i visitatori giunti con la guida esterna possono effettuare l'accesso, mentre il professionista deve rimanere fuori dal luogo della visita;

l'articolo 117, lett. e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) stabilisce che negli istituti e nei luoghi della Cultura possano essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, tra cui servizi di guida e assistenza didattica. Tuttavia, i bandi di gara per la concessione dei servizi di assistenza culturale ai visitatori non impongono alle Imprese che concorrono all'assegnazione l'obbligo di utilizzo di guide turistiche abilitate per i servizi di visite guidate;

tenuto conto che:

un simile meccanismo crea distorsioni, in quanto i servizi di visita guidata «interni» vengono in tal modo affidati a lavoratori autonomi o a collaboratori che assolutamente non sono guide abilitate, che sono prive di titolo per esercitare questa attività che richiede studio, preparazione e

competenza, ma che invece svolgono de facto la professione di guida turistica senza aver conseguito alcun tipo di abilitazione,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta ad introdurre un divieto di esercizio senza titolo dell'attività professionale di guida turistica;

a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso interventi sulla disciplina nazionale e attivandosi presso le competenti sedi europee, opportune misure di carattere vincolante per tutti i Paesi dell'Unione, finalizzate a garantire che qualsiasi guida turistica abilitata, anche in altro Paese UE, possa svolgere la propria attività professionale all'interno di tutti i luoghi della cultura, salvo che in presenza di motivi imperativi, di sicurezza e di incolumità pubblica o di ordine pubblico, comunque nel rispetto del principio di proporzionalità.

G/1883/48/1 e 8

MODENA

Il Senato,

in sede di discussione del ddl A.S. 1883, premesso che:

la fase complessa dovuta al Covid-19 ha acuito i tanti problemi di destrutturazione del mercato del lavoro, ponendo ancora di più il tema dei diritti e della dignità delle persone;

un esempio su tutti lo danno le circa 400 lavoratrici e lavoratori stagionali di Eskigel, una delle poche fabbriche a prevalenza di manodopera femminile, che a luglio 2019 protestavano sotto la prefettura di Temi, e che a distanza di poco meno di un anno non hanno visto nessun cambiamento della loro condizione, con il gravare sul loro capo di una addizionale dello 0,5 ad ogni novazione contrattuale che li mette a rischio *turn-over* con l'aumento del costo contributivo, e nessun bacino delle professionalità riconosciuto che ne tuteli la continuità occupazionale,

impegna il Governo:

a prevedere che i lavoratori stagionali, che per natura contrattuale, non possono essere paragonati al contratto a tempo determinato, vengano parificati alla tipologia contrattuale stagionale (ad esempio dell'agricoltura) dove non sono previsti proprio per la stagionalità dei contratti aggravati contributivi, permettendo al lavoratore stesso di poter rientrare nelle aziende senza *turn-over*, dato il ripetersi di tali produzioni ogni anno.

G/1883/49/1e 8 (già 26.0.2)

FERRARA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale",

premessi che:

l'articolo 35 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova lo sviluppo di una infrastruttura ad alta affidabilità distribuita sul territorio nazionale, destinata alle pubbliche amministrazioni e volta alla razionalizzazione e al consolidamento dei loro Centri per l'elaborazione delle informazioni della pubblica amministrazione (CED);

considerato che:

nel CED interforze di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981 n. 121 è presente un applicativo, cosiddetto "Armi web", che costituisce un'anagrafe dei detentori e titolari di porto d'armi, nel quale sono registrati i dati di coloro che hanno denunciato la disponibilità di un'arma sulla base di un titolo di polizia, con l'indicazione del luogo di detenzione;

sul tema è intervenuta anche la legislazione europea, in attuazione della quale è stato disposto, all'articolo 11 del decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 104, l'istituzione, presso il Dipartimento della P.S., di un nuovo sistema informatico destinato alla tracciabilità delle armi e delle munizioni, che siano state immesse sul mercato nazionale. Il sistema prevede la registrazione di tutti i passaggi della vita dell'arma fino al momento della sua disattivazione o demolizione. A tal fine, è previsto che la banca dati sia alimentata con le immissioni degli operatori economici del settore, i quali terranno i prescritti registri delle operazioni effettuate, in via informatica;

le modalità di realizzazione del predetto sistema sono state demandate ad un decreto del Ministro dell'interno, attualmente in fase di avanzata elaborazione;

tenuto conto che:

in merito ai requisiti psico-fisici necessari per l'ottenimento del nulla osta del questore, gli articoli 35, comma 7, e 38 del TULPS, prevedono che le autorizzazioni in materia di armi non possono essere rilasciate a soggetti affetti da "malattie mentali", facendo riferimento ad un concetto molto ampio, che si intende comprensivo di ogni patologia di carattere psichico;

ai sensi del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di un certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco, dal quale risulti che il richiedente non sia affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero dal quale non risulti che il medesimo soggetto assuma, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusi di alcool;

nello specifico, l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 rimette al Ministero della salute la disciplina delle modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici per l'idoneità alla detenzione delle armi e per il conseguimento di qualunque licenza di porto d'armi, ivi compreso il nulla osta al loro acquisto. Con il medesimo decreto devono essere definite le modalità dello scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle Forze dell'ordine nei procedimenti finalizzati all'acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi;

sembra ormai non più procrastinabile l'attuazione della normativa richiamata, al fine di garantire l'ottimizzazione del flusso informativo fra Aziende sanitarie locali e la banca dati del Ministero dell'Interno e di limitare, al contempo, ipotetici usi distorti delle licenze di porto delle armi da parte di soggetti affetti da malattie mentali o disturbi psichici,

impegna il Governo

ad accelerare l'adozione dei provvedimenti attuativi previsti all'articolo 11 del decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 104, e all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204.

Art. 01.

01.1

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19 e raggiungere gli obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa, il presente decreto introduce misure di diretta ed immediata applicazione, ad eccezione di interventi riferiti al riparto delle risorse economiche o variazioni di bilancio, che sono differiti con regolamenti o decreti ministeriali».

Art. 1.**1.1**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Sopprimere l'articolo.
_____**1.2**

LONARDO

Sopprimere l'articolo.
_____**1.3**AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, GRASSI, PIROVANO,
RICCARDI, RUFA*All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.**

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 8 si applicano fino al 31 dicembre 2023.».

*Conseguentemente:**all'articolo 1, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 luglio 2021», con le seguenti: «termine di cui all'articolo 01»;**all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 luglio 2021», con le seguenti: «termine di cui all'articolo 01»;**all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «al 31 luglio 2021», con le seguenti: «alla data di cui all'articolo 01»;**all'articolo 3, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «al 31 luglio 2021», con le seguenti: «alla data di cui all'articolo 01»;**all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «al 31 luglio 2021», con le seguenti: «alla data di cui all'articolo 01»;**all'articolo 6, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «al 31 luglio 2021», con le seguenti: «alla data di cui all'articolo 01»;**all'articolo 6, comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «dal 31 luglio 2021», con le seguenti: «dalla data di cui all'articolo 01»;**all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «alla data del 31 luglio 2021», con le seguenti: «alla data di cui all'articolo 01»;*

all'articolo 8, comma 7, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2020», con le seguenti: «31 dicembre 2023»;

all'articolo 8, comma 7, lettera c), sostituire le parole: «31 dicembre 2020», con le seguenti: «31 dicembre 2023»;

all'articolo 8, comma 7, lettera d), *alinea*, sostituire le parole: «31 dicembre 2021», con le seguenti: «31 dicembre 2023».

1.4

PAGANO, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

Sostituire il Capo I con il seguente:

«CAPO I

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 1.

(Abrogazione del codice dei contratti pubblici)

1. La legge 28 gennaio 2016, n. 11, e il codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono abrogati, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. Rimangono in vigore, per le parti non in contrasto con il presente articolo e gli articoli 2,3 e 4, gli articoli 32, commi da 8 a 11, 34, comma 1, 40, 50, 52, 53, da 100 a 113-*bis*, 205, 206, 208, 209, 210, 212 e 217 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando il carattere vincolante dei principi dagli stessi espressi. Resta altresì ferma la disciplina processuale di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 2.

(Disciplina applicabile)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3 e nel rispetto della giurisprudenza dell'Unione europea:

a) le procedure di aggiudicazione di contratti di appalto, nonché i concorsi pubblici di progettazione, indetti da amministrazioni aggiudicatrici, indipendentemente dal loro valore economico, sono esclusivamente disciplinati dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;

b) le procedure di aggiudicazione di contratti di concessione, indipendentemente dal loro valore economico, indette da amministrazioni aggiudicatrici sono esclusivamente disciplinate dalla direttiva 2014/ 23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;

c) le procedure di aggiudicazione di contratti di appalto, nonché i concorsi pubblici di progettazione, indetti da enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, indipendentemente dal loro valore economico, sono esclusivamente disciplinati dalla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

Art. 3.

(Acquisizioni in economia)

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono essere effettuate mediante amministrazione diretta o procedura negoziata.

2. I lavori eseguibili in economia sono ammessi per importi non superiori a euro 500.000. Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino a 500.000 euro l'affidamento mediante procedura negoziata avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia e tempestività. Per lavori di importo inferiore a 150.000 euro è consentito l'affidamento diretto.

3. Le forniture e i servizi eseguibili in economia sono ammessi per importi non superiori a euro 250.000. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino a 250.000 euro l'affidamento mediante procedura negoziata avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia e tempestività. Per servizi o forniture di importo inferiore a 150.000 euro è consentito l'affidamento diretto.

Art. 4.

(Norma transitoria)

1. Gli articoli da 1 a 3 si applicano alle procedure di aggiudicazione di cui all'articolo 2, relativamente alle quali il decreto o la determina a contrarre siano stati pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore.».

Conseguentemente:

all'articolo 42, sopprimere i commi 2 e 3.

1.5

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 1.***(Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia)*

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19 si applicano le procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture e i termini di cui agli articoli 60, comma 3, all'articolo 61, comma 4 e comma 6 e all'articolo 63, comma 2 lettera *b*) e *c*) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, qualora la determina a contrarre e altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021.».

1.6

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Sostituire i commi 1, 2, 3, e 4 con i seguenti:

«1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, dalla data dell'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2023, è sospesa l'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 dello stesso codice, fatto salvo il rispetto dei principi fondamentali del diritto dell'Unione in materia ed in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e l'assicurazione dell'effettiva possibilità di partecipazione agli affidamenti delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50 dello stesso codice, nel periodo della sospensione.

2. Ai fini dell'individuazione del valore stimato del contratto è preso in considerazione ciascun progetto funzionalmente indipendente. La stazione appaltante che prevede di realizzare una serie di progetti abitativi o infrastrutturali diversi, calcola in generale il valore di ogni singolo progetto separatamente per stabilire se la soglia sia stata raggiunta. Non è consentito frazionare un progetto d'opera funzionalmente indipendente, un servizio o una fornitura con lo scopo di evitare il superamento delle soglie di cui al citato articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.».

1.7

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, sostituire le parole: «art. 36, comma 2», con «art. 36, commi 1 e 2», e al comma 2, lettera b, sopprimere le parole: «nel rispetto di un criterio di rotazione».

1.8

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, le parole: «e 157, comma 2», sono soppresse;*
 - b) *al comma 2, lettera a), le parole: «comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;» sono soppresse;*
 - c) *al comma 2, lettera a), dopo le parole: «importo inferiore a 150.000 euro e», sono aggiunte le seguenti parole: «per servizi di architettura e ingegneria, di cui all'articolo 3 comma 1 lettera vvvv) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di importo inferiore a 100.000 euro»;*
 - d) *al comma 2, lettera b), dopo le parole: «importo pari o superiore a 150.000 euro», sono aggiunte le seguenti: «di servizi di architettura e ingegneria, previa consultazione di dieci operatori economici, di importo pari o superiore a 100.000 euro».*
-

1.9

CONZATTI, GRIMANI, VONO

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, le parole: «la determina a contrarre o altro» sono sostituite dalla parola: «l'» e le parole dopo: «autorità giudiziaria,» sono sostituite dalle seguenti: « in caso di procedure di affidamento di cui al*

comma 2, lettera *a*), l'aggiudicazione avviene entro il termine di un mese dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentato a due mesi in caso di procedure di affidamento di cui al comma 2, lettera *b*), ove il criterio di scelta dell'offerta sia quello del massimo ribasso o prezzo unitario più basso, ovvero a tre mesi qualora il criterio di scelta dell'offerta sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.»;

b) *dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

«1-*bis*. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, previa verifica del possesso dei requisiti secondo le modalità disciplinate dal comma 6-*bis*, il contratto deve perfezionarsi entro trentacinque giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.

1-*ter*. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2, nonché e il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale ai sensi dell'articolo 21 e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.».

c) *al comma 3 dopo le parole: «parità di trattamento», sono inserite le seguenti: «fatta salva la previsione di cui all'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», dopo le parole: «a loro scelta», sono inserite le seguenti: «formulata sulla base di atto motivato», la parola: «prezzo», è sostituita dalle parole: «massimo ribasso o prezzo unitario», dopo le parole: «percentuale di ribasso», sono aggiunte le seguenti: «o un prezzo unitario», e alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: «Il bando deve contenere la previsione espressa dell'esclusione automatica delle offerte anomale.»;*

d) *dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-*bis*. Per le procedure di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Il contratto deve in ogni caso contenere clausole espresse che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione di diritto dello stesso, con il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per*

cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici, le stazioni appaltanti sono tenute a effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

1.10

MALLEGNI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «31 luglio 2021», con le seguenti: «31 luglio 2023».

Conseguentemente:

- a) *all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «2021», con le seguenti: «2023»;*
 - b) *all'articolo 3, laddove ricorra nel testo, sostituire le parole: «2021», con le seguenti: «2023».*
 - c) *all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «2021», con le seguenti: «2023»;*
 - d) *all'articolo 6, comma 1, laddove ricorra nel testo, sostituire le parole: «2021», con le seguenti: «2023».*
-

1.11

RUSPANDINI

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «31 luglio 2021», con le seguenti: «31 luglio 2023».

Conseguentemente:

- a) *all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «2021», con le seguenti: «2023»;*
 - b) *all'articolo 3, laddove ricorra nel testo, sostituire le parole: «2021», con le seguenti: «2023»;*
 - c) *all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «2021», con le seguenti: «2023»;*
 - d) *all'articolo 6, comma 1, laddove ricorra nel testo, sostituire le parole: «2021», con le seguenti: «2023».*
-

1.12

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 luglio 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2022».

Conseguentemente nelle disposizioni del Titolo I, Capo I, in ogni articolo, ovunque ricorra, sostituire le parole: «31 luglio 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2022».

1.13

PAGANO, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1.

1.14

COLLINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, al terzo periodo, sostituire le parole: «Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati» con le seguenti: «Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso sono valutati»;*

b) *al comma 3, al secondo periodo, dopo le parole: «le stazioni appaltanti,» inserire le seguenti: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,».*

1.15

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e,».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole: «possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e,».

1.16

VONO, GRIMANI, MAGORNO

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «possono essere» con la seguente: «sono».*

2. *Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «150.000» con le seguenti: «80.000», e le parole: «per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato art. 35» con le seguenti: «nel rispetto del principio di rotazione».*

3. *Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «150.000» ovunque ricorrano con le seguenti: «80.000».*

4. *Al comma 3, secondo periodo, inserire in fine le seguenti parole: «, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 95, comma 3, al ricorrere delle quali le stazioni appaltanti procedono obbligatoriamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa».*

1.17

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, terzo periodo sostituire da: «ai fini della responsabilità» a: «danno erariale» con: «ai fini della corresponsione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016».

1.18

MALAN

Sopprimere il comma 2

1.19

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le stazioni appaltanti danno altresì evidenza dell'avvio delle procedure di cui al presente articolo, tramite pubblicazione di informazione sui rispettivi profili istituzionali».

1.20

GRIMANI, VONO, MAGORNO

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2 sopprimere le parole:* «nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, »;
- b) *al comma 3 sopprimere le parole:* «nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione» ;
- c) *al comma 4 le parole:* «nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione,» *sono soppresse;*
- d) *dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Fino al 31 dicembre 2020 per l'affidamento di attività di progettazione e di altri servizi di ingegneria e architettura, fatta salva l'applicazione delle restanti disposizioni del codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante, per importi stimati compresi fra 60.000 e 500.000 euro, utilizza la procedura negoziata con pubblicazione di un avviso di richiesta di manifestazione di interesse con termine pari a 10 giorni e con invito di almeno dieci soggetti di cui all'articolo 46 del codice dei contratti pubblici in possesso dei requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalle linee guida ANAC n. 1/2016, commisurati al valore e alla natura dell'affidamento. La stazione appaltante, in caso di manifestazioni di interesse superiori a dieci, determina i soggetti da invitare a presentare l'offerta tramite sorteggio.».

1.21

FEDELI, ROSSOMANDO

Al comma 2, sostituire le parole da: «secondo le seguenti modalità» fino alla fine della lettera b) con le seguenti: «Le stazioni appaltanti danno altresì evidenza dell'avvio delle procedure di cui al presente articolo, tramite pubblicazione di informazione sui rispettivi profili istituzionali».

1.22

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro;»;

2) *alla lettera b), sostituire le parole: «per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro», con le seguenti: «per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro».*

1.23

SANTILLO, CIOFFI, COLTORTI, DI GIROLAMO, FEDE, LUPO, RICCIARDI, DE PETRIS, FLORIDIA

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture di importo inferiore a 80.000 euro;»;

2) *alla lettera b), sostituire le parole: «per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro», con le seguenti: «per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 80.000 euro».*

1.24

DE BERTOLDI, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e affidamento diretto, dettagliatamente motivato in particolare per quanto concerne la scelta del fornitore, per servizi e forniture di importo inferiore a 214.000 euro;

2) *alla lettera b) il seguente periodo:* «per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016» è soppress.

1.25

COLLINA

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) affidamento diretto per servizi di ingegneria e architettura fino a 40.000 euro, per altri servizi, lavori e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;»;

b) *alla lettera b), sopprimere le parole:* «che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate» *e, dopo il penultimo periodo, aggiungere il seguente:* «Per gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura di importo superiore a 40.000 euro e fino alla soglia di applicazione di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63 sono invitati almeno 15 operatori economici, laddove esistenti, in possesso di idonei requisiti tecnico-professionali scelti secondo le modalità di cui alla presente lettera e nel rispetto dei predetti principi».

1.26

D'ARIENZO, MIRABELLI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro ad esclusione dei servizi di ingegneria e architettura

la cui soglia è inferiore a 60.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35».

1.27

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 500.000 euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e inferiore a un milione di euro. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati».

1.28

PAGANO, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati».

1.29

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: «che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate».

Al comma 2, alla lettera b) le parole: «di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e» sono soppresse.

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

«5-bis. Fino al 31 dicembre 2021, con riferimento ai contratti relativi all'acquisto dei beni e servizi a prestazione continuativa, l'anticipazione de prezzo contrattuale di cui all'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni è calcolata sull'annualità di riferimento.»

1.30

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate» e dopo il penultimo periodo aggiungere il seguente periodo: «Per gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura di importo superiore a 60.000 euro e fino alla soglia di applicazione di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 50 del 2016 alla procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63 sono invitati almeno 15 operatori economici, laddove esistenti, in possesso di idonei requisiti tecnico-professionali scelti secondo le modalità di cui alla presente lettera e nel rispetto dei predetti principi.»

1.31

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le parole: «, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate,»;*

b) *inserire infine il seguente periodo: «Nelle procedure che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni-appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede*

legale e operativa nel proprio territorio regionale per una quota non superiore al 50%».

1.32

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le parole:* «, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate,»;

b) *inserire infine il seguente periodo:* «Nelle procedure che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa nel proprio territorio regionale per una quota non superiore al 50%».

1.33

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le parole:* «, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate,»;

b) *inserire infine il seguente periodo:* «Nelle procedure che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa nel proprio territorio regionale per una quota non superiore al 50%».

1.34

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: «, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate,».

1.35

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate» con le seguenti: «della presenza e del radicamento delle imprese invitate nel territorio in cui ha luogo l'appalto».

1.36

MIRABELLI, D'ARIENZO, FERRAZZI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici» sono inserite le seguenti: «, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara».

1.37

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e».

1.38

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole da: «ovvero di almeno quindici operatori» sino alla fine del periodo con le seguenti: «. Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, si fa ricorso alle procedure di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8».

1.39

D'ARIENZO, MIRABELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati».*

b) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria"».

1.40

RAMPI, ROSSOMANDO

Al comma 2, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati, è pubblicato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. Resta fermo l'onere di rimborso delle spese per la pubblicazione a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016.».

1.41

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 2, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati, è pubblicato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. Resta fermo l'onere di rimborso delle spese per la pubblicazione a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016.».

1.42

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 2, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:
«Un estratto della determina a contrarre o dell'atto equivalente che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è pubblicato prima dell'aggiudicazione secondo le modalità di cui all'articolo 3 comma 1 lettere a) e b) del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati, è pubblicato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. Resta fermo l'onere di rimborso delle spese per la pubblicazione a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016».

1.43

CANGINI

Al comma 2, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:
«Un estratto della determina a contrarre o dell'atto equivalente che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è pubblicato prima dell'aggiudicazione secondo le modalità di cui all'articolo 3 comma 1 lettere a) e b) del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati, è pubblicato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. Resta fermo l'onere di rimborso delle spese per la pubblicazione a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016.».

1.44

CIOFFI, SANTILLO, COLTORTI, DI GIROLAMO, FEDE, LUPO, RICCIARDI

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Ove non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 63 si applica la procedura aperta di cui all'articolo 97, comma 8.».

1.45

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Sopprimere il comma 3.

1.46

FEDELI, ROSSOMANDO

Al comma 3, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.».

1.47

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 3 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.».

1.48

TARICCO

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «a loro scelta», e sostituire le parole: «sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso,» con le seguenti: «con preferenza dell'offerta economicamente più vantaggiosa.».

1.49

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 3, secondo periodo, le parole: «a loro scelta» sono soppresse.

1.50

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

Al comma 3, secondo periodo, le parole: «a loro scelta», sono soppresse.

1.51

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

Al comma 3, secondo periodo, le parole: «sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso,» sono sostituite dalle seguenti: «con preferenza dell'offerta economicamente più vantaggiosa».

1.52

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 3, secondo periodo, le parole: «sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso,» sono sostituite dalle seguenti: «con preferenza dell'offerta economicamente più vantaggiosa».

1.53

GRIMANI, VONO

Al comma 4, primo periodo sopprimere le parole da: «salvo che», alla fine del periodo.

1.54

CIRIANI, RUSPANDINI, TOTARO, FAZZOLARI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Alle modalità di affidamento di cui al presente articolo non si applicano le Linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione sulle procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.».

1.55

ROSSOMANDO, COLLINA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano altresì anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese.».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 1 aggiungere le seguenti parole: «, nonché per la semplificazione dell'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese alla liquidità».

1.56

GRIMANI, VONO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano altresì anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese.».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 1 inserire le seguenti parole: «, nonché per la semplificazione dell'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese alla liquidità».

1.57

PEROSINO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:

«5-bis. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano altresì anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 1 aggiungere le seguenti parole: «, nonché per la semplificazione dell'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese alla liquidità».

1.58

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per i contratti di cui al presente articolo e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, delle infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017-2021 e relativi aggiornamenti, nonché gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica, e per i contratti relativi o collegati ad essi, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto».

1.59

DE BERTOLDI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, ai fini dell'aggiudicazione definitiva del contraente di cui al presente articolo, la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro il 31 ottobre 2020, dispone in via esclusiva, ad ogni attività di verifica, ai fini della regolarità di ogni documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

1.0.1

MALLEGNI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Criteri di semplificazione per la suddivisione in lotti)

1. All'articolo 51 del decreto legislativo n. 50 del 2016, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"Per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per lavori di importo inferiore a 350.000 euro, le stazioni appaltanti possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale di riferimento per una quota non superiore al cinquanta per cento in virtù del principio della coesione sociale, economica e territoriale"».

1.0.2

RUSPANDINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Criteri di semplificazione per la suddivisione in lotti)

1. All'articolo 51 del decreto legislativo n. 50 del 2016, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"Per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per lavori di importo inferiore a 350.000 euro, le stazioni appaltanti possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale di riferimento per una quota non superiore al cinquanta per cento in virtù del principio della coesione sociale, economica e territoriale"».

Art. 2.**2.1**

LONARDO

Sopprimere l'articolo.

2.2

CONZATTI, GRIMANI, VONO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *il comma 1 è sostituito dai seguenti:*

«1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora l'atto di avvio del procedimento sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione avviene entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento qualora il criterio di scelta dell'offerta sia quello

del massimo ribasso o prezzo unitario più basso, aumentato a sei mesi qualora il criterio di selezione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In caso di affidamento di appalti aventi oggetto particolarmente complesso le operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche possono essere svolte da una commissione giudicatrice, composta in deroga all'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da un numero dispari di commissari anche superiore a cinque, da nominarsi nei modi e nei termini di cui ai commi 1, 3 e seguenti del medesimo articolo 77.

1-bis. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, previa verifica del possesso dei requisiti secondo le modalità disciplinate dal comma *1-ter*, il contratto deve perfezionarsi entro trentacinque giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.

1-ter. Per le procedure di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritta, la risoluzione di diritto dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici le stazioni appaltanti sono tenute a effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

1-quater. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e *1-bis*, nonché il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale ai sensi dell'articolo 21 e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto»;

b) *al comma 3, dopo le parole: «essere rispettati» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice e non imputabili all'amministrazione aggiudicatrice,*

per i quali i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati».

2.3

NASTRI, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, le parole: «31 luglio 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

2.4

RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, secondo periodo, le parole: «dell'atto di avvio del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «della delibera a contrarre o di altro atto di avvio del procedimento equivalente».

2.5

VONO, GRIMANI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «possono essere» con la seguente: «sono»;*
 - b) *abrogare il comma 4.*
-

2.6

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, terzo periodo sostituire da: «ai fini della responsabilità» fino a: «danno erariale» con le seguenti: «ai fini della corresponsione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016».

2.7

CIOFFI, SANTILLO, COLTORTI, DI GIROLAMO, FEDE, LUPO, RICCIARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «mediante procedura aperta» con le seguenti: «prioritariamente mediante la procedura aperta di cui all'articolo 97, comma 8».

2.8

RICHETTI

Al comma 2, dopo le parole: «della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016» inserire le seguenti: «o del dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016».

2.9

FERRAZZI

Al comma 2, dopo le parole: «della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016» aggiungere le seguenti: «o del dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016».

2.10

FEDELI, ROSSOMANDO

Sopprimere il comma 3.

2.11

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Sopprimere il comma 3.

2.12

MIRABELLI, D'ARIENZO, FERRAZZI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «può essere utilizzata» *sono aggiunte le seguenti:* «, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, con invito ad almeno 15 operatori economici.».

2.13

PAGANO, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

Al comma 3, sostituire le parole: «nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati», *con le seguenti:* «nella misura ritenuta necessaria quando, per ragioni di urgenza valutabili discrezionalmente in relazione agli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati o vi sia comunque una dimostrata esigenza di tempestività».

2.14

COLLINA

Al comma 3 dopo le parole: «non possono essere rispettati» *aggiungere il seguente periodo:* «La procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali può essere utilizzata altresì per l'affidamento delle attività di esecuzione lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

2.15

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, per tutto il periodo dell'emergenza da COVID-19 e per i sei mesi successivi a tale periodo, e per tutte le tipologie di appalto di lavori, servizi e forniture e per le attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si considerano comunque sussistenti le ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, ai fini del ricorso da parte delle amministrazioni aggiudicatrici alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui agli articoli 63 e 125 del decreto legislativo n. 50 del 2016, senza necessità di ulteriori motivazioni.».

2.17

FATTORI, NUGNES, DE FALCO, DI MARZIO

Sopprimere il comma 4.

2.18

MIRABELLI, D'ANGELO, CUCCA, CIRINNÀ, EVANGELISTA, GAUDIANO, LOMUTI, MAIORINO, PIARULLI, ROSSOMANDO

Al comma 4, sostituire le parole: «e carceraria» con le seguenti: «, giudiziaria e penitenziaria».

2.19

MIRABELLI, D'ARIENZO

Al comma 4, dopo le parole: «Nei casi di cui al comma 3 e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria sanitaria e carceraria, delle infrastrutture» aggiungere le seguenti: «per attività di ricerca scientifica e per».

2.20

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 4 sostituire le parole da: «delle infrastrutture per la sicurezza pubblica» fino a: «e relativi aggiornamenti, nonché gli» con le seguenti: «, nonché degli».

2.21

VONO, GRIMANI, MAGORNO

Al comma 4 apportare le seguenti modifiche:

1. *Sostituire le parole: «gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica» con le seguenti: «per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC)».*

2. *sopprimere le parole: «per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo,» ;*

3. *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine del presente comma, le stazioni appaltanti di cui all'articolo 36, comma 8, del Codice Appalti possono utilizzare i rispettivi regolamenti interni.».*

2.22

GIROTTA

Al comma 4, dopo le parole: «transizione energetica» inserire le seguenti: «contenuti nel Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC)».

2.23

VONO, GRIMANI, MAGORNO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sostituire la parola: «operano» con le seguenti: «possono operare»;*

b) *al comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici possono individuare, secondo i propri ordinamenti e conformemente alla previsione dell'articolo 31, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, uno o più responsabili del procedimento, nel caso in cui un numero di responsabili del procedimento superiore a uno sia funzionale*

in relazione alla complessità delle procedure di affidamento di cui al presente articolo».

2.24

D'ARIENZO, MIRABELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tali disposizioni si applicano, altresì, agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine non solo di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché per recuperare e valorizzare il patrimonio esistente.».

2.25

D'ARIENZO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 15, del decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa mediante il gestore dell'infrastruttura, i richiedenti e, su loro richiesta, i richiedenti potenziali, sul contenuto del contratto di programma, al fine di consentire agli stessi di esprimersi al riguardo prima che esso sia sottoscritto, prioritariamente in materia di interventi nei terminali e scali merci, nei nodi urbani, nelle stazioni e nei collegamenti con i porti. Il contratto di programma, una volta stipulato, è trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'organismo di regolazione ai fini dello svolgimento delle attività di competenza."»;

b) *al comma 6, sostituire le parole:* «tre mesi» *con le seguenti:* «un mese».

2.26

VONO, GRIMANI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per accelerare lo svolgimento dei servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione, alle amministrazioni aggiudicatrici è consentito:

a) acquistare i beni ed i servizi utilizzando la procedura aperta, con termine di ricezione dell'offerta pari a 15 giorni, ovvero utilizzando la procedura ristretta con termine di 10 giorni sia per la ricezione delle domande di partecipazione, sia per la ricezione delle offerte;

b) applicare nelle procedure di cui alla precedente lettera a), anche per i settori ordinari, la posticipazione della verifica dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 133, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

c) stipulare i relativi contratti previa acquisizione dall'operatore economico aggiudicatario di una semplice autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali di cui all'articolo 83 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e previa verifica rispetto al solo aggiudicatario del possesso dei detti requisiti;

d) stipulare immediatamente i contratti così affidati ed avviare l'esecuzione degli stessi, anche in deroga al termine di cui all'articolo 32, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

2.27

PAGANO, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, RIZZOTTI, MOLES, SICLARI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Per accelerare lo svolgimento dei servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione, alle amministrazioni aggiudicatrici è consentito:

a) acquistare i beni ed i servizi utilizzando la procedura aperta, con termine di ricezione dell'offerta pari a 15 giorni, ovvero utilizzando la procedura ristretta con termine di 10 giorni sia per la ricezione delle domande di partecipazione, sia per la ricezione delle offerte;

b) applicare nelle procedure di cui alla precedente lettera a), anche per i settori ordinari, la posticipazione della verifica dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 133, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

c) stipulare i relativi contratti previa acquisizione dall'operatore economico aggiudicatario di una semplice autocertificazione ai sensi del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali di cui all'articolo 83 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e previa verifica rispetto al solo aggiudicatario del possesso dei detti requisiti;

d) stipulare immediatamente i contratti così affidati ed avviare l'esecuzione degli stessi, anche in deroga al termine di cui all'articolo 32, comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

2.28

BERUTTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Per accelerare lo svolgimento dei servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione, alle amministrazioni aggiudicatrici è consentito:

a) acquistare i beni ed i servizi utilizzando la procedura aperta, con termine di ricezione dell'offerta pari a 15 giorni, ovvero utilizzando la procedura ristretta con termine di 10 giorni sia per la ricezione delle domande di partecipazione, sia per la ricezione delle offerte;

b) applicare nelle procedure di cui alla precedente lettera *a)*, anche per i settori ordinari, la posticipazione della verifica dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 133, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) stipulare i relativi contratti previa acquisizione dall'operatore economico aggiudicatario di una semplice autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti generali (di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016) e di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali (di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016) e previa verifica rispetto al solo aggiudicatario del possesso dei detti requisiti;

d) stipulare immediatamente i contratti così affidati ed avviare l'esecuzione degli stessi, anche in deroga al termine di cui all'articolo 32, comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (cosiddetto *stand still*)».

2.29

BERUTTI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Per accelerare lo svolgimento dei servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione, alle amministrazioni aggiudicatrici è consentito:

a) acquistare i beni ed i servizi utilizzando la procedura aperta, con termine di ricezione dell'offerta pari a 15 giorni, ovvero utilizzando la procedura ristretta con termine di 10 giorni sia per la ricezione delle domande di partecipazione, sia per la ricezione delle offerte;

b) applicare nelle procedure di cui alla precedente lettera a), anche per i settori ordinari, la posticipazione della verifica dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 133, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) stipulare i relativi contratti previa acquisizione dall'operatore economico aggiudicatario di una semplice autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti generali (di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016) e di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali (di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016) e previa verifica rispetto al solo aggiudicatario del possesso dei detti requisiti;

d) stipulare immediatamente i contratti così affidati ed avviare l'esecuzione degli stessi, anche in deroga al termine di cui all'articolo 32, comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (cosiddetto *stand still*).

2.30

FAZZOLARI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per accelerare lo svolgimento dei servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione, alle amministrazioni aggiudicatrici è consentito:

a) acquistare i beni ed i servizi utilizzando la procedura aperta, con termine di ricezione dell'offerta pari a 15 giorni, ovvero utilizzando la procedura ristretta con termine di 10 giorni sia per la ricezione delle domande di partecipazione, sia per la ricezione delle offerte;

b) applicare nelle procedure di cui alla precedente lettera a), anche per i settori ordinari, la posticipazione della verifica dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 133, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) stipulare i relativi contratti previa acquisizione dall'operatore economico aggiudicatario di una semplice autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti generali (di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016) e di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali (di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016) e previa verifica rispetto al solo aggiudicatario del possesso dei detti requisiti;

d) stipulare immediatamente i contratti così affidati ed avviare l'esecuzione degli stessi, anche in deroga al termine di cui all'articolo 32, comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (cosiddetto *stand still*)».

2.31

GRIMANI, VONO

Al comma 5, aggiungere le parole: «, avvalendosi per tali attività del supporto di soggetti di idonea qualificazione e competenza ai sensi dell'articolo 31, comma 11 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

2.32

DE BERTOLDI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, ai fini della pubblicità dei documenti di gara, entro il 30 novembre 2020, la piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC, in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di *e-procurement*, previsti dall'articolo 73 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, s'intende operativa nell'ambito delle funzioni previste dalla vigente normativa. A partire dal 1° dicembre 2020 è abrogato l'articolo 216 comma 11 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

2.33

GRIMANI, VONO

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «aggiornati», aggiungere la parola: «esclusivamente».

2.34

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «aggiornati», inserire la seguente: «esclusivamente».

2.35

CANGINI

Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Nei casi di affidamento di lavori, servizi e forniture di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, un estratto della determina a contrarre o dell'atto equivalente che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è pubblicato prima dell'aggiudicazione secondo le modalità di cui all'articolo 3 comma 1 lettere a) e b) di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. L'avviso sui risultati della procedura di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo è pubblicato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. Resta fermo l'onere di rimborso delle spese per la pubblicazione a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016».

2.36

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Nei casi di affidamento di lavori, servizi e forniture di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, un estratto della determina a contrarre o dell'atto equivalente che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è pubblicato prima dell'aggiudicazione secondo le modalità di cui all'articolo 3 comma 1 lettere a) e b) di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. L'avviso sui risultati della procedura di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo è pubblicato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. Resta fermo l'onere di rimborso delle spese per la pubblicazione a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016».

2.37

RAMPI, ROSSOMANDO

Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «L'avviso sui risultati della procedura di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo è pubblicato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero delle infra-

strutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. Resta fermo l'onere di rimborso delle spese per la pubblicazione a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016».

2.38

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «L'avviso sui risultati della procedura di cui al presente articolo è pubblicato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. Resta fermo l'onere di rimborso delle spese per la pubblicazione a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016».

2.0.1

GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Raggruppamenti temporanei di imprese)

Alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 gli operatori economici possono partecipare anche in forma di "raggruppamenti temporanei" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

2.0.2

D'ARIENZO, MIRABELLI, PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modelli unici di documentazione di gara)

1. All'articolo 71 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I bandi-tipo predisposti dall'ANAC contengono altresì modelli standard relativi alla documentazione che l'operatore economico è tenuto a presentare. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe ai modelli standard."».

2.0.3

PAGANO, PAPTAEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Criteri previsti per l'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa)

1. All'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 10-bis, è aggiunto il seguente:

"10-ter. Ai fini dell'aggiudicazione di appalti di soli lavori ad alta densità di manodopera come definiti all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 15 per cento, nonché ulteriore punteggio entro il limite del 15 per cento alla componente tempo realizzativo dell'opera, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)"».

2.0.4

LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 152 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) All'articolo 152 sostituire il comma 5 con il seguente: "5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Ove l'amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio interno I i successivi livelli di progettazione, che possono essere accorpati nella progettazione esecutiva, questi, sono prioritariamente affidati, previo reperimento delle necessarie risorse economiche, con procedura negoziata di cui all'articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, all'articolo 125, comma 1, lettera l), al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, che dovrà riportare tali condizioni, indicando altresì il corrispettivo delle prestazioni in affidamento e l'eventuale ribasso da applicare, ritenendosi in questo modo esperita la negoziazione e qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia previsto tale possibilità nel bando stesso. In tali casi, ai fini del computo della soglia di cui all'articolo 35, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, all'articolo 125, comma 1, lettera l). Al fine di dimostrare i requisiti previsti per l'affidamento della progettazione esecutiva, il vincitore del concorso può costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 46, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti";

2) All'articolo 154 sostituire il comma 4 con il seguente: "4. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, la stazione appaltante adotta può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. Il secondo grado, avente ad oggetto l'acquisizione del progetto di fattibilità, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nel primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere previo reperimento delle necessarie risorse economiche, è affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva. Il bando dovrà riportare tali condizioni, indicando a condizione che della possibilità e il relativo corri-

spettivo delle prestazioni da affidare al vincitore, previa procedura negoziata, a valle del concorso. siano previsti nel bando"».

2.0.5

VONO, GRIMANI, MAGORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Norme per favorire l'attuazione delle sinergie all'interno del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane)

1. Allo scopo di favorire una più efficace attuazione delle sinergie volute dall'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, anche mediante la razionalizzazione degli acquisti e l'omogeneizzazione dei procedimenti in capo alle Società del Gruppo Ferrovie:

a) fino al 31 dicembre 2021 le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane sono autorizzate a stipulare, anche in deroga alla disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi rese dalle altre Società del Gruppo;

b) fino al 31 dicembre 2021 è consentito ad ANAS S.p.A. di avvalersi dei contratti, anche di Accordi-quadro, stipulati dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari di beni e servizi appartenenti alla stessa categoria merceologica e legati alla stessa funzione, non direttamente strumentali ai propri compiti istituzionali».

2.0.6

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, SACCONI, FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato

dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso allungamenti della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati».

2.0.7

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Linee guida per la stesura di capitolati di gara per i servizi integrati di gestione e manutenzione di dispositivi medici)

1. Al fine di garantire alti livelli di qualità e sicurezza nel mercato dei servizi per la manutenzione dei dispositivi medici, in linea con quanto indicato nel nuovo Patto per la Salute, il Ministero della Salute, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, procede alla definizione ed approvazione di un Decreto Ministeriale recante Linee guida per la stesura di capitolati di gara per i servizi integrati di gestione e manutenzione di dispositivi medici, teso ad uniformare il sistema di affidamento dei servizi di gestione e manutenzione dei dispositivi medici tra le diverse regioni.

2. Le linee guida di cui al comma precedente, identificano le informazioni e i requisiti essenziali per la stesura dei capitolati di gara in questo settore e sono tese a valorizzare elementi quali una adeguata formazione del personale addetto alla manutenzione, la capacità dell'operatore di fornire servizi in teleassistenza, la possibilità di utilizzo di forme di intelligenza artificiale per la manutenzione predittiva, la presenza di investimenti in ricerca e sviluppo. Le stesse linee guida prevedono la definizione di indicatori di qualità e performance.

3. Nella predisposizione dei capitolati di gara, le linee guida prevedono la definizione di lotti omogenei sulla base della tecnologia utilizzata, e delle specificità derivanti dall'area di utilizzo».

2.0.8

FAZZOLARI, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Finanziamento virtuale per adempimenti fiscali delle imprese del settore turismo)*

1. Alle imprese del settore turismo, aventi sede in Italia, è riconosciuto a richiesta un finanziamento virtuale pari al 15 per cento del fatturato registrato nell'anno 2019, nel limite complessivo di spesa 500 milioni di euro per l'anno 2020. L'importo di cui al primo periodo è utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i versamenti di imposte, tasse e contributi da corrispondersi nell'anno 2020, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il finanziamento virtuale di cui al comma 1 è riportato nel cassetto fiscale di ciascun soggetto avente diritto e il suo importo è decurtato ad ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 1.

3. Sulla base dell'importo residuo al 1 gennaio 2021 nel cassetto fiscale, si calcola il finanziamento di cui ha usufruito ciascun avente diritto, detrando dall'importo del finanziamento virtuale iniziale l'importo residuo. L'importo risultante dalla sottrazione di cui al primo periodo, decurtato di un ulteriore venti per cento, che non concorre a formare base imponibile delle imposte sul reddito né dell'Irap, è restituito allo stato con pagamenti rateali senza interessi.

4. Il ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare, di concerto con il ministro dello sviluppo economico e con il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità attuative del presente articolo individuando le categorie di imprese che possono accedere ai finanziamenti e prevedendo che le restituzioni di cui al comma 3 siano effettuate con un numero minimo di rate non inferiore a cinque.

5. All'onere di cui al presente articolo, pari ad euro 500 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Art. 3.**3.1**

MIRABELLI, Assuntela MESSINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «fino al 31 luglio 2021» aggiungere le seguenti: «e salvo i casi in cui vi siano evidenti motivi per ritenere che sussistano tentativi di infiltrazione mafiosa o ricorrono motivate ragioni di pubblica sicurezza o di ordine pubblico.»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: « decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159» aggiungere le seguenti: «e che non vi siano state sostituzioni nella sede legale, negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché variazioni nella titolarità effettiva delle imprese individuali ovvero societarie nel periodo successivo al 1° febbraio 2020.»;*

c) *al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122 e a valere sulle quote delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia nell'ambito delle riassegnazioni di cui all'articolo 220 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministero della Giustizia è autorizzato ad impiegare i fondi necessari per assicurare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'interconnessione tra il SICP (Sistema Informativo della Cognizione Penale) e il SIC (Sistema Informativo del Casellario), l'implementazione e la funzionalizzazione del casellario nazionale dei carichi pendenti.»;*

d) *al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «L'informazione antimafia interdittiva emessa dal Prefetto, corredata dalla documentazione di cui al precedente periodo, è trasmessa entro le successive quarantotto ore alla Procura della Repubblica competente per le valutazioni in ordine alla richiesta di applicazione delle misure di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»;*

e) *al comma 6, dopo le parole: «decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159» aggiungere le seguenti: «ivi compreso l'articolo 100, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1 dai commi da 52 a 55 della legge 6 novembre 2012, n. 190.».*

3.2

FAZZOLARI, CIRIANI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;
- b) al comma 4-bis gli ultimi due periodi sono soppressi».

Conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo 3, aggiungere infine le seguenti parole: «nonché di accesso all'archivio dei rapporti finanziari.».

3.3

GRASSO, RUOTOLO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro sessanta giorni».

3.4

MORONESE, PAVANELLI, LA MURA, PUGLIA, FLORIDIA

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Chiunque in fase di accertamento e di rilascio dell'informativa liberatoria provvisoria di cui al presente articolo, attesta il falso è punito con le sanzioni previste ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».

3.5

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis) Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2021».

3.6

RUOTOLO, GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, in relazione alla necessità di acquisire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario per la partecipazione alle procedure di gara, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede all'implementazione delle funzionalità della Banca dati nazionale degli operatori economici (BDOE), istituita ai sensi dell'articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, assicurandone la piena operatività».

3.7

MORONESE, PAVANELLI, LA MURA, PUGLIA, FLORIDIA

Al comma 4, dopo le parole: «, nei limiti delle utilità conseguite» inserire le seguenti: «, previo accertamento dell'amministrazione o dell'autorità precedente,».

3.8

MORONESE, PAVANELLI, LA MURA, PUGLIA, FLORIDIA

Al comma 5, dopo le parole: «in vigore del presente decreto,» inserire le seguenti: «vengono individuate e specificate le ulteriori banche dati disponibili di cui al comma 3 e».

3.9

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente";

b) dopo l'articolo 83 è inserito il seguente:

"Art. 83-bis.

(Protocolli di legalità)

1. Il Ministero dell'interno può sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia di cui all'articolo 84. I protocolli di cui al presente articolo possono essere sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali, e possono prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l'attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono prevedere l'applicabilità delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.

2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia.

3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto";

c) all'articolo 91, il comma 3-bis, è sostituito dal seguente:

"3-bis. L'informazione antimafia è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente"».

3.10

FEDELI, ROSSOMANDO

Al comma 7, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, dopo le parole: «il Ministero dell'Interno» sostituire le seguenti: «può sottoscrivere» con la parola: «sottoscrive» e dopo le seguenti: «categorie produttive, economiche o imprenditoriali» inserire le parole: «e le Organizzazioni Sindacali».

3.11

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 7, dopo le parole: «Il Ministero dell'Interno» sostituire le seguenti: «può sottoscrivere» con le parole: «sottoscrive» e al secondo periodo dopo le parole: «imprese di rilevanza strategica nazionale per l'economia nazionale nonché associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali» inserire le seguenti: «e le Organizzazioni Sindacali».

3.12

VONO, GRIMANI

Al comma 7, capoverso «Art. 83-bis (Protocolli di legalità)», sopprimere il comma 3.

3.13

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Al comma 7, capoverso «Art. 83-bis (Protocolli di legalità)», sopprimere il comma 3.

3.14

ROMEO, OSTELLARI, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: "per un importo superiore a 5.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo superiore a 25.000,00 euro".

7-ter. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 all'articolo 86, comma 2-bis, sopprimere le seguenti parole: "Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica".

7-quater. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 all'articolo 91, comma 1-bis, le parole: "per un importo superiore a 5.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo superiore a 25.000,00 euro"».

3.15

GASPARRI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. Alle Forze di Polizia è erogata la metà dell'importo delle sanzioni pecuniarie relative alle violazioni del divieto di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al T.U. 309/90. Gli importi confluiscono nel Fondo Unico Giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 per essere riassegnati ai bilanci delle Forze di Polizia di cui all'articolo 16, comma 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121 ai fini del controllo del territorio.

7-ter. Chiunque violi i divieti di stazionamento o di occupazione di spazi durante manifestazioni di piazza non autorizzate o di cui non vi sia stata la prevista segnalazione al Questore, ai sensi del T.U.L.P.S., è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100 a Euro 300.

7-quater. Dopo l'articolo 337 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 337-bis.

(Violenza contro il personale appartenente alle Forze dell'Ordine durante le manifestazioni)

Chiunque esercita violenza o minaccia nei confronti di appartenenti alle Forze di polizia o di chi, legalmente richiesto, presta loro assistenza, durante manifestazioni di piazza ovvero sportive, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni. Se i fatti di cui al comma precedente sono commessi per assicurarsi la fuga, devastare, saccheggiare o perseverare nel reato, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni. Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà. Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo".

7-quinquies. L'articolo 73, comma 1, del regio decreto n. 635 del 1940 è sostituito dal seguente:

"1. Il Capo della polizia, i Prefetti, i vice prefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, i Pretori e i magistrati addetti al pubblico Ministero o all'ufficio di istruzione, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'articolo 42 della legge".

7-sexies. L'articolo 73, comma 2, del regio decreto n. 635 del 1940 è soppresso.

7-septies. L'articolo 73, comma 3, del regio decreto n. 635 del 1940 è soppresso».

3.16

FAZZOLARI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«1-bis. Alle Forze di Polizia è erogata la metà dell'importo delle sanzioni pecuniarie relative alle violazioni del divieto di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al T.U. 309/90. Gli importi confluiscono nel Fondo Unico Giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 per essere riassegnati ai bilanci delle Forze di Polizia di cui all'articolo 16, comma 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121 ai fini del controllo del territorio.

7-ter. Dopo l'articolo 337 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 337-ter.

(Violenza contro il personale appartenente alle Forze dell'Ordine durante le manifestazioni)

1. Chiunque esercita violenza o minaccia nei confronti di appartenenti alle Forze di polizia o di chi, legalmente richiesto, presti loro assistenza, durante manifestazioni di piazza ovvero sportive, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. Se i fatti di cui al comma precedente sono commessi per assicurarsi la fuga, devastare, saccheggiare o perseverare nel reato, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

3. Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale gravissima le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate della metà.

4. Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo"».

3.0.1

CALIGIURI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Fermi restando i presupposti economici previsti dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le imprese soggette ad amministrazione giudiziaria, sia in sequestro che in confisca, autorizzate dal Tribunale alla prosecuzione dell'attività tipica ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 al fine di agevolarne il recupero al mercato legale, potranno accedere - in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1, lettera *g-ter*, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 - agli strumenti finanziari indipendentemente dalla classificazione delle stesse tra le "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", come definite ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia».

Art. 4.**4.1**

CONZATTI, GRIMANI, VONO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Nelle more della definitiva attuazione del sistema di certificazione e acquisizione documentale di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nelle procedure per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica dei requisiti di partecipazione è effettuata sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dei requisiti di carattere speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica del documento unico di rego-

larità contributiva (DURC). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale fino al 10 per cento del valore del contratto, salvo il risarcimento del maggiore danno. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In assenza di ragioni ostative da indicare con apposito provvedimento motivato, e salva l'adozione di provvedimenti giudiziari impeditivi, il contratto si intende perfezionato, previa verifica del possesso dei requisiti secondo le modalità innanzi stabilite, decorsi trentacinque giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione"».

4.2

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1, sopprimere la lettera b);*
 - b) *sopprimere i commi 2 e 3;*
 - c) *al comma 4 sopprimere la lettera a).*
-

4.3

URRARO, PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

4.4

RUSPANDINI, TOTARO

Sopprimere il comma 2.

4.5

RUSPANDINI, TOTARO

Sopprimere il comma 3.

4.6

PAGANO, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Il Presidente del Consiglio di Stato adotta apposite linee guida organizzative per favorire l'efficiente trattazione in sede cautelare dei ricorsi in relazione alle procedure di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto».

4.7

RUSPANDINI, TOTARO

Sopprimere il comma 4.

4.8

DE FALCO, FATTORI, NUGNES

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) il giudizio è sempre definito in esito all'udienza cautelare ai sensi dell'articolo 60 in caso di richiesta di decisione del ricorrente principale limitata all'esame di un'unica questione, da valutarsi come omogenea dal collegio ove sia proposto ricorso incidentale e salva comunque la richiesta congiunta».

4.9

URRARO, PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Per i ricorsi, ivi compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 199, proposti

in relazione ad atti e provvedimenti adottati fino alla data del 31 luglio 2021 il contributo unificato di cui all'articolo 13 comma 6-*bis* del d.P.R. 30 maggio 2002 N. 115 è ridotto del 50 per cento.

4-*ter*. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, il comma 6-*bis*.1, ultimo periodo, dell'articolo 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 è sostituito dal seguente: "A fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale e quello incidentale"».

4.10

MARINO, GRIMANI, VONO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "Codice del processo amministrativo", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, sede di Torino, le controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità di regolazione dei trasporti";

b) all'articolo 133, comma 1, lettera l), dopo le parole: "dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas,", sono aggiunte le seguenti: "dall'Autorità di regolazione dei trasporti";

c) all'articolo 135, comma 1, lettera c), dopo le parole: "comma 2" sono aggiunte le seguenti: "e comma 2-*bis*"».

4.11

CONZATTI, GRIMANI, VONO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 133, comma 1, lettera e), numero 1) del codice del processo amministrativo le parole: "ed alle sanzioni alternative" sono sostituite dalle seguenti: ", alle sanzioni alternative, e alla fase di esecuzione del contratto"».

4.0.1

ZAFFINI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Appalto integrato)

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 59 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando quanto previsto ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, è consentito l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione.";

b) all'articolo 216 è soppresso il comma 4-*bis*».

4.0.2

CIRIANI, RUSPANDINI, TOTARO, FAZZOLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "pari al 10 per cento" sono sostituite dalle parole: "pari al doppio del rateo base di pagamento, aumentato dell'eventuale acconto, e comunque non inferiore al 20 per cento";

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per importi contrattuali fino a 20.000 euro la stazione appaltante può scegliere di non richiedere la garanzia definitiva."».

4.0.3

BRIZIARELLI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ulteriori misure in materia di contratti pubblici)

1. Nel caso in cui l'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'esecuzione del contratto ne determinino oneri superiori al 20 per cento del suo valore iniziale, la stazione appaltante può revocare l'aggiudicazione della gara avvenuta in data precedente al 31 gennaio 2020, ai sensi dell'articolo 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. Al determinarsi delle medesime condizioni di cui al comma precedente, la stazione appaltante può altresì risolvere i contratti in corso alla data del 31 gennaio 2020, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile, n. 50, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. È fatta salva la possibilità per le parti contrattuali di rinegoziare i contratti pubblici in corso di esecuzione».

4.0.4

LANNUTTI, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni temporanee in materia di trattenimento e richiamo in servizio di medici e magistrati)

Al fine di sostenere con adeguate risorse umane l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale, e di contenere il numero di vacanze di organico, con dichiarazione dell'interessato da presentare entro il 30 ottobre 2020, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, come prevista dai rispettivi ordinamenti, dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, degli avvocati e procuratori dello Stato in servizio alla data del 30 giugno 2020, nonché dei medici e chirurghi universitari od ospedalieri che, alla stessa data, esercitano attività clinica

presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale».

Art. 5.

5.1

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:*

«*d-bis*) nei casi in cui si registri l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica;

d-ter) ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori»;

2) *al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole:* «delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché»;

3) *al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole:* «o locale».

5.6 (già 6.3)

LONARDO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *Al comma 2 sopprimere le seguenti parole:* «su determinazione del collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 5, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, comma 3»;

2) *al comma 4 sopprimere le seguenti parole:* «previo parere del collegio consultivo tecnico».

Conseguentemente, all'articolo 6 sopprimere il comma 1.

5.2

GRIMANI, VONO

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 la procedura di affidamento non può essere sospesa per motivi attinenti a illeciti amministrativi dipendenti da reato qualora, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si dimostri l'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231».

5.3

VONO, GRIMANI, GARAVINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 4:*

1) *dopo le parole:* «soggetto designato,» *sono aggiunte:* «né, in caso di operatore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare»;

2) *le parole:* «dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto,» *sono sostituite con le seguenti:* «dichiara, dopo aver redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, la risoluzione del contratto,»;

3) *le parole da:* «e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità» *fino a:* «se privi di occupazione», *sono sostituite dalle seguenti:* «e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità, nell'ordine:

a) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;

b) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;

c) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua or-

ganizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione;

d) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera.»;

b) *il comma 6 è soppresso.*

5.4

RUSPANDINI, TOTARO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 4:*

1) *dopo le parole:* «soggetto designato,» *sono aggiunte:* «né, in caso di operatore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare»;

2) *le parole:* «dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto,» *sono sostituite con le seguenti:* «dichiara, dopo aver redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, la risoluzione del contratto,»;

3) *le parole da:* «e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità» *fino a:* «se privi di occupazione», *sono sostituite dalle seguenti:* «e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità, nell'ordine:

a) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, ai fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;

b) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;

c) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie ai completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione;

d) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera.»;

b) *il comma 6 è soppresso.*

5.5

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: «È comunque fatta salva la facoltà di sospendere le attività in caso di ritardi nei pagamenti superiori a 60 giorni.».

Art. 6.

6.1

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Sopprimere l'articolo.

6.2

MALAN

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 6.

6.4

PAGANO, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ferme restando le competenze del RUP e degli altri organi previsti dalla normativa vigente e per i soli contratti stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 31 luglio 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un

collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.».

6.5

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole «è obbligatoria» inserire le seguenti: «ove le parti congiuntamente ne facciano richiesta»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse» con le seguenti: «qualora le parti congiuntamente ne facciano richiesta».*

6.6

MIRABELLI, FERRAZZI

Al comma 2, sopprimere dalle parole: «anche in relazione» fino alle parole: «almeno cinque anni nel settore di riferimento».

6.7

PAGANO, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

Al comma 2, al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ovvero di una dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni nel settore di riferimento.»

6.8

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 2, le parole: «alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ovvero» sono soppresse.

6.9

PERGREFFI, AUGUSSORI, GRASSI, CAMPARI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «per almeno cinque anni» con le seguenti parole: «per almeno dieci anni».

6.10

PAGANO, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente:

«Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Presidente del Tribunale del luogo in cui il contratto è eseguito».

6.11

PITTELLA, MANCA, D'ARIENZO, MIRABELLI

Al comma 2, sostituire le parole «dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale a opere di rispettivo interesse» con le seguenti: «dall'ANAC, nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi».

6.12

PAGANO, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

Al comma 3 sopprimere il seguente periodo: «L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della

responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo.».

6.13

VONO, GRIMANI, MAGORNO

Al comma 4, dopo le parole: «Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1,» inserire le seguenti: «nonché per quelle comprese nella previsione dell'articolo 2 comma 4,».

6.0.1

CONZATTI, GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Procedure telematiche per le analisi dei prezzi).

1. A decorrere dal 1° ottobre 2020 è avviata la sperimentazione, della durata di sei mesi, delle procedure telematiche per le analisi dei prezzi nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica da aggiudicarsi attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attraverso la messa a disposizione da parte delle amministrazioni pilota individuate ai sensi del decreto di cui al comma 2, di apposito software per la produzione delle analisi dei prezzi.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero per la Pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con adotta un decreto con il quale individua le amministrazioni pilota, le modalità di selezione del software e le modalità della sperimentazione. Decorsi i sei mesi di cui al comma 1, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero per la Pubblica amministrazione, entro trenta giorni dalla conclusione della sperimentazione adottano un decreto che disciplini l'utilizzo della procedura telematica attraverso la messa a disposizione da parte delle amministrazioni di apposito software per la produzione delle

analisi dei prezzi quale metodo ordinario per la selezione delle offerte mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa».

Art. 7.

7.1

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sopprimere le parole:* «di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «30 milioni di euro» *con le seguenti:* «100 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.2

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sopprimere le parole* «di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50»;

b) *al comma 2 sostituire le parole* «30 milioni» *con le parole* «100 milioni».

7.3

ASTORRE

Dopo il comma, 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il fondo di cui al comma precedente può essere utilizzato ai fini del completamento, della valorizzazione e dell'utilizzazione del complesso sportivo polifunzionale denominato "Città dello Sport". A tali fini,

entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la proprietà delle opere e del relativo terreno su cui insistono sono, attraverso una convenzione, trasferite dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" alla Società per azioni "Sport e Salute" a fronte del pagamento di un corrispettivo, da destinare alla risoluzione delle controversie insorte nel corso dell'esecuzione dell'appalto. Entro tre mesi dal trasferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è fissato lo stanziamento a favore della Società per azione "Sport e Salute" a valere sul fondo di cui al comma 1 per la riconversione del progetto e la sua realizzazione».

7.4

NASTRI, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 2, sostituire le parole: «30 milioni di euro», con le seguenti: «50 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

7.5

RIVOLTA, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sono assicurate alle regioni a statuto ordinario almeno 50 milioni di euro per l'anno 2021 per la progettazione delle opere predette ripartiti secondo la percentuale di cui alla Tabella 1, comma 134, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

7.6

BITI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dal triennio 2021-2023, nell'ambito delle risorse individuate dalla legge di bilancio, il Fondo per la progettazione degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è destinato al finanziamento anche integrale della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche. I Comuni con un numero di abitanti pari o inferiore a 40.000 possono richiedere il finanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi anche per opere destinate alla edificazione di strutture e immobili pubblici, ovvero alla realizzazione di percorsi pedonali o pedo-ciclabili e opere di realizzazione di nuove infrastrutture stradali».

7.7

D'ALFONSO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al fine di accelerare le procedure per l'attuazione degli investimenti pubblici e per l'affidamento di appalti e concessioni, è istituito un Fondo, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

7-ter. Ai fini di cui al comma 1, per la scelta del contraente, le amministrazioni procedenti provvedono a definire i singoli adempimenti di propria competenza, attraverso il responsabile unico del procedimento, disponendo, per ogni fase procedurale prevista dalla legge, di un termine massimo di sessanta giorni, elevabile a novanta giorni, per una sola volta, in caso di particolare complessità, con salvezza dei termini più brevi laddove espressamente previsti. Decorso i termini stabiliti, in caso di inerzia, si configura un'ipotesi di responsabilità da ritardo in capo al responsabile unico del procedimento per il risarcimento di eventuali danni cagionati, fatte salve le ulteriori ipotesi di responsabilità civile, penale ed amministrativa.

7-quater. Ai maggiori oneri di cui ai commi 7-bis e 7-ter, pari a 1 milione per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7.8

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al fine di garantire la copertura finanziaria degli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria di cui all'articolo 3 comma 1 lettera vvvv) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è costituito un fondo di rotazione, che sarà gestito da una cabina di regia da costituire presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il decreto di cui al comma successivo.

7-ter. Il Fondo di rotazione, a cui potranno attingere le stazioni appaltanti per la progettazione di interventi ritenuti strategici dalla cabina di regia di cui al comma precedente, sarà regolamentato da un Decreto attuativo che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emanerà entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto legge.

7-quater. Per il funzionamento del fondo è stanziata, per il 2020, la somma di 50 milioni di euro.

7-quinquies. A regime, il fondo verrà alimentato dalla restituzione, entro il termine massimo di 10 anni, delle somme anticipate alle stazioni appaltanti, a valere sul finanziamento delle opere e dal recupero del ribasso d'asta.».

7.9

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo il comma 7 aggiungere in fine il seguente:

«7-bis. All'articolo 207 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Qualora le risorse annuali stanziata per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante non siano sufficienti a corrispondere le anticipazioni di cui ai commi precedenti, la singola stazione appaltante provvede ad integrarle ricorrendo al mercato dei capitali, anche tramite collocamento di proprie obbligazioni. In ogni caso è riconosciuta la garanzia dello Stato a beneficio dei creditori della stazione appaltante."».

7.10

GRASSI, AUGUSSORI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1079 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la parola: "cofinanziamento" è sostituita con la seguente: "finanziamento";

2) le parole: "e dei progetti definitivi degli enti locali" sono sostituite dalle seguenti: ", dei progetti definitivi e dei progetti esecutivi degli enti locali";

b) al comma 1080 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la parola: "cofinanziamento" è sostituita con la seguente: "finanziamento";

2) il secondo periodo è soppresso;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui al punto 5.4.10 dell'Allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Le risorse non richieste o non assegnate confluiscono nei fondi relativi all'annualità successiva.";

c) il comma 1083 è abrogato».

Art. 8.**8.1**

VONO, GRIMANI, MAGORNO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura».

8.2

VONO, GRIMANI

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «del medesimo decreto legislativo;» è aggiunto il seguente periodo: «a tal fine la stazione appaltante procede secondo quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 così come modificato dall'articolo 207 del decreto legislativo n. 34 del 19 maggio 2020».

8.3

MALLEGNI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 34, comma 3, le parole: "di qualunque importo" sono sostituite dalle seguenti: "di importo superiore a 1.000.000 euro"».

8.4

GALLONE

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 34, comma 3, le parole: "di qualunque importo" sono sostituite dalle seguenti: "di importo superiore a 1.000.000 di euro"».

8.5

LONARDO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole:* «le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 28 aprile 2016, n. 50, già adottati, a condizione che»;

2) *al comma 5 sopprimere le lettera a), b) e c).*

8.6

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole da: «a condizione» a: «un aggiornamento» con le seguenti: «a condizione che si provveda ad un loro aggiornamento».

8.7

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 3, sopprimere le parole: «nei limiti delle risorse disponibili».

8.8

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dal 1° gennaio 2021 le stazioni appaltanti sono tenute al rispetto dell'obbligo di cui al periodo precedente, per un importo annuo non inferiore al 20 per cento del valore complessivo dell'accordo e assicurando una attivazione complessiva non inferiore al 75 per cento. In ogni caso la cauzione definitiva è resa esclusivamente in relazione ai singoli contratti attuativi e non sull'importo complessivo dell'accordo quadro».

8.9

SBROLLINI, GRIMANI, VONO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di semplificare l'attivazione e il mantenimento del servizio di ristorazione collettiva scolastica, ospedaliera e socio-assistenziale di cui all'articolo 144, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in considerazione delle misure di sicurezza disposte nell'ambito dell'emergenza epidemiologica, qualora nei mesi interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 l'adesione al servizio registri una contrazione superiore al 33 per cento dei pasti previsti dal contratto in corso per due mesi consecutivi, le amministrazioni appaltanti procedono alla modifica dei suddetti contratti di appalto ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 al fine di ristabilire le condizioni di equilibrio economico dei singoli appaltatori nonché per rinegoziare il

prezzo a favore dell'appaltatore laddove quest'ultimo abbia subito maggiori costi dovute alle modifiche e alle varianti ai contratti d'appalto rese necessarie per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19».

8.10

D'ARIENZO, MIRABELLI

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «In caso di contratti di forniture e di servizi il responsabile del procedimento provvede, secondo le medesime modalità, in relazione allo stato di avanzamento delle prestazioni eseguite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge e, successivamente in relazione alle scadenze previste nel contratto;»;

b) *alla lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Tra i detti oneri aggiuntivi rientrano anche i costi che fanno capo alle prestazioni rese dai coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione. La presente disposizione si applica con le medesime modalità anche ai servizi e alle forniture».

8.11

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «In caso di contratti di forniture e di servizi il responsabile del procedimento provvede, secondo le medesime modalità, in relazione allo stato di avanzamento delle prestazioni eseguite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge e, successivamente in relazione alle scadenze previste nel contratto;»;

b) *alla lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* «Tra i detti oneri aggiuntivi rientrano anche i costi che fanno capo alle prestazioni rese dai coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione. La presente disposizione si applica con le medesime modalità anche ai servizi e alle forniture».

8.12

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di contratti di forniture e servizi il responsabile del procedimento provvede, secondo le medesime modalità, in relazione allo stato di avanzamento delle prestazioni eseguite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge e, successivamente, in relazione alle scadenze previste nel contratto;» e alla lettera b), aggiungere, in fine il seguente periodo: «Tra i detti oneri aggiuntivi rientrano anche i costi che fanno capo alle prestazioni rese dai coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione».

8.13

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, GASPARRI, MASINI, SICLARI

Al comma 4, lettera a), alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti».

8.14

RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 4, lettera a), alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti».

8.15

VONO, GRIMANI

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «maggiori costi» inserire le seguenti: «nonché i maggiori oneri, diretti ed indiretti,» e sostituire le parole: «di detti oneri» con le seguenti: «dei costi».

8.16

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, GASPARRI, MASINI, SICLARI

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «maggiori costi» inserire le seguenti: «nonché i maggiori oneri, diretti ed indiretti,», inoltre, dopo le parole: «il rimborso», sostituire le parole: «di detti oneri» con le seguenti: «dei costi».

8.17

RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «maggiori costi» inserire le seguenti: «nonché i maggiori oneri, diretti ed indiretti,», inoltre, dopo le parole: «il rimborso», sostituire le parole: «di detti oneri» con le seguenti: «dei costi».

8.18

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, GASPARRI, MASINI, SICLARI

Al comma 4, dopo la lettera b) inserire la seguente :

«b-bis. Per le opere per le quali non è prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori derivanti dai protocolli anti contagio».

8.19

MALLEGNI, PAPTAEU

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Ai fini della tutela economico/finanziaria delle imprese appaltatrici, dei fornitori, dei subappaltatori, nella fase di riavvio dei lavori pubblici, la cui sospensione a causa del COVID-19 ha generato forti perdite nel tessuto economico, e in considerazione delle difficoltà incontrate dalle imprese nelle operazioni di richieste di accesso al credito, sebbene garantito dallo Stato, le stazioni appaltanti provvedono al pagamento degli Stati

di Avanzamento Lavori, maturati alla data del 4 maggio 2020, nonché dei successivi SAL maturandi fino alla data del 31 dicembre 2021, indipendentemente dal fatto che si sia raggiunto l'importo previsto da contratto.

4-ter. In conseguenza delle disposizioni di cui al comma 4-bis, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 113-bis, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino alla data del 31 dicembre 2021 i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di dieci giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e prescindendo dal diverso termine espressamente concordato nel contratto. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, e comunque senza previsione di un termine massimo entro il quale devono essere adottati».

8.20

COLLINA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di remunerare le perdite subite dagli operatori economici e allo scopo di evitare l'eccessiva onerosità dei contratti pubblici in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge 5 marzo 2020, n. 13, laddove l'emergenza sanitaria COVID-19 abbia causato la sospensione dell'esecuzione dei suddetti contratti, o ne abbia modificato le modalità di svolgimento causando maggiori oneri economici e finanziari per gli operatori economici in termini di costi di sicurezza, di produzione ed erogazione di beni e servizi, tali, per dimensioni, intensità ed onerosità, da alterare l'equilibrio del contratto in essere, gli enti pubblici e le società da essi interamente partecipate, su richiesta dell'operatore economico ed entro trenta giorni da tale richiesta, procedono alla revisione e rinegoziazione dei termini contrattuali, anche in relazione alla riprogrammazione delle attività a causa dell'adozione delle misure di prevenzione e di contenimento del contagio».

8.21

NENCINI, VONO, GRIMANI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di remunerare le perdite subite dagli operatori economici e allo scopo di evitare l'eccessiva onerosità dei contratti pubblici in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge 5 marzo 2020, n. 13, laddove l'emergenza sanitaria

da COVID-19 abbia causato la sospensione dell'esecuzione dei suddetti contratti, o ne abbia modificato le modalità di svolgimento causando maggiori oneri economici e finanziari per gli operatori economici in termini di costi di sicurezza, di produzione ed erogazione di beni e servizi, tali, per dimensioni, intensità ed onerosità, da alterare l'equilibrio del contratto in essere, gli enti pubblici e le società da essi interamente partecipate, su richiesta dell'operatore economico ed entro trenta giorni da tale richiesta, procedono alla revisione e rinegoziazione dei termini contrattuali, anche in relazione alla riprogrammazione delle attività a causa dell'adozione delle misure di prevenzione e di contenimento del contagio.».

8.22

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di remunerare le perdite subite dagli operatori economici e allo scopo di evitare l'eccessiva onerosità dei contratti pubblici in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, laddove l'emergenza sanitaria COVID-19 abbia causato la sospensione dell'esecuzione dei suddetti contratti, o ne abbia modificato le modalità di svolgimento causando maggiori oneri economici e finanziari per gli operatori economici in termini di costi di sicurezza, di produzione ed erogazione di beni e servizi, tali, per dimensioni, intensità ed onerosità, da alterare l'equilibrio del contratto in essere, gli enti pubblici e le società da essi interamente partecipate, su richiesta dell'operatore economico ed entro trenta giorni da tale richiesta, procedono alla revisione e rinegoziazione dei termini contrattuali, anche in relazione alla riprogrammazione delle attività a causa dell'adozione delle misure di prevenzione e di contenimento del contagio».

8.23

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, laddove l'emergenza sanitaria COVID-19 abbia causato la sospensione dell'esecuzione di contratti pubblici di servizi o forniture o ne abbia

modificato le modalità di svolgimento causando maggiori oneri economici e finanziari per le imprese, in termini di costi di sicurezza, di produzione ed erogazione di servizi, tali, per dimensioni, intensità e onerosità, da alterare l'equilibrio del contratto in essere, gli Enti pubblici, su richiesta dell'operatore economico ed entro trenta giorni da tale richiesta, procedono alla revisione e alla rinegoziazione dei termini contrattuali, al fine di remunerare le perdite subite dalle imprese private e di evitare l'eccessiva onerosità dei contratti in essere in relazione alla riprogrammazione delle attività a causa dell'adozione delle misure di prevenzione e di contenimento del contagio».

8.24

MIRABELLI, D'ARIENZO

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Fino al 31 luglio 2021, in deroga all'articolo 32, comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il contratto non può comunque essere stipulato prima di 10 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione».

8.25

CONZATTI, VONO, GRIMANI

Dopo il comma 4 inserirei seguenti:

«4-bis. All'articolo 6, del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. In deroga al comma precedente, nell'ambito degli appalti pubblici, non è sanzionabile per l'errata applicazione dell'imposta sul valore aggiunto il cedente o prestatore che si è uniformato a una specifica indicazione dell'ente pubblico appaltante contenuta nel contratto d'appalto o in altri documenti riconducibili all'ente pubblico stesso.

1-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma 1-bis, valutate in 2,5 milioni di euro nel 2020 e a 5 milioni a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

8.26

MIRABELLI

Al comma 5, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 21, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per le opere incompiute di valore superiore a 2 milioni di euro, il completamento, il riutilizzo e la vendita delle opere di cui al periodo precedente sono attuati previo parere della competente sezione della Corte dei conti, che si pronuncia entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, la quale, a pena di inammissibilità, deve essere corredata di dettagliata e documentata relazione tecnica sui mezzi già impiegati e sui costi o ricavi prevedibili, in rapporto ai risultati attesi."».

8.27

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 5, lettera a), dopo il punto n. 1) inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane."».

8.28

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 5, lettera a), dopo il punto n. 1) inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 1 aggiungere infine le seguenti parole: "e le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane."».

8.29

D'ARIENZO

Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) All'articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: "gli archeologi" sono aggiunte le seguenti: "professionisti singoli, associati e le società da essi costituite"».

8.30

COLLINA

Al comma 5, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) All'articolo 47, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Per i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c), i requisiti qualificazione per la partecipazione a gare d'appalto di cui al comma 1 sono verificati in capo al consorzio anche se assegnate in esecuzione a proprie consorziate prive delle categorie richieste. Tale disposizione si applica anche alle gare di affidamento dei contratti per l'esecuzione di lavori di cui all'articolo 145, purché il consorzio disponga di idonea direzione tecnica secondo quanto stabilito all'articolo 146 comma 4.";

a-ter) All'articolo 48, comma 7, dopo le parole: "per quali consorziati il consorzio concorre;" sono aggiunte le seguenti: "qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre;"».

8.31

VONO, GRIMANI

Al comma 5, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) All'articolo 47, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Per i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c), i requisiti di qualificazione per la partecipazione a gare d'appalto di cui al comma 1 sono verificati in capo al consorzio anche se assegnate in esecuzione a proprie consorziate prive delle categorie richieste. Tale disposizione si applica anche alle gare di affidamento dei contratti per l'esecuzione di lavori di cui all'articolo 145, purché il consorzio disponga di idonea direzione tecnica secondo quanto stabilito all'articolo 146 comma 4.";

a-ter) All'articolo 48, comma 7, dopo le parole: "per quali consorziati il consorzio concorre;" sono aggiunte le seguenti: "qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre;"».

8.32

MALLEGNI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI

Al comma 5, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) All'articolo 47, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Per i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c), i requisiti qualificazione per la partecipazione a gare d'appalto di cui al comma 1 sono verificati in capo al consorzio anche se assegnate in esecuzione a proprie consorziate prive delle categorie richieste. Tale disposizione si applica anche alle gare di affidamento dei contratti per l'esecuzione di lavori di cui all'articolo 145, purché il consorzio disponga di idonea direzione tecnica secondo quanto stabilito all'articolo 146 comma 4.";

a-ter) All'articolo 48, comma 7, dopo le parole: "per quali consorziati il consorzio concorre;" sono aggiunte le seguenti: "qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre;"».

8.33

RUSPANDINI

Al comma 5, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) All'articolo 47, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Per i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c), i requisiti di qualificazione per la partecipazione a gare d'appalto di cui al comma 1 sono verificati in capo al consorzio anche se assegnate in esecuzione a proprie consorziate prive delle categorie richieste. Tale disposizione si applica anche alle gare di affidamento dei contratti per l'esecuzione di lavori di cui all'articolo 145, purché il consorzio disponga di idonea direzione tecnica secondo quanto stabilito all'articolo 146 comma 4.";

a-ter) All'articolo 48, comma 7, dopo le parole: "per quali consorziati il consorzio concorre;" sono aggiunte le seguenti: "qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre;"».

8.34

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, GASPARRI, MASINI, SICLARI

Al comma 5, sono apportate le seguenti modifiche:

1) *dopo la lettera a), è aggiunta la seguente :*

«a-bis) all'articolo 48, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: "L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dei lavoratori che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in cantiere, per l'esecuzione dell'opera.";

2) al secondo periodo, dopo le parole: "responsabilità solidale del mandatario" sono aggiunte le seguenti: "nei limiti di cui al presente comma"».

2) *dopo la lettera d), è aggiunta la seguente :*

«d-bis. all'articolo 216, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"10-bis. Fatte salve le situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente, le modifiche di cui all'articolo 48, comma 5, primo periodo, si applicano anche ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del presente codice, al fine di garantire la completa esecuzione delle opere."».

8.35

RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 5, sono apportate le seguenti modifiche

1) *dopo la lettera a), è aggiunta la seguente lettera:*

«a-bis) all'articolo 48, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: "L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dei lavoratori che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in cantiere, per l'esecuzione dell'opera.";

2) al secondo periodo, dopo le parole: "responsabilità solidale del mandatario" sono aggiunte le seguenti: "nei limiti di cui al presente comma"».

2) *dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera:*

«d-bis. all'articolo 216, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"10-bis. Fatte salve le situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente, le modifiche di cui all'articolo 48, comma 5, primo periodo, si applicano anche ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del presente codice, al fine di garantire la completa esecuzione delle opere."».

8.36

BITI

Al comma 5, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "È consentito il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori"».

Conseguentemente, al comma 7 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, la lettera b) è soppressa;».

8.37

CONZATTI, GRIMANI, VONO

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

8.38

COLLINA

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

8.39

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

8.40

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, GASPARRI, MASINI, SICLARI

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

8.41

RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 5 sopprimere la lettera b).

8.42

FENU, FEDE, CORBETTA

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) all'articolo 80, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro"; e il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla sta-

zione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione.»;

2) *al comma 6 sostituire le parole:* «del presente decreto» *con le seguenti:* «della legge di conversione del presente decreto».

8.43

MANCA, PITTELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 5 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 80:

1) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro";

2) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un

momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione."»;

al comma 6 sostituire le parole: «del presente decreto» *con le seguenti:* «della legge di conversione del presente decreto».

8.44

MARINO, VONO, GRIMANI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 5, sostituire la lettera b) è con la seguente:*

«b) all'articolo 80, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro"; e il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione."»;

2) *al comma 6 sostituire le parole: «del presente decreto» con le seguenti: «della legge di conversione del presente decreto».*

8.45

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) all'articolo 80, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro";

2) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione."»;

b) *al comma 6, sostituire le parole: «del presente decreto», con le seguenti: «della legge di conversione del presente decreto».*

8.46

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) all'articolo 80, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro"; e il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione."»;

b) *al comma 6 sostituire le parole: «del presente decreto» con le seguenti: «della legge di conversione del presente decreto».*

8.47

VITALI, PAPTHEU, PAGANO, FLORIS

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) all'articolo 80, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro"; e il quinto periodo è sostituito dal seguente "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione."»;

2) *al comma 6, sostituire le parole: «del presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «della legge di conversione del presente decreto».*

8.48

DI GIROLAMO

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "La verifica della regolarità contributiva è effettuata nel momento della liquidazione dell'incarico. Nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnali delle inadempienze, il responsabile unico del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente al momento della liquidazione dell'incarico."».

8.49

PAGANO, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero

del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale eventuale impegno può essere formalizzato anche attraverso un atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dall'operatore economico ed a cura dello stesso registrato e consegnato all'ente appaltante, nel quale sia prevista la cessione, a favore di ciascuno degli enti creditori, nel caso di lavori di almeno il 10 per cento dei compensi derivanti dalla eventuale assegnazione dell'appalto, fermo restando che il debito sia superiore al 10 per cento dei compensi stessi o nel caso di forniture di servizi di almeno il 20 per cento dei compensi derivanti dall'assegnazione dell'incarico professionale, sempreché il debito sia superiore al 20 per cento dei compensi stessi"».

8.50

PAPATHEU, PAGANO

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per

la presentazione delle domande. Tale eventuale impegno può essere formalizzato anche attraverso un atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dall'operatore economico ed a cura dello stesso registrato e consegnato all'ente appaltante, nel quale sia prevista la cessione, a favore di ciascuno degli enti creditori, nel caso di lavori di almeno il 20 per cento dei compensi derivanti dalla eventuale assegnazione dell'appalto, qualora il debito sia superiore al 20 per cento dei compensi stessi o nel caso di forniture di servizi di almeno il 40 per cento dei compensi derivanti dall'assegnazione dell'incarico professionale, qualora il debito sia superiore al 40 per cento dei compensi stessi"».

8.51

CIRIANI, RUSPANDINI, TOTARO, FAZZOLARI

Al comma 5, lettera b), sostituire i primi due periodi con i seguenti: «b) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Nel caso in cui un operatore economico non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, l'intero importo del debito maturato nei confronti dello Stato, fino a un massimo dell'80 per cento dell'importo contrattuale, sarà direttamente trattenuto dalla stazione appaltante a valere sui corrispettivi maturati"».

8.52

SANTILLO, FLORIDIA

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole da: «costituisca una grave violazione» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «sia di importo superiore al 2 per cento del valore dell'importo dell'appalto».

8.53

D'ARIENZO, MIRABELLI

Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'esclusione non si applica anche quando l'operatore sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo dovuto dopo il termine di presentazione delle domande, a condizione che ottemperi agli obblighi fiscali o previdenziali entro 30 giorni dalla comunicazione».

8.54

LAUS

Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'esclusione dalla procedura di appalto non si applica quando l'operatore risulta non aver ottemperato agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali per un ammontare non superiore al 3 per cento del fatturato, a condizione che ottemperi a tale obbligo entro 60 giorni dalla comunicazione».

8.55

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica altresì qualora l'operatore economico abbia ottemperato agli obblighi di pagamento del tributo dovuto in base all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e all'articolo 68 del decreto legislativo 546 del 1992, ovvero alla normativa vigente in materia di riscossione frazionata in pendenza di processo».

8.56

RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 5, lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica altresì qualora l'operatore economico abbia ottemperato agli obblighi di pagamento del tributo dovuto in base all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e all'articolo 68 del decreto legislativo n. 546 del 1992, ovvero alla normativa vigente in materia di riscossione frazionata in pendenza di processo».

8.57

COLLINA

Al comma 5, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 80:

a) al comma 1, le parole: "anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6," sono soppresse;

b) al comma 5, le parole: "anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6," sono soppresse.

c) al comma 7, dopo le parole: "un operatore economico", sono soppresse le seguenti: ", o un subappaltatore,"».

8.58

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Al comma 5, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 80:

a) al comma 1, sopprimere le parole: "anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,";

b) al comma 5, sopprimere le parole: "anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,";

c) al comma 7, dopo le parole: "un operatore economico", sopprimere le seguenti: ", o un subappaltatore,"».

8.59

BERGESIO, AUGUSSORI, PERGREFFI, GRASSI, CAMPARI

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 80, comma 5, lettera c), dopo le parole: "tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;" sono aggiunte le seguenti: "in tali casi, la stazione appaltante è tenuta a motivare in ordine alle ragioni per le quali le misure eventualmente adottate dall'operatore ai sensi del comma 7 del presente articolo, non possono essere considerate sufficienti ai fini della valutazione di affidabilità. La presente disposizione trova applicazione anche alle procedure di gara in corso"».

8.60

PAGANO, FERRO, SACCONI, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 80, comma 5, lettera c), dopo le parole: "tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;" sono aggiunte le seguenti: "in tali casi, la stazione appaltante è tenuta a motivare in ordine alle ra-

gioni per le quali le misure eventualmente adottate dall'operatore ai sensi del comma 7 del presente articolo, non possono essere considerate sufficienti ai fini della valutazione di affidabilità. La presente disposizione trova applicazione anche alle procedure di gara in corso"».

8.61

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Al comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) All'articolo 83, comma 2, il secondo periodo è sostituito con i seguenti: "In caso di mancato respingimento dell'offerta a norma del presente comma, la stazione appaltante motiva debitamente le ragioni della scelta e trasmette all'Autorità la relativa documentazione. Alla stazione appaltante si applica una sanzione pari al venticinque per cento dell'importo a base d'asta. La sanzione non si applica nel caso in cui tutte le offerte presentate per l'aggiudicazione del medesimo appalto di fornitura abbiano una parte di prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che supera il cinquanta per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. I proventi delle sanzioni sono destinati all'incremento delle disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394"».

8.62

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 5, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) All'articolo 83, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. I requisiti di cui al comma 1 lettere b) e c) non vengono richiesti negli affidamenti diretti, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a), di servizi di architettura e ingegneria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv)"».

8.63

LAUS

Al comma 5, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) All'articolo 84, comma 4, lettera c), sono premesse le seguenti parole: "ai fini della qualificazione per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 516.000 euro,"».

8.64

FEDELI, ROSSOMANDO

Al comma 5 dopo la lettera c) inserire le seguenti:

«c-bis) All'articolo 95 dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica, nonché ai servizi di alta intensità di manodopera, come descritti all'articolo 50 comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36 comma 2) lettera a)";

c-ter) all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50" sono sostituite dalle seguenti: "le stazioni appaltanti devono applicare le disposizioni di cui all'articolo 50"».

8.65

RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 105, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "dell'importo del contratto da affidare.", sono aggiunte le seguenti: "Per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto";

2) al comma 2, il terzo periodo è sostituito con il seguente: "Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, la stazione appaltante, per la categoria prevalente, indica, nel bando o nell'avviso, la quota di subappalto consentita, al massimo fino alla metà dell'importo della categoria stessa. Ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti re-

lativi alle categorie subappaltabili o affidabili a cottimo non posseduti dall'impresa, devono essere da questa posseduti con riferimento alla categoria prevalente.";

3) al comma 4:

a) è eliminata la lettera a);

b) alla lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80";

c) è eliminata la lettera d);

4) il comma 5 è soppresso; conseguentemente, al decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, all'articolo 1, sono eliminate le seguenti parole: "e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice";

5) il comma 6 è soppresso;

6) al comma 13:

a) al primo periodo, dopo le parole: "al subappaltatore, al cottimista", sono soppresse le seguenti: "al prestatore di servizi ed fornitore di beni o lavori";

b) è soppressa la lettera a);

c) alla lettera e), dopo le parole: "se la natura lo consente", sono aggiunte le seguenti: "previa adeguata motivazione della stessa stazione appaltante";

7) al comma 14:

a) è soppresso il primo periodo;

b) al secondo periodo, dopo le parole: "della sicurezza", sono soppresse le seguenti: "e della manodopera";

8) al comma 22, dopo le parole: "all'appaltatore", le parole: "scomputando dall'intero valore dell'appalto", sono sostituite con le seguenti: "indicando"».

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

«4-ter. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si atten-
gono ai seguenti criteri:

a) l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite;

b) l'impresa affidataria può utilizzare:

1) i lavori della categoria prevalente, subappaltati nei limiti massimi di cui all'articolo 105 comma 2, terzo periodo, per l'intero importo;

2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie per le quali non è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del trenta per cento riferito a ciascuna categoria; l'importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, è decurtato della quota eccedente il trenta per cento e può essere, così decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile;

3) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, per le quali è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del quaranta per cento riferito a ciascuna categoria; l'importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, è decurtato della quota eccedente il quaranta per cento e può essere, così decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile».

8.66

VONO, GRIMANI

Al comma 5, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 105:

- 1) al comma 4, la lettera a) è soppressa;
 - 2) il comma 6 è soppresso».
-

8.67

COLLINA

Al comma 5, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 105:

- 1) al comma 4, la lettera a) è soppressa;
 - 2) il comma 6 è soppresso».
-

8.68

PESCO, SANTILLO, FEDE, LANNUTTI, ANASTASI, DI GIROLAMO, CROATTI, GIROTTO, LOMUTI, CRUCIOLI, FENU, GALLICCHIO, ABATE, AGOSTINELLI, TRENTACOSTE, PIARULLI, DRAGO, MARINELLO, MAUTONE, GAUDIANO, CAMPAGNA, ACCOTO, AUDDINO, CORRADO, GRANATO, BOTTO, MANTOVANI, RUSSO, MARILOTTI, COLTORTI, PACIFICO, AIROLA, LANZI, PRESUTTO, D'ALFONSO

Al comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 113, comma 2, primo periodo, dopo le parole: "attività di programmazione della spesa per investimenti", sono inserite le seguenti: "di progettazione"».

8.69

MIRABELLI, FERRARI, RAMPI, D'ARIENZO

Al comma 5, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) All'articolo 151, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può", sono sostituite dalle seguenti: "lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i beni non in consegna al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'attivazione delle forme speciali di partenariato di cui al presente comma è subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata alle condizioni di cui all'articolo 106, comma 2-bis, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"».

8.70

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 5, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

«c-bis) all'articolo 177, comma 1, primo periodo, le parole: "concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture", sono sostituite dalle seguenti: "concessioni di lavori e di servizi, ad eccezione delle concessioni di servizi di interesse economico generale,"».

8.71

FEDELI, ROSSOMANDO

Al comma 5, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 177, comma 1:

1) dopo le parole: "contratti di lavoro, servizi e forniture", sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 3, comma 1, lettere ll), ss), tt)";

2) le parole: "procedura ad evidenza pubblica", sono sostituite con le seguenti: "le procedure ad evidenza pubblica previste dal presente codice";

3) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Netta quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con i mezzi propri e personale proprio"».

8.72

RICHETTI

Al comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis). all'articolo 180, comma 2, primo periodo, dopo le parole: "gestione del servizio ad utenza esterna.", inserire le seguenti: "Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell'operatore economico possono essere determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente purché quantificabili in relazione ai consumi; la misura di miglioramento dell'efficienza energetica, calcolata conformemente alle norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, deve essere resa disponibile alla Stazione appaltante a cura dell'operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, organizzazione, gestione, elaborazione, valutazione e monitoraggio dei consumi energetici"».

8.73

FERRAZZI

Al comma 5, dopo lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell'operatore economico possono essere determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti

contrattualmente purché quantificabili in relazione ai consumi; la misura di miglioramento dell'efficienza energetica, calcolata conformemente alle norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, deve essere resa disponibile alla Stazione appaltante a cura dell'operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, organizzazione, gestione, elaborazione, valutazione e monitoraggio dei consumi energetici».

8.74

ACCOTO

Al comma 5, sopprimere la lettera d).

8.75

CIRIANI, RUSPANDINI, TOTARO, FAZZOLARI

Al comma 5, lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a trasmettere tutti i dati utili alla presentazione di una proposta entro trenta giorni dalla richiesta; in caso di inadempienza si configura a carico del responsabile del procedimento la responsabilità di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20.»;

b) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Le amministrazioni aggiudicatrici devono valutare le proposte pervenute entro sessanta giorni; nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia previsto, in sede di piano delle opere pubbliche, che l'opera debba essere realizzata ricorrendo alla finanza di progetto, ovvero nel caso in cui dal progetto presentato dal privato risulti che dalla realizzazione dello stesso non derivano oneri per la pubblica amministrazione, l'amministrazione aggiudicatrice deve motivare l'eventuale bocciatura del progetto. L'amministrazione aggiudicatrice deve prevedere adeguate modalità di cofinanziamento delle iniziative di cui al presente comma, consentendo ai proponenti di partecipare, unitamente alle stazioni appaltanti, a bandi comunitari"».

8.76

STEFANO

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«e) all'articolo 183, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

"15-bis. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici che operano nella sanità proposte relative alla concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità inerenti la sanificazione degli ambienti e degli accessi, l'uso della sterilizzazione per il trattamento del rifiuto speciale ospedaliero, l'acquisizione di macchinari di laboratorio e analisi, la soluzione di tecnologie incentivanti il risparmio energetico e nuove economie circolari, la telemedicina. L'amministrazione aggiudicatrice nei casi di cui al periodo precedente, entro il termine di 15 giorni dalla presentazione della proposta, ove la valuti positivamente, nomina promotore il soggetto economico che l'ha presentata ed entro i successivi quindici giorni dalla nomina del promotore provvede a bandire la gara nelle modalità di cui al presente decreto. Al promotore di un progetto negli ambiti di cui al primo periodo è riconosciuto il diritto di prelazione di cui al precedente comma 15 che può esercitare nei termini e nelle modalità indicate nel medesimo comma. Quando l'importo dei lavori della proposta sia inferiore a ' 150.000,00 ovvero riguardano migliorie di contratti già esistenti con l'amministrazione aggiudicatrice e la nuova proposta non superi il 10 per cento del valore del contratto con l'amministrazione medesima, l'amministrazione aggiudicatrice procede alla nomina diretta del promotore e ad aggiudicargli il progetto, previa verifica della sua fattibilità e delle intervenute modifiche richieste dall'amministrazione aggiudicatrice in sede di valutazione. Al dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice che entro il termine di cui al secondo periodo nomina il promotore e bandisce la gara ed entro il successivo periodo di 30 giorni procede alla stipula del contratto di concessione viene riconosciuto un incentivo economico calcolato secondo le norme previste nella contrattazione collettiva di riferimento. L'esistenza di vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione aggiudicatrice ovvero di vantaggi conseguiti dalla comunità amministrata e derivanti dal contratto di concessione costituiscono causa di esclusione della responsabilità del pubblico dipendente per danno erariale, salvo che nei casi di dolo o colpa grave"».

8.77

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 5, dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera:

«d-bis) all'articolo 192 il comma 2 è soppresso».

8.78

CORRADO

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere, infine, la seguente:

«d-bis) all'articolo 208, comma 3, dopo la parola: "formulata", sono aggiunte le seguenti: ", entro e non oltre 90 giorni,"».

8.79

RUSPANDINI, TOTARO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«d-bis) all'articolo 215, sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere obbligatorio esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall'acquisizione del parere di cui ai periodi precedenti."»;

b) *al comma 7 sopprimere la lettera d).*

8.80

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 5, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) fino al 31 dicembre 2022 la spesa di progettazione di investimenti degli enti locali può essere sostenuta anche in deroga alle disposizioni contenute nell'allegato 4/2, punto 5.3.12 del decreto legislativo n. 118 del 2011».

8.81

CORRADO, RICCIARDI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e delle conseguenti esigenze di accelerazione dell'iter autorizzativo di grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulla città o sull'assetto del territorio, sino al 31 dicembre 2023 non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quanto alle opere individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 76 del 10 maggio 2018, per le quali è prevista l'obbligatorietà della procedura di dibattito pubblico».

8.82

CORRADO, RICCIARDI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e delle conseguenti esigenze di accelerazione dell'iter autorizzativo di grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulla città o sull'assetto del territorio, sino al 31 dicembre 2023, su richiesta delle Amministrazioni Aggiudicatrici, le Regioni, ove ritengano le suddette opere di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale, sentite su parere favorevole della maggioranza delle Amministrazioni Provinciali e Comunali interessate, possono autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 76 del 10 maggio 2018, consentendo alle medesime Amministrazioni aggiudicatrici di procedere direttamente agli studi di prefattibilità tecnico economica nonché alle successive fasi progettuali, nel rispetto delle norme stabilite dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

8.83

FEDELI, ROSSOMANDO

Al comma 7 sopprimere le lettere a), b), e c).

8.84

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 7, sopprimere le lettere a), b) e c).

8.85

BITI

*Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:**«a) all'alinea del comma 1, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2022"».*

8.86

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con: «31 dicembre 2022».

8.87

RUOTOLO, GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

*Al comma 7, dopo la lettera a), inserire la seguente:**«a-bis) al comma 1, la lettera a) è soppressa».*

8.88

MIRABELLI, FERRARI, D'ARIENZO, RAMPI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:**«7-bis. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:**a) all'articolo 115:**1) al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Le attività di valorizzazione sono esercitate dalle predette strutture organizzative con proprie dotazioni ovvero mediante l'affidamento di appalti pubblici di servizi, nel rispetto della normativa vigente in materia.";*

2) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 114" sono aggiunte le seguenti: ", ferma restando la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico del concessionario e l'equilibrio economico e finanziario della gestione";

b) all'articolo 117, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora l'affidamento dei servizi integrati abbia ad oggetto una concessione di servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera vv), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'integrazione può essere realizzata anche indipendentemente dal rispettivo valore economico dei servizi considerati. In caso di gestione diretta, è ammessa la stipulazione di contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno o più servizi tra quelli di cui al comma 1 e uno o più tra i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria."».

8.89

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di favorire la ripresa degli investimenti a livello locale a seguito dell'emergenza da COVID-19, le Province e le Città metropolitane possono effettuare, fino al 31 luglio 2021, assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 844-847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e i vincoli procedurali per le assunzioni fatte salve il rispetto delle procedure selettive, anche attingendo alle graduatorie ancora valide dei concorsi degli enti locali, per rafforzare le strutture tecniche e amministrative delle stazioni uniche appaltanti provinciali e metropolitane. Gli oneri aggiuntivi per le assunzioni di personale di cui al comma 1 sono posti a carico dei quadri economici degli interventi di investimento da realizzare o completare. Le Province e le Città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sulla base di apposite convenzioni, del personale e delle strutture dell'amministrazioni centrali o territoriali interessate, nonché di società controllate dallo Stato o dagli enti territoriali, per assicurare gli interventi di cui al presente comma».

8.90

FATTORI, NUGNES, DE FALCO, DI MARZIO

Sopprimere il comma 8.

8.91

RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «Il Commissario provvede, altresì, all'acquisizione e distribuzione di ogni necessario bene o servizio utile a garantire, sempre e in ogni caso, il diritto allo studio e la didattica in presenza degli allievi con disabilità anche in concomitanza dell'attuazione di misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 ovvero di misure di controllo e di prevenzione igienico sanitarie per limitare la possibilità di eventuali contagi all'interno degli istituti.»;

b) *al secondo periodo, dopo le parole:* «per l'attuazione di quanto previsto dal primo» *aggiungere le seguenti:* «e dal secondo».

8.92

BERUTTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. I costi per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, sono considerati oneri di sicurezza "interni" ai sensi dell'articolo 95, comma 10 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

8.93

BERUTTI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. I costi per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, sono considerati oneri di sicurezza "interni" ai sensi dell'articolo 95, comma 10 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

8.94

FATTORI, NUGNES, DE FALCO, DI MARZIO

Sopprimere il comma 9.

8.95

STABILE, PAGANO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre-2018, n. 145 dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

"13-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano altresì ai compensi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera e), del DPR 22 dicembre 1986 n. 917"».

Conseguentemente:

a) *al comma 14, sostituire le parole: «al comma 13» con le seguenti: «ai commi 13 e 13-bis»;*

b) *al comma 15, sostituire le parole: «al comma 13» con le seguenti: «ai commi 13 e 13-bis».*

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 150 milioni di euro dal 2020 si provvede: quanto a 100 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8.96

RIZZOTTI, PAGANO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Il comma 687 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso».

8.97

RIVOLTA, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché la spesa relativa alla negoziazione con erogatori privati accreditati per l'assistenza domiciliare integrata, fermi restando i predetti limiti"».

8.98

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. I piani di riorganizzazione della rete territoriale, di cui al comma 9, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale e fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, sono adottati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano a partire dal distretto sanitario di base, quale prima dimensione di governo per assicurare l'integrazione sociosanitaria, l'interprofessionalità e la presa in carico del paziente».

8.99

STABILE, PAGANO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 150 milioni di euro dal 2020 si provvede: quanto a 100 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero del-

l'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8.100

STABILE, PAGANO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al trattamento accessorio della dirigenza sanitaria, comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto previsto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 100 milioni di euro dal 2020 si provvede: quanto a 70 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8.101

RIZZOTTI

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori dei servizi integrati di noleggioria, sanificazione e sterilizzazione dei dispositivi tessili e medici utilizzati in strutture ospedaliere e ambulatoriali, pubbliche e private riconducendo ad equità i relativi rapporti contrattuali, come evidenziato anche dalla delibera ANAC n. 540 del 1° luglio 2020, il corrispettivo dei predetti servizi è adeguato, con decorrenza dal 23 febbraio 2020, a seguito di rinegoziazione con il committente che tenga conto dell'effettivo incremento del costo di erogazione del servizio verificatosi rispetto al periodo antecedente la situazione emergen-

ziale, da concludersi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in difetto di accordo, il corrispettivo dei predetti servizi è incrementato del venti per cento. Inoltre, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi decurtazioni del corrispettivo, rispetto a quello medio mensilmente liquidato nel quadrimestre ottobre 2019-gennaio 2020, incrementato ai sensi della disposizione di cui sopra, in ragione delle minori giornate di degenza verificatesi e/o del minor numero di posti letto utilizzati e/o delle minori prestazioni erogate rispetto a quelle contrattualmente stabilite. Le presenti disposizioni si applicano anche ai contratti che prevedano specifici meccanismi di riequilibrio in deroga ai criteri da essi previsti e sono efficaci per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020».

8.102

PIRRO, Giuseppe PISANI, FEDE, CORBETTA

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di ridurre il ricorso alla mobilità passiva, le Regioni provvedono all'accreditamento con il SSN di strutture sanitarie pubbliche e private dotate di autorizzazione specifica per coprire il fabbisogno di prestazioni nell'ambito delle tecniche di procreazione medicalmente assistita».

8.103

RIZZOTTI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Negli istituti di ricovero, presso i servizi per le tossicodipendenze (SERT) e nelle case di cura private ed in tutte le altre strutture pubbliche e private, ove sono utilizzati farmaci, l'approvvigionamento, la conservazione, l'allestimento e la distribuzione degli stessi deve avvenire sotto la responsabilità di farmacisti inquadrati nell'organigramma secondo le dimensioni della struttura».

8.104

RIZZOTTI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 89, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sostituire le parole da: "Il medico" a: "paziente" con le seguenti: "Il medico è tenuto ad indicare sulla ricetta relativa ai medicinali disciplinati dal presente articolo il nominativo del paziente ovvero, su richiesta di quest'ultimo, il codice fiscale in luogo della menzione del nome e del cognome"».

8.105

RIZZOTTI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dall'articolo 3, comma 3, lettera b) del decreto del Ministero della Salute 16 dicembre 2010, è consentita, per l'anno 2020, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici assistiti da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, eventualmente anche a seguito della fornitura da parte delle aziende sanitarie locali secondo specifici accordi stipulati con le Organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente Ordine professionale».

8.106

GRIMANI, VONO

Sopprimere il comma 10.

8.107

MODENA

Sopprimere il comma 10.

8.108

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, GASPARRI, MASINI, SICLARI

Al comma 10, sopprimere le parole da: «per la selezione» fino alle seguenti: «dal presente decreto».

Conseguentemente, al titolo I e al capo I dopo le parole: «contratti pubblici» aggiungere le seguenti: «e privati».

8.109

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Al comma 10 sostituire le parole: «non si applicano» con le seguenti: «trovano applicazione».

8.110

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 10 sostituire le parole: «non si applicano» con le seguenti: «trovano applicazione».

8.111

MIRABELLI, D'ARIENZO, BOLDRINI, FERRAZZI

Al comma 10, dopo le parole: «31 luglio 2020.» aggiungere il seguente periodo: «Il termine della proroga al 31 luglio 2020 relativamente ai documenti unici di regolarità contributiva si intende valevole anche per tutti gli altri effetti di legge per cui è necessario il possesso dei documenti unici di regolarità contributiva».

8.112

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine della proroga del 31 luglio 2020 di cui al presente comma, relativamente ai documenti unici di regolarità contributiva, si intende valevole anche per

tutti gli altri effetti di legge per cui è necessario il possesso dei documenti unici di regolarità contributiva».

8.113

FEDELI, ROSSOMANDO, NANNICINI

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, effettuata secondo le modalità indicate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo previsto dall'articolo 105, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il possesso del documento comprensivo della verifica di congruità è condizione anche per accedere ai benefici di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni».

8.114

ERRANI, LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico intervento, effettuata secondo le modalità indicate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo previsto dall'articolo 105, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Il possesso del documento di regolarità comprensivo della verifica di congruità è condizione anche per accedere ai benefici di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni».

8.115

MIRABELLI, D'ARIENZO, BOLDRINI, FERRAZZI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico intervento, effettuata secondo le modalità indicate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo previsto dall'articolo 105, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016. Il possesso del documento di regolarità comprensivo della verifica della congruità è condizione anche per accedere ai benefici di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni».

8.116

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, GASPARRI, MASINI, SICLARI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Con riferimento al Durc, la disposizione di cui al comma 10 dell'articolo 8 si applica anche agli appalti privati».

8.117

RUSPANDINI, TOTARO

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Con riferimento al Durc, la disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli appalti privati».

8.118

STEFANO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. In ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste alla

data dell'8 marzo 2020, a condizione che il pagamento sia avvenuto durante l'espletamento, prima della chiusura, delle procedure d'appalto».

8.119

STEFANO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste alla data dell'8 marzo 2020, a condizione che il pagamento sia avvenuto durante l'espletamento, prima della chiusura, delle procedure d'appalto».

8.120

D'ARIENZO

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto il seguente comma:

"17. Qualora un progetto è riferito ad interventi di carattere sovra-regionale, per la quantificazione del limite di spesa si farà riferimento al prezzario nazionale".

11-ter. All'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo la parola: "codice" è aggiunta la seguente: "ivi compresa la qualifica di *project management*".

11-quater. All'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ancorché impegnati in riorganizzazioni societarie a patto che si concludano entro la data di aggiudicazione, pena l'esclusione".

11-quinquies. All'articolo 53, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "tranne nel caso in cui l'offerente acconsente in fase di presentazione dell'offerta".

11-sexies. All'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "di affidamento nei settori dell'edilizia carceraria, scolastica, sanitaria e universitaria nonché

nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori e alle opere di particolare interesse in ambito infrastrutturale connesse a direttrici strategiche".

11-*septies*. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. A seguito della presentazione dell'istanza fallimentare di cui all'articolo 15, del Regio Decreto 16 marzo 1942 nr. 267, nei casi di appalti superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del presente decreto, il giudice delegato può concedere alla stazione appaltante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa al solo ed esclusivo scopo di eseguire i contratti già stipulati".

11-*octies*. All'articolo 125, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo la lettera *h*), è aggiunta la seguente:

"*h-bis*) per i lavori complementari, sorti successivamente alla gara, non ricompresi nell'appalto originario e necessari per il completamento dell'opera qualora questi sono generati da condizioni non programmabili né prevedibili in alcun modo all'atto della gara. Per non programmabili né prevedibili, si intendono gli imprevisti idro-geologici, adeguamento a norma di legge intervenute successivamente, una nuova e più moderna tecnologia acquisita dopo la gara".

11-*novies*. All'articolo 183, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nelle associazioni e nei consorzi, possono partecipare anche gli istituti di credito nonché le società e i fondi di gestione del risparmio purché non siano mandatarî"».

8.121

ERRANI, LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 8, dopo le parole: "e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici", sono aggiunte le seguenti: "nonché di forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117";

b) all'articolo 59, comma 1, premettere le seguenti parole: "Fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117";

c) all'articolo 140, comma 1, dopo le parole: "salvo quanto disposto nel presente articolo", sono aggiunte le seguenti: "e fermo restando

quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117"».

8.122

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Le somme anticipate all'operatore economico ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e oggetto di fidejussione da parte di quest'ultimo, possono essere cedute senza alcun onere aggiuntivo e previa predisposizione di apposita autocertificazione sulla consistenza delle somme erogate, ai soggetti di cui all'articolo 122, comma 1 che sono tenuti ad accettare tale cessione del credito».

8.123

COLLINA

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: ", nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti";

b) al comma 2, lettera b), sono soppresse le seguenti parole: ", nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti".

11-ter. All'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è soppressa la parola: ", rotazione,"».

8.124

COLLINA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dopo il comma 14 è inserito il seguente:

"14-bis. Tutti i contratti pubblici devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo pattuito in relazione a modifiche del costo del lavoro previsto dai contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del

decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e pubblicato nelle tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 23 comma 16"».

8.125

COLLINA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Anche in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti concordano la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza COVID-19, fermo restando il limite previsto dall'articolo 106, comma 7, del medesimo decreto».

8.126

PEPE, AUGUSSORI, PERGREFFI, GRASSI, CAMPARI

Dopo il comma 11 aggiungere in fine i seguenti:

«11-bis. Fino al 31 dicembre 2022, i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, di cui all'articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono effettuati nel termine di quindici giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori, in deroga all'importo da raggiungere fissato nelle clausole concordate nel contratto e nel limite dell'importo dei lavori eseguiti. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono sempre emessi a cura del Direttore dei Lavori, fermo restando la verifica successiva da parte del Responsabile Unico del Procedimento, contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, e costituiscono titolo per la liquidazione delle somme fino a quel momento eseguite e certificate.

11-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento lavori (SAL), redatto con le modalità di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), del citato decreto ministeriale, su richiesta dell'Appaltatore, è rilasciato entro quindici giorni, in deroga ai termini e modalità indicate nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto. Il Direttore dei Lavori trasmette lo stato di avanzamento unitamente al certificato di pagamento ed al contratto aggiuntivo, alla stazione appal-

tante per l'emissione del mandato di pagamento. Il Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore dei Lavori e le Stazioni Appaltanti, sono esonerati dalla verifica di regolarità contributiva dell'esecutore per singolo stato di avanzamento lavori. La verifica di regolarità contributiva è effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento per la liquidazione del conto finale».

8.127

NENCINI, VONO, GRIMANI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: "il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" aggiungere le seguenti: "le Regioni e le Province autonome, gli Enti locali e gli altri enti pubblici,", e sostituire la parola: "può" con la seguente: "possono"».

8.128

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, adottano o, nel caso, aggiornano il previsto regolamento sugli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, svolge il ruolo di coordinamento per l'attuazione della presente disposizione».

8.129

GRIMANI, VONO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di salvaguardare la tenuta economico-produttiva delle imprese nella fase di progressivo rilancio e superamento delle onerose ricadute economiche negative verificatesi a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, nei confronti

delle imprese che hanno registrato un fatturato anno per l'esercizio 2019 non superiore a 1.000 milioni di euro con riferimento a gare pubbliche inerenti lavori, servizi e forniture bandite prima del 16 luglio 2020, sono sospese fino al 31 dicembre 2022 le procedure di escussione delle fidejussioni relative alle garanzie di cui all'articolo 75 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed all'articolo 93 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nonché le procedure di riscossione di eventuali sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287».

8.130

PEROSINO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. Le società a controllo pubblico che gestiscono direttamente o indirettamente aziende termali o alberghiero-termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, numero 323, possono procedere, in deroga alle disposizioni del presente articolo e nel rispetto della contrattazione collettiva per i dipendenti del settore termale, all'assunzione diretta del personale necessario allo svolgimento delle attività stagionali, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, numero 1525, e successive modifiche e integrazioni o dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative"».

8.131

BERUTTI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis Le società a controllo pubblico che gestiscono direttamente o indirettamente aziende termali o alberghiero-termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, numero 323, possono procedere, in deroga alle disposizioni del presente articolo e nel rispetto della contrattazione collettiva per i dipendenti del settore termale, all'assunzione diretta del personale necessario allo svolgimento delle attività stagionali, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, numero

1525, e successive modifiche e integrazioni o dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative"».

8.132

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«12. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. Le società a controllo pubblico che gestiscono direttamente o indirettamente aziende termali o alberghiero-termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, numero 323, possono procedere, in deroga alle disposizioni del presente articolo e nei rispetto della contrattazione collettiva per i dipendenti del settore termale, all'assunzione diretta del personale necessario allo svolgimento delle attività stagionali, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, numero 1525, e successive modifiche e integrazioni o dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative"».

8.133

VONO, GRIMANI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. Le società a controllo pubblico che gestiscono direttamente o indirettamente aziende termali o alberghiero-termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, possono procedere, in deroga alle disposizioni del presente articolo e nel rispetto della contrattazione collettiva per i dipendenti del settore termale, all'assunzione diretta del personale necessario allo svolgimento delle attività stagionali, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni o dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative"».

8.134

RIPAMONTI, CENTINAIO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. Le società a controllo pubblico che gestiscono direttamente o indirettamente aziende termali o alberghiero-termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, numero 323, possono procedere, in deroga alle disposizioni del presente articolo e nel rispetto della contrattazione collettiva per i dipendenti del settore termale, all'assunzione diretta del personale necessario allo svolgimento delle attività stagionali, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, numero 1525, e successive modifiche e integrazioni o dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative"».

8.135

BERUTTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. Le società a controllo pubblico che gestiscono direttamente o indirettamente aziende termali o alberghiero-termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, numero 323, possono procedere, in deroga alle disposizioni del presente articolo e nel rispetto della contrattazione collettiva per i dipendenti del settore termale, all'assunzione diretta del personale necessario allo svolgimento delle attività stagionali, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, numero 1525, e successive modifiche e integrazioni o dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative"».

8.136

DE SIANO, CESARO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. Le società a controllo pubblico che gestiscono direttamente o indirettamente aziende termali o alberghiero-termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, numero 323, possono procedere, in deroga alle disposizioni del presente articolo e nel rispetto della contrattazione collettiva per i dipendenti del settore termale, all'assunzione diretta del personale necessario allo svolgimento delle attività stagionali, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, numero 1525, e successive modifiche e integrazioni o dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative"».

8.137

MANCA, BOLDRINI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. Le società a controllo pubblico che gestiscono direttamente o indirettamente aziende termali o alberghiero-termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, possono procedere, in deroga alle disposizioni del presente articolo e nel rispetto della contrattazione collettiva per i dipendenti del settore termale, all'assunzione diretta del personale necessario allo svolgimento delle attività stagionali, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, o dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative"».

8.138

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 2 del decreto interministeriale 12 novembre 2011, n. 226, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 2012, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Le stazioni appaltanti, qualora nel territorio dell'ATEM siano presenti reti ed impianti di proprietà di società patrimoniali costituite ai sensi dell'articolo 113 comma 13 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, possono modificare ed integrare i contratti di servizio al fine di adeguarli a tale particolare situazione, prevedendo altresì che a dette società sia dovuta, anche al termine del periodo di affidamento del servizio, la quota ammortamenti che l'Autorità riconosce ai fini tariffari sui suddetti beni"».

8.139

CONZATTI, GRIMANI, VONO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, aggiungere, infine, le seguenti parole: "Le Province autonome di Trento e di Bolzano sono centrale di committenza e stazione appaltante per le opere infrastrutturali individuate ai sensi dell'articolo 1, commi 18 e 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ricadenti nel rispettivo territorio e operano in base al proprio ordinamento, utilizzando le risorse stanziare dalla normativa statale per la realizzazione delle predette opere."».

8.140

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-bis. All'articolo 1, comma 1079, della legge n. 205 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Sostituire la parola: "cofinanziamento" con la seguente: "finanziamento";
- b) Sostituire le parole: "e dei progetti definitivi degli enti locali" con le seguenti: ", dei progetti definitivi e dei progetti esecutivi degli enti locali".

11-ter. All'articolo 1, comma 1080, della legge n. 205 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Sostituire la parola "cofinanziamento" con la seguente: "finanziamento";

b) Sopprimere il periodo: "I progetti ammessi a cofinanziamento devono essere previsti nella programmazione delle amministrazioni proponenti";

c) Alla fine del capoverso è aggiunto il seguente: "I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria - allegato 4.2 - al decreto legislativo n. 118 del 2011 e s.m.i. - punto 5.4.10. Le risorse non richieste o non assegnate confluiscono nei fondi relativi all'annualità successiva".

11-quater. Il comma 1083 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 è abrogato».

8.0.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Sanificazione delle scuole e degli ospedali e salvaguardia dell'occupazione)

1. Per le finalità di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 8, sono prorogati fino al termine del 31 dicembre 2020 i contratti di pulizia aggiudicati presso gli istituti scolastici statali a seguito di gara, dichiarati decaduti in data 1 marzo 2020, con legge 20 dicembre, n.159. È altresì avviato un programma di sanificazione delle scuole, in tutti gli ambienti, comprese le attrezzature, con pulizia specialistica di fondo e disinfezione, funzionale al contenimento del COVID-19. Gli interventi di sanificazione dovranno essere eseguiti con prodotti disinfettanti PMC, rispondenti alla norma UNI EN 144 76/2007, a base di ipoclorito di sodio e/o perossido di idrogeno, soggetti ad eventuali integrazioni sulla base delle indicazioni delle autorità sanitaria competenti.

2. I servizi di pulizia e disinfezione dovranno essere svolti in prevalenza con il personale non assunto in esito al concorso indetto con D.M. 6 dicembre 2019, n. 2200, eventualmente integrato da personale aggiuntivo.

3. I servizi di disinfezione e sanificazione, di cui al comma precedente, sono qualificati servizi di pubblica necessità per un periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e possono essere affidati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti aggiudicatori,

anche nel settore dei trasporti pubblici, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Il personale delle imprese che svolgono i servizi di cui al comma 1 presso le strutture ospedaliere e i presidi sanitari è assimilato agli operatori sanitari nelle garanzie di prevenzione dal rischio di contagio ed accede senza oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione. Rispetto alle classificazioni contrattuali in uso è considerato zona a rischio l'insieme delle superfici ad uso sanitario».

8.0.2

PAGANO, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, RIZZOTTI, MOLES, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Sanificazione delle scuole e degli ospedali e salvaguardia dell'occupazione)

1. Per le finalità di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 8, sono prorogati fino al termine del 31 dicembre 2020 i contratti di pulizia aggiudicati presso gli istituti scolastici statali a seguito di gara, dichiarati decaduti in data 1 marzo 2020, con legge 20 dicembre, n.159. È altresì avviato un programma di sanificazione delle scuole, in tutti gli ambienti, comprese le attrezzature, con pulizia specialistica di fondo e disinfezione, funzionale al contenimento del COVID-19. Gli interventi di sanificazione dovranno essere eseguiti con prodotti disinfettanti PMC, rispondenti alla norma UNI EN 14476/2007, a base di ipoclorito di sodio e/o perossido di idrogeno, soggetti ad eventuali integrazioni sulla base delle indicazioni delle autorità sanitarie competenti.

2. I servizi di pulizia e disinfezione dovranno essere svolti in prevalenza con il personale non assunto in esito al concorso indetto con D.M 6 dicembre 2019, n. 2200, eventualmente integrato da personale aggiuntivo.

3. I servizi di disinfezione e sanificazione, di cui al comma precedente, sono qualificati servizi di pubblica necessità per un periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e possono essere affidati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti aggiudicatori, anche nel settore dei trasporti pubblici, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

4. Il personale delle imprese che svolgono i servizi di cui al comma 1 presso le strutture ospedaliere e i presidi sanitari è assimilato agli operatori sanitari nelle garanzie di prevenzione dal rischio di contagio ed accede senza oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione. Rispetto alle

classificazioni contrattuali in uso è considerato zona a rischio l'insieme delle superfici ad uso sanitario».

8.0.3

BERUTTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Sanificazione delle scuole e degli ospedali e salvaguardia dell'occupazione)

1. Per le finalità di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 8, sono prorogati fino al termine del 31 dicembre 2020 i contratti di pulizia aggiudicati presso gli istituti scolastici statali a seguito di gara, dichiarati decaduti in data 1 marzo 2020, con legge 20 dicembre, n.159. È altresì avviato un programma di sanificazione delle scuole, in tutti gli ambienti, comprese le attrezzature, con pulizia specialistica di fondo e disinfezione, funzionale al contenimento del COVID-19. Gli interventi di sanificazione dovranno essere eseguiti con prodotti disinfettanti PMC, rispondenti alla norma UNI EN 14476/2007, a base di ipoclorito di sodio e/o perossido di idrogeno, soggetti ad eventuali integrazioni sulla base delle indicazioni delle autorità sanitarie competenti.

2. I servizi di pulizia e disinfezione dovranno essere svolti in prevalenza con il personale non assunto in esito al concorso indetto con D.M 6 dicembre 2019, n. 2200, eventualmente integrato da personale aggiuntivo.

3. I servizi di disinfezione e sanificazione, di cui al comma precedente, sono qualificati servizi di pubblica necessità per un periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e possono essere affidati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti aggiudicatori, anche nel settore dei trasporti pubblici, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

4. Il personale delle imprese che svolgono i servizi di cui al comma 1 presso le strutture ospedaliere e i presidi sanitari è assimilato agli operatori sanitari nelle garanzie di prevenzione dal rischio di contagio ed accede senza oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione. Rispetto alle classificazioni contrattuali in uso è considerato zona a rischio l'insieme delle superfici ad uso sanitario».

8.0.4

BERUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Sanificazione delle scuole e degli ospedali e salvaguardia dell'occupazione)

1. Per le finalità di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 8, sono prorogati fino al termine del 31 dicembre 2020 i contratti di pulizia aggiudicati presso gli istituti scolastici statali a seguito di gara, dichiarati decaduti in data 1 marzo 2020, con legge 20 dicembre, n.159. È altresì avviato un programma di sanificazione delle scuole, in tutti gli ambienti, comprese le attrezzature, con pulizia specialistica di fondo e disinfezione, funzionale al contenimento del COVID-19. Gli interventi di sanificazione dovranno essere eseguiti con prodotti disinfettanti PMC, rispondenti alla norma UNI EN 14476/2007, a base di ipoclorito di sodio e/o perossido di idrogeno, soggetti ad eventuali integrazioni sulla base delle indicazioni delle autorità sanitaria competenti.

2. I servizi di pulizia e disinfezione dovranno essere svolti in prevalenza con il personale non assunto in esito al concorso indetto con D.M 6 dicembre 2019, n. 2200, eventualmente integrato da personale aggiuntivo.

3. I servizi di disinfezione e sanificazione, di cui al comma precedente, sono qualificati servizi di pubblica necessità per un periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e possono essere affidati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti aggiudicatori, anche nel settore dei trasporti pubblici, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

4. Il personale delle imprese che svolgono i servizi di cui al comma 1 presso le strutture ospedaliere e i presidi sanitari è assimilato agli operatori sanitari nelle garanzie di prevenzione dal rischio di contagio ed accede senza oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione. Rispetto alle classificazioni contrattuali in uso è considerato zona a rischio l'insieme delle superfici ad uso sanitario».

8.0.5

FAZZOLARI, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.***(Sanificazione delle scuole e degli ospedali e salvaguardia dell'occupazione)*

1. Per le finalità di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 8, sono prorogati fino al termine del 31 dicembre 2020 i contratti di pulizia aggiudicati presso gli istituti scolastici statali a seguito di gara, dichiarati decaduti in data 1 marzo 2020, con legge 20 dicembre, n.159. È altresì avviato un programma di sanificazione delle scuole, in tutti gli ambienti, comprese le attrezzature, con pulizia specialistica di fondo e disinfezione, funzionale al contenimento del COVID-19. Gli interventi di sanificazione dovranno essere eseguiti con prodotti disinfettanti PMC, rispondenti alla norma UNI EN 14476/2007, a base di ipoclorito di sodio e/o perossido di idrogeno, soggetti ad eventuali integrazioni sulla base delle indicazioni delle autorità sanitaria competenti.

2. I servizi di pulizia e disinfezione dovranno essere svolti in prevalenza con il personale non assunto in esito al concorso indetto con D.M 6 dicembre 2019, n. 2200, eventualmente integrato da personale aggiuntivo.

3. I servizi di disinfezione e sanificazione, di cui al comma precedente, sono qualificati servizi di pubblica necessità per un periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e possono essere affidati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti aggiudicatori, anche nel settore dei trasporti pubblici, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

4. Il personale delle imprese che svolgono i servizi di cui al comma 1 presso le strutture ospedaliere e i presidi sanitari è assimilato agli operatori sanitari nelle garanzie di prevenzione dal rischio di contagio ed accede senza oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione. Rispetto alle classificazioni contrattuali in uso è considerato zona a rischio l'insieme delle superfici ad uso sanitario».

8.0.6

ZAFFINI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Semplificazioni delle procedure e accelerazioni di termini)

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 60, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Nelle procedure aperte, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 80 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice, indicando nei documenti di gara le modalità della verifica, anche a campione, della documentazione relativa dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. Sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.";

b) all'articolo 79 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65. I termini in concreto fissati non possono in nessun caso superare di dieci giorni quelli delle disposizioni richiamate al precedente periodo";

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 4, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Essa non può eccedere il termine di dieci giorni aggiuntivi rispetto al termine inizialmente fissato"».

8.0.7

ZAFFINI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Accelerazione dei termini di pagamento in favore degli appaltatori)

1. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni" e le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il responsabile unico del procedimento vigila in ordine al puntuale rispetto della tempistica dei pagamenti di cui al comma 1 anche attraverso i necessari poteri di impulso e di segnalazione. La mancata attivazione del responsabile unico ai sensi del precedente periodo costituisce elemento di valutazione ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato o analoghi istituti economici, nonché fonte di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile."».

8.0.8

VONO, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure in materia di locazione finanziaria per opere pubbliche o di pubblica utilità)

1. All'articolo 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. Al fine di agevolare le attività di supporto alle stazioni appaltanti, e con riferimento a quanto previsto all'articolo 213, comma 2, l'ANAC, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Banca d'Italia, sentita l'Assilea e le associazioni maggiormente rappresentative del settore, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione redige bandi-tipo secondo i principi contenuti nell'articolo 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";

b) dopo il comma 7, inserire il seguente: "7-bis. Per agevolare la realizzazione, l'acquisizione e il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità attraverso lo strumento della locazione finanziaria, la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 ° settembre 1993, n. 385, possono avvalersi del supporto delle risorse di Cassa Depositi e prestiti."».

8.0.9

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga e estensione contratti pubblici)

1. In deroga all'articolo 106, comma 11 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è ammessa la proroga di un anno dei contratti di durata aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture in scadenza nel periodo compreso fra l'entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 dicembre 2020, già affidati con procedura ad evidenza pubblica.

2. In relazione alla necessità di assicurare la massima celerità dei procedimenti di realizzazione di opere pubbliche, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla normativa vigente, le stazioni appaltanti possono procedere all'estensione dei contratti aventi ad oggetto la redazione della progettazione, alle successive fasi di progettazione, direzione dei lavori e/o di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. In tali casi la stazione appaltante stima tali ulteriori prestazioni in base al decreto ministeriale 17 giugno 2017, indica i requisiti di cui devono essere in possesso i soggetti che eseguiranno tali prestazioni e definisce l'importo contrattuale relativo a tali prestazioni applicando lo stesso ribasso offerto in sede di gara dall'affidatario. Quest'ultimo integra la propria offerta tecnica indicando espressamente il personale dedicato alle ulteriori attività richieste dalla stazione appaltante».

8.0.10

GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

Al fine di assicurare tempestività all'azione amministrativa, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, fino al 31 dicembre 2021, può affidare in via diretta a soggetti di cui all'articolo 31, comma 8 del codice dei contratti pubblici incarichi di project management di supporto al Responsabile del procedimento comprensivi della verifica della progettazione per importi non superiori a 100.000 euro, documentando il possesso di requisiti di adeguata competenza e professionalità».

8.0.11

GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Isola di Gallinara)

1. Ai fini dell'esercizio della prelazione di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in riferimento all'isola di Gallinara, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rifinanziato nella misura di 10 milioni di euro per il 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo».

8.0.12

LANIECE, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER, DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e manutentivi relativi agli impianti elettrici e elevatori in edifici privati)

1. Tutte le certificazioni e le verifiche tecniche, previste nei documenti contrattuali, relative agli impianti elettrici ed elevatori installati in edifici privati non effettuate in ragione del rispetto delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-egge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 potranno essere effettuate entro il 31 ottobre 2020».

8.0.13

VONO, GRIMANI, MAGORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e manutentivi relativi agli impianti elettrici e elevatori in edifici privati)

1. Tutte le certificazioni e le verifiche tecniche, previste nei documenti contrattuali, relative agli impianti elettrici ed elevatori installati in edifici privati non effettuate in ragione del rispetto delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 potranno essere effettuate entro il 31 ottobre 2020».

8.0.14

VONO, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole: "di centrali di committenza di altre Regioni" sono sostituite dalle seguenti: "dalla centrale di committenza della Regione Calabria".

2. All'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le singole aziende sanitarie e ospedaliere possono chiedere che le gare di propria competenza siano curate da appositi uffici istituiti o da istituire a cura del commissario *ad acta* e che, decorsi 60 giorni dalla richiesta dell'azienda, la gestione delle relative procedure di gara possa essere assunta in via esclusiva da tali uffici. Il Commissario *ad acta* stipula un protocollo d'intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera *h*) del medesimo decreto legislativo a cui si adeguano gli enti del Servizio sanitario della Regione"».

8.0.15

AUDDINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni per favorire il completamento della progettazione e dell'esecuzione di opere pubbliche)

1. Al fine di consentire la realizzazione delle opere di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 29 dicembre 2003, n. 376, gli Enti locali e le Regioni che non hanno interamente usufruito dei finanziamenti ivi previsti, sono autorizzati all'utilizzo delle somme già stanziare per il completamento della progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base della norma-

tiva vigente in materia di lavori pubblici, anche in difformità dalla programmazione triennale di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ovvero dagli strumenti di programmazione formalmente approvati.

2. A tal fine le somme stanziare non ancora utilizzate sul capitolo-fondo 7191 iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti sono attribuite agli Enti rispettivamente interessati. Gli Enti locali e le Regioni sono autorizzate a utilizzare le somme di cui al precedente comma anche per la realizzazione di altre opere di particolare interesse locale, qualora quelle di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 29 dicembre 2003, n. 376 non possano essere più realizzate per impossibilità sopravvenuta in considerazione del notevole lasso di tempo nel frattempo intervenuto.

3. L'utilizzo delle somme di cui ai precedenti commi è subordinato alla rendicontazione delle spese di realizzazione delle opere e, a tal fine, i Sindaci territorialmente competenti trasmettono trimestralmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i progetti approvati, lo stato di avanzamento degli affidamenti e le relative somme impegnate, il cronoprogramma dei lavori e i relativi stati di avanzamento, segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini di una eventuale riprogrammazione, di azioni di coordinamento amministrativo e procedurale, di assegnazione di nuovi finanziamenti o della valutazione di defianziamento degli interventi».

8.0.16

D'ALFONSO, LAUS

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 8-bis.

(Modalità speciali di reclutamento e individuazione del Responsabile unico del procedimento)

1. Al fine di stabilire modalità speciali di reclutamento del Responsabile Unico del Procedimento, di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, coerenti con le nuove funzioni istituzionali assegnategli nella gestione del procedimento amministrativo, il presente articolo stabilisce in attuazione dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, un accesso straordinario al ruolo, mediante una specifica procedura da applicare in via preferenziale basata sui principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

2. Ciascuna amministrazione, in fase di approvazione del bilancio, procede alla quantificazione del numero di RUP necessari nell'anno solare e nel biennio successivo e per quali specifici progetti devono essere individuati. Procede alla pubblicazione sul sito dell'Ente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, di un avviso di selezione pubblica, ai fini della predisposizione di una graduatoria di soggetti aventi la professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP e le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale richieste, coerentemente con i progetti individuati, per lo svolgimento del ruolo di responsabile unico e dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La graduatoria è pubblicata entro il 31 gennaio di ciascun anno e può essere utilizzata per le assunzioni straordinarie di RUP a tempo determinato nel corso dell'intero anno solare e fino all'approvazione della nuova graduatoria.

3. La selezione e il conseguente inserimento nella graduatoria degli idonei avviene per titoli e colloquio. L'Ufficio competente provvede all'analisi dei *Curricula Vitae* pervenuti a seguito della pubblicazione dell'avviso di selezione e ad un colloquio conoscitivo, al fine di individuare quelli maggiormente rispondenti alle competenze ed ai requisiti richiesti per ricoprire la posizione di RUP.

4. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione il Responsabile unico del procedimento è individuato tra i soggetti ricompresi nella graduatoria annuale, di volta in volta, in base ad un progetto di procedura presentato da ciascun soggetto ritenuto idoneo.

Art. 8-ter.

(Il progetto di procedura)

1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, prima del formale conferimento dell'incarico di responsabile unico del procedimento, l'amministrazione richiede ai soggetti inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 8-bis, la presentazione di un progetto di procedura. In tale richiesta è contenuto lo specifico contributo richiesto al RUP, rispetto alla verifica e alla esatta descrizione della fattibilità del progetto, nonché delle eventuali alternative progettuali e dei capitolati prestazionali, o dei documenti analoghi per servizi e/o forniture.

2. I contenuti del progetto di procedura richiesto variano in relazione alla complessità del progetto e può essere costituito da un unico documento dettagliato o da un documento sintetico che integra i piani complementari specifici. Il piano di procedura documenta come il progetto sarà gestito, controllato e portato a compimento, individuando, quindi ruoli, responsabilità e procedure per la gestione dei rischi, degli aspetti maggior-

mente problematici, delle modifiche e delle varianti, dei tempi, dei costi, della qualità e delle comunicazioni di progetto.

3. Con il progetto di procedura il candidato all'incarico di RUP presenta l'esatta procedura che si impegna ad osservare, con esplicito riferimento agli obiettivi generali da perseguire, alle strategie per raggiungerli, alle esigenze e ai bisogni da soddisfare, ai limiti finanziari da rispettare, ai possibili sistemi di realizzazione da impiegare, anche al fine della predisposizione del successivo progetto. Predisporre, infine un cronoprogramma dettagliato con precisa scansione della tempistica.

4. Nel progetto di procedura ciascun soggetto candidato all'incarico di RUP indica:

a) il quadro delle esigenze espresse dall'amministrazione con riferimento al progetto che, in fase antecedente alla programmazione dell'intervento, individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione alla tipologia dell'opera o dell'intervento da realizzare, gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della collettività posti a base dell'intervento, le specifiche esigenze qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento, anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati;

b) il piano delle risorse necessarie al progetto o il piano dei costi;

c) il programma dei tempi secondo cui sarà realizzato il progetto;

d) il piano della qualità che stabilisce i requisiti di qualità nello sviluppo del progetto ed i modi per monitorarla e verificarla;

e) il piano degli approvvigionamenti necessari, che contiene elementi su tutto ciò che deve essere acquistato per la realizzazione del progetto;

f) il piano della comunicazione, che specifica elementi utili a gestire la comunicazione all'interno ed all'esterno del progetto;

g) l'insieme delle esperienze apprese da analoghi precedenti progetti realizzati, che evidenzino i fattori positivi e negativi e rappresentino parte rilevante della base di conoscenza sulla quale è formato il progetto di procedura;

h) la valutazione costi-benefici;

i) le modalità procedurali delle eventuali modifiche e varianti da approvare nel corso dello sviluppo del progetto;

j) se il progetto si estende per un lungo periodo di tempo, le stime relative all'evoluzione del costo del denaro nel tempo».

Art. 9.**9.1**

LONARDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - 1. L'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 è soppresso».

9.2

LONARDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - 1. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 sopprimere le seguenti parole: ", per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati," nonché le parole: "decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati."».

9.3

LONARDO

*Al comma 1, sopprimer la lettera a).***9.4**

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In ogni caso, rientrano tra gli interventi infrastrutturali di cui al primo periodo quelli relativi alle reti trans-europee di trasporto (TEN-T), al completamento della Core Network, i porti e aeroporti di carattere nazionale e internazionale, gli accessi portuali, i valichi alpini, la rete della viabilità principale e i nuovi ponti di connessione della rete viaria sui principali fiumi del Paese, in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza.».

9.5

QUARTO, PAVANELLI, MORONESE, LA MURA, FLORIDIA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

9.6

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: «il Presidente del Consiglio dei ministri», aggiungere le seguenti: «previa intesa in Conferenza Unificata».

9.7

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: «il Presidente del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «previa intesa in Conferenza Unificata».

9.8

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: «il Presidente del Consiglio dei ministri», aggiungere le seguenti: «previa intesa in Conferenza Unificata».

9.9

VONO, GRIMANI, MAGORNO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al primo periodo, ulteriori interventi» aggiungere le seguenti: «anche su proposta del Ministro per lo Sviluppo economico».

9.10

FEDELI, ROSSOMANDO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole:* «Il Commissario Straordinario nominato convocherà prima dell'avvio dei lavori, servizi e forniture, le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.»;

b) *alla lettera b), sopprimere le seguenti parole:* «e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici.».

9.11

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo:* « Il Commissario Straordinario nominato, convocherà prima dell'avvio dei lavori, servizi e forniture, le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.»;

2) *alla lettera b) sopprimere le parole:* «e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici.».

9.12

COMINCINI, GRIMANI, VONO

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.» è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora gli interventi infrastrutturali di cui al presente comma interessino in via principale il territorio di uno specifico Comune, di una specifica Città metropolitana o di una specifica Provincia, può essere nominato Commissario straordinario il sindaco del Comune o della Città metropolitana o il presidente della Provincia interessati dagli interventi infrastrutturali medesimi.».

9.13

CIRIANI, RUSPANDINI, TOTARO, FAZZOLARI

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «I decreti di nomina dei Commissari straordinari di cui

al presente comma devono obbligatoriamente contenere i seguenti elementi:

- a) la compiuta descrizione degli obiettivi che il Commissario deve conseguire attraverso la propria attività;
 - b) le modalità di verifica del raggiungimento dei medesimi obiettivi;
 - c) la suddivisione del compenso in una quota minima preordinata e una quota variabile fissata in proporzione al raggiungimento dei medesimi obiettivi».
-

9.14

VONO, GRIMANI

Al comma 1, lettera d) le parole: «in attuazione del Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale» sono soppresse.

9.15

MORONESE, PAVANELLI, LA MURA, PUGLIA, FLORIDIA

Al comma 1, lettera e), capoverso «5.», terzo periodo, dopo le parole: «territoriale interessata» inserire le seguenti: «, dell'Unità Tecnica Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 convertito con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6,».

9.16

VONO, GRIMANI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «di cui al primo periodo.» aggiungere le seguenti: «Per l'espletamento delle attività previste, il personale di cui sopra può essere posto in posizione di comando o distacco, previo assenso dell'interessato, in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità nel rispetto dei termini perentori previsti dall'articolo 17 comma 14, della Legge 15 maggio 1977, n. 127. Tale disposizione viene applicata anche dai Commissari di cui al comma d)».

9.17

DI GIROLAMO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché delle società a totale capitale pubblico";

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Per la realizzazione dei lavori di completa messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, il Commissario straordinario può assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante. Gli atti, i provvedimenti, i contratti e le convenzioni di competenza del Commissario Straordinario possono essere adottati in deroga a ogni disposizione vigente, fatto salvo il rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite. In relazione ai provvedimenti e agli atti, compresi i contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, nonché ogni altro atto negoziale conseguente all'adempimento del mandato, posti in essere dal Commissario Straordinario o dai funzionari e agenti di cui questi si avvale, la responsabilità contabile e amministrativa è comunque limitata ai soli casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto, che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione, è da lui dolosamente voluta. Gli atti di cui al presente comma sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere. La medesima limitazione di responsabilità vale per i soggetti che hanno reso gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche funzionali all'adozione dei provvedimenti e atti di cui al presente comma.";

c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche interessate alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il provvedimento del Commissario straordinario sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli

strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità precedente provvede comunque alla conclusione del procedimento. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, sono ridotti alla metà"».

9.18

GRIMANI, VONO, MAGORNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo:* «Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica, nonché ai servizi di alta intensità di manodopera, come descritti all'articolo 50 comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36 comma 2) lettera a)»;

b) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la parola: "possono" è sostituita dalla seguente: "devono"».

9.19

MARINO, VONO, GRIMANI

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, rubricato "Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del *reverse charge* per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera" è abrogato.

3-*quater*. Non si fa luogo a sanzioni per eventuali comportamenti difformi posti in essere durante il periodo di vigenza della norma"».

9.20

VITALI, PAGANO, FLORIS

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, rubricato "Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del *reverse charge* per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera" è abrogato.

3-ter. Non si fa luogo a sanzioni per eventuali comportamenti difformi posti in essere durante il periodo di vigenza della norma».

9.21

CORRADO, LA MURA, MORONESE

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 20";

b) dopo le parole: "nonché il compenso del commissario stesso, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111" sono sopresse;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Al Commissario di cui al presente comma non spetta alcun compenso per l'attività commissariale svolta, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.";

3-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Con il provvedimento di nomina del Commissario ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è stabilita la percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare da destinare alle spese per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di cui al comma 1"».

9.32 (già 2.16)

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 4-*ter*, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 20".

b) le parole: "nonché il compenso del commissario stesso, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111" sono soppresse;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Al Commissario di cui al presente comma non spetta alcun compenso per l'attività commissariale svolta, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.".

3-*ter*. All'articolo 5 del decreto legge 14 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 141 del 12 dicembre 2019, il comma 5 è sostituito dal seguente: "Con il provvedimento di nomina del Commissario ai sensi dell'articolo 41, comma 2-*bis*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è stabilita la percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare da destinare alle spese per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di cui al comma 1."».

9.22

COMINCINI, VONO, GRIMANI

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 4-*ter*, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 20";

b) le parole: "nonché il compenso del commissario stesso, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111" sono eliminate;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Al Commissario di cui al presente comma non spetta alcun compenso per l'attività commissariale svolta, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.";

3-ter. All'articolo 5 del decreto legge 14 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 141 del 12 dicembre 2019, il comma 5 è sostituito dal seguente: "Con il provvedimento di nomina del Commissario ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è stabilita la percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare da destinare alle spese per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di cui al comma 1"».

9.23

CASOLATI, FERRERO, BERGESIO, PIANASSO, MONTANI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione dell'asse ferroviario Torino-Lione e di consentire la celere ripresa delle attività dell'Osservatorio Torino-Lione, istituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2006, quale sede tecnica di confronto delle istanze interessate all'opera stessa, il Presidente della Regione Piemonte è nominato Presidente del citato Osservatorio. Nella sua qualità di Presidente dell'Osservatorio Torino-Lione, il Presidente della Regione Piemonte è titolare dei poteri di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2007, limitatamente alle prerogative inerenti l'Osservatorio medesimo. Il Presidente della Regione Piemonte assume e svolge l'incarico di Presidente dell'Osservatorio Torino-Lione a titolo gratuito, disponendo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e già preordinate allo scopo, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

9.24

RIVOLTA, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Gli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementati per le medesime finalità ivi previste, di 60 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022; di 70 milioni di euro per l'anno 2023, di 75 milioni di euro per l'anno 2024, di 95 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, di 335 milioni di euro dal 2027 al 2032 e di 450 milioni di euro per l'anno 2033 e di 495 milioni di euro per l'anno 2034. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n.160».

9.25

MATRISCIANO

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Al comma 1026 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "è, in particolare, ricompresa la progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento, a", sono sostituite dalle seguenti: "sono, in particolare, ricomprese le attività in capo al Commissario straordinario di Governo per il completamento dei lavori del nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo miglio tra il terzo valico dei Giovi e il porto di Genova,"».

9.26

SAPONARA, PITTONI, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine agevolare il godimento di servizi primari da parte della popolazione residente nelle aree montane, salvaguardando i livelli di qualità e sicurezza, si provvede alla revisione dei criteri per il mantenimento dei presidi ospedalieri e scolastici, nonché per quelli della giustizia negli ambiti montani, predisponendo apposite linee di finanziamento per la qualificazione e potenziamento di strutture ed operatori e il costante aggiornamento di questi ultimi».

9.27

RICCIARDI, DESSÌ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di accelerare il procedimento di realizzazione degli impianti sportivi, nonché consentire, in via prioritaria, il recupero di impianti esistenti o localizzati in aree già edificate, favorendo così i relativi investimenti infrastrutturali, all'articolo 1, comma 304, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), la parola: "novanta", è sostituita dalla seguente: "sessanta";

b) alla lettera b), la parola: "centoventi", è sostituita dalla seguente: "novanta" e la parola: "centottanta", è sostituita dalla seguente: "centoventi";

c) alla lettera c), la parola: "sessanta", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "trenta"».

9.28

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica, nonché ai servizi di alta intensità di manodopera, come descritti all'articolo 50 comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36 comma 2, lettera a)».

9.29

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sostituire le parole: "Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50", con le seguenti: "Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50"».

9.30

VITALI, PAGANO, FLORIS

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Tra le opere stradali ritenute prioritarie dal Piano del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti c.d. "Italia veloce", rientra anche il completamento della S.S. 275 Maglie-Leuca».

9.31

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Il presente articolo si applica anche ai progetti di interesse pubblico rientranti negli Accordi di Programma tra pubblico e privato con importanti ricadute economiche ed occupazionali ed attrazione di investimenti esteri nel Mezzogiorno d'Italia. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo con proprio decreto, da emanare entro 90 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede all'eliminazione o riperimetrazione dei vincoli paesaggistici, di cui ai decreti ministeriali di dichiarazione di notevole interesse pubblico emanati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, che attualmente impediscono lo sviluppo produttivo, infrastrutturale e occupazionale delle aree interessate ormai rientrate o confinanti con aree industriali o portuali, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno d'Italia e all'utilizzo dei fondi strutturali europei».

9.0.1

NASTRI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Incentivi fiscali per la stipula di accordi di riduzione del canone di locazione)

1. Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 27 e successivi della legge 27 luglio 1978, n. 392, in corso di validità alla data di pubblicazione del presente decreto, per i quali le parti firmatarie abbiano raggiunto un accordo finalizzato alla diminuzione, an-

che in via temporanea, del canone stesso con lo scopo di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica denominata "COVID-19" ha prodotto sulle attività commerciali, artigianali, professionali ed industriali può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e dei soggetti individuali con partita IVA, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota speciale unica del 10 per cento.

2. In caso di stipula di accordi finalizzati alla riduzione, anche temporanea, del canone di locazione, è riconosciuta una riduzione del 25 per cento dell'imposta municipale sugli immobili dovuta in relazione ai fabbricati a qualsiasi destinazione e di qualsiasi categoria.

3. Le parti, nella stipula degli accordi di cui al comma 2, potranno farsi assistere dalle organizzazioni della proprietà edilizia e da quelle produttive di settore cui appartiene l'attività, che controfirmano l'accordo attestandone la corrispondenza alla legge 27 luglio 1978, n. 392 ed al presente decreto-legge; l'attestazione è condizione per la sola applicazione dei benefici fiscali previsti dai commi 1 e 2.

4. Ai fini della validità, gli accordi di cui al comma 2 dovranno essere stipulati in forma scritta e dovranno essere oggetto di registrazione in forma telematica; la registrazione costituisce condizione necessaria per usufruire dei benefici fiscali previsti dai commi 1 e 2 ed è esente dal pagamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo.

5. Nel caso in cui le parti non fossero abilitate alla registrazione telematica, è ammessa la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria ed esclusivamente a mezzo PEC, di copia dell'accordo stesso in formato pdf firmato digitalmente da entrambe le parti ovvero – se sprovviste di strumenti per l'apposizione di firma digitale – con riproduzione del contenuto dell'accordo all'interno del corpo del messaggio PEC.

6. I benefici fiscali previsti dai commi 1 e 2 non sono applicabili ai contratti stipulati dopo la data del 31 gennaio 2020, nonché ai contratti stipulati tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, in corso di validità alla data del 1° gennaio 2020, non scaduti, che le parti abbiano interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale prevista.

7. Le minori entrate dei Comuni in conseguenza di quanto previsto dal comma 2, è compensato con un corrispondente incremento del trasferimento dovuto dallo Stato in relazione al Fondo istituito con l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

9.0.2

NASTRI, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.***(Fondo straordinario per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica nei comuni montani)*

1. È istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, per l'esecuzione di interventi nell'ambito dell'edilizia scolastica nei comuni classificati dall'ISTAT come montani.

2. L'accesso e il riparto del predetto fondo sono disciplinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla legge di conversione del presente decreto.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 settembre di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

9.0.3

NANNICINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.**

1. Laddove, per effetto della emergenza sanitaria COVID-19 in corso, gli Enti Pubblici o le Società interamente partecipate da Enti Pubblici, abbiano interrotto, o abbiano in previsione di interrompere, totalmente o par-

zionalmente, l'esecuzione di contratti di erogazione da parte di imprese private di lavori, servizi o forniture, avranno l'obbligo di condividere, definire e adottare meccanismi di riequilibrio economico finanziario, anche per il tramite di rinegoziazioni della durata contrattuale, finalizzati a limitare nella misura massima i danni economici derivanti alle imprese private dall'attuale congiuntura emergenziale, entro e non oltre i limiti di spesa già definiti in fase preventiva di determinazione dei bilanci dei singoli Enti».

9.0.4

RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al fine di garantire alti livelli di qualità e sicurezza nel mercato dei servizi per la manutenzione dei dispositivi medici, in linea con quanto indicato nel nuovo Patto per la Salute, il Ministero della Salute, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, procede alla definizione ed approvazione di un Decreto Ministeriale recante Linee guida per la stesura di capitolati di gara per i servizi integrati di gestione e manutenzione di dispositivi medici, teso ad uniformare il sistema di affidamento dei servizi di gestione e manutenzione dei dispositivi medici tra le diverse regioni. Le linee guida indentificano le informazioni e i requisiti essenziali per la stesura dei capitolati di gara in questo settore e sono tese a valorizzare elementi quali una adeguata formazione del personale addetto alla manutenzione, la capacità dell'operatore di fornire servizi in teleassistenza, la possibilità di utilizzo di forme di intelligenza artificiale per la manutenzione predittiva, la presenza di investimenti in ricerca e sviluppo. Le stesse linee guida prevedono la definizione di indicatori di qualità e performance. Nella predisposizione dei capitolati di gara, le linee guida prevedono la definizione di lotti omogenei sulla base della tecnologia utilizzata, e delle specificità derivanti dall'area di utilizzo».

9.0.5

CENTINAIO, RIPAMONTI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9 bis.

(Semplificazioni in materia di opere di facile sgombero)

Dopo il 2° comma dell'articolo 49 del Regio Decreto 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione, aggiungere il seguente:

"3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni"».

9.0.6

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Affidamenti dei concessionari)

1. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*), dopo le parole "contratti di lavoro, servizi e forniture", inserire le seguenti; "di cui all'articolo 3, comma 1, lettere ll), ss), tt)";

2) alla lettera *b*) sostituire le parole: "la procedura ad evidenza pubblica", con le seguenti: "le procedure ad evidenza pubblica previste dal presente codice";

3) alla lettera *c*) aggiungere in fine il seguente periodo: "Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con i mezzi propri e personale proprio"».

9.0.7

VONO, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 119 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, in materia di requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida)

1. All'articolo 119, comma 2, dopo le parole: "deve essere effettuato nei gabinetti medici.", inserire le seguenti: "L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida potrà, limitatamente alla sola categoria AM, essere eseguito anche dal medico di medicina generale"».

9.0.8

VONO, GRIMANI, MAGORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Aggiornamento del regime fiscale dei Fondi di investimento alternativi (FIA) immobiliari)

1. All'articolo 32, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: "5 per cento", sono sostituite con le seguenti: "50 per cento"».

9.0.9

FENU

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Commissario ad acta per crisi da sovraindebitamento)

1. La Commissione di cui all'articolo 2, comma 126, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è soppressa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario ad acta che dura in carica fino al 31 luglio 2021 con il compito di procedere all'istruttoria, ai fini del superamento, delle situazioni debitorie gravanti sulle aziende agricole in ragione delle agevolazioni dichiarate illegittime ai sensi della decisione 971612/CE della Commissione del 16 aprile 1997 nonché alla valutazione dei danni subiti dal comparto. Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative a tali situazioni debitorie risultanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il commissario, che può avvalersi di una struttura di consulenza per la definizione del contenzioso in atto, riferisce sugli esiti del proprio operato con relazione al Ministro dell'economia e delle finanze che individua, entro 30 giorni dalla ricezione della relazione del Commissario, con proprio decreto, le modalità e i criteri della procedura di esdebitazione degli imprenditori al fine di garantire la continuità delle aziende agricole e la tutela dei lavoratori. Con il decreto di cui al secondo periodo del presente articolo sono definiti altresì i compensi del commissario straordinario e della struttura di consulenza. Al relativo onere, valutato in 150.000 euro per l'anno 2020, e a 450.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

9.0.10

GRIMANI, VONO, COMINCINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.***(Istituzione della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche)*

1. Con la finalità di imprimere una accelerazione all'attuazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico, a decorrere dalla data di conversione del presente decreto è istituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale, la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, posta alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri, che si raccorda con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La struttura di missione di cui al periodo precedente opera fino alla scadenza del mandato del Governo in carica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i compiti, le funzioni e la composizione della Struttura di missione di cui al presente comma.

2. I commi 3, 5, 6 e 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 sono soppressi.

3. L'articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è soppresso.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla puntuale quantificazione delle risorse finanziarie allocate e da allocare presso Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per lo svolgimento delle funzioni trasferite con il presente articolo.

5. Le risorse di cui al comma 4, già trasferite al bilancio del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e disponibili, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede ad adeguare le strutture organizzative della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente articolo la Presidenza del Consiglio provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.0.11

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Il Nuovo Polo della Salute di Padova è inserito tra le opere finanziabili dal Fondo per la progettazione delle opere prioritarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

9.0.12

CENTINAIO, RIPAMONTI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Semplificazioni in materia di titoli concessori)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, dopo il comma 683 aggiungere il seguente: "683-bis. Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241"».

9.0.13

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

«L'art. 207 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 è abrogato».

Art. 10.**10.1**

DE PETRIS, NUGNES, LA MURA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Sopprimere l'articolo.

10.2

CIRIANI, RUSPANDINI, TOTARO, FAZZOLARI

Sopprimere l'articolo.

10.3

DE PETRIS, NUGNES, LA MURA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. – (*Semplificazioni e altre misure in materia edilizia*) – 1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter, è sostituito dal seguente:

"1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nell'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti Gli

incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittime, tenuto conto delle maggiori altezze. Nelle zone omogenee A, nei centri storici, nei nuclei e complessi edilizi consolidati a carattere storico e a valenza architettonica diffusa antecedenti il 1944 gli interventi di demolizione e ricostruzione, sono consentite esclusivamente nell'ambito di piani urbanistici particolareggiati di rigenerazione e di recupero e riqualificazione, di competenza comunale, fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e gli eventuali pareri degli enti preposti alla tutela";

b) all'articolo 3, comma 1:

1) alla lettera b), primo periodo, le parole: "e non comportino modifiche delle destinazioni di uso" sono sostituite dalle seguenti: "e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti implicanti incremento del carico urbanistico" e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili e beni ambientali sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nell'ambito degli interventi di un piano urbanistico che disciplini interventi di rigenerazione urbana, sono ricompresi tra gli interventi di ristrutturazione edilizia altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, caratteristiche planivolumetriche, tipologiche e di sedime all'interno dello stesso lotto che non comporti nuovo consumo di suolo, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficiamento energetico.

L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente e dagli strumenti urbanistici comunali, in sede di revisione dei piani, a esito di un effettivo alleggerimento del carico urbanistico già previsto a consumo di suolo, incrementi di volumetria unicamente finalizzati agli interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili e i beni ambientali sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A nei centri storici, nei nuclei e complessi edilizi conso-

lidati a carattere storico e a valenza architettonica diffusa antecedenti il 1944, gli interventi di rigenerazione urbana che prevedano opere di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche caratteri tipologici e morfologici degli organismi edilizi e dei luoghi aperti, senza modifica della trama viaria storica e dei relativi elementi costitutivi, con divieto di nuova edificazione anche degli spazi rimasti liberi, non siano previsti incrementi di volumetria siano conformi ai piani paesaggistici o abbiano acquisito parere favorevole della Sovrintendenza";

c) all'articolo 6, comma 1, la lettera *e*-bis) è sostituita dalla seguente:

"*e*-bis) le opere stagionali costituite da architetture effimere e provvisorie dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centotanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale";

d) all'articolo 9-bis:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili";

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.";

e) all'articolo 10, comma 1, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente: "*c*) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che comportino mutamenti della destinazione d'uso, modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili compresi nelle zone omogenee A, nei centri storici e nei nuclei e complessi edilizi consolidati a carattere storico e a valenza architettonica

diffusa antecedenti il 1944 o di beni immobili e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.";

f) all'articolo 14:

1) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa solo per gli interventi di ristrutturazione edilizia in ambito di piano di rigenerazione urbana previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, finalizzato al contenimento del consumo di suolo, della riduzione dell'impronta di carbonio, e al recupero sociale e urbano dell'insediamento, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.";

2) al comma 3, le parole: "nonché, nei casi di cui al comma 1-*bis*, le destinazioni d'uso" sono sostituite dalle seguenti: "nonché le destinazioni d'uso ammissibili";

g) all'articolo 16, comma 4, lettera *d-ter*), le parole: ", in deroga o con cambio di destinazione d'uso" sono sostituite dalle seguenti: "o in deroga";

h) all'articolo 17, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 40 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso. Parimenti il contributo di costruzione per nuove costruzioni e per tutte le opere che comportino nuovo consumo di suolo è aumentato in misura non inferiore del 60 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori aumenti del contributo di costruzione";

i) all'articolo 20, comma 8, al primo periodo, dopo: "idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali" aggiungere: "o attinenti a norme di contenimento del consumo del suolo", dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: "Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l'edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.";

l) all'articolo 22, comma 1, lettera *a*), dopo le parole "parti strutturali dell'edificio", sono inserite le seguenti "o i prospetti";

m) all'articolo 23-ter, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis.";

n) all'articolo 24, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. La segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.";

o) all'articolo 34, il comma 2-ter è abrogato;

p) dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

"Art. 34-bis. - (Tolleranze costruttive) - 1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.

3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali."

2. Nelle more dell'approvazione del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 luglio 1975, si interpretano nel senso che i requisiti relativi all'altezza minima e i requisiti igienico sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano

ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.

3. Ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1102 del codice civile. Alla legge n. 13 del 1989 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell'articolo 1121, primo comma, del codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell'articolo 1120 del codice civile".

b) l'articolo 8 è abrogato.

4. Per effetto della comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere del presente comma, sono prorogati di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che rientrino in programmi di rigenerazione urbana e che non comportino nuovo consumo di suolo, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formati fino al 31 dicembre 2020, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. La medesima proroga si applica alle segnalazioni certificate di inizio attività che rientrino nei medesimi programmi presentate entro lo stesso termine ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

5. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole "titolo edilizio" sono aggiunte le seguenti: "ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo decreto. La conformità urbanistica è attestata dal professionista abilitato o dall'Ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso, l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta e la conformità ai piani urbanistici. Nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis gli interventi della ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati,

crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono autorizzati ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156.".

6. All'articolo 12 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter, lettera a-bis), le parole "alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino" sono sostituite dalle seguenti: "alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, di importo massimo pari al prodotto tra l'importo di cui alla lettera b) e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 20% dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione,";

b) al comma 2-ter, dopo la lettera a-bis) sono inserite le seguenti:

"a-ter) la sospensione delle rate del mutuo di cui al comma a-bis) può essere concessa nella misura di:

1) 6 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari pari ad almeno il 20 per cento dei soci;

2) 12 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari compreso tra un valore superiore al 20 per cento e fino al 40 per cento dei soci;

3) 18 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari superiore al 40 per cento dei soci;

a-quater) l'istanza di sospensione è presentata dalla società cooperativa mutuataria alla banca, attraverso il modulo pubblicato, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente comma, nel sito internet del Gestore del Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che riporta l'indicazione dei documenti probatori degli eventi che determinano la richiesta di sospensione, previa delibera assunta dai rispettivi organi deliberativi, con le modalità e nei termini previsti dall'atto costitutivo, dallo statuto o da altri regolamenti interni della medesima società. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter;"

c) il comma 2-quater è abrogato».

10.4

LA MURA, PAVANELLI, MORONESE

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «rigenerazione urbana» con le seguenti: «decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo».

10.5

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «6 giugno 2001, n. 380,» inserire le seguenti: «fermo restando l'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva di congruità».

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le autorizzazioni comunali dovranno contenere la verifica, ante approvazione, della corretta applicazione dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale».

10.6

FEDELI, ROSSOMANDO, NANNICINI

Al comma 1, alinea, aggiungere in fine il seguente periodo: «fermo restando l'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva di congruità e considerando che le autorizzazioni comunali dovranno contenere la verifica, ante approvazione, della corretta applicazione dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale:».

10.7

FEDELI, ROSSOMANDO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere la lettera a);*
 - b) *alla lettera b), sopprimere il numero 2);*
 - c) *sopprimere le lettere o);*
 - d) *sopprimere la lettera p).*
-

10.8

ZAFFINI, RUSPANDINI, TOTARO

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).**Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

10.9

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

10.10

MARTELLI

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

10.11

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:**«a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter, è sostituito dal seguente:*

"1-ter. Nel caso in cui si provveda alla demolizione di un corpo di fabbrica legittimamente realizzato a distanze inferiori a quelle previste dalla normativa attualmente vigente, la porzione edilizia legittimamente collocata a distanza inferiore a quella attualmente prevista può essere ricostruita alla medesima distanza preesistente a condizione che anche l'area di sedime e il volume di detta porzione coincidano con quelli preesistenti e che la relativa altezza sia pari o inferiore a quella preesistente. Anche ai fini dell'eventuale applicazione delle premialità volumetriche dettate dalle vigenti normative, resta ferma la possibilità di realizzare interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione con sagoma, sedime e volume diversi rispetto a quelli preesistenti che rispettino le disposizioni vigenti, anche in materia di distanze"».

10.12

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, GASPARRI, MASINI, SICLARI

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter, è sostituito dal seguente:

"1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nell'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incrementi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A comunque denominate dalla normativa regionale e locale gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti nel rispetto delle distanze preesistenti esclusivamente nell'ambito di piani urbanistici di recupero di competenza comunale, fatte salve le diverse previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti"».

10.13

RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter, è sostituito dal seguente:

"1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nell'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incrementi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A comunque denominate dalla normativa regionale e locale gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti nel rispetto delle distanze preesistenti esclusivamente nell'ambito di piani urbanistici di recupero di competenza comunale, fatte salve le diverse previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti"».

10.194 (già 10.0.7)

DAMIANI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 2-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il comma 1-ter è sostituito con il seguente:

«1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita anche con una diversa sistemazione piano-volumetrica, ovvero con diversa dislocazione del volume massimo consentito all'interno dell'area di pertinenza assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo».

10.14

CORRADO, MORONESE, LA MURA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter) in ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, la demolizione e ricostruzione è autorizzata, nell'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti, solo dove prevista dal Piano regolatore generale (P.R.G.) del Comune e assentita dalle Soprintendenze ABAP.»;

b) *sopprimere la lettera b);*

c) *alla lettera c), capoverso «e-bis)», aggiungere, infine, le seguenti parole: «e acquisizione del parere di competenza delle Soprintendenze ABAP»;*

d) *alla lettera f), sopprimere il numero 1);*

e) *alla lettera i):*

1) *dopo le parole: «sportello unico per l'edilizia» inserire le seguenti: «, a seguito di verifica della corretta trasmissione dell'istanza a tutte le Amministrazioni e gli Uffici interessati,»;*

2) *sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «trenta giorni»;*

f) *alla lettera p), sostituire il capoverso «Art. 34-bis» con il seguente:*

«Art. 34-bis.*(Tolleranze costruttive)*

1. Limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.

2. Le tolleranze esecutive di cui al comma 1 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.»;

g) *sopprimere il comma 5.*

10.15

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter», sostituire le parole: «nell'osservanza» con le seguenti: «nei limiti» e le parole: «nel rispetto» con le seguenti: «nei limiti».

10.16

GALLONE

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter», sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «legittimamente».

10.17

VERDUCCI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), capoverso «i-ter», dopo il primo periodo inserire il seguente: «Le distanze sono definite ai sensi del Regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, e sono comunque consentiti arretramenti rispetto alle distanze legittimamente preesistenti.»;*

b) *al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

al numero 1), dopo le parole: «immobili sottoposti a tutela ai sensi» inserire le seguenti: «dell'articolo 10 e dell'articolo 45»;

al numero 2), sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'intervento può prevedere altresì incrementi di volumetria nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali o per promuovere interventi di rigenerazione urbana.» e dopo le parole: «immobili sottoposti a tutela ai sensi» inserire le seguenti: «dell'articolo 10 e dell'articolo 45»;

c) *al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

«2-bis) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-bis) "rigenerazione urbana", un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico edilizio, ambientale o socio-economico. Dove si intende per:

1) "ambiti urbani": le aree ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, caratterizzati da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi;

2) "aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico edilizio": le aree già urbanizzate e complessi edilizi connotati da un impianto urbano con scarsa qualità sotto il profilo architettonico e urbanistico, associato alla carenza o al degrado di attrezzature e di servizi negli spazi pubblici; le aree caratterizzate da attività produttive, attrezzature e infrastrutture dismesse o interessate da problematiche ambientali; i fabbricati che, oltre a presentare scarsa qualità architettonica, risultano non congruenti con il contesto paesaggistico-ambientale o urbanistico sotto il profilo igienico-sanitario e inadeguati da un punto di vista della sicurezza statica, dell'antisismicità, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale;

3) "aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado socio-economico": le aree e i complessi edilizi connotati da condizioni di abbandono, di pericolosità sociale, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili esistenti, o comunque di impropria o parziale utilizzazione degli

stessi, o con presenza di strutture non compatibili, dal punto di vista paesaggistico, ambientale, sociale o funzionale, con il contesto urbano di riferimento;

4) "aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado ambientale": le aree e i complessi edilizi connotati da condizioni di naturalità compromesse da inquinanti, antropizzazioni, squilibri degli habitat e altre incidenze anche dovute a mancata manutenzione del territorio ovvero da situazioni di rischio individuabili con la pianificazione generale e di settore."»;

d) *al comma 1, lettera e), dopo le parole: «immobili sottoposti a tutela dei sensi» inserire le seguenti: «dell'articolo 10 e dell'articolo 45»;*

e) *al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 34-bis», comma 2, dopo le parole: «immobili non sottoposti a tutela ai sensi» inserire le seguenti: «dell'articolo 10 e dell'articolo 45»;*

f) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1-sexies, comma 2, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "al comma 2-ter dell'articolo 34" sono sostituite con le seguenti: "all'articolo 34-bis"».

10.18

MONTEVECCHI, GRANATO, ANGRISANI, CORRADO, DE LUCIA, RUSSO, VANIN, MORONESE, LA MURA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter», sopprimere il secondo periodo;*

b) *al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter», sostituire il terzo periodo con il seguente: «I centri storici, i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'insediamento storico quale risulta dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 sono sottoposti a disciplina conservativa del patrimonio edilizio pubblico e privato, con divieto di demolizione e ricostruzione e di trasformazione dei caratteri tipologici e morfologici degli organismi edilizi e dei luoghi aperti, di modificazione della trama viaria storica e dei relativi elementi costitutivi, con divieto altresì di nuova edificazione anche degli spazi rimasti liberi»;*

c) *al comma 1, lettera b), capoverso 1), dopo le parole: «decoro architettonico dell'edificio» aggiungere le seguenti: «nonché dei caratteri tipologici e morfologici degli organismi edilizi circostanti»;*

d) *sopprimere il comma 5.*

10.19

LA MURA, PAVANELLI, MORONESE, FLORIDIA

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche: con ampliamenti fuori sagoma, nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti; con superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito nel rispetto delle distanze già previste dal Codice Civile.».

10.20

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento» con le seguenti: «Gli incrementi di volumetria eventualmente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali.».

10.21

QUARTO, MORONESE, LA MURA, FLORIDIA

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter», dopo le parole: «fuori sagoma e» aggiungere le seguenti: «, nell'ambito di specifici piani di rigenerazione urbana.».

10.22

CIRINNÀ, ASTORRE

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter», sopprimere l'ultimo periodo.

10.23

VONO, GRIMANI, MAGORNO

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter», sopprimere l'ultimo periodo.

10.24

PAGANO, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter.», sopprimere l'ultimo periodo.

10.25

RUFA, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter.», sopprimere l'ultimo periodo.

10.26

GASPARRI

Al comma 1 lettera a), capoverso «1-ter.», sopprimere la parole da: «Nelle zone omogenee» fino a: «viginti».

10.27

NUGNES, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, lettera a), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nelle zone omogenee A, nei centri storici, nei nuclei e complessi edilizi consolidati a carattere storico e a valenza architettonica diffusa antecedenti il 1944 gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito di piani urbanistici particolareggiati di rigenerazione e di recupero e riqualificazione, di competenza comunale, fatte salve sempre le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela».

10.28

RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter.», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e

ricostruzione sono consentiti nel rispetto di quanto previsto nel DM n. 1444/68».

10.29

NASTRI, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tutti gli interventi di demolizione e ricostruzione possono comunque essere realizzati secondo quanto previsto dal successivo articolo 3 comma 1, lettera d). Nel computo delle distanze definite dall'articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 comma 1, punto 2), vanno esclusi i balconi e gli aggetti aperti su almeno due lati di profondità non superiore a 2,25 metri, e comunque tra i balconi di edifici antistanti deve essere garantita una distanza minima di 7,0 metri».

10.30

PICHETTO FRATIN

Al comma 1, alla lettera b), numero 1) sostituire il periodo da: «Nel l'ambito degli interventi di manutenzione» *fino a:* «decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» *con il seguente:* «Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimi all'atto della presentazione della relativa istanza necessaria per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e nel caso di interventi su immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 il progetto abbia acquisito il parere favorevole dei competenti uffici ministeriali».

10.31

RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1 lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio».

10.32

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «abbia ad oggetto immobili» inserire le seguenti: «e beni ambientali».

10.33

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFÀ, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), capoverso 1), dopo le parole: «sottoposti a tutela ai sensi» inserire le seguenti: «degli articoli 10 e 45».

Conseguentemente,

a) alla medesima lettera b), capoverso 2), dopo le parole: «sottoposti a tutela ai sensi» inserire le seguenti: «degli articoli 10 e 45»;

b) alla lettera e), capoverso lettera c), dopo le parole: «sottoposti a tutela ai sensi» inserire le seguenti: «degli articoli 10 e 45»;

c) alla lettera p), capoverso 2), dopo le parole: «sottoposti a tutela ai sensi» inserire le seguenti: «degli articoli 10 e 45».

10.34

MODENA

Al comma 1, lettera b), al punto 1 dopo le parole da: «ai sensi» aggiungere le seguenti: «dell'articolo 10 e lettera b) e c) dell'articolo 136».

10.35

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Apportare le seguenti modificazioni:

d) al comma 1, lettera b), numero 1) dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza»;

e) al comma 1, lettera b), numero 2) dopo le parole: «e non siano previsti incrementi di volumetria» aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza»;

f) *al comma 1, lettera e), dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza».*

10.36

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), numero 1) dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza»;*

b) *al comma 1, lettera b), numero 2) dopo le parole: «e non siano previsti incrementi di volumetria» aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza»;*

c) *al comma 1, lettera e), dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza».*

10.37

SAPONARA, PITTONI, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), numero 1) dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza»;*

b) *al comma 1, lettera b), numero 2) dopo le parole: «e non siano previsti incrementi di volumetria» aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza»;*

c) *al comma 1, lettera e), dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza».*

10.38

PEROSINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), numero 1) dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza»;*

b) *al comma 1, lettera b), numero 2) dopo le parole: «e non siano previsti incrementi di volumetria» aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza»;*

c) *al comma 1, lettera e), dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza».*

10.39

GRIMANI, VONO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) alla lettera c), dopo le parole "destinazioni d'uso" sono aggiunte le seguenti: ", anche urbanisticamente rilevante ove non vengano modificate le volumetrie esistenti,"».

10.40

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 1, alla lettera b) sopprimere il numero 2).

10.41

MALLEGGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

10.42

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, GASPARRI, MASINI, SICLARI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

sostituire il n. 2) della lettera b) con il seguente:

«2) alla lettera *d*), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio esistente. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia eseguibili con segnalazione certificata di inizio attività soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria, previa acquisizione ove dovuti degli atti di assenso comunque denominati".

conseguentemente sostituire la lettera e) con la seguente:

«*e*) all'articolo 10, comma 1, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente: "*c*) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma, prospetti, sedime o della volumetria complessiva degli edifici di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"».

conseguentemente sopprimere il comma 4 dell'articolo 23-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

10.43

RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

sostituire il n. 2) della lettera b) con il seguente:

«2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio esistente. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia eseguibili con segnalazione certificata di inizio attività soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria, previa acquisizione ove dovuti degli atti di assenso comunque denominati";

conseguentemente sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma, prospetti, sedime o della volumetria complessiva degli edifici di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"».

conseguentemente sopprimere il comma 4 dell'articolo 23-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

10.44

VONO, GRIMANI, MAGORNO

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2 con il seguente:

«2. Alla lettera *d*), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, se ciò sia funzionale all'adeguamento alla normativa antisismica, alla normativa sull'accessibilità, all'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico e alla qualità architettonica. In relazione a tali interventi, nonché a quelli finalizzati alla rigenerazione urbana, sono consentiti incrementi di volumetria, nei limiti previsti dagli strumenti urbanistici comunali o dalle leggi regionali o statali. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente."».

10.45

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2 con il seguente:

«2. Alla lettera *d*), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, se ciò sia funzionale all'adeguamento alla normativa antisismica alla normativa sull'accessibilità, all'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico e alla qualità architettonica. In relazione a tali interventi, nonché a quelli finalizzati alla rigenerazione urbana, sono consentiti incrementi di volumetria nei limiti previsti dagli strumenti urbanistici comunali o dalle leggi regionali o stata i. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesag-

gio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente"».

10.46

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, se ciò sia funzionale all'adeguamento alla normativa antisismica, alla normativa sull'accessibilità, all'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico e alla qualità architettonica. In relazione a tali interventi, nonché a quelli finalizzati alla rigenerazione urbana, sono consentiti incrementi di volumetria, nei limiti previsti dagli strumenti urbanistici comunali o dalle leggi regionali o statali. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente."».

10.47

NUGNES, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nell'ambito degli interventi di un piano urbanistico che disciplini interventi di rigenerazione urbana, sono ricompresi tra gli interventi di ristrutturazione edilizia altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, caratteristiche planivolumetriche, tipologiche e di sedime all'interno dello stesso lotto che non comporti nuovo consumo di suolo, con le innovazioni necessarie

per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico.

L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, in sede di revisione dei piani, a esito di un effettivo alleggerimento del carico urbanistico già previsto a consumo di suolo, incrementi di volumetria unicamente finalizzati agli interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili e i beni ambientali sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A nei centri storici, nei nuclei e complessi edilizi consolidati a carattere storico e a valenza architettonica diffusa antecedenti il 1944, gli interventi di rigenerazione urbana che prevedano opere di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche caratteri tipologici e morfologici degli organismi edilizi e dei luoghi aperti, senza modifica della trama viaria storica e dei relativi elementi costitutivi, con divieto di nuova edificazione anche degli spazi rimasti liberi, non siano previsti incrementi di volumetria, e siano conformi ai piani paesaggistici o abbiano acquisito parere favorevole della Sovrintendenza"».

10.48

NASTRI, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, lettera b), al numero 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla fine del primo periodo dopo le parole: «efficientamento energetico», aggiungere il seguente periodo: «Gli interventi di cui al precedente periodo, s'intendono ricompresi con premialità volumetrica concessa ai sensi di leggi statali o regionali di intesa con lo Stato, di tipo ordinario o straordinario, finalizzata alla riqualificazione edilizia del patrimonio edilizio esistente, al suo efficientamento energetico, alla sua messa in sicurezza statica e funzionale, nonché alla sua riqualificazione ecologica, estetica ed architettonica, anche in funzione delle nuove esigenze abitative derivanti dalla situazione di emergenza COVID-19, in termini di maggiore salubrità, ecosostenibilità e connessione telematica degli ambienti abitativi e lavorativi.»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di demolizione e ricostruzione con premialità volumetrica, di cui al precedente*

periodo, possono essere realizzati con spostamenti di volumi all'interno dell'area di pertinenza nel rispetto delle distanze ed altezze massime prescritte dagli strumenti urbanistici o in mancanza secondo le previsioni del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 in materia di distanze ed altezze massime ed in ogni caso la superficie coperta risultante dell'intervento costruttivo non deve superare quella preesistente».

10.49

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 1, alla lettera b), al numero 2), al secondo periodo, sostituire le parole: «legislazione vigente o dagli strumenti» con le seguenti: «legislazione vigente e dagli strumenti».

10.50

LA MURA, PAVANELLI, MORONESE, FLORIDIA

Al comma 1, lettera b), numero 2), secondo periodo, sostituire le parole: «rigenerazione urbana» con le seguenti: «decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo».

10.51

PICHETTO FRATIN

Al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire il periodo da: «Rimane fermo che» fino a: «incrementi di volumetria» con il seguente: «Con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti, assistiti da parere favorevole degli uffici competenti alla tutela, costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenute le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria».

10.52

VERDUCCI

Al comma 1, lettera b), numero 2), al quarto periodo, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *sostituire le parole: «agli immobili» con le seguenti: «agli edifici»;*
 - b) *dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,» aggiungere le seguenti: « parte II»;*
 - c) *sopprimere la seguente parola: «prospetti».*
-

10.53

GRIMANI, VONO

Al comma 1, lettera b), numero 2) apportare le seguenti modifiche:

- a) *dopo le parole: «a tutela ai sensi del» aggiungere le seguenti: «titolo I della parte II del»;*
 - b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'ultimo periodo non si applicano agli immobili ricadenti in zone omogenee A, purché sottoposti ai soli vincoli previsti dalla parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 146 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».*
-

10.54

CIRINNÀ, ASTORRE

Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A» e sostituire le parole: «siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente» con le seguenti: «sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente e».

10.55

VONO, GRIMANI, MAGORNO

Al comma, 1 lettera b), numero 2), le parole: «nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A» sono soppresse e le seguenti: «siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche

dell'edificio preesistente» *sono sostituite dalle seguenti*: «sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente».

10.56

PAGANO, MALLEGGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, DAMIANI, SICLARI

Al comma 1, lettera b), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'ultimo periodo sopprimere le parole*: «nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A,»;

b) *all'ultimo periodo sostituire le parole*: «siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente» *con le seguenti*: «sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente».

10.57

MALLEGGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Al comma 1, lettera b), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) *le parole*: «nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A» *sono abrogate*;

b) *dopo le parole*: «Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» *aggiungere le seguenti*: «ed inoltre gli interventi di ristrutturazione edilizia in zona omogenea A consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici ovvero nel ripristino di edifici crollati o demoliti, con mutamento di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente o con incremento di volumetria».

10.58

GASPARRI

Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A»; *sostituire le parole*: «siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche».

triche e tipologiche dell'edificio preesistente» *con*: «sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente».

10.59

RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, lettera b), numero 2, sopprimere le parole: «nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A,» e sostituire le parole: «siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente» con le seguenti: «sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente».

10.60

VONO, GRIMANI, MAGORNO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) alla lettera e), capoverso e.5), dopo la parole: "esigenze meramente temporanee" sono aggiunte le seguenti: "o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa", e dopo le parole: "ove previsto, paesaggistico," sono aggiunte le seguenti: "che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti"».

10.61

GRASSI, RIPAMONTI, CENTINAIO, AUGUSSORI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis. alla lettera e) capoverso e.5), dopo la parole: "esigenze meramente temporanee" sono aggiunte le seguenti: "o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa" e dopo le parole: "previsto, paesaggistico," sono aggiunte le seguenti: "che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico - costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti"».

10.62

COLLINA

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) all'articolo 6, comma 1:

1) al primo periodo, dopo le parole: "Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali" sono inserite le seguenti: "a condizione che non pregiudichino il regime giuridico a cui sono sottoposti gli interventi di cui al presente articolo";

2) la lettera *e-bis*) è sostituita dalla seguente:

"*e-bis*) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale,"».

10.63

VONO, GRIMANI, COMINCINI

Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) all'articolo 6, comma 1:

1. al primo periodo, dopo le parole: "Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali," sono inserite le seguenti: "a condizione che non pregiudichino il regime giuridico a cui sono sottoposti gli interventi di cui al presente articolo,".

2. la lettera *e-bis*) è sostituita dalla seguente:

"*e-bis*) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale,"».

10.64

PAGANO, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) all'articolo 6, comma 1:

1) al primo periodo, dopo le parole: "Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali," sono inserite le seguenti: "a condizione che non pregiudichino il regime giuridico a cui sono sottoposti gli interventi di cui al presente articolo,";

2) la lettera *e*-bis) è sostituita dalla seguente:

"*e*-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;"».

10.65

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 6, comma 1:

1) al primo periodo, dopo le parole: "Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali," sono inserite le seguenti: "a condizione che non pregiudichino il regime giuridico a cui sono sottoposti gli interventi di cui al presente articolo,";

2) la lettera *e*-bis) è sostituita dalla seguente:

"*e*-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;"».

10.66

RUSPANDINI

Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) all'articolo 6, comma 1:

1) al primo periodo, dopo le parole: "Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali," sono inserite le seguenti: "a condizione che non pregiudichino il regime giuridico a cui sono sottoposti gli interventi di cui al presente articolo,";

2) la lettera *e-bis*) è sostituita dalla seguente:

"*e-bis*) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;"».

10.67

PAGANO, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, DAMIANI, SICLARI

Al comma 1:

sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo tutti gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 10 e 22.";

dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"*c-bis*) l'articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è abrogato."».

10.68

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) all'articolo 6, comma 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:

"e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale, e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni per le opere stagionali, ed entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto per le opere a carattere emergenziale;"».

10.69

DE PETRIS, NUGNES, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, lettera c), capoverso e-bis) dopo le parole: «le opere stagionali» sostituire le parole: «e quelle» con le seguenti: «costituite da architetture effimere e provvisorie».

10.70

CROATTI

Al comma 1, alla lettera c), capoverso «e-bis)», dopo le parole: «esigenze, contingenti e temporanee,» inserire le seguenti: «o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa,».

10.71

FEDE

Al comma 1, lettera c), capoverso «e-bis)» aggiungere, infine, le seguenti parole: «, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e a condizione che non pregiudichino il regime giuridico a cui sono sottoposti gli interventi di cui al presente articolo».

10.72

LONARDO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:* «1-bis. L'accertamento dello stato legittimo di un edificio o di sue parti è posto a carico del Comune. Il Comune è tenuto di regola ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati interessanti gli edifici oggetto di interventi edilizi, ivi compresi eventuali titoli edilizi rilasciati per l'immobile interessato, senza farne carico al richiedente. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali o da quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.»;

2) *al comma 1, alla lettera m) aggiungere in fine il seguente periodo:* «Il mutamento d'uso urbanisticamente rilevante, indipendentemente se ottenuto con o senza l'esecuzione di opere edilizie, deve essere subordinato al contemporaneo reperimento della dotazione minima di parcheggi e verde previsti dalle normative vigenti ovvero, nelle zone A e B degli strumenti urbanistici comunali, alla monetizzazione degli stessi nei casi ammessi dalle disposizioni vigenti».

10.73

NUGNES, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:

«1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza. Le disposi-

zioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia».

10.74

RUFA, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione», inserire le seguenti: «o che ne ha legittimato la stessa».

10.75

LA MURA, PAVANELLI, MORONESE, FLORIDIA

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «1-bis», sopprimere l'ultimo periodo.

10.76

RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, lettera d), numero 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per gli interventi che prevedano la totale demolizione e ricostruzione di edifici legittimamente esistenti, la verifica dello stato legittimo è limitata ai parametri urbanistici ed edilizi in base ai quali è calcolato, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo strumento urbanistico, il volume o la superficie ai fini del calcolo dell'edificazione ammissibile».

10.77

DE PETRIS, NUGNES, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici

ovvero che comportino mutamenti della destinazione d'uso, modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili compresi nelle zone omogenee A, nei centri storici e nei nuclei e complessi edilizi consolidati a carattere storico e a valenza architettonica diffusa antecedenti il 1944 o di beni immobili e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"».

10.78

GRIMANI, VONO

Al comma 1, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

«e) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, lettera d)"».

10.79

CALIGIURI, BATTISTONI

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Per le opere di non rilevanza strategica, individuabili nell'allegato al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 aprile 2020, che per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso non risultano essere un rischio per la pubblica incolumità, in fase di denuncia di inizio attività, al fine di snellire la procedura e riconoscere un ruolo di responsabilità del Tecnico Calcolatore, si utilizza la procedura del Deposito del Progetto presso il Servizio Tecnico Regionale"».

10.80

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

10.81

MALLEGNI, PAGANO, VITALI, PAROLI, FAZZONE, SCHIFANI, BARACHINI, BARBONI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

10.82

RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1 lettera f), apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il numero 1) con il seguente: «il comma 1-bis è sostituito dal seguente:*

"1-bis. La richiesta di permesso di costruire in deroga può essere ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sempre che la deroga non sia consentita in applicazione di specifiche normative regionali";

b) *al numero 2) sopprimere la parola: "ammissibili"».*

10.83

NUGNES, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa solo per gli interventi di ristrutturazione edilizia in ambito di piano di rigenerazione urbana, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, finalizzato al contenimento del consumo di suolo, della riduzione dell'impronta di carbonio, e al recupero sociale e urbano dell'insediamento, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."».

10.84

MALLEGGI, PAGANO, VITALI, PAROLI, FAZZONE, SCHIFANI, BARACHINI, BARBONI

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al punto 1), capoverso «1-bis)», le parole da: «fermo restando» fino alla fine del periodo sono soppresse;*

b) *al punto 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dopo le parole: "di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444" sono inserite le seguenti: "e, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"».*

10.85

PICHETTO FRATIN

Al comma 1, lettera f), numero 2) sostituire la parola: «ammissibili» con le seguenti parole: «compatibili o complementari».

10.86

GRIMANI, VONO

Al comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) all'articolo 17:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato nonché per gli interventi di risanamento conservativo, il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione qualora la variazione di destinazione d'uso rilevante comporti, secondo le tabelle parametriche vigenti nel comune, una maggiore incidenza rispetto a quella della destinazione d'uso dell'immobile oggetto di intervento".

2) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso"».

10.89

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, lettera h), capoverso 4-bis, premettere le seguenti parole: «Fino al 31 dicembre 2021».

10.87

LA MURA, PAVANELLI, MORONESE, FLORIDIA

Al comma 1, lettera h), capoverso «4-bis.» apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «rigenerazione urbana» con le seguenti: «decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo»;*

b) *sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il contributo di costruzione di cui al presente comma non si applica agli interventi che prevedono la densificazione edilizia».*

10.88

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, lettera h), apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «40 per cento»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Parimenti il contributo di costruzione per nuove costruzioni e per tutte le opere che comportino nuovo consumo di suolo è aumentato in misura non inferiore del 60 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori aumenti del contributo di costruzione».*

10.90

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) L'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno

2019, n. 58, si interpreta nel senso che tra le "imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare" sono inclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari e le società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'articolo 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, nonché le predette imprese, organismi e società di investimento immobiliare quotate e non quotate, che operano tramite imprese appaltatrici. La presente norma costituisce norma interpretativa dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212"».

10.91

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) L'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, si interpreta nel senso che tra le "imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare" sono inclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari e le società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'articolo 1, commi 119 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le predette imprese, organismi e società di investimento immobiliare quotate e non quotate che operano tramite imprese appaltatrici;"».

10.92

PICHETTO FRATIN

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

10.93

RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) all'articolo 20, comma 8, dopo il primo periodo, è aggiunto, infine, il seguente: "Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l'edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il de-

corso dei termini del procedimento e la chiusura dello stesso, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti. La disposizione si applica anche nei casi di segnalazione certificata di inizio alla scadenza del termine di trenta giorni"».

10.94

NUGNES, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «comma 8» inserire le seguenti «al primo periodo, dopo le parole: "idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali" inserire le seguenti: "«o attinenti a norme di contenimento del consumo del suolo e"».

10.95

RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente lettera:

«ii) al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 20, comma 12, aggiungere infine il seguente periodo: "Laddove l'intervento oggetto di domanda del permesso di costruire comporti opere di bonifica dei suoli, è fatto salvo quanto definito dall'articolo 242-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

2) All'articolo 23-bis dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

"1-bis Laddove l'intervento di cui al comma 1 comporti opere di bonifica dei suoli, è fatto salvo quanto definito dall'articolo 242-bis, comma 2 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"».

10.96

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 1, lettera l) sostituire le parole «o i prospetti» con le seguenti «o modifiche sistematiche ai prospetti».

10.97

GRIMANI, VONO

Al comma 1, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) all'articolo 22, comma 1:

1) alla lettera a), dopo le parole: "parti strutturali dell'edificio", sono inserite le seguenti: "o i prospetti";

2) alla lettera b), le parole: "qualora riguardino le parti strutturali degli edifici" sono soppresse;

3) la lettera c) è soppressa».

10.98

GRIMANI, VONO

Al comma 1, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

«l-bis) all'articolo 23-bis il comma 4 è soppresso.».

10.99

VONO, GRIMANI, MAGORNO

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) all'articolo 23-bis, comma 4, dopo le parole: "segnalazione certificata di inizio attività" aggiungere le seguenti: "di cui all'articolo 22"».

10.100

GASPARRI

Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) all'articolo 23-bis, comma 4, primo periodo, dopo le parole: "di inizio attività", sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 22"».

10.101

RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) all'articolo 23-bis, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: "segnalazione certificata di inizio attività", inserire le seguenti: "di cui all'articolo 22"».

10.102

VONO, GRIMANI, MAGORNO

Al comma 1, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m) all'articolo 23-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "produttiva e direzionale" sono aggiunte le seguenti: "e logistica";

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis"».

10.103

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Al comma 1, sostituire la lettera m), con la seguente:

«m) all'articolo 23-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "produttiva e direzionale" sono aggiunte le seguenti: "e logistica";

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis"».

10.104

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sostituire la lettera m), con la seguente:

«m) all'articolo 23-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "produttiva e direzionale" sono aggiunte le seguenti: "e logistica";

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis."».

10.105

CORBETTA

Al comma 1, sostituire la lettera m), con la seguente:

«m) all'articolo 23-ter, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis».

10.106

MANCA

Al comma 1, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente:

«m-bis) Dopo l'articolo 23-ter è inserito il seguente:

"Art. 23-quater.

(Usi temporanei)

1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico.

2. L'uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1.

3. L'uso temporaneo è disciplinato da una apposita convenzione che regola:

a) la durata dell'uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga;

b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili ed aree;

c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione;

d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti degli obblighi convenzionali.

4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso temporaneo e per l'esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro, di tutela della salute e della incolumità pubblica e dell'ordine pubblico, da attuarsi comunque con modalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima.

5. L'uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d'uso dei suoli e delle unità immobiliari interessate.

6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto gestore è individuato mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza dall'assegnazione per gravi motivi.

7. Il Consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte della Giunta Comunale. In assenza di tale atto consiliare lo schema di convenzione che regola l'uso temporaneo è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale.

8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior dettaglio, anche in ragione di specificità territoriali o di esigenze contingenti a livello locale."».

10.107

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente:

«*m-bis.* Dopo l'articolo 23-ter è inserito il seguente articolo:

"Art. 23-quater.*(Usi temporanei)*

1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico.

2. L'uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1.

3. L'uso temporaneo è disciplinato da una apposita convenzione che regola:

- a) la durata dell'uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga;
- b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili ed aree;
- c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione;
- d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti degli obblighi convenzionali.

4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso temporaneo e per l'esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro, di tutela della salute e della incolumità pubblica e dell'ordine pubblico, da attuarsi comunque con modalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima.

5. L'uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d'uso dei suoli e delle unità immobiliari interessate.

6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto gestore è individuato mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza dall'assegnazione per gravi motivi.

7. Il Consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte della Giunta Comunale. In assenza di tale atto consiliare lo schema di convenzione che regola l'uso temporaneo è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale.

8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior dettaglio, anche in ragione di specificità territoriali o di esigenze contingenti a livello locale."».

10.108

ASTORRE, CIRINNÀ

Al comma 1, dopo lettera m), inserire la seguente:

«m-bis) all'articolo 24, comma 4, dopo le parole: "segnalazione certificata di inizio attività" sono aggiunte le seguenti: "di cui all'articolo 22"».

10.109

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 34-bis», al comma 1, sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

10.110

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 34-bis», al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo: «Nei confronti dei proprietari di immobili classificati quale abitazione principale, esclusi gli immobili di cui alle categorie catastali A1, A8 e A9, il limite del 2 per cento è elevato al 5 per cento».

10.111

PICHETTO FRATIN

Al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 34-bis», sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Fuori dai casi di cui al comma 1, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e dimensionali di modesta entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici, eseguite nel passato durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina dell'attività edilizia vigente e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile. A tali tolleranze possono essere ricondotte, in via esemplificativa e non esaustiva:

a) il minore dimensionamento dell'edificio;

- b) la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
- c) le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture;
- d) la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria;
- e) gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.

3. Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei privati, costituiscono altresì tolleranze costruttive le parziali difformità, realizzate nel passato durante i lavori per l'esecuzione di un titolo abilitativo, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari incaricati, la certificazione di conformità edilizia e di agibilità nelle forme previste dalla legge nonché le parziali difformità rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l'amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell'ambito di un procedimento edilizio e che non abbia contestato come abuso edilizio o che non abbia considerato rilevanti ai fini dell'agibilità dell'immobile. È fatta salva la possibilità di assumere i provvedimenti di cui all'articolo 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990, nei limiti e condizioni ivi previste. Le tolleranze esecutive così come definite dal presente articolo realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie e rappresentate nei relativi elaborati progettuali».

10.112

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 34-bis», al comma 2, dopo le parole: «di minima entità» aggiungere le seguenti: «, nel limite del 5 per cento».

10.113

QUARTO, MORONESE, LA MURA, FLORIDIA

Al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 34-bis», al comma 2, dopo le parole: «non pregiudichino l'agibilità dell'immobile» aggiungere le seguenti: «e la congruità architettonica con gli elaborati progettuali approvati».

10.114

FERRAZZI, MIRABELLI

Al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 34-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2» con le seguenti: «al comma 1»;*

b) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali».*

10.115

VONO, GRIMANI, MAGORNO

Al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 34-bis», al comma 3, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1», e le parole: «ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali» sono soppresse.

10.116

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 34-bis», al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite con le seguenti: «al comma 1»;*

b) *le parole: «ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali», sono soppresse.*

10.117

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 34-bis (Tolleranze costruttive)», comma 3, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2» con le seguenti:

«al comma 1» e *sopprimere le parole*: «ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali».

10.118

COLLINA, ASTORRE

Al comma 1, dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti:

«p-bis) all'articolo 36:

- 1) al comma 1, le parole: "ed edilizia" sono soppresse;
- 2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Limitatamente agli interventi realizzati in parziale difformità dal titolo edilizio, il permesso di cui al comma 1 può essere altresì ottenuto qualora l'intervento sia conforme unicamente alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, ma in tal caso il contributo dovuto ai sensi del comma 2 è aumentato della metà; dalla data del permesso di cui al presente comma sono precluse la confisca e l'acquisizione dell'immobile e ne è revocato il sequestro preventivo, salva la possibilità di mutarle in sequestro probatorio ove necessario in relazione ai reati eventualmente commessi, dei quali cessa la permanenza.

1-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 1-bis il rilascio del permesso in sanatoria è consentito solo se l'intervento, anche se in origine urbanisticamente difforme, è comunque conforme a ogni altro requisito prescritto, per le pertinenti opere edilizie, dalla disciplina vigente al momento della realizzazione del medesimo intervento.

3) al comma 3, le parole: "entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata" sono sostituite dalle seguenti: "entro i termini previsti dall'articolo 20 per il rilascio del permesso di costruire, decorsi i quali sulla domanda si intende formato il silenzio assenso";

p-ter) all'articolo 37, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario può presentare una SCIA in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della medesima SCIA, previo pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione previsto per gli interventi di ristrutturazione edilizia e comunque per un ammontare non inferiore a 1000 euro.

4-bis. Limitatamente agli interventi realizzati in parziale difformità dal titolo edilizio, la Scia di cui al comma 4 può essere altresì presentata qualora l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente alla data di presentazione della medesima SCIA, ma in tal caso il contributo

dovuto ai sensi del medesimo comma 4 è aumentato del 50 per cento. La Scia ha efficacia dalla data della presentazione e non estingue gli illeciti già commessi.

4-ter. Nei casi previsti dai commi 4 e 4-bis la sanatoria è subordinata alla conformità dell'intervento ai requisiti delle opere edilizie prescritti dalla disciplina vigente al momento della realizzazione del medesimo intervento"».

10.119

FEDE

Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere, infine, la seguente:

«p-bis) l'articolo 54 è abrogato».

10.120

PAGANO, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

Al comma 1, dopo la lettera p) è inserita la seguente:

«q) l'articolo 54 è abrogato».

10.121

RUSPANDINI

Al comma 1, dopo la lettera p) è inserita la seguente:

«p-bis) l'articolo 54 è abrogato».

10.122

CALIGIURI, BATTISTONI

Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:

«q) all'articolo 65 è aggiunto il seguente comma:

"8-ter. Per le opere minori, definite quali interventi che interessano singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducono le condizioni di sicurezza preesistenti, al fine di semplificare e snellire le procedure,

la trasmissione della pratica al Servizio Tecnico Regionale viene sostituita dall'assunzione di responsabilità del Tecnico Progettista il quale dovrà dimostrare che l'opera sia annoverata nella fattispecie in oggetto provvedendo, insieme al permesso edilizio, alla redazione di un'apposita relazione tecnica di calcolo volta a dimostrare la coerenza dell'intervento ai criteri normativi per gli interventi locali da trasmettere al Servizio Tecnico Regionale"».

10.123

VONO, GRIMANI, COMINCINI

Al comma 1, dopo la lettera p), è inserita la seguente:

«p-bis) l'articolo 54 è abrogato».

10.124

SANTILLO, DI GIROLAMO, CIOFFI, COLTORTI, FEDE, LUPO, RICCIARDI, PESCO, MARCO PELLEGRINI, MOLLAME, FLORIDIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«p-bis) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "di cui all'articolo 83," sono inserite le seguenti: "fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio,";

2) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.";

p-ter) L'articolo 94 è abrogato;

p-quater) All'articolo 103, comma 1, le parole da: "in possesso dell'autorizzazione" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio tecnico della regione a norma dell'articolo 61 o della denuncia dei lavori di cui all'articolo 93"».

10.125

MIRABELLI, D'ARIENZO, FERRAZZI

Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana d'interesse pubblico, l'operatore che intende realizzare l'intervento presenta al Comune interessato uno studio di fattibilità tecnica ed economica, redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e corredato da un piano economico-finanziario. Ai fini del presente comma, per interventi di rigenerazione urbana di interesse pubblico si intendono gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, volti alla riorganizzazione dell'assetto urbano nelle aree degradate e dismesse, anche attraverso la realizzazione o il recupero di infrastrutture, spazi verdi e servizi, in un'ottica di sostenibilità ambientale e sociale. Lo studio di fattibilità deve definire l'intervento anche in relazione alla sua valenza di interesse pubblico, con particolare riferimento alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici. Laddove lo studio di fattibilità preveda che almeno il cinquanta per cento delle volumetrie sia destinato a edilizia residenziale pubblica, edilizia residenziale sociale, edilizia universitaria convenzionata, l'intervento si ritiene comunque di interesse pubblico. Il Comune, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell'interessato in ordine allo studio di fattibilità, ove ne valuti positivamente la rispondenza al pubblico interesse, dichiara, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dello studio medesimo, il pubblico interesse della proposta, indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto.

1-ter. Sulla base dell'approvazione di cui al comma 1-bis, il soggetto proponente presenta al Comune il progetto definitivo. Il Comune, previa conferenza di servizi decisoria, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti competenti in ordine al progetto presentato e che può richiedere modifiche al progetto strettamente necessarie, delibera in via definitiva sul progetto. La procedura deve concludersi entro novanta giorni dalla presentazione del progetto. Ove il progetto comporti atti di competenza regionale, la conferenza di servizi è convocata dalla Regione, che delibera entro centoventi giorni dalla presentazione del progetto. Il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell'intervento e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere funzionali alla realizzazione dell'intervento medesimo. La conferenza di servizi decisoria si svolge in forma simultanea, in modalità sincrona. Il verbale conclusivo può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale. In tale ipotesi, ove sussista l'assenso della Regione espresso in sede di conferenza, il verbale è trasmesso al sindaco che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.

1-quater. In caso di superamento dei termini di cui al comma 1-ter, il Presidente del Consiglio dei ministri, su istanza del soggetto proponente,

asigna all'ente interessato trenta giorni per adottare i provvedimenti necessari; decorso inutilmente tale termine, il presidente della Regione interessata nomina un commissario con il compito di adottare, entro il termine di trenta giorni, sentito il Comune interessato, i provvedimenti necessari.

1-quinquies. In caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica, ai fini della concessione di un diritto di superficie sulle stesse o della loro dismissione, il progetto approvato è oggetto di idonea procedura di evidenza pubblica, da concludersi comunque entro novanta giorni dalla sua approvazione. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente, che assume la denominazione di promotore. Il bando specifica che il promotore, nell'ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro quindici giorni dall'aggiudicazione definitiva applicandosi, in quanto compatibili, le previsioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di finanza di progetto».

10.126

MALLEGNI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di sostenere il settore delle costruzioni nella fase di ripresa economica, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2022, sono sospesi i vigenti obblighi di segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), di segnalazioni certificate di agibilità, nulla osta, autorizzazioni paesaggistiche. Conseguentemente i lavori possono essere iniziati anche precedentemente all'acquisizione preventiva di atti, nulla osta, pareri comunque denominati e degli obblighi di cui al precedente periodo. L'autorità competente può svolgere gli accertamenti relativamente a carenza o meno dei requisiti, presupposti e alla legittimità dei suddetti lavori».

10.127

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: «nelle zone A o B» con le seguenti: «A, B o D».

10.128

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

«2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse storico, sottoposti al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,4, riducibili a m 2,2 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli e per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/16 della superficie del pavimento. Ai fini della presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e modifica di destinazione d'uso».

10.129

SAPONARA, PITTONI, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

«2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse storico, sottoposti al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,4, riducibili a m 2,2 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli e per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/16 della superficie del pavimento. Ai fini della presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e modifica di destinazione d'uso».

10.130

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

«2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse storico, sottoposti al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,4, riducibili a m 2,2 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli e per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/16 della superficie del pavimento. Ai fini della presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e modifica di destinazione d'uso».

10.131

PEROSINO

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

«2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse storico, sottoposti al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,4, riducibili a m 2,2 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli e per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/16 della superficie del pavimento. Ai fini della presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e modifica di destinazione d'uso».

10.132

FERRAZZI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito "Fondo", con dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 fino all'anno 2039. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei Bandi regionali per la rigenerazione urbana. Le risorse del Fondo, sono destinate annualmente:

a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana approvati;

b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e programmi di rigenerazione urbana selezionati;

d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, entro 60 giorni dalla data di adozione del Piano nazionale di rigenerazione urbana, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro delle infrastrutture e trasporti, del Ministro dei beni culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto annuale delle risorse del Fondo.

3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, i comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, complessi edilizi o interi isolati. Le aree territoriali ricomprese negli ambiti urbani sono dichiarate aree di interesse pubblico per gli effetti e le finalità di cui ai commi da 3-bis a 3-duodecies. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione, i Comuni, nel rispetto delle competenze riservate di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana che può riguardare anche aree urbanizzate riguardanti più Comuni. I comuni, individuano le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani e

nella definizione degli obiettivi della rigenerazione dei medesimi e la piena condivisione dei relativi Piani di rigenerazione urbana. A seguito della individuazione delle aree di cui al comma 1, il Comune, o i Comuni interessati, procedono, tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana. La proposta di Piano è approvato in sede di consiglio comunale. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana costituisce il presupposto per l'accesso all'assegnazione di risorse del Fondo di cui al comma 1.

3-quater. Gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti, fino alla conclusione degli interventi previsti dai Piani comunali:

a) all'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

b) alla Tasi di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

c) alla Tari di cui all'articolo 1, comma 641 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

3-quinquies. I Comuni, per gli interventi di rigenerazione, possono deliberare la riduzione, in misura superiore al 50 per cento, dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico.

3-sexies. In relazione agli interventi di rigenerazione urbana, il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è ridotto al 10 per cento.

3-septies. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

3-octies. La detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento alle spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi realizzati sugli edifici ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana. Per tali spese, il contribuente, in luogo della detrazione può optare per la cessione del corrispondente credito agli istituti di credito o agli intermediari finanziari, o ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-novies. La detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano nella misura del 65 per cento alle spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi realizzati sugli edifici ricompresi

nel Piano comunale di rigenerazione urbana. Per tali spese, il contribuente, in luogo della detrazione può optare per la cessione del corrispondente credito agli istituti di credito o agli intermediari finanziari, o ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-decies. Le disposizioni di cui ai commi *3-octies* e *3-novies* si applicano anche in relazione agli interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione dei medesimi.

3-undecies. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese a seguito degli interventi previsti nel piano comunale di rigenerazione urbana. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

3-duodecies. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici, negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana è consentita, allo scopo di favorire gli interventi di *retrofit* energetico e di consolidamento antisismico degli edifici, la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti e maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico ed acustico, la captazione diretta dell'energia solare e la ventilazione naturale, la riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno, per una dimensione massima pari al 10 per cento della cubatura dell'edificio, nonché la realizzazione di terrazze adiacenti alle unità residenziali anche su supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze tra fabbricati. A tali interventi si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6, purché gli edifici ammessi ai benefici raggiungano almeno la Classe B di certificazione energetica o riducano almeno per il 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile 2009, n. 59. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42.

3-terdecies. Al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"*3-bis.* Sono ammesse altezze superiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di inter-

venti previsti da progetti o programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati.";

b) all'articolo 9, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: "Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche ovvero interventi previsti da progetti o programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati".

3-quaterdecies. All'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un programma di rigenerazione urbana sostenibile".

3-quinquiesdecies. All'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) per gli interventi edilizi ricompresi in programmi di rigenerazione urbana approvati".

3-sexiesdecies. All'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

"a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un programma di rigenerazione urbana sostenibile".

Nelle aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i Comuni, previa valutazione urbanistica e apposita votazione in Consiglio comunale, possono ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi al servizio delle unità immobiliari fino al 10 per cento, a fronte della corresponsione al Comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal Comune alla realizzazione delle opere di urbanizzazione nell'ambito oggetto di rigenerazione urbana.

3-septiesdecies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da *3-bis* a *3-sexiesdecies*, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere».

10.133

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«*3-bis*. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) alla lettera *b)*, dopo le parole: "a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici" aggiungere le seguenti: "a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186";

c) alla lettera *c)*, le parole: ", esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE," sono soppresse».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni di euro dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.134

FERRAZZI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«*3-bis*. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)* le parole: ", esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE," sono soppresse;

b) alla lettera *c)* le parole: ", esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10

luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE," sono soppresse».

10.135

GALLONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) le parole: ", esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE," sono soppresse;

b) alla lettera c) le parole: ", esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE," sono soppresse».

10.136

ARRIGONI, RIPAMONTI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) le parole: ", esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE," sono soppresse;

b) alla lettera c) le parole: ", esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE," sono soppresse».

10.137

GALLONE

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) alla lettera b), dopo le parole: "a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici" aggiungere le seguenti: "a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186";

c) alla lettera c), le parole ", esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/214 7 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE," sono soppresse».

10.138

VALENTE, MIRABELLI, D'ARIENZO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9, lettera a), si applicano a condizione che:

a) l'assemblea condominiale approvi, ai sensi dell'articolo 1136 del codice civile, il progetto per l'esecuzione dei lavori con l'espressa indicazione dell'opzione prescelta tra detrazione, contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile ad altri soggetti;

b) i lavori siano affidati tramite appalto ad un fornitore, con autorizzazione all'amministratore del condominio per la sottoscrizione dell'appalto entro i limiti deliberati;

c) i lavori siano preventivamente comunicati all'Enea;

d) un tecnico abilitato sottoscriva la certificazione di avvenuto raggiungimento degli obiettivi relativi all'efficientamento energetico e alla riduzione del rischio sismico dell'edificio;

e) il condominio effettui i pagamenti a mezzo bonifico bancario per le spese rimaste a suo carico.

Ai fini della ripartizione delle spese rimaste a carico del condominio, i condomini possono stipulare appositi accordi da assumere con delibera

dell'assemblea condominiale secondo le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile."».

10.139

D'ALFONSO, BOLDRINI, VATTUONE

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 66 delle Disposizioni di attuazione codice civile dopo il quinto comma aggiungere il seguente: "È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà deve esserne data notizia nell'avviso di convocazione. Il verbale può anche essere valido con la sola firma del segretario.";

3-ter. In deroga all'articolo 1130, primo comma, n. 10) del codice civile, il termine per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto annuale, che abbia scadenza compresa tra il 1° agosto 2019 e il 30 settembre 2020, è prorogato sino al 31 dicembre 2020. In deroga all'articolo 1129, decimo comma del codice civile, è prorogato sino alla data della convocazione dell'assemblea di cui al precedente periodo, l'incarico dell'amministratore scaduto tra il 1° agosto 2019 e il 30 settembre 2020.».

10.140

RUSPANDINI, TOTARO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Anche al fine di agevolare l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, gli interventi di recupero, comunque denominati, relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari finalizzati all'adeguamento e al miglioramento della sicurezza statica, dell'efficienza energetica, della qualità edilizia e architettonica, sono approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio».

10.141

NENCINI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 167 del D.Lgvo 22 gennaio 2004 n. 42 comma 4 è aggiunta la seguente lettera:

"c-bis) per interventi conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda, compresi entro i limiti volumetrici di cui al comma 1 bis del successivo art. 181. Il rilascio del titolo abilitativo è comunque subordinato anche al pagamento del contributo di costruzione in misura pari a quella prevista dall'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380."».

10.142

NENCINI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 181 comma 1-ter del D. Lgvo 22 gennaio 2004 n. 42 è aggiunta la seguente lettera:

"c-bis) per interventi conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda, compresi entro i limiti volumetrici di cui al comma 1-bis. Il rilascio del titolo abilitativo è comunque subordinato anche al pagamento del contributo di costruzione in misura pari a quella prevista dall'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380."».

10.143

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 4, sostituire le parole: «di tre anni» con le seguenti: «rispettivamente di un anno e di tre anni».

10.144

QUARTO, MORONESE, LA MURA, FLORIDIA

Al comma 4, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «un anno».

10.145

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Al comma 4, sopprimere le parole: «e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.»

10.146

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche ai permessi di costruire per i quali l'amministrazione competente abbia già accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.»

10.147

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 4 dopo le parole: «Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,» *inserire le seguenti:* «che rientrino in programmi di rigenerazione urbana e che non comportino nuovo consumo di suolo».

10.148

FERRAZZI, MIRABELLI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formati al 31 dicembre 2020 sono prorogati di tre anni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30,

comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

10.149

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, GASPARRI, MASINI, SICLARI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

«4-*bis*. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formati al 31 dicembre 2020 sono prorogati di tre anni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

10.150

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formati al 31 dicembre 2020 sono prorogati di tre anni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

10.151

RUSPANDINI, TOTARO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formati al 31 dicembre 2020 sono prorogati di tre anni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

10.152

QUARTO, MORONESE, LA MURA, FLORIDIA

Sopprimere il comma 5.

10.153

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Sopprimere il comma 5.

10.154

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 5, le parole da: «, fatta eccezione per» ad: «artistico», sono sostituite dalle seguenti: «I comuni, sentito il soprintendente, individuano con propria deliberazione le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico ed artistico, in cui la previsione del periodo precedente non trova applicazione. Per l'acquisizione delle autorizzazioni di cui al presente comma relative alla posa in opera di elementi o strutture amovibili funzionali alle attività di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nelle aree individuate ai sensi del periodo precedente, sono dimezzati

i termini previsti dall'articolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

10.155

MALLEGNI, PAGANO, VITALI, PAROLI, FAZZONE, SCHIFANI, BARACHINI, BARBONI

Al comma 5, le parole da: «, fatta eccezione per» ad: «artistico» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni, sentito il soprintendente, individuano con propria deliberazione le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico ed artistico, in cui la previsione del periodo precedente non trova applicazione. Per l'acquisizione delle autorizzazioni di cui al presente comma relative alla posa in opera di elementi o strutture amovibili funzionali alle attività di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nelle aree individuate ai sensi del periodo precedente, sono dimezzati i termini previsti dall'articolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

10.156

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Al comma 5, sopprimere le parole: «o artistico.».

10.157

BORGONZONI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nelle procedure di archeologia preventiva, nella fase di fattibilità del progetto, salvo prescrizioni esecutive che possono condizionare il progetto, ma non bloccarlo e devono essere comprese nelle progettazioni preliminari e definitive, le delibere al termine delle operazioni di verifica preventiva devono essere firmate dal Responsabile Area Archeologia di ciascuna Soprintendenza o, in assenza, dall'archeologo più anziano in servizio. Avverso il provvedimento il committente può ricorrere alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio-Servizio II Archeologia».

10.158

BORGONZONI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In materia di demolizioni di beni immobili, rinvenuti nel corso di scavi archeologici, la decisione motivata sulla rimozione in scavo o sul mantenimento in sito, è demandata al funzionario archeologo direttore scientifico dello scavo; il ricorso al decreto della Commissione Regionale è prescritto solo nel caso di resti di edifici conservati "in elevato" di cui è riconoscibile la funzione e di rilevante valore architettonico».

10.159

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Qualora esigenze di sicurezza, funzionalità e fruibilità impongono la ristrutturazione e ammodernamento di un impianto sportivo esistente, anche nei casi in cui sussiste o è in corso la verifica di dichiarazione di interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la deliberazione dell'amministrazione comunale per la realizzazione dell'intervento costituisce ad ogni effetto titolo unico per la società sportiva professionistica per la modifica dell'impianto, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, senza la necessità del parere del competente organo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo».

10.160

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo il comma 5 inserire seguente:

«5-bis. Al fine di agevolare gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, qualora non rientranti nell'ambito dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, l'autorizzazione paesaggistica, in deroga ai termini previsti dagli articoli 10 e 11 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017, dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dall'articolo 14-bis, comma 2, lettera c) della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sempre

rilasciata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta o dalla indizione della conferenza di servizi, superato il quale trova applicazione l'articolo 14-*bis*, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero, nei casi di non indizione della conferenza di servizi, l'articolo 17-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241».

10.161

RUSPANDINI, TOTARO

Dopo il comma 5 inserire il seguente comma:

«5-*bis*. Al fine di agevolare gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, qualora non rientranti nell'ambito dell'allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, l'autorizzazione paesaggistica, in deroga ai termini previsti dagli articoli 10 e 11 del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica 31/2017, dall'articolo 146 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dall'articolo 14-*bis*, comma 2, lettera c) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è sempre rilasciata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta o dalla indizione della conferenza di servizi, superato il quale trova applicazione l'articolo 14-*bis*, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero, nei casi di non indizione della conferenza di servizi, l'articolo 17-*bis* della Legge 7 agosto 1990, n. 241».

10.162

VERDUCCI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Semplificazione degli interventi sugli edifici danneggiati)

1 Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, tutti gli edifici classificati B, C, E secondo la procedura AeDES, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta*

Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 2014, con la sola esclusione degli edifici sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10 e 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono da considerarsi inseriti in zone di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza la necessità che il comune li individui e li inserisca in apposita deliberazione del consiglio comunale così come previsto dal secondo comma del medesimo articolo 27.

2. Per gli edifici e gli aggregati volontari o obbligatori di cui al comma 1, può applicarsi quanto previsto dall'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

3. I Piani di Recupero necessari verranno inseriti nelle procedure previste agli articoli 12 e 12-*bis* del presente decreto con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2.

4. In tutti i comuni di cui all'articolo 1 del presente decreto, gli interventi di ristrutturazione e/o ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma, 'sono in ogni caso definiti come interventi di ristrutturazione edilizia', ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e smi. Essi possono beneficiare delle detrazioni delle spese previsti dall'articolo 16-*bis* del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e smi. Tali benefici si applicano solo per le eventuali spese eccedenti il contributo concesso ai sensi delle ordinanze commissariali"».

10.163

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "I competenti organi del Ministero" sono sostituite dalle seguenti: "Le soprintendenze competenti per territorio";

b) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Il procedimento di verifica si conclude entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine la verifica si intende conclusa con esito negativo"».

10.164

BORGONZONI, AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, RUFA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Per gli impianti sportivi, la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 tiene conto dell'esigenza di mantenerne la destinazione funzionale prevalente e indica di quali elementi strutturali e architettonici sia strettamente necessaria la conservazione, consentendo per il resto la libera demolizione, trasformazione o ricostruzione al fine di consentire la gestione economicamente e ambientalmente sostenibile dell'impianto sportivo. Il presente comma si applica anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore. Il Ministero provvede d'ufficio a integrare le dichiarazioni di interesse culturale già adottate alla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

10.165

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 2 dell'articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, all'alinea, dopo la lettera e), inserire le seguenti parole: "limitatamente a quanto non sottoposto a vincolo paesaggistico dai piani territoriali di coordinamento dei rispettivi enti parco,"».

10.166

RUSPANDINI, TOTARO

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al comma 4 il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente periodo: "L'autorizzazione è efficace per un periodo di dieci anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione"».

10.167

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 9, qualora nell'ambito di un piano attuativo o di altro strumento di pianificazione o di programmazione siano previste diverse unità di intervento, ai fini della determinazione del valore degli appalti relativi all'esecuzione di opere che interessano una singola unità di intervento si fa riferimento al valore di tali opere, senza procedere al cumulo con il valore delle opere concernenti le altre unità di intervento o l'intervento nel suo complesso"».

10.168

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il comma 4 è sostituito con il seguente:

"4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria e secondaria anche non a scomputo dal contributo di costruzione, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"».

10.169

NUGNES, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 6 aggiungere in fine le seguenti parole: «e la conformità dei piani urbanistici».

10.170

COLLINA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 6, comma 1, alinea, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, dopo la parola: "autenticata", sono inserite le seguenti: "con esclusione dell'obbligo di trascrizione del preliminare stesso, ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, anche in deroga all'articolo 5, comma 1-bis,"».

10.171

MIRABELLI

Al comma 7, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «pari ad almeno il 20 per cento dei soci» con le seguenti: «dal 10 al 20 per cento dei soci».

10.172

COLTORTI, SANTILLO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:

"2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 20 febbraio 2018, n. 43, S.O. n. 8, ovvero alle norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 26 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2014. L'esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al Capo III del Titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e alla Sezione II del Capo IV della Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati, con moda-

lità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al terzo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate, i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2-quater. In relazione ai progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, approvati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2008, S.O. n. 30, e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, l'accertamento della conformità di detti progetti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008 è effettuato entro il 31 dicembre 2021, previa richiesta da parte delle stazioni appaltanti da presentare entro il 31 dicembre 2020, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per i lavori di importo superiore a 50 milioni di euro e dai Comitati tecnici amministrativi istituiti presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche per i lavori di importo inferiore a 50 milioni di euro. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, l'accertamento di cui al primo periodo è effettuato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici su richiesta motivata del Provveditore interregionale per le opere pubbliche.

2-quinquies. In caso di esito positivo, l'accertamento di cui al comma *2-quater* produce i medesimi effetti degli adempimenti e dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dall'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e dagli articoli 17, 18 e 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. I progetti corredati dall'accertamento positivo di cui al comma *2-quater* sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al secondo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate, i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67 comma 7 o comma 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380."».

10.173

COLLINA, FERRAZZI, D'ALFONSO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le opere edilizie finalizzate a realizzare o rendere più efficienti edifici esistenti da destinare a Infrastrutture Sociali, ovvero strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive ed edilizia residenziale sociale comunque denominata, realizzate da pubbliche amministrazioni, società partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero da investitori istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere k), l), o) e r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sempre consentite con SCIA, purché iniziate entro il 31 dicembre 2022 e realizzate mediante interventi di ristrutturazione urbanistica, edilizia ovvero demolizione e ricostruzione. Tali interventi possono prevedere un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente. Le predette Infrastrutture Sociali sono sempre consentite, senza necessità di cambio di destinazione d'uso, sugli edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e sono computate nelle dotazioni territoriali previste dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 nonché dalla normativa regionale e dagli strumenti urbanistici vigenti, delle quali è comunque sempre ammessa la monetizzazione. Le Regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro 60 giorni, decorso tale termine trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo».

10.174

MIRABELLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di prevenire e limitare l'ulteriore aumento di provvedimenti esecutivi di rilascio, in presenza di una documentata situazione di morosità incolpevole del conduttore e della volontà delle parti interessate a proseguire, con diverse condizioni contrattuali, la locazione tra loro intercorrente usufruendo dei benefici previsti dalla presente norma, si stabilisce che:

1) il conduttore ad uso abitativo, previa sottoscrizione di autocertificazione attestante il calo del suo reddito familiare pari almeno al 50 per cento rispetto al/ai corrispondente/i mese/i dell'anno precedente e in ogni caso quando l'incidenza del canone di locazione contrattuale sul reddito che ha subito la riduzione, risulti superiore al 30 per cento, può chie-

dere di attivare la negoziazione stragiudiziale presso la Commissione paritetica prevista dall'articolo 6 D.M. Infrastrutture 16/01/2017.

In caso di procedura di sfratto per morosità la presentazione di tale domanda autocertificata comporterà la sospensione del procedimento per un periodo non inferiore a 90 gg. al fine di consentire lo svolgimento della procedura di negoziazione stragiudiziale davanti alla commissione paritetica ed il giudice adito fisserà nuova udienza di comparizione successiva al termine di sospensione sopra indicato con salvezza dei diritti di prima udienza anche ai sensi dell'articolo 55 della legge 27 luglio 1978 n. 392.

L'avvio della procedura di negoziazione, anche in assenza di procedura di intimazione, consente al locatore la sospensione del versamento delle imposte per i canoni o la parte degli stessi non percepiti a partire dalla mensilità di marzo 2020.

2) le Regioni entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvedono a stabilire una quota dei finanziamenti ripartiti o ancora da ripartire tra i comuni delle risorse del fondo di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 102 del 31.08.2013 (convertito con modifiche dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124) non inferiore al 35 per cento, anche integrando e coordinando i due fondi con eventuali fondi straordinari regionali, fissando criteri in deroga e in aggiunta a quelli vigenti stabiliti coi decreti ministeriali attuativi previsti dalla normativa sui due fondi, prevedendo specifiche misure che facciano diretto riferimento alla necessità di fronteggiare il disagio abitativo prodotto sulle famiglie dagli effetti economici dell'emergenza COVID-19.

3) per favorire la rinegoziazione dei canoni di locazione prevista al precedente n. 1 il contributo riconosciuto al conduttore sarà direttamente versato al locatore che ha sottoscritto l'accordo di rinegoziazione».

10.175

VONO, GRIMANI, MAGORNO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. In deroga all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 380/01 prevedere, limitatamente alle Istituzioni scolastiche di proprietà degli enti locali, la possibilità di edilizia libera per realizzare strutture precarie e smontabili, al fine di coprire porzioni di spazi esterni da dedicare all'accoglienza degli alunni per mitigare gli assembramenti e garantire ingressi scaglionati all'interno degli edifici da parte di alunni e docenti».

10.176

BERARDI, MALLEGNI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. In deroga all'articolo 6 del DPR 380/01 prevedere per le Istituzioni scolastiche di proprietà degli EE.LL. la possibilità in edilizia libera di realizzare strutture precarie, smontabile se richiesto per coprire porzioni di spazi esterni da dedicare all'accoglienza degli alunni per mitigati gli assembramenti e garantire ingressi scaglionati all'interno degli edifici da parte di alunni e docenti».

10.177

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«7-bis. In deroga all'articolo 6 del DPR 380/01 prevista la possibilità per le Istituzioni scolastiche di proprietà degli EE.LL. la possibilità in edilizia libera di realizzare strutture precarie, smontabile se richiesto per coprire porzioni di spazi esterni da dedicare all'accoglienza degli alunni per mitigati gli assembramenti e garantire ingressi scaglionati all'interno degli edifici da parte di alunni e docenti».

10.178

GRIMANI, VONO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 119, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con la legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) gli interventi di adeguamento di ascensori e montacarichi, messi in esercizio precedentemente al 1° luglio 1999, volti a migliorarne la sicurezza, promuoverne l'efficientamento energetico o inerenti all'abbattimento delle barriere architettoniche. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a euro 10.000. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, sono definiti i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e l'assegnazione dei benefici di cui alla presente lettera."».

Conseguentemente, all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con la legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 16-quater è aggiunto il seguente:

«16-*quiquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera *c-bis*) del presente articolo, valutati in 153,85 milioni di euro annui, si provvede quanto per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto per gli anni dal 2021 al 2032 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10.179

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, PICHETTO FRATIN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-*bis*. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, dopo la lettera *c*) è inserita la seguente: "*c-bis*) interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi", conseguentemente al comma 16, capoverso "2.1" sopprimere le parole: "di finestre comprensive di infissi"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni di euro dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.180

FENU

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-

ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

3-bis. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1, lettera *a*), e al comma 2, devono determinare un incremento del trenta per cento rispetto all'indice di prestazione termica utile per il riscaldamento, denominato EPH,nd nella Tabella 3 del decreto interministeriale 26 giugno 2015, da dimostrarsi rispetto al valore di EPH,nd rilevato nell'edificio esistente.

3-ter. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1, lettere *b*) e *c*), e al comma 2, devono assicurare, anche congiuntamente rispetto agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio.

3-quater. Il miglioramento del fabbisogno energetico richiesto per il comma 1, lettera *a*), e il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio richiesto per i commi 1, lettere *b*) e *c*), dovrà essere dimostrato tramite una relazione di calcolo precedente e posteriore all'intervento eseguita in conformità alle specifiche tecniche dell'Ente nazionale italiano di unificazione in materia di prestazioni energetiche degli edifici, tenendo conto delle modalità di classificazione previste dalla normativa nazionale ovvero dalle normative regionali in base alla clausola di cedevolezza di cui all'articolo 17 del decreto legislativo del 19 settembre 2005, n. 192. Tale relazione di calcolo deve essere eseguita da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.";

b) all'articolo 121, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"*2-bis.* Per gli interventi di cui alla lettera *d*) del comma 2, le disposizioni del presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi previsti negli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina di cui al comma 2 e di cui all'articolo 136, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli altri edifici nel caso in cui l'intervento preveda, ai sensi della normativa nazionale ovvero delle normative regionali in base alla clausola di cedevolezza di cui all'articolo 17 del decreto legislativo del 19 settembre 2005, n. 192"».

10.181

PEROSINO

Dopo il comma 7 è inserito il seguente comma:

«*7-bis.* Al fine di semplificare e accelerare le procedure di fruizione degli incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con Legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119 il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.";

b) all'articolo 119 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1, lettera a) e 2 devono garantire un miglioramento dell'indice di prestazione termica utile per riscaldamento EPH_{nd}, come definito dal Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 Decreto Requisiti minimi, del 30 per cento. Il miglioramento deve essere dimostrato rispetto al valore di EPH_{nd} dell'edificio esistente.

3-ter. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 lettera b) e c) e 2 nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio.

3-quater. Il miglioramento del fabbisogno energetico richiesto per il comma 1, lettera a) e il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio richiesto per il comma 1 lettere b) e c) dovrà essere dimostrato tramite una relazione di calcolo precedente e posteriore all'intervento eseguita in conformità alle norme UNI TS 11300 e s.m. e tenendo conto della modalità di classificazione prevista dal Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 e s.m. ovvero dalle corrispondenti Leggi Regionali di cui all'articolo 17 del Decreto Lgs. 192/2005 e s.m. Tale relazione di calcolo dovrà essere eseguita da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.";

c) all'articolo 121 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 2, le disposizioni di questo articolo si applicano per le spese relative a tutti gli interventi previsti negli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina di cui al comma 2 medesimo e di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio. Le disposizioni questo articolo si applicano altresì agli altri edifici nel caso in cui l'intervento preveda, in base agli obblighi di legge di cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 e s.m. ovvero dalle corrispondenti Leggi Regionali di cui all'articolo 17 del Decreto Lgs. 192/2005 e s.m, anche un efficientamento energetico"».

10.182

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, PICHETTO FRATIN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 3, sostituire le parole: "due classi energetiche", con le seguenti: "una classe energetica"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni di euro dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.183

NISINI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 119, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), approvati ed avviati entro il 30 giugno 2022"».

10.184

TOFFANIN, GALLONE, FLORIS, PICHETTO FRATIN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 15-bis è soppresso».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 150 milioni di euro dal 2020 si provvede: quanto a 100 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero del-

l'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

10.185

GRIMANI, VONO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 121, comma 2, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con la legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "lettere a) e b)" sono sostituite con le seguenti: "lettere a), b) ed e) inclusi anche gli interventi aventi ad oggetto l'efficientamento energetico ed il miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensori e montacarichi"».

10.186

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Dopo l'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è aggiunto il seguente:

"10-bis. La redazione ed adozione di nuovi piani regolatori generali o di varianti generali di quelli esistenti è subordinata alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui al Titolo II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.iii., 'concernente Norme in materia ambientale'».

10.187

SAPONARA, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 27, comma 8, della legge 27 luglio 1978, n. 392, le parole: "di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata" sono sostituite dalle seguenti: "di 2 mesi dalla data della raccomandata"».

10.188

GRIMANI, VONO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 146, comma 4, secondo capoverso, sopprimere le parole: "I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo." e, dopo le parole: "circostanze imputabili all'interessato." inserire le parole: "Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi, nel caso in cui il progetto rimanga invariato"».

10.189

DESSÌ

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 1-*quater*, le parole: "ai commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1-bis"».

10.190

NASTRI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 le parole: "conformità edilizia e urbanistica" sono sostituite con le seguenti: "consistenza edilizia"».

10.191

BITI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Ai fini di prevenire il consumo di suolo e di incentivare l'ammodernamento o la ricostruzione degli impianti sportivi per garantirne l'adeguamento agli *standard* internazionali e la funzionalità in termini di sicurezza, salute e incolumità pubbliche, nonché della verifica del permanente interesse artistico, storico e culturale degli impianti sportivi risalenti a oltre settanta anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, destinati ad accogliere competizioni a livello professionistico e dotati di più di cinquemila posti a sedere, gli indirizzi di carattere generale rimessi alla competenza del Ministero di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, hanno ad oggetto esclusivamente gli elementi architettonici essenziali per tramandare il valore testimoniale dell'opera. In sede di verifica il Ministero indica modalità e forme di ammodernamento di tali elementi, se presenti, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore fruibilità dell'impianto sportivo. La verifica è completata dal Ministero entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del proprietario o del concessionario dell'impianto sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori trenta giorni per la richiesta di documenti che non siano già in possesso della Sovrintendenza territorialmente competente e necessari all'istruttoria. Decorso tale termine senza che il Ministero abbia completato la verifica, il vincolo di tutela artistica, storica e culturale ricadente sull'impianto sportivo viene meno, e cessano gli effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente già adottate ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, l'esigenza di preservare il valore testimoniale dell'impianto è considerata recessiva rispetto all'esigenza di garantire la funzionalità dell'impianto medesimo ai fini della sicurezza, della salute e della incolumità pubbliche, nonché dell'adeguamento agli standard internazionali e della sostenibilità economico-finanziaria dell'impianto"».

10.192

RUFA, AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre 2020"».

10.193

BERARDI, MALLEGNI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Velocizzare i percorsi per l'ottenimento della classificazione di vulnerabilità sismica degli edifici pubblici al fine di ottenere il relativo gradiente di sicurezza».

10.0.1

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, LA MURA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Nuove disposizioni in materia di tutela dei centri storici)

1. I centri storici, i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'insediamento storico quale risulta dal nuovo catasto del 1939, costituiscono una eccezionale testimonianza, materiale e immateriale, avente valore di civiltà, del patrimonio culturale della nazione e la loro tutela è finalizzata a preservare la memoria della comunità nazionale nelle plurali identità di cui si compone e ad assicurarne la conservazione e la pubblica fruizione, anche al fine di valorizzare e promuovere l'uso residenziale, sia pubblico che privato, per i servizi e per l'artigianato, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i centri storici, i nuclei e i complessi edilizi di cui al comma 1, costituiscono "beni culturali d'insieme" e sono soggetti alle misure di protezione e di conservazione di cui alla parte seconda, titolo I, capo III del Codice

dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. I centri storici, i nuclei e i complessi edilizi di cui al comma 1 sono sottoposti a disciplina conservativa del patrimonio edilizio pubblico e privato, con divieto di demolizione e ricostruzione e di trasformazione dei caratteri tipologici degli organismi edilizi e dei luoghi aperti, di modificazione della trama viaria storica e dei relativi elementi costitutivi, con divieto altresì di nuova edificazione, anche degli spazi rimasti liberi, ed esclusione degli usi non compatibili, ovvero tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

4. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze legislative in materia di governo del territorio, disciplinano i centri storici, i nuclei e i complessi edilizi di cui all'articolo 1 nel rispetto dei seguenti criteri fondamentali:

a) definizione nello strumento urbanistico comunale del perimetro dell'insediamento storico, quale risulta dal nuovo catasto edilizio urbano del 1939;

b) individuazione nello strumento urbanistico comunale degli edifici e di altri immobili, posti in ogni altra parte del territorio, oltre a quelli assoggettati alla disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che presentano interesse storico per le caratteristiche architettoniche o tipologiche in sé o in relazione al contesto dell'insediamento e conseguente assoggettamento alla disciplina conservativa di cui ai commi 2 e 3;

c) individuazione nello strumento urbanistico comunale, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali, di eventuali deroghe alla disciplina conservativa di cui al comma 3, per esigenze di pubblico interesse, su singoli elementi dell'insediamento storico, con esclusione dei beni culturali già dichiarati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

d) promozione nello strumento urbanistico comunale, per quanto attiene ai centri storici, ai nuclei e ai complessi edilizi di cui all'articolo 1, delle destinazioni d'uso residenziali, artigianali e concernenti il commercio di vicinato;

e) individuazione nello strumento urbanistico comunale delle componenti dell'insediamento storico e suoi singoli elementi costitutivi, trasformati negli anni successivi al 1939, per i quali in luogo della disciplina conservativa di cui ai commi 2 e 3 si pone l'esigenza del ripristino di condizioni di compatibilità e coerenza con il contesto urbano, anche in ragione delle destinazioni d'uso, da definire attraverso una disciplina specifica;

f) individuazione dei criteri per confermare le trasformazioni effettuate o per prevedere il ripristino dei caratteri tipologici originari degli organismi;

g) formazione di programmi di intervento per l'utilizzazione di risorse finanziarie disponibili, e di eventuali stanziamenti integrativi, per il

recupero del patrimonio edilizio esistente finalizzato alla realizzazione di edilizia residenziale pubblica.

5. L'accertamento da parte dei competenti organi del Ministero dei beni e delle attività culturali della conformità dello strumento urbanistico comunale alla presente legge vale come nulla osta ai fini della realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro conservativo nei centri storici, nei nuclei e nei complessi edilizi di cui al comma 1, ad eccezione degli interventi che comportano cambio di destinazione d'uso. Restano comunque sottoposti al parere ministeriale gli interventi oggetto delle eventuali deroghe di cui al comma 4, lettera c).

6. Sono fatte salve le misure di protezione e le procedure relative ai beni culturali già dichiarati ai sensi degli articoli 10 ed 11 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

7. Al fine di consolidare ed incrementare la funzione residenziale negli insediamenti storici di cui al comma 1 è approvato, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un piano decennale per l'edilizia residenziale pubblica, in attuazione dei seguenti criteri direttivi:

a) utilizzo a favore dell'edilizia residenziale pubblica del patrimonio immobiliare pubblico dismesso;

b) obbligo di mantenere le destinazioni residenziali con la sospensione dei cambi d'uso verso destinazioni diverse, fatte salve le attrezzature pubbliche e quelle strettamente connesse e compatibili con la residenza;

c) erogazione di contributi a favore di Comuni caratterizzati da elevata riduzione della popolazione residente per l'acquisto di alloggi da cedere in locazione a canone agevolato;

d) possibilità di subordinare il rilascio del titolo abilitativo, per interventi di recupero superiori o uguali alle quattro unità, alla stipula di una convenzione mediante la quale i proprietari si impegnano a locare, a un canone concordato con il Comune, una quota non inferiore al 25 per cento delle abitazioni recuperate, assicurando il diritto di prelazione ai precedenti occupanti.

8. Agli oneri destinati all'attuazione del piano di cui al comma 7, pari a 100 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

9. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle disposizioni delle regioni di cui al comma 4, per i beni culturali d'insieme di cui al comma 1, sono comunque esclusi gli interventi in contrasto con il comma 3. Fatta eccezione per i beni culturali già dichiarati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori è subordinato alla previa comunicazione del progetto alla Soprintendenza competente, che può opporre il

proprio diniego, con provvedimento motivato, entro il termine perentorio di 60 giorni».

10.0.2

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, GASPARRI, MASINI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Rigenerazione urbana sostenibile)

1. Al fine di favorire interventi finalizzati all'adeguamento e al miglioramento della sicurezza statica, della qualità ambientale e dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, al recupero, anche tramite la rinaturalizzazione, delle aree degradate e degli immobili dismessi o in via di dismissione pubblici o privati con qualsiasi destinazione d'uso, nonché al recupero e alla bonifica delle aree industriali dismesse, i Comuni individuano, anche su iniziativa privata, ambiti di rigenerazione urbana che sono qualificati di interesse pubblico con delibera del Consiglio comunale».

10.0.3

RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 10-bis.

(Rigenerazione urbana sostenibile)

1. Al fine di favorire interventi finalizzati all'adeguamento e al miglioramento della sicurezza statica, della qualità ambientale e dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, al recupero, anche tramite la rinaturalizzazione, delle aree degradate e degli immobili dismessi o in via di dismissione pubblici o privati con qualsiasi destinazione d'uso, nonché al recupero e alla bonifica delle aree industriali dismesse, i Comuni individuano, anche su iniziativa privata, ambiti di rigenerazione urbana che sono qualificati di interesse pubblico con delibera del Consiglio comunale».

10.0.4

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e sociosanitari territoriali e al fine della valorizzazione del patrimonio immobiliare dei comuni con popolazione sotto i 10.000 abitanti, gli immobili comunali con destinazione funzionale "servizi della persona" adibiti per strutture polifunzionali, sociosanitarie residenziali e semiresidenziali, concesse con procedure di evidenza pubblica, in deroga ai contratti di locazione contrattuali, i termini di durata della locazione a valere dalla scadenza della proroga contrattuale, sono prorogati per anni 30 ad insindacabile scelta e giudizio del Comune, salvo il pagamento in anticipo da parte del conduttore di due canoni annui a base di gara. Gli immobili potranno essere convertiti e posti a disposizione delle Prefetture, Regioni e Commissario Covid per servizi di pubblica utilità di cui all'articolo 1 comma 2 e 3 e degli articoli 16, 17; nel caso di mancata proroga, le parti possono recedere dal contratto, in tal caso il conduttore ha il diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori al netto degli ammortamenti, ovvero, dei costi effettivamente sostenuti dal locatario e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza ed in caso di scioglimento del contratto, all'attuazione del presente comma si provvede senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica».

10.0.5

CALIGIURI, BATTISTONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di contratti pubblici di lavori già affidati)

1. Con riferimento ai i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 1 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018, recante l'aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni, la facoltà di cui al primo periodo del comma 1, dell'articolo 2 del citato DM, è esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga en-

tro sei anni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 1 dello stesso DM».

10.0.6

CALIGIURI, BATTISTONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di opere non di rilevanza strategica ed opere minori)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10 è aggiunto il seguente comma:

1-bis. Per le opere di non rilevanza strategica, individuabili nell'allegato al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 aprile 2020, che per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso non risultano essere un rischio per la pubblica incolumità, in fase di denuncia di inizio attività, al fine di snellire la procedura e riconoscere un ruolo di responsabilità del Tecnico Calcolatore, si utilizza la procedura del Deposito del Progetto presso il Servizio Tecnico Regionale.

b) all'articolo 65 è aggiunto il seguente comma:

8-ter. Per le opere minori, definite quali interventi che interessano singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducono le condizioni di sicurezza preesistenti, al fine di semplificare e snellire le procedure, la trasmissione della pratica al Servizio Tecnico Regionale viene sostituita dall'assunzione di responsabilità del Tecnico Progettista il quale dovrà dimostrare che l'opera sia annoverata nella fattispecie in oggetto provvedendo, insieme al permesso edilizio, alla redazione di un'apposita relazione tecnica di calcolo volta a dimostrare la coerenza dell'intervento ai criteri normati vi per gli interventi locali da trasmettere al Servizio Tecnico Regionale».

10.0.8

CALANDRINI, FAZZOLARI, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.***(Semplificazioni in materia di accesso ai dati e di centralizzazione attraverso l'istituzione del "Fascicolo Unico del Fabbricato")*

1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente, attraverso lo sviluppo e l'implementazione dei processi di omogeneizzazione, archiviazione, digitalizzazione e condivisione dei dati in possesso delle diverse pubbliche amministrazioni competenti, è istituito un Portale Unico contenente tutte le informazioni inerenti i singoli edifici, siano essi unifamiliari, plurifamiliari o condominiali.

2. Al fine di cui al comma 1, per ogni fabbricato esistente o di nuova costruzione è istituito un "Fascicolo Unico del Fabbricato" recante, per ciascun edificio, i dati relativi:

- a) all'identificazione (situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale, impiantistica e autorizzativa);
- b) alla sicurezza statica;
- c) alla sicurezza impiantistica;
- d) alla classificazione energetica;
- e) ai titoli di proprietà.

3. Il Fascicolo Unico del Fabbricato è sottoposto ad aggiornamento periodico qualora vengano effettuati lavori o intervengano modifiche, di qualsiasi natura, in relazione all'intero fabbricato o di parte di esso o di sue pertinenze.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'istituzione del Fascicolo Unico del Fabbricato è, altresì, finalizzata a semplificare le procedure di accertamento e di aggiornamento dello stato legittimo degli immobili alla situazione di fatto esistente. Restano, in ogni caso, esclusi da tale facoltà di aggiornamento gli immobili soggetti a vincolo storico, artistico, paesaggistico e, in ogni caso, di inedificabilità assoluta, quelli già sottoposti ad azioni sanzionatorie, di qualsiasi natura, ovvero oggetto di sanatorie in corso.

5. L'inserimento dei dati e il relativo aggiornamento è effettuato da un tecnico professionista appositamente incarico, tramite relazione tecnica di asseverazione.

6. La documentazione tecnico-amministrativa di cui al presente articolo è conservata - in formato digitale - presso l'Agenzia delle Entrate, per gli edifici unifamiliari, e presso gli amministratori di condominio professionisti, per tutti gli altri.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati:

a) lo schema del Fascicolo Unico del Fabbricato, con indicazione, altresì, degli eventuali contenuti aggiuntivi, rispetto a quelli indicati al comma 2, che esso deve recare in funzione delle caratteristiche e delle esigenze delle singole realtà territoriali e dell'evoluzione della normativa in materia;

b) le procedure di compilazione del fascicolo e del relativo aggiornamento, con riferimento;

c) le modalità e i requisiti di accesso alle informazioni contenute nel singolo Fascicolo Unico del Fabbricato, sulla base delle prescrizioni fornite al riguardo dal Garante per la protezione dei dati personali».

10.0.9

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Semplificazione della procedura per la ricontrattazione dei canoni di locazione commerciale)

1. All'articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

"10-bis. A decorrere dal mese successivo a quello della cessazione del beneficio del credito d'imposta di cui al comma 5, i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, individuati ai sensi dei commi 1, 2 e 3, conduttori di un rapporto di locazione per immobili ad uso non abitativo, hanno facoltà di richiedere ai rispettivi locatori l'equa rideterminazione, secondo criteri di correttezza e buona fede, dei canoni di locazione per il periodo dal primo marzo 2020 sino al termine del periodo di emergenza di cui comma 4 dell'articolo 14. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione qualora il locatario abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi da marzo a maggio del 2020 di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Le parti possono altresì stabilire, anche sino alla scadenza del contratto, l'adozione di canoni variabili legati al volume d'affari del locatario. Qualora le parti non raggiungano un accordo, la rideterminazione è devoluta al giudice competente per materia, che ha fa-

coltà di stabilire i canoni per il periodo da marzo 2020 sino al termine del periodo di emergenza, secondo equità e in proporzione al minor volume d'affari realizzato dal locatario.

10-ter. La diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma *10-bis* è in ogni caso valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali clausole risolutive, penali, decadenze e more connesse a ritardati od omessi adempimenti. È altresì sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1258, 1453, 1464 e 1467 del codice civile, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione.

10-quater. Salvo che, per accordo tra le parti, non sia stabilita una scadenza successiva, le disposizioni di cui ai commi *10-bis* e *10-ter* si applicano per il periodo di emergenza previsto dal comma 4 dell'articolo 14. Sino al predetto termine e ferma la facoltà di richiedere l'equa rideterminazione secondo correttezza e buona fede dei canoni di locazione, è esclusa la possibilità di chiedere la risoluzione della locazione da parte del locatore qualora il conduttore provveda al pagamento di un canone commisurato proporzionalmente al minor volume d'affari realizzato a decorrere dal marzo 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, comunque non inferiore al 30 per cento dell'originario canone. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni di attuazione dei commi *10-bis*, *10-ter* e del presente comma, con particolare riferimento all'introduzione di disposizioni semplificate per la comunicazione delle variazioni del canone.

10-quinquies. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da *10-bis* a *10-quater* del presente articolo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020 e a 100 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede con quota parte delle risorse disponibili in seguito all'approvazione da parte del Parlamento il 29 luglio 2020 della relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, di aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (Omt)».

10.0.10

DAL MAS, GASPARRI, MODENA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 10-bis.***(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per l'anno 2020, un'indennità di 2.000 euro per ciascuna procedura sospesa.

2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.0.11

DAL MAS, GASPARRI, MODENA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 10-bis.**

1. Il canone relativo ai contratti di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, qualora risulti da accordo delle parti che l'importo del canone annuo è stato diminuito rispetto all'anno 2019 almeno del 20 per cento, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vi-

gente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento.

2. L'Imu relativa a tali contratti è ridotta al 75 per cento.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 250 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.0.12

FENU, FEDE, CORBETTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Semplificazione del regime della cedolare secca per i contratti stipulati di locazione breve)

1. Al fine di favorire il rilancio del settore delle locazioni immobiliari il canone di locazione relativo ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96 in materia di locazioni brevi, ad esclusione delle pertinenze, e delle relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 nel solo caso in cui il pagamento avvenga con F24 entro 15 gg dalla registrazione del contratto, con l'accorpamento di acconto e saldo e il pagamento in un'unica rata».

10.0.13

PAGANO, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifica all'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. Al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine il seguente periodo: "In caso di provvedimento di convalida di sfratto per morosità, al proprietario dell'immobile è riconosciuto un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione relativo ai mesi di sospensione dell'esecuzione del provvedimento, salvo il rilascio anticipato dell'immobile".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.0.14

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Procedure esecutive su immobili siti in Piani di Zona)

1. Le procedure esecutive aventi ad oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata che sono stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche sono nulle se il creditore procedente non ne ha dato previa formale comunicazione a mezzo Pec agli uffici competenti del Comune dove sono ubicati gli immobili e all'ente erogatore del finanziamento territorialmente competente. La nullità è rilevabile d'ufficio, su iniziativa delle parti, degli organi vigilanti avvisati ovvero dall'inquilino detentore, prenotatario o socio della società esecutata.

2. Nel caso in cui l'esecuzione sia già iniziata, il giudice dell'esecuzione procede alla sospensione del procedimento esecutivo nelle modalità di cui al comma 1 del presente articolo per consentire ai soggetti di cui al

citato comma 1 di intervenire nella relativa procedura al fine di tutelare la finalità sociale degli immobili e sospendere la vendita degli stessi.

3. Se la procedura ha avuto inizio su istanza dell'istituto di credito presso il quale è stato acceso il mutuo fondiario, il giudice verifica d'ufficio sia la rispondenza del contratto di mutuo stipulato ai criteri di cui all'articolo 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sia l'inserimento dell'ente creditore nell'elenco delle banche convenzionate presso il Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti. La mancanza di uno solo dei due requisiti citati determina l'immediata improcedibilità della procedura esecutiva ovvero della procedura concorsuale azionata».

10.0.15

PICETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Semplificazione delle procedure esecutive immobiliari)

1. Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all'articolo 107 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 nonché degli artt.14 e seguenti Legge 27.01.2012.n.3, in favore di soggetti esercenti attività di impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 1.000 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende ritrasferirli entro cinque anni.

2. Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il quinquennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio, decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.

3. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1 emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura prevista dalla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace

nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.

3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli atti emessi e in corso di emissione dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.0.16

GASPARRI, MALLEGNI, PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Dopo il 2° comma dell'articolo 49 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione, aggiungere il seguente:

"3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni"».

10.0.17

GASPARRI, MALLEGNI, PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Dopo il 2° comma dell'articolo 1161 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione, aggiungere il seguente:

"3. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma la proroga legale dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime."».

10.0.18

GASPARRI, MALLEGNI, PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.**

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990 n. 374 aggiungere il seguente:

"4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle costruzioni ed altre opere da eseguire in prossimità o su demanio marittimo."».

10.0.19

CENTINAIO, RIPAMONTI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.***(Disposizioni in materia di costruzioni e opere su demanio marittimo)*

All'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990 n. 374 aggiungere il seguente:

"4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle costruzioni ed altre opere da eseguire in prossimità o su demanio marittimo"».

10.0.20

GASPARRI, MALLEGNI, PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.**

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 dopo il comma 683 aggiungere il seguente:

"683-bis. Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241."».

10.0.21

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Semplificazioni in materia di concessioni demaniali marittime)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo la lettera *c*), è inserita la seguente nuova lettera: "*d*) alle concessioni demaniali marittime di cui all'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494."».

10.0.22

DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche).

1. A decorrere dall'anno 2021, i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche di cui agli articoli 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e 82, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati agli Enti territoriali ai fini dell'esecuzione degli interventi, di cui all'articolo 32, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, su tutto il territorio nazionale. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

10.0.23

GRASSI, AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, PIROVANO, RICCARDI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche)

1. A decorrere dall'anno 2021, i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di cui all'articolo 82, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati agli Enti territoriali ai fini dell'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

10.0.24

BINETTI, DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche).

1. A decorrere dall'anno 2021, i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche di cui agli articoli 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e 82, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati agli Enti territoriali fini dell'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

10.0.25

CANGINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche).

1. A decorrere dall'anno 2021, i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche di cui agli articoli 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e 82, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati agli Enti territoriali fini dell'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

10.0.26

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche)

A decorrere dall'anno 2021, i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche di cui agli articoli 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e 82, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati agli Enti territoriali fini dell'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

10.0.27

CROATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Semplificazioni in materia di turismo all'aria aperta)

1. All'articolo 3, comma 1, del Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la lettera c.5), è sostituita dalla seguente:

"c.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali *roulottes, campers*, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti".

2. All'Allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, il punto A.27 è sostituito dal seguente:

"A.27. Allestimenti mobili di pernottamento quali tende, tende attrezzate, *roulottes, campers, caravan*, case mobili e simili, e loro pertinenze e accessori, installati anche in via continuativa all'interno di strutture turistiche ricettive all'aperto regolarmente autorizzate che presentino i seguenti requisiti:

- 1) rispettino le caratteristiche dimensionali e tecnico costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti;
 - 2) non abbiano alcun collegamento di natura permanente al suolo;
 - 3) siano dotate di allacciamenti alle reti tecnologiche rimuovibili in ogni momento, senza provocare mutamenti dell'aspetto esteriore dei luoghi;
 - 4) conservino meccanismi di rotazione in funzione;
 - 5) siano rimossi alla cessazione definitiva dell'attività della struttura turistico ricettiva"».
-

10.0.28

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.***(Semplificazioni in materia di strutture ricettive all'aria aperta)*

1. La lettera e.5) dell'articolo 3, comma 1 del Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituita dalla seguente:

"e.5). l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali *roulottes*, *campers*, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti".

2. Il punto A.27 dell'allegato A, di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 è sostituito dal seguente:

"A.27. allestimenti mobili di pernottamento quali tende, tende attrezzate, *roulottes*, *campers*, *caravan*, case mobili e simili, e loro pertinenze e accessori, installati anche in via continuativa all'interno di strutture turistiche ricettive all'aperto regolarmente autorizzate che presentino i seguenti requisiti:

- 1) rispettino le caratteristiche dimensionali e tecnico costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti;
 - 2) non abbiano alcun collegamento di natura permanente al suolo;
 - 3) siano dotate di allacciamenti alle reti tecnologiche rimovibili in ogni momento, senza provocare mutamenti dell'aspetto esteriore dei luoghi;
 - 4) conservino meccanismi di rotazione in funzione;
 - 5) siano rimossi alla cessazione definitiva dell'attività della struttura turistico ricettiva"».
-

10.0.29

LOMUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Autorizzazione unica per le strutture ricettive all'aria aperta)

1. La costruzione di strutture ricettive, come definite dalle leggi regionali, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'attività delle stesse, sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, nei limiti individuati da ciascuna Regione ai sensi del comma 3.

2. L'autorizzazione unica è rilasciata all'esito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, partecipano tutte le amministrazioni interessate, con decisione adottata tramite conferenza di servizi decisoria, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della predetta legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo alla realizzazione dell'intervento e sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato.

3. Le Regioni individuano gli interventi assoggettati ad autorizzazione unica ai sensi del comma 1 e specificano modalità e tempistiche del procedimento unico di cui al comma 2».

10.0.30

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Autorizzazione unica nel settore turistico)

1. La costruzione di strutture ricettive, come definite dalle leggi regionali, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'attività delle stesse, sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, nei limiti individuati da ciascuna Regione ai sensi del comma 3.

2. L'autorizzazione unica è rilasciata all'esito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto

nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, partecipano tutte le amministrazioni interessate, con decisione adottata tramite conferenza di servizi decisoria, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della predetta legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo alla realizzazione dell'intervento e sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato.

3. Le Regioni individuano gli interventi assoggettati ad autorizzazione unica ai sensi del comma 1 e specificano modalità e tempistiche del procedimento unico di cui al comma 2».

10.0.31

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, TIRABOSCHI, MASINI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Autorizzazione unica per le strutture ricettive all'aria aperta)

1. La costruzione di strutture ricettive, come definite dalle leggi regionali, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'attività delle stesse, sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, nei limiti individuati da ciascuna Regione ai sensi del comma 3.

2. L'autorizzazione unica è rilasciata all'esito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, partecipano tutte le amministrazioni interessate, con decisione adottata tramite conferenza di servizi decisoria, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della predetta legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo alla realizzazione dell'intervento e sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato.

3. Le Regioni individuano gli interventi assoggettati ad autorizzazione unica ai sensi del comma 1 e specificano modalità e tempistiche del procedimento unico di cui al comma 2».

10.0.32

LOMUTI

Dopo l'articolo, sono inseriti i seguenti:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in tema di autorizzazione paesaggistica per allestimenti mobili all'interno di strutture ricettive all'aperto)

1. All'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

"*d*) per l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali *roulottes*, *campers*, case mobili, imbarcazioni, che siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore".

Art. 10-ter.

(Modifiche al Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)

1. Nell'Allegato A di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, dopo il punto A.31, è inserito il seguente: A.32. l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali *roulottes*, *campers*, case mobili, imbarcazioni, ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico, in conformità alle specifiche norme Regionali di settore».

10.0.33

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Dopo l'articolo, sono inseriti i seguenti:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in tema di autorizzazione paesaggistica per allestimenti mobili all'interno di strutture ricettive all'aperto)

1. All'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente lettera:

"*d*) per l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali *roulottes*, *campers*, case mobili, imbarcazioni, che siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore".

Art. 10-ter.

(Modifiche al Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)

1. Nell'Allegato A di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, dopo il punto A.31, è inserito il seguente:

"A.32. l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali *roulottes*, *campers*, case mobili, imbarcazioni, ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico, in conformità alle specifiche norme Regionali di settore"».

10.0.34

LOMUTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

1. All'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "funzionali allo specifico processo produttivo" sono inserite le seguenti: ", compresi i manufatti leggeri, anche prefabbricati, e strutture di qualsiasi genere, quali *roulottes*, *campers*, case mobili, imbarcazioni, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"».

10.0.35

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, TIRABOSCHI, MASINI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

1. All'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "funzionali allo specifico processo produttivo" sono inserite le seguenti: ", compresi i manufatti leggeri, anche prefabbricati, e strutture di qualsiasi genere, quali *roulottes*, *campers*, case mobili, imbarcazioni, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"».

10.0.36

CENTINAIO, RIPAMONTI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO,
PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

1. All'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "funzionali allo specifico processo produttivo" sono inserite le seguenti: ", compresi i manufatti leggeri, anche prefabbricati, e strutture di qualsiasi genere, quali *roulottes, campers*, case mobili, imbarcazioni, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"».

10.0.37

LOMUTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di prevenzione incendi per le strutture ricettive all'aria aperta)

1. All'articolo 5, comma 11-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "entro il 7 ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2020"».

10.0.38

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di prevenzione incendi per le strutture ricettive all'aria aperta)

1. All'articolo 5, comma 11-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "entro il 7 ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2020"».

10.0.39

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Semplificazione del procedimento per la ristrutturazione e ammodernamento di impianti sportivi dichiarati di interesse culturale)

1. Allo scopo di garantire la ristrutturazione e ammodernamento, secondo criteri internazionali di sicurezza, funzionalità, fruibilità e redditività degli impianti sportivi esistenti, dichiarati o in corso di verifica di dichiarazione di interesse culturale per la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, nel contempo, sostenere l'interesse della collettività per la valorizzazione e conservazione di un patrimonio immobiliare di pregio, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascun soggetto proprietario interessato può convocare un tavolo di confronto per la sottoscrizione di un accordo istituzionale di programma ai fini della deliberazione delle prescrizioni vincolanti di un bando di concorso di progettazione da svolgere secondo le procedure di cui agli articoli 152, 153, 154, 155 e 156 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. All'accordo di programma partecipano obbligatoriamente, anche attraverso propri rappresentanti con poteri decisionali, il soggetto proprietario dell'impianto, il competente organo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turi-

smo, la società sportiva professionistica interessata, la regione territorialmente competente e gli eventuali soggetti finanziatori.

2. L'accordo di programma di cui al comma 1 ha lo scopo di stabilire indicazioni precise per il bando di gara di presentazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che comprendono le esigenze della società sportiva professionistica quelle del soggetto proprietario e l'elenco delle parti strettamente necessarie del complesso immobiliare che devono essere conservate per il mantenimento delle caratteristiche identitarie, strutturali e architettoniche del bene culturale, permettendo, nel contempo, la libera demolizione, trasformazione o ricostruzione delle restanti parti. L'elenco di cui al primo periodo è vincolante per la commissione aggiudicatrice del concorso di progettazione e per l'espressione dei pareri del competente organo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo nelle successive fasi di approvazione del progetto.

3. Qualora il soggetto proprietario corrisponde all'amministrazione comunale, la stessa amministrazione svolge il ruolo di stazione appaltante e l'approvazione dello studio di fattibilità sulla base delle conclusioni della Commissione aggiudicatrice corrisponde a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera, comprendente anche eventuali immobili complementari o funzionali all'intervento. Tale dichiarazione è vincolante per le successive fasi di progettazione e costituisce verifica di compatibilità ambientale e paesaggistica, nonché variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, comma 1, e 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. L'amministrazione comunale, quale amministrazione procedente per le successive fasi di approvazione del progetto, può applicare le disposizioni degli articoli 14-*bis* e 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, 241, e quelle dell'articolo 1, comma 304 e 305, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dell'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e 31 agosto 2019, n. 86, per le parti non in contrasto con il presente articolo. Qualora una qualsiasi delle amministrazioni partecipanti abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla Conferenza di servizi, la questione è posta al Sindaco che con determinazione motivata procede alla conclusione della Conferenza che acquisisce immediatamente efficacia. Il provvedimento conclusivo della Conferenza di servizi sul progetto definitivo è ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

10.0.40

TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

All'articolo 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Per gli impianti sportivi, la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 tenuto conto della destinazione d'uso prevalente, indica di quali elementi strutturali e architettonici sia necessaria la conservazione, consentendo per le parti non vincolate la libera demolizione, trasformazione o ricostruzione. Il presente comma si applica anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore. Il Ministero provvede d'ufficio a integrare le dichiarazioni di interesse culturale già adottate alla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

10.0.41

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, SACCONE, FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Semplificazioni nella riscossione e nel pagamento delle quote condominiali)

1. Sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, l'amministratore in carica può emettere richieste di pagamento delle quote condominiali occorrenti per la gestione dei servizi comuni in misura corrispondente alle rate della gestione ordinaria e agli oneri per riscaldamento relative all'ultimo preventivo o consuntivo di spesa che risulta approvato dall'assemblea. Le quote saranno rimosse anche norma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, al comma 7, dell'articolo 1129 del codice civile è apportata la seguente modifica relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: al comma 7 sostituire: "far transitare" con: "riscuotere e pagare" e

sostituire: "su uno specifico conto corrente" con: "esclusivamente tramite uno specifico conto corrente"».

10.0.42

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Semplificazioni nella riscossione e nel pagamento delle quote condominiali)

1. Sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, l'amministratore in carica può emettere richieste di pagamento delle quote condominiali occorrenti per la gestione dei servizi comuni in misura corrispondente alle rate della gestione ordinaria e agli oneri per riscaldamento relative all'ultimo preventivo o consuntivo di spesa che risulta approvato dall'assemblea. Le quote saranno riscosse anche norma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, al comma 7, dell'articolo 1129 del codice civile è apportata la seguente modifica relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: al comma 7 sostituire: "far transitare" con: "riscuotere e pagare" e sostituire: "su uno specifico conto corrente" con: "esclusivamente tramite uno specifico conto corrente"».

10.0.43

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Semplificazioni nella riscossione e nel pagamento delle quote condominiali)

1. Sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, l'amministratore in carica può emettere richieste di pagamento delle quote condominiali occorrenti per la gestione dei servizi co-

muni in misura corrispondente alle rate della gestione ordinaria e agli oneri per riscaldamento relative all'ultimo preventivo o consuntivo di spesa che risulta approvato dall'assemblea. Le quote saranno riscosse anche a norma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, relativamente alle modalità di pagamento delle rate condominiali, al comma 7 dell'articolo 1129 del codice civile le parole: "far transitare" sono sostituite dalle parole: "riscuotere e pagare" e le parole: "su uno specifico conto corrente" sono sostituite dalle parole: «esclusivamente tramite uno specifico conto corrente».

10.0.44

GALLONE, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le cifre: "50.000", "40.000" e "30.000", rispettivamente, con le seguenti: "70.000", "60.000" e "50.000";

b) alla lettera b) sostituire le cifre: "20.000" e "15.000", rispettivamente con le seguenti: "40.000" e "35.000";

c) alla lettera c) sostituire la cifra: "30.000", con la seguente: "50.000".

2. All'articolo 229, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, lettera a) le parole: "ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti" sono soppresse.

3. All'articolo 229, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, lettera a) le parole "nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8" sono soppresse».

10.0.45

FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Cessione del credito d'imposta per spese relative ad interventi in materia edilizia ed energetica)

1. All'articolo 121, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "cessione di un" sono sostituite dalle seguenti: "trasformazione del corrispondente importo in".».

10.0.46

VALENTE, FERRAZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Semplificazione iter amministrativi di pratiche edilizie collegate ad interventi generatori di crediti fiscali)

1. Tutte le pratiche amministrative afferenti interventi edili di consolidamento statico ed efficientamento energetico, potenzialmente generatori di crediti fiscali, ovvero complementari ad essi, sono realizzabili a mezzo SCIA.

2. Nel caso l'immobile oggetto di interventi di cui al comma precedente fosse interessato da vincolo di inedificabilità relativa, il richiedente trasmetterà, contemporaneamente alla trasmissione della SCIA al Comune, il progetto di miglioramento delle condizioni energetiche e/o strutturali dell'edificio, all'Autorità preposta alla rimozione del vincolo a mezzo nulla-osta o parere. Decorsi 60 giorni dal ricevimento del progetto lo stesso si intenderà approvato dall'Autorità competente alla rimozione del vincolo. Detta Autorità entro 10 giorni dal ricevimento del progetto, potrà per una sola volta, chiedere integrazioni documentali o proporre eventuali modifiche al progetto motivandone la ragione in relazione al vincolo da rimuovere.

3. Qualora eventuali opere connesse o collegate a quelle di cui al presente articolo rendessero necessario il rilascio di Permesso di Costruire perché afferenti aumenti di volumetrie o altro, il Comune avrà 30 giorni per esprimersi ed entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza potrà

chiedere integrazioni della documentazione per una sola volta. Decorso il termine anzidetto il progetto si intende approvato per silenzio assenso.

4. Le Autorità su richiamate in ogni caso non potranno richiedere documenti già in proprio possesso o disponibili presso altre amministrazioni pubbliche».

10.0.47

NASTRI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni di semplificazione in materia di energia)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera *a)*, dopo le parole: "energia elettrica" aggiungere in fine le seguenti: ", ad eccezione degli interventi di integrale ricostruzione, che mantengono il diritto di accedere ai meccanismi di incentivazione attraverso le attuali procedure competitive delle aste";

b) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: "In caso di interventi di integrale ricostruzione, gli impianti per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1 lettera *b)* del presente decreto, godono di una priorità nella formazione della graduatoria ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10% rispetto agli altri progetti di integrale ricostruzione partecipanti all'asta"».

10.0.48

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Riduzione dei moltiplicatori catastali)

1. I moltiplicatori di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono ridotti del tre per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021».

10.0.49

PAGANO, MALLEGGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Riapertura dei termini per l'assegnazione agevolata ai soci dei beni immobili delle imprese)

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n.208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 31 dicembre 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n.208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 16 giugno 2021 ed entro il 30 novembre 2021.».

10.0.50

MARTI, RIPAMONTI, CENTINAIO, AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

Al comma 246 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "fino al 31 dicembre 2022"».

10.0.51

GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Ulteriori semplificazioni in materia edilizia)

Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera c), dopo le parole: "destinazioni d'uso", sono aggiunte le seguenti: ", anche urbanisticamente rilevante ove non vengano modificate le volumetrie esistenti,";

b) all'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: "tutela ai sensi", sono aggiunte le seguenti: "del titolo I della parte II" ed è, in fine, aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui all'ultimo periodo non si applicano agli immobili ricadenti in zone omogenee A, purché sottoposti ai soli vincoli previsti dalla parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 146 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

c) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, lettera d)";

d) all'articolo 17 il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato nonché per gli interventi di risanamento conservativo, il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione qualora la variazione di destinazione d'uso rilevante comporti, secondo le tabelle parametriche vigenti nel comune, una maggiore incidenza rispetto a quella della destinazione d'uso dell'immobile oggetto di intervento.";

e) all'articolo 23, comma 1, lettera c), le parole: ", qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio" sono soppresse e al medesimo comma 1 la lettera d) è soppressa;

f) all'articolo 23-bis, il comma 4 è soppresso».

10.0.52

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Semplificazioni su demolizione opere abusive)

1. L'art. 41 del DPR 380/2001 è sostituito dai seguenti: "1. In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'abuso, la competenza è trasferita all'ufficio del Prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune, nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto può avvalersi del genio militare.

2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l'obbligo di trasferire all'ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione".».

10.0.53

CUCCA, GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Applicazione del principio di non sanabilità)

Al comma 4 dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera:

"c-bis) Per tutti i lavori eseguiti precedentemente alla data del 12 maggio 2006, ancorché abbiano determinato un incremento di superfici utili e/o volumi di quelli legittimamente autorizzati".».

10.0.54

GASPARRI, MALLEGNI, PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.**

1. Non è dovuta per l'anno 2020 la cauzione prevista dall'articolo 17 del DPR 15 febbraio 1952 nr. 328».

10.0.55

GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.***(Abrogazione ritenuta 8% ristrutturazioni)*

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, le disposizioni di cui all'articolo 25 del D.L. 78/2010 non trovano applicazione per i corrispettivi documentati da fatture emesse in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 127/2015. Il bonifico eseguito in esonero dalla suddetta ritenuta dovrà riportare i riferimenti del n. e data della fattura elettronicamente emessa dal fornitore».

Art. 11.**11.1**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Tutta la documentazione afferente alle attività della Struttura del Commissario straordinario, compresi gli atti del presente comma, è resa tempestivamente disponibile al pubblico mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale. Al fine di favorire l'accesso del pubblico alle informazioni su tutte le attività inerenti la ricostruzione, comprese quelle degli Uffici speciali regionali della ricostruzione, nonché quelle relative alla raccolta e gestione delle macerie pubbliche e private, la Struttura del Commissario straordinario predispone una banca dati assicurandone l'interoperabilità.».

11.2

BERARDI, MALLEGNI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È altresì data facoltà al commissario straordinario nominato per la ricostruzione di avviare l'iter per la classificazione sismica degli edifici scolastici presenti nel territorio colpito da eventi sismici e congiuntamente dare seguito agli interventi di adeguamento o miglioramento sismico così come previsto dall'NTC 2018 DM 17/01/2018 e relativa circolare esplicativa MIT del 21/01/2019 n° 7 estendendo i poteri alle zone ad alto rischio biologico».

11.3

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. È altresì data facoltà al commissario straordinario nominato per la ricostruzione di avviare l'iter per la classificazione sismica degli edifici scolastici presenti nel territorio colpito da eventi sismici e congiuntamente dare seguito agli interventi di adeguamento o miglioramento sismico così come previsto dall'NTC 2018 DM 17/01/2018 e relativa circolare esplicativa MIT del 21/01/2019 n° 7 estendendo i poteri alle zone ad alto rischio biologico.».

11.4

RICCIARDI, FEDE, PAVANELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "conformità edilizia e urbanistica" sono sostituite dalle seguenti: "consistenza edilizia".».

11.5

PAGANO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1-bis è sostituito con il seguente:

"1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori possono avvalersi in qualità di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti per le finalità connesse alla ricostruzione, nonché del personale di cui gli stessi si avvalgano mediante convenzione, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-*quinquies* e all'articolo 50, comma 3, lettere *b*) e *c*) con oneri a carico degli stanziamenti previsti nei singoli appalti nella misura massima prevista dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero con oneri a proprio carico."».

11.6

RUSPANDINI, TOTARO

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il comma 1-bis è sostituito con il seguente: "Per lo svolgimento degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori possono avvalersi in qualità di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti per le finalità connesse alla ricostruzione, nonché del personale di cui gli stessi si avvalgano mediante convenzione, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-*quinquies* e all'articolo 50, comma 3, lettere *b*) e *c*) con oneri a carico degli stanziamenti previsti nei singoli appalti nella misura massima prevista dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero con oneri a proprio carico."».

11.7

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il comma 1-bis è sostituito con il seguente: "Per lo svolgimento degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori possono avvalersi in qualità di responsabile unico del

- (procedimento dei dipendenti assunti per le finalità connesse alla ricostruzione, nonché del personale di cui gli stessi si avvalgano mediante convenzione, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-*quinquies* e all'articolo 50, comma 3, lettere *b*) e *c*) con oneri a carico degli stanziamenti previsti nei singoli appalti nella misura massima prevista dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero con oneri a proprio carico."».

11.8

DI GIROLAMO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli aggregati e condomini privati situati nei comuni del cratere del sisma del 2009, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, gli stati di avanzamento lavori diversi da quelli finali sono autorizzati al pagamento da parte dei comuni, previa acquisizione del DURC e della documentazione attestante l'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori del SAL precedente, sulla base della certificazione prodotta dal direttore dei lavori.

3-*ter*. Alle sospensioni dell'esecuzione dei lavori di ricostruzione privata comunicate in concomitanza con lo stato di emergenza non trovano applicazione le penali e le sanzioni di cui all'art. 11, comma 5, decreto-legge 9 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

3-*quater*. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, sono autorizzati in regime di anticipazione i pagamenti delle parcelle professionali sino a concorrenza dell'8% dell'importo ammesso».

11.9

MANTOVANI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-*bis*. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera *a*)," sono aggiunte le seguenti: "*c*) e *d*)".

3-ter. All'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti: ", c) e d),";

2) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le seguenti: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,";

b) al comma 4-bis, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

11.10

RIVOLTA, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti parole: "c) e d),".

3-ter. Al comma 1 dell'art. 3-bis del decreto-legge n.95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

i. dopo le parole: "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti parole: ", c) e d),";

ii. dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."».

11.11

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'art. 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n.148, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

3-ter. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'art. 1 comma 761, della Legge n. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "al 31 dicembre 2021";

b) le parole: "nel limite di 500. 000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

3-quater. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021";

3-quinquies. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

3-sexies. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno

2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'art. 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al paragrafo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3-*septies*. Al comma 4-*bis* dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2021".

3-*octies*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*quater* nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 10 milioni per l'anno 2021, nonché a quelli derivanti dal comma 5, quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

11.12

MANTOVANI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

3-ter. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 333.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".».

11.13

PAVANELLI, FEDE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. In deroga ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione di cui al primo periodo del comma 4 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applica agli edifici danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data da aprile 2009, esclusivamente per le cifre eccedenti il contributo già riconosciuto per la ricostruzione.».

11.14

DRAGO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Acì Bonaccorsi, di Acì Catena, di Acì Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in Provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018 di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018, è prorogato fino al 31 dicembre 2021, nell'ambito delle risorse già stanziata e rese disponibili a legislazione vigente».

11.15

RICCIARDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con legge 24 luglio 2018, n.89».

11.16

RIVOLTA, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2013, n.147, all'articolo 11, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'articolo 1, comma 726, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1 comma 987, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed all'articolo 9-vicies-sexies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 15 milioni di euro del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge».

11.17

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, all'ultimo periodo, le parole: "quinquennio 2016-2020" sono sostituite dalle seguenti: "novennio 2016-2024" e le parole: "massimo di cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "massimo di nove anni"».

11.18

DI GIROLAMO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-ter. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2021, pena la decadenza dal beneficio. Per gli interventi per i quali è necessario accertare un maggior danno collegato agli eventi sismici del centro Italia, e per quelli da realizzare nell'ambito dei centri storici dei comuni del cratere, diversi da L'Aquila, o comunque ricompresi negli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione degli stessi comuni, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2022, pena la decadenza dal beneficio. Il comune può avvalersi degli strumenti di cui all'articolo 67-quater, comma 2, lettera a)"».

11.19

RIVOLTA, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

11.20

FEDE

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 16, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dopo la parola: "Sicilia" sono inserite le seguenti: ", ovvero nei territori dei comuni colpiti – (dagli eventi sismici verificatisi

a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229"».

11.21

RIVOLTA, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 1, comma 444, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 la parola: "privata" è soppressa».

11.22

ARRIGONI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 24, al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La sospensione si applica a tutti i punti di prelievo presenti nei comuni interessati indipendentemente dalla data di attivazione, anche successivamente all'evento sismico";

b) al comma 25, al primo periodo, le parole: "36 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "120 mesi" e al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

11.23

GIANNUZZI, MORONESE, SANTILLO, RICCIARDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Al comma 3 dell'articolo 25 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il contributo

comunque non spetta per la parte relativa ad aumenti di volume di immobili oggetto di condono, nel caso in cui lo stato di danneggiamento sia tale da richiederne la completa demolizione e ricostruzione"».

11.24

FEDE, PAVANELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data da aprile 2009, l'incentivo di cui al comma precedente concorre con il contributo di ricostruzione, secondo modalità e criteri da determinare con ordinanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229";

b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

"4-ter. Gli incentivi fiscali ecobonus e sismabonus, di cui ai commi precedenti, sono aumentati del 50 per cento negli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni di cui agli elenchi previsti dal decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77, in alternativa al contributo per la ricostruzione. Tali incentivi sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, compresi le case diverse dalla prima abitazione e gli immobili destinati alle attività produttive"».

11.0.1

ROSSOMANDO, D'ALFONSO, FERRAZZI, GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni urgenti per l'implementazione della struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici)

1. All'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 165, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'espletamento, anche a distanza, delle fasi della procedura selettiva può farsi ricorso a strumenti *web based* ovvero telematici che sono acquisiti, in caso di ricorso a procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di accelerare la piena operatività della Struttura.";

b) al comma 163 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: "manutenzione, ordinaria e straordinaria sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "manutenzione straordinaria";

2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Ai fini di un'adeguata sostenibilità e massimizzazione dell'efficacia, la Struttura svolge le proprie attività anche mediante procedure di appalto di servizi di progettazione e di realizzazione di beni e di edifici pubblici, individuando modelli, strumenti e soluzioni in una logica di semplificazione e innovazione. Per l'erogazione del servizio di progettazione, la Struttura stipula, ordinariamente e previamente, con l'amministrazione richiedente, nonché con le altre amministrazioni interessate, apposita convenzione ai sensi dell'articolo 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contenente presupposti ed elementi funzionali alla predisposizione dell'elaborato progettuale e al raggiungimento di un progetto, dotato di una certificazione unitaria integrale che tiene luogo di ogni autorizzazione, concessione, parere, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, altrimenti previsti. A questi ultimi medesimi fini la Struttura può, anche in alternativa, convocare specifica conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'acquisizione di autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, da parte delle Amministrazioni competenti al rilascio degli stessi. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui all'articolo 14-*quater* funzionale all'approvazione della progettazione, costituisce certificazione unitaria integrale, la quale tiene luogo anche di eventuali varianti urbanistiche approvate dagli organi competenti sulla base del Progetto di fattibilità tecnico economica dell'opera pubblica. Il medesimo provvedimento di certificazione unitaria integrale assolve, altresì, alla verifica tecnico amministrativa di cui all'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per interventi fino a cinquanta milioni di euro. Per l'affidamento e la realizzazione dell'opera il cui progetto ha ottenuto la certificazione unica integrale, la stazione appaltante opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, degli obblighi internazionali e dei principi e criteri previsti dagli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";

c) al comma 166 le parole: "assegnate temporaneamente alle" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "dedicate ai fabbisogni tecnico-progettuali delle";

d) al comma 167 le parole: "di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni." sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "dipendente di amministrazioni pubbliche, enti pubblici e società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche mediante assegnazione temporanea, su domanda o con l'assenso dell'interessato, acquisendo, relativamente alla durata di tale assegnazione temporanea alla Struttura, anche il consenso dell'Amministrazione, dell'Ente o della società da cui lo stesso dipende. A tale personale può essere riconosciuta una indennità aggiuntiva al trattamento economico in godimento che tenga conto del grado di temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato per l'ingaggio della professionalità".

e) al comma 170 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: "relativi al personale di cui al comma 166" sono inserite le seguenti: "nonché all'erogazione dei servizi anche acquisiti mediante procedure di affidamento";

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Al fine di dare ulteriore copertura ai fabbisogni espressi dalle amministrazioni pubbliche committenti i servizi di progettazione, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, apposito Fondo Nazionale per la Progettazione, a cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 44 comma 9 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, riferite all'attività della Struttura, secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo. Le ulteriori risorse a fondo perduto o con meccanismo rotativo da destinare al Fondo di cui al periodo precedente sono individuate su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze. La programmazione degli investimenti a valere sulle risorse di cui al Fondo è effettuata con Delibera CIPE attraverso un piano di investimento triennale, con aggiornamento annuale, predisposto dall'Agenzia del Demanio e approvato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale"».

11.0.2

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure per favorire gli investimenti per la bonifica e la reindustrializzazione sostenibile dei territori e per il contenimento del consumo di suolo)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 240, comma 1, dopo la lettera *h*), aggiungere la seguente:

"hh) siti orfani: siti per i quali il responsabile della contaminazione non è stato individuato, ovvero non adempie agli obblighi di riparazione di cui alla Parte Sesta del presente decreto, ovvero non è tenuto a sostenere i costi di cui alla Parte Sesta del presente decreto";

b) all'articolo 6, comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "A seguito di una valutazione preliminare caso per caso da parte dell'autorità competente, possono altresì essere esclusi dal campo di applicazione della Parte II del presente decreto i progetti relativi alle opere necessarie ai fini dell'esecuzione degli interventi di emergenza di cui al Titolo V, Parte IV del presente decreto e i progetti relativi ad opere di carattere temporaneo.";

c) all'articolo 248:

1) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Al fine di consentire il riutilizzo delle aree per progetti di investimento, in un'ottica di sviluppo dell'economia circolare, riconversione, rilancio o riqualificazione contenendo il consumo di suolo non antropizzato, nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente o misure di prevenzione, le opere di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione devono essere realizzate secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza operativa e permanente o misure di prevenzione, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area, nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e delle pertinenti Linee Guida tecniche emanate dall'INAIL. La previsione di cui al periodo precedente è applicabile, su richiesta del proponente, anche per l'adozione da parte dell'autorità competente del provvedimento di conclusione del procedimento qualora la contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concen-

trazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica approvata dall'autorità competente. Nel caso di aree già industrializzate, con presenza di impianti, edifici ed infrastrutture, presenza di reti tecnologiche attive, elettrodotti, sotto servizi in genere, reti viarie e ferroviarie interne) che vengono definite, nell'ambito del procedimento di bonifica, come aree di non intervento e sono attestate come tali da una perizia giurata, le opere di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione devono essere realizzate secondo modalità e tecniche che non determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area, nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e delle pertinenti Linee Guida tecniche emanate dall'INAIL";

2) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La certificazione di avvenuta bonifica costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7 in relazione ai lotti o alla aree per i quali è intervenuta l'attestazione di non contaminazione nonché quelli per i quali è stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica"».

11.0.3

ROSSOMANDO, D'ALFONSO, FERRAZZI, GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Efficientamento logistico-operativo delle Amministrazioni Statali)

1. Al fine di assicurare maggior supporto, rafforzamento e garanzia di ordinato andamento, necessaria continuità e piena funzionalità logistico-operativa di Amministrazioni, Enti e Corpi dello Stato fortemente impegnati in compiti d'istituto e servizi fondamentali alla collettività, e ai connessi fabbisogni particolarmente sensibili alla fase di emergenza Coronavirus Covid 19, in considerazione delle relative esigenze allocative e gestionali di natura immobiliare, stante soprattutto l'approssimarsi della scadenza dei contratti con i Fondi Immobiliari istituiti ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, l'Agenzia del Demanio, ferme restando le proprie competenze in materia di acquisto e di locazioni passive, a richiesta delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli Enti previdenziali e assistenziali, nell'ambito degli indirizzi, criteri e risorse individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze, può fornire supporto ed assistenza tecnico specialistica nelle attività valutative, di analisi e scelta della proposta complessivamente più

conveniente volta all'acquisto o locazione di immobili per finalità istituzionali, nell'ambito, laddove ricorrente, di un ristretto elenco formato dalle Amministrazioni interessate sulla base di possibili soluzioni alternative manifestate a seguito di una specifica ricerca ad evidenza pubblica curata dalle stesse Amministrazioni.

2. In casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze, la soluzione può comprendere operazioni di permuta di immobili di proprietà pubblica, anche con effetti differiti o connessi a progetti di valorizzazione immobiliare, coinvolgendo enti diversi.

3. L'Agenzia del Demanio, in qualità di conduttore unico dei contratti di locazione afferenti gli immobili dei Fondi Immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410 e nell'ambito degli indirizzi, criteri e risorse individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze, cura la definizione dei rapporti di locazione in corso e fornisce supporto ed assistenza tecnico specialistica di cui al comma 4 alle Amministrazioni utilizzatrici degli immobili, nelle attività valutative, di analisi e scelta della proposta complessivamente più conveniente volta all'acquisto o locazione di immobili per finalità istituzionali nell'ambito, laddove ricorrente, di un ristretto elenco di possibili soluzioni alternative individuate anche a seguito di una specifica ricerca ad evidenza pubblica curata dalle Amministrazioni interessate. A fronte dei suddetti servizi non è riconosciuto all'Agenzia del Demanio ulteriore corrispettivo rispetto a quanto percepito dal vigente contratto di servizi.

4. Nello specifico, l'Agenzia del Demanio, al fine di collaborare alla individuazione e validazione, tra le varie proposte ed opzioni manifestate, di quella complessivamente più idonea e conveniente - avuto anche riguardo agli aspetti relativi alla natura giuridica del soggetto offerente e delle specifiche finalità dell'operazione - fornisce alle Amministrazioni di cui al comma 1 i seguenti possibili servizi specializzati di consulenza, assistenza, analisi e valutazione:

- tecnico-estimativa e giuridico-amministrativa;
- di fattibilità tecnico-economica;
- di rispondenza e utilità sotto il profilo logistico, funzionale, sociale, e della rilevanza dell'effettivo e concreto interesse istituzionale;
- di più ampia valutazione di costi/benefici, anche alla luce dell'offerta economica e in correlazione al valore di solo mercato;
- della congruità e funzionalità del cronoprogramma delle attività ed azioni, nonché delle eventuali opere di adeguamento o rifunzionalizzazione;
- dell'eventuale interesse e collegamento funzionale con operazioni più complesse di razionalizzazione, in grado di generare maggiori efficienze o risparmi di spesa.

In esito all'attività svolta l'Agenzia del Demanio rende specifico parere tecnico all'amministrazione richiedente. Ove l'amministrazione reputi di non conformarsi al parere, è tenuta a osservare la normativa ordinaria in

materia di locazione o acquisto di immobili da parte di pubbliche amministrazioni.

Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111 e dall'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

5. Per la prestazione dei servizi di cui al precedente comma 4, l'Agenzia del demanio stipula con l'amministrazione richiedente apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con previsione del rimborso dei costi sostenuti, i cui oneri sono posti a carico del bilancio della stessa amministrazione, nei limiti della propria disponibilità.

6. In coerenza con i principi dettati dalla Direttiva 2008/114/CE del Consiglio dell'8 dicembre 2008, con gli obiettivi di innovazione digitale e di sviluppo dell'open government, l'Agenzia del Demanio, sentita l'Amministrazione che ha in uso gli immobili, procede alla classificazione, in un unico sistema informatico denominato «Demanio Digitale», per le proprietà dello Stato, delle strutture o sistemi essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della sanità, della sicurezza e del benessere economico e sociale dei cittadini, attraverso il quale, anche in relazione ai differenti rischi presenti sul territorio, implementare la disponibilità di informazioni e stabilire le priorità di intervento sulle infrastrutture critiche.

7. Per l'esercizio delle attività di vigilanza e ispezione sui beni di proprietà dello Stato effettuate in qualità di pubblico ufficiale ai sensi delle leggi vigenti, ivi compreso il decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367, e per le altre attività per cui sia prevista la spendita della qualifica di pubblico ufficiale, l'Agenzia del demanio, nell'ambito delle competenze e funzioni istituzionali di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, rilascia ai propri dipendenti in servizio una tessera personale di riconoscimento, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851».

11.0.4

ROSSOMANDO, D'ALFONSO, FERRAZZI, GRIMANI, VONO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 11-bis.***(Semplificazione procedure riqualificazione e valorizzazione dei beni pubblici)*

1. Dopo l'articolo 3-ter del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto il seguente:

"Art. 3-quater.*(Patrimonio immobiliare pubblico e rigenerazione urbana)*

1. Si considerano di interesse pubblico generale gli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana laddove coinvolgano complessi edilizi ed edifici pubblici in stato di degrado, di abbandono, dismessi, inutilizzati, in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, incentivandone la sostituzione, la riqualificazione fisicofunzionale, la sostenibilità ambientale, il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo, nonché il sostegno e il miglioramento della qualità dei servizi e la coesione sociale.

2. Fino al 31 dicembre 2025, al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1 per favorire lo sviluppo socio-economico territoriale e locale attraverso il riuso, la rifunzionalizzazione, la migliore gestione degli immobili di proprietà dello Stato da attuarsi anche mediante lo strumento della concessione di valorizzazione di cui all'articolo 3-bis, la costituzione di un diritto di superficie ai sensi dell'articolo 952 e seguenti del codice civile, ovvero mediante la dismissione, l'Agenzia del demanio, indice apposite conferenze di servizi decisorie convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime una proposta di valorizzazione e riqualificazione dei predetti beni da conseguirsi ai sensi delle normative regionali vigenti nell'ambito territoriale di riferimento. Per il finanziamento della proposta di valorizzazione e riqualificazione può farsi ricorso alle risorse europee destinate a tale finalità nell'ambito della Programmazione 2021-2027 e dell'Accordo di Partenariato. Per l'individuazione degli ambiti di intervento prioritari e strategici, l'Agenzia può coordinarsi, ove necessario, con la struttura Investitalia sottoscrivendo specifiche convenzioni per la conseguente programmazione delle attività.

3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 si svolge con le modalità di cui agli artt. 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche in via telematica. La determinazione motivata di conclusione della confe-

renza sostituisce a ogni effetto tutti i pareri e gli atti di assenso, comunque denominati, da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi, indetta ai sensi del comma 2, è da intendersi quale silenzio assenso. La determinazione motivata di conclusione della conferenza viene ratificata entro 30 giorni con deliberazione del consiglio comunale ove sono localizzati i beni da valorizzare.

4. Per gli immobili di cui al comma 2 sono comunque ammissibili le destinazioni d'uso e gli interventi edilizi consentiti per le zone territoriali omogenee all'interno delle quali gli stessi ricadono, dagli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti. Gli interventi edilizi sono assentibili in via diretta anche ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché, in caso di esigenze di urbanizzazione semplificate, ai sensi dell'articolo 28-bis del predetto decreto del Presidente della Repubblica.

5. Nell'ambito degli interventi di cui al presente articolo, il contributo di costruzione commisurato ai costi di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non è dovuto fino alla concorrenza dei costi da sostenere per le bonifiche degli immobili pubblici da riutilizzare. Le Amministrazioni locali, per promuovere gli interventi di rigenerazione urbana che coinvolgano immobili pubblici, possono definire ulteriori facilitazioni ed esenzioni fiscali.

6. Qualora non sia dovuto il contributo straordinario di cui al comma 4 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, agli Enti Territoriali che abbiano contribuito alla valorizzazione dei beni di proprietà dello Stato è riconosciuta una quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati. La predetta quota è definita secondo i criteri previsti dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Difesa, del 7 agosto 2015, recante determinazione delle modalità di attribuzione agli Enti Territoriali di una quota parte dei proventi della valorizzazione o alienazione degli immobili pubblici la cui destinazione d'uso sia stata modificata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 novembre 2015. Qualora, viceversa, sia dovuto il predetto contributo, si applica comunque nella misura massima".

2. Dopo l'articolo 3-*quater* del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto il seguente:

"Art. 3-*quinqüies*.

(*Pianificazione organica degli immobili pubblici*)

1. Nei procedimenti di formazione o di revisione della pianificazione territoriale e locale, le amministrazioni competenti nell'esercizio delle funzioni amministrative connesse al governo del territorio, in attuazione del

principio di cooperazione istituzionale, assicurano la partecipazione dello Stato e dei proprietari pubblici di beni insistenti sui rispettivi ambiti territoriali di competenza, al fine di ricomprendere nelle previsioni di pianificazione il patrimonio immobiliare pubblico, quale strumento di miglioramento della qualità urbana e ambientale nonché dello sviluppo sociale ed economico delle comunità locali.

2. Ferme restando le disposizioni di tutela storico-architettonica e ambientale paesaggistica, lo Stato, gli enti territoriali e locali definiscono in un quadro unitario e organico le strategie di rigenerazione, trasformazione, valorizzazione, razionalizzazione del patrimonio immobiliare statale al fine di individuare negli strumenti di pianificazione le previsioni che consentano il miglioramento della sostenibilità ambientale, l'incremento di valore sociale ed economico degli immobili statali e la migliore qualità dei servizi pubblici. Tali strategie unitamente a quelle relative agli altri immobili pubblici insistenti nel territorio di riferimento costituiscono un documento di pianificazione unitario dei patrimoni immobiliari pubblici.

3. Tale documento, parte integrante degli strumenti di pianificazione, è soggetto a consultazione pubblica qualora non sia obbligatoria la valutazione ambientale strategica dei piani e dei programmi, ove i soggetti di cui al comma 1) lo ritengano opportuno, anche al fine di verificare la sostenibilità economica, sociale e ambientale delle scelte di pianificazione.

4. Nell'ambito del documento di cui al comma 2 possono essere individuati gli immobili pubblici da destinare a progetti di sussidiarietà orizzontale, finalizzati allo sviluppo della coesione sociale, alla fornitura di servizi autopromossi da cittadini organizzati, enti del terzo settore e altri soggetti etici, da valutare in conformità a criteri di sostenibilità sociale e ambientale, nonché di fattibilità economica e finanziaria anche sostenuta da finanziamenti pubblici.

5. Al fine di promuovere e selezionare capacità e risorse imprenditoriali e progettuali private per la riqualificazione e il migliore utilizzo degli immobili pubblici garantendo la pubblicità e la trasparenza, l'ente proprietario, d'intesa con il Comune e gli enti competenti per le tutele differenziate, può avviare modalità concorsuali per la selezione di progetti di trasformazione valorizzazione, razionalizzazione e rifunzionalizzazione degli immobili pubblici presentati da parte di soggetti privati, in coerenza con gli strumenti urbanistici e nel rispetto delle tutele di cui al decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 42. L'esito del confronto concorrenziale deve contenere gli elementi necessari per consentire all'Amministrazione comunale di stipulare un accordo ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o in base alla legislazione regionale vigente in materia di accordi negoziali con privati, anche al fine di individuare parametri e indici della trasformazione da approvare in sede di variante urbanistica per l'eventuale applicazione delle procedure edilizie semplificate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

6. Le Regioni e le Province autonome, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente normativa, determinano eventuali modalità per l'at-

tuaione delle previsioni di cui al presente articolo. Decorso tale termine, le amministrazioni comunali procedono comunque a dare attuazione alla presente normativa nell'ambito del proprio strumento urbanistico"».

11.0.5

MONTEVECCHI, CORRADO, PERILLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure in materia di impianti sportivi)

1. All'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 agosto 2017 n. 96, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Qualora dallo studio di fattibilità di cui al comma 1 emerge la assoluta impossibilità di utilizzare l'impianto sportivo eventualmente già esistente ed in uso, al fine di prevenire il consumo di suolo, alla demolizione dell'impianto esistente e alla sua ricostruzione al fine di garantirne l'adeguamento agli standard internazionali e la funzionalità in termini di sicurezza, salute ed incolumità pubblica, può procedersi, se l'impianto ha più di settanta anni ed è opera di progettista non più vivente, solo dopo la verifica della eventuale sussistenza di un interesse architettonico, artistico, storico da accertarsi a termini e con la procedura di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, da parte dei competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. All'esito di tale verifica il provvedimento conclusivo contiene in maniera dettagliata i profili di interesse culturale di ordine architettonico, storico, artistico, eventualmente individuati nel corso dell'apposito procedimento, che determinano la obbligatoria conservazione dell'impianto nelle sue attuali condizioni, salvo gli interventi di restauro necessari ad assicurare la continuità di funzionamento della struttura. Qualora, all'esito degli accertamenti condotti, risulti che l'impianto sottoposto a valutazione, anche se realizzato da meno di settanta anni, riveste un interesse culturale particolarmente importante a causa del suo riferimento con la storia, della tecnica, dell'industria o della cultura in genere, ovvero quale testimonianza dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose, il provvedimento conclusivo, oltre a dare motivatamente conto di tali risultanze, indica gli elementi essenziali dell'impianto che devono essere in ogni caso preservati, anche in caso di ristrutturazione dell'impianto esistente, per conservarne il valore testimoniale. Limitatamente agli impianti sportivi che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono già stati dichiarati di interesse culturale particolar-

mente importanti e per i quali si manifesta l'esigenza di cui al primo periodo, gli enti interessati possono richiedere, ai competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di rinnovare il procedimento di verifica, ai sensi dell'articolo 128, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. I competenti uffici ministeriali hanno l'obbligo di avviare il suddetto procedimento di riesame e di concluderlo con un provvedimento espressamente ed articolatamente motivato che dà conto delle ragioni della eventuale conferma della sussistenza, nell'impianto sottoposto a riesame, dei profili di interesse culturale particolarmente importante già ravvisati in precedenza. I procedimenti di verifica di cui ai periodi precedenti sono completati entro centoventi giorni dalla richiesta formulata dagli enti interessati o, su delega di questi, da parte dei soggetti concessionari per l'utilizzo degli impianti. Il termine di cui al periodo precedente può essere prorogato una sola volta, e per non più di trenta giorni, in caso di richiesta, da parte dei competenti uffici ministeriali, di chiarimenti o di documenti che non siano già in possesso dell'ufficio territorialmente competente e che siano necessari per l'istruttoria"».

11.0.6

DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 11-bis.

(Semplificazioni in materia di concessione dei contributi nelle aree colpite da aventi sismici)

1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli aggregati e condomini privati situati nei comuni del cratere del sisma del 2009 rientrino nel limite di 500.000 euro di importo richiesto, su espressa richiesta dei beneficiari, gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, previa verifica del diritto al contributo del beneficiario, adottano il provvedimento di ammissione del contributo in deroga alla disciplina prevista dal D.P.C.M. 4 febbraio 2013, articolo 4 e con le modalità successivamente stabilite con provvedimenti adottati dagli Uffici. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professioni-

sta nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite ai sensi del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, articolo 4, decurtato del 10%.

2. Limitatamente alle domande di contributo riferite ad interventi da eseguire sul territorio dei comuni del cratere diversi dal Comune dell'Aquila, gli stati di avanzamento lavori riferiti ai progetti di cui al comma 1, vengono autorizzati direttamente dai comuni, previa verifica della completezza documentale corredata delle parcelle professionali vidimate ed effettuati i controlli sulla regolarità contributiva e sull'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori. Per gli interventi diversi da quelli disciplinati al comma 1, gli stati di avanzamento lavori vengono autorizzati dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere previa istruttoria documentale, tecnica ed economica, secondo le modalità già disciplinate dall'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e dalle circolari applicative dello stesso Ufficio.

3. L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è condizionata dalla corretta presentazione da parte del beneficiario del contributo dei contratti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

4. Per le pratiche riferite a progetti da realizzare sul territorio del Comune dell'Aquila, la presente disposizione si applica alle domande di contributo - Scheda Progetto Parte Prima - depositate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per gli interventi da eseguire sul territorio dei comuni del cratere diversi dall'Aquila, la presente disposizione trova applicazione alle domande presentate ai sensi del Decreto USRC n. 1 del 2014 e ss.mm. e ii. in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. I beneficiari potranno esercitare l'opzione per la procedura di cui al presente articolo, entro 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

11.0.7

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata nell'ambito dei comuni del cratere sisma 2009).

1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli aggregati/condomini privati situati nei comuni del cratere sisma 2009 rien-

trino nel limite di 500.000 euro di importo richiesto, su espressa richiesta dei beneficiari, gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, previa verifica del diritto al contributo del beneficiario, adottano il provvedimento di ammissione del contributo in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 4 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, e con le modalità successivamente stabilite con provvedimenti adottati dagli Uffici. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 4 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, decurtato del 10%.

2. Limitatamente alle domande di contributo riferite ad interventi da eseguire sul territorio dei comuni del cratere diversi dal Comune dell'Aquila, gli stati di avanzamento lavori riferiti ai progetti di cui al comma 1 vengono autorizzati direttamente dai comuni, previa verifica della completezza documentale corredata delle parcelle professionali vidimate ed effettuati i controlli sulla regolarità contributiva e sull'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori. Per gli interventi diversi da quelli disciplinati al comma 1, gli stati di avanzamento lavori vengono autorizzati dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere previa istruttoria documentale, tecnica ed economica, secondo le modalità già disciplinate dall'articolo 11 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e dalle circolari applicative dello stesso Ufficio.

3. L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori e condizionata dalla corretta presentazione da parte del beneficiario del contributo dei contratti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.

4. Per le pratiche riferite a progetti da realizzare sul territorio del Comune dell'Aquila, la presente disposizione si applica alle domande di contributo, Scheda Progetto Parte Prima, depositate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli interventi da eseguire sul territorio dei comuni del cratere diversi dall'Aquila, la presente disposizione trova applicazione alle domande presentate ai sensi del Decreto USRC n. 1 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni. In data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. I beneficiari potranno esercitare l'opzione per la procedura di cui al presente articolo entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

11.0.8

RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata nel 'ambito dei comuni del cratere sisma 2009)

1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli aggregati/condomini privati situati nei comuni del cratere sisma 2009 rientrino nel limite di 500.000 euro di importo richiesto, su espressa richiesta dei beneficiari, gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, previa verifica del diritto al contributo del beneficiario, adottano il provvedimento di ammissione del contributo in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 4 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, e con le modalità successivamente stabilite con provvedimenti adottati dagli Uffici. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 4 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, decurtato del 10%.

2. Limitatamente alle domande di contributo riferite ad interventi da eseguire sul territorio dei comuni del cratere diversi dal Comune dell'Aquila, gli stati di avanzamento lavori riferiti ai progetti di cui al comma 1 vengono autorizzati direttamente dai comuni, previa verifica della completezza documentale corredata delle parcelle professionali vidimate ed effettuati i controlli sulla regolarità contributiva e sull'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori. Per gli interventi diversi da quelli disciplinati al comma 1, gli stati di avanzamento lavori vengono autorizzati dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere previa istruttoria documentale, tecnica ed economica, secondo le modalità già disciplinate dall'articolo 11 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e dalle circolari applicative dello stesso Ufficio.

3. L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è condizionata dalla corretta presentazione da parte del beneficiario del contributo dei contratti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.

4. Per le pratiche riferite a progetti da realizzare sul territorio del Comune dell'Aquila, la presente disposizione si applica alle domande di contributo, Scheda Progetto Parte Prima, depositate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli interventi da eseguire sul territorio dei

comuni del cratere diversi dall'Aquila, la presente disposizione trova applicazione alle domande presentate ai sensi del Decreto USRC n. 1 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. I beneficiari potranno esercitare l'opzione per la procedura di cui al presente articolo entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

11.0.9

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata nell'ambito dei comuni del cratere sisma 2009)

1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli aggregati/ condomini privati situati nei comuni del cratere sisma 2009 rientrino nel limite di 500.000 euro di importo richiesto, su espressa richiesta dei beneficiari, gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, previa verifica del diritto al contributo del beneficiario, adottano il provvedimento di ammissione del contributo in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 4 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, e con le modalità successivamente stabilite con provvedimenti adottati dagli Uffici. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 4 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, decurtato del 10%.

2. Limitatamente alle domande di contributo riferite ad interventi da eseguire sul territorio dei comuni del cratere diversi dal Comune dell'Aquila, gli stati di avanzamento lavori riferiti ai progetti di cui al comma 1 vengono autorizzati direttamente dai comuni, previa verifica della completezza documentale corredata delle parcelle professionali vidimate ed effettuati i controlli sulla regolarità contributiva e sull'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori. Per gli interventi diversi da quelli disciplinati al comma 1, gli stati di avanzamento lavori vengono autorizzati dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere pre-

via istruttoria documentale, tecnica ed economica, secondo le modalità già disciplinate dall'articolo 11 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e dalle circolari applicative dello stesso Ufficio.

3. L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è condizionata dalla corretta presentazione da parte del beneficiario del contributo dei contratti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.

4. Per le pratiche riferite a progetti da realizzare sul territorio del Comune dell'Aquila, la presente disposizione si applica alle domande di contributo, Scheda Progetto Parte Prima, depositate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli interventi da eseguire sul territorio dei comuni del cratere diversi dall'Aquila, la presente disposizione trova applicazione alle domande presentate ai sensi del Decreto USRC n. 1 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. I beneficiari potranno esercitare l'opzione per la procedura di cui al presente articolo entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

11.0.10

DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure e interventi a favore delle popolazioni della provincia di Catania colpite dall'evento sismico del 26 dicembre 2018)

1. Lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 2019, n. 1, è prorogato fino al 30 giugno 2021. Sono, conseguentemente, prorogati alla medesima data il termine dei benefici di cui all'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 2019, n. 1, e il termine di sospensione delle rate dei mutui di cui all'articolo 4 della stessa ordinanza.

2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2019 è prorogato al 31 dicembre 2020.

3. I contributi di autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicem-

bre 2018, n. 566, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2019 è prorogato al 31 dicembre 2020.

4. Il termine di sospensione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 2019, n. 30, è prorogato al 31 dicembre 2020.

5. I soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 2019, n. 30, aventi alla data del 26 dicembre 2018, la residenza, ovvero, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, che hanno usufruito della sospensione prevista dal decreto, eseguono i predetti versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 marzo 2021, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di marzo 2021.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

11.0.11

VACCARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Accelerazione e semplificazione della ricostruzione nei Comuni della Campania e della Basilicata)

1. Per la definitiva e completa chiusura dell'opera di ricostruzione nei comuni delle Regioni Campania e Basilicata, le competenze di programmazione e controllo ancora in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferite alle citate regioni. Le rispettive regioni possono disciplinare la materia nei limiti della competenza ad esse attribuita e nei limiti di cui al decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 e alla legge 23 gennaio 1992, n. 32.

2. Al fine di assicurare la definitiva e completa ultimazione dell'opera di ricostruzione nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981, sono assegnate ai singoli comuni del cratere le competenze di spesa, programmazione e controllo delle

somme e dei residui riferiti agli importi assegnati con decreti del MIT n. 13333/1 del 30 dicembre 2008 e n. 3724 del 26 marzo 2010 e delibera CIPE n. 45 del 23 marzo 2012. Tutte le risorse ancora disponibili sulle contabilità speciali dei comuni aperte sono assegnate ai Comuni per il completamento delle opere. I comuni beneficiari delle misure previste dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, a seguito degli eventi sismici del 23 novembre 1980 e del febbraio 1981, sono autorizzati all'utilizzo dei residui dei fondi stanziati dalla stessa legge agli articoli 8, 9 e 22.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

11.0.12

ROSSOMANDO, D'ALFONSO, FERRAZZI, GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Razionalizzazione interventi di efficientamento energetico e di ricostruzione post eventi sismici del 2016)

1. La realizzazione degli interventi di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, inclusi gli immobili periferici, ricompresi nei programmi di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è gestita dall'Agenzia del demanio laddove i predetti immobili sono già inseriti nei piani per la prevenzione del rischio sismico ovvero negli altri piani di investimento di competenza della medesima Agenzia. È, altresì, attribuita all'Agenzia del Demanio la realizzazione degli interventi di cui al precedente periodo nei casi in cui gli stessi presentino una prevalenza della componente "forniture". Per gli interventi di cui ai precedenti periodi l'Agenzia può, inoltre, supportare le Amministrazioni nell'elaborazione delle proposte progettuali di cui all'articolo 5 comma 3 del predetto decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

2. Il soggetto attuatore di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede in proprio alla realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione di beni pubblici interessati dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sulla base di appositi protocolli di intesa sottoscritti con il Commissario straordinario, nei quali sono stabilite le necessarie forme di raccordo con gli Uffici speciali per la ricostruzione territorialmente competenti, anche al fine di assicurare l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 32 del predetto decreto-legge.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono eseguite con risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, salvo le attività previste in convenzione.».

11.0.13

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Cumulo sisma ed ecobonus con contributi ricostruzione)

1. Agli interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più edifici o aggregati edilizi danneggiati da eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea nel 2018, dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017, nonché della regione Emilia Romagna del 2012, realizzati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 ovvero consistenti nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti e riferiti a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, sono riconoscibili le detrazioni di cui all'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per la sola quota di lavori eccedenti il contributo pubblico concesso o erogato, anche qualora concorrono congiuntamente al miglioramento di 1 o 2 classi di rischio ed agli obiettivi di riqualificazione energetica.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interventi di demolizione e ricostruzione del fabbricato preesistente, senza aumento della volumetria dello stesso. Le stesse si applicano anche qualora l'intervento realizzato sul fabbricato per il quale è stato concesso o erogato il contributo pubblico, sia finalizzato congiuntamente al risparmio energetico ed alla messa in sicurezza sismica.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi di concerto con il Capo Dipartimento Casa Italia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri di contabilizzazione degli interventi sulla base di un cronoprogramma dei lavori.».

11.0.14

RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Cumulo sisma ed ecobonus con contributi ricostruzione)

1. Agli interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più edifici o aggregati edilizi danneggiati da eventi sismici della regione Molise e dell'area Etna nel 2018, dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017, nonché della regione Emilia Romagna del 2012, realizzati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 ovvero consistenti nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti e riferiti a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, sono riconoscibili le detrazioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per la sola quota di lavori eccedenti il contributo pubblico concesso o erogato, anche qualora concorrono congiuntamente al miglioramento di 1 o 2 classi di rischio ed agli obiettivi di riqualificazione energetica.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interventi di demolizione e ricostruzione del fabbricato preesistente, senza aumento della volumetria dello stesso. Le stesse si applicano anche qualora l'intervento realizzato sul fabbricato per il quale è stato concesso o erogato il contributo pubblico, sia finalizzato congiuntamente al risparmio energetico ed alla messa in sicurezza sismica.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi di concerto con il Capo Dipartimento Casa Italia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri di contabilizzazione degli interventi sulla base di un cronoprogramma dei lavori».

11.0.15

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Cumulo sisma ed ecobonus con contributi ricostruzione)

1. Agli interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più edifici o aggregati edilizi danneggiati da eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea nel 2018, dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017, nonché della regione Emilia Romagna del 2012, realizzati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 ovvero consistenti nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti e riferiti a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, sono riconoscibili le detrazioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per la sola quota di lavori eccedenti il contributo pubblico concesso o erogato, anche qualora concorrono congiuntamente al miglioramento di 1 o 2 classi di rischio ed agli obiettivi di riqualificazione energetica.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interventi di demolizione e ricostruzione del fabbricato preesistente, senza aumento della volumetria dello stesso. Le stesse si applicano anche qualora l'intervento realizzato sul fabbricato per il quale è stato concesso o erogato il contributo pubblico, sia finalizzato congiuntamente al risparmio energetico ed alla messa in sicurezza sismica.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi di concerto con il Capo Dipartimento Casa Italia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri di contabilizzazione degli interventi sulla base di un cronoprogramma dei lavori.».

11.0.16

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Accelerazione dell'erogazione stati avanzamento lavori relativi ai cantieri privati della ricostruzione post sisma 2009)

1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla durata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, gli stati di avanzamento lavori diversi da quelli finali sono autorizzati al pagamento da parte dei comuni, previa acquisizione del DURC e della documentazione attestante l'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori del SAL precedente, sulla base della certificazione prodotta dal direttore dei lavori.

2. Alle sospensioni dell'esecuzione dei lavori di ricostruzione privata comunicate in concomitanza con lo stato di emergenza non trovano applicazione le penali e le sanzioni di cui all'articolo 11, comma 5, decreto-legge 9 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.

3. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla durata dello stato di emergenza di cui al comma 1 sono autorizzati in regime di anticipazione i pagamenti delle parcelle professionali sino a concorrenza dell'80 per cento dell'importo ammesso.».

11.0.17

RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Accelerazione dell'erogazione stati avanzamento lavori relativi ai cantieri privati della ricostruzione post sisma 2009)

1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla durata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, gli stati di avanzamento lavori diversi da quelli finali sono autorizzati al pagamento da parte dei comuni, previa acquisizione del DURC e della documentazione attestante l'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori del SAL precedente, sulla base della certificazione prodotta dal direttore dei lavori.

2. Alle sospensioni dell'esecuzione dei lavori di ricostruzione privata comunicate in concomitanza con lo stato di emergenza non trovano applicazione le penali e le sanzioni di cui all'articolo 11, comma 5, decreto-legge 9 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.

3. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla durata dello stato di emergenza di cui al comma 1 sono autorizzati in regime di anticipazione i pagamenti delle parcelle professionali sino a concorrenza dell'80 per cento dell'importo ammesso.».

11.0.18

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Accelerazione dell'erogazione stati avanzamento lavori relativi ai cantieri privati della ricostruzione post sisma 2009)

1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla durata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, gli stati di avanzamento lavori diversi da quelli finali sono autorizzati al pagamento da parte dei comuni, previa acquisizione del DURC e della documentazione attestante l'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori del SAL precedente, sulla base della certificazione prodotta dal direttore dei lavori.

2. Alle sospensioni dell'esecuzione dei lavori di ricostruzione privata comunicate in concomitanza con lo stato di emergenza non trovano applicazione le penali e le sanzioni di cui all'articolo 11, comma 5, decreto-legge 9 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.

3. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla durata dello stato di emergenza di cui al comma 1 sono autorizzati in regime di anticipazione i pagamenti delle parcelle professionali sino a concorrenza dell'80 per cento dell'importo ammesso.».

11.0.19

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Nuovi fondi per lo sviluppo dei comuni del cratere 2009)

1. La quota fissa, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino ad un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, destinata, ai sensi dell'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al Programma di sviluppo per l'area del cratere sismico della regione Abruzzo, approvato dal CIPE con delibera 10 agosto 2016, n. 49, e aumentata, a valere sulla medesima autorizzazione di spesa, di un importo complessivo di 50 milioni di euro, destinato ad attività e programmi di promozione turistica e culturale (Priorità B - Turismo e ambiente del Programma di sviluppo) nei Comuni del Cratere sismico 2009.».

11.0.20

RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Nuovi fondi per lo sviluppo dei comuni del cratere 2009)

1. La quota fissa, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino ad un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, destinata, ai sensi dell'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al Programma di sviluppo per l'area del cratere sismico della Regione Abruzzo,

approvato dal CIPE con delibera 10 agosto 2016, n. 49, è aumentata, a valere sulla medesima autorizzazione di spesa, di un importo complessivo di 50 milioni di euro, destinato ad attività e programmi di promozione turistica e culturale (Priorità B - Turismo e ambiente del Programma di sviluppo) nei comuni del Cratere sismico 2009.».

11.0.21

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Nuovi fondi per lo sviluppo dei comuni del cratere 2009)

1. La quota fissa, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino ad un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, destinata, ai sensi dell'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al Programma di sviluppo per l'area del cratere sismico della regione Abruzzo, approvato dal CIPE con delibera 10 agosto 2016, n. 49, è aumentata, a valere sulla medesima autorizzazione di spesa, di un importo complessivo di 50 milioni di euro, destinato ad attività e programmi di promozione turistica e culturale (Priorità B - Turismo e ambiente del Programma di sviluppo) nei Comuni del Cratere sismico 2009.».

11.0.22

BERNINI, AIMI, BARBONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Per gli Enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno

2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

11.0.23

BERNINI, AIMI, BARBONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto, nonché i

contributi di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012 ed ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione ed alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.

2. Le risorse ed i contributi di cui al comma precedente, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque escluse dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al Regio decreto n. 267 del 1942 e successive modificazioni, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualità di Commissari delegati, secondo l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito in legge n. 122 del 2012.».

11.0.24

BERNINI, AIMI, BARBONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

11.0.25

BERNINI, AIMI, BARBONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'articolo 1 comma 726 della legge n. 205 del 2017 ed all'articolo 1 comma 987 legge n. 145 del 2018, ed all'articolo 9-*vicies sexies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 15 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.».

11.0.26

BERNINI, AIMI, BARBONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135».

11.0.27

BERNINI, AIMI, BARBONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. In merito agli interventi attivati dalle Regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 del Programma di Sviluppo Rurale 2007- 2013 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione", previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50 per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di 10 anni».

11.0.28

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere)

1. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine, valorizzare le professionalità acquisite nel processo di ricostruzione *post* sisma dal personale con rapporto a tempo determinato, al Comune dell'Aquila é consentita l'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso lo stesso ente, nonché presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera *a)*, *b)* e *c)*, e comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. A tale scopo, le risorse trasferite annualmente al Comune dell'Aquila per il personale a tempo determinato di cui alle ordinanze n. 3771 del 19 maggio 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3881

dell'11 giugno 2010 e n. 3923 del 18 febbraio 2011, e loro successive modificazioni, e di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pari a euro 2.860.000, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono assegnate in forma stabile alla stessa amministrazione comunale.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Regione, gli enti locali compresi i Comuni del cratere sismico, di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono procedere alla assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso gli stessi Comuni, ovvero presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del cratere, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera a), b) e c), e comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; a tal fine, agli stessi Enti, in proporzione alle rispettive stabilizzazioni, vengono assegnate in forma stabile le somme, pari a euro 2.312.209, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le stabilizzazioni di cui al presente articolo sono attuate in deroga alle disposizioni di cui al decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica.».

11.0.29

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere)

1. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine, valorizzare le professionalità acquisite nel processo di ricostruzione post sisma dal personale con rapporto a tempo determinato, al Comune dell'Aquila è consentita l'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso lo stesso ente, nonché presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera a), b) e c), e comma 2

del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. A tale scopo, le risorse trasferite annualmente al Comune dell'Aquila per il personale a tempo determinato di cui alle ordinanze n. 3771 del 19 maggio 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3881 dell'11 giugno 2010 e n. 3923 del 18 febbraio 2011, e loro successive modificazioni, e di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pari a euro 2.860.000, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono assegnate in forma stabile alla stessa amministrazione comunale.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Regione, gli enti locali compresi i Comuni del cratere sismico, di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono procedere alla assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso gli stessi Comuni, ovvero presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del cratere, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera a), b) e c), e comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; a tal fine, agli stessi Enti, in proporzione alle rispettive stabilizzazioni, vengono assegnate in forma stabile le somme, pari a euro 2.312.209, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le stabilizzazioni di cui al presente articolo sono attuate in deroga alle disposizioni di cui al decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica».

11.0.30

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere)

1. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine, valorizzare le professionalità acquisite nel processo di ricostruzione

post sisma dal personale con rapporto a tempo determinato, al Comune dell'Aquila é consentita l'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso lo stesso ente, nonché presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. A tale scopo, le risorse trasferite annualmente al Comune dell'Aquila per il personale a tempo determinato di cui alle ordinanze n. 3 771 del 19 maggio 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3881 dell'11 giugno 2010 e n. 3923 del 18 febbraio 2011, e loro successive modificazioni, e di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pari a euro 2.860.000, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono assegnate in forma stabile alla stessa amministrazione comunale.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i Comuni del cratere sismico di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono procedere alla assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso gli stessi Comuni, ovvero presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del cratere, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera *a)*, *b)* e *c)*, e comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; a tal fine, agli stessi Comuni, in proporzione alle rispettive stabilizzazioni, vengono assegnate in forma stabile le somme, pari a euro 2.312.209, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le stabilizzazioni di cui al presente articolo sono attuate in deroga alle disposizioni di cui al decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica».

11.0.31

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.***(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere)*

1. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine, valorizzare le professionalità acquisite nel processo di ricostruzione post sisma dal personale con rapporto a tempo determinato, al Comune dell'Aquila è consentita l'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso lo stesso ente, nonché presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera *a)*, *b)* e *c)*, e comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. A tale scopo, le risorse trasferite annualmente al Comune dell'Aquila per il personale a tempo determinato di cui alle ordinanze n. 3771 del 19 maggio 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3881 dell'11 giugno 2010 e n. 3923 del 18 febbraio 2011, e loro successive modificazioni, e di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pari a euro 2.860.000, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono assegnate in forma stabile alla stessa amministrazione comunale.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i Comuni del cratere sismico di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono procedere alla assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso gli stessi Comuni, ovvero presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del cratere, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera *a)*, *b)* e *c)*, e comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; a tal fine, agli stessi Comuni, in proporzione alle rispettive stabilizzazioni, vengono assegnate in forma stabile le somme, pari a euro 2.312.209, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le stabilizzazioni di cui al presente articolo sono attuate in deroga alle disposizioni di cui al decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica».

11.0.32

ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere)

1. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine, valorizzare le professionalità acquisite nel processo di ricostruzione post sisma dal personale con rapporto a tempo determinato, al Comune dell'Aquila è consentita l'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo de-terminato presso lo stesso ente, nonché presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera *a)*, *b)* e *c)*, e comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. A tale scopo, le risorse trasferite annualmente al Comune dell'Aquila per il personale a tempo determinato di cui alle ordinanze n. 3771 del 19 maggio 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3881 dell'11 giugno 2010 e n. 3923 del 18 febbraio 2011, e loro successive modificazioni, e di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pari a euro 2.860.000, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono assegnate in forma stabile alla stessa amministrazione comunale.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i Comuni del cratere sismico di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono procedere alla assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso gli stessi Comuni, ovvero presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del cratere, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera *a)*, *b)* e *c)*, e comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; a tal fine, agli stessi Comuni, in proporzione

alle rispettive stabilizzazioni, vengono assegnate in forma stabile le somme, pari a euro 2.312.209, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le stabilizzazioni di cui al presente articolo sono attuate in deroga alle disposizioni di cui al decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica».

11.0.33

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Proroga del personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

1. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo articolo 67-ter, comma 2, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.

2. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000, comprensivo del trattamento economico previsto per i titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno

2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.0.34

RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Proroga del personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

1. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo articolo 67-ter, comma 2, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.

2. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000, comprensivo del trattamento economico previsto per i titolari degli Uffici spe-

ciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.0.35

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Proroga del personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

1. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo articolo 67-ter, comma 2, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.

2. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000, com-

previsivo del trattamento economico previsto per i titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.0.36

NENCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Potenziamento degli uffici tecnici comunali attraverso la stabilizzazione del personale assunto con contratto a tempo determinato per il sisma)

1. Le amministrazioni utilizzatrici di personale a tempo determinato, assunto ai sensi degli articoli 3 e 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito in legge n. 229 del 2016, al fine superare il precariato e strutturare i propri uffici tecnici e amministrativi per garantire la continuità delle funzioni urbanistiche e dei lavori pubblici e valorizzare la professionalità acquisita da questo personale possono, in coerenza con il piano dei fabbisogni e con la indicazione della copertura finanziaria, assumere nel biennio 2021-2022 con contratto a tempo indeterminato tale personale che posseda i seguenti requisiti:

a) sia stato reclutato a tempo determinato con apposite procedure concorsuali o da graduatorie vigenti anche presso amministrazioni diverse da quelle utilizzatrici in relazione alle specifiche attività previste dal decreto-legge n. 189 del 2016;

b) abbia maturato al 31 dicembre del 2020 alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, dalla entrata in vigore del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. Le amministrazioni utilizzatrici di personale assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi degli articoli 3 e 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con la legge n. 229 del 2016, possono bandire nel biennio 2021-2022 in coerenza con il piano

triennale dei fabbisogni, con la indicazione della copertura finanziaria e, ferma la garanzia di un adeguato accesso dall'esterno, procedure concorsuali riservate non superiori al cinquanta per cento dei posti a tale personale in possesso dei seguenti requisiti:

a) risulti titolare di contratto di lavoro flessibile alla data avvio delle procedure concorsuali ed utilizzato per le specifiche attività previste dal decreto-legge n. 189 del 2016;

b) che abbia maturato al 31 dicembre del 2020 almeno tre anni di contratto, anche non continuativi presso, le amministrazioni che bandisce il concorso».

11.0.37

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario nei territori colpiti dagli eventi sismici)

1. Allo scopo di garantire il proseguimento del processo di ricostruzione ed assicurare il completamento delle connesse attività, nonché favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, le Regioni e gli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, del 20 e 29 maggio 2012 ed a far data dal 24 agosto 2016 sono autorizzati, in deroga ai vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successivi interventi legislativi, a bandire, nel triennio 2020/2022, procedure concorsuali, finalizzate all'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale non dirigenziale in possesso dei seguenti requisiti:

a) assunto mediante contratti di lavoro flessibile:

1) con contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordi-

nanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni;

2) ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 luglio 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

3) ai sensi dell'articolo 3, comma 1, quarto e sesto periodo, e dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) che abbia maturato, alla data di pubblicazione dei bandi, almeno tre anni di contratto in relazione alle medesime attività richieste nei medesimi, anche non continuativi.

2. Le graduatorie scaturite dai concorsi di cui al comma 1, per i diversi profili professionali, possono essere utilizzate per:

a) assunzioni a tempo determinato, con riserva presso l'ente nel quale si è prestato servizio sino all'espletamento delle procedure concorsuali, fino al termine di scadenza delle rispettive gestioni commissariali conseguenti agli eventi sismici di cui al comma 1; ai relativi oneri si provvederà mediante le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito delle singole contabilità speciali:

1) nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'annualità 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di Regione per il personale di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 2;

2) nel limite di 40 milioni di euro per l'annualità 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di Regione per il personale di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 3;

b) assunzioni a tempo indeterminato presso le Regioni e gli Enti Locali dei territori interessati dagli eventi sismici di cui al comma 1, per il rientro nel regime ordinario successivamente alla scadenza dello stato di emergenza o per la copertura di posti previsti nella dotazione organica degli enti presso cui hanno prestato servizio, di categoria corrispondente a quella di assunzione in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui ai commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; tale personale, fino alla cessazione delle attività di ricostruzione resta a carico delle risorse di cui alla lettera *a)*.

3. Le Regioni e gli Enti Locali possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera *b)*, fino al loro inserimento a tempo indeterminato nei rispettivi ruoli organici».

11.0.38

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11--bis.***(Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario nei territori colpiti dagli eventi sismici)*

1. Allo scopo di garantire il proseguimento del processo di ricostruzione ed assicurare il completamento delle connesse attività, nonché favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, le Regioni e gli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, del 20 e 29 maggio 2012 ed a far data dal 24 agosto 2016 sono autorizzati, in deroga ai vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successivi interventi legislativi, a bandire, nel triennio 2020/2022, procedure concorsuali, finalizzate all'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale non dirigenziale in possesso dei seguenti requisiti:

a) assunto mediante contratti di lavoro flessibile:

1) con contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni;

2) ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 luglio 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

3) ai sensi dell'articolo 3, comma 1, quarto e sesto periodo, e dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) che abbia maturato, alla data di pubblicazione dei bandi, almeno tre anni di contratto in relazione alle medesime attività richieste nei medesimi, anche non continuativi.

2. Le graduatorie scaturite dai concorsi di cui al comma 1, per i diversi profili professionali, possono essere utilizzate per:

a) assunzioni a tempo determinato, con riserva presso l'ente nel quale si è prestato servizio sino all'espletamento delle procedure concorsuali, fino al termine di scadenza delle rispettive gestioni commissariali conseguenti agli eventi sismici di cui al comma 1. Ai relativi oneri si provvederà mediante le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito delle singole contabilità speciali:

1) nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'annualità 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di Regione per il personale di cui al comma 1, lettera a), numero 2;

2) nel limite di 40 milioni di euro per l'annualità 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di Regione per il personale di cui al comma 1, lettera a), numero 3;

b) assunzioni a tempo indeterminato presso le Regioni e gli Enti Locali dei territori interessati dagli eventi sismici di cui al comma 1, per il rientro nel regime ordinario successivamente alla scadenza dello stato di emergenza o per la copertura di posti previsti nella dotazione organica degli enti presso cui hanno prestato servizio, di categoria corrispondente a quella di assunzione in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui ai commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; tale personale, fino alla cessazione delle attività di ricostruzione resta a carico delle risorse di cui alla lettera a).

3. Le Regioni e gli Enti Locali possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), fino al loro inserimento a tempo indeterminato nei rispettivi ruoli organici».

11.0.39

ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario nei territori colpiti dagli eventi sismici)

1. Allo scopo di garantire il proseguimento del processo di ricostruzione ed assicurare il completamento delle connesse attività, nonché favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acqui-

site, le Regioni e gli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, del 20 e 29 maggio 2012 ed a far data dal 24 agosto 2016 sono autorizzati, in deroga ai vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo I della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successivi interventi legislativi, a bandire, nel triennio 2020/2022, procedure concorsuali, finalizzate all'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale non dirigenziale in possesso dei seguenti requisiti:

a) assunto mediante contratti di lavoro flessibile:

1) con contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni;

2) ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 luglio 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

3) ai sensi dell'articolo 3, comma I, quarto e sesto periodo, e dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) che abbia maturato, alla data di pubblicazione dei bandi, almeno tre anni di contratto in relazione alle medesime attività richieste nei medesimi, anche non continuativi.

2. Le graduatorie scaturite dai concorsi di cui al comma 1, per i diversi profili professionali, possono essere utilizzate per:

a) assunzioni a tempo determinato, con riserva presso l'ente nel quale si è prestato servizio sino all'espletamento delle procedure concorsuali, fino al termine di scadenza delle rispettive gestioni commissariali conseguenti agli eventi sismici di cui al comma 1; ai relativi oneri si provvederà mediante le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito delle singole contabilità speciali:

1) nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'annualità 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di Regione per il personale di cui al comma 1, lettera a), numero 2;

2) nel limite di 40 milioni di euro per l'annualità 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di Regione per il personale di cui al comma 1, lettera *a*), numero 3;

b) assunzioni a tempo indeterminato presso le Regioni e gli Enti Locali dei territori interessati dagli eventi sismici di cui al comma 1, per il rientro nel regime ordinario successivamente alla scadenza dello stato di emergenza o per la copertura di posti previsti nella dotazione organica degli enti presso cui hanno prestato servizio, di categoria corrispondente a quella di assunzione in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui ai commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; tale personale, fino alla cessazione delle attività di ricostruzione resta a carico delle risorse di cui alla lettera *a*).

3. Le Regioni e gli Enti Locali possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera *b*), fino al loro inserimento a tempo indeterminato nei rispettivi ruoli organici».

11.0.40

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Rinnovo degli incarichi agli esperti esterni degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

1. In considerazione dell'emergenza COVID 19, gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono autorizzati a prorogare o rinnovare gli incarichi conferiti agli esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità che vengano a scadere a far data dalla pubblicazione del presente decreto».

11.0.41

RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Proroga del personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

1. In considerazione dell'emergenza COVID 19, gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono autorizzati a prorogare o rinnovare gli incarichi conferiti agli esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità che vengano a scadere a far data dalla pubblicazione del presente decreto».

11.0.42

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Rinnovo degli incarichi agli esperti esterni degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

1. In considerazione dell'emergenza COVID 19, gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono autorizzati a prorogare o rinnovare gli incarichi conferiti agli esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità che vengano a scadere a far data dalla pubblicazione del presente decreto».

11.0.43

BERNINI, AIMI, BARBONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti: "c) e d),".

2. Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti: ", c) e d),";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le seguenti: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,"».

11.0.44

BERNINI, AIMI, BARBONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'auto-rizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6

luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

11.0.46

RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

1. Dopo l'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 è inserito il seguente:

"Art. 67-ter.1.

1. La selezione dell'impresa esecutrice è compiuta mediante scelta tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 2-bis, comma 33, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale garantendo criteri di trasparenza e rotazione nella scelta degli operatori.

2. Le procedure di nomina dei Commissari disciplinate all'articolo 67-quater, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 sono subordinate alla verifica da parte dei comuni della regolarità edilizia ed urbanistica degli edifici.

3. I Commissari nominati dai comuni non possono avere in corso né avere avuto negli ultimi cinque anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto né rapporti di parentela fino al quarto grado con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine producono apposita autocertificazione al comune per gli idonei controlli anche a campione.

4. La selezione del professionista cui affidare la progettazione da parte del beneficiario del contributo è compiuta mediante scelta tra i professionisti che risultano iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nel quale viene istituita un'apposita Sezione dedicata alla ricostruzione post-sisma Abruzzo 2009, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale, garantendo criteri di trasparenza. La domanda di contributo deve essere corredata dalla documentazione comprovante i requisiti professionali del progettista selezionato e l'avvenuta iscrizione degli stessi nell'Elenco di cui all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

5. Durante la fase di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per tutta la durata della stessa, per l'attestazione di avvenuta presentazione dell'istanza di iscrizione negli Elenchi di cui al comma che precede è consentito il ricorso all'autocertificazione.

6. Il comma 4 dell'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 2013 è abrogato"».

11.0.47

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

1. Dopo l'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 è inserito il seguente:

"Art. 67-ter.1.

1. La selezione dell'impresa esecutrice è compiuta mediante scelta tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 2-bis, comma 33, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale garantendo criteri di trasparenza e rotazione nella scelta degli operatori.

2. Le procedure di nomina dei Commissari disciplinate all'articolo 67-quater, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 sono subordinate alla verifica da parte dei comuni della regolarità edilizia ed urbanistica degli edifici.

3. I Commissari nominati dai comuni non possono avere in corso né avere avuto negli ultimi cinque anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto né rapporti di parentela fino al quarto grado con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine producono apposita autocertificazione al comune per gli idonei controlli anche a campione.

4. La selezione del professionista cui affidare la progettazione da parte del beneficiario del contributo è compiuta mediante scelta tra i professionisti che risultano iscritti nell'Elenco di all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nel quale viene istituita un'apposita Sezione dedicata alla ricostruzione post-sisma Abruzzo 2009, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale, garantendo criteri di trasparenza. La domanda di contributo deve essere corredata dalla documentazione comprovante i

requisiti professionali del progettista selezionato e l'avvenuta iscrizione degli stessi nell'Elenco di cui all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

5. Durante la fase di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per tutta la durata della stessa, per l'attestazione di avvenuta presentazione dell'istanza di iscrizione negli Elenchi di cui al comma che precede è consentito il ricorso all'autocertificazione.

6. Il comma 4 dell'articolo 2 del d.p.c.m. 4 febbraio 2013 è abrogato"».

11.0.45

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

1. Dopo l'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 è inserito il seguente:

"Art. 67-ter.1.

1. La selezione dell'impresa esecutrice e compiuta mediante scelta tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 2-bis, comma 33, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale garantendo criteri di trasparenza e rotazione nella scelta degli operatori.

2. Le procedure di nomina dei Commissari disciplinate all'articolo 67-quater, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 sono subordinate alla verifica da parte dei comuni della regolarità edilizia ed urbanistica degli edifici.

3. I Commissari nominati dai comuni non possono avere in corso né avere avuto negli ultimi cinque anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto ne rapporti di parentela fino al quarto grado con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine producono apposita autocertificazione al comune per gli idonei controlli anche a campione.

4. La selezione del professionista cui affidare la progettazione da parte del beneficiario del contributo e compiuta mediante scelta tra i professionisti che risultano iscritti nell'Elenco di all'articolo 34 del decreto-

legge 17 ottobre 2016, n. 189, nel quale viene istituita un'apposita Sezione dedicata alla ricostruzione post-sisma Abruzzo 2009, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale, garantendo criteri di trasparenza. La domanda di contributo deve essere corredata dalla documentazione comprovante i requisiti professionali del progettista selezionato e l'avvenuta iscrizione degli stessi nell'Elenco di cui all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

5. Durante la fase di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per tutta la durata della stessa, per l'attestazione di avvenuta presentazione dell'istanza di iscrizione negli Elenchi di cui al comma che precede e consentito il ricorso all'autocertificazione"».

11.0.48

BERNINI, AIMI, BARBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2021"».

11.0.49

BERNINI, AIMI, BARBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "privata" è soppressa.

11.0.50

ROSSOMANDO, D'ALFONSO, FERRAZZI, GRIMANI, VONO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***Art. 11-bis.***(Qualificazione stazione appaltanti e centrali committenza)*

1. All'articolo 38, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, dopo le parole: "sviluppo d'impresa S.p.a.," sono inserite le seguenti: "l'Agenzia del Demanio,"».

11.0.51

PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.***(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)*

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il periodo: "Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui", aggiungere il seguente: "Per gli anni 2021 e 2022 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

11.0.52

RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.***(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)*

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il periodo: "Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui", aggiungere il seguente: "Per gli anni 2021 e 2022 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

11.0.53

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

*Dopo l'articolo, insrire il seguente:***«Art. 11-bis.***(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)*

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il periodo: "Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui", aggiungere il seguente: "Per gli anni 2021 e 2022 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,

nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

11.0.54

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo e inserito il seguente: "Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro";

b) al sesto periodo, dopo le parole: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono inserite le seguenti: "e per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

11.0.55

RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro";

b) al sesto periodo, dopo le parole: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono inserite le seguenti: "e per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

11.0.56

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro";

b) al sesto periodo, dopo le parole: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono inserite le seguenti: "e per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corri-

spondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

11.0.57

BOLDRINI, COLLINA, IORI, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Accelerazione e semplificazione della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n.148, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

2. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, all'articolo 1, comma 726, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 987, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed all'articolo 9-*vicies sexies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 15 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.

3. Al comma 4-*bis* dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2021".

4. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti parole: "c) e d),".

5. Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti parole: ", c), d),";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, ";

6. Al comma 444 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "privata" è soppressa.

7. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto, nonché i contributi di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione ed alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. Le risorse ed i contributi di cui al presente comma non sono altresì da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque escluse dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto n. 267 del 1942 e s.m.i, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualità di Commissari delegati, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

11.0.58

BERNINI, AIMI, BARBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

3. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

4. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

5. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

c) Gli oneri di cui al paragrafo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

6. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'articolo 1 comma 726 della legge n. 205 del 2017 ed all'articolo 1 comma 987 legge n. 145 del 2018, ed all'articolo 9-*vicies sexies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 15 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.

7. Al comma 4-*bis* dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

8. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti: "c) e d),".

d) Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

– dopo le parole: "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti: ", c) e d),";

– dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le seguenti: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ".

9. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "privata" è soppressa.

10. In merito agli interventi attivati dalle regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione", previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50 per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di 10 anni.

11. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'articolo 2 comma 1 del medesimo decreto, nonché i contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge n. 135 del 2012 ed ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione ed alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.

Le risorse ed i contributi di cui al paragrafo precedente, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque escluse dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al Regio decreto n. 267 del 1942 e successive modificazioni, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.

Le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualità di

Commissari delegati, secondo l'articolo 2 comma 6 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito in legge n. 122 del 2012.

12. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.

13. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

14. Agli oneri derivanti dal comma 3 nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2021, nonché agli oneri derivanti dal comma 11 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuna annualità di riferimento, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri derivanti dal precedente comma 4, pari a 10 milioni per l'anno 2021, nonché agli oneri derivanti dal comma 5 quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

11.0.59

BERNINI, AIMI, BARBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021"».

11.0.60

RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito "E" ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, il Commissario straordinario e i soggetti attuatori di cui agli articoli 15 e 15-ter, compresi quelli da essi delegati, per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche o di pubblica utilità e dei beni culturali, ivi compresi gli interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse, per gli interventi di messa in sicurezza del territorio, per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per gli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea."».

11.0.61

RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. Al fine di rilanciare economicamente i territori colpiti, nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito 'E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, è consentito il cambio di destinazione d'uso degli edifici dichiarati inagibili con esito 'E' in favore dell'insediamento di nuove attività produttive."».

11.0.62

RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "dell'autorizzazione sismica" sono sostituite dalle seguenti: "e di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55."».

11.0.63

RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Introduzione degli articoli 8-ter e 8-quater nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Dopo l'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono inseriti i seguenti:

"Art. 8-ter.

(Regime semplificato per danni lievi)

1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, anche in ottica di riduzione della spesa pubblica, nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui articolo 1 della legge 229, per gli edifici con danni lievi, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, situati nelle aree colpite dalla sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016 in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova, si intende soddisfatto il raggiungimento della capacità di resistenza alle azioni sismiche superiore al livello minimo stabilito per classi di uso dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 dicembre 2016.

2. Per gli edifici di cui al comma 1 i beneficiari possono richiedere un contributo per la sola riparazione dei danni con una procedura semplificata di cui al successivo comma 3. Il contributo per le spese relative alla riparazione dei danni di lieve entità è concesso fino all'importo massimo di euro 15.000,00 cui può essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 5.000,00, per la copertura di spese relative alla riparazione di parti comuni degli edifici. Rientrano tra le spese ammissibili anche gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.

3. Per l'accesso al contributo è presentata apposita comunicazione di inizio attività al Sindaco del comune di ubicazione dell'unità immobiliare da riparare con indicazione dell'ubicazione e delle caratteristiche dell'immobile, del numero identificativo della scheda di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità, e della specifica classe di danno rilevato.

Alla comunicazione è allegato il preventivo di spesa redatto e firmato dalla ditta di fiducia del richiedente, sottoscritto per accettazione. Nella comunicazione sono altresì indicati il tempo stimato di realizzazione degli interventi di riparazione ed i dati necessari per il pagamento diretto in favore della ditta appaltatrice ed eventualmente del professionista coinvolto.

4. L'erogazione del contributo da parte del Sindaco del comune interessato avviene mediante bonifico bancario a favore dei soggetti indicati al comma 4, all'esito della comunicazione dell'avvenuta conclusione dei lavori, resa dal beneficiario del contributo stesso e corredata della dichiarazione di fine lavori e dei necessari giustificativi di spesa.

5. Il comune è tenuto ad effettuare controlli a campione per la verifica della corretta utilizzazione del contributo.

6. I comuni interessati rendicontano al Commissario delegato l'utilizzo dei fondi di cui alle presenti disposizioni con cadenza trimestrale. Qualora in sede di controllo sia accertata la mancata o parziale effettuazione dei lavori, il comune procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione, con contestuale informativa al Commissario delegato.

7. Il territorio di cui al comma 1 e le modalità operative per la richiesta ed erogazione del contributo verranno dettagliate con apposita Ordinanza.

8. Le domande di contributo devono essere presentate entro 30 giorni dall'emanazione dell'Ordinanza di cui al comma 7.

9. Agli oneri derivanti dagli interventi del presente articolo si fa fronte con i risparmi di spesa conseguenti ai minori interventi di assistenza alla popolazione per l'anticipato rientro nelle abitazioni.

Art. 8-*quater*.

(Ulteriori semplificazioni per i danni lievi)

1. I beneficiari dei contributi delle unità immobiliari che non ricadono nell'area individuata al comma 1 dell'articolo 8-*ter* possono scegliere se seguire l'*iter* previsto all'articolo 8 ovvero quello dell'articolo 8-*ter*. In quest'ultimo caso, i beneficiari hanno l'obbligo di allegare alla richiesta di contributo la valutazione di sicurezza redatta ai sensi delle NTC2018 dell'intera unità strutturata di cui l'unità immobiliare fa parte.

2. L'importo delle prestazioni tecniche e di quelle specialistiche per l'elaborazione della valutazione della sicurezza sono calcolate sulla base dell'Allegato 2, comma a) dell'OPCM 3362 dell'8 luglio 2004 e si sommano al contributo previsto al comma 2 dell'articolo 8-*ter*.

3. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, la selezione del tecnico incaricato della valutazione di sicurezza di cui al comma 1 può essere disposta dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, la selezione ivi prevista deve essere approvata con un numero di voti che rappresenti

la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio."».

11.0.64

RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica all'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sostituire le parole: "conformità edilizia e urbanistica" con le seguenti: "consistenza edilizia"».

11.0.65

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Il termine di conclusione dell'istruttoria per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma decorre dalla data in cui l'Ufficio Speciale, in ragione dei criteri di priorità definiti e resi pubblici, prende in carico la pratica comunicando all'istante l'avvio del procedimento. Tale termine non può comunque superare centottanta giorni decorsi i quali gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104."».

11.0.66

RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Il termine di conclusione dell'istruttoria per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma decorre dalla data in cui l'Ufficio Speciale, in ragione dei criteri di priorità definiti e resi pubblici, prende in carico la pratica comunicando all'istante l'avvio del procedimento. Tale termine non può comunque superare centottanta giorni decorsi i quali gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104."».

11.0.67

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Il termine di conclusione dell'istruttoria per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma decorre dalla data in cui l'Ufficio Speciale, in ragione dei criteri di priorità definiti e resi pubblici, prende in carico la pratica comunicando all'istante l'avvio del procedimento. Tale termine non può comunque superare centottanta giorni decorsi i quali gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di iner-

zia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104."».

11.0.68

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: ", sulla base del progetto definitivo," sono soppresse;

b) all'ultimo periodo del comma 3-bis.1, le parole: "a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1 e 2" sono sostituite con le seguenti: "a cura dei soggetti attuatori di cui al comma 3-quater del presente articolo e all'articolo 15, comma 1 e 2"».

11.0.69

RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Al comma 3-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: ", sulla base del progetto definitivo," sono soppresse.

2. All'ultimo periodo del comma 3-bis.1. dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1 e 2" sono sostituite con le seguenti: "a cura

dei soggetti attuatori di cui al comma 3-*quater* del presente articolo e all'articolo 15, comma 1 e 2"».

11.0.70

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Al comma 3-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: ", sulla base del progetto definitivo," sono soppresse.

2. All'ultimo periodo del comma 3-*bis*.1. dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1 e 2" sono sostituite con le seguenti: "a cura dei soggetti attuatori di cui al comma 3-*quater* del presente articolo e all'articolo 15, comma 1 e 2"».

11.0.71

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. Al comma 1-*ter* dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole. "fino a 200 unità complessive di personale" sono sostituite con le seguenti: "per figure professionali".».

11.0.72

RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "fino a 200 unità complessive di personale" sono sostituite con le seguenti: "per figure professionali"».

11.0.73

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "fino a 200 unità complessive di personale" sono sostituite con le seguenti: "per figure professionali"».

11.0.74

RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inseriti i seguenti:

"5-bis. Tenuto conto del maggior numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percen-

tuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito 'E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, gli stessi sono autorizzati ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso degli anni 2020 e 2021, ulteriori unità di personale con profilo professionale di tipo tecnico, contabile o amministrativo, fino ad un massimo di cinque unità ciascuno, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5-ter. Le assunzioni di cui al precedente comma sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche di altre amministrazioni per profili professionali compatibili con le esigenze. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, i soggetti di cui al comma *5-bis* possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e *34-bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma *3-quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

5-quater. Agli oneri derivanti dal comma *5-bis* il Commissario straordinario provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza."».

11.0.75

BERNINI, AIMI, BARBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021"».

11.0.76

ARRIGONI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Proroga della vita tecnica impianti di risalita Regioni Marche ed Abruzzo)

1. All'articolo 43 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

"5-*bis*. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, 2019 e nel 2020, limitatamente agli *skilift* siti nel territorio delle regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2021, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali"».

11.0.77

RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Alle imprese e ai professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale, o che intraprendono una nuova iniziativa economica, all'interno dei Comuni di cui ai commi 1 e 5 che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito. E' ai

sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, sono concesse le esenzioni di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i dieci anni successivi."».

11.0.78

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica all'articolo 2-bis, comma 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)

1. All'articolo 2-bis, comma 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: "Per gli anni 2019 e 2020" sono inserite le seguenti: ", nonché per gli anni 2021 e 2022."».

11.0.79

RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica all'articolo 2-bis, comma 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)

1. All'articolo 2-bis, comma 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: "Per gli anni 2019 e 2020" sono inserite le seguenti: ", nonché per gli anni 2021 e 2022"».

11.0.80

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.***(Modifica all'articolo 2-bis, comma 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)*

1. All'articolo 2-bis, comma 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: "Per gli anni 2019 e 2020" sono inserite le seguenti: ", nonché per gli anni 2021 e 2022."».

11.0.81

BERNINI, AIMI, BARBONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.***(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)*

1. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n.205, è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

11.0.82

DE SIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021";

b) al terzo periodo, le parole: "entro il 31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 2022";

c) al terzo periodo, le parole: "a decorrere dal mese di febbraio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal mese di febbraio 2022".

2. All'onere derivante dal presente articolo e pari a 100 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si provvede: quanto a 70 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

11.0.83

CARBONE, VONO, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Proroga dei contributi previdenziali e assistenziali)

1. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021";

b) al terzo periodo, le parole: "entro il 31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 2022";

c) al terzo periodo, le parole: "a decorrere dal mese di febbraio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal mese di febbraio 2022"».

11.0.84

DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure relative alla certificazione del fondo per gli uffici speciali per la ricostruzione)

1. All'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato, uno per ciascuno di essi, da un collegio di tre revisori, di cui due componenti estratti a sorte dall'elenco di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 23 del 15 febbraio 2012 ed uno, con funzioni di presidente del collegio dei revisori, nominato con proprio atto dal capo Dipartimento di Casa Italia e scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso alla fascia 3 dell'elenco di cui al decreto ministeriale n. 23 del 2012 o comunque della più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al regolamento ovvero tra magistrati della Corte dei conti."».

11.0.85

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica all'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)

1. All'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 4 e inserito il seguente:

"4-bis. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-ter,

comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e effettuato, uno per ciascuno di essi, da un collegio di tre revisori, di cui due componenti estratti a sorte dall'elenco di cui al decreto del Ministro dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012 ed uno, con funzioni di presidente del collegio dei revisori, nominato con proprio atto dal capo Dipartimento di Casa Italia e scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso alla fascia 3 dell'elenco di cui al decreto ministeriale n. 23 del 2012 o comunque della più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al regolamento ovvero tra magistrati della Corte dei conti"».

11.0.86

RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica all'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)

1. All'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato, uno per ciascuno di essi, da un collegio di tre revisori, di cui due componenti estratti a sorte dall'elenco di cui al decreto del Ministro dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012 ed uno, con funzioni di presidente del collegio dei revisori, nominato con proprio atto dal capo Dipartimento di Casa Italia e scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso alla fascia 3 dell'elenco di cui al decreto ministeriale n. 23 del 2012 o comunque della più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al regolamento ovvero tra magistrati della Corte dei conti"».

11.0.87

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica all'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)

1. All'articolo 22 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato, uno per ciascuno di essi, da un collegio di tre revisori, di cui due componenti estratti a sorte dall'elenco di cui al decreto del Ministro dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012 ed uno, con funzioni di presidente del collegio dei revisori, nominato con proprio atto dal capo Dipartimento di Casa Italia e scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso alla fascia 3 dell'elenco di cui al decreto ministeriale n. 23 del 2012 o comunque della più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al regolamento ovvero tra magistrati della Corte dei conti."».

11.0.88

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123)

1. All'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021"».

11.0.89

RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.***(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123)*

1. All'articolo 9-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021"».

11.0.90

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.***(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123)*

1. All'articolo 9-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021"».

11.0.91

MIRABELLI, D'ARIENZO, BOLDRINI, FERRAZZI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 11.**

1. All'articolo 119, comma 13, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *b*) è aggiunta le seguente:

"*b-bis*) il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico intervento, effettuata secondo le modalità indicate con de-

creto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo previsto dall'articolo 105, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In relazione agli interventi iniziati o completati in data anteriore a quella di pubblicazione del decreto di cui al periodo precedente, ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo o dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121 è richiesto soltanto il possesso del DURC che attesti la regolarità contributiva"».

11.0.92

NASTRI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1 I-bis.

(Semplificazione in materia di contratti di locazione)

1. Il canone relativo ai contratti di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, qualora risulti da accordo delle parti che l'importo del canone annuo è stato diminuito rispetto all'anno 2019 almeno del 20 per cento, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento.

2. L'imposta municipale unica relativa a tali contratti è ridotta al 75%.».

Conseguentemente agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costi-

tuiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

11.0.93

ROSSOMANDO, D'ALFONSO, FERRAZZI, GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Rinegoziazione contratti locazione passiva)

1. All'articolo 1, comma 617, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: "entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "entro il 31 maggio 2021"».

Art. 12.

12.1

PICHELTO FRATIN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 premettere il seguente:*

«01. Al fine di contrastare gli effetti negativi sull'economia conseguenti alla pandemia da coronavirus attivando con sollecitudine il maggior numero di investimenti pubblici e privati necessitanti di titoli abilitativi le riduzioni dei termini previste dal presente articolo si applicano anche alle procedure in corso alla data della legge di conversione del presente decreto. È fatto salvo il termine di 30 giorni previsto nel caso in cui non sia disposto un termine espresso.»;

b) *alla lettera a), premettere il seguente numero:*

«01) al comma 4, le parole: "centottanta giorni", sono sostituite con le seguenti: "centoventi giorni";

c) *alla lettera a) dopo il numero 2) inserire il seguente:*

«3) al comma 9-ter, le parole: "alla metà", sono sostituite con le seguenti: "a un terzo"»;

d) *dopo la lettera i) inserire la seguente:*

«*i-bis*) all'articolo 21-*nonies*, comma 1, le parole: "dal momento dell'adozione", sono sostituite con le seguenti: "dalla data di esecutività o di efficacia";

e) *dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Le riduzioni previste ai commi precedenti si applicano anche ai procedimenti in corso relativamente alle fasi istruttorie ancora da assolvere.

1-*ter*. Le sospensioni dei termini ulteriori rispetto a quella di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990 n. 241, sono comunque nulle e non sospendono la decorrenza dei termini ivi compresa la formazione del provvedimento finale per silenzio assenso nei casi previsti dall'ordinamento.

1-*quater*. Nel caso di procedimenti dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) finalizzati all'emanazione di una pluralità di provvedimenti finali aventi termini di conclusione diversi, prevale e deve essere adottato quale termine di conclusione del procedimento relativamente a tutti gli atti da emanare, quello più breve così come rideterminato sulla base delle disposizioni del presente articolo.

1-*quinquies*. Al fine di garantire la definizione dei procedimenti istruttori nei termini più solleciti è obbligatorio, quando tecnicamente possibile, utilizzare per lo svolgimento delle conferenze dei servizi simultanee di cui all'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241 la facoltà di partecipazione dei soggetti competenti in via telematica. La presente disposizione è immediatamente applicabile a tutti i procedimenti in corso e prevale su disposizioni normative o regolamentari che dispongano invece la partecipazione fisica dei rappresentanti dei vari soggetti pubblici o di diritto pubblico.

1-*sexies*. Nel caso in cui al termine assegnato per la conclusione del procedimento non siano state acquisiti uno o più dei pareri ed atti di assenso richiesti ovvero resti da completare od esperire uno o più degli endoprocedimenti previsti, si procede comunque al rilascio dei titoli richiesti entro il termine assegnato dando atto delle risultanze istruttorie effettive. Nel caso sussistano le condizioni giuridiche e di fatto previste per la convalida del provvedimento dall'articolo 21-*nonies*, comma 2, della legge 7 agosto 1999, n. 241, l'ufficio competente è tenuto a provvedervi anche in mancanza di istanza di parte.

1-*septies*. Su istanza del soggetto richiedente presentata dopo la decorrenza dei termini così come rideterminati in forza delle disposizioni di cui ai commi precedenti nei casi in cui ciò sia previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ufficio titolare della facoltà di emettere il provvedimento finale certifica, con atto dell'ufficio stesso dovuto a tutti gli effetti di legge, anche a rilevanza penale, entro cinque giorni lavorativi l'avvenuta formazione del titolo per silenzio assenso. La mancata certificazione nei termini tassativi assegnati quando ciò fosse dovuto, con-

figura omissione di atti di ufficio ai sensi dell'articolo 328 del codice penale. Decorso il termine di cui al primo periodo, il soggetto richiedente è abilitato ad esercitare le facoltà previste dal titolo formatosi per silenzio. È fatta salva, sussistendone le condizioni di legge, la facoltà di annullamento in autotutela di cui agli articoli 21-*octies* e 21-*nonies*, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n 241.

1-*octies*. Le disposizioni di cui al presente articolo attengono ai livelli essenziali di servizio di cui all'articolo 117, 2° comma lettera *m*) della Costituzione e prevalgono su disposizioni normative o regolamentari difformi contenute nella legislazione delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

1-*nonies*. Al fine di garantire la piena attuazione dei principi dell'ordinamento CEE in materia di libertà di prestazione dei servizi e di libera concorrenza è fatto obbligo di rispettare nell'interpretazione ed applicazione della disciplina relativa a qualsivoglia procedimento autorizzativo ivi compresi quelli di natura ambientale il criterio ermeneutico generale di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n 27, in forza del quale i divieti ed oneri previsti dalle normative di settore vincolanti il libero esercizio delle attività economiche devono essere interpretati sempre in termini restrittivi e tassativi, è vietata qualsiasi discrezionalità in relazione a materie che sono regolamentate da norme dotate di giuridica efficacia. In mancanza di disciplina espressa applicabile, eventuali prescrizioni o limiti imposti a miglior tutela del pubblico interesse devono essere adeguatamente motivati nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 3, commi 1 e 2 della legge 14 settembre 2011, n. 148, dall'articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *b*) della legge 24 marzo 2012 n 27 e dal comma 2 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2011, n. 214. Il responsabile del procedimento ed il titolare della facoltà di emanare il provvedimento autorizzativo, ove diversi, sono tenuti a verificare che le condizioni e prescrizioni di natura discrezionale dettate nel corso dell'istruttoria rispettino le condizioni previste dalle norme richiamate al periodo precedente con l'obbligo di disattenderle nel caso non siano conformi. L'imposizione di condizioni e prescrizioni discrezionali, non supportate da norme dotate di giuridica efficacia, poi dichiarate illegittime da sentenze passate in giudicato, configura in capo a chi le ha proposte ed a chi le ha recepite colpa grave con la conseguente responsabilità erariale per i danni in tal modo illegittimamente causati».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sopprimere la lettera i).

12.2

SANTANGELO

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «rendono pubblici» con le seguenti: «pubblicano sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente,"».

12.3

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, acquisiti in relazione a procedimenti principali, mantengono la loro efficacia anche nelle procedure conseguenti e connesse"»;

b) dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 14-ter, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Ciascuna regione definisce le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla regione stessa e ai rispettivi enti locali competenti nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza"».

12.7

PAGANO, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, comma 3 e 6-bis, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono ad ogni effetto nulli ed inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano

i presupposti e le condizioni e che, su richiesta dell'interessato che dichiara di averne interesse, deve essere sempre emanato un atto meramente confermativo del provvedimento formatosi per silenzio assenso."».

12.6

NUGNES, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, LA MURA

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 3 e 6-bis e 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni."».

12.4

PICHETTO FRATIN

Al comma 1, alla lettera a) numero 2) dopo le parole: «Le determinazioni» aggiungere le seguenti: «che comportano dinieghi, prescrizioni o condizioni».

12.5

DE BONIS, LONARDO

Al comma 1, lettera a), numero 2), comma 8-bis ivi richiamato, dopo le parole: «Le determinazioni» sono aggiunte le seguenti: «, per le amministrazioni pubbliche la cui dotazione di personale è conforme alla relativa pianta organica,».

12.38

DE PETRIS, NUGNES, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, LA MURA

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «8-bis», dopo le parole: «Le determinazioni» inserire le seguenti:«, per le amministrazioni pubbliche la cui dotazione di personale è conforme alla relativa pianta organica.».

12.8

SANTANGELO

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire la parola: «inefficaci» con la seguente: «nulli».

12.9

PAGANO, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis). il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente, e, nel caso di provvedimenti sanzionatori o comunque limitativi della sfera giuridica dei privati, la tardiva emanazione ne determina sempre l'annullabilità ai sensi dell'articolo 21-octies, comma 1."».

12.10

TARICCO

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

– dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) dopo comma 9-quinquies, è aggiunto il seguente comma:

"9-sexies. Il provvedimento amministrativo limitativo della sfera giuridica dei destinatari acquista efficacia solo dopo la comunicazione dello stesso, salva l'accertata impossibilità di procedervi."»;

– dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

"1-ter. I rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede."»;

– dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 6, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) deve dare comunicazione, entro i termini fissati per la conclusione del procedimento amministrativo, con valore legale sul sito dell'ente dell'esito della posizione, presentata dall'interessato, ovvero di avvio del procedimento di archiviazione."»;

– alla lettera l), aggiungere in fine le seguenti parole: "e sono aggiunte in fine le seguenti parole: 'Ai procedimenti amministrativi di competenza delle regioni e degli enti locali si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2-bis.'"».

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo" sono sostituite dalle seguenti: "una somma pari a 150 euro per ogni giorno di ritardo".

1-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. La legittimazione a proporre l'istanza di cui al comma 3 viene riconosciuta anche alle associazioni sindacali maggiormente rappresentate a livello nazionale, a cui risulta iscritto l'interessato"».

12.11

PUGLIA

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 10-bis, comma 1, al primo periodo le parole: "i motivi" sono sostituite dalle seguenti: "tutti i motivi"».

12.12

PAGANO, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) l'articolo 10-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 10-bis. - 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

2. Nei procedimenti ad iniziativa d'ufficio destinati all'emanazione di provvedimenti finali limitativi della sfera giuridica dei privati, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento, comunica tempestivamente ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti i motivi alla base della decisione.

3. Nei casi previsti dai precedenti commi, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale indicando, se ve ne sono, i soli motivi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato."».

12.13

PICCHETTO FRATIN

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «dieci giorni dopo la» con le seguenti: «dal momento della».

12.14

PICHETTO FRATIN

Al comma 1, lettera e), all'ultimo periodo, dopo le parole: «In caso di» aggiungere le seguenti: «o dalle motivazioni dell'ordinanza cautelare».

12.15

PUGLIA

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire le seguenti:

«e-bis) all'articolo 14, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono inefficaci le determinazioni rese dalle amministrazioni coinvolte al di fuori della conferenza.";

e-ter) all'articolo 14-bis, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono inefficaci le determinazioni rese dalle amministrazioni coinvolte al di fuori della conferenza.";

e-quater) all'articolo 14-ter, comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono inefficaci le determinazioni rese dalle amministrazioni coinvolte al di fuori della conferenza."».

12.16

ASTORRE

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 14, comma 3:

1) al quarto periodo, dopo le parole: "sulla base della documentazione prodotta dall'interessato" sono inserite le seguenti: "e, in caso di mancata espressione delle stesse, si applicano le disposizioni dell'articolo 14-bis, comma 4";

2) al quinto periodo, dopo le parole: "entro cinque giorni" sono inserite le seguenti: "e anche in caso di assenso implicito"».

12.17

PAGANO, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

Al comma 1, alla lettera h), sostituire il n. 1) con il seguente:

«1) il comma 1 dell'articolo 18 è abrogato.».

12.18

CIRIANI, RUSPANDINI, TOTARO, FAZZOLARI

Al comma 1, lettera h), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nelle more della definizione del procedimento i cittadini possono avviare le attività oggetto di permesso o di autorizzazione autocertificando la regolarità e integrità della pratica rispetto ai requisiti di legge e depositando una fideiussione che potrà essere incassata dall'amministrazione pubblica precedente in caso di successivo riscontro di irregolarità non sanabile. In tali casi i cittadini sono, altresì, tenuti alla rimessa in pristino."».

12.19

SANTANGELO

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) all'articolo 19, il comma 6-ter è sostituito dal seguente:

"6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione, e, spirato il termine di cui al comma 3, proporre l'azione di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2020, n. 104 avverso il provvedimento tacito di diniego medio tempore maturato."».

12.20

SANTANGELO

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) all'articolo 20, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, è inefficace il provvedimento tardivo espresso,

salvo il caso in cui sia meramente confermativo del provvedimento implicito di assenso. L'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*».

12.21

PAGANO, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) all'articolo 21-*octies*, comma 2, le parole: "Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al primo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione degli articoli 7, 10-*bis* e di ogni altra previsione normativa diretta a garantire il contraddittorio procedimentale"».

12.22

VONO, GRIMANI, MAGORNO

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) dopo l'articolo 21-*novies*, è aggiunto il seguente:

"Art. 21-*decies*.

(Rimessione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti atti endoprocedimentali)

1. In caso di annullamento di un provvedimento finale in virtù di una sentenza passata in giudicato, derivante da vizi inerenti uno o più atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione ovvero di valutazione di impatto ambientale, il proponente può richiedere all'amministrazione precedente e, in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, all'autorità competente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'attivazione di un procedimento semplificato, ai fini della riadozione degli atti annullati. Qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto, e fermi restando tutti gli atti e provvedimenti delle Amministrazioni interessate resi nel suddetto procedimento, l'amministrazione o l'ente che abbia adottato l'atto ritenuto viziato si esprime provvedendo

alle integrazioni necessarie per superare i rilievi indicati dalla sentenza stessa. A tal fine, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza del proponente, l'amministrazione procedente trasmette l'istanza all'amministrazione o all'ente che ha emanato l'atto da rimettere il quale, entro trenta giorni, vi provvede. Ricevuto l'atto ai sensi del presente comma, ovvero decorso il termine per l'adozione dell'atto stesso, l'Amministrazione rimette, entro i successivi 30 giorni, il decreto di autorizzazione ovvero di valutazione di impatto ambientale, in attuazione, ove necessario, degli articoli 14-*quater* e 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dell'articolo 25, commi 2 e 2-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"».

12.23

MALAN

Dopo la lettera i) inserire la seguente:

«*i-bis*) all'articolo 22, comma 1, lettera *b*), aggiungere al termine le seguenti parole: "nonché i componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, nei soli casi di documenti a riguardo dei quali non abbiano ricevuto risposta a strumenti di sindacato ispettivo entro i termini previsti dai rispettivi regolamenti"».

12.24

CORBETTA, FEDE

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«*i-bis*) dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

«Art. 23-*bis*.

(Accesso agli atti dei parlamentari)

1. Ai fini della predisposizione di atti di sindacato ispettivo e di indirizzo politico, i membri del Parlamento hanno diritto di ottenere dalle amministrazioni pubbliche statali, dalle regioni, dalle province, dai comuni, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti o partecipati, tutti i documenti, le notizie e le informazioni in loro possesso."».

12.25

CASTIELLO, GAUDIANO

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«*i-bis*) all'articolo 24 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"*7-bis*. I membri del Parlamento, per esigenze conoscitive connesse allo svolgimento dei loro compiti istituzionali, sono legittimati all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi dichiarati utili all'espletamento del loro mandato, previa richiesta all'amministrazione pubblica contenente dichiarazione resa dal deputato o dal senatore attestante, sotto la propria responsabilità, di esercitare un interesse connesso all'esercizio dei propri compiti istituzionali. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a modificare l'articolo 2, comma 1, del regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, prevedendo che i membri del Parlamento esercitano il diritto di accesso ai documenti amministrativi per le esigenze conoscitive connesse all'espletamento del loro mandato istituzionale"».

12.26

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«*l-bis*) all'articolo 2, dopo il comma *8-bis*, è inserito il seguente:

"*8-ter*. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al comma all'inciso 'o non liquidi l'indennizzo maturato fino alla data della medesima liquidazione' va aggiunto 'Lo stesso viene maggiorato del 50 per cento e l'istante'"».

12.27

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«*l-bis*) all'articolo 2, dopo il comma *8-bis*, è inserito il seguente:

"*8-ter*. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 8, dopo le parole 'o non liquidi l'in-

dennizzo maturato fino alla data della medesima liquidazione', aggiungere le seguenti: 'lo stesso viene maggiorato del 50 per cento e l'istante"».

12.28

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

"1-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

'3-bis. La legittimazione a proporre l'istanza di cui al comma 3 viene riconosciuta anche alle associazioni sindacali maggiormente rappresentate a livello nazionale, a cui risulta iscritto l'interessato"».

12.29

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

Dopo la lettera l), aggiungere la seguente :

«l-bis) all'articolo 2, dopo il comma 9-quinquies, aggiungere il seguente comma:

"9-sexies. Il provvedimento amministrativo limitativo della sfera giuridica dei destinatari acquista efficacia solo dopo la comunicazione dello stesso, salva l'accertata impossibilità di procedervi"».

12.30

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) all'articolo 2, dopo comma 9-quinquies, è aggiunto il seguente:

"9-sexies. Il provvedimento amministrativo limitativo della sfera giuridica dei destinatari acquista efficacia solo dopo la comunicazione dello stesso, salva l'accertata impossibilità di procedervi"».

12.31

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

"1-ter. I rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede"».

12.32

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) all'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

"1-ter. I rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede"».

12.33

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

"1-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

'3-bis. La legittimazione a proporre l'istanza di cui al comma 3 viene riconosciuta anche alle associazioni sindacali maggiormente rappresentate a livello nazionale, a cui risulta iscritto l'interessato"».

12.34

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) all'articolo 6, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) il responsabile deve dare comunicazione, entro i termini fissati per la conclusione del procedimento amministrativo, con valore legale sul

sito dell'ente dell'esito della posizione, presentata dall'interessato, ovvero di avvio del procedimento di archiviazione"».

12.35

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) all'articolo 6, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"e-bis) il responsabile deve dare comunicazione, entro i termini fissati per la conclusione del procedimento amministrativo, con valore legale sul sito dell'ente dell'esito della posizione, presentata dall'interessato, ovvero di avvio del procedimento di archiviazione."».

12.36

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

Dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) al comma 2-bis, dell'articolo 29, sono aggiunte le seguenti parole: "Ai procedimenti amministrativi di competenza delle regioni e degli enti locali si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 741 del 1990, come modificato dalla presente legge"».

12.37

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis al comma 2-bis dell'articolo 29, sono aggiunte le seguenti parole: "Ai procedimenti amministrativi di competenza delle regioni e degli enti locali si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 741 del 1990, come modificato dalla presente legge"».

12.39

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

"1-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 comma 1, le parole: 'una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo' sono sostituite seguenti: 'una somma pari a 500 euro per ogni giorno di ritardo'».

12.40

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

"1-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, comma 1, le parole: 'una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo' sono sostituite dalle seguenti: 'una somma pari a 500 euro per ogni giorno di ritardo'».

12.41

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

"1-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 5 è soppresso."».

12.42

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

«l-bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1-bis inserire il seguente:

"1-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 5 è soppresso."».

12.0.22 (gia 12.43)

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 17-bis, comma 3, della legge del 7 agosto 1990, n. 241, sostituire le parole: "di novanta giorni" con le seguenti: "di trenta giorni"».

12.0.1

CORBETTA, DI NICOLA, PIARULLI, MAIORINO, LOMUTI, PAVANELLI, DONNO, RUSSO, ORTIS, VANIN, ENDRIZZI, AIROLA, MORRA, LOREFICE, LEONE, LANZI, EVANGELISTA, ROMAGNOLI, CIOFFI, ABATE, ROMANO, NOCERINO, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, CORRADO, MANTOVANI, GALLICCHIO, D'ANGELO, PESCO, GIANNUZZI, L'ABBATE, TRENTACOSTE, CASTIELLO, PRESUTTO, ACCOTO, QUARTO, PETROCELLI, FERRARA, MORONESE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Diritto di informazione degli organi elettivi regionali e degli enti locali)

1. Al comma 3 dell'articolo 43 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "dalle loro aziende" sono inserite le seguenti: ", società partecipate".

2. Le società partecipate in via diretta e indiretta, in misura maggioritaria e minoritaria dall'Ente pubblico regionale, provinciale e comunale sono soggette al diritto di accesso da parte dei rappresentanti dei rispettivi organi elettivi, indipendentemente dalla quota di partecipazione societaria ed indipendentemente dalla gestione di servizi pubblici.

3. Il diritto riconosciuto ai sensi del comma 2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ai consiglieri comunali e provinciali è esteso ai consiglieri metropolitani e ai consiglieri regionali, al fine di garantire un migliore espletamento dei relativi mandati.».

12.0.2

MIRABELLI, FERRARI, D'ARIENZO, RAMPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.***(Ulteriori semplificazioni in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni)*

1. Al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quarto periodo è abrogato.».

12.0.3

ERRANI, LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.***(Semplificazione per la cessione dei crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione)*

1. L'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è sostituito dal seguente:

"13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti possono essere stipulate mediante scrittura privata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici. La notifica è effettuata direttamente dal cessionario con comunicazione alla stazione appaltante, anche in forma elettronica o raccomandata con avviso di ricevimento o secondo le formalità previste dalle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130. È fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato."

2. I commi 4 e 4-bis dell'articolo 117 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 sono abrogati.

3. All'articolo 5 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"4. Le clausole contrattuali che proibiscono o impongono una condizione, o altra restrizione, alle cessioni di credito verso corrispettivo di cui

all'articolo 1 derivanti dal medesimo contratto da cui è sorto il credito o qualsiasi altro contratto tra le stesse parti, ivi inclusi i contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, non hanno effetto e non sono opponibili al terzo cessionario."».

12.0.4

LEONE, FENU, FEDE, CORBETTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche alla legge 27 luglio 2000, n. 212 - Statuto dei diritti del contribuente)

1. Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

"Art. 5-bis.

(Comunicazioni con il contribuente)

1. Tutte le comunicazioni tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria possono effettuarsi, a mezzo di posta elettronica certificata. qualora l'intestatario dell'indirizzo di posta elettronica certificata sia diverso dalla persona che effettua la comunicazione, in calce a quest'ultima dovrà essere rilasciata apposita delega alla persona che effettua l'invio.

2. Ogni atto dell'amministrazione finanziaria deve recare, a pena di nullità, l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'organo accertatore o riscossore che ha emanato il medesimo atto al quale il contribuente potrà inviare tutte le comunicazioni relative all'atto medesimo."

b) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

"Art. 12-bis.

(Istanza di autotutela del contribuente)

1. Ciascun contribuente può promuovere istanza di autotutela volta ad ottenere la revoca e l'annullamento totale o parziale di un atto dell'amministrazione finanziaria, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto, quali tra l'altro:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto dell'imposta;
- d) doppia imposizione;
- e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione;
- i) prescrizione della pretesa tributaria.

2. La richiesta di autotutela può essere presentata all'organo competente dell'Amministrazione finanziaria ai sensi del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37, anche a mezzo posta elettronica certificata e, comunque, nel rispetto delle istruzioni contenute nell'atto notificato al contribuente.

3. La presentazione dell'istanza di autotutela fondata sui casi espressamente previsti dal comma 1 del presente articolo sospende i termini di impugnazione dell'atto e, quando già esecutivo, sospende l'efficacia esecutiva dell'atto medesimo.

4. Decorso novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, se la medesima amministrazione competente non comunica all'interessato il provvedimento di diniego motivato ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero, in caso di grave inerzia di quest'ultima, non procede in via sostitutiva ai sensi del comma 1 del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37, il silenzio dell'amministrazione finanziaria competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del contribuente.

5. Qualora la richiesta di annullamento in autotutela riguardi ipotesi diverse da quelle indicate al comma 1, l'Amministrazione competente è sempre tenuta a comunicare all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della richiesta, l'accoglimento, anche parziale, ovvero il diniego dell'istanza. Contro la comunicazione di accoglimento parziale o contro il diniego non è ammesso ricorso, qualora siano spirati infruttuosamente i termini per presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto originario, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992.

6. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro."».

12.0.5

ROMANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Semplificazione delle procedure di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, all'articolo 15, comma 2, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, nonché gli ulteriori provvedimenti autorizzativi di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro individuati con provvedimento del Direttore, si intendono rilasciati decorsi 15 giorni dalla relativa istanza.

2. Le istruttorie finalizzate al rilascio delle convalide di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nonché le altre procedure amministrative o conciliative di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro che presuppongono la presenza fisica dell'istante, individuate con provvedimento del Direttore, possono essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto che consentano in ogni caso l'identificazione degli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l'acquisizione della volontà espressa. In tali ipotesi il provvedimento finale o il verbale si perfeziona con la sola sottoscrizione del funzionario incaricato.

3. Al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La diffida trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati.";

2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile. Entro il medesimo termine, in alternativa, il datore di lavoro può promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al Direttore dell'Ufficio che ha adottato l'atto. Il ricorso, notificato anche al lavoratore, sospende l'esecutività della diffida ed è deciso nel termine di 60 giorni dalla presentazione.";

3) al comma 3:

– dopo le parole: "attestato da apposito verbale,", sono inserite le seguenti: "oppure in caso di rigetto del ricorso,";

– le parole: "con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico, con" sono soppresse;

4) il comma 4 è soppresso;

b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Art. 14. - (*Disposizioni del personale ispettivo*) - 1. Il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative.

2. Contro la disposizione di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al Direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutività della disposizione.

3. La mancata ottemperanza della disposizione di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro. Non trova applicazione la diffida di cui all'articolo 13 comma 2 del presente decreto."».

12.0.6

MATRISCIANO, ROMANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Semplificazione in materia di versamento di sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale)

1. Gli importi delle sanzioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale relativi a verbali di accertamento e notificazione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 possono essere versati, senza applicazione di interessi, mediante rateizzazione fino ad un massimo di 30 rate mensili di pari importo. Ai fini di cui al presente articolo, il trasgressore e l'obbligato in solido, congiuntamente, formulano istanza di rateizzazione entro 30 giorni dalla notifica del verbale previa regolarizzazione delle violazioni laddove sanabili. L'istanza di rateizzazione comporta il riconoscimento del debito e la rinuncia ad avvalersi della facoltà del ricorso amministrativo ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e di ogni forma di ricorso giurisdizionale. Il procedimento sanzionatorio si estingue con il pagamento dell'ultima rata secondo quanto previsto dal piano di rateizzazione

autorizzato con provvedimento del direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro e notificato alla PEC indicata nell'istanza di rateizzazione. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il trasgressore e l'obbligato in solido sono tenuti a versare l'intera somma residua entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non versata. Alla scadenza del termine, il provvedimento del direttore costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo della somma residua ed è esclusa l'applicazione dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

12.0.7

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Semplificazione procedure assunzionali mediante proroga delle graduatorie in corso di validità)

1. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), sostituire le parole: "30 settembre 2020", con le seguenti: "31 dicembre 2021";

b) alla lettera c), sostituire le parole: "entro 3 anni dalla loro approvazione", con le seguenti: "entro 5 anni" dalla loro approvazione.

2. All'articolo 1, comma 147-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sopprimere le seguenti parole: "nonché del personale delle scuole e degli asili comunali"».

12.0.8

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure urgenti per la semplificazione dell'accesso ai servizi educativi comunali zero-sei anni)

1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni dei servizi educativi comunali anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti

derivanti dalla diffusione del COVID-19, i comuni, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, sottoscrivere contratti di lavoro a tempo determinato, previo avviso pubblico, con laureati in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19, per il profilo di educatore di servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria sia per il profilo di educatore di servizi educativi per l'infanzia che per quello di insegnante della scuola dell'infanzia. Sono fatti salvi tutti gli ulteriori i titoli abilitanti all'insegnamento, all'attività educativa e di docenza previsti dalle norme nazionali oppure regionali previsti per i servizi educativi comunali zero sei anni.

2. I contratti di cui al presente articolo sono conferiti previa selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet del comune che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni, durano per tutto l'anno scolastico 2020/2021, salvo proroghe. I predetti contratti possono essere sottoscritti in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale e di assunzioni degli enti locali.

3. Le attività lavorative svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso i servizi educativi per l'infanzia dei comuni e dello Stato».

12.0.9

BALBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 in materia di riordino delle camere di commercio)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il numero complessivo delle camere di commercio individuato ai sensi del comma 1 può essere superiore a 60 nel caso che l'accorpamento di due o più camere di commercio con meno di 75.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nei rispettivi registri comporti l'unificazione di realtà socio economiche tra loro non omogenee, tale da compro-

mettere il ruolo di ciascun ente camerale quale presidio permanente sul territorio a sostegno delle imprese e comportare ripercussioni negative sull'economia locale, sulla qualità dei servizi prestati a imprese e cittadini e sulla sua identità culturale ed economica. Ai fini del presente comma, i consigli degli enti camerali interessati deliberano a maggioranza qualificata la volontà di non procedere all'accorpamento"».

12.0.10

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Al fine di sopperire alla mancanza di personale esaminatore della motorizzazione civile e risolvere i pesanti disagi che stanno subendo cittadini e imprese di settore, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2,3 e 4.

2. Il personale in servizio presso la Motorizzazione Civile che ha superato il corso di abilitazione per il ruolo di esaminatore, è ammesso all'esercizio del ruolo di esaminatore per le prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di guida.

3. Gli uffici delle Motorizzazioni civili possono reperire personale da altri enti pubblici per l'espletamento delle funzioni amministrative in sostituzione del proprio personale destinato alle funzioni di esaminatori.

4. Presso le Prefetture U.T.G. è istituito l'elenco dei soggetti abilitati per il ruolo di esaminatore per far conseguire la patente di guida composto da personale proveniente dai ruoli delle Forze di polizia, previo espletamento di apposito corso di formazione».

12.0.11

CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o dai sanitari in possesso del codice identificativo di cui al decreto dirigenziale del Ministero

dei trasporti del 31 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 2011 e seguenti"».

12.0.12

BARBONI, AIMI, SICLARI, PAGANO, MALLEGGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o dai sanitari in possesso del codice identificativo di cui al decreto dirigenziale del Ministero dei trasporti del 31 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 2011 e seguenti"».

12.0.13

BERUTTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104)

1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "o dai sanitari in possesso del codice identificativo di cui al decreto dirigenziale del Ministero dei trasporti del 31 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 2011 e seguenti"».

12.0.14

BERUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o dai sanitari in possesso del codice identificativo di cui al decreto dirigenziale del Ministero dei trasporti del 31 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 2011 e seguenti"».

12.0.15

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Il comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è sostituito dai seguenti:

"6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa:

a) fino al 31 dicembre 2020 con riferimento esclusivo ai provvedimenti di rilascio degli immobili per mancata corresponsione del corrispettivo notificati e convalidati dopo il giorno 1° giugno 2020, relativi a canoni non corrisposti dal giorno 1° febbraio 2020;

b) fino al 1° settembre 2020 con riferimento esclusivo ai provvedimenti di rilascio degli immobili per mancata corresponsione del corrispettivo convalidati fra il giorno 1° gennaio 2020 e il 28 febbraio 2020.

6-bis. Sono escluse in ogni caso le sospensioni dei provvedimenti di rilascio degli immobili per decorsi termini di locazione.

6-ter. Nell'ambito dei procedimenti per rilascio degli immobili per mancata corresponsione del corrispettivo di cui al comma 6, lettera *a)*, il locatore può convertire il corrispettivo non riscosso in credito di imposta utilizzabile in cinque rate fisse annuali a decorrere dal 2020. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge con decreto del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze sono definiti i termini e le modalità di accesso al credito di imposta di cui al presente comma"».

12.0.16

CONZATTI, GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Cedolare secca ridotta)

1. In conseguenza dell'emergenza determinata dall'epidemia da COVID-19 per gli anni dal 2020 al 2024, l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è ridotta al 10 per cento».

12.0.17

GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Cedolare secca ridotta)

1. In conseguenza dell'emergenza determinata dall'epidemia da COVID-19 per gli anni dal 2020 al 2024, l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è ridotta al 10 per cento».

12.0.18

CONZATTI, GRIMANI, VONO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.***(Cedolare secca ridotta commerciale)*

1. Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi del Capo II della legge 27 luglio 1978 n. 392, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali le parti abbiano raggiunto un accordo finalizzato alla diminuzione, anche in via temporanea, del canone stesso allo scopo di contenere gli effetti negativi sulle attività commerciali artigianali, professionali ed industriali determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e dei soggetti individuali con partita IVA, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota speciale unica del 10 per cento. Le parti, nella stipula degli accordi finalizzati alla diminuzione, anche in via temporanea, del canone di locazione potranno farsi assistere dalle organizzazioni della proprietà edilizia e da quelle produttive di settore cui appartiene l'attività, che attestano la conformità dell'accordo alla legge 392 del 1978 e al presente decreto. L'attestazione è condizione per la sola applicazione dei benefici fiscali. Il presente regime non è applicabile ai contratti stipulati dopo la data del 31 gennaio 2020 nonché ai contratti stipulati tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, in corso di validità alla data del 1° gennaio 2020 che siano stati risolti anticipatamente rispetto al termine iniziale previsto».

12.0.19

GRIMANI, VONO, COMINCINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.***(Cedolare secca ridotta commerciale)*

1. Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi del Capo II della legge 27 luglio 1978 n.392, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali le parti abbiano rag-

giunto un accordo finalizzato alla diminuzione, anche in via temporanea, del canone stesso allo scopo di contenere gli effetti negativi sulle attività commerciali artigianali, professionali ed industriali determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e dei soggetti individuali con partita IVA, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota speciale unica del 10 per cento. Le parti, nella stipula degli accordi finalizzati alla diminuzione, anche in via temporanea, del canone di locazione potranno farsi assistere dalle organizzazioni della proprietà edilizia e da quelle produttive di settore cui appartiene l'attività, che attestano la conformità dell'accordo alla legge 392 del 1978 e al presente decreto. L'attestazione è condizione per la sola applicazione dei benefici fiscali. Il presente regime non è applicabile ai contratti stipulati dopo la data del 31 gennaio 2020 nonché ai contratti stipulati tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, incorso di validità alla data del 1° gennaio 2020 che siano stati risolti anticipatamente rispetto al termine iniziale previsto».

12.0.20

BORGONZONI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure urgenti di semplificazione per il settore musicale)

All'articolo 181-bis della Legge 22 aprile del 1941, n.633, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il contrassegno SIAE di cui al comma 1 non si applica per i supporti contenenti musica registrata"».

12.0.21

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Associazioni Culturali Dilettantistiche)

1. Al fine di contrastare la crisi economica che ha colpito il settore della danza, è istituito presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo l'albo delle Associazioni Culturali Dilettantistiche, raggruppante gli operatori del settore della danza non iscritti in qualità di Associazione Sportiva Dilettantistiche. Entro 180 giorni dall'approvazione del presente decreto, il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo stabilisce, con apposito decreto, i requisiti di accesso al predetto albo.

2. Alle Associazioni Culturali Dilettantistiche è garantito accesso prioritario ai finanziamenti pubblici per la danza».

Art. 13.**13.1**

COLLINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire l'alea con il seguente:*

«1. In tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni precedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni:»

b) *dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: "convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" sono sostituite dalle seguenti: "convocata secondo la modalità semplificata di cui al successivo articolo 14-bis con le modifiche di cui all'articolo 13, comma 1, del Decreto Legge n. 76/2020".

2-ter. All'articolo 27-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La conferenza

di servizi è convocata secondo la modalità di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020"».

13.2

FERRAZZI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della medesima legge, con le seguenti modificazioni:

a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni;

b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-*bis*, comma 5, l'amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-*ter*, comma 4, della legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-*quinq*ues, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza».

13.3

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, GASPARRI, MASINI, SICLARI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della medesima legge, con le seguenti modificazioni:

a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni;

b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, l'amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza».

13.4

RUSPANDINI, TOTARO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni:

a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni;

b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, l'amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza».

13.5

GRIMANI, VONO

Al comma 1, sostituire l'alea con il seguente: «In tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni precedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni:».

13.6

PAGANO, GALLONE, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

Al comma 1, sostituire l'alea con il seguente: «In tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni precedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni:».

13.7

CONZATTI, GRIMANI, VONO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) *Al comma 1 sopprimere le parole: «Fino al 31 dicembre 2021,»;*
 - b) *Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni»;*
 - c) *Al comma 1, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».*
-

13.8

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, BAGNAI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «Fino al 31 dicembre 2021».

13.9

MARTELLI

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «Dopo le parole: "n. 241"» inserire le seguenti: «o per tutte le conferenze di servizi già aperte alla data di conversione in legge del presente decreto».

Conseguentemente, aggiungere in fine la seguente lettera:

«b-bis) nel caso in cui le amministrazioni precedenti decidano di non applicare la procedura semplificata di cui all'articolo 14-bis, ne danno parere motivato scritto entro lo stesso termine previsto di deliberazione dell'adozione della procedura semplificata».

13.10

VONO, GRIMANI

Al comma 1, sostituire le parole: «è in facoltà delle» con le seguenti: «è fatto obbligo per le».

13.11

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Al comma 1, sostituire le parole: «è in facoltà delle amministrazioni precedenti di adottare» con le seguenti: «le amministrazioni precedenti adottano».

13.12

Assuntela MESSINA

Al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 14-bis della medesima legge» inserire le parole: «ed è in obbligo delle amministrazioni precedenti di adottare lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge per gli impianti a fonte rinnovabile e per i sistemi di accumulo,».

13.13

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Apportare le seguenti modifiche:

- 1) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sessanta giorni» con le parole: novanta giorni» e sopprimere la lettera b);*
 - 2) *sopprimere il comma 2.*
-

13.14

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».***13.15**

GRIMANI, VONO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 le parole: "convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" sono sostituite dalle seguenti: "convocata secondo la modalità semplificata di cui al successivo articolo 14-bis con le modifiche di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76" e conseguentemente all'articolo 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152 sostituire il secondo periodo con il seguente: "La conferenza di servizi è convocata secondo la modalità di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76"».

13.16

PAGANO, GALLONE, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 le parole: "convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" sono sostituite dalle seguenti: "convocata secondo la moda-

lità semplificata di cui al successivo articolo 14-*bis* con le modifiche di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76" e all'articolo 27-*bis*, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La conferenza di servizi è convocata secondo la modalità di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76"».

13.17

SAPONARA, PITTONI, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In ogni caso la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 può essere indetta in modalità semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della medesima legge da parte dei proprietari di immobili vincolati di interesse storico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

13.18

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In ogni caso la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 può essere indetta in modalità semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della medesima legge da parte dei proprietari di immobili vincolati di interesse storico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

13.19

PEROSINO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In ogni caso la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 può essere indetta in modalità semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della medesima legge da parte dei proprie-

tari di immobili vincolati di interesse storico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

13.20

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. In ogni caso la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 può essere indetta in modalità semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge da parte dei proprietari di immobili vincolati di interesse storico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

13.21

MARTELLI

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«2-bis. In ogni caso, oltre il termine del 31 dicembre 2021, le pubbliche amministrazioni sono tenute al rispetto tassativo dei termini di legge relativi alla conclusione del processo amministrativo; a tutela delle parti interessate, le amministrazioni, in particolare:

a) per garantire la parità tra amministrazioni e proponenti, provvedono a ritenere nulli i pareri di diniego non accompagnati da relazioni e studi a supporto;

b) per garantire il rispetto della tempistica di legge, e la tutela dei legittimi interessi dei proponenti, sono tenute a corrispondere il lucro cessante nel caso in cui lo slittamento dei termini di legge comporti un danno economico futuro ai proponenti, in caso conclusione positiva della procedura; è facoltà delle amministrazioni di rivalersi economicamente sui responsabili del procedimento;

c) entro il termine di sessanta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, le amministrazioni provvedono a segnalare le criticità di organico al fine di concordare le necessarie procedure di adeguamento del personale al fine di assicurare il rispetto dei termini autorizzativi».

13.0.1

DE BONIS, LONARDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Modifica al decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 in materia di decisione della Conferenza di servizi)*

1. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124), che modifica l'articolo 14-*quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990 in materia di decisione della conferenza di Servizi, è sostituito dal seguente comma:

"1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali, motivando un'eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso. Se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento dell'intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione della regione o della provincia autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni interessate, attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione con-

divisa, anche volta a modificare il progetto originario. Se l'intesa non è raggiunta nel termine di ulteriori trenta giorni, è indetta una seconda riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime modalità della prima, per concordare interventi di mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali alternative a quella originaria. Ove non sia comunque raggiunta l'intesa, in un ulteriore termine di trenta giorni, le trattative, con le medesime modalità delle precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque a individuare i punti di dissenso. Se all'esito delle predette trattative l'intesa non è raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate"».

13.0.2

VONO, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Semplificazione delle procedure di deposito dei progetti)

1. All'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"1-bis. Per le opere realizzate da parte di società incaricate di eseguire o far eseguire opere pubbliche di interesse nazionale, fino al 31 dicembre 2021, il direttore dei lavori procede alla sola presentazione della relazione di cui al comma 6 allo sportello unico, senza trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale"».

13.0.3

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Le Regioni possono organizzare lo Sportello unico per le attività produttive istituendo un ufficio dedicato alla sola attività agricola, per l'espletamento di tutte le vicende amministrative afferenti all'esercizio di tale iniziativa.

2. Per quanto riguarda i progetti afferenti al comparto agricolo, fermo restando la competenza in materia di VIA, così come prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006, le Regioni possono attribuire le competenze amministrative sul provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla struttura regionale a cui è affidata la materia dell'agricoltura».

13.0.4

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Le Regioni possono organizzare lo Sportello unico per le attività produttive istituendo un ufficio dedicato alla sola attività agricola, per l'espletamento di tutte le vicende amministrative afferenti all'esercizio di tale iniziativa.

2. Per quanto riguarda i progetti afferenti al comparto agricolo, fermo restando la competenza in materia di VIA, così come prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006, le Regioni possono attribuire le competenze amministrative sul provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla struttura regionale a cui è affidata la materia dell'agricoltura».

13.0.5

PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 13-bis.

(Semplificazione del regime temporale relativo al trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 68:

1) al comma 1, lettera *d*), capoverso "2-*bis*", le parole: "al 15 luglio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "al 30 settembre 2020";

2) al comma 1, lettera *e*), capoverso "3-*bis*", le parole: "al 15 luglio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "al 30 settembre 2020";

3) al comma 1-*bis*, le parole: "al trentesimo", sono sostituite dalle seguenti: "al novantaduesimo";

b) all'articolo 70:

1) al quarto periodo, le parole: "al trentesimo", sono sostituite dalle seguenti: "al novantaduesimo";

2) al quinto periodo, le parole: "al 15 luglio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "al 30 settembre 2020";

3) all'ottavo periodo, le parole: "al trentesimo", sono sostituite dalle seguenti: "al novantaduesimo";

c) all'articolo 71, comma 1, capoverso "22-*quater*":

1) al comma 3:

I) al secondo periodo, le parole: "al trentesimo", sono sostituite dalle seguenti: "al novantaduesimo";

II) al terzo periodo, le parole: "al 15 luglio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "al 30 settembre 2020";

2) al comma 4:

I) al secondo periodo, le parole: "al 15 luglio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "al 30 settembre 2020";

II) all'ottavo periodo, le parole: "al trentesimo", sono sostituite dalle seguenti: "al novantaduesimo"».

Art. 14.

14.1

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Sopprimere l'articolo.

14.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 1, dopo le parole: «per l'attuazione della regolazione europea» inserire le seguenti: « nonchè gli oneri volti a disincentivare attività inquinanti».

14.3

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 1, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «qualora non contestualmente» fino alla fine del comma, con le seguenti: «è contestualmente compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore.».

14.4

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sopprimere le seguenti parole: «, salva deroga espressa,» e «e della individuazione di un'idonea copertura finanziaria con norma di rango primario»;*

2) *aggiungere, infine, il seguente periodo: «Ogni anno la legge di bilancio individua le risorse per la copertura finanziaria del presente articolo».*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 24-bis la parola: "comunitarie" è sostituita dalle seguenti: "europee e gli atti di adeguamento dei regolamenti europei";

b) al comma 24-ter le parole: "delle direttive comunitarie" sono sostituite dalle seguenti: "dalla normativa comunitaria" e le parole: "delle direttive", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "dalla normativa europea";

c) al comma 24-quater, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "La valutazione deve dimostrare che il beneficio prodotto per i destinatari è superiore ai costi derivanti dal superamento dei livelli minimi";

d) dopo il comma 24-quater è aggiunto il seguente:

"24-*quater*.1 Gli oneri regolatori superiori a quelli minimi, diversi da quelli di cui al comma 24-*quater*, sono oneri fiscalmente detraibili ai sensi dell'articolo 14."».

14.5

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sopprimere le seguenti parole:* «, salva deroga espressa,» e «e della individuazione di un'ideale copertura finanziaria con norma di rango primario»;

2) *aggiungere, infine, il seguente periodo:* «Ogni anno la legge di bilancio individua le risorse per la copertura finanziaria del presente articolo».

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 24-*bis* la parola: "comunitarie" è sostituita dalle seguenti: "europee e gli atti di adeguamento dei regolamenti europei";

b) al comma 24-*ter* le parole: "delle direttive comunitarie" sono sostituite dalle seguenti: "dalla normativa comunitaria" e le parole: "delle direttive", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "dalla normativa europea";

c) al comma 24-*quater*, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "La valutazione deve dimostrare che il beneficio prodotto per i destinatari è superiore ai costi derivanti dal superamento dei livelli minimi";

d) dopo il comma 24-*quater* è aggiunto il seguente:

"24-*quater*.1 Gli oneri regolatori superiori a quelli minimi, diversi da quelli di cui al comma 24-*quater*, sono oneri fiscalmente detraibili ai sensi dell'articolo 14."».

14.6

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le seguenti parole: «, salva deroga espressa,» e «e della individuazione di un'ideale copertura finanziaria con norma di rango primario»;*

b) *aggiungere, infine, il seguente periodo: «Ogni anno la legge di bilancio individua le risorse per la copertura finanziaria del presente articolo».*

14.7

VONO, GRIMANI, MAGORNO

Al comma 1, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata inclusione della stima del predetto costo nell'analisi di impatto della regolamentazione, l'eventuale onere introdotto è inapplicabile nei confronti di cittadini e imprese.».

14.0.1

GUIDOLIN, CORRADO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria)

1. Al comma 2 dell'articolo 37 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 giugno 2020", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021, fatta salva l'ipotesi in cui i termini di prescrizione siano scaduti nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2020 e la data di entrata in vigore della presente disposizione"».

14.0.2

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Estensione validità titoli autorizzativi vigenti)

1. All'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. La validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata di 90 giorni rispetto ai termini originari indicati nei titoli stessi."».

14.0.3

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Estensione validità titoli autorizzativi vigenti)

1. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. La validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata di 90 giorni rispetto ai termini originari indicati nei titoli stessi."».

14.0.4

NOCERINO, CORRADO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Sospensione del termine per il computo delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

1. All'articolo 81 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2020 è sospeso il termine per il computo delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 per il mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuti alle Gestioni previdenziali e assistenziali."».

14.0.5

VACCARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Semplificazioni in materia di attività commerciali e affini)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Le vendite di liquidazione sono consentite agli esercizi non alimentari che abbiano scorte di prodotti da smaltire in conseguenza della chiusura temporanea dovuta a emergenze straordinarie per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale o lo stato di calamità naturale, in deroga alle norme procedurali stabilite dalle norme regionali, a condizione che tale vendita venga iniziata non oltre sessanta giorni dal termine dello stato di emergenza o dello stato di calamità naturale, che non si protragga per oltre sei settimane e che ne venga data preventiva comunicazione al Comune. Le vendite di liquidazione di cui al periodo precedente non comporta la cessazione dell'attività.";

b) al comma 6, le parole: "i periodi e la durata" sono soppresse e sono aggiunte, infine, le seguenti: "che possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno";

c) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

"9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in più esercizi, anche siti in diversi Comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 3, 4 o 7 del presente articolo, può presentare ai SUAP di tutti i Comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi interessati, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa alla tenuta cartacea, la relativa documentazione può, essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, ovvero pubblicata su un sito *internet* preventivamente comunicato ai comuni, mantenuto attivo per almeno due anni dopo la fine della vendita straordinaria. La modalità prescelta va indicata nella comunicazione inviata ai Comuni.

9-ter. L'obbligo di cui al comma 5 si applica anche alle vendite effettuate *on-line*."

2. All'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 le parole: "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti" sono soppresse».

14.0.6

BUCCARELLA, DE PETRIS, ERRANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986 n. 131)

1. All'articolo 57, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986 n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "le parti in causa," sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli atti dell'Autorità Giudiziaria che definiscono anche parzialmente giudizi civili, il pagamento dell'imposta di registro grava sulle parti soccombenti e, in via sussidiaria, sulle parti vittoriose"».

14.0.7

GUIDOLIN, CORRADO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Autorizzazione da parte degli enti previdenziali alla rateizzazione fino a 36 mesi dei debiti contributivi)

1. All'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Non sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni superiori a trentasei mesi."».

Art. 15.**15.1**

CORBETTA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «30 settembre» con le seguenti: «30 ottobre».

15.2

FERRERO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 1 lettera b), dopo la parola: «imprenditoriali,» inserire le seguenti: «, professionali e gli ordini professionali».

15.3

GRIMANI, VONO

Al comma 1, lettera b) dopo la parola: «imprenditoriali» inserire le seguenti: «e le associazioni professionali di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4».

15.4

MIRABELLI

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «imprenditoriali» inserire le seguenti: «e le Associazioni professionali».

15.5

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Dopo l'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) aggiungere il seguente articolo:

"Art. 134-ter.

Gli investigatori privati in possesso delle autorizzazioni in Licenza per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, punto 1, lettera a), del DM 269/2010, nonché i loro collaboratori con contratto di subordinazione, possono conseguire la Licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Concorrendo i presupposti di cui al comma 1 del presente articolo, su richiesta dell'interessato, il Prefetto rilascia la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità biennale"».

15.6

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 11 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, così come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, dopo le parole: "le autorizzazioni di cui al titolo III" sono aggiunte le seguenti: "e quelle di cui all'articolo 134 Titolo IV"».

15.7

CORBETTA, LOMUTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "i compensi", sono inserite le seguenti: "e le prestazioni"».

15.8

BORGONZONI, AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, RUFA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente: "Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato, o sottoposti a tutela statale, la richiesta è presentata al Ministero almeno un mese prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito"».

15.9

SAPONARA, PITTONI, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 175, lettera g), della legge 4 agosto 2017, n. 124 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 2, le parole: "sia superiore ad euro 13.500", sono sostituite dalle seguenti: "sia superiore ai valori di cui all'allegato 1, lettera B, Regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali";

b) al punto 3, lettera b), le parole: "inferiore ad euro 13.500", sono sostituite dalle seguenti: "inferiore ai valori di cui all'allegato 1, lettera B, Regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali. Per l'esportazione di tali opere la richiesta di esportazione viene effettuata in modalità telematica. Decorsi 3 giorni senza ricevere diniego le opere possono essere esportate"».

15.10

FEDE

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "su altra documentazione illustrativa", sono inserite le seguenti: "anche in formato digitale,"».

15.0.1

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di Procuratore telematico)

1. Il conferimento a un soggetto terzo, denominato Procuratore telematico, del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, ivi comprese le operazioni telematiche, è conferito a mezzo di delega con sottoscrizione non autenticata ed accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del delegante. È fatto divieto alla pubblica amministrazione di richiedere la produzione della delega secondo modalità diverse da quelle di cui al primo periodo. Ai fini del compimento di atti telematici il Procuratore telematico deve essere munito di dispositivo di firma digitale qualificato, emesso da un Ente Certificatore accreditato.

2. Con decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati le procedure e i criteri di idoneità necessari per il conseguimento delle qualifiche di Procuratore telematico».

15.0.2

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 15-bis.***(Sportello Unico Attività Produttive digitale)*

1. Allo scopo di assicurare una compiuta semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese che avviano, modificano o cessano l'attività, tutti i comuni, il cui Sportello Unico per le Attività Produttive alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non è conforme ai requisiti previsti per lo sportello digitale, aderiscono alla piattaforma digitale SUAP del portale "impresainungiorno.gov.it" del Sistema camerale.

2. I requisiti previsti per definire conforme lo Sportello Unico per le Attività Produttive indicati nel Decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 2010, n. 160, e nel relativo allegato tecnico, sono integrati dalla disponibilità operativa di accesso attraverso il Sistema Pubblico di Identità digitale (SPIO) e di pagamento con la piattaforma "pagoPA", dalla trasmissione automatica delle istanze e dei relativi documenti allegati alla Camera di commercio per la formazione del Fascicolo informatico d'impresa, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 2010, n. 160, e dall'adozione della modulistica standardizzata e dei relativi schemi dati, approvati dalla Conferenza Unificata.

3. La verifica dei requisiti di cui al comma precedente è effettuata entro il 30 giugno di ogni anno dal Ministero dello Sviluppo Economico che allo scopo si avvale della collaborazione di Unioncamere, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dell'Agenzia per l'Italia digitale, tenendo conto delle segnalazioni inviate dalle Associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale».

15.0.3

MANTOVANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 15-bis.***(SUAP digitale)*

1. Allo scopo di assicurare una compiuta semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese che avviano, modificano o cessano l'attività, tutti i comuni, il cui Sportello Unico per le Attività Produttive

alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non è conforme ai requisiti previsti per lo sportello digitale, aderiscono alla piattaforma digitale SUAP del portale "impresainungiorno.gov.it" del Sistema camerale.

2. I requisiti previsti per definire conforme lo Sportello Unico per le Attività Produttive indicati nel Decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 2010, n. 160 e nel relativo allegato tecnico, sono integrati dalla disponibilità operativa di accesso attraverso il Sistema Pubblico di Identità digitale (SPID) e di pagamento con la piattaforma "pagoPA", dalla trasmissione automatica delle istanze e dei relativi documenti allegati alla Camera di commercio per la formazione del Fascicolo informatico d'impresa, ai sensi dell'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 2010, n. 160, e dall'adozione della modulistica standardizzata e dei relativi schemi dati, approvati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. La verifica dei requisiti di cui al comma precedente è effettuata entro il 30 giugno di ogni anno dal Ministero dello Sviluppo Economico che allo scopo si avvale della collaborazione di Unioncamere, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dell'Agenzia per l'Italia digitale, tenendo conto delle segnalazioni inviate dalle Associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale».

15.0.4

COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(SUAP digitale)

1. Allo scopo di assicurare una compiuta semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese che avviano, modificano o cessano l'attività, tutti i comuni, il cui Sportello Unico per le Attività Produttive alla data di entrata in vigore del presente decreto non è conforme ai requisiti previsti per lo sportello digitale, aderiscono alla piattaforma digitale SUAP del portale "impresainungiorno.gov.it" del Sistema camerale.

2. I requisiti previsti per definire conforme lo Sportello Unico per le Attività Produttive indicati nel Decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 2010, n. 160 e nel relativo allegato tecnico, sono integrati dalla disponibilità operativa di accesso attraverso il Sistema Pubblico di Identità digitale (SPID) e di pagamento con la piattaforma "pagoPA", dalla trasmissione automatica delle istanze e dei relativi documenti allegati alla

Camera di commercio per la formazione del Fascicolo informatico d'impresa, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 2010, n. 160, e dall'adozione della modulistica standardizzata e dei relativi schemi dati, approvati dalla Conferenza Unificata.

3. La verifica dei requisiti di cui al comma precedente è effettuata entro il 30 giugno di ogni anno dal Ministero dello Sviluppo Economico che allo scopo si avvale della collaborazione di Unioncamere, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dell'Agenzia per l'Italia digitale, tenendo conto delle segnalazioni inviate dalle Associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale».

15.0.5

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(SUAP digitale)

1. Allo scopo di assicurare una compiuta semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese che avviano, modificano o cessano l'attività, tutti i comuni, il cui Sportello Unico per le Attività Produttive alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non è conforme ai requisiti previsti per lo sportello digitale, aderiscono alla piattaforma digitale SUAP del portale "impresainungiorno.gov.it" del Sistema camerale.

2. I requisiti previsti per definire conforme lo Sportello Unico per le Attività Produttive indicati nel Decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 2010, n. 160 e nel relativo allegato tecnico, sono integrati dalla disponibilità operativa di accesso attraverso il Sistema Pubblico di Identità digitale (SPID) e di pagamento con la piattaforma "pagoPA", dalla trasmissione automatica delle istanze e dei relativi documenti allegati alla Camera di commercio per la formazione del Fascicolo informatico d'impresa, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 2010, n. 160, e dall'adozione della modulistica standardizzata e dei relativi schemi dati, approvati dalla Conferenza Unificata.

3. La verifica dei requisiti di cui al comma precedente è effettuata entro il 30 giugno di ogni anno dal Ministero dello Sviluppo Economico che allo scopo si avvale della collaborazione di Unioncamere, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dell'Agenzia per l'Italia digitale, tenendo conto delle segnalazioni inviate dalle Associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale».

15.0.6

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 15-bis.***(SUAP digitale)*

1. Allo scopo di assicurare una compiuta semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese che avviano, modificano o cessano l'attività, tutti i comuni, il cui Sportello Unico per le Attività Produttive alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non è conforme ai requisiti previsti per lo sportello digitale, aderiscono alla piattaforma digitale SUAP del portale "impresainungiorno.gov.it" del Sistema camerale.

2. I requisiti previsti per definire conforme lo Sportello Unico per le Attività Produttive indicati nel Decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 2010, n. 160 e nel relativo allegato tecnico, sono integrati dalla disponibilità operativa di accesso attraverso il Sistema Pubblico di Identità digitale (SPID) e di pagamento con la piattaforma "pagoPA", dalla trasmissione automatica delle istanze e dei relativi documenti allegati alla Camera di commercio per la formazione del Fascicolo informatico d'impresa, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 2010, n. 160, e dall'adozione della modulistica standardizzata e dei relativi schemi dati, approvati dalla Conferenza Unificata.

3. La verifica dei requisiti di cui al comma precedente è effettuata entro il 30 giugno di ogni anno dal Ministero dello Sviluppo Economico che allo scopo si avvale della collaborazione di Unioncamere, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dell'Agenzia per l'Italia digitale, tenendo conto delle segnalazioni inviate dalle Associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale».

15.0.7

AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Abrogazione dell'articolo 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 125-bis è abrogato;

b) ai commi 125-ter, 125-quater, 125-quinquies e 127 le parole: "ai commi 125 e 125-bis", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti "al comma 125"».

15.0.8

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Abrogazione dell'articolo 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 125-bis è abrogato;

b) ai commi 125-ter, 125-quater, 125-quinquies e 127 le parole: "ai commi 125 e 125-bis", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "al comma 125"».

15.0.9

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 15-bis.***(Abrogazione dell'articolo 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124)*

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 125-bis è abrogato;
 - b) ai commi 125-ter, 125-quater, 125-quinquies e 127 le parole: "ai commi 125 e 125-bis", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "al comma 125"».
-

15.0.10

CONZATTI, GRIMANI, VONO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 15-bis.***(Semplificazione della risoluzione delle controversie tramite mediazione)*

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 5, comma 1-bis, primo periodo, le parole: "contratti assicurativi, bancari e finanziari" sono sostituite con le seguenti: "nonché in materia di contratti, atti unilaterali, fatti illeciti e nelle materie di competenza del Tribunale delle imprese";

- b) all'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le parti devono prendere parte all'intero procedimento di persona oppure, per gravi e giustificati motivi, posso delegare nelle forme ritenute più adeguate nel rispetto dei poteri delegati, un rappresentante diverso dall'avvocato che le assiste in mediazione. Il rappresentante deve essere a conoscenza dei fatti e munito di adeguati poteri utili alla soluzione della controversia. Per i soggetti diversi dalla persona fisica è richiesta la partecipazione tramite un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia.";

- c) all'articolo 8, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Prima della nomina del consulente, le parti possono convenire che la re-

lazione tecnica sia acquisibile agli atti dell'eventuale successivo giudizio.";

d) all'articolo 17, il comma 5-ter è sostituito dal seguente:

"5-ter. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, in particolare dal comma 4 e dal decreto previsto dall'articolo 16, comma 2, per il primo incontro, nei casi in cui la mediazione sia condizione di procedibilità, ciascuna parte è tenuta a versare all'organismo, oltre al le spese di avvio e vive, l'importo di 40 euro per le liti di valore inferiore a 1.000 euro, di 80 per le liti sino a 10.000 euro, di 180 euro per le liti di valore da 10.000 euro a 50.000 euro, di 200 euro per le liti di valore superiore a 50.000 euro. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro tale importo sarà considerato a titolo di spese di mediazione. Nel caso in cui sia raggiunto un accordo o la mediazione prosegua oltre il primo incontro il suddetto importo sarà detratto dalla indennità di mediazione. Per lo svolgimento della procedura, le parti e l'organismo possono concordare, purché in forma scritta, criteri di calcolo e indennità di mediazione complessivi diversi da quelli indicati dal presente articolo considerata la natura, la complessità della mediazione e gli incontri di mediazione svolti."».

15.0.11

CONZATTI, GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Semplificazione nello svolgimento della procedura di mediazione nelle controversie condominiali)

1. All'articolo 71-*quater* delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito con il seguente:

"L'amministratore è sempre legittimato ad attivare, aderire e partecipare ad una procedura di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28";

b) il comma 4 è abrogato;

c) il comma 5 è sostituito con il seguente:

"A seguito dell'avvio e svolgimento della procedura di mediazione, l'ipotesi di accordo di conciliazione raggiunto dalle parti e riportato nel processo verbale, o la proposta del mediatore devono essere approvati dall'assemblea con maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del

codice civile. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, l'ipotesi di accordo di conciliazione raggiunto dalle parti o la proposta del mediatore si devono intendere non accettati.";

d) il comma 6 è sostituito con il seguente:

"Il mediatore fissa il termine per l'accettazione o il rifiuto della proposta di conciliazione di cui all'articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l'amministratore di munirsi della delibera assembleare".

2. Al comma 1 dell'articolo 1131 del codice civile, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, dopo la parola: "giudizio" sono inserite le seguenti: "ed attivare, aderire e partecipare ad una procedura di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28"».

15.0.12

CORBETTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Norme di semplificazione per i ricorsi in materia di pensioni di guerra)

1. Al fine di semplificare i ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni di guerra, fermo restando quanto previsto dall'articolo 154 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni e integrazioni, la notifica alla Pubblica Amministrazione del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza e di ogni altro atto relativo alla causa è effettuata d'ufficio dalla segreteria della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti territorialmente competente. Nelle sentenze che decidono sui ricorsi in materia di pensioni di guerra non si dà luogo a pronuncia sulle spese di giudizio, fatta salva l'ipotesi di lite temeraria di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile.

2. Al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni"».

15.0.13

MIRABELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Norme di semplificazione per i ricorsi in materia di pensioni di guerra)

1. Al fine di semplificare i ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni di guerra, fermo restando quanto previsto dall'articolo 154 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni e integrazioni, la notifica alla Pubblica amministrazione del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza e di ogni altro atto relativo alla causa è effettuata d'ufficio dalla segreteria della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti territorialmente competente. Nelle sentenze che decidono sui ricorsi in materia di pensioni di guerra non si dà luogo a pronuncia sulle spese di giudizio, fatta salva l'ipotesi di lite temeraria di cui all'articolo 96 del Codice di procedura civile.

2. All'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni"».

15.0.14

PIROVANO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.15-bis.

(Norme di semplificazione per i ricorsi in materia di pensioni di guerra)

1. Al fine di semplificare i ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni di guerra, fermo restando quanto previsto dall'articolo 154 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni e integrazioni, la notifica alla Pubblica Amministrazione del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza e di ogni altro atto relativo alla causa è effettuata d'ufficio dalla segreteria della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti territorialmente competente. Nelle sentenze che decidono sui ricorsi in materia di pensioni di guerra non si dà luogo a pronuncia sulle spese di giudizio, fatta salva l'ipotesi di lite temeraria di cui all'articolo 96 del Codice di procedura civile.

2. Al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni"».

15.0.15

SCHIFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Norme di semplificazione per i ricorsi in materia di pensioni di guerra)

1. Al fine di semplificare i ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni di guerra, fermo restando quanto previsto dall'articolo 154 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni e integrazioni, la notifica alla Pubblica Amministrazione del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza e di ogni altro atto relativo alla causa è effettuata d'ufficio dalla segreteria della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti territorialmente competente. Nelle sentenze che decidono sui ricorsi in materia di pensioni di guerra non si dà luogo a pronuncia sulle spese di giudizio, fatta salva l'ipotesi di lite temeraria di cui all'articolo 96 del Codice di procedura civile.

2. Al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni"».

15.0.16

VACCARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 15-bis.

(Modifica sanzioni per mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali)

1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: "da euro 10.000 a euro 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "pari al doppio dell'importo delle ritenute non versato".

2. La modifica di cui al comma 1 si applica ai mancati versamenti delle ritenute previdenziali ed assistenziali accertati o contestati a decorrere dal 1° gennaio 2019».

15.0.17

ZULIANI, AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Semplificazioni in materia di indennizzo per limitazioni da servitù militari)

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, articolo 325, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"Gli indennizzi sono corrisposti ai proprietari degli immobili su domanda degli stessi o degli interessati di cui al comma 4, diretta al Ministero della difesa secondo le modalità previste dalla presente legge";

b) al comma 7 le parole: ", da un notaio, cancelliere segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco." sono sostituite dalle: ", incaricato dall'autorità ministeriale, secondo le disposizioni previste dalla presente legge.";

c) al comma 15 le parole: "aperture di credito disposte a favore dei sindaci dei comuni nel cui territorio insistono le aree ammesse all'indennizzo, secondo le norme sulla contabilità generale dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "contributi diretti disposti a favore dei proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni".

2. Entro 90 giorni il Ministro della difesa emana un decreto che dà attuazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, articolo 325, come modificato dal comma 1 del presente provvedimento».

Art. 16.**16.1**

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - (*Disposizioni per facilitare l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero, in modalità elettronica, nel referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari"*) - 1. Per il referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante: "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019, in deroga all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 4-*bis* della legge 27 dicembre 2001, n. 459, i cittadini italiani residenti all'estero o che si trovano all'estero anche solo per motivi di lavoro, studio o cure mediche per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale votano in modalità elettronica. Con le stesse modalità possono votare i familiari conviventi con i cittadini di cui al periodo precedente.

2. A tal fine, l'opzione di cui al comma I, redatta su carta libera, sottoscritta dall'elettore e corredata di copia di valido documento di identità, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge. La richiesta è revocabile entro il medesimo termine ed è valida per un'unica consultazione. Essa deve contenere una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'elettore residente all'estero deve contestualmente revocare l'opzione eventualmente espressa ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

3. Le istruzioni e le credenziali per l'espressione del voto elettronico vengono consegnate ed abilitate collegandosi al portale del Ministero dell'interno, al quale gli aventi diritto possono accedere per esercitare il loro diritto di voto in conformità alla normativa.

4. L'identificazione dell'avente diritto avviene a mezzo PIN, fornito per posta elettronica dal consolato, tramite il sistema SPID o la carta nazionale dei servizi, utilizzabile per esprimere il voto *online* una sola volta. Sul medesimo portale l'elettore, identificandosi con il PIN, può accedere alla pagina di voto.

5. La sicurezza e la *privacy* del voto sono garantite con sistemi di crittografia omomorfa ed ogni comunicazione verso il sistema avviene tramite protocollo crittografico. I *datacenter* sono protetti da doppio *fire-*

wall e crittografia quantistica. Tutti i *backup* sono archiviati nei centri dati del *cloud* nazionale.

6. Sono predisposti terminali di voto presso le sedi consolari per gli elettori che non possiedono un computer o un altro strumento per registrarsi e per esprimere il voto».

16.2

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«a) all'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n.459, il termine di cui al comma 3 è fissato in ventidue giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia e il termine di cui al comma 5 è fissato in diciotto giorni dalla data delle votazioni in Italia;».

16.3

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) i termini di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n.459, sono così fissati:

1) al comma 3, la parola: "diciotto" è sostituita con la seguente: "venti";

2) al comma 5, la parola: "quattordici" è sostituita con la seguente: "sedici";

3) al comma 6, la parola: "decimo" è sostituita con la seguente: "dodicesimo";

4) al comma 7, la parola: "giovedì" è sostituita con la seguente: "martedì"».

16.4

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 12, comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "valigia diplomatica" sono aggiunte le seguenti: "non accompagnata"».

16.0.1

GARAVINI, GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni volte a consentire l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero del comune nella cui circoscrizione è situato l'unico immobile posseduto nel territorio nazionale dal soggetto residente all'estero)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo le parole: "nell'anagrafe della popolazione residente del comune" sono aggiunte le seguenti: "ovvero quando dimostri di avervi acquisito in via esclusiva, a qualsiasi titolo, la proprietà di un immobile che risulta l'unico immobile posseduto in Italia dall'interessato."».

16.0.2

GARAVINI, VONO, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa in favore degli italiani residenti all'estero)

1. All'articolo 1, comma 153, lettera *a*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i soggetti iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) da almeno tre anni e proprietari di immobili in Italia tale dichiarazione ha invece validità permanente e comunque fino a quando esiste la condizione di non detenzione di un apparecchio."».

16.0.3

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.**

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, in materia di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia)

1. L'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che, per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia, non rileva, ai fini della concessione degli incentivi fiscali, avere mantenuto la residenza in Italia durante il periodo di permanenza all'estero per motivi di studio.».

16.0.4

CORBETTA, FEDE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.**

(Modifiche alla legge 21 marzo 1990, n. 53)

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dopo le parole: "segretari delle procure della Repubblica" sono aggiunte le seguenti: "gli avvocati iscritti all'albo, i consiglieri regionali, i membri del parlamento,"».

16.0.5

CORBETTA, FEDE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.**

(Modifiche alla legge 21 marzo 1990, n. 53)

1. All'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per eseguire le autenticazioni di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono competenti altresì i cittadini designati dai promotori del referendum tra coloro che sono in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento delle funzioni di Presidente di seggio elettorale di cui all'articolo 35, ottavo comma, e che non incorrano nei casi di esclusione di cui all'articolo 38, lettera *f-bis*), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. A tal fine almeno tre promotori comunicano alla Corte di appello competente per territorio, con le modalità di cui all'articolo 65 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'elenco dei soggetti designati, corredato dalle dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445."».

16.0.6

GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Ulteriori modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato";

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti".

2. Il comma 138 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è abrogato.».

16.0.7

ALFIERI, COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifica dell'articolo 57, comma 2-duodecies, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157)

1. Il comma 2-duodecies, dell'articolo 57, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, è sostituito dal seguente:

"2-duodecies. Una quota del fondo di cui al comma 2-decies, non inferiore a tre milioni di euro per l'anno 2019, è destinata alla gestione liquidatoria, in deroga all'articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e fino alla concorrenza della quota medesima, esclusivamente per il pagamento dei debiti contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti all'Unione europea da parte di comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2018 e che sono interamente confinanti con i medesimi Paesi."».

16.0.8

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, SACCONI, FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni urgenti in materia condominiale - proroga termini)

1. Visto il divieto di assembramento imposto dal mese di marzo non è stato possibile agli amministratori di condominio convocare le assemblee, al fine di scongiurare la loro revoca in deroga al comma 1 n. 10 dell'articolo 1130, del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura al 31 ottobre 2019, è posticipato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri.

2. È rinviato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo

3 - lettera *b*), del decreto del Ministero dell'interno del 25 gennaio 2019, recante le modifiche al decreto 246 del 16 maggio 1987.».

16.0.9

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni urgenti in materia condominiale - proroga termini)

1. Visto il divieto di assembramento imposto dal mese di marzo non è stato possibile agli amministratori di condominio convocare le assemblee, al fine di scongiurare la loro revoca in deroga al comma 1 n. 10 dell'articolo 1130, del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura al 31 ottobre 2019, è posticipato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri.

2. È rinviato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3 - lettera *b*), del decreto del Ministero dell'interno del 25 gennaio 2019, recante le modifiche al decreto 246 del 16 maggio 1987.».

16.0.10

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni urgenti in materia condominiale - proroga termini)

1. Visto il divieto di assembramento imposto dal mese di marzo non è stato possibile agli amministratori di condominio convocare le assemblee, al fine di scongiurare la loro revoca in deroga al comma 1 n. 10 dell'articolo 1130, del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura al 31 ottobre 2019, è posticipato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri.

2. È rinviato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3 - lettera b), del decreto del Ministero dell'interno del 25 gennaio 2019, recante le modifiche al decreto 246 del 16 maggio 1987.».

16.0.11

COMINCINI, VONO, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Semplificazione delle procedure di escussione della garanzia per i finanziamenti fino a 30.000 euro)

1. Con riferimento alle operazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere m) e m-bis), del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al fine di avviare la procedura di escussione della garanzia non è necessario effettuare la comunicazione dell'evento di rischio prevista dalle disposizioni operative del Fondo di garanzia.

2. A pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di escussione della garanzia deve essere inviata al Gestore del Fondo, previa attivazione delle procedure di recupero mediante invio di intimazione di pagamento, entro 18 mesi dalla prima rata scaduta e non pagata anche parzialmente in via continuativa da oltre 90 giorni. In caso di operazioni senza piano di ammortamento il termine di cui al periodo precedente è ridotto a 9 mesi rispetto alla data di inadempimento.

3. Ai fini dell'escussione della garanzia il soggetto finanziatore esibisce i seguenti documenti già acquisiti in fase di istruttoria: richiesta di affidamento, modulo "allegato 4-bis" ed eventuale "integrazione allegato 4-bis", contratto di finanziamento e lettera di intimazione di pagamento.».

16.0.12

MARINO, VONO, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Semplificazione delle procedure di escussione della garanzia per i finanziamenti fino a 30.000 euro)

1. Con riferimento alle operazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *m*) e *m-bis*), del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al fine di avviare la procedura di escussione della garanzia non è necessario effettuare la comunicazione dell'evento di rischio prevista dalle disposizioni operative del Fondo di garanzia.

2. A pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di escussione della garanzia deve essere inviata al Gestore del Fondo, previa attivazione delle procedure di recupero mediante invio di intimazione di pagamento, entro 18 mesi dalla prima rata scaduta e non pagata anche parzialmente in via continuativa da oltre 90 giorni. In caso di operazioni senza piano di ammortamento il termine di cui al periodo precedente è ridotto a 9 mesi rispetto alla data di inadempimento.

3. Ai fini dell'escussione della garanzia il soggetto finanziatore esibisce i seguenti documenti già acquisiti in fase di istruttoria: richiesta di affidamento, modulo "allegato 4-bis" ed eventuale "integrazione allegato 4-bis", contratto di finanziamento e lettera di intimazione di pagamento.».

16.0.13

FENU, FEDE, CORBETTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Semplificazione delle procedure di escussione della garanzia per i finanziamenti fino a 30.000 euro)

1. Per le operazioni perfezionate ai sensi della lettera *m*), comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono previste modalità semplificate di escussione della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, let-

tera a), della legge n. 662 del 1996, anche in deroga alle vigenti disposizioni operative dello stesso Fondo.».

16.0.14

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Semplificazione delle procedure di escussione della garanzia per i finanziamenti fino a 30.000 euro)

1. Per le operazioni perfezionate ai sensi della lettera m), comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono previste modalità semplificate di escussione della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, anche in deroga alle vigenti disposizioni operative dello stesso Fondo.».

16.0.15

VONO, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure per i servizi di linea interregionali di competenza statale)

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 31 marzo 2021, in deroga alle procedure previste dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, e dal decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, e purché nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sulla circolazione, le modifiche e le riduzioni dei servizi di linea autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti possono essere adottate dal vettore, previa adeguata e tempestiva comunicazione al Ministero stesso e all'utenza.

2. La deroga del comma 1 non si applica nel caso di integrale cessazione del servizio».

16.0.16

PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure per i servizi di linea interregionali di competenza statale)

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 31 marzo 2021, in deroga alle procedure previste dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 e dal decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, e purché nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sulla circolazione, le modifiche e le riduzioni dei servizi di linea autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti possono essere adottate dal vettore, previa adeguata e tempestiva comunicazione al Ministero stesso e all'utenza.

2. La deroga del comma 1 non si applica nel caso di integrale cessazione del servizio.

16.0.17

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure per i servizi di linea interregionali di competenza statale)

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 31 marzo 2021, in deroga alle procedure previste dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 e dal decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, e purché nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sulla circolazione, le modifiche e le riduzioni dei servizi di linea autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e

trasporti possono essere adottate dal vettore, previa adeguata e tempestiva comunicazione al Ministero stesso e all'utenza.

2. La deroga del comma 1 non si applica nel caso di integrale cessazione del servizio».

16.0.18

BARBONI, AIMI, SICLARI, PAGANO, MALLEGGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Documento unico del veicolo)

1. Allo scopo di portare efficacemente a compimento l'implementazione del documento unico di circolazione del veicolo, di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, come previsto dal Piano Nazionale di Riforma, sono fatte salve le relative disposizioni, con i provvedimenti, operatori e procedure di riferimento.

2. Per il miglior risultato del processo di cui al comma 1, in fase comunque avanzata di progressivo consolidamento, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 4-*bis*, le parole: "comunque entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", ove non si verificano circostanze emergenziali, entro il 28 febbraio 2021";

b) all'articolo 4, commi 1 e 2, le parole, rispettivamente, "dalla data di introduzione del documento unico" e "dall'introduzione del documento unico", sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di cui all'articolo 1, comma 4-*bis*"».

16.0.19

DE FALCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Documento unico del veicolo)

1. Allo scopo di portare efficacemente a compimento l'implementazione del documento unico di circolazione del veicolo, di cui al decreto

legislativo 29 maggio 2017, n. 98, come previsto dal Piano Nazionale di Riforma, sono fatte salve le relative disposizioni, con i provvedimenti, operatori e procedure di riferimento.

2. Per il miglior risultato del processo di cui al comma 1, in fase comunque avanzata di progressivo consolidamento, all'articolo 1, comma 4-*bis*, del menzionato decreto n. 98 del 2017, le parole: "comunque entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", ove non si verifichino circostanze emergenziali, entro il 28 febbraio 2021"».

3. Conseguentemente, all'articolo 4, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo n. 98 del 2017, le parole, rispettivamente: «dalla data di introduzione del documento unico» e «dall'introduzione del documento unico», sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di cui all'articolo 1, comma 4-*bis*».

16.0.20

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Procedimenti speciali di semplificazione)

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante l'implementazione del documento unico di circolazione dei veicoli, con i relativi provvedimenti, operatori e procedure.

2. Per il miglior risultato del processo di cui al comma 1, in fase comunque avanzata di progressivo consolidamento, all'articolo 1, comma 4-*bis*, del menzionato decreto legislativo dl 29 maggio 2017, n. 98, le parole: "comunque entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", ove non si verifichino circostanze emergenziali, entro il 28 febbraio 2021".

3. All'articolo 4, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo n. 98 del 2017, le parole, rispettivamente: "dalla data di introduzione del documento unico" e "dall'introduzione del documento unico", sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di cui all'articolo 1, comma 4-*bis*».

16.0.21

DE BERTOLDI, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.***(Procedimenti speciali di semplificazione)*

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante l'implementazione del documento unico di circolazione dei veicoli, con i relativi provvedimenti, operatori e procedure.

2. Per il miglior risultato del processo di cui al comma 1, in fase comunque avanzata di progressivo consolidamento, all'articolo 1, comma 4-*bis*, del menzionato decreto n. 98 del 2017, le parole: "comunque entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", ove non si verifichino circostanze emergenziali, entro il 28 febbraio 2021"».

3. All'articolo 4, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo n. 98 del 2017, le parole, rispettivamente: «dalla data di introduzione del documento unico» e «dall'introduzione del documento unico», sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di cui all'articolo 1, comma 4-*bis*».

16.0.22

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.***(Differimento procedure di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, in materia di documento unico di circolazione)*

1. Per il miglior risultato del processo di implementazione del documento unico di circolazione, in fase avanzata di progressivo consolidamento, all'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, le parole: "comunque entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", ove non si verifichino circostanze emergenziali, entro il 28 febbraio 2021".

2. Conseguentemente, all'articolo 4, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, le parole: "dalla data di introduzione del documento unico" e le parole: "dall'introduzione del documento

unico", sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di cui all'articolo 1, comma 4-bis".».

16.0.23

CAMPARI, PERGREFFI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Estensione obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile ai monopattini elettrici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile di cui all'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è esteso ai monopattini elettrici per come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 e dall'articolo 1, comma 75, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 193 del codice della strada.».

16.0.24

ALFIERI, COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 93, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 7-bis e 7-ter, sono abrogati;

b) dopo l'articolo 93, è inserito il seguente: "Art. 93-bis. *(Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia)* 1. Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione

che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94.

2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico di cui all'articolo 94, comma 4-ter. Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. Analogamente si procede in caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica. In mancanza di idoneo documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94, comma 4-ter, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente da questi. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4-ter.

3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai proprietari di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero qualora siano:

- a) cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;
- b) personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
- c) personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;
- d) familiari conviventi all'estero con il personale di cui alle lettere b) e c);

5. Il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. L'organo accertatore ritira il documento di circolazione e intima al proprietario di immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94. Ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si appli-

cano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Il documento di circolazione ritirato è trasmesso all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo è restituito all'avente diritto dopo la verifica dell'adempimento dell'intimazione. In alternativa all'immatricolazione in Italia, l'intestatario del documento di circolazione estero può chiedere all'organo accertatore di essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e condurre il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o, qualora autorizzato, non conduca lo stesso oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa. Chiunque circola durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

7. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, circola con un veicolo per il quale non abbia effettuato la registrazione ivi indicata ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. Il documento di circolazione è ritirato immediatamente dall'organo accertatore e restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. In caso di circolazione, si applicano le sanzioni dell'articolo 216";

c) all'articolo 94, dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente:

"4-*ter*. Nell'archivio informatico del Pubblico Registro Automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia (A.C.I.), è formato ed aggiornato l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i quali è richiesta la registrazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-*bis*, secondo la medesima disciplina prevista per l'iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco costituisce base dati disponibile per tutte le finalità previste dall'articolo 51, comma 2-*bis*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. L'elenco è pubblico.";

d) l'articolo 132 è sostituito dal seguente:

"Art. 132. - (*Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia.*) - 1. Fuori dai casi di cui all'articolo 93-bis, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in conformità alle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

2. Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, che abbiano adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi, in servizio presso gli organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, sono ammessi a circolare per la durata del mandato.

3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento.

4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alle sanzioni del comma 5 dell'articolo 93-bis.";

e) al primo comma dell'articolo 196, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nei casi indicati dall'articolo 93-bis, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento di cui al comma 2 del medesimo articolo, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.";

2. Le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 2, introdotte dal presente articolo, si applicano decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

16.0.25

FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 93, al comma 1-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono esclusi da tale divieto:

a) i componenti del nucleo familiare residente in Italia di un cittadino iscritto all'AIRE il cui veicolo è immatricolato all'estero e concesso in comodato d'uso gratuito;

b) i soggetti residenti anagraficamente in altro Stato membro dell'Unione europea che si trovano in Italia per svolgere attività lavorative stagionali e che conducono i veicoli nella loro disponibilità immatricolati all'estero i quali decorsi 185 giorni di permanenza in Italia possono acquisire la residenza normale secondo le norme comunitarie in materia;

c) i lavoratori frontalieri ovvero quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro dipendente, in via esclusiva e continuativa a favore di un datore di lavoro estero e che quotidianamente si recano all'estero in Paesi confinanti (Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e San Marino, Stato Città del Vaticano) ovvero in Paesi limitrofi (Principato di Monaco)".».

16.0.26

GRASSI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche al codice civile di semplificazione dei contratti in uso nel trasporto e nella logistica)

1. Al codice civile di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, gli articoli dal 1737 al 1741 sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 1737. – (*Nozione*) – Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e

per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto, con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie.

Art. 1738. – (*Revoca*) – Ferma restando l’osservanza del disposto dell’articolo 1725, finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mandante può revocare l’ordine di spedizione oggetto del mandato, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l’attività prestata.

Art. 1739. – (*Obblighi dello spedizioniere*) – Nell’esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto ad osservare le istruzioni del mandante.

Lo spedizioniere non ha l’obbligo di provvedere all’assicurazione delle cose spedite, salvo espressa richiesta del mandante.

Art. 1740. – (*Diritti dello spedizioniere*) – Il corrispettivo dovuto allo spedizioniere è determinato dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto.

Il mandante è sempre responsabile verso lo spedizioniere del pagamento del nolo e delle altre spese sostenute dallo spedizioniere per l’esecuzione del mandato, anche con riguardo ai costi derivanti dal fatto di parti terze, indipendentemente dai patti esistenti tra dette parti terze ed il mandante.

Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1710, comma 1 e 1739 comma 1, lo spedizioniere non è responsabile verso il mandante dell’inadempimento dei vettori e degli altri soggetti con i quali ha contrattato o che comunque intervengono nella esecuzione del trasporto.

Art. 1741. - (*Spedizioniere vettore: nozione e responsabilità*) - Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume espressamente l’esecuzione del trasporto - in tutto o in parte - viene definito spedizioniere vettore ed ha gli obblighi e i diritti del vettore.

Qualora lo Spedizioniere vettore sia tenuto al risarcimento dei danni derivati all’avente diritto, per perdita o avaria delle cose spedite occorse durante le fasi di trasporto e giacenza tecnica, il risarcimento dovuto non potrà essere superiore a quanto indicato dall’articolo 1696."

2. L’articolo 1696 del codice civile di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, è sostituito dal seguente:

"Art. 1696. – (*Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate*) – Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.

Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri ed all’importo di cui all’articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti inter-

nazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.

Nel caso il trasporto venga effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa, e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non potrà in ogni caso essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a tre euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.

La previsione di cui ai commi precedenti non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.

Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni."

3. L'articolo 2761 del codice civile di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, è sostituito dal seguente:

"Art. 2761. – (*Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario*) – I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché detti trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.

I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.

I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.

Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756. Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752".

4. Al codice civile di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, dopo l'articolo 1677 è inserito il seguente:

"Art. 1677-bis.

(Contratto di logistica)

Col contratto di logistica una parte assume, verso corrispettivo, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, congiuntamente le attività di deposito, preparazione, lavorazione, ed eventualmente trasporto, di beni di terzi.

Il contratto di logistica è regolato dalle disposizioni di legge applicabili alle singole attività di cui esso si compone."».

16.0.27

RIVOLTA, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Proroga termini disposizioni in materia di tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente)

1. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: "nel primo semestre" sono sostituite dalle seguenti: "nei primi nove mesi";

b) al comma 3-bis, le parole: "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2020";

c) al comma 3-quater, le parole: "30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2020."».

16.0.28

ANASTASI, SANTILLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni relative al Fondo per il credito alle vittime di mancati pagamenti)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 199, le parole: "che entrano in crisi a causa della" sono sostituite dalle seguenti: "e ai professionisti danneggiati dalla" e, dopo la parola: "attività d'impresa", sono aggiunte le seguenti: "o professionale";

b) al comma 200, dopo la parola: "imputati", sono aggiunte le seguenti: "o indagati" e le parole: "si sono costituiti parte civile nel processo" sono sostituite dalle seguenti: "siano legittimati ad agire nell'interesse della procedura concorsuale nel procedimento";

c) al comma 201-bis, dopo la parola: "adottato" sono aggiunte le seguenti: ", previa verifica delle capacità di rimborso, anche previsionali, dei richiedenti,";

d) al comma 202, le parole: "assoluzione dei debitori imputati" sono sostituite dalle seguenti: "provvedimento di archiviazione degli atti nei confronti dei debitori indagati o di sentenza definitiva di assoluzione nei confronti dei debitori imputati;"».

16.0.29

ROMANO, CORRADO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Semplificazioni in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro)

1. All'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) al primo periodo, le parole: "e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni", sono sostituite dalle seguenti: "che comportino l'assenza dal lavoro per almeno un giorno, escluso quello dell'evento";

2) al secondo periodo, le parole: "con le modalità di cui all'articolo 13", sono sostituite dalle seguenti: "con modalità telematica";

b) il terzo comma è soppresso;

c) al quarto comma, le parole: "dell'operaio", sono sostituite dalle seguenti: "dell'infortunato";

d) al quinto comma, le parole: "con le modalità di cui all'articolo 13", sono sostituite dalle seguenti: "con modalità telematica";

e) l'undicesimo comma è sostituito con il seguente:

"11. I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 1.290 a euro 7.745 con riferimento agli infortuni che comportino l'assenza dal lavoro superiori ai tre giorni e con la sanzione amministrativa da euro 558 a euro 2.010, con riferimento agli infortuni che comportino l'assenza dal lavoro fino a tre giorni."

2. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la lettera *r*) è sostituita con la seguente:

"*r*) comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Per i soggetti assicurati all'INAIL l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro è assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124"».

16.0.30

MATRISCIANO, CORRADO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(CCNL Unificazione Codifica)

1. Nelle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e nelle trasmissioni mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il dato relativo al contratto collettivo nazionale è indicato mediante un codice alfanumerico, unico per tutte le Amministrazioni interessate. Tale co-

dice viene attribuito dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) in sede di acquisizione del contratto collettivo nell'archivio di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n 936. La composizione del codice è definita secondo criteri stabiliti dal CNEL d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Istituto nazionale di previdenza sociale.».

16.0.31

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.***(Sospensione dei termini dell'efficacia del precetto)*

1. All'articolo 481 del codice di procedura civile dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Se il creditore presenta l'istanza di cui all'articolo 492-bis, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste dal comma 2, dell'articolo 492-bis."».

16.0.32

FAZZOLARI, CIRIANI, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.***(Misure di semplificazione a tutela del contribuente)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione di ciascuna delle componenti";

b) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: "redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze", sono inserite le seguenti: "secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione dell'origine del debito e di ciascuna delle componenti della somma complessivamente dovuta".

2. Dopo l'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è inserito il seguente:

"Art. 10.1

(Principio di risarcibilità del contribuente)

1. Le norme fiscali stabiliscono i casi in cui al contribuente spetta un risarcimento per i danni arrecati da documenti fiscali palesemente infondati e per le spese sostenute a fini di autotutela.

2. Il risarcimento è stabilito in misura percentuale rispetto alla somma richiesta.

3. La misura del risarcimento può essere determinata anche in sede giudiziaria, in base al libero apprezzamento del giudice".

3. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 46, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1.1. Qualora il concessionario sia un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle violazioni commesse dal personale si applicano le sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001";

b) dopo l'articolo 46, è inserito il seguente:

"Art. 46-bis.

(Omissione di verifica dell'attendibilità degli atti)

1. Il concessionario è tenuto a verificare la congruità degli elementi contenuti nelle richieste provenienti dagli enti impositori, a partire dalla decorrenza dei termini di esigibilità, con le disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento vigente in materia di risarcimenti a seguito di ricorso alla giustizia civile o tributaria, qualora il destinatario dell'atto rilevi, tramite l'impugnazione, errori, omissioni o incongruenze tali da produrre la nullità o l'annullabilità del medesimo atto, il concessionario è tenuto a versare al destinatario il 10 per cento delle somme iscritte nell'atto, previa richiesta del destinatario medesimo, da inoltrare entro trenta giorni dalla dichiarazione di nullità. Tali somme possono essere scomutate da altre somme dovute dal destinatario dell'atto.

3. Se l'errore che ha portato alla nullità o all'annullamento dell'atto ai sensi del comma 2 è imputabile all'ente impositore, il concessionario scomputa le somme erogate a titolo di risarcimento dai riversamenti spettanti al medesimo ente impositore."».

16.0.33

FAZZOLARI, CIRIANI, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.***(Sospensione applicazione Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020)*

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-bis decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, per il periodo d'imposta 2020, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-bis.».

16.0.34

FAZZOLARI, CIRIANI, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.***(Abolizione dello scontrino elettronico)*

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è abrogato.».

16.0.35

D'ALFONSO, MIRABELLI, LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.**

1. In tutti i casi in cui il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici sia subordinato, ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, alle condizioni econo-

niche del richiedente, i trattamenti e gli assegni medesimi sono liquidati quando il richiedente stesso, in presenza degli altri requisiti, sia in possesso, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito annuo complessivo, al lordo degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1953, n. 597, e successive modificazioni, per un ammontare non superiore a L. 2.400.000, o risultante dal Modello ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente».

16.0.36

BOLDRINI, IORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)

1. All'articolo 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Per la durata dell'emergenza epidemio-
logica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei mini-
stri del 31 gennaio 2020," sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 di-
cembre 2022";

b) al comma 3, le parole: "Per la durata dell'emergenza epidemio-
logica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei mini-
stri del 31 gennaio 2020," sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data di
cui al comma 1";

c) al comma 4, le parole: "Per la durata dell'emergenza epidemio-
logica da COVID-19", sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data di cui
al comma 1."».

16.0.37

BOLDRINI, IORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)

1. All'articolo 54, comma 4-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo le parole: "da utilizzare in sperimentazioni cliniche di fase 1 " sono inserite le seguenti: "e di fase II"».

16.0.38

BOLDRINI, IORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap)

1. Le commissioni mediche pubbliche preposte all'accertamento delle minorazioni civili e dell'*handicap* ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate a redigere verbali, sia di prima istanza che di revisione, anche solo sugli atti in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.

2. La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata ovvero in sede di redazione del certificato medico introduttivo. In tale caso il responsabile della commissione di accertamento indica la documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva l'interessato viene convocato a visita diretta.».

16.0.39

NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure per la presa in carico dei pazienti cronici complessi)

1. Al fine di promuovere nuove modalità organizzative per la presa in carico dei pazienti cronici complessi, per il biennio 2020-2021 il Ministero della salute autorizza una sperimentazione, nelle regioni individuate con il decreto ministeriale di cui al comma successivo, per la fornitura e la remunerazione di prestazioni di teleassistenza infermieristica a supporto di pazienti affetti da patologie croniche o immunodepressione e ai loro *care-giver* ed erogata da soggetti, pubblici o privati, volta a fornire assistenza specializzata di tipo infermieristico e la collaborazione con l'assistenza di base e specialistica, per i malati cronici ed i soggetti immunodepressi.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le regioni in cui avviare la sperimentazione prevista dal comma precedente.

3. Ai fini dell'attuazione della sperimentazione di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 e 2 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.».

16.0.40

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni per facilitare lo svolgimento dell'attività sportiva agonistica)

1. La validità dei certificati di idoneità all'attività sportiva agonistica e degli accertamenti sanitari per la pratica sportiva agonistica di cui al decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio 1982, e successive modifiche, in scadenza durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, è prorogata di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

16.0.41

BOLDRINI, IORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni per la semplificazione delle commissioni d'albo delle professioni infermieristiche)

1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, primo periodo, dopo le parole: "del Consiglio direttivo" sono aggiunte le seguenti: ", per la professione di infermiere pediatrico è costituita da tre componenti del medesimo albo se gli iscritti non superano i millecinquecento, da cinque componenti se gli iscritti superano i millecinquecento ma sono inferiori a tremila e da sette componenti se gli iscritti superano tremila, per la professione di infermiere, è costituita dalla componente di infermieri del Consiglio direttivo costituito ai sensi del decreto ministeriale 11 giugno 2019. Qualora la Commissione di albo di infermieri pediatrici non venga costituita, in analogia a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233 e successive modificazioni, le attribuzioni previste dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo C.P.S. n. 233/46 e successive modificazioni spettano, al Consiglio Direttivo dell'Ordine, integrato da un componente estratto a sorte tra gli iscritti all'albo professionale della professione sanitaria di infermiere pediatrico dell'Ordine stesso se non già presente. Le Commissioni d'albo eventualmente costituite sono soppresse dall'entrata in vigore del presente decreto" e all'ultimo periodo le parole: ", nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche" sono soppresse;

b) all'articolo 8, comma 4, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: "La commissione di albo degli infermieri pediatrici si compone di sette membri eletti dai presidenti delle commissioni di albo territoriali, contestualmente e secondo le stesse modalità e procedure di cui ai commi 8, 9 e 10 del presente articolo. La Commissione di albo per la professione di infermiere è costituita dalla componente degli infermieri del Comitato centrale. Qualora la Commissione di albo della professione sanitaria di infermiere pediatrico non venga costituita, in analogia a quanto previsto dall'articolo 8, comma 18, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233 e s.m.i., le attribuzioni previste dall'articolo 8, comma 16, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 e s.m.i. spettano al Comitato Centrale della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche, integrato da un

componente estratto a sorte tra i presidenti delle Commissioni di albo territoriali della professione sanitaria di infermiere pediatrico e qualora non sia stata costituita nemmeno una commissione d'albo territoriale di infermiere pediatrico da un componente estratto a sorte tra i componenti dei Consigli Direttivi iscritti all'albo della professione sanitaria di infermiere pediatrico. Il Comitato Centrale è formato da quindici componenti, di cui tredici componenti in rappresentanza della professione sanitaria di infermiere e due componenti in rappresentanza della professione sanitaria di infermiere pediatrico. Qualora non risultino infermieri pediatrici eletti, il Comitato Centrale è composto da soli infermieri." e all'ultimo periodo le parole:" , nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno della Federazione nazionale delle professioni infermieristiche" sono soppresse».

16.0.42

BOLDRINI, IORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Ministro della giustizia" e "Ministero della giustizia" sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle parole: "Ministro della salute" e "Ministero della salute";

b) all'articolo 2, comma 4, il terzo periodo è sostituito con il seguente: "Le eventuali votazioni successive iniziano tra il terzo ed il decimo giorno successivo al termine della votazione precedente.";

c) all'articolo 2, comma 6, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "L'iscritto che ha esercitato il diritto di voto per corrispondenza può sempre votare personalmente, in tal caso il plico contenente il voto espresso per corrispondenza viene annullato.";

d) all'articolo 2, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Il Consiglio Nazionale adotta il regolamento per disciplinare le modalità per lo svolgimento delle operazioni elettorali. Il regolamento può prevedere specifiche procedure operative del voto telematico in caso di istituzione di più seggi elettorali, nel rispetto dei principi costituzionali di personalità, uguaglianza, libertà e segretezza del voto. I componenti del seggio elettorale sono responsabili della verifica dell'identità dell'elettore. Del regolamento adottato è data comunicazione al Ministero della salute".

2. Alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente periodo: "In terza convocazione qualunque sia il numero dei votanti. L'elezione nel consiglio territoriale è incompatibile con l'elezione negli organi dell'Ente di assistenza e previdenza professionale.";

b) all'articolo 21, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso d'impedimento ovvero di sua candidatura o di altra incompatibilità accertata è sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine; in caso di più seggi elettorali il presidente dell'ordine nomina gli ulteriori segretari nel provvedimento di indizione"».

16.0.43

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Semplificazioni procedurali per il funzionamento dell'Ordine degli Psicologi)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221, all'articolo 2, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. Il Consiglio Nazionale adotta il regolamento per disciplinare le modalità per lo svolgimento delle operazioni elettorali; il regolamento può prevedere specifiche procedure operative del voto telematico in caso di istituzione di più seggi elettorali, nel rispetto dei principi costituzionali di personalità, uguaglianza, libertà e segretezza del voto. I componenti del seggio elettorale sono responsabili della verifica dell'identità dell'elettore. Del regolamento adottato è data comunicazione al Ministero della salute".

2. All'articolo 21 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso d'impedimento ovvero di sua candidatura o di altra incompatibilità accertata è sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine; in caso di

più seggi elettorali il presidente dell'ordine nomina gli ulteriori segretari nel provvedimento di indizione"».

16.0.44

CORTI, AUGUSSORI, PERGREFFI, GRASSI, CAMPARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69)

1. All'articolo 16, comma 2, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, le parole: "sessanta" sono sostituite dalle seguenti: "sessantadue"».

16.0.45

FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 2, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, dopo le parole: "con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale" sono aggiunte le seguenti: ", oppure avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi presso un'agenzia di mediazione che dovrà fornire idonea certificazione ed aver superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto".

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le caratteristiche del periodo di pratica di cui al comma 1 e i criteri e le modalità per il rilascio della certificazione da parte dell'Agenzia di mediazione».

16.0.46

COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Norme in materia di trasformazione delle società di mutuo soccorso in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale)

1. Il termine di tre anni di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è differito al 31 ottobre 2020».

16.0.47

MIRABELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. Per le fondazioni, le associazioni e i comitati di cui al precedente comma che presentino un Conto Economico dell'ultimo bilancio approvato pari o inferiore a euro 100.000 relativo all'ultimo bilancio approvato, nonché per le fondazioni e le associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne, di membri di organi di partiti o movimenti politici o di persone che ricoprono incarichi istituzionali che presentino un Conto Economico dell'ultimo bilancio approvato pari o inferiore euro 50.000 si adottano a partire dal 1° gennaio 2021 e con riferimento al bilancio 2020 forme semplificate di rendicontazione (commi da 1 a 3 dell'articolo 8 legge 2 gennaio 1997, n. 2). Alle rendicontazioni depositate presso la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici entro il 15 giugno 2019 dalle fondazioni, associazioni e comitati che presentino un Conto Economico dell'ultimo bilancio approvato pari o inferiore a euro 100.000 non si applicano controlli di conformità"».

16.0.48

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.***(Semplificazioni a favore delle bande musicali legalmente costituite)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, alla lettera *m*), dopo le parole: "compensi erogati ai direttori artistici" sono aggiunte le seguenti: "ai formatori e";

b) all'articolo 148, al comma 3, dopo le parole: "sportive dilettantistiche" sono aggiunte le seguenti: "e per le bande musicali";

c) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché alle bande musicali".

2. Alle bande musicali si applica il regime tributario previsto per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni.

3. All'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 3-bis, dopo le parole: "Comitato olimpico nazionale italiano" sono aggiunte le seguenti: "nonché alle bande musicali legalmente costituite"».

16.0.49

FERRARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.***(Modifiche al decreto-legge n. 34 del 2020 in materia di lavoro agile)*

1. All'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre 2020"».

16.0.50

GALLONE, BINETTI, RIZZOTTI, MOLES, CANGINI, TOFFANIN, FLORIS, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Al fine di garantire la libertà di scelta educativa delle famiglie indipendentemente dalla situazione patrimoniale reddituale, è introdotto il costo standard per studente, inteso come quota capitaria che permette una scelta libera della scuola senza costi economici aggiuntivi per la famiglia, determinato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ed è reso pubblico sui siti *internet* istituzionali dei citati Ministeri».

16.0.51

ALFIERI, ZANDA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Semplificazioni in materia di scuole all'estero)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per gestire, coordinare e vigilare il sistema della formazione italiana nel mondo, la selezione e la destinazione all'estero del personale di cui all'articolo 18, nonché le ulteriori attività di cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola nel limite complessivo di 70 unità.";

b) l'articolo 15, comma 1, è sostituito come segue:

"1. Le attività di formazione sono organizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con i fondi di cui all'articolo 39, comma 1.";

c) all'articolo 19, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il personale è selezionato dal Ministero degli affari esteri e della

cooperazione internazionale sulla base di un bando emanato sentito il Ministero dell'istruzione.";

d) all'articolo 19, comma 4, le parole: "dell'istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale";

e) all'articolo 20, comma 2, le parole: "dell'istruzione" sono sostituite dalla seguente: "predetto";

f) l'articolo 24, comma 1, è sostituito come segue:

"1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può inviare, per esigenze di servizio, personale docente, amministrativo e dirigenti scolastici, in assegnazione temporanee presso scuole statali all'estero ed altre iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo, per una durata massima di un anno scolastico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il personale di cui al presente comma è individuato sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 19 comma 4. In mancanza di graduatorie utili, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può individuare candidati idonei attingendo a graduatorie di altre linguistiche o di materie affini o, in mancanza anche di queste, pubblicando nel proprio sito istituzionale un interpello semplificato, anche limitato al personale di cui all'articolo 13, comma 1. Il personale è collocato fuori ruolo e conserva, per l'intera durata della missione, la sede occupata nel territorio nazionale.";

g) all'articolo 24 comma 2 le parole: "di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono soppresse;

h) all'articolo 30, comma 1, dopo la parola: "144" sono aggiunte le seguenti: "commi primo, secondo e terzo";

i) all'articolo 35, comma 2, le parole: "dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale" sono sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione";

j) le parole: "dell'università e della ricerca", dovunque compaiono, sono soppresse.

2. Le lettere *a)*, *b)*, *d)* e *g)* del comma 1 si applicano a partire dall'anno scolastico 2021/22.

3. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'entrata in vigore del presente articolo, il personale già collocato fuori ruolo presso il Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 è ricollocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il personale che si oppone al ricollocamento di cui al primo periodo è restituito ai ruoli di appartenenza alla fine dell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore del presente comma. I dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 64 del 2017 non possono comunque eccedere il numero complessivo di settanta unità.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, le scuole statali all'estero, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, adeguano alle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 i contratti di lavoro già afferenti alle sopresse casse scolastiche».

16.0.52

VATTUONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Ridenominazione di gradi e qualifiche militari)

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 627, comma 7:

1) le parole: "primo caporal maggiore" sono sostituite dalla seguente: "graduato";

2) le parole. "caporal maggiore capo scelto" sono sostituite dalle seguenti: "primo graduato":

b) all'articolo 629, comma 2, lettera a), le parole: "qualifica speciale" sono sostituite dalle seguenti: "sergente maggiore aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare: secondo capo aiutante per la Marina militare";

c) all'articolo 630:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera a), le parole: "primo caporal maggiore" sono sostituite dalla seguente: "graduato";

1.2) alla lettera b), le parole: "caporal maggiore scelto" sono sostituite dalle seguenti: "graduato scelto";

1.3) alla lettera c), le parole: "caporal maggiore capo" sono sostituite dalle seguenti: "graduato capo";

1.4) alla lettera d), le parole da: "caporal maggiore capo scelto" a "primo aviere capo scelto" sono sostituite dalle seguenti: "primo graduato: sottocapo scelto per la Marina militare; primo graduato";

2) al comma 1-bis:

2.1) le parole: "caporal maggiore capo scelto" sono sostituite dalle seguenti: "primo graduato";

2.2) le parole: "qualifica speciale" sono sostituite dalle seguenti: "graduato aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; sottocapo aiutante per la Marina militare";

2.3) la parole: "caporal maggiori capi scelti qualifica speciale" sono sostituite dalle seguenti: "graduati aiutanti e corrispondenti";

d) all'articolo 631, comma 1, lettera b), la parola: "sottocapo" è sostituita dalle seguenti: "comune scelto";

e) all'articolo 632, comma 1:

1) alla lettera s), le parole: "caporal maggiore capo scelto" sono sostituite dalle seguenti: "primo graduato";

2) alla lettera t), le parole: "caporal maggiore capo" sono sostituite dalle seguenti: "graduato capo";

3) alla lettera u), le parole: "caporal maggiore scelto" sono sostituite dalle seguenti: "graduato scelto";

4) alla lettera v) le parole: "primo caporal maggiore" sono sostituite dalla seguente: "graduato";

f) all'articolo 840, comma 2-bis:

1) all'alea, le parole: "I sergenti maggiori capi, e gradi corrispondenti, con qualifica speciale" sono sostituite dalle seguenti: "I sergenti maggiori aiutanti, e corrispondenti";

2) alla lettera d), le parole: "al grado" sono sostituite dalle seguenti: "alla qualifica";

g) all'articolo 841:

1) al comma 1, la parola: "posseduto" è sostituita dalle seguenti: "e qualifica posseduti";

2) al comma 2-bis, le parole: "I caporal maggiori capi scelti, e gradi corrispondenti, con qualifica speciale" sono sostituite dalle seguenti: "I graduati aiutanti, e corrispondenti";

h) all'articolo 1084-bis, ai commi 4 e 5, la parola: "speciale" è sostituita dalle seguenti: "relativa al corrispettivo grado apicale";

i) all'articolo 1283, comma 1-bis, le parole: "qualifica speciale" sono sostituite dalle seguenti: "sergente maggiore aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; secondo capo aiutante per la Marina militare";

l) all'articolo 1303, alla rubrica e ai commi 1 e 2, le parole: "1° caporal maggiore" sono sostituite dalla seguente: "graduato";

m) all'articolo 1306:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera a), le parole: "1° caporal maggiore" sono sostituite dalla seguente: "graduato";

1.2) alla lettera b), le parole: "caporal maggiore scelto" sono sostituite dalle seguenti: "graduato scelto";

1.3) alla lettera *c*), le parole: "caporal maggiore capo" sono sostituite dalle seguenti: "graduato capo";

1.4) alla lettera *d*) le parole: "caporal maggiore capo scelto" sono sostituite dalle seguenti: "primo graduato";

2) al comma 1-*bis*:

2.1) le parole: "caporal maggiori capi scelti" sono sostituite dalle seguenti: "primi graduati";

2.2) le parole: "qualifica speciale" sono sostituite dalle seguenti: "graduato aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; sottocapo aiutante per la Marina militare.";

n) all'articolo 1307:

1) al comma 1, le parole: "1° caporal maggiore" sono sostituite dalla seguente: "graduato";

2) ai commi 1 e 2, le parole: "caporal maggiore scelto" sono sostituite dalle seguenti: "graduato scelto";

3) ai commi 2 e 3, le parole: "caporal maggiore capo" sono sostituite dalle seguenti: "graduato capo";

4) al comma 3, le parole: "caporal maggiore capo scelto" sono sostituite dalle seguenti: "primo graduato";

o) all'articolo 1307-*bis*:

1) alla rubrica e ai commi 1, alinea, e 4-*bis*, la parola: "speciale" è sostituita dalle seguenti: "di graduato aiutante e di sottocapo aiutante";

2) alla rubrica, le parole: "caporal maggiori capi scelti" sono sostituite dalle seguenti: "primi graduati";

3) ai commi 1, alinea, e 4-*bis*, le parole: "caporalmaggiori capi scelti" sono sostituite dalle seguenti: "primi graduati e gradi corrispondenti";

p) all'articolo 1308, comma 3, le parole: "sottocapo di 1a classe scelto" sono sostituite dalle seguenti: "sottocapo scelto";

q) all'articolo 1323-*bis*:

1) alla rubrica e ai commi 1, alinea, e 4-*bis*, la parola: "speciale" è sostituita dalle seguenti: "di sergente maggiore aiutante e di secondo capo aiutante";

2) alla rubrica, dopo le parole: "sergenti maggiori capo" sono inserite le seguenti: "e gradi corrispondenti";

3) ai commi 1, alinea, e 4-*bis*, dopo le parole: "sergenti maggiori capi" sono inserite le seguenti: "e gradi corrispondenti";

r) all'articolo 1792, ai commi 1-*bis* e 2, le parole: "1° caporal maggiore" sono sostituite dalla seguente: "graduato";

s) all'articolo 2197-*quater*, comma 2, le parole: "sergenti maggiori capi qualifica speciale e gradi" sono sostituite dalle seguenti: "sergenti maggiori aiutanti e qualifiche";

f) all'articolo 2197-*sexies*, comma 2, le parole: "caporal maggiori capi scelti qualifica speciale e gradi" sono sostituite dalle seguenti: "graduati aiutanti e qualifiche";

u) all'articolo 2209-*septies*, comma 3, lettera e), le parole: "o della qualifica speciale" sono sostituite dalle seguenti: ", di sergente maggiore aiutante o di graduato aiutante, e qualifiche corrispondenti,";

v) all'articolo 2254-*ter*:

1) alla rubrica, la parola: "speciale" è sostituita dalle seguenti: "di sergente maggiore aiutante e di secondo capo aiutante";

2) ai commi 1, 2, alinea, e 2-*ter*, la parola: "speciale" è sostituita dalle seguenti: "di sergente maggiore aiutante e corrispondenti";

z) all'articolo 2255, alla rubrica e al comma 1, le parole: "1° caporal maggiore" sono sostituite dalla seguente: "graduato";

aa) all'articolo 2255-*bis*:

1) alla rubrica e al comma 1, alinea, le parole: "caporal maggiore capo scelto" sono sostituite dalle seguenti: "primo graduato";

2) al comma 1:

2.1) all'alinea, le parole: "caporal maggiore capo" sono sostituite dalle seguenti: "graduato capo";

2.2) alle lettere a), b), e) e d), le parole: "caporal maggiori capi" sono sostituite dalle seguenti: "graduati capi";

3) al comma 2, le parole: "caporal maggiori capi" sono sostituite dalle seguenti: "graduati capi e gradi corrispondenti";

bb) all'articolo 2255-*ter*:

1) alla rubrica e ai commi 1, 2, alinea, 2-*ter*, 2-*quater*, alinea, e 2-*quinquies*, alinea, la parola: "speciale" è sostituita dalle seguenti: "di graduato aiutante e di sottocapo aiutante";

2) alla rubrica e ai commi 1 e 2-*quater*, alinea, le parole: "caporal maggiori capi scelti" sono sostituite dalle seguenti: "primi graduati";

3) ai commi 2, lettere a), b), c), d) ed e), 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quinquies*, lettere a), b), c) e d), le parole: "caporal maggiori capi scelti" sono sostituite dalle seguenti: "primi graduati e gradi corrispondenti";

cc) all'articolo 2262-*bis*:

1) al comma 8-*bis*:

1.1) all'alinea:

1.1.1) le parole: "caporal maggiori capi scelti qualifica speciale, ai sergenti maggiori capo qualifica speciale" sono sostituite dalle seguenti: "graduati aiutanti, ai sergenti maggiori aiutanti";

1.1.2) la parola: "gradi" è sostituita dalla seguente: "qualifiche";

1.2) alla lettera *a*), le parole: "caporal maggiori capi scelti con qualifica speciale e gradi" sono sostituite dalle seguenti: "graduati aiutanti e";

1.3) alla lettera *b*), le parole: "sergenti maggiori capi con qualifica speciale" sono sostituite dalle seguenti: "sergenti maggiori aiutanti;

2) al comma 8-ter:

2.1) all'alinea, la parola: "speciale" è sostituita dalle seguenti: "di graduato aiutante, di sergente maggiore aiutante e qualifiche corrispondenti";

2.2) alla lettera *a*), le parole: "caporal maggiori capi scelti" sono sostituite dalle seguenti: "primi graduati"».

16.0.53

VATTUONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Semplificazioni in materia di difesa)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo la lettera *a*), è inserita la seguente:

"*a-bis*) provvede, per le esigenze dei comandi direttamente dipendenti e degli enti interforze di cui all'articolo 93 del regolamento, all'impiego operativo e alla diretta amministrazione dei correlati fondi del settore funzionamento volti ad assicurare l'efficienza dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture, anche avvalendosi delle competenti direzioni generali, nei limiti degli stanziamenti approvati dal Ministro."

2. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) la nota integrativa di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, comprensiva degli elementi informativi relativi all'evoluzione del quadro strategico e alle implicazioni militari della situazione delle alleanze, nonché all'evoluzione degli impegni operativi interforze, con riguardo alla capacità operativa e alla preparazione delle Forze armate e al loro necessario adeguamento";

b) le lettere *b*) e *c*) sono soppresse».

Art. 17.**17.1**

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il termine di cui all'articolo 259, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 settembre 2020, qualora il termine di tre mesi ivi previsto scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini gli enti locali per i quali il termine di tre mesi è scaduto alla data del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell'articolo 107, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero è scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

17.2

MANCA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il termine di cui all'articolo 259, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 settembre 2020, qualora il termine di tre mesi ivi previsto scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini gli enti locali per i quali il termine di tre mesi è scaduto alla data del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell'articolo 107, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero è scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

17.3

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il termine di cui all'articolo 259, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 settembre 2020, qualora il termine di tre mesi ivi previsto scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini gli enti locali per i quali il termine di tre mesi è scaduto alla data del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai

sensi dell'articolo 107, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero è scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

17.4

Assuntela MESSINA

Al comma 2, sostituire le parole: «qualora l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia» *con le seguenti:* «qualora l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia, ovvero lo abbia riformulato o rimodulato nel medesimo periodo».

17.5

PIROVANO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 2, dopo le parole: «piano di riequilibrio» *inserire la seguente:* «anche».

17.6

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 2, dopo le parole: «piano di riequilibrio» *inserire la seguente:* «, anche».

17.7

MODENA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della 27 dicembre 2017, n. 205 è inserito il seguente:

"848-bis. Gli enti sotto i 15 mila abitanti, che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'ar-

ticolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, come risultanti al 31 dicembre 2019, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 settembre 2020. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui al precedenti periodi del presente comma"».

17.8

MANCA, PITTELLA

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. I commi 4 e 6 dell'articolo 163 e il comma 9-bis dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.

3-ter. In relazione alla necessità di consentire una sostanziale semplificazione nell'operatività dei soggetti coinvolti, le modifiche di cui al comma 3-bis e quelle previste dall'articolo 57, comma 2-quater, lettera a), del decreto-legge n. 124 del 2019, si considerano automaticamente recepite nelle convenzioni di tesoreria».

17.9

MARINO, VONO, GRIMANI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono abrogati i commi 4 e 6 dell'articolo 163 e il comma 9-bis dell'articolo 175.

3-ter. In relazione alla necessità di consentire una sostanziale semplificazione nell'operatività dei soggetti coinvolti, le modifiche di cui al comma precedente e quelle introdotte dall'articolo 57, comma 2-quater, lettera a), del decreto-legge n. 124 del 2019, si considerano automaticamente recepite nelle convenzioni di tesoreria».

17.10

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono abrogati i commi 4 e 6 dell'articolo 163 e il comma 9-bis dell'articolo 175.

3-ter. In relazione alla necessità di consentire una sostanziale semplificazione nell'operatività dei soggetti coinvolti, le modifiche di cui al comma precedente e quelle introdotte dall'articolo 57, comma 2-quater, lettera a) del decreto-legge n. 124 del 2019, si considerano automaticamente recepite nelle convenzioni di tesoreria».

17.11

VITALI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, PAGANO, FLORIS

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono abrogati i commi 4 e 6 dell'articolo 163 e il comma 9-bis dell'articolo 175.

3-ter. In relazione alla necessità di consentire una sostanziale semplificazione nell'operatività dei soggetti coinvolti, le modifiche di cui al comma precedente e quelle introdotte dall'articolo 57, comma 2-quater, lettera a), del decreto-legge n. 124 del 2019, si considerano automaticamente recepite nelle convenzioni di tesoreria».

17.12

SANTILLO, FLORIDIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fatto salvo il fine di riduzione della spesa sono esentate dal calcolo dei limiti, di cui al presente comma, le assunzioni di personale non dirigenziale che possessa tutti i requisiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in tema di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni e stabilizzazione del personale precario."».

17.13

GASPARRI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. La Regione Lazio, in sede di Conferenza Unificata, provvede al sostegno finanziario unitamente a Roma Capitale delle misure di sicurezza integrata necessarie per la Città di Roma provvedendo anche ad un'indennità c.d. di Roma Capitale nei confronti delle Forze di Polizia ivi impiegate quotidianamente nei servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica, così come avviene in tutte le Capitale Europee.

4-ter. Le Regioni Lombardia, Piemonte, Campania, Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Puglia e Sicilia, in sede di Conferenza Unificata, provvedono alla copertura finanziaria speciale per la sicurezza delle Città di Milano, Torino, Napoli, Firenze, Bologna, Genova, Bari e Palermo predisponendo un'indennità integrata alle Forze di polizia in misura ridotta rispetto a Roma Capitale.

4-quater. Per le città comprendenti Stadi di Calcio di serie A e serie B, in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, partecipano alla messa in sicurezza delle aree interessate anche la F.I.G.C. e il C.O.N.I., per gli eventi olimpici, e le Società Sportive che, in base a forme di solidarietà e sussidiarietà stabilite nella misura del 75% per le Società Sportive, intervengono all'erogazione alle Forze di Polizia impiegate delle indennità previste per i servizi connessi all'Ordine ed alla Sicurezza Pubblica.».

17.14

FAZZOLARI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. La Regione Lazio, in sede di Conferenza Unificata, provvede al sostegno finanziario unitamente a Roma Capitale delle misure di sicurezza integrata necessarie per la Città di Roma provvedendo anche ad un'indennità c.d. di Roma Capitale nei confronti delle Forze di Polizia ivi impiegate quotidianamente nei servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica.

4-ter. Le Regioni Lombardia, Piemonte, Campania, Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Puglia e Sicilia, in sede di Conferenza Unificata, provvedono alla copertura finanziaria speciale per la sicurezza delle Città di Milano, Torino, Napoli, Firenze, Bologna, Genova, Bari e Palermo predisponendo un'indennità integrata alle Forze di Polizia in misura ridotta rispetto a Roma Capitale.».

17.15

SANTANGELO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

"2-ter. La riproposizione di cui al comma 2-bis deve contenere il ricalcolo complessivo del disavanzo già oggetto del piano modificato nel rispetto della disciplina vigente, l'aggiornamento delle proiezioni di entrata e di spesa, la ricognizione delle situazioni creditorie e debitorie, la definizione degli accordi con i creditori non soddisfatti, nonché la prova di aver destinato i prestiti stipulati all'adempimento delle pregresse obbligazioni passive. Non è, in ogni caso, consentito l'utilizzo per la spesa corrente di risorse vincolate al pagamento di debiti pregressi."».

17.16

SANTANGELO

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«4-bis. Al fine di sopperire alle gravi carenze in organico e di assicurare il regolare funzionamento degli enti locali strutturalmente deficitari individuati ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e degli enti che hanno deliberato lo stato di dissesto, il prefetto su richiesta dell'ente interessato, previo parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 155 del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione».

17.17

ACCOTO, FEDE, CORBETTA, AGOSTINELLI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 897, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Sono fatte salve le spese finanziate da fondi vincolati regolarmente incassati"».

17.18

GASPARRI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "di cui al comma 754" sono soppresse».

17.19

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole; "devono adeguare" sono soppresse le parole: "alle condizioni e"».

17.20

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso allungamenti della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati».

17.21

MOLLAME

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Le disposizioni previste alla lettera a) del comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali per violazioni accertate relative all'esercizio di bilancio 2016».

17.22

MIRABELLI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 110 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "in centottanta giorni" sono sostituite dalle parole: "al 31 dicembre 2020"».

17.23

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 110 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: "in centottanta giorni" sono sostituite dalle parole: "al 31 dicembre 2020"».

17.24

PIROVANO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis: All'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

"1-*quinqies*. Gli enti locali possono riconoscere le esenzioni di cui al comma 1 alle manifestazioni culturali autorizzate su suolo pubblico, anche con provvedimenti dell'organo esecutivo"».

17.25

CARIO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In considerazione della situazione straordinaria determinata dall'emergenza COVID-19, gli enti locali possono utilizzare le graduatorie dei pubblici concorsi approvate dall'anno 2011 all'anno 2018 la cui validità è estesa fino al 31 dicembre 2021».

17.26

RIVOLTA, AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, RUFA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con riferimento alle nuove assunzioni previste dalla legislazione vigente in materia di potenziamento e rafforzamento dei centri per l'impiego, effettuate in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, le spese e le relative entrate correnti poste a copertura delle medesime assunzioni non rilevano ai fini del valore soglia».

17.27

GASPARRI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. I comuni che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a ridosso dell'emergenza sanitaria e comunque nell'esercizio finanziario 2019, la cui valutazione non è stata notificata dalla Corte dei Conti, hanno la facoltà di rimodulare il piano entro il termine del 30 novembre 2020. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni interessati sono tenuti a darne comunicazione al Ministero dell'interno e alla Sezione di controllo regionale della Corte dei conti.».

17.28

AUDDINO

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«4-bis. Per le province in dissesto finanziario che entro la data del 31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.».

17.29

PIROVANO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni non si computa ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni.».

17.30

SCHIFANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I contratti derivati delle regioni e degli Enti Locali, se accompagnati al momento della stipula da anticipazioni finanziarie, laddove non deliberati dall'organo consiliare o assembleare, sono nulli di pieno diritto.».

17.0.1

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, GALLONE, MASINI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. I comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire forme di gestione e di unificazione dei servizi amministrativi.».

17.0.2

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, GALLONE, MASINI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. In applicazione dell'articolo 50, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, gli enti locali, per l'adempimento dei propri compiti istituzionali, accedono gratuitamente a tutte le banche dati pubbliche.».

17.0.3

GALLONE, MALLEGNI, TOFFANIN, FLORIS, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. I comuni che, successivamente all'ultimo censimento della popolazione, hanno avuto una significativa variazione della popolazione, provvedono ad effettuare un nuovo censimento prima dello svolgimento delle elezioni amministrative del 2021.».

17.0.4

RAMPI, VERDUCCI, COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni per facilitare l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021)

1. Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono acquisire edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in assenza delle certificazioni previste dalla vigente disciplina in materia di sicurezza, e i dirigenti scolastici possono acquisirli in uso, purché i predetti edifici e locali risultino utilizzabili in sicurezza in esito a una valutazione congiunta

effettuata dagli uffici tecnici dell'ente, dei Vigili del fuoco e delle Aziende sanitarie locali.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono stipulare contratti di locazione per edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in deroga ai vincoli temporali previsti dall'articolo 2, comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.».

17.0.5

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Misure in materia di tributi locali)

1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso allungamenti della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati.».

17.0.6

GRIMANI, VONO, MAGORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e delle regioni e province autonome)

1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di

assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso allungamenti della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati, comunque per un importo non superiore al 30 per cento del valore del contratto vigente alla data dell'8 marzo 2020.».

17.0.7

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. La figura dei segretari comunali e provinciali è abrogata. Le relative funzioni sono trasferite ai dirigenti degli enti locali.».

17.0.8

PIROVANO, RIVOLTA, RUFA, PERGREFFI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)

1. Sino alla data di immissione in ruolo dei candidati vincitori del Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di duecentonovantuno borsisti al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di duecentoventiquattro segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo Nazionale dei segretari comunali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 28 dicembre 2018, i comuni di classe IV e III nei quali sia vacante la carica di segretario possono affidare le relative funzioni ai vicesegretari. Nel predetto periodo tali sedi di segreteria possono adottare convenzioni per avvalersi di un medesimo vicesegretario, anche in servizio presso altro ente.

2. La classe di segreteria delle convenzioni di cui all'articolo 98 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è determinata dalla sommatoria degli abitanti di tutti i comuni convenzionati».

17.0.9

PIROVANO, RIVOLTA, RUFA, PERGREFFI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento dei segretari comunali)

1. Al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di Segretari comunali iscritti all'Albo, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all'Albo stesso di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465, il reclutamento del fabbisogno di n. 171 segretari di cui alla deliberazione del 20 febbraio 2019 del consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali ed al parere favorevole espresso della Conferenza Stato - città ed autonomie locali nella seduta del 13 marzo 2019, avviene mediante concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero dell'interno cui consegue la immediata iscrizione nella fascia iniziale dell'Albo, secondo quanto previsto dai commi seguenti.

2. Al concorso possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, in possesso di laurea in giurisprudenza, o economia e commercio o scienze politiche o ad esse equipollenti, che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea.

3. Il bando individua preventivamente gli albi regionali, esclusivamente fra quelli nei quali la carenza di segretari sia proporzionalmente più elevata nonché quelli interessati dagli eventi sismici di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 11 ottobre 2016, n. 399 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016" ai quali è assegnato l'intero contingente, prevedendo altresì l'obbligo di permanenza in tali albi per un periodo non inferiore a 3 anni decorrenti dalla prima presa di servizio.

4. Fatto salvo quanto disciplinato dai commi precedenti, al concorso si applicano, per quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465. Per i vincitori del concorso il Ministero dell'interno istituisce un corso di formazione straordinario di sviluppo e consolidamento delle competenze, a frequenza obbligatoria.

5. Sino alla data di immissione nell'albo dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui ai commi precedenti, nelle regioni ove la carenza di segretari sia particolarmente elevata, come tali individuate dal responsabile dell'Albo nazionale previa deliberazione del consiglio direttivo:

a) i comuni di classe IV e III nei quali sia vacante la carica di segretario possono affidare le relative funzioni ai vicesegretari; nel predetto periodo tali sedi di segreteria possono altresì adottare convenzioni per avvalersi di un medesimo vicesegretario, anche in servizio presso altro ente; per le sedi di classe III le facoltà di cui alla presente lettera sono esercitabili solo a seguito di ulteriore apposita pubblicazione andata deserta;

b) ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità cui siano assegnati incarichi di reggenza, ove siano residenti in altre regioni contermini, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per il raggiungimento della sede.

6. Gli iscritti all'Albo dei segretari nella fascia iniziale a seguito di superamento dei precedenti corsi concorsi già espletati che non abbiano preso servizio entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono cancellati dall'Albo senza possibilità di chiedere la reinscrizione; ai fini della presa di servizio, per i predetti iscritti è possibile presentare la domanda nelle sedi di segreteria degli albi regionali di cui al comma 5 a prescindere dall'albo regionale di prima assegnazione.

7. La classe di segreteria delle convenzioni di cui all'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla sommatoria degli abitanti di tutti i comuni convenzionati.».

17.0.10

MANCA, D'ARIENZO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 17-bis.***(Semplificazione della procedura del corso-concorso di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale per il triennio 2020-2022)*

1. Al fine di sopperire alla carenza di segretari comunali e provinciali per l'adeguato supporto al ripristino della piena operatività degli enti locali, per il triennio 2020-2022, l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali bandisce procedure selettive semplificate di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, prevedendo:

a) la possibilità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, secondo le previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 247 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) lo svolgimento della prova preselettiva di cui all'articolo 13, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, in sedi decentrate e con modalità telematiche o, comunque, in modo da consentirne la valutazione con l'ausilio di strumenti informatici;

c) lo svolgimento di due prove scritte, la cui elaborazione può avvenire anche nella medesima data, con le modalità di cui alla lettera b); la prima prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere giuridico, con specifico riferimento al diritto costituzionale e/o diritto amministrativo e/o ordinamento degli enti locali e/o diritto privato; la seconda prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere economico e finanziario-contabile, con specifico riferimento ad economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario e/o ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

d) lo svolgimento di una prova orale che può essere svolta in videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, e nel corso della quale sarà accertata anche la conoscenza di lingue straniere;

e) la possibilità di articolazione della commissione esaminatrice in sottocommissioni.

2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

3. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

17.0.11

RIVOLTA, PIROVANO, RUFA, PERGREFFI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, PICHETTO FRATIN, CALANDRINI, COMINCINI, STEGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Trattenimento in servizio dei segretari comunali)

1. Al fine di attenuare gli effetti negativi delle misure di contrasto e contenimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e consentire ai comuni e alle province uno svolgimento efficiente ed efficace delle proprie funzioni fondamentali, i segretari comunali e provinciali iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio non oltre il settantesimo anno di età.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

3. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.».

17.0.12

RIVOLTA, PIROVANO, RUFA, PERGREFFI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Trattenimento in servizio dei segretari comunali)

1. Al fine di attenuare gli effetti negativi delle misure di contrasto e contenimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e consentire ai comuni e alle province uno svolgimento efficiente ed efficace delle pro-

prie funzioni fondamentali, i segretari comunali e provinciali iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio non oltre il settantesimo anno di età.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

3. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.».

17.0.13

Marco PELLEGRINI, FEDE, CORBETTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 163, i commi 4 e 6 sono abrogati;
- b) all'articolo 175, il comma 9-bis è abrogato.».

17.0.14

MANCA, D'ARIENZO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Semplificazione variazioni di bilancio in esercizio provvisorio)

1. Al fine di semplificare le procedure di spesa relative a risorse disponibili presso gli enti locali, per l'anno 2020, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono consentite anche nel corso dell'esercizio provvisorio le variazioni di bilancio per l'utilizzo di trasferimenti correnti e di contributi agli investimenti dei quali l'ente locale risulta assegnatario, nonché le variazioni compensa-

tive tra diversi programmi o missioni finalizzate all'ordinato svolgimento delle funzioni fondamentali degli enti locali. Le variazioni di cui al periodo precedente sono deliberate dall'organo esecutivo e sottoposte alla ratifica dell'organo consiliare contestualmente alla deliberazione del bilancio di previsione».

17.0.15

GRIMANI, VONO, MAGORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Semplificazione variazioni di bilancio in esercizio provvisorio)

1. Al fine di semplificare le procedure di spesa relative a risorse disponibili presso gli enti locali, per l'anno 2020, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono consentite anche nel corso dell'esercizio provvisorio le variazioni di bilancio per l'utilizzo di trasferimenti correnti e di contributi agli investimenti dei quali l'ente locale risulta assegnatario, nonché le variazioni compensative tra diversi programmi o missioni finalizzate all'ordinato svolgimento delle funzioni fondamentali degli enti locali. Le variazioni di cui al periodo precedente sono deliberate dall'organo esecutivo e sottoposte alla ratifica dell'organo consiliare contestualmente alla deliberazione del bilancio di previsione».

17.0.16

RICCARDI, AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Semplificazione variazioni di bilancio in esercizio provvisorio)

1. Al fine di semplificare le procedure di spesa relative a risorse disponibili presso gli enti locali, per l'anno 2020, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono consentite anche nel corso dell'esercizio provvisorio le variazioni di bilancio per l'utilizzo di trasferimenti correnti e di contributi agli investimenti

dei quali l'ente locale risulta assegnatario, nonché le variazioni compensative tra diversi programmi o missioni finalizzate all'ordinato svolgimento delle funzioni fondamentali degli enti locali. Le variazioni di cui al periodo precedente sono deliberate dall'organo esecutivo e sottoposte alla ratifica dell'organo consiliare contestualmente alla deliberazione del bilancio di previsione».

17.0.17

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Semplificazione variazioni di bilancio in esercizio provvisorio)

1. Al fine di semplificare le procedure di spesa relative a risorse disponibili presso gli enti locali, per l'anno 2020, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono consentite anche nel corso dell'esercizio provvisorio le variazioni di bilancio per l'utilizzo di trasferimenti correnti e di contributi agli investimenti dei quali l'ente locale risulta assegnatario, nonché le variazioni compensative tra diversi programmi o missioni finalizzate all'ordinato svolgimento delle funzioni fondamentali degli enti locali. Le variazioni di cui al periodo precedente sono deliberate dall'organo esecutivo e sottoposte alla ratifica dell'organo consiliare contestualmente alla deliberazione del bilancio di previsione».

17.0.18

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Semplificazioni in materia di obblighi di comunicazione delle variazioni al bilancio degli enti locali)

1. Il comma 9-bis dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è abrogato».

17.0.19

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Trasmissione variazioni al tesoriere)

È abrogato il comma 9-bis dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

17.0.20

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Facoltà di libero utilizzo della quota destinata dell'avanzo di amministrazione e dei proventi da alienazioni e contrasto degli illeciti)

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza stessa. L'utilizzo della quota dell'avanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, limitatamente all'esercizio 2020, è autorizzato anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'ottanta per cento, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione relativo all'anno 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, primo comma, lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per l'esercizio finanziario 2020, gli enti locali possono disporre l'utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione libero e destinato, come risultanti dal rendiconto di gestione relativo all'anno 2019, alle condizioni di cui all'ultimo

periodo del citato comma 1, in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche con riferimento alla quota di avanzo vincolato, limitatamente ad interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza. Le medesime disposizioni si applicano, altresì, nei limiti disposti dal citato comma 898, alle quote di avanzo vincolato finanziate da entrate proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli enti locali possono utilizzare, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 162, comma 6, 193, comma 3, e 199, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili o di attività finanziarie, nonché i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti».

17.0.21

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*.

(Facoltà di libero utilizzo della quota destinata dell'avanzo di amministrazione e dei proventi da alienazioni e contrasto degli illeciti)

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza stessa. L'utilizzo della quota dell'avanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, limitatamente all'esercizio 2020, è autorizzato anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'ottanta per cento, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, primo comma, lettera *d*), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per l'esercizio finanziario 2020, gli enti locali possono disporre l'utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione libero e destinato, come risultanti dal rendiconto di gestione relativo al 2019, alle condizioni di cui all'ultimo periodo del citato comma 1, in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche con riferimento alla quota di avanzo vincolato, limitatamente ad interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza. Le medesime disposizioni si applicano, altresì, nei limiti disposti dal citato comma 898, alle quote di avanzo vincolato finanziate da entrate proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli enti locali possono utilizzare, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 162, comma 6, 193, comma 3, e 199, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili o di attività finanziarie, nonché i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti».

17.0.22

DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*.

(Misure urgenti in materia di riequilibrio finanziario degli enti locali)

1. Al fine di consentire agli enti locali il corretto svolgimento delle proprie funzioni fondamentali, di mitigare gli effetti negativi sulle entrate locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID- 19 e dalla connessa crisi economica, e di semplificare le procedure di ripianamento dei disavanzi di amministrazione degli enti locali, all'articolo 188, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "in ogni caso non oltre la durata della consiliatura," sono soppresse.

2. Per le stesse finalità di cui al comma precedente, all'articolo 39-*quater*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole "quindici annualità" sono sostituite dalle seguenti "trenta annualità".».

17.0.23

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 17-bis.***(Semplificazione della disciplina dei debiti fuori bilancio)*

1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le parole ", al cui pagamento l'ente locale può provvedere con l'utilizzo di risorse già disponibili, attraverso apposito provvedimento dirigenziale, anche nelle more del formale riconoscimento del debito";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. In deroga alla previsione di cui al primo periodo del comma 1, il regolamento di contabilità può stabilire che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui alla lettera *a)* del medesimo comma sia effettuato mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di comunicazione all'organo consiliare entro 90 giorni dall'avvenuto riconoscimento e comunque non oltre il 31 dicembre successivo;

c) al comma 3, alla fine del primo periodo, sono inserite le parole ", nonché, in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli indicati al precedente comma 2, può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa"».

17.0.24

ALESSANDRINI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 17-bis.***(Utilizzo entrate vincolate enti locali)*

1. In considerazione dell'eccezionalità della situazione di emergenza sanitaria e della crisi economica ad essa connessa, e in conseguenza della riduzione delle entrate tributarie di propria competenza, gli enti locali, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 195 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli anni 2020 e 2021, possono utilizzare temporaneamente le entrate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera *d)*, del citato de-

creto, senza vincolo di destinazione per sostenere la spesa corrente e garantire l'effettiva erogazione dei servizi pubblici essenziali».

17.0.25

GRASSI, AUGUSSORI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Parametri di deficitarietà strutturale)

1. Per l'anno 2020 agli enti locali in condizione di deficitarietà strutturale non si applicano i limiti e i controlli previsti dall'articolo 243, commi 1, 2, 3 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

17.0.26

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Parametri di deficitarietà strutturale)

Per l'anno 2020 agli enti locali in condizione di deficitarietà strutturale non si applicano i limiti e i controlli previsti dall'articolo 243, commi 1, 2, 3 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

17.0.27

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Sospensione recuperi dei disavanzi degli enti locali)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-*bis* e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2020. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.

2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per sostenere le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché la salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

17.0.28

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Sospensione recuperi dei disavanzi degli enti locali)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-*bis* e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2020. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.

2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per sostenere le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché la salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

17.0.29

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Fondo liquidità per gli enti in riequilibrio finanziario pluriennale)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 243-ter:

1) al comma 1, sono anteposte le parole: "In attuazione di quanto previsto al comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione," e le parole "prevede un'anticipazione a valere sul" sono sostituite con le seguenti: "istituisce un";

2) al comma 2, le parole "di 10 anni" sono sostituite con le parole: "fino a 10 anni a decorrere dall'esercizio 2020, e";

b) all'articolo 243-sexies al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "e al pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente".

2. Il fondo di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020, al cui onere si provvede:

a) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

17.0.30

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale)

1. All'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, prima delle parole: "per il risanamento finanziario degli enti locali" sono aggiunte le parole: "In attuazione di quanto previsto al comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione,"; le parole "prevede un'anticipazione a valere sul" sono sostituite con le parole: "istituisce un";

b) al comma 2, le parole "di 10 anni" sono sostituite con le parole: "fino a 10 anni a decorrere dall'esercizio 2020, e".

2. All'articolo 243-sexies del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al termine del comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "e al pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente".

3. Il fondo di cui all'articolo 243-ter è incrementato di 100 milioni di euro, al cui onere si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008».

17.0.31

GRASSI, AUGUSSORI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Moratoria restituzione delle anticipazioni di liquidità enti locali in crisi finanziaria)

1. La restituzione delle anticipazioni di liquidità in scadenza nel corso del 2020, di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 6 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è posticipata all'esercizio successivo a quello di scadenza degli attuali piani di restitu-

zione, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo alla restituzione di somme eventualmente già versate».

17.0.32

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Moratoria restituzione delle anticipazioni di liquidità enti locali in crisi finanziaria)

1. La restituzione delle anticipazioni di liquidità in scadenza nel corso del 2020, di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 6 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è posticipata all'esercizio successivo a quello di scadenza degli attuali piani di restituzione, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo alla restituzione di somme eventualmente già versate».

17.0.33

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Misure urgenti per il potenziamento delle funzionalità degli enti locali)

1. Al fine di potenziare la funzionalità degli enti locali e mettere i Comuni nelle condizioni di assumere personale a tempo indeterminato ed erogare servizi puntuali ed efficienti, a decorrere dall'entrata in vigore della presente è sospesa l'applicazione dell'articolo 1, comma 557 della legge n. 296 del 2006 come modificato dal decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui a decorrere dal 2014 i comuni devono seguire come base di riferimento la spesa del personale sostenuta nel triennio 2011-2013.

2. Le Unioni di Comuni possono assumere personale in modo indipendente dai Comuni che ne fanno parte per tutte quelle che sono le funzioni gestite dalle Unioni stesse. Eventuali limitazioni che ricadono sui

Comuni appartenenti alle Unioni non devono inficiare le opportunità di gestione del personale in capo alle Unioni stesse».

17.0.34

ALESSANDRINI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Procedure provvisorie di ripianamento del disavanzo tecnico)

1. Nel corso degli anni 2020 e 2021, in considerazione degli effetti finanziari connessi all'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione di COVID-19, gli enti locali, che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, si trovino in condizione di disavanzo tecnico di cui all'articolo 3 comma 13 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono prevedere il ripianamento dei residui passivi che costituiscono tale disavanzo in tre anni, consentendo, per il triennio interessato, lo svincolo degli avanzi vincolati non destinati all'operazione di ripianamento».

17.0.35

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Strumenti finanziari regionali)

1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle Regioni di strumenti finanziari che, operando nella forma di organismi strumentali che non applicano il decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 2009), risultano maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore delle imprese.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 2009), l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari è consentito nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi».

17.0.36

PIROVANO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Semplificazioni in materia di rinnovo degli organi di revisione degli enti locali)

1. All'articolo 16, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 25-bis è inserito il seguente:

"25-ter. È consentito un solo rinnovo dell'organo di revisione scelto mediante le procedure di cui ai commi 25 e 25-bis con la procedura di cui al primo periodo del comma 25"».

17.0.37

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Rinnovo secondo mandato organo di revisione)

1. All'articolo 16, dopo il comma 25-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni con legge 14 settembre 2011,

n. 148, è inserito il seguente comma:

"25-ter. È consentito un rinnovo dell'organo di revisione scelto mediante le procedure di cui ai commi 25 e 25-bis estrazione con la procedura di cui al primo periodo del comma 25"».

17.0.38

PIROVANO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Semplificazioni in materia di rinnovo degli organi di revisione degli enti locali)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 25-bis, è inserito il seguente:

"25-ter. I comuni con meno di 5 mila abitanti possono rinnovare per una volta l'organo di revisione scelto mediante estrazione con la procedura di cui al primo periodo del comma 25"».

17.0.39

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Rinnovo secondo mandato organo di revisione)

1. All'articolo 16, dopo il comma 25-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni con legge 14 settembre 2011, n. 148, è inserito il seguente comma:

"25-ter. I comuni con meno di 5 mila abitanti possono rinnovare per una volta l'organo di revisione scelto mediante estrazione con la procedura di cui al primo periodo del comma 25"».

17.0.40

RICCARDI, AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Ulteriori semplificazioni in materia di spesa degli enti locali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, agli enti locali cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:

- a) articolo 1, comma 146, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- b) articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- c) articolo 14 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- d) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Al comma 8 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "1° luglio 2019" sono sostituite dalle parole "1° gennaio 2022"».

17.0.41

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Eliminazione tetti di spesa)

1. Non si applicano agli enti locali le seguenti disposizioni:

- a) articolo 1, comma 146, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- b) articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- c) articolo 14 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- d) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Al comma 8 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "1° luglio 2019" sono sostituite dalle parole "1° gennaio 2022"».

17.0.42

ALESSANDRINI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Riduzione quota minima di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Al fine di consentire agli enti locali il corretto svolgimento delle proprie funzioni fondamentali e mitigare gli effetti negativi sulle entrate locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalla connessa crisi economica, nel corso degli anni 2020 e 2021, gli enti locali, in deroga al comma 79 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da stanziare nel bilancio di previsione 2020 e 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità nella missione "Fondi e accantonamenti", in misura non inferiore al 50 per cento dell'importo totale.

2. Al paragrafo 3.3 del predetto allegato 4/2, dopo le parole: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018" sono aggiunte le seguenti: "e per gli esercizi 2020 e 2021, in base alle norme pro tempore vigenti"».

17.0.43

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, SACCONE, FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All'articolo 24, comma 5-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni,

dopo le parole: "un risultato medio", sono inserite le seguenti: "in pareggio o".

17.0.44

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, SACCONI, FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All'articolo 26, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di cui alla delibera CIPE 21 marzo 1997"».

17.0.45

GALLICCHIO, FENU, FEDE, CORBETTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di accesso agli incentivi da parte degli enti locali)

1. All'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo dopo le parole: "entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267," sono aggiunte le seguenti: "ovvero, in caso di proroga, entro i termini così come prorogati"».

17.0.46

PIROVANO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Tenuto conto degli effetti sui bilanci dei comuni, delle città metropolitane e delle province della situazione emergenziale determinata dall'epidemia da COVID-19, all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-*quater*, è inserito il seguente comma:

"3. Ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dai commi 1-*bis* e 2 del presente articolo, non concorrono alla determinazione dell'ammontare complessivo della spesa di personale le spese che trovano specifico finanziamento in risorse comunitarie, statali, regionali o di soggetti privati; le spese rimborsate da altri enti pubblici o privati e gli oneri per i rinnovi contrattuali a decorrere dal triennio 2016-2018. Per la determinazione della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, non si tiene conto dell'annualità 2020."

2. In sede di prima applicazione è comunque possibile portare a termine le procedure assunzionali per le quali gli enti abbiano proceduto, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ad effettuare le comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e dei loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente».

17.0.47

RIVOLTA, PIROVANO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI,
CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Semplificazioni in materia di potenziamento del personale dei comuni e loro consorzi)

1. Per gli anni 2020 e 2021 i comuni e i loro consorzi possono assumere personale strettamente necessario a far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e per garantire le funzioni fondamentali, in deroga alla disciplina prevista dal comma 2, dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

2. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.».

17.0.48

CARIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 17-bis.

(Graduatorie dei pubblici concorsi)

1. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla lettera *a*) le parole: "30 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021" ed alla lettera *b*) le parole: "30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

17.0.49

SAPONARA, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Misure a sostegno delle funzioni fondamentali degli enti locali)

1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, il 30 per cento del gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D riservato allo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è versato direttamente al comune in cui è situato l'immobile oggetto di imposta.

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 947 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.139 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 si provvede:

a) quanto a 947 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 settembre 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 ottobre 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 1.139 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

17.0.50

MARINO, VONO, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Accesso ai dati e alle informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605)

1. Al fine di semplificare il processo di riscossione degli enti locali, all'articolo 1, comma 791, lettera *a*) della legge 27 dicembre 2019, n.160, dopo le parole: "nell'Anagrafe tributaria" sono aggiunte le seguenti: ", ivi inclusi i dati e le informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni"».

17.0.51

VITALI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, PAGANO, FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Accesso ai dati e alle informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605)

1. Al fine di semplificare il processo di riscossione degli enti locali, all'articolo 1, comma 791, lettera *a*) della legge 27 dicembre 2019, n.160 dopo le parole: "nell'Anagrafe tributaria" sono aggiunte le seguenti: ", ivi inclusi i dati e le informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni"».

17.0.52

CARIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Applicazione dell'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 alle graduatorie dei pubblici concorsi)

1. L'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica anche alle graduatorie dei pubblici concorsi in scadenza nel periodo emergenziale».

17.0.53

RICCARDI, AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Proroga dei termini in materia di fabbisogni standard degli enti locali)

1. All'articolo 110 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: "in centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2020"».

17.0.54

RIVOLTA, PIROVANO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Semplificazioni in materia di potenziamento del personale dei comuni e loro consorzi)

1. Per gli anni 2020 e 2021 i comuni e i loro consorzi possono assumere personale strettamente necessario a far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e per garantire le

funzioni fondamentali, in deroga alla disciplina prevista dal comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

2. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale».

17.0.55

GUIDOLIN, CORRADO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifica all'articolo 83 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 83, del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. I datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, per il periodo emergenziale, provvedono alla sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo prioritariamente mediante ricorso all'elenco nazionale dei medici competenti di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Qualora i datori di lavoro non possano provvedere con la modalità di cui al periodo precedente, gli stessi richiedono la sorveglianza sanitaria eccezionale ai servizi territoriali delle Aziende Sanitarie Locali e dell'INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro, anche mediante convenzionamento con le Università. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definita la relativa tariffa per l'effettuazione delle prestazioni di cui al presente comma da parte dei servizi territoriali delle Aziende Sanitarie Locali e dell'INAIL. Per i medici di cui al presente comma non si applicano gli articoli 25, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Le entrate derivanti dalle prestazioni di cui al presente comma effettuate dai medici del lavoro dell'INAIL sono destinate ad incrementare, in deroga all'articolo

23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il fondo dell'Area medica, nel limite annuo di euro un milione"».

17.0.56

GUIDOLIN, CORRADO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifica all'articolo 83 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 83, del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-Co V-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, per una condizione derivante da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso; da più comorbilità valutate in relazione all'età. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente"».

17.0.57

ALESSANDRINI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO,
PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

*(Ulteriori misure a sostegno delle funzioni fondamentali degli enti locali
in stato di dissesto finanziario)*

1. All'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. In aggiunta alle risorse di cui al comma precedente, tra i soli comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, che si trovino in stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, sono ripartiti ulteriori 75 milioni di euro.

1-ter. L'utilizzo delle nuove risorse, che saranno allocate in una apposita sezione separata del fondo di cui al comma 1 del presente articolo, potrà essere in tutto o in parte svincolata dalle prescrizioni previste dal piano di riequilibrio e dai bilanci di previsione riequilibrati di cui all'articolo 261 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, e dovrà essere utilizzata dagli enti locali beneficiari per sopperire ai servizi essenziali posti a rischio dalle minori entrate o maggiori uscite determinate dall'emergenza sanitaria ed epidemiologica dovuta alla diffusione di COVID-19. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti locali interessati dal comma 1-bis del presente articolo, che tengano conto del peso demografico dei comuni e delle relative consistenze di bilancio.

1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, pari a euro 75 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190."».

17.0.58

GRIMANI, VONO, MAGORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e delle regioni e province autonome)

1. Qualora le richieste di anticipazione di liquidità presentate entro il 7 luglio 2020 ai sensi dell'articolo 116, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si riferiscano ad un ammontare complessivo di debiti inferiore alla dotazione iniziale della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" istituito all'articolo 115, comma 1, del medesimo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, l'anticipazione di liquidità potrà essere chiesta nel periodo intercorrente tra il 1° settembre 2020 e il 21 settembre 2020.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa entro l'8 ottobre 2020 a valere sulle risorse residue della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella sezione medesima.

3. Al comma 8 dell'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, primo periodo, le parole: "entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione", sono sostituite dalle parole: "entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di erogazione"».

17.0.59

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e delle regioni e province autonome)

1. Qualora le richieste di anticipazione di liquidità presentate entro il 7 luglio 2020 ai sensi dell'articolo 116, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si riferiscano ad un ammontare complessivo di debiti inferiore alla dotazione iniziale della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" istituito all'articolo 115, comma 1, del medesimo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, l'anticipazione di liquidità potrà essere chiesta nel periodo intercorrente tra il 1° settembre 2020 e il 21 settembre 2020.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa entro l'8 ottobre 2020 a valere sulle risorse residue della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella sezione medesima.

3. Al comma 8 dell'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, primo periodo, le parole: "entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione", sono sostituite dalle parole: "entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di erogazione"».

17.0.60

PIROVANO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e delle regioni e province autonome)

1. Qualora le richieste di anticipazione di liquidità presentate entro il 7 luglio 2020 ai sensi dell'articolo 116, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si riferiscano ad un ammontare complessivo di debiti inferiore alla dotazione iniziale della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" istituito all'articolo 115, comma 1, del medesimo decreto-decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, l'anticipazione di liquidità potrà essere chiesta nel periodo intercorrente tra il 1° settembre 2020 e il 21 settembre 2020.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa entro l'8 ottobre 2020 a valere sulle risorse residue della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella sezione medesima.

3. Al comma 8, primo periodo, dell'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione", sono sostituite dalle seguenti: "entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di erogazione".».

17.0.61

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Semplificazioni esenzioni per occupazione suolo pubblico di manifestazioni culturali)

All'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-*quater*, è aggiunto il seguente:

"1-*quinqüies*. Gli enti locali possono riconoscere le esenzioni di cui al comma 1 alle manifestazioni culturali autorizzate su suolo pubblico, anche con provvedimenti dell'organo esecutivo"».

17.0.62

PIROVANO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Erogazione contributi enti e associazioni culturali)

1. All'articolo 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Al fine di mantenere vivo il patrimonio materiale e immateriale della cultura cittadina e nazionale, gli Enti Locali possono assicurare, anche in deroga ai criteri generali e prestazionali eventualmente adottati, l'erogazione nella misura stabilita dai competenti organi antecedentemente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, dei contributi ordinari per le annualità 2020 e 2021 al fondo di gestione degli enti, associazioni, fondazioni ed istituzioni operanti nel settore della cultura, impegnati in attività di riconversione"».

17.0.63

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Erogazione contributi enti e associazioni culturali)

All'articolo 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Al fine di mantenere vivo il patrimonio materiale e immateriale della cultura cittadina e nazionale, gli Enti Locali possono assicurare, anche in deroga ai criteri generali e prestazionali eventualmente adottati, l'erogazione nella misura stabilita dai competenti organi antecedentemente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, dei contributi ordinari per le annualità 2020 e 2021 al fondo di gestione degli enti, associazioni, fondazioni ed istituzioni operanti nel settore della cultura, impegnati in attività di riconversione"».

17.0.64

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Semplificazione revisioni contrattuali in materia di cultura)

All'articolo 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

"10-ter. Anche in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti possono concordare la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che sono state interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza COVID-19, fermo restando il limite previsto dall'articolo 106, comma 7, del medesimo decreto. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i musei e i luoghi della cultura statali di cui al comma 3"».

17.0.65

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Istituzione di sistemi erogazione di sussidi alle famiglie e di pagamento dei debiti delle Regioni e degli enti locali con titoli di pagamento digitali)

1. Gli enti territoriali, su istanza delle imprese fornitrici con domicilio fiscale in Italia, possono provvedere, all'atto dell'esecuzione della fornitura o di sue parti, ad emettere a favore delle imprese richiedenti e a pagamento della fornitura, su una piattaforma conforme alle indicazioni del programma europeo *DigiPay4Growth* e fondata su DLT e *smart contract*, titoli di pagamento con la scadenza massima di 180 giorni che potranno essere utilizzati come strumenti di pagamento nei confronti delle imprese iscritte alla piattaforma per il tramite della PA emittente. Tali titoli costituiscono un pagamento digitale anticipato, denominato in euro e convertibile automaticamente in euro alla scadenza fissata.

2. Utilizzando la medesima piattaforma, gli enti territoriali possono erogare contributi e sussidi a famiglie utilizzando i medesimi titoli di pagamento digitali di cui al comma 2, spendibili prima della loro scadenza esclusivamente presso le imprese iscritte alla piattaforma.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze istituisce un registro nazionale di piattaforme digitali conformi alle indicazioni del programma europeo *DigiPay4Growth* e fondate su DLT e *smart contract*, per l'erogazione di sussidi alle famiglie e il pagamento dei debiti commerciali delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali.

4. I titoli di pagamento digitali di cui ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati, in tutto o in parte, dalle imprese fornitrici degli enti territoriali, o che li abbiano ricevuti dai percettori di sussidi, per eseguire pagamenti verso altri soggetti privati con domicilio fiscale in Italia che lo consentono anche non direttamente legati a forniture alle pubbliche amministrazioni territoriali, i quali otterranno titoli che saranno automaticamente convertiti in euro alla scadenza prefissata di cui al comma 1.

5. I titoli di pagamento digitali saranno accettati dalla PA emittente in pagamento delle imposte locali di sua competenza.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'istituzione del registro di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce le modalità attuative del presente articolo».

17.0.66

BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Misure urgenti a favore dei Comuni del Distretto Apuo Versiliese)

1. In favore dei Comuni del Distretto Apuo Versiliese, quali i Comuni di Carrara, Massa, Casola in Lunigiana, Fivizzano, Minucciano, Seravezza, Stazzema e Vagli Sotto, è concesso per l'anno 2020, a seguito dei mancati incassi del contributo di estrazione previsto dalla normativa regionale, dovuto al fermo dei titolari dell'autorizzazione all'estrazione dei materiali per uso industriale, per costruzioni e per opere civili in relazione all'emergenza COVID-19, un contributo di 20 milioni di euro da ripartire a ciascuno dei Comuni di cui al presente comma sulla base della media dell'accertato del triennio precedente. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità applicative della presente disposizione.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

17.0.67

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Al fine di considerare il Nuovo Polo della Salute di Padova come opera strategica e al fine di consentirne la realizzazione, è autorizzato un contributo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

17.0.68

MOLES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono rese esigibili in favore della Regione Basilicata le risorse da *royalties* previste per il 2016 e relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2015, stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593/MISE.».

17.0.69

CONZATTI, GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16)

Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, la parola: "quindici" è sostituita dalla parola: "sedici" e dopo le parole: "Provincia autonoma di Bolzano," sono inserite le seguenti: "uno della Fondazione Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis UNESCO,";

b) all'articolo 3-bis, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La composizione di cui al precedente periodo deve prevedere tra i membri del comitato di cui al presente articolo la presenza di un rappresentante della Fondazione Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis UNESCO"».

17.0.70

CANDIANI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Delega al Governo in materia di superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni da parte dei comuni)

1. Allo scopo di assicurare maggiore efficienza nell'organizzazione delle autonomie locali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni da parte dei comuni.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) Superamento dell'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali dei Comuni modificando l'impianto normativo dell'articolo 14, commi 25 e seguenti, del decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i piccoli Comuni, eliminando l'obbligatorietà della gestione associata.

b) Deve essere mantenuto l'obbligo di esercizio associato della pianificazione degli interventi di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi e della progettazione e gestione locale dei servizi sociali, la cui disciplina è già compiutamente definita in normative di settore, unitamente alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali.

c) Rimozione delle soglie demografiche dei Comuni che possono associarsi, al fine di consentire maggiore sinergia tra i Comuni medio/piccoli e quelli più grandi, assumendo come parametri i contesti economico-sociale, culturale e territoriale per consentire la realizzazione di collaborazioni istituzionali realmente improntate alle necessità degli enti locali che decidono di aderirvi. Bisogna, altresì, eliminare le soglie demografiche minime per la costituzione di enti associativi (ad esempio, unioni e consorzi) e per la sottoscrizione di convenzioni.

d) Esplicitare la gestione associata di "singoli interventi" all'interno delle funzioni fondamentali come individuate dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, invero, le singole funzioni fondamentali che contengono al proprio interno una serie di attività/servizi che non sempre il Comune intende svolgere in forma associata. Potrà essere gestita in forma associata anche solo una "parte" dei servizi e delle attività che fanno capo ad una funzione fondamentale, purché venga garantita la gestione unitaria di tali servizi e/o attività. È comunque privilegiata la gestione associata dell'intera funzione fondamentale.

e) Le Assemblee dei sindaci o le Conferenze metropolitane, su proposta dei sindaci interessati, definiscono un piano pluriennale (di durata almeno triennale) per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e delle modalità per lo svolgimento dell'esercizio associato delle funzioni comunali, sentite le Regioni, che esprimono pareri e osservazioni. Per ogni ambito territoriale di riferimento, il piano dovrà individuare: le funzioni comunali (o le singole attività e servizi ad esse riconducibili) da gestire in forma associata; le forme associative (preferibilmente, le unioni) e la loro durata minima; il fabbisogno di personale e di risorse finanziarie e strumentali; il sistema d'incentivi e di disincentivi definiti dallo Stato, che le Regioni hanno la possibilità di integrare. I singoli Comuni, nel rispetto del piano approvato, dovranno procedere alla realizzazione delle forme associative, con le modalità e la durata previste nel piano medesimo. Nella definizione delle funzioni (o solo di parte dei servizi e/o delle attività ad esse riconducibili) da svolgere in forma associata, deve essere tenuto conto di quelle sotto-funzioni per le quali la normativa di settore già prevede l'esercizio associato e la definizione degli ambiti territoriali ottimali. Conseguire l'obiettivo di realizzare una gestione più razionale dei servizi erogati dai Comuni e migliorarli in termini di quantità e qualità, ottenendo la realizzazione di importanti economie di scala.

f) definire modalità di esercizio del potere sostitutivo da parte di Stato e Regioni nel caso in cui l'Assemblea dei Sindaci o la Conferenza metropolitana non adottino il piano, o non lo facciano nei tempi stabiliti, individuando nel Prefetto l'autorità che provvederà a diffidare tali organi all'adozione del piano entro un determinato termine, scaduto il quale interverrà il potere sostitutivo della Regione. Nel caso, invece, siano i singoli Comuni a non rispettare i contenuti del piano, sarà il Prefetto a diffidare gli stessi alla realizzazione del piano entro un determinato termine, scaduto il quale provvederà direttamente ad esercitare il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni inadempienti.

g) Prevedere un piano di incentivi e disincentivi della gestione associata delle funzioni. Il legislatore nazionale dovrà disciplinare l'incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni comunali, secondo criteri di premialità riferiti a parametri quali: la tipologia e la stabilità temporale della forma associativa; il numero e il tipo di funzioni e servizi svolti in forma associata; il numero dei comuni aderenti; la dimensione demografica raggiunta dalla forma associativa. Al venir meno degli impegni associativi assunti dai Comuni interessati, dovranno essere previste adeguate forme di penalizzazione. Sarà necessario, altresì, riformare le procedure che disciplinano l'erogazione dei contributi statali all'associazionismo comunale. Le singole Regioni potranno continuare ad intervenire, prevedendo forme integrative di incentivi. Alle forme associative dovrà essere, inoltre, garantito l'accesso al finanziamento degli investimenti previsti dalla normativa vigente e dovrà essere adeguatamente sostenuta la formazione e la riqualificazione del personale da impiegare in tali forme associative, unitamente alla facilitazione dell'avvalimento del personale medesimo dai comuni interessati. Occorre evitare, inoltre, eventuali effetti di

penalizzazione dei piccoli comuni che si associano o danno corso ad una fusione, laddove ciò dovesse far venir meno le agevolazioni ad essi riconosciute come enti singoli.

h) Realizzare un adeguato monitoraggio delle forme associative al fine di sostenere l'evoluzione dei processi associativi, nell'ambito della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, istituendo un Osservatorio, che riunirà almeno due volte l'anno, per monitorare e verificare la coerenza delle forme associative costituite. L'Osservatorio potrà, altresì, segnalare eventuali criticità riscontrate, fornire orientamenti e pareri, formulare proposte e segnalazioni al Governo, al Parlamento e alle Regioni».

17.0.71

CANDIANI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Delega al Governo in materia di semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni)

1. Allo scopo di migliorare la normativa in materia di semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, uno o più decreti legislativi finalizzati alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) differenziazione degli obblighi tra enti locali di grande e piccola dimensione distinguendo gli oneri amministrativi e contabili a carico degli enti locali, prevedendo minori incombenze per quelli di minore dimensione demografica;

b) accelerare la transizione digitale per la revisione e la semplificazione dei processi e degli assetti organizzativi;

c) razionalizzare gli adempimenti informativi, le banche dati e i flussi di informazioni già esistenti, in modo da eliminare le comunicazioni "ridondanti" che gli enti locali sono ad oggi tenuti ad inviare alle diverse amministrazioni centrali. Per i comuni con meno di 5.000 abitanti devono essere promosse modalità associative di adempimento agli oneri informativi;

d) supportare gli enti locali più piccoli garantendo adeguato supporto tecnico e amministrativo per essere messi in rete;

e) razionalizzare le banche dati già esistenti per evitare la duplicazione di obblighi informativi. È opportuno, a tal fine, che il Legislatore individui specifici casi in cui deve essere fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di richiedere dati e informazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni;

f) prevedere nel dettaglio l'abrogazione di singoli adempimenti informativi, previa valutazione dell'effettiva disponibilità e accesso delle informazioni presso la Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), ai fini di dare certezza agli Enti sugli adempimenti relativi al Documento unico di programmazione (DUP);

g) prevedere l'accesso gratuito e, laddove non fosse possibile, almeno a condizioni di favore, a tutte le banche dati pubbliche da parte degli Enti locali per lo svolgimento di compiti istituzionali;

h) operare una semplificazione in materia di spesa di personale e di oneri amministrativi connessi alle assunzioni, eliminando il *turn over* per le assunzioni a tempo indeterminato ed i limiti di spesa per le assunzioni a tempo determinato, mantenendo unicamente i limiti generali di spesa del personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge n. 296 del 2006;

i) prevedere per gli enti in dissesto e pre-dissesto finanziario e per quelli strutturalmente deficitari, pur mantenendo il *turn over* e i limiti di spesa per il lavoro flessibile, che sono misure di contenimento della spesa importanti per un ente in difficoltà finanziarie, la possibilità di deroga a detti limiti solo per assunzioni di figure essenziali per l'ente, non solo per garantire gli adempimenti fondamentali di natura contabile-finanziaria e le funzioni inerenti l'esercizio dei diritti fondamentali degli amministratori, ma anche per assicurare la corretta e sana gestione delle entrate di bilancio, indispensabili per la gestione amministrativa;

l) prevedere la nomina dei revisori dei conti sulla base di un elenco provinciale e con la scelta del presidente ad opera del Comune, nonché la possibilità di un rinnovo, almeno nei casi di organo monocratico;

m) per i comuni con meno di 5.000 abitanti deve essere prevista una contabilità economico-patrimoniale più semplificata e con una scadenza temporale differenziata rispetto agli enti di dimensioni maggiori, prevedendo un eventuale periodo di sperimentazione da parte di alcuni Comuni di piccola dimensione;

n) per i piccoli Comuni prevedere piani pluriennali sull'associazionismo anche con l'obbligo di adempiere alle prescrizioni imposte dalle leggi con funzioni conoscitive, strumentali e di controllo, in forma associata, anche avvalendosi delle strutture e del personale delle Province o Città metropolitane. Ciò riguardo agli adempimenti relativi a: anagrafe delle prestazioni; comunicazione dei dati relativi ai contratti pubblici; raccolta e aggregazione dei dati degli Enti locali reperibili dalle sezioni specifiche dei siti istituzionali (Amministrazione trasparente, albo *online*, ecc.), da svolgere in ambito provinciale/città metropolitana di apparte-

nenza territoriale, mediante modalità e termini da definire con atti regolamentari;

o) occorre, altresì, prevedere una semplificazione contabile per i Comuni di piccole dimensioni, con particolare riferimento all'articolazione delle spese nel bilancio di previsione, alla disciplina delle variazioni che preveda, per assorbimento, che il Consiglio possa procedere anche alle variazioni di cassa ed eventuali altre variazioni correlate a quelle di propria competenza;

p) accorpare alcuni adempimenti amministrativo-contabili degli enti locali inerenti la programmazione e la gestione economico finanziaria, mediante la deliberazione, contestualmente al DUP, di una serie di atti propedeutici al bilancio previsionale (inserire nel DUP gli allegati al bilancio di previsione, non strettamente funzionali allo stesso). L'inserimento di tali atti nel DUP, sgrava l'ente locale dalla necessità di adottare ulteriori atti deliberativi;

q) demandare alla potestà regolamentare degli enti la disciplina della competenza delle variazioni non di competenza del Consiglio;

r) semplificare gli adempimenti connessi alla relazione di inizio mandato prevista dall'articolo 4-*bis* del decreto legislativo n. 149 del 2011, attraverso l'inserimento dei dati ivi contenuti in altri documenti contabili obbligatori;

s) valutare, con le necessarie verifiche, l'esenzione per gli Enti locali dal pagamento dell'imposta di registro sulle transazioni immobiliari;

t) prevedere, in ordine al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, una forma semplificata relativamente alla fattispecie di cui all'articolo 1, lettera *a)*, dell'articolo 194 del TUEL, cioè nel caso di sentenze esecutive. Infatti, il giudizio inerente la sentenza esecutiva preclude una valutazione della pubblica amministrazione sull'*an* e sul *quantum* dell'obbligo giuridico ivi previsto e determina una discrezionalità meramente tecnica in capo alla medesima all'esecuzione del giudicato. Pertanto, in tale fattispecie, è possibile prevedere una forma semplificata di riconoscimento del debito fuori bilancio mediante deliberazione di Giunta, alla quale dovrà seguire la comunicazione al Consiglio, quale indefettibile momento di controllo amministrativo-politico;

u) razionalizzare gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. In particolare, per ciò che riguarda gli adempimenti di trasparenza, sarebbe opportuno:

- ridurre e razionalizzare il numero di adempimenti;
 - poter far riferimento a "schemi tipo" univoci e con contenuti standardizzati;
 - promuovere con maggiore sostegno e incentivi la gestione in forma associata della funzione di prevenzione della corruzione e trasparenza».
-

Art. 18.**18.0.1**

COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifiche all'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale)

1. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e quelli con popolazione compresa tra 100.000 e 250.000 abitanti con estensione territoriale superiore a 90 chilometri quadrati articolano il loro territorio in circoscrizioni di decentramento con popolazione media non inferiore a 30.000 abitanti, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune";

b) il comma 3 è abrogato.

2. La lettera *b)* del comma 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è abrogata».

18.0.2

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifiche al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

All'articolo 65, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, dopo le parole "il sindaco", aggiungere le seguenti: "di comune con popolazione superiore a 5000 abitanti"».

18.0.3

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifiche al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

All'articolo 65, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "il sindaco", aggiungere le seguenti: "di comune con popolazione superiore a 3000 abitanti"».

18.0.4

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 259, comma 6, nel calcolo della popolazione residente per la determinazione della classe demografica del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 263, comma 2, si tiene conto anche dei dati risultanti dall'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) tenuta dal Ministero dell'interno. Tale disposizione si applica esclusivamente ai Comuni che abbiano un rapporto percentuale tra gli iscritti all'A.I.R.E e il totale della popolazione residente superiore al 50 per cento".

2. All'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Ai fini dell'individuazione del rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, il decreto ministeriale di cui al comma 1 tiene conto anche dei dati risultanti dall'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) tenuta da Ministero dell'interno. Le disposizioni di

cui al presente comma si applicano anche ai Comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2015. Tale disposizione si applica esclusivamente ai Comuni che abbiano un rapporto percentuale tra gli iscritti all'A.I.R.E e il totale della popolazione residente superiore al 50 per cento"».

18.0.5

BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Incentivazione alla gestione associata delle centrali di committenza da parte degli enti locali)

1. Al fine di incentivare l'utilizzo da parte dei Comuni e delle Unioni di Comuni di centrali uniche di committenza quali soggetti aggregatori in grado di razionalizzare gli acquisti e di rafforzare le professionalità delle stazioni appaltanti, la spesa di personale relativa alla nuova assunzione di personale dedicato alle funzioni relative alle centrali uniche di committenza non concorre ai fini della determinazione delle capacità assunzionali di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, fatto salvo il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio».

18.0.6

BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Incentivazione all'istituzione di gestioni associate della progettazione per la redazione di progetti oggetto di possibili finanziamenti europei)

1. Al fine di incentivare l'assunzione da parte dei Comuni e delle Unioni di Comuni di figure specializzate nella ricerca di finanziamenti europei e nell'euro-progettazione, la spesa di personale relativa alla nuova assunzione di personale dedicato alle funzioni di cui al presente comma non concorre ai fini della determinazione delle capacità assunzionali di

cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, fatto salvo il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio».

18.0.7

CALANDRINI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. l'inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici degli enti locali di opere pubbliche oggetto di richieste di contributi a valere su risorse dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome, rese disponibili da bandi pubblici, può essere effettuato entro 15 giorni dalla concessione del contributo con variazione del programma triennale per mezzo di delibera di giunta e successivamente approvata nei termini di legge dal consiglio dell'ente locale"».

18.0.8

BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di trasparenza nelle crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: ", a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale" sono inserite le seguenti: "certificato da revisori contabili esterni,";

b) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: "Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di" sono inserite le seguenti: "ripiano perdite in presenza di

piano certificato da revisori contabili esterni di ristrutturazione o di risanamento, "».

18.0.9

CARIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Applicazione della legge 11 gennaio 2018, n. 3)

1. In considerazione dell'evoluzione normativa derivante dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, e per rispondere al mutato quadro epidemiologico e demografico, il personale dipendente del servizio sanitario nazionale, appartenente ai profili di assistenti sociali e di operatori socio sanitario, è inserito nel ruolo socio sanitario costituito a modifica dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 20 dicembre 1979, n. 761».

18.0.10

BOTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifiche al decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130)

1. All'articolo 4-ter, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito dell'evento di cui al comma 1, è riconosciuta una indennità *una tantum* pari a 15.000 euro, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di

Stato, a partire dalla data di conversione in legge del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021.";

b) al comma 3, dopo le parole: "l'anno 2019", sono aggiunte le seguenti parole: "nonché per gli anni 2020 e 2021";

c) il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per gli anni 2020 e 2021, pari a 19 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".».

18.0.11

CALANDRINI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 140 è aggiunto il seguente:

"140-bis. Gli enti di cui al comma 139 comunicano le richieste di contributo a valere sull'annualità 2021 al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 ottobre 2020."».

18.0.12

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 536, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. All'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "private di cura" inserire la seguente: "odontoiatrica"».

18.0.13

MARIN, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure urgenti in materia di finanza pubblica)

1. Al fine di non aggravare gli effetti economici negativi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e consentire alle Regioni di poter svolgere le proprie funzioni fondamentali, per gli anni 2020 e 2021 il contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 875-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sospeso.

2. Entro il 30 settembre 2020, mediante la conclusione di apposito accordo bilaterale, è definita la modalità di versamento delle quote sospese dal comma precedente.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 726 milioni di euro per l'anno 2020 e 716 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 726 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 settembre 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 ottobre 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 716 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

18.0.14

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

A causa dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, il termine di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2020 è prorogato al 31 dicembre 2020».

18.0.15

ROJC

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "città metropolitane" sono inserite le seguenti: "nonché degli enti di decentramento regionale"».

18.0.16

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

All'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: "In ogni caso è consentita l'anticipazione del trattamento al lavoratore sospeso da parte del datore di lavoro e il successivo conguaglio con l'INPS, dopo aver ottenuto l'autorizzazione".».

18.0.17

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifiche all'articolo 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. All'articolo 25, primo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "dipendenti del settore pubblico" inserire le seguenti: "o titolari di un contratto di lavoro di tipo convenzionale con una Amministrazione pubblica".

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede con quota parte delle risorse disponibili in seguito all'approvazione da parte del Parlamento il 29 luglio 2020 della relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, di aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (Omt).».

18.0.18

CONZATTI, GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Riordino delle Avvocature degli enti pubblici)

1. Le presenti disposizioni costituiscono attuazione degli articoli 18, 19 e 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dell'articolo 40, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

2. È istituito il ruolo professionale degli avvocati delle Pubbliche Amministrazioni, diverse dallo Stato, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento alle Regioni, Province, Comuni, Istituti autonomi case popolari, Amministrazioni, Aziende ed Enti del Servizio Sanitario nazionale, nel quale sono inseriti di diritto gli avvocati dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente, che siano iscritti nell'Elenco speciale annesso all'Albo professionale forense tenuto dai Consigli dell'Ordine.

3. È condizione per l'inquadramento nel ruolo professionale degli avvocati l'accesso alla carriera mediante pubblico concorso e l'iscrizione all'albo degli avvocati.

4. Gli avvocati appartenenti al ruolo professionale non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica e dipendono funzionalmente ed esclusivamente dal legale rappresentante dell'Ente.

5. L'Ufficio legale è coordinato da un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori senza vincoli di subordinazione alle strutture amministrative.

6. Per gli avvocati appartenenti al ruolo professionale è istituita l'area di contrattazione separata nazionale e decentrata, articolata, ai fini della disciplina del relativo trattamento economico, nelle seguenti sezioni:

a) avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;

b) avvocati abilitati al patrocinio ordinario.

7. Nell'ambito della contrattazione collettiva, agli avvocati del ruolo professionale è attribuito un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto per i dirigenti dalla contrattazione collettiva di ciascun comparto di appartenenza.

8. Il titolo professionale di abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, unitamente all'anzianità di servizio almeno quinquennale quale avvocato pubblico, costituiscono requisiti minimi per l'attribuzione degli incarichi di responsabilità di direzione di struttura legale, semplice o complessa.

9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e nelle more della contrattazione separata, è istituito il ruolo ad esaurimento dei dirigenti avvocati delle Pubbliche Amministrazioni, di cui al comma 2, nel quale sono collocati di diritto i dirigenti avvocati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con salvezza dei livelli retributivi in godimento. Agli altri avvocati appartenenti al ruolo professionale istituito con la presente legge, spetta un trattamento economico equiparato a quello tabellare in godimento dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti. Agli stessi avvocati, ove abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, spetta, altresì, una indennità di toga il cui importo è fissato dall'Amministrazione di appartenenza in misura non inferiore al 50 per cento dell'indennità di posizione dirigenziale prevista dalla vigente contrattazione collettiva dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti, e, in ogni caso, entro i limiti delle risorse rivenienti dalle economie conseguenti alla collocazione in quiescenza del personale dell'Ente, mentre nessuna ulteriore indennità compete a titolo di eventuale coordinamento di struttura, semplice o complessa, non apicale. Resta fermo per tutti gli avvocati previsti dal presente comma il diritto ai compensi professionali come disciplinati dalle leggi nazionali in materia e dai regolamenti di ciascuna amministrazione. All'Avvocato incaricato del coordinamento dell'Avvocatura spetta l'indennità fissata da ciascuna Amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio all'uopo disposti.

10. Nelle more dell'entrata in vigore della contrattazione separata per il ruolo professionale, all'attuazione delle disposizioni transitorie di cui al comma precedente si provvede a valere sulle risorse rivenienti dalle economie conseguenti alla quiescenza del personale e dai fondi già destinati al trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale con profilo di avvocato, comparto non dirigenziale.».

18.0.19

PAGANO, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Riordino delle Avvocature degli enti pubblici)

1. Le presenti disposizioni costituiscono attuazione degli articoli 18, 19 e 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

2. È istituito il ruolo professionale degli avvocati delle Pubbliche Amministrazioni, diverse dallo Stato, di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento alle Regioni, Province, Comuni, Istituti autonomi case popolari, Amministrazioni, Aziende ed Enti del Servizio Sanitario nazionale, nel quale sono inseriti di diritto gli avvocati dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente, che siano iscritti nell'Elenco speciale annesso all'Albo professionale forense tenuto dai Consigli dell'Ordine.

3. È condizione per l'inquadramento nel ruolo professionale degli avvocati l'accesso alla carriera mediante pubblico concorso e l'iscrizione all'albo degli avvocati.

4. Gli avvocati appartenenti al ruolo professionale non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica e dipendono funzionalmente ed esclusivamente dal legale rappresentante dell'Ente.

5. L'Ufficio legale è coordinato da un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori senza vincoli di subordinazione alle strutture amministrative.

6. Per gli avvocati appartenenti al ruolo professionale è istituita l'area di contrattazione separata nazionale e decentrata, articolata, ai fini della disciplina del relativo trattamento economico, nelle seguenti sezioni:

- a) avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;
- b) avvocati abilitati al patrocinio ordinario.

7. Nell'ambito della contrattazione collettiva agli avvocati del ruolo professionale è attribuito un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto per i dirigenti dalla contrattazione collettiva di ciascun comparto di appartenenza.

8. Il titolo professionale di abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, unitamente all'anzianità di servizio almeno quinquennale quale avvocato pubblico, costituiscono requisiti minimi per l'attribuzione degli incarichi di responsabilità di direzione di struttura legale, semplice o complessa.

9. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nelle more della contrattazione separata, è istituito il ruolo ad esaurimento dei dirigenti avvocati delle Pubbliche Amministrazioni di cui al comma 2 nel quale sono collocati di diritto i dirigenti avvocati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con salvezza dei livelli retributivi in godimento. Agli altri avvocati appartenenti al ruolo professionale istituito con la presente legge, spetta un trattamento economico equiparato a quello tabellare in godimento dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti. Agli stessi avvocati, ove abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, spetta, altresì, una indennità di toga il cui importo è fissato dall'Amministrazione di appartenenza in misura non inferiore al 50 per cento dell'indennità di posizione dirigenziale prevista dalla vigente contrattazione collettiva dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti, e in ogni caso entro i limiti delle risorse rivenienti dalle economie conseguenti alla collocazione in quiescenza del personale dell'Ente, mentre nessuna ulteriore indennità compete a titolo di eventuale coordinamento di struttura, semplice o complessa, non apicale. Resta fermo per tutti gli avvocati previsti dal presente comma il diritto ai compensi professionali come disciplinati dalle leggi nazionali in materia e dai regolamenti di ciascuna amministrazione. All'Avvocato incaricato del coordinamento dell'Avvocatura spetta l'indennità fissata da ciascuna Amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio all'uopo disposti.

10. Nelle more dell'entrata in vigore della contrattazione separata per il ruolo professionale, all'attuazione delle disposizioni transitorie di cui al comma precedente si provvede a valere sulle risorse rivenienti dalle economie conseguenti alla quiescenza del personale e dai fondi già destinati al trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale con profilo di avvocato, comparto non dirigenziale.».

18.0.20

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.***(Riordino delle Avvocature degli enti pubblici)*

1. In attuazione degli articoli 18, 19 e 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dell'articolo 40, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è istituito il ruolo professionale degli avvocati delle Pubbliche Amministrazioni, diverse dallo Stato, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento alle Regioni, Province, Comuni, Istituti autonomi case popolari, Amministrazioni, Aziende ed Enti del Servizio Sanitario nazionale, nel quale sono inseriti di diritto gli avvocati dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente, che siano iscritti nell'Elenco speciale annesso all'Albo professionale forense tenuto dai Consigli dell'Ordine.

2. È condizione per l'inquadramento nel ruolo professionale degli avvocati l'accesso alla carriera mediante pubblico concorso e l'iscrizione all'albo degli avvocati.

3. Gli avvocati appartenenti al ruolo professionale non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica e dipendono funzionalmente ed esclusivamente dal legale rappresentante dell'Ente.

4. L'Ufficio legale è coordinato da un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori senza vincoli di subordinazione alle strutture amministrative.

5. Per gli avvocati appartenenti al ruolo professionale è istituita l'area di contrattazione separata nazionale e decentrata, articolata, ai fini della disciplina del relativo trattamento economico, nelle seguenti sezioni:

a) avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;

b) avvocati abilitati al patrocinio ordinario.

6. Nell'ambito della contrattazione collettiva agli avvocati del ruolo professionale è attribuito un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto per i dirigenti dalla contrattazione collettiva di ciascun comparto di appartenenza.

7. Il titolo professionale di abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, unitamente all'anzianità di servizio almeno quinquennale quale avvocato pubblico, costituiscono requisiti minimi per l'attribuzione degli incarichi di responsabilità di direzione di struttura legale, semplice o complessa.

8. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo e nelle more della contrattazione separata, è istituito il ruolo ad esaurimento dei dirigenti avvocati delle Pubbliche Amministrazioni di cui al comma 2 nel quale sono collocati di diritto i dirigenti avvocati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con salvezza dei livelli retributivi in godimento. Agli altri avvocati appartenenti al ruolo professionale istituito con il presente articolo, spetta un trattamento economico equiparato a quello tabellare in godimento dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti. Agli stessi avvocati, ove abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, spetta, altresì, una indennità di toga il cui importo è fissato dall'Amministrazione di appartenenza in misura non inferiore al 50 per cento dell'indennità di posizione dirigenziale prevista dalla vigente contrattazione collettiva dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti, e in ogni caso entro i limiti delle risorse rivenienti dalle economie conseguenti alla collocazione in quiescenza del personale dell'Ente, mentre nessuna ulteriore indennità compete a titolo di eventuale coordinamento di struttura, semplice o complessa, non apicale. Resta fermo per tutti gli avvocati previsti dal presente comma il diritto ai compensi professionali come disciplinati dalle leggi nazionali in materia e dai regolamenti di ciascuna amministrazione. All'Avvocato incaricato del coordinamento dell'Avvocatura spetta l'indennità fissata da ciascuna Amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio all'uopo disposti.

9. Nelle more dell'entrata in vigore della contrattazione separata per il ruolo professionale, all'attuazione delle disposizioni transitorie di cui al comma precedente si provvede a valere sulle risorse rivenienti dalle economie conseguenti alla quiescenza del personale e dai fondi già destinati al trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale con profilo di avvocato, comparto non dirigenziale.».

18.0.21

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Semplificazioni in materia di assunzione di personale negli enti locali)

1. Al fine di favorire il rafforzamento degli uffici di progettazione e di costituire strutture tecniche adeguate alla realizzazione degli investimenti, alla direzione dei lavori e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane, e per favorire processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione locale è autorizzata l'assunzione di 5000 funzionari tecnici e amministra-

tivi altamente specializzati attraverso una procedura di assunzione unica gestita dalla commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 ottobre 2020, individua i fabbisogni di personale e definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato - Città ed autonomie locali.

2. Al fine di favorire la ripresa degli investimenti a livello locale a seguito dell'emergenza da Covid-19, le Province e le Città metropolitane possono effettuare, fino al 31 luglio 2021, assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 844-847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e i vincoli procedurali per le assunzioni fatte salve il rispetto delle procedure selettive, anche attingendo alle graduatorie ancora valide dei concorsi degli enti locali, per rafforzare le strutture tecniche e amministrative delle stazioni uniche appaltanti provinciali e metropolitane. Gli oneri aggiuntivi per le assunzioni di personale di cui al comma 1 sono posti a carico dei quadri economici degli interventi di investimento da realizzare o completare. Le Province e le Città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sulla base di apposite convenzioni, del personale e delle strutture dell'amministrazioni centrali o territoriali interessate, nonché di società controllate dallo Stato o dagli enti territoriali, per assicurare gli interventi di cui al presente comma.

3. Tenuto conto degli effetti sui bilanci dei comuni, delle città metropolitane e delle province della situazione emergenziale determinata dall'epidemia da Covid-19, all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-*quater*, è inserito il seguente comma:

"2-*quinquies*. Ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dai commi 1-*bis* e 2 del presente articolo, non concorrono alla determinazione dell'ammontare complessivo della spesa di personale le spese che trovano specifico finanziamento in risorse comunitarie, statali, regionali o di soggetti privati; le spese rimborsate da altri enti pubblici o privati e gli oneri per i rinnovi contrattuali a decorrere dal triennio 2016-2018. Per la determinazione della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, non si tiene conto dell'annualità 2020."

4. In sede di prima applicazione è comunque possibile portare a termine le procedure assunzionali per le quali gli enti abbiano proceduto, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, ad effettuare le comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e dei loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3 e 4, si provvede con quota parte delle risorse disponibili in seguito all'approvazione da parte del Parlamento il 29 luglio 2020 della relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, di aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (Omt).

6. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 54 milioni di euro per l'anno 2020 e a 325 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede con quota parte dei risparmi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 58-*bis*».

e, di conseguenza, dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-*bis*.

(Soppressione di sussidi ambientalmente dannosi concernente i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti generici)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso».

18.0.22

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Assunzione di personale tecnico negli enti locali)

1. Al fine di favorire il rafforzamento degli uffici di progettazione e delle stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane, e per favorire i processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione locale è autorizzata l'assunzione di 5.000 funzionari tecnici e amministrativi altamente specializzati attraverso una procedura concorsuale unica gestita dalla commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 ottobre 2020, individua i fabbisogni di personale e definisce

i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato - Città ed autonomie locali.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

18.0.23

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Assunzione di personale tecnico negli enti locali)

1. Al fine di favorire il rafforzamento degli uffici di progettazione e delle stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane e per favorire processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione locale è autorizzata l'assunzione di 5.000 funzionari tecnici e amministrativi altamente specializzati attraverso una procedura di assunzione unica gestita dalla commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 ottobre 2020, individua i fabbisogni di personale e definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato - Città ed autonomie locali.

18.0.24

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Semplificazioni in materia di assunzione di personale nel Ministero dei Beni e delle Attività culturali)

1. Al fine di favorire il rafforzamento delle soprintendenze per i beni archeologici, per i beni architettonici e paesaggistici, per i beni storici, artistici ed etnoantropologici, per accelerare e completare la piena digitalizzazione del patrimonio culturale del Paese, nell'ottica di una rapida ripresa

economica del settore del turismo, il Ministero dei beni e delle attività culturali, previa individuazione del fabbisogno di personale, è autorizzato, in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente, ad espletare procedure concorsuali per l'assunzione, nell'anno 2021, di 2.000 unità di funzionari tecnici altamente specializzati con rapporto di lavoro indeterminato. All'onere derivante dal presente comma si provvede a valere sulle risorse derivanti dai commi 1 e 2.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso».

18.0.25

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Proroga validità graduatorie concorsi pubblici)

1. All'articolo 1, comma 147, lettere *a*) e *b*), della legge 27 dicembre 2019 n. 160, le parole: "fino al 30 marzo 2020" e le parole: "fino al 30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 dicembre 2020"».

18.0.26

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Rimodulazione delle tariffe dovute per la prestazione del servizio di illuminazione votiva cimiteriale)

1. In considerazione delle esigenze straordinarie e degli effetti derivanti dalla diffusione del COVID-19, i Comuni sono autorizzati a definire con i concessionari del servizio di illuminazione votiva cimiteriale appositi accordi di modulazione dei recuperi delle mancate riscossioni 2020,

anche sulla base di agevolazioni stabilite dai Comuni, in forza dei quali i concessionari rinunciano al recupero di tale credito nei confronti degli utenti. Gli accordi devono prevedere l'attestazione da parte del concessionario della regolarità dei versamenti dell'aggio e dei canoni eventualmente previsti in forza della concessione, maturati sino al 2019, al Comune concedente, nonché l'obbligo per il concessionario di provvedere, nel termine stabilito dalla concessione, al versamento dell'aggio e del canone previsto per l'anno 2020 in misura comunque non inferiore a quella dovuta in caso di integrale riscossione delle tariffe.

2. In applicazione dei predetti accordi, i Comuni prorogano con apposito atto amministrativo il termine di durata delle concessioni per i servizi di illuminazione votiva cimiteriale fino a un massimo di cinque anni, alle medesime condizioni indicate nei contratti di concessione. Qualora, in virtù della proroga di cui al presente comma, il valore stimato della concessione sia superiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la durata della proroga può essere rideterminata in modo tale da non comportare il superamento della predetta soglia».

18.0.27

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni per la tutela della salute in relazione all'emergenza COVID-19)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale e fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, adottano piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale territoriale a partire dal distretto sanitario di base, quale prima dimensione di governo per assicurare l'integrazione sociosanitaria, l'interprofessionalità e la presa in carico del paziente.

2. Al fine di potenziare i servizi di salute mentale operanti nelle comunità locali e di garantire il benessere psicologico individuale e collettivo in considerazione della crisi psicosociale determinata dall'eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2, il Ministero della salute, di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro un mese dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, emana le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, da parte delle regioni e province auto-

nome di Trento e Bolzano, di un protocollo uniforme sull'intero territorio nazionale che definisca le buone pratiche di salute mentale di comunità e la tutela delle fragilità psicosociali, attraverso i seguenti principi di riferimento:

a) la ridefinizione degli indirizzi in materia di risorse umane e tecnologiche per un modello organizzativo fondato su multiprofessionalità e multidisciplinarietà che permetta di sostenere e garantire un servizio di cura quotidiano e costante;

b) la valorizzazione dei Dipartimenti di salute mentale attraverso un adeguamento del *budget* tramite le rispettive aziende sanitarie locali perseguendo obiettivi di razionalizzazione nell'impiego delle risorse del Servizio sanitario nazionale destinate alla salute mentale;

c) la costruzione di una rete di servizi e di strutture di prossimità con il coinvolgimento dei Dipartimenti di salute mentale, delle istituzioni presenti nel territorio e degli enti del Terzo settore per garantire l'attuazione dei più appropriati modelli di intervento e la qualità delle prestazioni erogate attraverso la coprogettazione;

d) la promozione della partecipazione attiva della rete delle associazioni degli utenti, dei familiari e del volontariato, rafforzando il ruolo dei facilitatori sociali, e di approcci di cura quali gruppabilità dialogiche e multifamiliari e gruppi di auto-mutuo-aiuto;

e) il sostegno all'inclusione socio-lavorativa e alla condizione abitativa attraverso il ricorso a strumenti innovativi quale il *budget* di salute individuale e di comunità.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

18.0.28

VONO, GRIMANI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modificazione dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)

1. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.

2. Al comma 6 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: "31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2024 o alla successiva data eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sul territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute,"».

18.0.29

BOTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Interventi urgenti in favore delle imprese danneggiate dal crollo del viadotto del Polcevera - Ponte Morandi).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente all'accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti della regione Liguria del 23 luglio 2020, in relazione allo stato di inutilizzazione delle risorse provenienti dallo Stato, a seguito del crollo del viadotto del Polcevera - Ponte Morandi, le somme assegnate alla regione Liguria, a causa del grave e mancato rispetto nelle procedure di liquidazione, si intendono revocate, per essere riassegnate in un apposito capitolo di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il medesimo Ministero.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità attuative, al fine di prevedere adeguate procedure per l'accelerazione dell'assegnazione delle risorse di cui al precedente comma, da erogare comunque entro e non oltre il 30 ottobre 2020, in favore delle imprese danneggiate dal crollo del Ponte Morandi».

18.0.30

ROJC

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. L'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - (*Restituzione di beni immobili*) - 1. La casa di cultura "Narodni dom" di Trieste - rione San Giovanni, costituita da edificio e accessori, di proprietà della regione Friuli-Venezia Giulia, viene utilizzata, a titolo gratuito, per le attività di istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena. L'edificio di Via Filzi 14 a Trieste, già "Narodni dom", è trasferito - a titolo gratuito e libero da oneri e pesi - in proprietà alla Fondazione Narodni dom dell'Unione Culturale Economica Slovena - SKGZ e della Confederazione Organizzazioni Slovene - SSO. Nell'edificio trovano sede prevalentemente istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena (a partire dalla Narodna in studijska knjiznica - Biblioteca degli studi di Trieste). Nell'edificio di Corso Verdi, già "Trgovski dom", di Gorizia trovano sede istituzioni culturali e scientifiche sia di lingua slovena (a partire dalla Narodna in studijska knjiznica - Biblioteca degli studi di Trieste) sia di lingua italiana compatibilmente con le funzioni attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa intesa tra Regione e Ministero delle finanze.

2. Le modalità di uso e di gestione dell'edificio già "Trgovski dom" e della casa di cultura "Narodni dom" di Trieste - rione San Giovanni, sono stabilite dall'amministrazione regionale sentito il Comitato Paritetico».

18.0.31

DE LUCIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Semplificazione in materia di verifiche Inail)

1. L'Inail trasmette a ciascun comune, con modalità telematica e cadenza almeno annuale, l'elenco dei propri reddituari non titolari di pensione Inps ivi residenti, per le verifiche di esistenza in vita e stato vedovile. I comuni ove i reddituari Inail risultano residenti forniscono un riscontro all'istituto entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della richiesta.

2. Per i soggetti titolari di trattamento pensionistico a carico dell'Inps le verifiche sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

18.0.32

Giuseppe PISANI, MARINELLO, PIRRO, FEDE, CORBETTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Obblighi di notifica)

1. Il Ministro della Salute, con proprio decreto, modifica il decreto ministeriale 15 dicembre 1990 sul sistema informativo delle malattie infettive e diffuse provvedendo a inserire tra le malattie di cui alla classe terza dell'allegato di cui al medesimo decreto, la polmonite a genesi infettiva».

18.0.33

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Semplificazioni in materia di precariato del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico)

1. Al fine di semplificare le procedure riguardanti il superamento del precariato del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico incaricato a qualsiasi titolo da almeno 10 anni presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ad esclusione delle Aziende e degli Enti del SSN, e incluso, alla data del 30 giugno 2020, in base a disposizioni di legge o regolamentari, in via continuativa o ad esaurimento, in graduatorie, liste o elenchi comunque denominati, si procede, a domanda, previo giudizio di idoneità sull'attività svolta rilasciato dalla struttura interessata, all'immissione in

ruolo. Il personale che non transita nel ruolo prosegue l'incarico, senza soluzione di continuità, fino alla naturale scadenza determinata dalla disciplina di riferimento. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'amministrazione di competenza provvede, nel limite massimo delle risorse disponibili destinate a legislazione vigente al servizio oggetto dell'incarico, all'immissione in ruolo del personale nella medesima sede dove risulta in servizio. Il personale medico è ammesso alle procedure di cui al presente articolo, ancorchè non sia in possesso di alcuna specializzazione».

18.0.34

CARIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifica del comma 5 dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 2019)

1. In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso causata da COVID-19, all'articolo 5, comma 5, del decreto legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "entro il 30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2020"».

18.0.35

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Semplificazioni relative alla dispensazione dei farmaci e alla proprietà delle farmacie)

1. Nell'articolo 5, comma 1, decreto-legge del luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica" sono sostituite dalle seguenti parole: "dei medicinali equivalenti (legge n. 425 dell'8 agosto

1996, di conversione del decreto-legge n. 323 del giugno 1996, articolo 1, comma 3) di cui all'articolo 8, comma 10, lettere *a*) e *c*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'ossigeno terapeutico (Tabella n. 2 della F. U. XII ed. e successive modifiche ed aggiornamenti), dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, nonché di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, ad eccezione dei medicinali prescritti dal medico su ricetta-rio del servizio sanitario nazionale".

2. Vengono esclusi dalle modifiche riportate nel comma 1 del presente articolo, gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la cui proprietà è in capo a società cooperative a responsabilità limitata e società di capitali, a meno che per queste ultime i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, non siano farmacisti iscritti all'albo».

18.0.36

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Misure per il doppio ciclo di cure termali)

1 All'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Gli invalidi di guerra e di servizio, i ciechi, i sordomuti e gli invalidi civili, possono usufruire di due cicli di cure termali all'anno con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di cui uno per il trattamento della patologia invalidante, con applicazione, per entrambi, del regime di quota di partecipazione alla spesa applicabile all'avente diritto"».

Art. 19.

19.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 1, il comma 2 è soppresso».

19.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, dopo le parole: "Il Ministero," aggiungere le seguenti: "acquisiti i pareri favorevoli del Consiglio Universitario Nazionale, dell'Anvur, del Senato e del Consiglio di Amministrazione dell'università interessata,"».

19.3

GRASSI, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «Fino al 31 dicembre 2020,».***19.4**

VONO, GRIMANI, GARAVINI

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2021».***19.5**

VERDUCCI, RAMPI, D'ARIENZO

*Apportare le seguenti modificazioni:**a) al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «di ruolo»;**b) al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:**«d-bis) all'articolo 18, dopo il comma 4, è inserito il seguente:*

"4-bis) Le università con indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono attivare, per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, le procedure, di cui al comma 1, riservate a personale già in servizio presso altre università, aventi indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e che versano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le modalità

di attestazione della situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate di cui al presente comma, le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate all'università che dispone la chiamata. Nei dodici mesi successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono sospese le assunzioni di personale, a eccezione di quelle conseguenti all'attuazione del piano straordinario dei ricercatori, di cui all'articolo 6, comma 5-*sexies*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, e all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché di quelle riferite alle categorie protette."»;

c) *al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «conferire, ovvero rinnovare.» con la seguente: «rinnovare»;*

d) *al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:*

«*f-bis*) all'articolo 24, comma 9-*ter*, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

"Ai contratti di cui al presente articolo si applicano, in materia di congedo obbligatorio di maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 2007, n. 247. Nel periodo di congedo obbligatorio di maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007, è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo del trattamento economico spettante. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera *b*), del presente articolo, il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato nell'ambito della durata triennale del contratto e, in caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 5, il titolare del contratto è inquadrato, alla scadenza del contratto stesso, nel ruolo dei professori associati. Fermo restando quanto previsto dal presente comma, i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera *b*), possono chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità.";

f-ter) le disposizioni di cui alla lettera *f-bis*) si applicano anche ai contratti in corso. In tali casi, qualora, sulla base delle previgenti disposizioni, i contratti siano stati già sospesi, il titolare del contratto di ricerca può chiedere che il periodo di sospensione sia computato nell'ambito della durata triennale del contratto.»;

e) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«*I-bis*. L'articolo 16, comma 3, lettera *h*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che la valutazione richiesta ai fini dell'inclusione nelle liste dei professori ordinari positivamente valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, è quella di cui al secondo periodo del citato comma 7.

I-ter. L'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che sono ammessi i professori associati e ricercatori a tempo indeterminato che abbiano conseguito l'Abilitazione scientifica

nazionale nello stesso settore concorsuale di afferenza oggetto della procedura»;

f) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Limitatamente all'anno accademico 2020-2021, le Regioni, le Province autonome e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, possono rimodulare, nei limiti delle risorse disponibili, l'entità delle borse di studio destinate agli studenti fuori sede e, in deroga all'articolo 4, comma 8, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2001, considerare come fuori sede lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti, anche per un periodo inferiore a dieci mesi, purché non inferiore a quattro mesi. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione, ove possibile, anche per l'anno accademico 2019-2020.»;

g) *dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. All'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca"; e le parole: "dell'ammissione al concorso e della nomina" sono sostituite dalle seguenti: "dell'inserimento in graduatoria e dell'assunzione dopo il superamento di concorso pubblico"».

6-ter. L'assegnazione dei fondi relativi alle procedure di cui all'articolo 238, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca con l'obiettivo di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori. A tal fine si fa riferimento, nella misura del 50 per cento sul totale delle chiamate per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore.».

19.6

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) I soggetti conferenti di cui al comma 1 dell'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, provvedono, dietro richiesta mo-

tivata dei titolari, a prorogare, per un periodo da uno a sei mesi, gli assegni di ricerca che abbiano termine entro il 4 maggio 2021.».

19.7

DE LUCIA, GRANATO, ANGRISANI, MONTEVECCHI, RUSSO, VANIN

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «conferire, ovvero»;*
 - b) *sopprimere il comma 3.*
-

19.8

ALESSANDRINI, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) l'art. 24, comma 5, si applica anche agli RU abilitati, già in servizio presso un ateneo».

19.9

BERARDI, MALLEGNI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

"Le Università possono riprendere le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti, di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e

rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei *curricula* scientifici e didattici posseduti".». Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.

19.10

RIZZOTTI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) all'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475, *sostituire la parola: «compresi» con le seguenti: «ad eccezione di».*

19.11

ALESSANDRINI, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Coloro che hanno titolo a presentare domanda per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o in quello dei ricercatori universitari, che non hanno superato o che non intendano sostenere l'Abilitazione scientifica nazionale (ASN), possono chiedere il passaggio ad altre amministrazioni pubbliche, eccetto gli enti pubblici di ricerca, da individuare secondo un criterio di coerenza con la professionalità acquisita nell'università. Espletate le procedure relative all'ASN, il Ministero dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, stabilisce un termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione, entro cui gli aspiranti al passaggio debbono presentare la domanda relativa, con l'indicazione delle amministrazioni pubbliche alle quali intendano essere destinati. La domanda deve essere corredata dalla documentazione che comprovi la preparazione acquisita all'università e l'anzianità di servizio.

1-ter. L'abilitazione scientifica nazionale conseguita nelle tornate successive all'entrata in vigore della presente legge ha carattere permanente, fermo restando la verifica costante della conformità della produzione scientifica, da svolgersi secondo le modalità e i criteri fissati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

19.12

GRASSI, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. La valutazione dei risultati della ricerca scientifica svolta dalle Università statali e non statali e dagli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, nel triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, è effettuata con il metodo della revisione tra pari in doppio cieco, per assicurare l'anonimato sia dell'autore della ricerca che del revisore della medesima. I soggetti italiani e stranieri incaricati della valutazione di cui al comma 1, sono registrati in appositi elenchi, divisi per area scientifica, tenuti presso il Ministero dell'università e della ricerca, che stabilisce *standard* minimi di qualità scientifica e di esperienza nella valutazione. Questi elenchi sono aggiornati ogni due anni.

1-ter. La selezione dei revisori esterni, italiani e stranieri, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, si uniforma al principio di leale cooperazione istituzionale ed è retta da criteri di correttezza, obiettività e imparzialità. I revisori saranno scelti tra gli studiosi e specialisti più autorevoli e scientificamente qualificati delle discipline cui appartengono i prodotti della ricerca da esaminare. Deve essere garantito il mantenimento dell'anonimato dei revisori, sia nella fase di predisposizione dell'elenco dei revisori stessi, che nella fase operativa di valutazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di scelta degli esperti disponibili, le eventuali integrazioni e cancellazioni sulla base delle necessità che dovessero emergere in seguito alla trasmissione dei prodotti da parte delle istituzioni sottoposte a valutazione. Inoltre sono indicati i metodi di lavoro, le tipologie di valutazione dei prodotti e le ipotesi di soluzioni di eventuali conflitti di interessi.

1-quater. L'attività di valutazione di cui al comma 1, concorre a determinare la ripartizione della parte premiale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) di cui alla legge n. 240 del 2010».

19.13

GRASSI, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal 2021, le università statali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di spesa pari al cento per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente.

1-ter. Qualora l'università non rispetti le condizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e abbia un Indicatore sostenibilità economico-finanziaria (ISEF) inferiore ad 1, la facoltà di cui al comma 1 non è concessa.

1-quater. L'università può assumere il personale di cui al comma 1 oltre il limite di spesa del 100 per cento del personale cessato dal servizio nell'anno precedente, qualora soddisfisi i seguenti parametri di valutazione:

a) valutazione della ricerca (complessivamente per il 67 per cento).

In tale ambito i parametri sono:

1) qualità della ricerca sulla base del parametro della "revisione tra pari a doppio cieco" (50 per cento);

2) capacità di attrarre finanziamenti europei per la ricerca, normalizzato rispetto al settore scientifico di appartenenza (30 per cento);

3) numero di ricercatori impegnati in progetti di ricerca (20 per cento);

b) valutazione della didattica (complessivamente per il 33 per cento). In tale ambito i parametri sono:

1) numero di laureati che trovano occupazione in 3 anni (40 per cento);

2) numero di corsi coperti da docenti di ruolo interni (30 per cento);

3) numero di laureati che accedono a corsi *post* universitari, borse di studio con modalità di accesso tramite concorso (20 per cento);

4) possibilità di acquisire con questionari le valutazioni degli studenti (10 per cento).

I parametri 1 e 3 sono normalizzati rispetto ai valori statistici della regione ove ha sede l'Ateneo.

1-quinquies. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attribuzione delle percentuali aggiuntive di assunzioni per ogni ateneo e le eventuali clausole di salvaguardia per compensare le disparità socio-economiche dei territori ove gli atenei insistono.

1-sexies. Il decreto ministeriale 22 ottobre 2012, n. 297, è abrogato».

19.15

PITTONI, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il comma 10, dell'articolo 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta, con specifico riferimento alle attività di consulenza, nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno è liberamente con-

sentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività extraistituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, purché prestate, quand'anche in maniera continuativa, non in regime di lavoro subordinato e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento».

19.16

BAGNAI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 311, recante: "Norme sullo stato giuridico ed economico dei Professori universitari", è abrogato».

19.17

VERDUCCI, RAMPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, ultimo periodo, sostituire la parola: «10» con la parola «9». Conseguentemente, al primo periodo, le parole: «dopo il comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il comma 2», e le parole: «10-bis» sono sostituite dalle seguenti: «2-bis»;*

b) *al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «laurea magistrale» aggiungere le seguenti: «o la laurea magistrale a ciclo unico».*

19.18

CASTELLONE, GRANATO, ANGRISANI, DE LUCIA, RUSSO, VANIN

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di fronteggiare la carenza di personale medico dedicato all'assistenza territoriale e cure primarie, l'esercizio dell'attività professionale di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è consentito anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale del 1° agosto 2005, nonché del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale del 4 febbraio 2015 e successivi riordini.

2-ter. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, articolo 21, le parole "del diploma di" sono sostituite da "di un titolo che attesti una";

b) al comma 1, articolo 21 dopo la parola: "medicina generale" sono inserite le seguenti "comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità di cui al decreto ministeriale del 1° agosto 2005, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale del 4 febbraio 2015 e successivi riordini";

c) nell'allegato E dopo le parole "formazione specifica" sono inserite le seguenti "diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015 e successivi riordini";

d) il comma 1, articolo 24, dopo le parole: "1° gennaio 2006." sono aggiunte le seguenti "Le disposizioni di cui al presente articolo, ed ai successivi articoli 25, 26, 27, 28, 29 del presente Titolo IV, non si applicano al diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie e successivi riordini, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, che seguono, altresì, un percorso accademico definito dai rispettivi decreti ministeriali e che rispettano i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE".

2-quater. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, la Scuola di specializzazione in Medicina di comunità e cure primarie viene ridefinita in Scuola di specializzazione in medicina generale, di comunità e cure primarie"».

Conseguentemente, al Titolo II, Capo III, dopo le parole: «Sistema universitario e» inserire le seguenti: «disposizioni concernenti il sistema sanitario e».

19.19

DE FALCO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nelle Scuole superiori a ordinamento speciale, il titolo finale rilasciato al termine dei corsi ordinari di durata corrispondente ai corsi di primo e secondo livello dell'ordinamento universitario, nonché ai corsi

di laurea magistrale a ciclo unico, è equiparato, agli effetti di legge, rispettivamente al *master* di primo e di secondo livello di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Sono, in ogni caso, ammessi, agli esami finali dei corsi delle Scuole superiori a ordinamento speciale, i candidati che abbiano conseguito la laurea o la laurea magistrale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, previa autorizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, anche ai corsi analoghi, attivati dalle Scuole superiori istituite presso gli atenei. L'autorizzazione di cui al precedente periodo è rilasciata previa valutazione positiva della qualità dei corsi ordinari attivati presso la Scuola».

19.20

DE FALCO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nelle Scuole superiori a ordinamento speciale, il titolo finale rilasciato al termine dei corsi ordinari di durata corrispondente ai corsi di primo e secondo livello dell'ordinamento universitario, nonché ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, è equiparato, agli effetti di legge, rispettivamente al *master* di primo e di secondo livello di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Sono, in ogni caso, ammessi, agli esami finali dei corsi delle Scuole superiori a ordinamento speciale, i candidati che abbiano conseguito la laurea o la laurea magistrale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corsi analoghi, attivati dalle Scuole superiori istituite presso gli atenei».

19.21

DE FALCO

Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «, accreditati in conformità alla disciplina di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19».

19.22

DE FALCO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'autorizzazione di cui al precedente periodo è rilasciata previa valutazione positiva della qualità dei corsi ordinari attivati presso la Scuola».

19.23

CORBETTA, LOMUTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 250 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. A decorrere dal 1° gennaio di ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, alla frequenza del corso-concorso di cui all'articolo 28, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica quanto previsto dal comma 4, primo periodo. Coloro che hanno superato il corso-concorso di cui al presente comma sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati e sono iscritti, secondo l'ordine di graduatoria finale, in un elenco istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, al quale le amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno del triennio indicato, attingono fino ad esaurimento, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti"».

19.24

BINETTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro della salute, sentiti il CNAM e il CUN per quanto di rispettiva competenza, regola con proprio decreto i corsi di Diploma accademico di secondo livello in musicoterapia, danzaterapia, arteterapia e drammaterapia attivabili nelle Istituzioni AFAM, definendone i relativi settori disciplinari, i requisiti di ingresso, gli ordinamenti didattici, gli obiettivi formativi e le prospettive occupazionali».

19.25

BINETTI, DE POLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro della salute, sentiti il CNAM e il CUN per quanto di rispettiva competenza, regolamenta con proprio decreto i corsi di Diploma accademico di secondo livello in Musicoterapia e in Arteterapia, attivabili rispettivamente nei Conservatori di musica e nelle Accademie di belle arti, definendone i settori disciplinari, i requisiti di ingresso, gli ordinamenti didattici, gli obiettivi formativi e le prospettive occupazionali».

19.26

BINETTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, il Ministro dell'Università e della Ricerca, d'intesa con il Ministro della Salute, sentiti il CNAM e il CUN per quanto di rispettiva competenza, regolamenta con proprio decreto i corsi di Diploma Accademico di secondo livello in Musicoterapia, attivabili nei Conservatori di musica, definendone i settori disciplinari, i requisiti di ingresso, gli ordinamenti didattici, gli obiettivi formativi e le prospettive occupazionali.».

19.27

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le abilitazioni professionali per l'accesso agli albi, conseguite da chi è in possesso di specifici titoli di studio, sono altresì valide per l'iscrizione in altri albi le cui disposizioni riconoscono tali titoli di studio come idonei all'accesso, senza necessità di ripetere l'abilitazione e previa adozione di specifico regolamento da parte del consiglio nazionale dell'albo».

19.28

BINETTI, DE POLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto 3/2018, nell'ambito delle professioni dell'area sanitaria è istituito il corso di Laurea in Osteopatia, al fine di rafforzare la tutela della salute, intesa come stato di benessere fisico, psichico e sociale, in applicazione dell'articolo 6 dell'intesa sancita il 10 luglio 2014, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, secondo quanto previsto dall'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

19.29

FAZZOLARI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le abilitazioni professionali per l'accesso agli albi, conseguite da chi è in possesso di specifici titoli di studio, sono altresì valide per l'iscrizione in altri albi le cui disposizioni riconoscono il titolo di studio come idoneo all'accesso, senza necessità di ripetere l'abilitazione e previa adozione di specifico regolamento da parte del consiglio nazionale dell'albo.».

19.30

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 7, del D.Lgs 9 novembre 2007, n.206, al comma 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

3) alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "o di una lingua amministrativa dello Stato a condizione che sia anche una delle lingue ufficiali dell'Unione.";

4) al secondo periodo, dopo le parole: "lingua italiana", sono inserite le seguenti: "o di una lingua amministrativa dello Stato a condizione che sia anche una delle lingue ufficiali dell'Unione»".

19.31

MARINELLO, Giuseppe PISANI, FEDE, CORBETTA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica ed effettuare attività nelle Unità Speciali di continuità assistenziale (USCA) finché previste. Le ore di attività svolte dai suddetti medici devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante questo periodo di emergenza per la carenza dei medici di medicina generale, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.».

19.32

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nel comma 6-bis dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398 dopo le parole: "e per i corsi di perfezionamento all'estero", sono inserite le seguenti: "nonché le somme corrisposte a titolo di assegni di studio per la formazione di base dei medici e delle altre professioni sanitarie, in regime di convenzione con università e altri organismi pubblici o privati italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea,"».

19.33

VATTUONE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I medici militari in servizio effettivo permanente che abbiano svolto attività presso le Forze armate per almeno quattro anni e che siano

stati altresì impiegati in missioni internazionali possono svolgere attività di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. In caso di concessione del codice regionale e relativa iscrizione dell'ufficiale medico nell'elenco degli operatori sanitari convenzionati, permangono gli obblighi di ferma di cui all'articolo 964 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale.».

19.34

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 6, sostituire le parole: «dal presidente dell'European Science Foundation e da un componente designato dal presidente della Conferenza dei rettori e dell'università (CRUI), d'intesa con il presidente della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca.» con le seguenti: «dal presidente del Consiglio Universitario Nazionale e dal Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione.».

19.35

VONO, GRIMANI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il relativo impatto sul sistema universitario, i collegi universitari di merito, riconosciuti nonché quelli accreditati ai sensi rispettivamente degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 68/2012 e relativi decreti attuativi mantengono il proprio status con riferimento al monitoraggio dei requisiti di riconoscimento e dei requisiti di accreditamento basato sui dati relativi all'anno accademico 2019/2020, a prescindere dal loro rispetto.».

19.36

AUDDINO, GRANATO, ANGRISANI, DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, VANIN

Dopo il comma 6 aggiungere, infine, il seguente:

«6-bis. Il comma 257 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.».

19.37

BAGNAI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Alla tabella allegata al Decreto Ministeriale 3 luglio 2009, n. 90, con il quale sono stati definiti i settori artistico disciplinari, con relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati, sono approvate le seguenti modifiche: nell'area delle "discipline interpretative" al settore artistico disciplinare CODI/25 "Accompagnamento pianistico" si aggiunge "Accompagnamento al clavicembalo".

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca si provvede all'attuazione della presente disposizione».

19.38

PAGANO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. I titolari delle lauree magistrali nelle classi LM 17 - fisica, LM 58 - scienze dell'universo, LM 44 -modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, delle lauree specialistiche nelle classi 20/S - fisica, 66/S - scienze dell'universo e 50/S - modellistica matematico-fisica per l'ingegneria o del diploma di laurea in fisica conseguito in base agli ordinamenti previgenti oppure della laurea nella classe L30 - scienze e tecnologie fisiche o del diploma di laurea in scienze e tecnologie fisiche conseguito in base agli ordinamenti previgenti che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale prevista dal profilo della professione sanitaria di riferimento, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di cinque anni, anche non continuativi, e i fisici specializzandi in fisica sanitaria, di cui all'art. 3 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, possono iscriversi nella rispettiva sezione dell'albo dei chimici e dei fisici - settore fisica entro il 31 dicembre 2021, in attesa dell'adozione dello specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione.».

19.39

RUSSO, GRANATO, MONTEVECCHI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per l'anno 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano alle Università, alle istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), agli Enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nonché alla fondazione denominata Istituto italiano di tecnologia (IIT) di cui all'articolo 4 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per i quali resta fermo l'obbligo di versamento di cui all'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

19.40

BINETTI, DE POLI

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di sostenere e promuovere la ricerca scientifica, la dotazione finanziaria del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata, a partire dall'anno corrente, con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma seguente.

6-ter. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola «venticinque» è sostituita dalla parola: "ottanta"».

19.41

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I titolari delle lauree magistrali nelle classi LM 17 - fisica, LM 58 - scienze dell'universo, LM 44 - modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, delle lauree specialistiche nelle classi 20/S - fisica, 66/S - scienze dell'universo e 50/S - modellistica matematico-fisica per l'ingegneria o del diploma di laurea in fisica conseguito in base agli ordinamenti previgenti oppure della laurea nella classe L30 - scienze e tecnologie fisiche o del diploma di laurea in scienze e tecnologie fisiche conseguito in base agli ordinamenti previgenti che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale prevista dal profilo della professione sanitaria di

riferimento, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di cinque anni, anche non continuativi, e i fisici specializzandi in fisica sanitaria, di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, possono iscriversi nella rispettiva sezione dell'albo dei chimici e dei fisici - settore fisica entro il 31 dicembre 2021, in attesa dell'adozione dello specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione.».

19.42

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole: "entro il 30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021"».

19.43

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 1, comma 12, della legge 4 Novembre 2005, n. 230 le parole: "a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale." sono sostituite dalle seguenti: "a coloro che sono in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, di cui all'articolo 16 della legge n. 240 del 20 dicembre 2010, di prima fascia o di seconda fascia ovvero a professori di prima fascia o seconda fascia in quiescenza. I titolari degli incarichi di cui al presente comma non possono ricoprire cariche elettive e non possono far parte di commissioni per la assegnazione di titoli afferenti i professori o i ricercatori universitari".».

19.44

ASTORRE

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*novies*, secondo periodo, le parole: "della legge regionale" sono sostituite dalle seguenti: "della presente legge.";

b) al comma 4-*duodecies*, le parole: "esercitate non in regime d'impresa« sono sostituite dalle seguenti: »ancorché esercitate in regime d'impresa".».

19.45

PARENTE, VONO, GRIMANI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*novies*, secondo periodo, le parole "della legge regionale" sono sostituite dalle seguenti: "della presente legge.";

b) al comma 4-*duodecies*, le parole: "esercitate non in regime d'impresa" sono sostituite dalle seguenti: "ancorché esercitate in regime d'impresa".».

19.46

GRASSI, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati e la piena attuazione del Programma Nazionale per la Ricerca, nel rispetto dei principi di libertà ed autonomia della scienza è istituito un apposito Ente, denominato Comitato di Promozione della Ricerca (CPR), dotato di autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale. Il CPR serve tutti i rami della scienza e delle scienze umane, coordinando e favorendo la raccolta di risorse economiche e strumentali al fine di finanziare progetti di ricerca anche facilitando la collaborazione nazionale e internazionale tra i ricercatori e le associazioni

rappresentative degli ambiti culturali, scientifici e professionali. Il CPR dedica particolare attenzione al progresso e alla formazione dei ricercatori all'inizio della carriera e promuove le sinergie delle attività di ricerca promosse dai ministeri nel rispetto delle proprie autonomie. Il CPR promuove l'uguaglianza tra donne e uomini nella scienza e nel mondo accademico, garantisce e rispetta l'autonomia e la indipendenza dei ricercatori e degli enti di ricerca. Fornisce consulenza al parlamento e alle istituzioni di interesse pubblico in materia scientifica e promuove le relazioni tra la comunità della ricerca e la società e il settore privato, anche al fine di agevolare il trasferimento tecnologico, uno sviluppo sostenibile, nonché una omogenea crescita sociale del Paese. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i compiti, la natura giuridica, la struttura di governo e lo statuto del CPR, garantendo l'indipendenza, l'autonomia la competenza degli organi direttivi, nonché la rappresentatività della comunità scientifica e di tutte le discipline ed ambiti culturali. Con l'entrata in vigore del decreto di cui al precedente comma, le funzioni del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR) sono trasferite al CPR. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo contabile».

19.0.47

PITTONI, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Concorso straordinario bis per docenti di scuola primaria diplomati magistrali licenziati a seguito di giudizi definitivi)

1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è inserito il seguente:

"Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: *Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*)

1. All'articolo 4, comma 1-*undecies* sono aggiunti i seguenti commi:

1-*duodecies*. Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-*octies*, è bandito un nuovo concorso straordinario riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, almeno una annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) attivate presso istituzioni scolastiche statali". I suddetti sono inclusi in una graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal successivo comma 1-*octies*. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera b) del comma 1-*quater*.

1-*terdecies*. Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96 nonché a coloro che hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo spetta la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di II fascia.

1-*quaterdecies*. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunica-

zione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1-quinquiesdecies. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2020/2021, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:

a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2021;

b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2021.

2. Agli oneri derivanti dalla procedura concorsuale straordinaria di cui al comma precedente, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"».

19.0.48

CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di concorsi e di accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

"Art. 24. – *(Concorso per il primo livello dirigenziale medico – Requisiti specifici di ammissione, organizzazione della selezione e graduatoria di merito) – 1.* I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti: *a)* laurea in medicina e chirurgia; *b)* specializzazione nella disciplina oggetto del concorso; *c)* iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

2. L'organizzazione delle selezioni è posta in capo alle singole Regioni e Province autonome, che, con cadenza periodica almeno annuale,

effettuano una ricognizione dei ruoli dirigenziali carenti nelle Aziende Sanitarie, in modo da mettere a concorso le posizioni scoperte attraverso selezioni a graduatoria unica regionale, o provinciale nel caso delle Province autonome.

3. Presso ogni Regione e Provincia autonoma, con cadenza biennale, l'Assessorato con delega alla Salute, ovvero l'omologa Agenzia Regionale, istituisce le Commissioni di valutazione incaricate di espletare le procedure di selezione, differenziate per branca specialistica. Tali commissioni sono composte ciascuna da 5 componenti, più due supplenti, ed un dirigente amministrativo con funzioni di segretario, ed un garante dei cittadini, tutti individuati a mezzo di sorteggio effettuato ad opera del Ministero della Salute all'interno di Albi nazionali distinti per categoria e specialità.

4. La Regione predispone ed espleta le procedure per il reclutamento dei dirigenti medici sulla base della ricognizione effettuata ed in coerenza con la programmazione e pianificazione del fabbisogno di risorse umane.

5. In esito alla selezione viene stilata una graduatoria di merito unica su base regionale, della durata di tre anni, alla quale le Aziende Sanitarie attingono anche in base alle competenze richieste".

b) l'articolo 26 è abrogato.

c) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"Art. 27. - (*Punteggio*) - 1. La Commissione di valutazione attribuisce un punteggio massimo di 100 punti, così ripartiti:

1. Valutazione dei titoli di studio ed accademici, acquisiti in Italia ed all'estero, per un punteggio massimo di 20, attribuiti secondo i seguenti criteri:

a) laurea: sino a 5 punti in funzione del voto di laurea;

b) diploma di specializzazione nella disciplina o nella disciplina equipollente: sino a 5 punti;

c) dottorato di ricerca con documentata attività assistenziale: sino a 6 punti;

d) *masters* universitari: sino a 2 punti per anno di durata, per un massimo di 4 punti.

2. Valutazione dei titoli di carriera per un punteggio massimo di 50, attribuiti secondo i seguenti criteri:

a) punteggio di 1 per mese lavorato nella disciplina oggetto di selezione presso il SSN, nel ruolo di Dirigente del SSN;

b) punteggio di 0,5 per mese lavorato nella disciplina oggetto di selezione presso il SSN, nel ruolo di co.co.co., co.co.pro., libero professionale;

c) punteggio di 0,5 per mese lavorato nella disciplina oggetto di selezione presso strutture convenzionate col SSN, con contratto a tempo indeterminato;

3. valutazione delle pubblicazioni, per un punteggio massimo di 15, attribuiti secondo i seguenti criteri:

a) punteggio di 0,5 per ogni pubblicazione di articolo scientifico su riviste nazionali sottoposte a *peer-review* ed indicizzate;

b) punteggio di 1 per ogni pubblicazione di articolo scientifico su riviste internazionali sottoposte a *peer-review* ed indicizzate.

4. Valutazione di periodi di lavoro trascorsi all'estero, per un punteggio massimo di 15, attribuiti secondo i seguenti criteri:

a) punteggio di 1 per anno lavorato nella disciplina oggetto di selezione presso strutture assistenziali. I periodi trascorsi all'estero dovranno essere certificati, legalmente tradotti ed apostillati per avere validità.

5. Ciascun candidato può avanzare ricorso avverso all'esito delle valutazioni e delle verifiche delle competenze, entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito"».

Conseguentemente, al Titolo II, Capo III, dopo le parole: «Sistema universitario e» inserire le seguenti: «disposizioni concernenti il sistema sanitario e».

19.0.49

CASTELLONE, GRANATO, ANGRISANI, DE LUCIA, RUSSO, VANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di ruoli manageriali in sanità)

1. Fatti salvi gli attestati di formazione già conseguiti o in corso di conseguimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera b), dopo le parole: "nel settore privato" sono inserite le seguenti: ", ovvero l'aver svolto negli ambiti di sanità pubblica o organizzazione e management sanitario, per almeno sette anni, servizio nell'ambito del Servizio sanitario nazionale in posizioni dirigenziali, ovvero attività di ricerca in IRCCS o Università, fermo restando l'elevato livello della formazione di cui alla successiva lettera c)";

b) al comma 4, lettera c), il primo e secondo periodo sono sostituiti con i seguenti: "attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ovvero, in alternativa, di diploma di *master* universitario di secondo livello o dotto-

rato di ricerca in materia di organizzazione e management sanitario che assicurino l'elevato livello della formazione previsto dallo specifico accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al successivo periodo. I corsi di formazione di cui al precedente periodo sono organizzati, con periodicità almeno biennale, dalle regioni, anche in ambito interregionale, avvalendosi anche dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali o dell'Istituto Superiore di Sanità, e in collaborazione con le Università.";

c) al comma 7-*quater*, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La Commissione, in riferimento ai requisiti di cui al comma 4, lettera b) attribuisce un punteggio complessivo massimo non superiore a 40 punti, valutando, in riferimento alla comprovata esperienza dirigenziale, esclusivamente le esperienze maturate dal candidato negli ultimi sette anni e tenendo conto per ciascun incarico di quanto previsto dal comma 6, lettera a)";

d) al comma 7-*sexies*, la parola: "40" è sostituita dalla seguente: "60";

2. Fatti salvi gli attestati di formazione conseguiti, o in corso di conseguimento, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 16-*quinquies*, i commi 1, 2, e 3 sono sostituiti con i seguenti:

"1. La formazione di cui al presente articolo è requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture complesse per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi. Tale formazione si consegue, anche dopo l'assunzione dell'incarico, con la frequenza e il superamento dei corsi di cui al successivo comma 2. Il requisito di cui al presente comma è riconosciuto anche ai soggetti in possesso di diploma di master universitario di secondo livello o di dottorato di ricerca in materia di organizzazione e *management* sanitario, anche ai fini di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, fatti salvi i criteri stabiliti dall'accordo di cui al successivo comma 2.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previo accordo con il Ministero della Salute, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, organizzano a livello regionale o interregionale, avvalendosi delle Università e, ove necessario, di soggetti pubblici e privati accreditati dalla Commissione di cui all'articolo 16-*ter* in ossequio a specifici *standard* tali da assicurare un elevato livello di formazione, i corsi per la formazione di cui al comma 1, tenendo anche conto delle discipline di appartenenza. Lo stesso accordo definisce i criteri in base ai quali l'Istituto superiore di sanità organizza, anche in collaborazione con le Università, i corsi per i direttori sanitari e i dirigenti responsabili di struttura complessa che vengono attivati a livello nazionale.

3. Con decreto del Ministro della Salute sono definiti i criteri generali dei corsi di cui al comma 2 con particolare riferimento all'organizzazione

e gestione dei servizi sanitari, ai criteri di finanziamento e ai bilanci, alla gestione delle risorse umane e all'organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni, alla metodologia delle attività didattiche, alla durata dei corsi stessi, nonché alle modalità con cui valutare i risultati ottenuti dai partecipanti"».

Conseguentemente, al Titolo II, Capo III, dopo le parole: «Sistema universitario e» inserire le seguenti: «disposizioni concernenti il sistema sanitario e».

19.0.50

PITTONI, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Piano Straordinario di assunzione del personale precario della scuola)

1. In considerazione della particolare situazione emergenziale determinatasi a causa della pandemia COVID-19 e nella conseguente ineluttabile necessità si assegnare a tutte le scuole della Repubblica docenti con rapporto di lavoro stabile fin dal primo giorno di scuola, allo scopo di permettere l'attivazione di tutte le metodologie alternative atte ad assicurare la piena fruizione del diritto all'istruzione, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la situazione di necessità e urgenza, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

2) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

3) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento in sede di aggiornamento delle predette graduatorie, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

4) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento in sede di aggiornamento delle predette graduatorie, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

2. I docenti di cui al punto 2) e al punto 4) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato e la riassegnazione al ruolo o alle graduatorie di provenienza. Ai suddetti corsi sono altresì ammessi, con oneri a proprio carico, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva ed al solo fine di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di I e di II grado, tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di IeFP, purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; ai percorsi di specializzazione sono altresì ammessi tutti i docenti in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

3. I docenti di cui al punto 3) e al punto 4) sono, inoltre tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, dello stesso decreto per quanto attiene agli insegnanti tecnico-pratici.

4. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-*bis* a 17-*septies*, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la particolare situazione di necessità ed urgenza volta ad assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico alle alunne ed agli alunni diversamente abili, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL di comparto, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

2) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

3) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

4) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

5) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

6) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, forniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

7) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

8) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

9) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

5. I docenti di cui ai punti 4), 6), 7) e 9) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato e la riassegnazione al ruolo o alle graduatorie di provenienza.

6. I docenti di cui ai punti 3) e 5) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato e la riassegnazione al ruolo o alle graduatorie di provenienza.

7. I docenti di cui ai punti 4) e 7) sono tenuti a frequentare, durante l'anno successivo a quello di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato e la riassegnazione al ruolo o alle graduatorie di provenienza.

8. I docenti di cui ai punti 6) e 7) sono, inoltre, tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22 comma 2 dello stesso decreto.

9. I docenti sono graduati in appositi elenchi provinciali costituiti secondo il punteggio rispettivamente attribuito nelle graduatorie interne di istituto, a riguardo dei docenti di ruolo utilizzati, e nelle graduatorie di II e III fascia, a riguardo dei docenti che risultano inclusi nelle stesse.

10. Quota pari al numero di posti conferiti ai destinatari delle disposizioni del presente articolo per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 sarà accantonata negli organici degli anni scolastici a partire dal 2022/2023 e destinata alle procedure concorsuali il 31 dicembre 2021"».

19.0.51

ANGRISANI, GRANATO, DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, VANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Fondo integrativo per la ricerca scientifica)

1. Al comma 1 dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: "conservazione di beni culturali" sono inserite le seguenti: ", ricerca scientifica".

2. Presso l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è istituito il Fondo integrativo per la ricerca scientifica, in cui confluiscono le risorse derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. Ai fini di assicurare trasparenza e pubblicità in merito all'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 2, l'ANR pubblica sul proprio sito internet istituzionale i dati relativi alla rendicontazione dei progetti di ricerca finanziati e ai corrispondenti beneficiari delle risorse assegnate».

19.0.52

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Reclutamento straordinario personale docente di sostegno)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, in aggiunta alle capacità assunzionali già previste dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, un concorso straordinario per titoli ed esame orale per la copertura dei posti per l'insegnamento di sostegno riservato al personale docente in possesso titolo di specializzazione.

2. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, di valutazione dei titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono regolamentati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo III del Titolo II, con la seguente: «SEMPLIFICAZIONI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO, SCOLASTICO E DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO».

19.0.53

BERARDI, MASINI, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Semplificazioni sulle norme relative al reclutamento del personale scolastico)

1. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, entro il 2020, una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola dell'infanzia e della primaria, e per i docenti di religione cattolica di ogni organo e grado, per l'assunzione rispettivamente di 12 mila e 8 mila unità, in analogia a quanto già disposto per il concorso straordinario della scuola secondaria di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159».

19.0.54

BERARDI, MASINI, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Semplificazioni sulle norme relative al reclutamento del personale scolastico)*

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica e della sospensione di tutte le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, vista l'impossibilità di espletare le prove d'accesso al TFA Sostegno (Specializzazione università sostegno), vista la necessità di assicurare agli studenti con "diverse abilità" la necessità della figura di un docente specializzato, il MIUR - Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca - è autorizzato a bandire, con la massima urgenza, corsi di specializzazione sul sostegno per docenti con servizio (CSDS) specifico su sostegno con almeno tre annualità.

2. Il suddetto corso universitario, della durata di un anno, sarà riservato esclusivamente a tali docenti (di ogni ordine e grado) e non prevede selezione in entrata e altresì, per non subire interruzioni, potrà essere espletato anche in via telematica se la situazione di emergenza dovesse perdurare. Il costo è a carico dei docenti».

19.0.55

BERARDI, MASINI, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Semplificazioni sulle norme relative al reclutamento del personale scolastico)*

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica e della sospensione di tutte le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte per il solo anno scolastico 2020/2021 ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, della legge 9 agosto 2018, n. 96, e della legge 20 dicembre 2019 n. 196, sono assegnati ai soggetti inseriti

nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124».

19.0.56

DAMIANI, MOLES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

1. Al decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 29-*bis*, è inserito il seguente:

"Art. 29-*ter*.

(Mobilità dirigenti scolastici)

1. I Dirigenti scolastici immessi nei ruoli regionali a seguito di procedure concorsuali nazionali hanno la priorità di rientro, fatto salvo il diritto al primo movimento dei dirigenti nella regione, secondo l'ordine della graduatoria nazionale, nella regione indicata come prima scelta nelle fasi di reclutamento su tutti i posti liberi, vacanti e disponibili comprensivi dei contingenti per le nuove assunzioni.

2. I Dirigenti ai quali è stata preclusa, nell'a.s. 2019/20 la scelta della regione Campania hanno diritto al rientro secondo quanto indicato al punto 1.

3. Nelle more dello stato di emergenza sanitaria da SARS COV2 e fino al ripristino delle condizioni di normalità su tutto il territorio nazionale si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza triennale al fine di favorire il rientro nelle regioni di provenienza per la prevenzione dei rischi e la tutela della salute"».

19.0.57

BERARDI, MASINI, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure relative alle procedure di semplificazione sulla mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)

1. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prima dell'assegnazione dei posti per l'immissione in ruolo dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2020-2021 è disposta, con specifica ordinanza del ministro dell'istruzione, una procedura straordinaria di mobilità su tutti i posti vacanti e disponibili, in deroga alle normative vigenti per i dirigenti scolastici assunti nell'a.s. 2019-2020».

19.0.58

LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/21)

1. Nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ancora un contenzioso pendente, sono prorogate con decreto del Ministro dell'istruzione, le modalità di svolgimento di un concorso semplificato non selettivo, con modalità compatibile all'emergenza Covid 2019, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

19.0.59

PITTONI, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI,
CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Provvedimento d'urgenza per il superamento del contenzioso relativo ai concorsi a posti di dirigente scolastico banditi anteriormente al 2017)

1. All'articolo 2 della legge 2019 n. 159, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. All'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015 n. 107 è aggiunta la seguente lettera:

c) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione di legge, alcuna sentenza definitiva ovvero abbiano concluso l'intera procedura selettiva in forza di provvedimenti giurisdizionali cautelari, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15/07/2011, ovvero al decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi dei commi 87 e seguenti dell'articolo 1 della presente legge. I soggetti che superano la procedura prevista al precedente comma 87 sono inclusi in coda alle graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni"».

19.0.60

PITTONI, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Estensione delle disposizioni in materia di nomina dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 2, comma 2-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 ai candidati che hanno superato le prove scritte ed orali dei concorsi per l'ammissione al corso di formazione per dirigenti scolastici nelle Province Autonome di Trento e Bolzano)

1. L'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applica, a domanda, anche ai candidati che hanno partecipato alle prove del corso-concorso per Dirigente Scolastico indetto con deliberazione della Giunta provinciale del 16.11.2017 n. 1921 nella Provincia Autonoma di Trento, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 20 novembre 2017 n. 47 e del corso-concorso per dirigente scolastico nelle scuole in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6.02.2018, pubblicato nel Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 7 febbraio 2018 n. 6 e che hanno superato le prove, sia scritta che orale, del concorso per l'ammissione al corso di formazione dei suddetti concorsi ma che non vi sono stati ammessi perché non collocati in posizione utile nelle relative graduatorie. La nomina di tali candidati avverrà successivamente all'assunzione degli idonei del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'università, dell'istruzione e della ricerca n.1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale n. 90 del 24 novembre 2017, nel territorio nazionale e nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili».

19.0.61

PITTONI, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Progressione carriera DSGA facenti funzione)

1. L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è sostituito dai seguenti:

"6. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale Assistente Amministrativo utilizzato nel profilo di Direttore Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla sostituzione del personale del medesimo profilo professionale, con l'obiettivo anche di contribuire a superare e limitare i numerosi contenziosi con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi come sopra individuati e quelli dei candidati alla procedura concorsuale di cui all'art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (concorso ordinario per Direttore Servizi Generali e Amministrativi), l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001. A tal fine si procede anche in deroga al requisito del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

6-bis. Le graduatorie risultanti dal relativo concorso sono utilizzate, ferma restando la priorità di assicurare alle graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il numero di posti specificamente previsto dal bando, vale a dire il 7 per cento dei posti disponibili per ciascuna regione, sul restante 30%, già riservato ai Direttori S.G.A. facenti funzione dal bando stesso, nonché su tutti gli altri posti vacanti e disponibili che risultino comunque disponibili. A tal fine saranno considerati utili per lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario e per quelle della procedura selettiva di cui sopra anche i posti vacanti dell'organico relativo all'anno scolastico 2021/2022.

6-ter. Con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilirà i punteggi da attribuire a ciascun candidato avendo particolare alla valorizzazione del servizio da responsabile amministrativo e da Direttore Servizi Generali Amministrativi, alla valorizzazione del

possesso di laurea, con particolare riguardo a quella specifica prevista per l'accesso al profilo, alla partecipazione ad attività di formazione specifica per il profilo di Direttore S.G.A, al superamento del test di ammissione e relativa formazione procedura selettiva mobilità verticale di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2012, n. 17, al possesso della 2A posizione economica, al possesso della 1A posizione economica.

6-quater. Le medesime graduatorie verranno utilizzate, con decorrenza immediata, anche per le operazioni di sostituzione del Direttore SGA che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte disponibilità in organico di diritto e di fatto".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020, e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

19.0.63

PITTONI, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Slittamento provincializzazione graduatorie)

1. All'articolo 1-*quater* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 al comma 1, lettera *a*), le parole: "2020/2021" sono sostituite dalle seguenti: "2021/2022".

2. L'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2016, n. 107 è sostituito dal seguente:

"A decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2023/2024, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie d'istituto per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettere *a*) e *b*), e 2, lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2 del medesimo decreto legislativo"».

19.0.64

PITTONI, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Corso di specializzazione per l'insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado dedicato specificamente a coloro che sono in servizio a qualunque titolo su posti di sostegno della scuola primaria, secondaria e dell'infanzia senza essere in possesso del titolo di specializzazione previsto dalla legge)

1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159 è inserito il seguente:

"Art. 1-bis.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente :

4. 'In sede di prima applicazione della presente legge il corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva (in ingresso) e con oneri a carico degli interessati, a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito"».

19.0.65

PITTONI, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Percorso specifico per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dedicato a docenti in possesso di adeguata esperienza professionale)

1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159 inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto il seguente comma 3: «In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'art. 2 sono istituiti presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, con oneri a completo carico degli interessati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di IeFP purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, allo scopo di non incrementare in alcun modo gli stanziamenti di spesa già previsti, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti

dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica ed il merito".».

19.0.66

PITTONI, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Rimodulazione del vincolo di permanenza)

Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 inserire il seguente:

"Art. 1-bis

1. Il vincolo di cui all'art. 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è fissato in tre anni a decorrere dal 1° settembre 2019 in relazione a coloro che conseguono la nomina in ruolo e sono assegnati all'organico di una istituzione scolastica a decorrere da tale data; il suddetto vincolo si applica al personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di istruzione, qualunque sia la procedura utilizzata per il reclutamento. Ugualmente rimane sottoposto al vincolo di tre anni nella stessa istituzione scolastica assegnata in sede definitiva tutto il personale docente e educativo che abbia conseguito la nomina in ruolo negli anni precedenti. Resta fermo l'obbligo di permanenza di cinque anni su posto di sostegno per i docenti che abbiano conseguito il ruolo nella suddetta tipologia di insegnamento. In sede di contrattazione collettiva verranno determinate le modalità di permanenza nella sede ottenuta per trasferimento allo scadere del vincolo triennale di cui sopra.

2. L'art. 1 comma 17-*octies* della medesima legge è abrogato"».

19.0.67

PITTONI, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifica dell'articolo 5 della legge 18 luglio 2003, n.186 recante "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado", in materia di concorsi per insegnanti di religione)

L'articolo 1-bis della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è sostituito dal seguente:

"Art. 1-bis

1. All'art. 5 della legge 18 luglio 2003, n.186, recante 'Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado' sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

1-bis. Ai concorsi per titoli e per esami successivi al primo è attribuito il cinquanta per cento dei posti disponibili, fatta salva la quota di posti eventualmente da accantonarsi ai sensi del comma 2-bis. La restante quota del cinquanta per cento è assegnata al concorso straordinario riservato ai docenti che alla data di pubblicazione del bando di concorso abbiano prestato servizio, in possesso della prescritta idoneità diocesana, che ha valore di abilitazione per l'insegnamento di religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, per almeno 3 anni anche non consecutivi nell'arco dell'ultimo decennio.

1-ter. Le graduatorie di merito regionali, articolate su ambiti diocesani, sono predisposte a seguito della presentazione dei titoli in possesso degli interessati e della valutazione in un'apposita prova orale di natura didattica metodologica. Le predette graduatorie di merito regionali sono predisposte attribuendo fino a un massimo di 100 punti. La valutazione dei titoli, fino a un massimo di 70 punti, comprende anche la valorizzazione del servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, dei titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012 e di ulteriori titoli universitari, il superamento di precedenti concorsi per il ruolo docente. Al servizio prestato presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli. Alla prova orale di cui al presente comma, che non prevede un punteggio minimo, è riser-

vato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile. La prova orale verte esclusivamente sui contenuti previsti dall'art. 3, comma 5'.

- b) al comma 2, le parole: 'del primo concorso' sono soppresse;
- c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

'2-bis. Le graduatorie di merito del concorso riservato di cui al comma 1, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola - Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, la serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, conservano la loro validità non essendo stati banditi ulteriori concorsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della medesima legge fino al loro esaurimento. Agli idonei che vi risultano inseriti è assegnato ogni anno il cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili in ciascuna regione e avuto riguardo alla loro suddivisione per diocesi. Il restante cinquanta per cento dei posti è attribuito ai vincitori dei concorsi banditi successivamente. Qualora le graduatorie di cui al predetto decreto del direttore generale per il personale della scuola del 2 febbraio 2004 siano esaurite, i posti sono interamente assegnati alle procedure concorsuali'.

2. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono regolamentati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".».

19.0.68

VONO, GRIMANI, MAGORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Proroga graduatorie concorsi pubblici)

1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 147, alla lettera b) sono sostituite dalle seguenti parole: "30 settembre 2020" con le parole: "31 dicembre 2023"».

Conseguentemente sostituire la rubrica del capo III del Titolo II, con la seguente: «SEMPLIFICAZIONI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO, E DISPOSIZIONI CONCER-

NENTI I CONCORSI PUBBLICI E IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO».

19.0.69

ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, VANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure urgenti per l'efficacia delle graduatorie concorsuali)

1. All'articolo 1, comma 147, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "30 settembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021".».

19.0.70

GRASSI, PIROVANO, AUGUSSORI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 1, comma 147-*bis*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "nonché del personale delle scuole e degli asili comunali" sono soppresse.

2. All'articolo 1, comma 147, lettera *b*) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti "30 settembre 2021".».

19.0.71

FLORIDIA, CORRADO, SANTILLO, ANASTASI, GIROTTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente***«Art. 19-bis.***(Misure di semplificazione in materia di ITS)*

1. All'articolo 1, comma 466, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "30 maggio";

b) sono soppresse le parole: "alle regioni, che le riversano".

2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo la lettera a), e aggiunta la seguente:

"a-bis) Gli Istituti Tecnici Superiori di cui al Capo II del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di iscrizione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;"

3. All'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: "gli organismi di ricerca," sono aggiunte le seguenti: "gli Istituti Tecnici Superiori di cui al Capo II del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008,"».

19.0.72

Assuntela MESSINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)*

1. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "2022 e 2023" sono sostituite con le seguenti: "e 2022";

b) la parola: "35" è sostituita con la seguente: "32"».

19.0.73

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88)

1. All'articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo le parole: "20% dei curricoli" sono sostituite dalle seguenti: "35 per cento dei curricoli"; al secondo periodo le parole: "più del 20%" sono sostituite dalle seguenti: "più del 35 per cento"».

19.0.74

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Semplificazioni in materia di conoscenze linguistiche nelle professioni)

1. All'articolo 7, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, al comma 1-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "o di una lingua amministrativa dello Stato a condizione che sia anche una delle lingue ufficiali dell'Unione.";

2) al secondo periodo, dopo le parole: "lingua italiana", sono inserite le seguenti: " o di una lingua amministrativa dello Stato a condizione che sia anche una delle lingue ufficiali dell'Unione"».

19.0.75

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema scolastico)

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono soppresse le lettere *b)* e *h)*.

2. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sostituito dal seguente:

"6. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal dirigente scolastico ad uno dei docenti da lui individuato a norma dell'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

3. All'articolo 10, comma 3, del medesimo decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: "su proposta della giunta" sono sostituite dalle parole: "su proposta del dirigente scolastico o della giunta";

2) la lettera *b)* è soppressa;

3) la lettera *f)* è soppressa;

4. I commi 4, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 10 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono soppressi.

5. All'articolo 396, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

"*d)* procedere alla formazione delle classi sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti nonché all'assegnazione ad esse dei singoli docenti e alla formulazione dell'orario sulla base del contratto collettivo integrativo di istituto"».

19.0.76

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di conoscenze linguistiche per il riconoscimento delle qualifiche professionali)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1-*quinqüies*, sono aggiunti i seguenti:

"1-sexies. Nell'applicazione dell'articolo 53 della direttiva 2005/36/CE e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi dell'articolo 99 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, per il territorio della Provincia autonoma di Bolzano, la conoscenza della lingua tedesca costituisce requisito sufficiente di conoscenza linguistica necessaria per l'esercizio delle professioni sanitarie. I controlli linguistici previsti dalla legge sono svolti in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni sopra richiamate.

1-septies. Nei servizi sanitari di pubblico interesse l'attività deve essere organizzata in modo che sia garantito agli utenti l'uso delle due lingue, italiana e tedesca, secondo le norme del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 e successive modifiche ed integrazioni."».

19.0.77

VERDUCCI, RAMPI, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure in materia di enti pubblici di ricerca)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 4-*quater* sono aggiunti i seguenti:

"4-quinquies. Gli Enti pubblici di ricerca, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, a valere sulle risorse assunzionali disponibili determinate ai sensi dell'articolo 9, commi da 2 a 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e nell'ambito della programmazione triennale di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, previa informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative, procedure selettive per la progressione tra i livelli nell'ambito dei profili di ricercatore

e tecnologo. Ai sensi dell'art. 52, comma 1-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tali procedure costituiscono l'unico criterio di progressione di carriera, con l'esclusione delle procedure finalizzate al riconoscimento ed alla valorizzazione del merito eccezionale di cui all'articolo 16 del presente decreto.

4-*sexies*. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la Pubblica amministrazione ed il Ministro dell'Economia e delle finanze, sono definiti i criteri a cui gli Enti pubblici di ricerca si attengono ai fini del passaggio ai livelli superiori di cui al comma 4. Tali criteri, finalizzati all'accertamento del merito scientifico, ovvero tecnologico, tengono conto anche della valutazione effettuata secondo le modalità contenute nel medesimo decreto"».

19.0.78

FEDELI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

1. All'articolo 21, comma 1, lettera *e*), e all'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole: "laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali" sono aggiunte le parole: "e i titoli per l'accesso alla sezione B indicati al successivo articolo 23".

2. Restano ferme le riserve e le attribuzioni professionali degli iscritti all'albo stabilite dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, e le attività di cui alle aree di competenza specifica previste al decreto del Ministro della giustizia 2 agosto 2013, n. 106.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, risultano già iscritti al Corso di laurea magistrale LM 87.».

19.0.79

LANZI, PIRRO, Giuseppe PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, recante stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali)*

1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I servizi ed i titoli acquisiti nelle strutture sanitarie in forma societaria a partecipazione pubblica totale o di controllo, derivanti anche da sperimentazioni gestionali a partecipazioni miste pubblico private, sono equiparati, ai soli fini dei concorsi di assunzione, ai corrispondenti servizi e titoli, acquisiti presso le unità sanitarie locali. Con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge è istituito un tavolo tecnico per la valutazione dei titoli acquisiti."».

Conseguentemente, al Titolo II, Capo III, dopo le parole: «Sistema universitario e» inserire le seguenti: «disposizioni concernenti il sistema sanitario e».

19.0.80

PITTELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema ordinistico degli ingegneri e dei periti industriali)*

1. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "ordine dei chimici", sono aggiunte le parole: "e dei fisici";

b) al comma 2, dopo le parole: "sezione A", sono aggiunte le parole: "del settore Chimica";

e) al comma 3, dopo le parole: "sezione B", sono aggiunte le parole: "del settore Chimica".

2. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. L'iscrizione alla sezione B del settore chimica dell'albo professionale dei chimici e dei fisici è consentita entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

4-ter. L'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale dei chimici e dei fisici non è consentita per coloro che conseguano la laurea professionalizzante di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987 e successive modificazioni e integrazioni.

4-quater. Entro sette anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, gli iscritti alla sezione B del settore chimica dell'albo professionale dei chimici e dei fisici potranno ottenere l'iscrizione alla sezione A del settore chimica dell'albo professionale dei chimici e dei fisici, secondo le previsioni dell'apposito regolamento che sarà adottato dal Ministero della salute, sentiti il Ministero dell'università e della ricerca e la Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici."

3. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. L'esame di Stato per l'iscrizione alla sezione B del settore chimica dell'albo professionale dei chimici e dei fisici è consentito sino all'ultima sessione del 2024."

4. All'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. L'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale degli ingegneri è consentita entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

4-ter. L'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale degli ingegneri non è consentita per coloro che conseguano la laurea professionalizzante di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987 e successive modificazioni e integrazioni.

4-quater. Entro sette anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, gli iscritti alla sezione B dell'albo degli ingegneri potranno ottenere l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale degli ingegneri, secondo le previsioni dell'apposito regolamento che sarà adottato dal Ministero della giustizia, sentiti il Ministero dell'università e della ricerca ed il Consiglio nazionale degli ingegneri."

5. All'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. L'esame di Stato per l'iscrizione all'albo nella sezione B dell'albo professionale degli ingegneri è consentito sino all'ultima sessione del 2024."

6. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica sono soppresse le parole: ", perito industriale";
- b) al comma 1, le parole: ", perito agrario e perito industriale", sono sostituite dalle seguenti: "e perito agrario";
- c) la lettera d) del comma 2 è soppresa;
- d) al comma 4 sono soppresse le parole: ", perito industriale laureato".

7. Al Titolo II, Capo XI, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo l'articolo 55 è aggiunto il seguente:

"Art. 55-bis.

(Professione di perito industriale)

1. Nell'albo professionale dell'ordine dei periti industriali sono previsti i seguenti settori:

- Settore: Costruzione, Ambiente e Territorio;
- Settore: Ambiente, Cave e Miniere;
- Settore: Meccanica ed Efficienza Energetica;
- Settore: Impiantistica Elettrica e Automazione;
- Settore: Chimica;
- Settore: Tutela e Sicurezza;
- Settore: Informatica;
- Settore: *Design*.

2. I settori individuati nel presente decreto non modificano le attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, alla professione, nonché le competenze professionali previste dalla normativa vigente.

3. L'iscrizione all'albo è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

4. Le classi di laurea che danno titolo per l'accesso alla professione, relativamente ai settori in cui è ripartito l'albo, sono le seguenti:

- Settore Costruzioni, Ambiente e Territorio: classi L-7, L-17, L-21, L-23;
- Settore Ambiente, Cave e Miniere: classe L-34;
- Settore Meccanica ed Efficienza Energetica: classi L-9, L-30;
- Settore Impiantistica Elettrica e Automazione: classi L-8, L-9, L-30;
- Settore Chimica: classi L-25, L-26, L-27;
- Settore Tutela e Sicurezza: classi L-7, L-8, L-9, L-27, L-30, L-31;
- Settore Informatica: classi L-8, L-31;
- Settore Design: classi L-3, L-4.

5. Alla professione si accede anche con la laurea di cui alle classi di laurea previste dalla tabella di equiparazione, allegata al decreto interministeriale 9 luglio 2009 recante la "equiparazione tra classi delle lauree di

cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi".

6. Alla professione si accede altresì con il titolo conseguito all'esito dei corsi di laurea professionalizzanti di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987 e successive modificazioni e integrazioni.

7. Gli esami di Stato si svolgono presso le Università.

8. Le procedure di ammissione, le modalità di svolgimento delle relative prove, nonché gli ambiti professionali individuati con i settori sono stabiliti con decreto del Ministero dell'università e della ricerca.

9. Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare a quale tra i settori degli esami di Stato di cui al comma 1 intendono partecipare.

10. Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione sono articolati nelle seguenti prove:

a) una prova scritta, consistente in un tema, relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

b) una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, corrispondenti al percorso formativo specifico del settore prescelto;

c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;

11. Per gli iscritti all'albo che richiedano l'iscrizione ad un settore diverso l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

b) una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti il settore prescelto.

12. La commissione esaminatrice per lo svolgimento degli esami di Stato nominata con decreto dal Ministro dell'università e della ricerca è integrata da due componenti designati dall'Ordine professionale.

13. Agli iscritti laureati spetta il titolo professionale di dottore perito industriale, mentre gli iscritti con il diploma non accademico hanno il titolo professionale di perito industriale. Per questi, con apposito regolamento che sarà adottato dal Ministero della giustizia, sentiti il Ministero dell'università e della ricerca ed il Consiglio nazionale dei periti industriali, saranno fissati specifici percorsi formativi per il conseguimento della laurea.

14. Per coloro che sono in possesso dei titoli di studio, dei requisiti e dei provvedimenti degli ordini, stabiliti dall'ordinamento previgente alla legge 26 maggio 2016, n. 89, l'esame di Stato è consentito sino a cinque anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. La durata del tirocinio è di sei mesi anche per i diplomati e può svolgersi in tutto o in parte durante l'ultimo anno del corso di studio, con tutte le modalità previste

dall'ordinamento professionale. L'esame di Stato si svolge secondo le modalità previste dal precedente comma 7.

15. Con regolamento del Consiglio nazionale dei periti industriali si disciplina la corrispondenza nei settori dell'albo dei rispettivi titoli di studio di accesso alla professione, nonché i profili professionali di ciascuno dei settori.

16. In via transitoria, gli iscritti alla sezione B degli albi degli ingegneri e dei chimici e dei fisici possono scegliere di iscriversi ai corrispondenti settori dell'albo dei periti industriali senza necessità di sostenere le prove del relativo esame di Stato.

17. Ogni norma contraria a quanto stabilito nel presente provvedimento è abrogata".».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo III del Titolo II, dopo la parola: «universitario», inserire le seguenti: «e ordinistico».

19.0.81

PIROVANO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Semplificazione revisioni contrattuali in materia di cultura)

1. All'articolo 183, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

"10-ter. Anche in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti possono concordare la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che sono state interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza COVID-19, fermo restando il limite previsto dall'articolo 106, comma 7, del medesimo decreto. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i musei ed i luoghi della cultura statali di cui al comma 3".».

19.0.82

GRANATO, MONTEVECCHI, DE LUCIA, RUSSO, VANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema scolastico)*

1. All'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio, 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ", senza diritto ad alcun indennizzo", sono soppresse».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: «Semplificazioni concernenti l'organizzazione del sistema universitario e scolastico e disposizioni concernenti il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco».

19.0.83

VERDUCCI, RAMPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado)*

1. Il comma 1 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto fra alunni e docente da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2022/2023".

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Governo provvede ad apportare modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, ai fini di prevedere nuovi criteri per la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto dei seguenti principi:

a) prevedere che la dotazione organica complessiva definita annualmente sia a livello nazionale che per ambiti regionali si basi, altresì, sulla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi diminuendo il rapporto medio a livello nazionale di alunni per classe di 0,40, da realizzare nel triennio 2020-2022:

b) prevedere il divieto di costituire le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un numero di alunni superiore a 20, elevabile fino a 21 qualora residuino resti;

c) prevedere l'obbligo di costituire le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado anche dell'infanzia, con non più di 18 alunni nel caso accolgano alunni con disabilità;

d) prevedere l'obbligo di formare le classi iniziali degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, comprese quelle delle sezioni associate e delle sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso, con un numero di alunni, di norma, non inferiore a 18;

e) prevedere la possibilità di costituire classi iniziali degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi stesse siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 18".

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 373 milioni euro per l'anno 2020, a 1.300 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.887 milioni euro per l'anno 2022 e a 2.345 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Conseguentemente al Capo III, dopo la parola: «universitario» inserire la seguente: «e scolastico».

19.0.84

VERDUCCI, RAMPI, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure in materia di enti pubblici di ricerca)

1. Il comma 1 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020 n. 12, è abrogato».

19.0.85

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure di semplificazione delle procedure disciplinari nel sistema scolastico)

1. Il comma 2 dell'articolo 492 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

"2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) la censura;
- b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a dieci giorni;
- c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da undici giorni fino a un mese;
- d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
- e) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
- f) la destituzione."

2. Dopo l'articolo 493 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto il seguente:

"Art. 493-bis.

(Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per dieci giorni)

1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione di docente, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497.

2. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a dieci giorni viene inflitta:

a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze;

b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;

c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza".

3. L'articolo 494 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sostituito dal seguente:

"Art. 494.

(Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio superiore a dieci giorni)

1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio superiore a dieci giorni e per un massimo di trenta giorni viene inflitta nei casi previsti dall'articolo 493-bis qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità".

4. L'articolo 495 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sostituito dal seguente:

"Art. 495.

(Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio superiore a un mese e per un massimo di sei mesi)

1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio superiore a un mese per un massimo di sei mesi è inflitta:

a) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;

b) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti;

c) per abuso di autorità".

5. Il secondo periodo dell'articolo 499, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

"In caso di recidiva in un'infrazione della stessa specie di quella per la quale sia stata inflitta la sanzione di cui alla lettera *a*-bis), alla lettera *b*), alla lettera *c*) o alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 492, va inflitta, rispettivamente, la sanzione prevista per l'infrazione commessa nella misura massima; nel caso in cui tale misura massima sia stata già irrogata, si applica la sanzione prevista per l'infrazione di gravità immediatamente successiva"».

19.0.86

VERDUCCI, Assuntela MESSINA, RAMPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 in materia di assegnazione di dirigenti scolastici)

1. Il comma 5 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:

"5. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. Il limite di cui al primo periodo non si applica alle istituzioni scolastiche site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, tale limite è eliminato."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite massimo di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, al Capo III, dopo la parola: «universitario», inserire la seguente: «e scolastico».

19.0.87

RUSSO, GRANATO, ANGRISANI, DE LUCIA, MONTEVECCHI, VANIN, FEDE, CORBETTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure di valorizzazione e semplificazione del sistema di formazione culturale dell'impresa sociale, ovvero di bande musicali, associazioni corali e filodrammatiche italiane)

1. Al comma 2 dell'articolo 101 del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2021";

2. Al comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole: "entro il 31 ottobre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2021";

3. Al fine di promuovere e diffonderne l'attività, nonché agevolare e garantirne il sostentamento economico, lo *status* giuridico di bande musicali, associazioni corali e filodrammatiche italiane ufficialmente riconosciute che perseguono finalità dilettantistiche è equiparato a quello delle associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

19.0.88

VERDUCCI, RAMPI, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure in materia di enti pubblici di ricerca)

1. Al comma 2 dell'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "comma 1", sono inserite le seguenti: "e per completare i processi di stabilizzazione in corso", e le parole: "per l'assunzione di ricercatori", sono sostituite con le seguenti: "per l'assunzione di personale di ricerca";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204", sono inserite le seguenti: ", e vengono impiegate secondo i criteri

stabiliti dall'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218"».

19.0.89

PIRRO, CORBETTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano)

1. Al comma 4-*bis* dell'articolo 54 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo le parole: "da utilizzare in sperimentazioni cliniche di fase I" sono inserite le seguenti: "e fase II"».

19.0.90

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Misure di semplificazione delle procedure di assegnazione dei contributi alle scuole paritarie)

1. Al comma 636 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogata la parola: "annualmente".

2. I contributi di cui all'articolo 1 comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari».

19.0.91

IORI, RAMPI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. L'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 311 è abrogato».

19.0.92

Assuntela MESSINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. L'articolo 10, comma 1, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, è sostituito dal seguente:

"20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù, le prestazioni di insegnamento scolastico o universitario, sportivo e quelle per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole, riconosciuti dallo Stato o da pubbliche amministrazioni come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009 e successive integrazioni, e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1"».

19.0.93

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Misure di semplificazione per il reclutamento dei docenti specializzati nel sostegno didattico)*

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire per l'anno scolastico 2020-2021, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, una procedura in ciascuna regione distintamente per la scuola dell'infanzia, per quella primaria e per la scuola secondaria di I e II grado per le assunzioni a tempo indeterminato sui posti di sostegno che risultano vacanti e disponibili, in sostituzione delle procedure concorsuali per il sostegno previste dal decreto dipartimentale n. 498 del 21 aprile 2020, dal decreto dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 e dal decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, per tutti i posti di sostegno previsti da: Allegato 1 - Ripartizione posti, decreto dipartimentale n. 498/2020; Allegato 1 - Prospetto Ripartizione Posti, decreto dipartimentale n. 499/2020; Allegato A - Prospetto ripartizione Posti, decreto dipartimentale n. 510/2020; sono da intendersi posti di sostegno vacanti e disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato anche i posti di sostegno previsti dall'articolo n. 230 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, comma 1 e comma 2;

2. Alla procedura partecipano, a domanda, gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, conseguito in Italia ai sensi della normativa vigente entro il termine ultimo del mese di maggio 2020, come da decreto ministeriale n. 176 dell'11 marzo 2020, e inseriti a pieno titolo e senza riserva nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. La validità dei titoli conseguiti all'estero è subordinata alla piena validità del titolo nei paesi ove è stato conseguito e al riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente.

3. La graduatoria di merito regionale della procedura di cui al comma 1 comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale selettiva di natura didattico-metodologica, che verterà sull'esposizione di metodologie e modalità di intervento su una tipologia di disabilità, in riferimento ad un caso descritto da specifica diagnosi funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994. Per il superamento della prova orale è richiesto un punteggio minimo di 6/10. Tra i titoli valutabili per la graduatoria di merito regio-

nale rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, il titolo di dottore di ricerca e il servizio svolto su posti di sostegno, purché in possesso del titolo prescritto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, presso le istituzioni scolastiche statali.

4. Il contenuto della procedura, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, le modalità di espletamento della prova orale con la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con ordinanza del Ministro dell'istruzione. L'ordinanza fissa, altresì, il contributo di segreteria per coprire l'intera spesa di svolgimento della procedura.

5. In considerazione della pandemia COVID-19 in essere e per garantire la stabilizzazione dei docenti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, la prova orale prevista dal comma 3 sarà espletata entro il termine dell'anno scolastico 2020/2021. L'assunzione a tempo indeterminato degli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno che avranno superato la prova orale di cui al comma 3 sarà retrodatata giuridicamente al 1° settembre 2020».

19.0.94

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure di semplificazione per il concorso dirigenti scolastici 2017)

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento, da computarsi nella graduatoria finale, corrispondente al voto ottenuto nella prova scritta del concorso impugnato, riservato ai soggetti che abbiano superato le prove scritte ed orali del corso-concorso selettivo per il reclutamento dei dirigenti 93 scolastici delle scuole primarie e secondarie di I e II grado a carattere statale in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6.02.2018 e del corso - concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici nella Pro-

vincia Autonoma di Trento indetto con delibera della Giunta Provinciale n. 1921/2017 del 16.11.2017 e che non sono stati ammessi al corso di formazione perché in esubero rispetto ai posti messi a concorso.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

19.0.95

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021)

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi nella graduatoria finale. Il corso di cui al periodo precedente è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale. I soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del corso intensivo di cui al comma 1, valutati in 0,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.96

PITTONI, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Contenzioso concorso dirigenti scolastici 2017)

1. Al fine di tutelare la continuità e la regolarità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti negativi dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con relativa prova finale, valutata in centesimi, consistente in un colloquio esperienziale e multidisciplinare, finalizzato alla collocazione in coda alla graduatoria compilata ai sensi del sopra nominato decreto direttoriale del 23 novembre 2017 dei soggetti che abbiano superato la prova preselettiva ed effettuata la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato decreto per mancato superamento della prova scritta o di quella orale nonché dei soggetti che hanno superato le prove scritte ed orali del corso-concorso selettivo per il reclutamento dei dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di I e II grado a carattere statale in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6.02.2018 e del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici nella Provincia Autonoma di Trento indetto con delibera della Giunta Provinciale n. 1921/2017 del 16.11.2017 e che non sono stati ammessi al corso di formazione perché in esubero rispetto ai posti messi a concorso. La prova finale di cui sopra si intenderà superata con il raggiungimento della votazione minima di settanta centesimi. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

19.0.97

CATTANEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure di semplificazione per la ricerca biomedica)

1. Al fine di semplificare alcune procedure relative alla ricerca biomedica e dare certezza dei tempi ai soggetti coinvolti in tali attività, al decreto legislativo n. 26 del 4 marzo 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 2, sopprimere le lettere *d)* ed *e)*. Conseguentemente, all'articolo 42, comma 1, primo periodo le parole: «all'articolo 5, comma 2, lettere *d)* ed *e)*, ed» sono soppresse;

b) all'articolo 23, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma precedente, la valutazione relativa alle competenze e alla qualificazione del personale coinvolto viene effettuata sulla base del parere motivato dell'organismo preposto al benessere animale dell'ente utilizzatore che, sull' "adeguata formazione e la congruità dei ruoli professionali del personale utilizzatore indicato nel progetto", è tenuto ad esprimersi ai sensi dell'art. 26, comma 2, lettera *e)*).

c) all'articolo 31, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. Il Ministero, qualora non possa completare l'istruttoria entro il termine di cui al comma precedente per mancanza della valutazione tecnico-scientifica di cui al comma 3, provvede tempestivamente alla conclusione dell'iter autorizzativo avvalendosi del parere motivato sul progetto di ricerca di cui all'articolo 26, comma 1, lettera *d)*, trasmesso con il modulo di cui all'allegato VI, punto 36.1, del presente decreto dall'organismo preposto al benessere degli animali dell'ente utilizzatore"».

19.0.98

CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di concorsi pubblici nel settore sanitario)

1. Al fine di garantire e potenziare i livelli essenziali di assistenza e incrementare l'efficienza della rete assistenziale, all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo la lettera *h-ter*) è aggiunta la seguente: «*h-quater*). Le aziende sanitarie locali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, e in deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, possono prevedere l'accesso attraverso concorso pubblico al ruolo di dirigente medico di medicina generale, nonché ai ruoli relativi alle funzioni di cui alle precedenti lettere *h*), *h-bis*) e *h-ter*).»

2. All'articolo 1 del decreto legge 13 settembre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo capoverso, comma 2, dopo le parole: «assistenza primaria attraverso» sono aggiunte le seguenti: «personale dipendente o»

b) al comma 3, dopo le parole: «convenzione nazionale» sono aggiunte le seguenti: «o dal contratto collettivo nazionale per la dirigenza medica,».

Conseguentemente, al Titolo II, Capo III, dopo le parole: «Sistema universitario e» inserire le seguenti: «disposizioni concernenti il sistema sanitario e».

19.0.99

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure di semplificazione in materia di funzionamento del sistema scolastico)

1. Al fine di garantire un migliore funzionamento delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e una più efficace gestione delle stesse, al comma 5 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011,

n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: "600" è sostituita dalla seguente: "500" e la parola: "400" è sostituita dalla seguente: "300"».

2. Al conferimento di incarico di dirigente scolastico sui posti istituiti in conseguenza delle modifiche di cui al comma 1 si procede secondo i criteri previsti dall'articolo 6-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Gli incarichi di reggenza già conferiti per l'anno scolastico 2020/2021 per le medesime sedi decadono al momento della presa di servizio dei dirigenti di cui al periodo precedente.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per il 2020 e 12 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione».

19.0.100

MARINELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di monitoraggio rischio sanitario del virus Sars-Cov-2)

1. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e il monitoraggio del rischio sanitario dovuto al diffondersi del virus Sars-Cov-2, le Regioni e le Province autonome devono garantire la presenza di almeno una struttura di laboratorio con servizio di prelievi e analisi ogni 40000 abitanti o ogni 30 Km, per la diagnosi dei casi sospetti di infezione da Sars-Cov-2 indipendentemente dal criterio della soglia minima di prestazioni annue».

Conseguentemente, al Titolo II, Capo III, dopo le parole: «Sistema universitario e» inserire le seguenti: «disposizioni concernenti il sistema sanitario e».

19.0.101

BARACHINI, MALLEGGNI, PAROLI, BARBONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.**

1. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari, i professionisti tecnici di laboratorio, assunti presso strutture private o pubbliche a seguito di concorso pubblico, risultano iscritti all'ordine TSRM-PSTRP anche nei casi in cui l'assunzione degli stessi sia avvenuta prima dell'istituzione dell'ordine».

19.0.102

MAUTONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Istituzione di aree attrezzate per l'allattamento al seno)*

1. Al fine di promuovere l'importanza dell'allattamento naturale come momento di cura di un bisogno primario, di crescita affettiva e di promozione della salute infantile, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono l'istituzione di aree attrezzate per l'allattamento al seno.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di istituzione delle aree attrezzate per l'allattamento al seno secondo i seguenti principi e criteri direttivi e con particolare riferimento:

- a) alle tipologie dei centri commerciali sottoposti all'obbligo di cui all'articolo 1 in relazione al numero di visitatori giornalieri;
- b) alle tipologie di strutture materno-infantili;
- e) alle tipologie di spazi pubblici commerciali, luoghi pubblici e aperti al pubblico;
- d) alle tipologie di strutture sanitarie;
- e) agli spazi negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie;
- f) ai requisiti minimi per la realizzazione delle aree di cui al comma 1 e per la dotazione delle necessarie attrezzature;
- g) alla definizione dei requisiti igienico-sanitari per la realizzazione delle aree;

h) alla collocazione delle aree che devono essere facilmente accessibili a entrambi i genitori e identificabili attraverso un apposito simbolo.

3. I titolari delle strutture individuate dal decreto di cui al comma 2 si adeguano alle disposizioni di cui alla presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Ai soggetti di cui al comma 3 che omettono di dotarsi delle aree attrezzate entro i termini previsti dalla presente legge è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 500 euro. Qualora entro trenta giorni dalla notifica della sanzione il soggetto non adempie all'obbligo di adeguarsi alle disposizioni della presente disposizione, la sanzione prevista dal periodo precedente è raddoppiata».

19.0.103

VERDUCCI, RAMPI, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure in materia di enti pubblici di ricerca)

1. Al fine di promuovere la competitività del sistema nazionale della ricerca e di valorizzare la professionalità acquisita dal personale degli enti pubblici di ricerca, all'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Nell'ambito delle proprie risorse di bilancio e della rispettiva autonomia e assicurando la sostenibilità della spesa per il personale, nel rispetto dei vincoli di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, gli Enti possono determinare i fondi di contrattazione del personale non dirigenziale, ivi inclusi i trattamenti economici accessori, in deroga al limite di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

19.0.104

CORBETTA, LOMUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure di semplificazione in materia di procedure concorsuali)

1. Al fine di semplificare le procedure concorsuali, ridurre i tempi di svolgimento e tutelare la salute dei candidati e del personale preposto alla organizzazione e allo svolgimento delle relative procedure, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 247, comma 1, primo periodo, le parole da: "In via sperimentale", a: "da Covid19" sono sostituite dalle seguenti: "Nel rispetto delle condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro";

b) all'articolo 249, comma 1, primo periodo, le parole "e fino al 31 dicembre 2020" sono soppresse».

19.0.105

GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure per il collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età)

1. Ai fini di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale e di contenere il numero di vacanze in organico, su domanda dell'interessato da presentare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, come prevista dai rispettivi ordinamenti, dei dirigenti medici e chirurghi di secondo livello, ospedalieri o universitari, che alla stessa data esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il SSN. Inoltre, ai fini di contenere il numero di carenze in organico di docenti in scuole di specializzazione in area sanitaria, ivi compresa l'istituzione Scuola di medicina generale, sulla base di quanto concordato nelle modifiche al testo del Patto per la salute per gli anni 2019-2021, specie al fine di istituire e potenziare gli ospedali di insegnamento, su domanda dell'interessato da presentare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a

riposo per raggiunti limiti di età dei professori di Prima fascia che siano componenti o possiedano le mediane necessarie a partecipare alle Commissioni di valutazione dell'Abilitazione scientifica nazionale».

19.0.106

CORRADO, GRANATO, MONTEVECCHI, ANGRISANI, DE LUCIA, RUSSO, VANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure urgenti per il reclutamento del personale educativo-scolastico con contratto a termine)

1. In considerazione delle eccezionali esigenze organizzative per l'anno scolastico 2020-2021 dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai Comuni, anche in forma associata, necessarie per attuare le misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19, i comuni e le unioni di comuni possono rinnovare o prorogare fino al 30 giugno 2021 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale educativo, scolastico e ausiliario, anche in deroga alle condizioni e ai limiti di durata previsti dagli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in specifiche disposizioni di legge o di contratto collettivo.

2. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati da tutti i soggetti privati cui i Comuni hanno esternalizzato i servizi educativi e scolastici di cui al comma 1, possono essere prorogati o rinnovati fino al 31 giugno 2021, anche in deroga alle condizioni e ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, da specifiche disposizioni di legge o dal contratto collettivo.

3. La spesa per il personale a tempo determinato di cui al comma 1 non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

19.0.107

PIROVANO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI,
CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure urgenti per il reclutamento del personale educativo-scolastico con contratto a termine)

1. In considerazione delle eccezionali esigenze organizzative per l'anno scolastico 2020-2021 dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai Comuni, anche in forma associata, necessarie per attuare le misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19, i comuni e le unioni di comuni possono rinnovare o prorogare fino al 30 giugno 2021 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale educativo, scolastico e ausiliario, anche in deroga alle condizioni e ai limiti di durata previsti dagli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in specifiche disposizioni di legge o di contratto collettivo.

2. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati da tutti i soggetti privati cui i Comuni hanno esternalizzato i servizi educativi e scolastici di cui al comma I, possono essere prorogati o rinnovati fino al 30 giugno 2021, anche in deroga alle condizioni e ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, da specifiche disposizioni di legge o dal contratto collettivo.

3. La spesa per il personale a tempo determinato di cui al comma I non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni».

19.0.108

GRANATO, CORRADO, SANTILLO, MONTEVECCHI, ANGRISANI, DE LUCIA, RUSSO, VANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure per la semplificazione dei contratti pubblici delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica)

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 158, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. I contratti per i servizi di ricerca e sviluppo di cui al comma 1 sono esclusi dall'applicazione del presente codice qualora i soggetti aggiudicatari rendono disponibili i risultati dei contratti alla comunità scientifica, tecnologica o industriale, nonché qualora gli stessi, a prescindere dalla forma giuridica posseduta, siano a totale capitale pubblico.";

b) dopo l'articolo 158, è inserito il seguente:

"Art. 158-bis.

(Disposizioni specifiche per il settore della ricerca, delle università e dell'alta formazione)

1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 158, agli appalti e alle procedure aggiudicati dalle università, dagli enti pubblici di ricerca e dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, si applicano, ove non diversamente stabilito, le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 16, agli appalti aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici italiane per l'attuazione di programmi di ricerca svolti in collaborazione con organizzazioni internazionali o in applicazione di accordi bilaterali o multilaterali, si applicano in ogni caso le sole disposizioni della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/81/CE. La stazione appaltante può individuare nel bando, avviso o invito con il quale è avviata la procedura le disposizioni del codice che sono applicabili alla specifica procedura. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute negli accordi internazionali che regolano le iniziative, inclusi quelli notificati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, comma secondo, della direttiva 2014/24/UE. Il presente comma si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in

caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

3. Il principio di rotazione di cui all'articolo 36 non si applica agli inviti e agli affidamenti connessi ai contratti di cui al comma 1, qualora questi siano caratterizzati da elevata specializzazione scientifica o tecnologica delle prestazioni oggetto del contratto, ovvero dalla motivata prevalenza dell'interesse alla tempestiva efficacia delle attività di ricerca.

4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 37, entro due anni dall'aggiudicazione, le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica possono avvalersi delle procedure di gara già espletate, rispettivamente, da altre università, altri enti pubblici di ricerca ovvero da altre istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per stipulare, con gli enti aggiudicatori, contratti di appalto di servizi e forniture, alle medesime condizioni dei relativi bandi di gara, che specificano tale facoltà.

5. La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui all'articolo 63, può essere utilizzata dagli enti di cui al comma 1 anche in esecuzione di progetti internazionali di ricerca e sviluppo per motivi attinenti alla relativa complessità tecnico-scientifica.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 68 si applicano, nel caso di approvvigionamento di beni e attrezzature destinati all'attività di ricerca, anche senza l'obbligo di prevedere l'espressione "o equivalente", di cui all'ultimo periodo del comma 6 del citato articolo 68.

7. Gli enti di cui al comma 1 possono non richiedere le garanzie per la partecipazione alla procedura di cui all'articolo 93, comma 1, anche nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b).

8. Agli enti di cui al comma 1 non si applica il secondo periodo di cui al comma 11 dell'articolo 103, qualora, in luogo della garanzia, vi sia la previsione di una penale pari al 20 per cento dell'importo contrattuale».

19.0.109

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Semplificazioni sulle norme relative al reclutamento del personale scolastico)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica e della sospensione di tutte le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego

di cui all'articolo 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte per il solo anno scolastico 2020/2021, ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, della legge 9 agosto 2018, n. 96, e della legge 20 dicembre 2019, n. 196, sono assegnati ai soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124».

19.0.110

VANIN, CORRADO, MONTEVECCHI, GRANATO, ANGRISANI, DE LUCIA, RUSSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario)

1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni non si computa ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58».

19.0.111

FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Fondo per il merito)

1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo speciale per il merito, di seguito denominato "fondo", con una dotazione pari a 20 milioni di euro, finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti individuati mediante prove nazionali *standard*. Il fondo è destinato a:

- a) erogare premi di studio;
- b) fornire buoni studio, una quota dei quali deve essere restituita al termine degli studi determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti e rimborsata secondo tempi parametrati al reddito percepito;
- c) garantire prestiti d'onore.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare disciplina i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo ed in particolare:

- a) i criteri di accesso alle prove nazionali *standard*;
- b) i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei buoni, nonché le modalità di accesso ai finanziamenti garantiti;
- c) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;
- d) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti;
- e) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;
- f) le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;
- g) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;
- h) i criteri e le modalità di utilizzo del fondo e la ripartizione delle risorse del fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1;
- i) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo.

3. Il coordinamento operativo dello svolgimento delle prove nazionali, da effettuare secondo i migliori *standard* tecnologici e di sicurezza, è effettuato dalla società di cui al comma 4, secondo modalità individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina, altresì, il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.

4. La gestione della operatività del fondo e dei rapporti amministrativi con università e studenti è affidata a Consap Spa la quale, secondo modalità stabilite in apposita convenzione stipulata con i Ministeri competenti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a:

- a) gestire l'operatività del fondo e i rapporti amministrativi con le università e gli studenti, secondo le modalità disciplinate nella convenzione;

b) predisporre gli schemi di contratti di finanziamento secondo gli indirizzi ministeriali;

c) monitorare, con idonei strumenti informatici, la concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, il rimborso degli stessi, nonché l'esposizione del fondo;

d) selezionare con procedura competitiva l'istituto o gli istituti finanziari fornitori delle provviste finanziarie.

5. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al fondo sono a carico delle risorse finanziarie del fondo stesso.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati.

7. Il fondo è alimentato con le seguenti risorse:

a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del fondo, a specifici usi;

b) eventuali trasferimenti pubblici previsti da specifiche disposizioni;

c) i corrispettivi di cui al comma 6, da utilizzare in via esclusiva per le finalità di cui al comma 1, lettera e);

d) i contributi di cui al comma 2, lettera g), e al comma 3, da utilizzare per le finalità di cui al comma 5.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del fondo, anche costituendo, senza oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri e dei donatori.

9. All'articolo 10, comma 1, lettera 1-*quater*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388," sono inserite le seguenti: "del Fondo per il merito".

19.0.112

D'ALFONSO, RAMPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure in materia di titoli per l'accesso ai concorsi nella Pubblica Amministrazione)

1. Il titolo di dottore di ricerca è considerato tra i titoli da possedere per l'accesso ai concorsi nella Pubblica Amministrazione, ove siano richiesti, per l'accesso, titoli ulteriori oltre a quello previsto per la qualifica messa a concorso».

19.0.113

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure in materia di titoli da possedere per l'accesso ai concorsi nella Pubblica Amministrazione)

1. Il titolo di dottore di ricerca in materie giuridiche deve essere considerato tra i titoli da possedere per l'accesso alla selezione per il reclutamento, autorizzato dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, di 2.700 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, con la qualifica di cancelliere esperto - Area II/F3, di cui all'art. 252, commi 5 e 6 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77».

19.0.114

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.**

(Abolizione del numero minimo per la costituzione delle classi per le scuole dei comuni montani, delle piccole isole e delle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, alla fine del comma 4, sopprimere le parole: "e comunque non inferiore a 10 alunni";

b) all'articolo 11, al comma 3, sopprimere le parole: "e comunque non al di sotto di 10";

c) all'articolo 16, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"7. Possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con numero di alunni inferiore ai valori previsti dai precedenti commi, negli istituti e scuole d'istruzione secondaria di II grado e nelle sezioni staccate, funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche dotate di minoranze linguistiche."

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, al capo III, in rubrica, dopo le parole: «l'organizzazione del sistema», aggiungere le seguenti: «scolastico e».

19.0.115

RAMPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.**

1. Limitatamente all'anno scolastico 2020/2021 in ragione dell'emergenza COVID-19 è confermato il numero di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato ed il numero di assegnazioni in via esclusiva di posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi per le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione per ciascuna Regione anche in deroga al numero minimo di alunni previsto dai commi 5 e 5-bis del-

l'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

Conseguentemente, al Capo III, dopo la parola: «universitario» inserire la seguente: «e scolastico».

19.0.116

VERDUCCI, RAMPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifica all'articolo 142 del testo unico di cui al Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592)

1. Allo scopo di ampliare le possibilità di formazione per gli studenti, anche di dottorati, è consentita l'iscrizione contemporanea a diverse università o istituti di formazione terziaria sia italiani sia esteri e a diverse facoltà o dipartimenti dello stesso ateneo, fermo restando quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in materia di criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e per la determinazione della tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università. È consentita altresì l'iscrizione a più di un corso di *master* universitario.

2. Il secondo comma dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le condizioni e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, ovvero le modalità per consentire agli studenti l'iscrizione contemporanea a più corsi di laurea del medesimo o di un altro livello di diverse università o di diverse facoltà o dipartimenti della stessa università.

4. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

19.0.117

VONO, GRIMANI, GARAVINI

*Dopo l'articolo, il seguente:***«Art. 19-ter.***(Incremento dotazione FFO Università Statali per l'anno 2021)*

1. Il Fondo di cui al decreto ministeriale n. 989 del 25 ottobre 2019 è incrementato per l'anno 2021 per euro 10.000.000 da destinarsi all'implementazione di misure per il rientro di docenti e ricercatori italiani all'estero.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro nel 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.118

Giuseppe PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 in materia di autorizzazione e accreditamento delle attività di erogazione delle cure domiciliari)*

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-ter, comma 2, dopo le parole: "a favore di soggetti terzi", sono aggiunte le seguenti: ", e per l'erogazione di cure domiciliari,";

b) all'articolo 8-quater, comma 1, dopo le parole: "che ne facciano richiesta" sono aggiunte le seguenti "nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari,";

c) all'articolo 8-quinquies, comma 2, dopo le parole: "e con i professionisti accreditati," sono aggiunte le seguenti: "nonché con le organizzazioni pubbliche e private accreditate per l'erogazione di cure domiciliari,"».

Conseguentemente, al Titolo II, Capo III, dopo le parole: «Sistema universitario e» inserire le seguenti: «disposizioni concernenti il sistema sanitario e».

Art. 20.

20.1

CANDIANI, CENTINAIO, RIPAMONTI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - (*Disposizioni concernenti il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco*) - L'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente:

"133. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da definirsi mediante le procedure negoziali ai sensi degli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico, pensionistico e previdenziale con quello del personale delle Forze di polizia e dell'attribuzione dei sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata utili ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico e della buonuscita, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 65 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di euro nell'anno 2021 e di 165 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente, a decorrere dal medesimo anno, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10 milioni di euro annui".».

Conseguentemente, sopprimere la tabella di cui all'allegato A.

20.2

FEDELI, D'ARIENZO, MIRABELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - (*Disposizioni concernenti il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco*) - 1. Il comma 133 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:

"133. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da definirsi mediante le procedure negoziali ai sensi degli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico, pensionistico e previdenziale con quello del personale delle Forze di polizia e dell'attribuzione dei sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata utili ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico e della buonuscita, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 65 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di euro nell'anno 2021 e di 165 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente, a decorrere dal medesimo anno, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10 milioni di euro annui."».

Conseguentemente, sopprimere la allegata tabella A.

20.3

GASPARRI, GALLONE

Sostituire l'articolo e la relativa tabella di cui all'allegato A con il seguente:

«Art. 20. - (*Disposizioni concernenti il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco*) - 1. L'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente:

«133. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da definirsi mediante le procedure negoziali ai sensi degli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico, pensionistico e previdenziale con quello del personale delle Forze di polizia e dell'attribuzione dei sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata utili ai fini della determina-

zione della misura del trattamento pensionistico e della buonuscita, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 65 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di euro nell'anno 2021 e di 165 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente, a decorrere dal medesimo anno, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10 milioni di euro annui."».

20.4

CANDIANI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. – (*Disposizioni concernenti il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco*) – 1. All'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco" sono aggiunte le seguenti: "da definirsi mediante le procedure negoziali ai sensi degli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217";

b) dopo le parole: "trattamento economico" sono aggiunte le parole: "pensionistico e previdenziale";

c) dopo le parole: "Forze di polizia" sono inserite le parole: "e dell'attribuzione dei sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata utili ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico e della buonuscita"».

Conseguentemente, sopprimere la tabella di cui all'allegato A.

20.5

GASPARRI, GALLONE

Sostituire l'articolo e la relativa tabella di cui all'allegato A con il seguente:

«Art. 20. – (*Disposizioni concernenti il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco*) – 1. All'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: "provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco" sono aggiunte le parole:

"da definirsi mediante le procedure negoziali ai sensi degli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217"; dopo le parole: "trattamento economico" sono aggiunte le parole: "pensionistico e previdenziale" e dopo le parole: "Forze di polizia" sono inserite le parole: "e dell'attribuzione dei sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata utili ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico e della buonuscita"».

20.6

GASPARRI, GALLONE

Sostituire l'articolo e la relativa tabella di cui all'allegato A con il seguente:

«Art. 20. - (*Disposizioni concernenti il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco*) - 1. All'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: "provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco" sono aggiunte le parole: "da definirsi mediante le procedure negoziali ai sensi degli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217"; dopo le parole: "trattamento economico" sono aggiunte le parole: "pensionistico e previdenziale" e dopo le parole: "Forze di polizia" sono inserite le parole: "e dell'attribuzione dei sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata utili ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico e della buonuscita"».

20.7

GASPARRI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente al ruolo ordinario dei direttivi che espletano funzioni operative, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento, che abbia prestato servizio senza demerito per 16 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Al medesimo personale e ai primi dirigenti che espletano funzioni operative che abbiano prestato servizio senza demerito per 26 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore.».

Conseguentemente, gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1, pari a euro 8.282.267 all'anno, sono proporzionalmente ridotti sino a concorrenza del fabbisogno necessario a finanziare il comma 1-bis.

20.8

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, GALLONE, MASINI, SICLARI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente al ruolo ordinario dei direttivi che espletano funzioni operative, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento, che abbia prestato servizio senza demerito per 16 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Al medesimo personale e ai primi dirigenti che espletano funzioni operative che abbiano prestato servizio senza demerito per 26 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore.».

Conseguentemente, gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1, pari a euro 8.282.267 all'anno, sono proporzionalmente ridotti sino a concorrenza del fabbisogno necessario a finanziare il comma 1-bis.

20.9

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente al ruolo ordinario dei direttivi che espletano funzioni operative, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento, che abbia prestato servizio senza demerito per 16 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Al medesimo personale e ai primi dirigenti che espletano funzioni operative che abbiano prestato servizio senza demerito per 26 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore.».

Conseguentemente, gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1, pari a euro 8.282.267 all'anno, sono proporzionalmente ridotti

sino a concorrenza del fabbisogno necessario a finanziare il comma 1-bis.».

20.10

CORBETTA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 la parola: "cinque" è sostituita con la seguente: "due".».

20.11

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, GALLONE, MASINI, SICLARI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole:* «è incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022» *con le seguenti:* «è incrementata di 55.060 ore a decorrere dall'anno 2021».

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Allo scopo di armonizzare il trattamento retributivo accessorio con gli analoghi istituti retributivi del personale appartenente alle Forze di polizia, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1° gennaio 2021, di euro 20.875.850 a decorrere dal 1° gennaio 2022 con prioritaria destinazione alla valorizzazione dell'attività operativa anche mediante l'incremento della misura dell'indennità oraria notturna e festiva e delle particolari festività di cui all'art. 101 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269».

Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole: «164,5 milioni» *con le seguenti:* «171.403.850 euro».

20.12

CANDIANI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Allo scopo di armonizzare il trattamento retributivo accessorio con gli analoghi istituti retributivi del personale appartenente alle Forze di polizia, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1° gennaio 2021, di euro 20.875.850 a decorrere dal 1° gennaio 2022 con prioritaria destinazione alla valorizzazione dell'attività operativa anche mediante l'incremento della misura dell'indennità oraria notturna e festiva e delle particolari festività di cui all'art. 101 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «è incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti «è incrementata di 55.060 ore a decorrere dall'anno 2021».

20.13

GASPARRI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Allo scopo di armonizzare il trattamento retributivo accessorio con gli analoghi istituti retributivi del personale appartenente alle Forze di polizia, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1° gennaio 2021, di euro 20.875.850 a decorrere dal 1° gennaio 2022 con prioritaria destinazione alla valorizzazione dell'attività operativa anche mediante l'incremento della misura dell'indennità oraria notturna e festiva e delle particolari festività di cui all'art. 101 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «è incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti «è incrementata di 55.060 ore a decorrere dall'anno 2021».

20.14

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Allo scopo di armonizzare il trattamento retributivo accessorio con gli analoghi istituti retributivi del personale appartenente alle Forze di polizia, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1° gennaio 2021, di euro 20.875.850 a decorrere dal 1° gennaio 2022 con prioritaria destinazione alla valorizzazione dell'attività operativa anche mediante l'incremento della misura dell'indennità oraria notturna e festiva e delle particolari festività di cui all'art. 101 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «è incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «è incrementata di 55.060 ore a decorrere dall'anno 2021».

20.15

CANDIANI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 5, sostituire la parola: «armonizzare» con le seguenti: «rendere armonioso e comparabile».

20.16

GASPARRI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Al personale appartenente ai ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli che espletano funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data del 1° gennaio 2022 abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17 anni è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 597 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio e a euro 1368 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. Al personale appartenente ai ruoli non direttivo e non dirigente che espleta le medesime funzioni di cui al comma precedente, che alla data del 1° gennaio 2022 abbia maturato un'anzianità di

effettivo servizio pari o superiore a 17 anni è attribuito, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 228 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio e a euro 681 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. L'importo dell'assegno attribuito ai 32 anni di servizio assorbe l'importo attribuito ai 27 anni di servizio. L'assegno di armonizzazione di cui ai commi 1 e 2 ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto, con esclusione dell'equo indennizzo. I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati dalle risorse che residuano a seguito del progressivo esaurimento dell'assegno determinato dal collocamento in quiescenza del personale interessato».

Conseguentemente gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1, sono proporzionalmente rideterminati sino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 5.338.520 a decorrere dall'anno 2022.

20.17

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, GALLONE, MASINI, SICLARI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Al personale appartenente ai ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli che espletano funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data del 1° gennaio 2022 abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17 anni è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 597 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio e a euro 1368 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. Al personale appartenente ai ruoli non direttivo e non dirigente che espleta le medesime funzioni di cui al comma precedente, che alla data del 1° gennaio 2022 abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17 anni è attribuito, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 228 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio e a euro 681 annuali al compimento

dei 32 anni di effettivo servizio. L'importo dell'assegno attribuito ai 32 anni di servizio assorbe l'importo attribuito ai 27 anni di servizio. L'assegno di armonizzazione di cui ai commi 1 e 2 ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto, con esclusione dell'equo indennizzo. I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati dalle risorse che residuano a seguito del progressivo esaurimento dell'assegno determinato dal collocamento in quiescenza del personale interessato».

Conseguentemente, gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1, sono proporzionalmente rideterminati sino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 5.338.520 a decorrere dall'anno 2022.

20.18

CANDIANI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Al personale appartenente ai ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli che espletano funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data del 1° gennaio 2022 abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17 anni è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 597 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio e a euro 1368 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. Al personale appartenente ai ruoli non direttivo e non dirigente che espleta le medesime funzioni di cui al comma precedente, che alla data del 1° gennaio 2022 abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17 anni è attribuito, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 228 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio e a euro 681 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. L'importo dell'assegno attribuito ai 32 anni di servizio assorbe l'importo attribuito ai 27 anni di servizio. L'assegno di armonizzazione di cui ai commi 1 e 2 ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,

sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto, con esclusione dell'equo indennizzo. I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati dalle risorse che residuano a seguito del progressivo esaurimento dell'assegno determinato dal collocamento in quiescenza del personale interessato».

Conseguentemente gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1, sono proporzionalmente rideterminati sino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 5.338.520 a decorrere dall'anno 2022.

20.19

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«Al personale appartenente ai ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli che espletano funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data del 1° gennaio 2022 abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17 anni è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 597 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio e a euro 1368 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. Al personale appartenente ai ruoli non direttivo e non dirigente che espleta le medesime funzioni di cui al comma precedente, che alla data del 1° gennaio 2022 abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17 anni è attribuito, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 228 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio e a euro 681 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. L'importo dell'assegno attribuito ai 32 anni di servizio assorbe l'importo attribuito ai 27 anni di servizio. L'assegno di armonizzazione di cui ai commi 1 e 2 ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto, con esclu-

sione dell'equo indennizzo. I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati dalle risorse che residuano a seguito del progressivo esaurimento dell'assegno determinato dal collocamento in quiescenza del personale interessato».

Conseguentemente, gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1, sono proporzionalmente rideterminati sino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 5.338.520 a decorrere dall'anno 2022.

20.20

FEDELI, MIRABELLI, D'ARIENZO

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel computo dell'anzianità necessaria al raggiungimento dell'anzianità prevista per l'assegno di specificità ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 26 marzo 2018, n. 47, e dell'articolo 3 del D.P.R. 26 marzo 2018, n. 48, sono considerati il servizio di leva svolto nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed i periodi di richiamo temporaneo, limitatamente ai giorni effettivamente prestati, effettuati dal personale volontario ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni.

10-ter. Limitatamente al personale operativo che partecipa ai concorsi interni per i passaggi di ruolo, nel computo dell'anzianità di servizio maturata sono considerati il servizio di leva svolto nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed i periodi di richiamo temporaneo, limitatamente ai giorni effettivamente prestati, effettuati dal personale volontario ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni.

10-quater. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il periodo minimo di permanenza nel Comando Provinciale di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni».

20.21

CANDIANI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del personale operativo del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel computo dell'anzianità necessaria al raggiungimento dell'anzianità prevista per l'assegno di specificità ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 47 del 26 marzo 2018 e dall'art. 3 del DPR n. 48 del 26 marzo 2018, vengono considerati il servizio di leva svolto nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed i periodi di richiamo temporaneo, limitatamente ai giorni effettivamente prestati, effettuati dal personale volontario ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 139 del 2006 e successive modificazioni.

10-ter. Limitatamente al personale operativo che partecipa ai concorsi interni per i passaggi di ruolo, nel computo dell'anzianità di servizio maturata vengono considerati il servizio di leva svolto nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed i periodi di richiamo temporaneo, limitatamente ai giorni effettivamente prestati, effettuati dal personale volontario ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 139 del 2006 e successive modificazioni.

10-quater. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "il periodo minimo di permanenza nel Comando Provinciale di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni"».

20.22

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, GALLONE, MASINI, SICLARI

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Il 50 per cento della quota spettante alla qualifica Vigile del Fuoco al compimento del 14 anno di servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco previsto dall'assegno di specificità e successive integrazioni istituito con DPR n. 47 del 26/3/2018, è attribuito al personale con qualifica di Vigile del fuoco con anzianità di servizio da 0 a sette anni in considerazione e per la valorizzazione dell'attività operativa e di soccorso. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale derivanti dall'attuazione delle disposizioni attuative dell'articolo 1, commi 133 e 138, della legge 27 dicembre 2019, n.160».

Conseguentemente, all'allegata Tabella C, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'Allegato 1, «Ruolo dei vigili del fuoco», voce «ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)», sostituire la colonna: «anzianità pari o maggiore di 14 anni», con le seguenti:

anzianità da 0 a 7 anni	anzianità pari o maggiore di 14 anni
-	-
32,925	32,925
-	68,85
-	72,87
-	72,87
-	72,87

b) all'Allegato 2, «Ruolo dei vigili del fuoco», voce «ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)», sostituire la colonna «anzianità pari o maggiore di 14 anni», con le seguenti:

anzianità da 0 a 7 anni	anzianità pari o maggiore di 14 anni
-	-
43,35	43,35
-	90,70
-	94,21
-	94,21
-	94,21

c) all'Allegato 3, «Ruolo dei vigili del fuoco», voce «ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)», sostituire la colonna «anzianità pari o maggiore di 14 anni», con le seguenti:

anzianità da 0 a 7 anni	anzianità pari o maggiore di 14 anni
-	-
57,77	57,77
-	115,54
-	115,55
-	115,55
-	115,55

20.23

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, GALLONE, MASINI, SICLARI

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Al personale operativo del CNVVF che cessa dal servizio per limiti d'età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale derivanti dall'attuazione delle disposizioni attuative dell'art. 1, commi 133 e 138, della legge 27 dicembre 2019, n.160».

Conseguentemente è modificata ed integrata la tabella C allegata al presente provvedimento ed i sei scatti sono raggiunti a regime nel 2022 con inizio dal 2020 con la progressività compatibile con gli stanziamenti previsti per gli anni 2020, 2021 e 2022.

20.24

FEDELI, MIRABELLI, D'ARIENZO, ROSSOMANDO

Dopo il comma 13, è inserito il seguente:

«13-bis. Al comma 1 dell'articolo 12-bis del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, dopo le parole: "delle Forze di polizia e delle Forze armate," sono inserite le seguenti: "ad esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco," e al numero 22) del comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, le parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali"».

20.25

CANDIANI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-bis: Il 50% della quota spettante alla qualifica Vigile del Fuoco al compimento del 14° anno di servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco previsto dall'assegno di specificità e successive integrazioni istituito con DPR n. 47 del 26/3/2018, è attribuito al personale con qualifica di Vigile del fuoco con anzianità di servizio da 0 a sette anni in considerazione e per la valorizzazione dell'attività operativa e di soccorso.

Conseguentemente viene modificata ed integrata la tabella C allegata al presente provvedimento con le decorrenze previste per gli anni 2020, 2021 e 2022.

15-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-bis si provvede con le risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale derivante dall'attuazione delle disposizioni attuative dell'art. 1, commi 133 e 138, della legge 27 dicembre 2019, n.160».

20.26

CANDIANI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-bis. Al personale del CNVVF che cessa dal servizio per limiti d'età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio.

Conseguentemente viene modificata ed integrata la tabella C allegata al presente provvedimento ed i sei scatti saranno raggiunti a regime nel 2022 con inizio dal 2020 con la progressività compatibile con gli stanziamenti previsti per gli anni 2020, 2021 e 2022.

«15-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-bis si provvede con le risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale derivanti dall'attuazione delle disposizioni attuative dell'art. 1, commi 133 e 138, della legge 27 dicembre 2019, n.160».

20.27

CANDIANI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. L'utilizzo delle risorse di cui ai commi 133 e 138 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 possono essere impiegate anche per quelle modifiche tabellari finalizzate a perseguire una più efficiente ed efficace distribuzione dell'organico in relazione ai posti di funzione dirigenziali ed alle posizioni organizzative individuate».

20.28

CANDIANI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. L'utilizzo delle risorse di cui ai commi 133 e 138 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 possono essere utilizzate anche ai fini pensionistici».

20.29

DELL'OLIO

Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«16-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-bis della disposizione di attuazione della legge 11 dicembre 2012, n. 220.

16-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.

16-quater. A garanzia del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 16-bis, già iscritti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ad altra forma di previdenza obbligatoria, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto le-

gislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza.

16-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 16-*bis* a 16-*quater*, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

20.30

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, GALLONE, MASINI, SICLARI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«17. All'articolo 249 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico" sono sostituite dalle seguenti: "anche in soprannumero riassorbibile al verificarsi delle relative vacanze di organico";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis.* Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile nella Tabella A allegata al presente decreto un numero finanziariamente equivalente di posti nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative"».

20.31

GASPARRI

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

«17. All'articolo 249, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 le parole: "fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico" sono sostituite dalle seguenti: "anche in soprannumero riassorbibile al verificarsi delle relative vacanze di organico".

18. All'articolo 249 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1-*bis.* Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile nella Tabella A allegata al presente decreto un numero finanziariamente equivalente di posti nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative"».

20.32

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«17. All'articolo 249, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 le parole: "fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico" sono sostituite dalle seguenti: "anche in soprannumero riassorbibile al verificarsi delle relative vacanze di organico".

All'articolo 249 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile nella Tabella A allegata al presente decreto un numero finanziariamente equivalente di posti nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative"».

20.33

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo il comma 16, è aggiunto il seguente:

«17. Al fine di garantire una uniformità di applicazione dell'articolo 18, comma 11, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, emana apposita circolare alle sedi territoriali con la quale si riafferma che nei confronti del personale del Corpo forestale dello Stato transitato ai sensi decreto legislativo in argomento nelle amministrazioni di cui all'articolo 12, comma 1, continua a trovare applicazione la disciplina del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ovvero il regime di quiescenza, previdenziale e di trattamento di fine servizio dell'ordinamento di provenienza».

20.34

SBROLLINI, VONO, GRIMANI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente: «16-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, ultimo periodo, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni";

2) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il personale residente in una delle province della propria regione, qualora le stesse presentino carenze organiche e l'Amministrazione le renda disponibili per la mobilità nazionale, ha diritto al trasferimento in base ai criteri di mobilità vigenti".».

20.35

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, GALLONE, MASINI, SICLARI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«17. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.127, la parola: "cinque" è sostituita dalla parola: "due" e dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. In deroga al comma 3 dell'articolo 6, il personale residente in una delle province della Regione di propria residenza qualora carenti di personale e l'Amministrazione le rende disponibili per la mobilità, il personale interessato ha diritto al trasferimento in base ai criteri di mobilità vigenti".».

20.36

GASPARRI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«17. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni, derogabili esclusivamente in caso di posti disponibili presso la provincia di residenza riferiti alla medesima qualifica".».

20.37

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, GALLONE, MASINI, SICLARI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«17. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle se-

guenti: "due anni, derogabili esclusivamente in caso di posti disponibili presso la provincia di residenza riferiti alla medesima qualifica".».

20.38

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«17. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni, derogabili esclusivamente in caso di posti disponibili presso la provincia di residenza riferiti alla medesima qualifica"».

20.39

GASPARRI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«17. All'articolo 34, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: "le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia" sono aggiunte le seguenti: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"».

20.40

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«17. All'articolo 34, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: "le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia", sono aggiunte le seguenti: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"».

20.41

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, GALLONE, MASINI, SICLARI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«17. All'articolo 34, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: "le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia", sono aggiunte le seguenti: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"».

20.0.1

VONO, GRIMANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Semplificazione e razionalizzazione delle funzioni riguardanti il settore ippico)

1. Al fine di assicurare l'unitarietà dell'organizzazione e del potenziamento dello sport nazionale anche con l'obiettivo di semplificare le pertinenti procedure al CONI sono trasferite le seguenti funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

a) l'organizzazione delle corse dei cavalli e la definizione della programmazione tecnica ed economica delle corse e delle altre forme di competizione, unitamente alla predisposizione del calendario delle manifestazioni ippiche;

b) la nomina dei giudici di corsa provvedendo alla organizzazione del settore coerentemente con l'ordinamento sportivo nazionale;

c) la valutazione delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento;

d) il concorso al finanziamento delle società di corse gestori degli ippodromi per la gestione dei servizi resi purché essi siano dotati di un sistema di gestione integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza ai sensi delle vigenti normative di riferimento UNI-ISO;

e) il coordinamento delle attività degli ippodromi;

f) il pagamento dei premi e delle provvidenze;

g) la titolarità di concessionario esclusivo del segnale televisivo per la trasmissione delle corse, assicurandone la diffusione attraverso le reti nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle corse, con qualsiasi mezzo tecnico effettuate, a qualsiasi fine utilizzate ed ovunque trasmesse.

2. Restano attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le seguenti funzioni:

a) la promozione dell'incremento e del miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine da competizione e da sella, con particolare riferimento al purosangue inglese e al trottatore italiano;

b) il finanziamento delle azioni finalizzate allo sviluppo delle attività agricole volte al sorgere di nuovi allevamenti ed al miglioramento di quelli esistenti;

c) la programmazione dello sviluppo del settore dell'ippicoltura in tutte le sue componenti tecniche, economiche, sociali, culturali e promozionali;

d) la tutela della biodiversità della razza equina con la predisposizione di piani di sviluppo anche pluriennali;

e) la tutela dell'incolumità e del benessere dei cavalli attraverso la gestione del passaporto dei cavalli e dei relativi registri, nonché delle attività di Unirelab s.r.l.

3. Al fine di garantire la più efficace attuazione delle funzioni di cui all'articolo 1 il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro delle Politiche giovanili e dello sport costituiscono, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, l'istituzione di un Comitato paritetico permanente assicurando anche la partecipazione al Comitato del CONI.

4. Il CONI, coerentemente con le disposizioni del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e dello statuto, organizza le funzioni trasferite ai sensi del comma 1.

5. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia attribuzione di risorse, di organizzazione, di gestione ed esercizio dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici su base ippica. A tale scopo, ogni riferimento, contenuto nell'ordinamento vigente, fatto all'U.N.I.R.E. o al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e riguardante l'organizzazione, l'esercizio e la remunerazione in materia di giochi di abilità, di scommesse e di concorsi pronostici su base ippica deve intendersi fatto al CONI.

6. Fino alla data del 31 dicembre 2020 il CONI o la Federazione sportiva da esso identificata si avvale, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, delle competenti strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

7. Con riferimento alle risorse umane, il personale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, assegnato alle funzioni di cui al comma 1, compreso il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, transita a domanda presso il CONI o la Federazione sportiva da esso identificata, nel limite di un contingente di 20 unità. Con riferimento alle risorse finanziarie, il trasferimento opera relativamente a quelle afferenti alle funzioni di cui al comma 1 stanziati e non impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto dei Ministri della Economia e delle Finanze e delle Politiche agricole alimentari e fo-

restali, di concerto con i Ministri delle Politiche giovanili e dello Sport e della Funzione Pubblica sono dettate le disposizioni di attuazioni del presente comma.

8. Sino al 31 dicembre 2020 la gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni di cui al comma 1, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali. Con la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui di competenza e di giacenze di cassa.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2021, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riguardanti le funzioni di cui al comma 1, transitano in capo al CONI.

10. Al fine di semplificare il riordino dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il pertinente regolamento di organizzazione è adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, con invarianza delle posizioni dirigenziali della dotazione organica del Ministero.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché misure di semplificazione e razionalizzazione delle funzioni riguardanti il settore ippico».

20.0.2

COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure di semplificazione in materia di formazione e accesso alla Professione di Geometra e riorganizzazione del sistema ordinistico dei Geometri)

1. Al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, recante il "Regolamento per la professione di geometra" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Alla professione di geometra si accede dopo aver conseguito uno specifico diploma di laurea professionalizzante e abilitante, istituito e attivato dalle università, anche in collaborazione con gli istituti tecnici, gli istituti tecnici superiori e i collegi professionali territoriali interessati. Il corso di laurea comprende lo svolgimento di un tirocinio sostitutivo di quello previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la denominazione, la classe di appartenenza, gli obiettivi formativi e l'ordinamento didattico del corso di laurea di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

3. L'esame finale per il conseguimento della laurea di cui al comma 1 ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione di geometra. Possono essere ammessi all'esame finale esclusivamente coloro che hanno conseguito, nell'ambito dello specifico corso di laurea, tutti i crediti previsti dall'ordinamento didattico.

4. Le modalità dell'esame finale per il conseguimento della laurea e la composizione della commissione giudicatrice sono stabiliti con il decreto di cui al comma 2. Della commissione devono comunque far parte professionisti designati dal Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati.

5. Ai laureati del corso di laurea di cui al comma 1 spetta il titolo professionale di geometra laureato.";

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"1. L'esercizio della libera professione di geometra è riservato agli iscritti nel corrispondente albo professionale.

2. Per essere iscritti nell'albo dei geometri è necessario:

a) essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, oppure cittadini di uno Stato estero con il quale esista un trattamento di reciprocità;

b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

c) avere la residenza anagrafica o il domicilio professionale nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione è richiesta;

d) essere in possesso del diploma di laurea di cui all'articolo 1, comma 1.";

c) all'articolo 16 è aggiunto il seguente comma:

"I-bis. Con apposito DPR, recante integrazioni al presente regolamento, vengono definiti i nuovi profili professionali dei geometri che hanno conseguito il diploma di laurea di cui all'articolo 1, comma 1, in relazione alla formazione culturale e professionale conseguita nel relativo corso di laurea.".

2. La legge 7 marzo 1985, n. 75, è abrogata.
3. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono soppresse:
 - a) la parola: "geometra" nel comma 1 e nella rubrica dell'articolo;
 - b) le parole: "geometra laureato" nel comma 4;
 - c) la lettera b) del comma 2.
4. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 1 del regio decreto n. 274/29 come modificato dal presente articolo è da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. Il regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 16 del R.D. n. 274/29 come modificato dal presente articolo è da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente.
6. Fino al 31 dicembre 2027 l'accesso alla professione di geometra è altresì consentito sulla base delle norme previgenti di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Conservano efficacia fino alla medesima data i periodi di tirocinio e i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato secondo le disposizioni previgenti, nonché i provvedimenti assunti al riguardo dagli organi professionali.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2028 è soppresso l'esame di Stato per l'accesso alla professione di geometra, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del nuovo articolo 1 del regio decreto n. 274/29.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

20.0.3

CORBETTA

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni concernenti il personale della Polizia di Stato)

1. Alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla riga relativa alla qualifica di dirigente superiore, nella colonna concernente la funzione, le parole: "dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o di

frontiera, nonché di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza; dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza";

b) alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente, nella colonna concernente la funzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "nonché a livello regionale o interregionale per la polizia postale e delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "nonché a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni";

2) dopo le parole: "vice dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni;" sono aggiunte le seguenti: "vice dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza;"

c) alla riga relativa alle qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto, nella colonna concernente la funzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza" sono aggiunte le seguenti: "di significativa rilevanza";

2) dopo le parole: "vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato" sono aggiunge le seguenti: "di significativa rilevanza";

3) le parole: "dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente di sezione o di ufficio equiparato di significativa rilevanza di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza, o dirigente di ufficio speciale di pubblica sicurezza istituito presso le regioni; direttore di sezione investigativa periferica di significativa rilevanza per le attività di contrasto della criminalità organizzata".

4) le parole: "dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di reparto mobile o di reparto speciale" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di significativa rilevanza di reparto mobile o di reparto speciale";

5) le parole: "direttore o vice direttore o direttore di settore di istituto di istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "direttore o vice direttore o direttore di settore di significativa rilevanza di istituto di istruzione".

2. Alla voce "carriera dei funzionari tecnici di polizia" della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella parte attinente al Ruolo Ingegneri sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, le parole: "direttore/dirigente di ufficio

tecnico periferico" sono sostituite dalle seguenti: "direttore/dirigente o vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico";

2) nella colonna attinente ai posti in organico, le parole: "Posti in organico" sono sostituite dalle seguenti: "Posti di funzione";

3) nella colonna attinente ai posti in organico, alla riga relativa alle qualifiche di direttore tecnico superiore e di direttore tecnico capo, la parola: "102" è sostituita dalla seguente: "135";

b) nella parte attinente al Ruolo Fisici sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, le parole: "direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico" sono sostituite dalle seguenti: "direttore/ dirigente o vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico";

2) nella colonna relativa ai posti di funzione, alle righe relative alle qualifiche di direttore tecnico superiore e di direttore tecnico capo, le parole: "100 (120)" sono sostituite dalle seguenti: "115 (135)".

3. All'articolo 2, comma 2, quinto periodo, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: "Nella sostituzione" sono sostituite dalle seguenti: "Se titolari del relativo incarico, nonché nella sostituzione"».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo III aggiungere in fine le parole: «e dell'amministrazione della pubblica sicurezza».

20.0.4

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Delega al Governo per l'istituzione del ruolo tecnico correlato al soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di potenziare i servizi di soccorso pubblico, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi correttivi dell'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di un ruolo tecnico correlato al soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con personale del ruolo informatico preposto alle funzioni per l'informatica e le telecomunicazioni, da impiegarsi a Integrazione del soccorso pubblico e delle emergenze anche me-

diante mobilitazione; tale ruolo tecnico, nella sua articolazione dovrà altresì ricomprendere mansioni degli omologhi ruoli operativi di provenienza del personale giudicato "parzialmente idoneo ai servizi operativi" dalle competenti commissioni medico ospedaliere nonché consentire la possibilità di inquadramento per il personale già transitato nei ruoli non operativi per inidoneità permanente al servizio operativo, in possesso dei requisiti psicofisici richiesti per il ruolo;

b) status giuridico, ordinamento, carriere, contenuti del rapporto di impiego, requisiti psicofisici, tutela economica, pensionistica e previdenziale del personale appartenente all'istituendo "ruolo tecnico" seguono la specificità lavorativa di cui all'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 secondo logiche legate al grado di correlazione ai servizi operativi. Al personale di cui alla lettera *a)* è attribuita la qualifica di agente e ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza, in analogia alle corrispondenti qualifiche del personale che espleta funzioni operative. Con Decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative dei Vigili del Fuoco, sono definiti i requisiti psicofisici, i percorsi formativi e la consistenza organica, relativi all'istituendo ruolo tecnico.

c) in fase di prima applicazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei previsti requisiti psicofisici e la disponibilità a frequentare apposito corso di formazione, è data facoltà al personale informatico dei ruoli tecnico-professionali di cui al Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, compreso il personale operativo transitato nei ruoli tecnico-professionali per inidoneità permanente al servizio operativo, di essere reinquadrati nell'istituendo ruolo tecnico di cui alla lettera *a)*.

d) per le risorse finanziarie occorrenti, nel limite di euro 2 milioni all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione di un numero finanziariamente equivalente del monte ore di straordinario indicato al comma 3 dell'art. 20, al fine di attuare misure di armonizzazione del trattamento retributivo con quello del corrispondente personale del ruolo tecnico della Polizia di stato».

20.0.5

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 20-bis.***(Delega al Governo per l'istituzione del ruolo tecnico correlato al soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Al fine di potenziare i servizi di soccorso pubblico, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi correttivi dell'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di un ruolo tecnico correlato al soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con personale del ruolo informatico preposto alle funzioni per l'informatica e le telecomunicazioni, da impiegarsi a Integrazione del soccorso pubblico e delle emergenze anche mediante mobilitazione; tale ruolo tecnico, nella sua articolazione dovrà altresì ricomprendere mansioni degli omologhi ruoli operativi di provenienza del personale giudicato "parzialmente idoneo ai servizi operativi" dalle competenti commissioni medico ospedaliere nonché consentire la possibilità di inquadramento per il personale già transitato nei ruoli non operativi per inidoneità permanente al servizio operativo, in possesso dei requisiti psicofisici richiesti per il ruolo;

b) *status* giuridico, ordinamento, carriere, contenuti del rapporto di impiego, requisiti psicofisici, tutela economica, pensionistica e previdenziale del personale appartenente all'istituendo "ruolo tecnico" seguono la specificità lavorativa di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 secondo logiche legate al grado di correlazione ai servizi operativi. Al personale di cui alla lettera *a)* è attribuita la qualifica di agente e ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza, in analogia alle corrispondenti qualifiche del personale che espleta funzioni operative. Con Decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative dei Vigili del Fuoco, sono definiti i requisiti psicofisici, i percorsi formativi e la consistenza organica, relativi all'istituendo ruolo tecnico;

c) in fase di prima applicazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei previsti requisiti psicofisici e la disponibilità a frequentare apposito corso di formazione, è data facoltà al personale informatico dei ruoli tecnico-professionali di cui al Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, compreso il personale operativo transitato nei ruoli tecnico-profes-

sionali per inidoneità permanente al servizio operativo, di essere reinquadrati nell'istituendo ruolo tecnico di cui alla lettera a).

2. Per le risorse finanziarie occorrenti, nel limite di euro 2 milioni all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione di un numero finanziariamente equivalente del monte ore di straordinario indicato al comma 3 dell'articolo 20, al fine di attuare misure di armonizzazione del trattamento retributivo con quello del corrispondente personale del ruolo tecnico della Polizia di stato».

20.0.6

MIRABELLI, D'ANGELO, CUCCA, CIRINNÀ, EVANGELISTA, GAUDIANO, LOMUTI, MAIORINO, PIARULLI, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443)

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 è sostituito dal seguente:

"Art. 6.

(Corsi per la nomina a agente di polizia penitenziaria)

1. Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano un corso di otto mesi presso le scuole. Al superamento del corso sono nominati agenti prova e sono destinati per un periodo di applicazione pratica, della durata di quattro mesi, ai reparti di assegnazione.

2. Durante il corso di formazione presso le scuole, i frequentatori svolgono le attività previste dal piano di studio e non possono essere impiegati in servizi di istituto, tranne i servizi funzionali all'attività di formazione quali i servizi di rappresentanza, parata e d'onore. Al termine del corso, il direttore della scuola esprime il giudizio di idoneità al servizio di polizia secondo le modalità stabilite con il decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di cui al comma 6. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati agenti in prova, acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria e sono avviati alla prova attraverso l'espletamento delle attività di istituto nei reparti di assegnazione. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli allievi agenti destinati al gruppo sportivo 'Polizia Penitenziaria-Fiamme Azzurre', conseguita la nomina ad agente in prova, svolgono il periodo di applicazione pratica presso il gruppo sportivo ove sono assegnati in relazione alla specialità di appartenenza.

4. Al termine del periodo di applicazione pratica della durata di quattro mesi, gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia, tenuto conto della relazione favorevole del responsabile del reparto al quale sono stati assegnati.

5. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, ove la relazione di cui al comma 4 non sia favorevole.

6. Con decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono stabilite le modalità di svolgimento del corso e di applicazione pratica, comprese le prove d'esame, nonché i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità."».

Conseguentemente al Capo III, rubrica, dopo le parole: "vigili del fuoco" inserire le seguenti: "nonché il Corpo di polizia penitenziaria».

20.0.7

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Semplificazione ai fini del ripianamento delle dotazioni organiche della Polizia di Stato attraverso il transito volontario del personale proveniente dal disciolto Corpo forestale dello Stato)

1. Al fine di semplificare il parziale ripianamento delle dotazioni organiche della Polizia di Stato, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, il personale del disciolto Corpo forestale dello Stato che è transitato in altre Amministrazioni dello Stato, ai sensi degli articoli 9, 11 e 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 può, di diritto, su richiesta da presentarsi presso l'Amministrazione di appartenenza entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, transitare nei corrispondenti ruoli della Polizia di Stato.

2. Al fine di evitare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, le dotazioni organiche delle Amministrazioni di provenienza sono ridotte di un numero equivalente a quello del personale transitato nei corrispondenti ruoli nella Polizia di Stato.

3. Al personale che transita ai sensi dei commi precedenti si riapplicano le norme ordinamentali e previdenziali previste per i corrispondenti ruoli del personale della Polizia di Stato e il servizio prestato dal 1° gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello svolto in tale Forza di polizia.

5. Il personale che transita nella Polizia di Stato ai sensi del presente articolo:

a) è assegnato, anche in soprannumero, a scelta, in una sede ubicata nella provincia di servizio alla data del 31/12/2016 ed in alternativa al 01/03/2020;

b) conserva le specializzazioni acquisite, è inquadrato nei corrispondenti ruoli e qualifiche del personale della medesima Forza di polizia in base alle qualifiche possedute alla data della richiesta di transito, conservando l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e nelle successive assegnazioni e il relativo ordine di iscrizione in ruolo;

c) ove ritenuto necessario, frequenta uno specifico corso di aggiornamento professionale, secondo le disposizioni emanate dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, nell'ambito degli ordinari stanziamenti già previsti per la formazione e senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

20.0.8

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Ulteriori disposizioni concernenti il corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 6, comma 3, del D.lgs. 127/2018 sostituire le parole: "5 anni" con le seguenti: "due anni".

2. Al personale vigile del fuoco, nell'arco del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione, è consentito, tramite una circolare di mobilità specifica, di presentare domanda di trasferimento solo nel caso in cui vi sia disponibilità presso la sede nella provincia di residenza dichiarata all'atto della prima assegnazione. Al personale vigile del fuoco al quale, per le motivazioni di cui sopra, verrà riconosciuto il diritto alla mobilità anticipata, raggiunta la sede nella provincia di residenza, non sarà più riconosciuto il diritto alla mobilità per ulteriori due anni.

3. La platea delle lavorazioni e dei beneficiari previste dagli articoli 1 e 4 della legge 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professio-

nali) è estesa agli operatori dei Vigili del fuoco. Di conseguenza al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali".

4. L'art. 12-*bis* del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38 è così modificato: alla fine dell'ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: "con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco"».

20.0.9

FEDELI, MIRABELLI, D'ARIENZO, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "due";

b) all'articolo 6, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Al personale vigile del fuoco è consentito, entro il periodo minimo di permanenza presso la sede di prima assegnazione di cui al comma 3, previa emanazione di apposita circolare di mobilità interna, presentare domanda di trasferimento solo nel caso in cui vi sia disponibilità presso la sede nella provincia di residenza dichiarata all'atto della prima assegnazione. Il personale vigile del fuoco al quale viene riconosciuto il diritto alla mobilità anticipata ai sensi del presente comma non può presentare domanda di trasferimento per i successivi due anni a decorrere dalla data di assegnazione presso la sede della provincia di residenza"».

20.0.10

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 20-bis.**

Dopo il comma 7 dell'articolo 259 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, è inserito il seguente comma:

"7-bis. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è apportata la seguente modificazione:

a) le parole: 'cinque anni' sono sostituite con le parole: 'due anni'.

Tale disposizione si applica al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127"».

20.0.11

LOMUTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 20-bis.***(Semplificazioni in materia di assunzioni obbligatorie)*

1. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 è sostituito dal seguente:

"2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei congiunti superstiti di coloro che sono deceduti per causa di lavoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 123, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio o di lavoro ovvero a seguito di atti di terrorismo ai sensi della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a tre punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici o privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assun-

zioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione".

2. Il Governo provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 al fine di adeguarlo a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dal comma 1 del presente articolo, in particolare dettando criteri uniformi per la formazione delle graduatorie degli orfani e dei congiunti superstiti di coloro che sono deceduti per causa di lavoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 123, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, ovvero a seguito di atti di terrorismo ai sensi della legge 23 novembre 1998, n. 407.».

20.0.12

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Assunzioni straordinarie nel Corpo di polizia penitenziaria)

1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, non prima del 1° dicembre 2020, di: *a)* 237 unità, quale utilizzo delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2021 dall'articolo 1, comma 287, lettera *d)*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; *b)* 100 unità, quale utilizzo delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2021 dall'articolo 1, comma 381, lettera *e)* della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 703 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, attingendo in via prioritaria a quelle approvate nell'anno 2020».

Conseguentemente, al capo III, in rubrica, dopo le parole: «il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», aggiungere le seguenti: «e il Corpo di polizia penitenziaria».

20.0.13

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 20-bis.***(Scorrimento idonei della graduatoria concorso per 400 allievi ispettori del Corpo forestale dello Stato - Arma dei carabinieri)*

1. Per semplificare l'assunzione di personale da parte delle Forze dell'ordine e, in particolare, da parte del Corpo forestale dello Stato-Arma dei carabinieri, il termine di validità della graduatoria degli idonei al concorso per ispettori del Corpo forestale dello Stato bandito nel novembre 2011 è prorogato fino al 31 dicembre 2022.

2. Entro il 31 dicembre 2022, l'Arma dei carabinieri per effettuare le assunzioni autorizzate di personale con qualifica corrispondente a quella del concorso di cui al comma 1, provvede con priorità ad assumere gli idonei a tale concorso.

3. Entro il 31 dicembre 2022, per semplificare le procedure e ridurre le spese per le pubbliche amministrazioni, le Forze dell'ordine nell'ambito delle assunzioni autorizzate possono effettuare assunzioni utilizzando la graduatoria di cui al comma 1 previo accordo tra le amministrazioni interessate».

20.0.14

MIRABELLI, D'ANGELO, CUCCA, CIRINNÀ, EVANGELISTA, GAUDIANO, LOMUTI, MAIORINO, PIARULLI, ROSSOMANDO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 20-bis.***(Semplificazione dei corsi di formazione per i consiglieri penitenziari)*

1. In relazione alla necessità di dare attuazione alle misure urgenti volte a garantire, nel contesto dei provvedimenti adottati per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, negli istituti penali per i minorenni e negli uffici di esecuzione penale esterna e al fine di consentire la più celere copertura dei posti vacanti in organico, i corsi di formazione per i consiglieri penitenziari da assumere in esito ai concorsi previsti ai sensi dell'articolo 1, commi 308 e 311, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 nonché dell'articolo 1,

comma 419, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 hanno, in via straordinaria, la durata, ciascuno, di dodici mesi e sono articolati in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo esclusivamente presso i rispettivi istituti ed uffici».

Conseguentemente al capo III, rubrica, dopo le parole: «vigili del fuoco» inserire le seguenti: «nonché la carriera dirigenziale penitenziaria».

20.0.15

SBROLLINI, VONO, GRIMANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Valorizzazione vigili del fuoco con anzianità di servizio da zero a sette anni)

1. Il 50 per cento della quota spettante alla qualifica Vigile del Fuoco al compimento del 14° anno di servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco previsto dall'assegno di specificità e successive integrazioni istituito con decreto del Presidente della Repubblica n. 47 del 26 marzo 2018, è attribuito al personale con qualifica di Vigile del fuoco con anzianità di servizio da zero a sette anni in considerazione e per la valorizzazione dell'attività operativa e di soccorso.

Conseguentemente viene modificata ed integrata la tabella collegata al presente provvedimento con le decorrenze previste per gli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale derivanti dall'attuazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 1 comma 133 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

20.0.16

SBROLLINI, VONO, GRIMANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Interventi per l'equiparazione del trattamento previdenziale dei vigili del fuoco con quello del personale delle forze di polizia)

1. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che cessa dal servizio per limiti d'età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio.

Conseguentemente viene modificata ed integrata la tabella C allegata al presente provvedimento e di sei scatti saranno raggiunti a regime nel 2022 con inizio dal 2020 con la progressività compatibile con gli stanziamenti previsti per gli anni 2020, 2021 e 2022».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale derivanti dall'attuazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

20.0.17

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Equiparazione del trattamento previdenziale dei vigili del fuoco con le forze dell'ordine)

1. Al personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco che cessa dal servizio per limiti d'età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio.

Conseguentemente viene modificata ed integrata la tabella C allegata al presente provvedimento ed i sei scatti saranno raggiunti a regime nel 2022 con inizio dal 2020 con la progressività compatibile con gli stanziamenti previsti per gli anni 2020, 2021 e 2022.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del predetto emendamento si provvede con le risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale derivanti dall'attuazione delle disposizioni attuative dell'articolo 1 commi 133 e 138 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

20.0.18

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni concernenti il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. Al fine di sopperire alla carenza di organico degli Uffici delle Motorizzazioni civili, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, nelle more del passaggio dalla qualifica di "Addetto" a quella di "Assistente", ai sensi della tabella IV.1 articolo 332, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, il personale in servizio presso la Motorizzazione Civile che ha superato il corso di abilitazione per il ruolo di esaminatore, indetto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 12 aprile 2018, in materia di "Corsi di qualificazione per esaminatori per il conseguimento delle abilitazioni alla guida", è ammesso all'esercizio del ruolo di esaminatore per le prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di guida.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

20.0.19

RIVOLTA, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche all'articolo 15 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "21 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "121 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022";

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal precedente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"».

20.0.20

CARIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Assorbimento del personale idoneo della graduatoria finale del concorso allievi vice-ispettori del Corpo Forestale dello Stato nei ruoli degli assistenti, Area II Fascia I, dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno)

1. Per gli anni 2020-2021, al fine di corrispondere alle esigenze funzionali delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, il personale idoneo della graduatoria finale del concorso allievi viceispettori del Corpo Forestale dello Stato, approvata con decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato del 24 luglio 2014, è assorbito, a domanda, e previa verifica del mantenimento dei requisiti di cui alle lettere d) h), i), l) e m), del comma 1, dell'articolo 2, del bando di Concorso pubblicato nella *Gazzetta*

Ufficiale 4 Serie Speciale, n. 94 del 29 novembre 2011, e nei limiti della dotazione organica, nei ruoli degli assistenti, Area II, Fascia 1, dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno».

20.0.21

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Assorbimento del personale idoneo della graduatoria finale del concorso allievi vice-ispettori del Corpo Forestale dello Stato nei ruoli degli assistenti, Area II, Fascia 1, dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno)

1. Per gli anni 2020-2021, al fine di corrispondere alle esigenze funzionali delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, il personale idoneo della graduatoria finale del concorso allievi vice-ispettori del Corpo Forestale dello Stato, approvata con decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato del 24 luglio 2014, è assorbito, a domanda, e previa verifica del mantenimento dei requisiti di cui alle lettere *d)*, *h)*, *i)*, *l)* e *m)*, del comma 1, dell'articolo 2, del bando di Concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale, n. 94 del 29 novembre 2011, e nei limiti della dotazione organica, nei ruoli degli assistenti, Area II, Fascia 1, dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno».*

20.0.22

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Scorrimento graduatoria Corpo forestale dello Stato)

1. Al decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, all'articolo 19, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, per i profili affini, si procede in via prioritaria mediante scorrimento della graduatoria del concorso bandito il 29 novembre 2011, per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, pubblicata il 29 luglio 2014. All'uopo,

la validità della predetta graduatoria è prorogata sino al 31 dicembre 2025".».

Conseguentemente, al Capo III, alla rubrica, dopo le parole: «Vigili del fuoco», aggiungere le seguenti: «e il Corpo forestale dello Stato».

20.0.23

CARIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Riconoscimento della figura dell'assistente scolastico all'autonomia e alla comunicazione)

1. Al fine di sostenere i soggetti più deboli colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid 19", il Ministro dell'istruzione con proprio decreto provvede al riconoscimento e alla stabilizzazione della figura dell'assistente all'autonomia e comunicazione nel comparto scuola (ASACOM) e il suo inserimento nella categoria ATA, Area B.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante una riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

20.0.24

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche all'articolo 894 del decreto legislativo 15 marzo 2020, n. 66)

1. In relazione alla specificità delle funzioni della professione militare, al fine di armonizzare e semplificare la normativa vigente all'articolo 894, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2020, n. 66, sono aggiunte infine le seguenti parole: ", salvo quanto previsto dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 1 gennaio 1957, n. 3".

2. Dall'attuazione della disposizione di cui al precedente comma non deriva alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo III sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il personale militare».

20.0.25

NENCINI, CONZATTI, VONO, GRIMANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure di semplificazioni in materia di sezioni specializzate per la proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello)

1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, all'articolo 4, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente comma:

"1-*quater*. Nelle materie di loro competenza, le Sezioni specializzate possono affidare le funzioni di consulente tecnico del Giudice agli iscritti in apposito elenco nel quale hanno diritto di essere inseriti tutti i professionisti già iscritti negli albi tenuti presso i tribunali ricompresi nell'ambito di competenza territoriale delle Sezioni specializzate. Al professionista non spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per l'adempimento dell'incarico".».

20.0.26

GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 20-bis.

(Disposizioni concernenti le Forze Armate e la Polizia di Stato)

1. Ai fini delle procedure di assunzione per la Polizia di Stato, nonché per le procedure concorsuali relative all'arruolamento nelle Forze Armate, il morbo celiaco non costituisce causa di esclusione. I Ministri dell'Interno e della Difesa sono autorizzati ad emanare con propri decreti le misure volte a semplificare l'accesso dei cittadini affetti da tale patologia alle categorie di cui al presente articolo».

20.0.27

RIVOLTA, SAPONARA, VESCOVI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure straordinarie per il volontariato civile regionale)

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonché di garantire i livelli essenziali di assistenza e volontariato sull'intero territorio nazionale, per gli anni 2020 e 2021 la funzione di servizio civile universale regionale, in deroga alle disposizioni vigenti di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è equiparata al rapporto di servizio civile universale di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo».

20.0.28

QUARTO, PAVANELLI, MORONESE, LA MURA, FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 20-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2004, n. 217)*

1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, comma 1, lettera *d*), dopo le parole: "ingegneria o architettura" aggiungere le seguenti: "o scienze geologiche" e dopo le parole: "ingegneria e architettura" sono inserite le seguenti: "e scienze geologiche";

b) all'articolo 143, comma 1, lettera *d*), dopo le parole: "ingegneria o architettura" aggiungere le seguenti: "o scienze geologiche" e dopo le parole: "ingegneria e architettura" sono inserite le seguenti: "e scienze geologiche";».

20.0.29

LANIECE, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER, DURNWALDER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 20-bis.***(Esenzione pedaggio autostradale veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco e della Protezione civile della Regione Valle d'Aosta)*

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, articolo 373, comma 2, lettera *d*), sono estese anche ai veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile della Regione Valle d'Aosta».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50.000 euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

20.0.30

GRIMANI, VONO, MAGORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Equiparazione dirigenza pubblica e privata)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, tra le parole: "ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche" e le parole: "per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea", aggiungere le seguenti: "o aziende private"».

20.0.31

CORBETTA

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 20-bis.

(Semplificazioni in materia di ripristino del rapporto di impiego nel caso di sentenza di proscioglimento)

1. All'articolo 2, comma 32, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Resta salvo quanto disposto dal comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350"».

20.0.32

CARIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizione per la stabilizzazione del personale in possesso di Diploma magistrale)

1. Il personale in possesso del diploma magistrale abilitante, conseguito entro l'anno scolastico 2000/2001, che abbia maturato almeno un

anno di servizio nelle scuole statali o paritarie è inserito a domanda nelle graduatorie ad esaurimento, con relativa prima fascia d'istituto».

20.0.33

LANNUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Semplificazione in materia di limite di tentativi del concorso a Procuratore di Stato)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dopo le parole: "tre prove scritte e di una prova orale" sono aggiunte le seguenti: "e non può essere ripetuto dal medesimo candidato per più di tre volte"».

20.0.34

CANDIANI, PIROVANO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Semplificazione per le procedure di esame per il conseguimento del titolo abilitativo per i servizi di antipirateria marittima)

1. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto, n. 130, le parole "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2021"».

20.0.35

MALLEGNI, PAROLI, BARBONI, BARACHINI

Dopo il Capo III inserire il seguente:

«CAPO III-bis.

«Art. 20-bis.

(Misure per garantire la funzionalità degli uffici della pubblica amministrazione)

1. Al fine di assicurare la funzionalità degli uffici della pubblica amministrazione, fino al 31 luglio 2022 il personale dirigenziale di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 che abbia maturato i requisiti per lo stato di quiescenza, ha facoltà di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è prerogativa dell'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dirigente tenendo conto della particolare esperienza professionale in determinati o specifici ambiti e in funzione dell'efficiente andamento delle strutture, con particolare riguardo a situazioni di vacanze in organico in corso di reclutamento. La disponibilità alla permanenza in servizio va presentata all'amministrazione di appartenenza. Ai relativi oneri finanziari si farà fronte utilizzando le capacità assunzionali delle pubbliche amministrazioni di appartenenza».

Art. 21.**21.1**

MARTELLI

Sopprimere l'articolo.

21.2

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 21. - 1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituito dal seguente:

"1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo. La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi"».

21.3

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Sopprimere il comma 1.

21.4

MALAN

Sopprimere il comma 1.

21.5

GRIMANI, VONO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso.";

b) al comma 1-ter, dopo la parola "amministrativi" sono inserite le seguenti ", o dei quali gli uffici stessi abbiano curato l'istruttoria senza rilevare profili di illegittimità" e dopo le parole "li abbiano", è inserita la parola "adottati,"»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì ai procedimenti in corso»;

c) *sostituire il primo periodo del comma 2 con il seguente:* «Con riguardo ai procedimenti in corso e ai fatti commessi fino al 31 luglio 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta».

21.6

MALAN

Sopprimere il comma 2.

21.7

GALLONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, l'esercizio dell'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, attraverso la notifica dell'atto di citazione, è autorizzato dal giudice delle indagini finanziarie, all'esito dell'apposita udienza da tenersi non oltre 60 giorni dal deposito, nella sua cancelleria, della richiesta di emissione dell'atto di citazione da parte del pubblico ministero. La parte privata può depositare memorie sino a non oltre 7 giorni prima della data dell'udienza di cui al periodo precedente. All'esito dell'udienza, il giudice delle indagini finanziarie, con proprio decreto motivato, dispone l'archiviazione o autorizza la notifica dell'atto di citazione. Se la parte privata, anche nelle memorie di cui al secondo periodo del presente comma, presenta richiesta di rito abbreviato di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sulla richiesta provvede il giudice delle indagini finanziarie, con sentenza, all'esito della camera di consiglio che viene appositamente fissata, in luogo dell'udienza. Il magistrato che è stato giudice delle indagini finanziarie non può far parte in ogni caso del collegio giudicante.

3. Quando il danno erariale è contestato a titolo di colpa grave, a tutti i soggetti di cui al comma precedente si applica in ogni caso l'articolo 9,

comma 5, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 8 marzo 2017, n. 24».

21.8

URRARO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Per i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, l'esercizio dell'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, attraverso la notifica dell'atto di citazione, è autorizzato dal giudice delle indagini finanziarie, all'esito dell'apposita udienza da tenersi non oltre 60 giorni dal deposito, nella sua cancelleria, della richiesta di emissione dell'atto di citazione da parte del pubblico ministero. La parte privata può depositare memorie sino a non oltre 7 giorni prima della data dell'udienza di cui al periodo precedente. All'esito dell'udienza, il giudice delle indagini finanziarie, con proprio decreto motivato, dispone l'archiviazione o autorizza la notifica dell'atto di citazione. Se la parte privata, anche nelle memorie di cui al secondo periodo del presente comma, presenta richiesta di rito abbreviato di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sulla richiesta provvede il giudice delle indagini finanziarie, con sentenza, all'esito della camera di consiglio che viene appositamente fissata, in luogo dell'udienza. Il magistrato che è stato giudice delle indagini finanziarie non può far parte in ogni caso del collegio giudicante»;

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Quando il danno erariale è contestato a titolo di colpa grave, a tutti i soggetti di cui al comma precedente si applica in ogni caso l'articolo 9, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 8 marzo 2017, n. 24».

21.9

GRASSI, AUGUSSORI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, l'esercizio dell'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, attraverso la no-

tifica dell'atto di citazione, è autorizzato dal giudice delle indagini finanziarie, all'esito dell'apposita udienza da tenersi non oltre 60 giorni dal deposito, nella sua cancelleria, della richiesta di emissione dell'atto di citazione da parte del pubblico ministero. La parte privata può depositare memorie sino a non oltre 7 giorni prima della data dell'udienza di cui al periodo precedente. All'esito dell'udienza, il giudice delle indagini finanziarie, con proprio decreto motivato, dispone l'archiviazione o autorizza la notifica dell'atto di citazione. Se la parte privata, anche nelle memorie di cui al secondo periodo del presente comma, presenta richiesta di rito abbreviato di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sulla richiesta provvede il giudice delle indagini finanziarie, con sentenza, all'esito della camera di consiglio che viene appositamente fissata, in luogo dell'udienza. Il magistrato che è stato giudice delle indagini finanziarie non può far parte in ogni caso del collegio giudicante.

3. Quando il danno erariale è contestato a titolo di colpa grave, a tutti i soggetti di cui al comma precedente si applica in ogni caso l'articolo 9, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 8 marzo 2017, n. 24.».

21.10

GRIMANI, VONO

Al comma 2, sopprimere le parole: «Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2021,».

21.11

PILLON, OSTELLARI, STEFANI, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 2 sostituire le parole: «Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2021» *con le seguenti:* «Per i fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

21.12

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 2 sopprimere le parole: «e fino al 31 luglio 2021».

21.13

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

21.14

MALAN

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «, incluso il mancato rispetto dei termini del Codice dei contratti pubblici cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, commi 1 e 3.».

21.15

CIRIANI, RUSPANDINI, TOTARO, FAZZOLARI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo sono oggetto di monitoraggio a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di valutare una eventuale proroga dell'efficacia delle stesse.».

21.16

GRIMANI, VONO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 14 gennaio n. 20, il secondo periodo del comma 1-ter è sostituito dal seguente: "La responsabilità per gli atti approvati o da titolari di organi politici o dei quali i titolari di organi politici abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione è attribuita al dirigente preposto, salvo il caso in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente per i medesimi atti è dolosamente voluta dal titolare di organo politico".

2-ter. Al comma 6 dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono inoltre titolari in via esclusiva della responsabilità amministrativo-contabile per l'attività di gestione, anche se derivante da atti di indirizzo del titolare dell'organo politico di vertice salvo il caso in cui la produ-

zione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente per specifici atti è dolosamente voluta dal titolare dell'organo politico di vertice"».

21.0.1

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. A decorrere dall'anno 2020 cessano di avere applicazione le sanzioni in caso di mancato rispetto delle regole di finanza pubblica accertato ai sensi dei commi 28 e 29 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dei commi 724 e 725 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dei commi 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 2016, n. 232. Restano ferme le sanzioni già applicate fino all'anno 2019».

21.0.2

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Responsabilizzazione fiscale dei soggetti passivi che consentono ad imprese terze la vendita a distanza di beni)

1. I soggetti passivi che consentono ad imprese terze, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni, sono considerati sostituto d'imposta, per la sola imposta sul valore aggiunto, per le vendite a distanza realizzate dalle imprese terze di beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere *b)* e *c)*, secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano successivamente al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.».

21.0.3

RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Responsabilizzazione fiscale dei soggetti passivi che consentono ad imprese terze la vendita a distanza di beni)

1. I soggetti passivi che consentono ad imprese terze, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni, sono considerati sostituito d'imposta, per la sola imposta sul valore aggiunto, per le vendite a distanza realizzate dalle imprese terze di beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere *b)* e *c)*, secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano successivamente al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE».

21.0.4

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Attività di consulenza extraistituzionali)

1. L'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività di consulenza extraistituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, anche come membri di consigli di amministrazione di società private, senza deleghe e/o poteri esecutivi, come indipendenti.

2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 deve essere preventivamente comunicato al direttore del dipartimento di afferenza del docente e al rettore. Tali attività possono essere svolte anche in regime di partita IVA, senza necessità di iscrizione ad albi professionali, fatta ecce-

zione per le professioni sanitarie e, in ogni caso, in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata allo svolgimento di attività libero-professionale.

3. Una quota pari al 10 per cento del compenso lordo percepito dai professori e ricercatori a tempo pieno per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è destinato, senza oneri fiscali, all'attivazione di posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*), della legge n. 240 del 2010, nonché di borse di dottorato, di assegni di ricerca e di borse di studio per studenti universitari e fondi di ricerca istituzionali. Il Senato accademico delibera la ripartizione del contributo alle diverse destinazioni».

21.0.5

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. L'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività di consulenza extra-istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, anche come membri di consigli di amministrazione di società private, senza deleghe e/o poteri esecutivi, come indipendenti.

2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 deve essere preventivamente comunicato al direttore del dipartimento di afferenza del docente e al rettore. Tali attività possono essere svolte anche in regime di partita IVA, senza necessità di iscrizione ad albi professionali, fatta eccezione per le professioni sanitarie e, in ogni caso, in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata allo svolgimento di attività libero-professionale.

3. Una quota pari al 10 per cento del compenso lordo percepito dai professori e ricercatori a tempo pieno per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è destinato, senza oneri fiscali, all'attivazione di posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*), della legge n. 240 del 2010, nonché di borse di dottorato, di assegni di ricerca e di borse di studio per studenti universitari e fondi di ricerca istituzionali. Il Senato accademico delibera la ripartizione del contributo alle diverse destinazioni».

21.0.6

SBROLLINI, GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 21-bis.

(Requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo)

1. All'articolo 3, comma 9, della legge 15 luglio 2009, n. 94, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "In nessun caso la sussistenza della sola denuncia, in assenza di condanna anche non definitiva per determinate tipologie di reati, può determinare condizione ostativa per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 8".

2. All'articolo 1, comma 4, lettera c) del decreto del Ministero dell'Interno 6 ottobre 2009, recante: "Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94", le parole: "denunciati o" sono soppresse.

3. I soggetti per i quali era stata disposta la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 3 comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94 ai sensi del comma 10 del medesimo articolo per via della sussistenza della sola denuncia, in assenza di condanna anche non definitiva, possono essere nuovamente inseriti nell'elenco con istanza indirizzata al prefetto che aveva disposto l'esclusione. Il prefetto, verificata la sussistenza degli altri requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco, comunica l'avvenuta nuova iscrizione all'addetto interessato, revocando al contempo il divieto di impiego nei confronti di chi si avvale dei suoi servizi».

21.0.7

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. L'articolo 31 del decreto legislativo 26.8.2016 n. 174 è sostituito dal seguente:

"1. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.

2. Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico del bilancio della Corte dei Conti, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa.

3. Il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari.

4. Il giudice, quando pronuncia sulle spese, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento in favore dell'altra parte, o se del caso dello Stato, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati.

5. Le spese della sentenza sono liquidate dal funzionario di segreteria con nota in margine alla stessa.

6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, il giudice nel regolare le spese applica gli articoli 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile"».

21.0.8

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. L'articolo 31 del Decreto legislativo 26.8.2016 n.174 è sostituito dal seguente:

"1. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.

2. Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico del Ministero della Giustizia, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa.

3. Il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle

questioni dirimenti, ovvero quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari.

4. Il giudice, quando pronuncia sulle spese, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento in favore dell'altra parte, o se del caso dello Stato, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati.

5. Le spese della sentenza sono liquidate dal funzionario di segreteria con nota in margine alla stessa.

6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, il giudice nel regolare le spese applica gli articoli 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile."».

Art. 22.

22.1

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 1, dopo le parole: «comma 2», aggiungere: «e comma 3», e dopo le parole: «dell'economia nazionale» inserire le seguenti: «nonché su appalti, concessioni e convenzioni di rilevanti dimensioni anche a carattere regionale e locale.».

22.2

MIRABELLI, D'ALFONSO, ASTORRE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «è immediatamente trasmesso» inserire le parole: «con motivata deliberazione», ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'amministrazione, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della segnalazione, comunica le iniziative adottate alla competente sezione di controllo, che ne valuta l'effetto.»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «provvede all'individuazione degli uffici», inserire la parola: «istituzionali», e sostituire le parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.» con le seguenti: «Per assicurare l'espletamento di tutte le funzioni costituzionalmente intestate alla Corte dei conti in modo efficiente, efficace ed economico, il medesimo organo di autogoverno provvede anche alla revisione complessiva delle strutture di supporto ai medesimi uffici istituzionali. A tal fine, i componenti eletti nella consiliatura in corso re-*

stano in carica fino alla completa attuazione delle riforme regolamentari di cui al presente comma, da realizzarsi entro il 31 ottobre 2024. L'attuazione del presente articolo non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed avviene nel rispetto della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.».

22.3

NASTRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «è immediatamente trasmesso», inserire le seguenti: «con motivata deliberazione» ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'amministrazione, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della segnalazione, comunica le iniziative adottate alla competente sezione di controllo, che ne valuta l'effetto.»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «provvede all'individuazione degli uffici», inserire la seguente: «istituzionali» e sostituire le parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.» con le seguenti: «Per assicurare l'espletamento di tutte le funzioni costituzionalmente intestate alla Corte dei conti in modo efficiente, efficace ed economico, il medesimo organo di autogoverno provvede anche alla revisione complessiva delle strutture di supporto ai medesimi uffici istituzionali. A tal fine, i componenti eletti nella consiliatura in corso restano in carica fino alla completa attuazione delle riforme regolamentari di cui al presente comma, da realizzarsi entro il 31 ottobre 2024. L'attuazione del presente articolo non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed avviene nel rispetto della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.».*

22.4

PILLON, PIROVANO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

"6-bis. Al fine di rafforzare il sistema dei controlli in materia di appalti pubblici e favorire la speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 4 gennaio 1994, n. 20, sugli atti aggiudica-

zione, comunque denominati, e di affidamento dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativi a lavori di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, adottati da Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali nonché sulle varianti in corso d'opera ai medesimi contratti di importo eccedente il venti per cento dell'importo originario del contratto. Le varianti di cui al periodo precedente sono trasmesse dal RUP alla Corte dei conti, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. In tutti i casi in cui il provvedimento e gli atti del relativo procedimento sottoposti al controllo acquistano efficacia, ciò spiega effetto anche ai fini dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Si applicano, per ogni altro aspetto, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1994, n. 20. Le amministrazioni regionali e i loro enti strumentali, gli enti locali territoriali e i loro enti strumentali, le università e le altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede in ambito regionale, hanno facoltà di sottoporre gli atti di cui ai primi due periodi del presente comma di importo pari al venti per cento delle soglie comunitarie al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente, nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti periodi. Con regolamento del Consiglio di Presidenza, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6-ter. All'articolo 106, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel secondo periodo dopo le parole: "pari o superiore alla soglia comunitaria," sono aggiunte le parole: "stipulati da soggetti diversi dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, ovvero da soggetti che non si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Controlli della Corte dei Conti)».

22.0.1

MIRABELLI, MARCUCCI, D'ALFONSO, ASTORRE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera g) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "g) i provvedimenti di aggiudicazione relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, escluse le autonomie territoriali, nonché i provvedimenti che ne determinano la cessazione anticipata, di importo superiore a un milione di euro per i lavori e a cinquecentomila euro per i servizi e le forniture, al netto delle imposte.";

b) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*ter*. Fino al 31 dicembre 2021, le Regioni possono sottoporre gli atti di cui al comma 1, lettera g), al controllo preventivo di legittimità delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Fino al medesimo termine, per il controllo preventivo di legittimità previsto dallo stesso comma 1, lettera g), i termini sono dimezzati e resta, in ogni caso, esclusa la gravità della colpa anche nelle ipotesi di scadenza del termine per la registrazione senza alcuna pronuncia della Corte dei conti."

2. La Corte dei conti, in sede centrale e territoriale, rende pareri nelle materie di contabilità pubblica, anche su fattispecie specifiche purché di valore complessivo superiore a un milione di euro, a richiesta delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti gestionali pienamente conformi ai pareri resi.».

22.0.2

NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-*bis*.

1. All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera g) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"g) i provvedimenti di aggiudicazione relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, escluse le autonomie territoriali, nonché i provvedimenti che ne determinano la cessazione anticipata, di importo superiore a un milione di euro per i lavori e a cinquecentomila euro per i servizi e le forniture, al netto delle imposte.";

b) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*ter*. Fino al 31 dicembre 2021, le Regioni possono sottoporre gli atti di cui al comma 1, lettera g), al controllo preventivo di legittimità delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Fino al medesimo termine, per il controllo preventivo di legittimità previsto dallo stesso comma 1, lettera g), i termini sono dimezzati e resta, in ogni caso, esclusa la gravità della colpa anche nelle ipotesi di scadenza del termine per la registrazione senza alcuna pronuncia della Corte dei conti.".

2. La Corte dei conti, in sede centrale e territoriale, rende pareri nelle materie di contabilità pubblica, anche su fattispecie specifiche purché di valore complessivo superiore a un milione di euro, a richiesta delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti gestionali pienamente conformi ai pareri resi.».

22.0.3

D'ALFONSO, FERRAZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-*bis*.

1. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per le opere incompiute di valore superiore a due milioni di euro, il completamento, il riutilizzo e la vendita delle opere di cui al periodo precedente sono attuati previo parere della competente sezione della Corte dei conti, che si pronuncia entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, la quale, a pena di inammissibilità, deve essere corredata di dettagliata e documentata relazione tecnica sui mezzi già impiegati e sui costi o ricavi prevedibili, in rapporto ai risultati attesi.".

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali, nonché per gli atti degli enti assoggettati al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, provvede la sezione competente; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università e delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la sezione regionale di controllo."».

22.0.4

RAMPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Adempimento di doveri e responsabilità in relazione all'anno scolastico 2020/2021)

1. Con riferimento all'anno scolastico 2020/2021 e fino al 31 agosto 2021, il rispetto da parte del personale scolastico delle prescrizioni adottate dal Comitato tecnico scientifico istituito con il decreto del Capo dipartimento della protezione civile del 5 febbraio 2020, n. 371, costituisce adempimento di un dovere ai sensi dell'articolo 51 del codice penale.

2. Fino al 31 agosto 2021, ove l'organizzazione dello svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 nell'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 1 implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il personale scolastico risponde verso terzi dei danni limitatamente ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è dovuta a dolo.

3. All'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il secondo periodo è soppresso.».

Art. 23.**23.1**

BALBONI, RUSPANDINI, TOTARO

Sopprimere l'articolo.

23.2

RUOTOLO, GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Sopprimere l'articolo.

23.3

MALAN

Sopprimere l'articolo.

23.4

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 23. - 1. L'articolo 323 del Codice Penale è abrogato.».

23.5

CUCCA, GRIMANI, VONO

Sostituire l'articolo con il seguente: «L'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 323.

(Abuso d'ufficio)

1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di regolamenti o di norme di legge che non siano norme di principio o norme genericamente strumentali alla regolare attività amministrativa, e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, fatta salva l'ipotesi di scelte discrezionali manifestamente irragionevoli, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un proprio congiunto ovvero negli altri casi prescritti, intenzionalmente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevata gravità.

3. La punibilità è esclusa nel caso di adozione di uno o più provvedimenti in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora sia palese che il contenuto dispositivo del provvedimento o dei provvedimenti non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, nonché nei casi di particolare tenuità del fatto.

4. La procedibilità è esclusa nel caso in cui il ricorso, proposto ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 2 luglio 2020, n. 104, avverso

il provvedimento amministrativo per il quale residuino margini di discrezionalità, sia stato respinto."».

23.6

OSTELLARI, PILLON, STEFANI, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 23. - (Modifiche all'articolo 323 del codice penale) - 1. All'articolo 323 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "in violazione di norme di legge", sono inserite le seguenti: ", ad eccezione di norme di principio o di norme genericamente strumentali alla regolarità dell'attività amministrativa,";

b) al primo comma le parole: "o di regolamento" sono abrogate.

23.7

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 1, dopo le parole: «regole di condotta espressamente previste» aggiungere le seguenti: «tra le quali il dovere di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione,».

23.8

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 1, dopo le parole: «forza di legge» aggiungere le seguenti: «nonché da regolamenti».

23.9

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e dalle quali non residuino margini di discrezionalità».

23.10

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1, sopprimere le parole: «e dalle quali non residuano margini di discrezionalità».

23.0.1

FREGOLENT, MARIN, PILLON, URRARO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni concernenti misure di semplificazione in materia di adozioni)

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 4, la parola: "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

b) all'articolo 6:

1) al comma 1, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni";

2) al comma 4, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni";

c) all'articolo 10, comma 1 è, in fine, aggiunto il seguente periodo: "Gli accertamenti di cui al presente comma sono svolti entro novanta giorni, prorogabili una sola volta con provvedimento motivato";

d) all'articolo 22, comma 4, le parole, ovunque ricorrano: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni";

e) all'articolo 26:

1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "Corte di appello," sono inserite le seguenti: "nei trenta giorni successivi,";

2) al comma 2, la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "dieci";

f) all'articolo 29-bis:

1) al comma 1, dopo la parola: "presentano" sono aggiunte le seguenti: "anche in modalità telematica";

2) al comma 5, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "tre";

g) all'articolo 30, comma 1, le parole: "due mesi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta giorni successivi".

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Commissione per le adozioni internazionali, da adottare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) le linee guida per la definizione degli standard minimi dei servizi e dei costi degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184;

b) i criteri per la semplificazione delle forme di sostegno in favore delle coppie adottive;

c) gli obblighi di trasparenza e rendicontazione sull'attività svolta dagli enti autorizzati.

3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

23.0.2

ROMEO, OSTELLARI, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Approvazione rendiconto e nomina amministratore)

1. In deroga all'articolo 1129, decimo comma, codice civile, è prorogato sino alla data della convocazione dell'assemblea di cui al comma precedente, l'incarico dell'amministratore scaduto tra il 1 agosto 2019 e il 30 settembre 2020.

2. In deroga all'articolo 1130, primo comma, n. 10) codice civile, è prorogato sino al 31 dicembre 2020 il termine per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto annuale che abbia scadenza compresa tra il 1° agosto 2019 e il 30 settembre 2020».

23.0.3

ROMEO, OSTELLARI, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 23-bis.

(Assemblee da remoto)

1. All'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

"È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà deve esserne data notizia nell'avviso di convocazione. Il verbale può anche essere valido con la sola firma del segretario"».

23.0.4

LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure per garantire la continuità dell'assistenza sanitaria a pazienti maggiorenni affetti da malattie acute e croniche tipiche dell'infanzia)

1. Al fine di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria a pazienti maggiorenni affetti da malattie acute e croniche tipiche dell'infanzia, fino all'attivazione da parte delle regioni di reti multidisciplinari integrate, tra strutture universitarie o ospedaliere di riferimento e strutture sanitarie e sociali territoriali per consentire la transizione dalla gestione pediatrica a quella del soggetto adulto, gli infermieri pediatrici possono prestare assistenza e cure ai pazienti maggiorenni affetti da patologie complesse, croniche e disabilitanti, in deroga al limite temporale previsto dal decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 70.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, presso il Ministero della salute è istituito un tavolo tecnico con la Federazione nazionale ordine delle professioni infermieristiche (Fnopi) ed altri

soggetti allo scopo individuati, al fine di modificare il decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 70».

23.0.5

UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche all'articolo 709-ter del codice di procedura civile)

1. All'articolo 709-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, sostituire il numero 3) con il seguente:

"3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro, per un ammontare pari a 100 euro giornalieri, per ciascun giorno di violazione dei provvedimenti assunti dal giudice"».

23.0.6

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali da infortunio sul lavoro)

1. Al codice penale, dopo l'articolo 590-sexies, è aggiunto il seguente:

"Art. 590-septies.

(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali da infortunio)

Il datore di lavoro e il dirigente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in caso di infortunio sul lavoro derivante da loro imperizia, rispondono dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo qualora ne sia accertata la colpa grave"».

23.0.7

FATTORI, NUGNES, DI MARZIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di responsabilità colposa per morte o lesioni personali da infortunio)

Nel codice penale, dopo l'articolo 590-*sexies*, è aggiunto il seguente:

"Art. 590-*septies*.

(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali da infortunio)

1. Il datore di lavoro e il dirigente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in caso di infortunio sul lavoro derivante da loro imperizia, rispondono dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo qualora ne sia accertata la colpa grave"».

23.0.8

LANZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche al codice di procedura civile relative alla semplificazione in materia di aste giudiziarie)

1. All'art. 585 del codice di procedura civile è aggiunto, infine, il seguente periodo: "1. Il saldo del prezzo di aggiudicazione può avvenire anche sulla base di un contratto di locazione finanziaria che preveda il versamento diretto delle somme erogate dall'Istituto prescelto dall'aggiudicatario in favore della procedura e quindi con l'intestazione dell'immobile stesso all'ente finanziatore. In tale caso nel decreto di trasferimento della proprietà dell'immobile all'impresa concedente dovrà essere indicato anche il nome dell'aggiudicatario in veste di utilizzatore ed in esecuzione del contratto di locazione finanziaria da allegarsi al decreto di trasferimento. Ciò a condizione che nel contratto di locazione finanziaria sia pattuito il divieto di cessione del contratto, da parte dell'aggiudicatario-utilizzatore, per la durata di cinque anni dalla data di pronuncia del decreto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure esecutive immobiliari in corso al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, comprese quelle in cui vi sia già stata l'aggiudicazione ma non risulti ancora emesso il decreto di trasferimento"».

23.0.9

LEONE, FENU, FEDE, CORBETTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 223-bis.

(Sospensione applicazione clausola penale sul mancato pagamento degli assegni bancari)

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 31 dicembre 2020, alle imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non si applica la clausola penale prevista dall'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 386».

23.0.10

VONO, GRIMANI, MAGORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Responsabilità del dirigente scolastico in materia di sicurezza)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) All'articolo 13, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Nelle sedi delle istituzioni scolastiche la vigilanza spetta al dirigente scolastico per i rischi individuati nella sezione del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) di sua competenza; spetta all'ente competente per i rischi individuati nella sezione di competenza dello stesso.

2) All'articolo 17, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli spettano all'ente proprietario e al dirigente scolastico nelle modalità indicate dall'articolo 28, comma 1-ter".

3) All'articolo 18, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

"3-ter. Ai fini della previsione di cui al precedente comma nelle istituzioni scolastiche, sulla base del disposto di cui all'articolo 28-ter, i dirigenti scolastici sono tenuti a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, e 25, i responsabili della sicurezza dell'ente proprietario sono tenuti a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 22, 23 e 24".

4) All'articolo 28, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. Nelle istituzioni il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) è composto di due parti distinte, ciascuna di esclusiva responsabilità dei soggetti competenti: una prima parte, di competenza del responsabile della sicurezza dell'ente amministrativo competente, relativa alla valutazione delle caratteristiche strutturali dell'edificio, stato dell'immobile, struttura di scale, tetti cornicioni e sottotetti, controsoffittature, locali tecnici, locali eventualmente interdetti all'uso scolastici, impianti antincendio; una seconda parte, di competenza del dirigente scolastico, relativa alla valutazione dei rischi di esercizio: utilizzo locali scolastici, porte e finestre, scale, ascensori e montacarichi, pertinenze esterne"».

23.0.11

VONO, GRIMANI, MAGORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Per tutti gli eventi che si siano verificati o si potranno verificare in seno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado durante l'emergenza epidemiologica Covid-19 con la riapertura delle scuole a settembre, avendo il Dirigente scolastico ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida "Piano scuola 2020/2021", non sono punibili penalmente ai sensi dell'articolo 51 del codice penale, in quanto l'operato degli stessi

deve intendersi come adempimento di un dovere impartito da una norma giuridica e/o organo superiore».

23.0.12

BERARDI, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Responsabilità dei dirigenti scolastici sull'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021)

1. Per tutti gli eventi che si siano verificati o si potranno verificare in seno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 con la riapertura delle scuole a settembre avendo il Dirigente scolastico ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida "Piano scuola 2020/2021" non sono punibili penalmente ai sensi dell'articolo 51 del C.P. in quanto l'operato degli stessi deve intendersi come adempimento di un dovere impartito da una norma giuridica e/o organo superiore»

23.0.13

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Responsabilità dei dirigenti scolastici sull'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021)

1. Per tutti gli eventi che si siano verificati o si potranno verificare in seno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 con la riapertura delle scuole a settembre avendo il dirigente scolastico ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida "Piano scuola 2020/2021" non sono punibili penalmente ai sensi dell'articolo 51 del C.P. in quanto l'operato degli stessi deve intendersi come adempimento di un dovere impartito da una norma giuridica e/o organo superiore.».

23.0.14

SBROLLINI, GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Adempimento di doveri e responsabilità in relazione all'anno scolastico 2020/2021)

1. Con riferimento all'anno scolastico 2020/2021 e fino al 31 agosto 2021, il rispetto da parte del personale scolastico delle prescrizioni e dei protocolli adottati dal Comitato tecnico scientifico, di cui alle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile 3 febbraio 2020, n. 630, 18 aprile 2020, n. 663 e 15 maggio 2020, n. 673, nonché delle prescrizioni contenute nelle Linee guida "Piano scuola 2020/2021" di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2020, n. 39, costituisce adempimento di un dovere ai sensi dell'art. 51 del codice penale.

2. Fino al 31 agosto 2021, ove l'organizzazione dello svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 nell'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 1 implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il personale scolastico risponde verso terzi dei danni limitatamente ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è dovuta a dolo o colpa grave.».

23.0.15

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. L'articolo 346-bis del codice penale è abrogato.».

23.0.16

D'ANGELO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Tutela dell'identità digitale - Modifiche al titolo VII, capo IV del libro secondo del codice penale).

1. L'articolo 495-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 495-bis. - *(Falsa dichiarazione o attestazione al soggetto che presta servizi fiduciari qualificati sull'identità o su qualità personali proprie o di altri)* - Chiunque dichiara o attesta falsamente, al soggetto che presta servizi fiduciari qualificati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, n. 17 del Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014, l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni."

2. Dopo l'articolo 495-ter del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 495-quater.

(Falsa dichiarazione o attestazione al gestore dell'identità digitale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri)

Chiunque dichiara o attesta falsamente, al gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni".

3. L'articolo 640-quinquies del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 640-quinquies. - *(Frode informatica del soggetto che presta servizi fiduciari qualificati e del gestore dell'identità digitale)* - Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il prestatore di servizi fiduciari qualificati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, n. 17 del Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014 o il gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 70 marzo 2005, n. 82, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato per un servizio fiduciario o per il rilascio dell'identità digitale ovvero la gestione degli accessi mediante identità digitale, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro".».

Art. 024.**024.1**

AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 024.

1. Al fine di introdurre misure di semplificazione procedimentale volte a snellire gli iter e ad eliminare le sovrapposizioni burocratiche tenendo comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico infrastrutturale e delle ricadute sull'organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti si adeguano alle previsioni del presente capo per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale a partire dalla data prevista per la cessazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fissata con delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020.

2. Considerato il termine del suddetto stato di emergenza, fissato al 31 ottobre 2020, le scadenze temporali previste dal presente capo entro cui i Comuni sono tenuti ad adempiere alle disposizioni per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale si intendono posticipate di tre mesi».

024.2

AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

All'articolo premere il seguente:

«Art. 024.

1. Al fine di introdurre misure di semplificazione procedimentale volte a snellire gli iter e ad eliminare le sovrapposizioni burocratiche tenendo comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico infrastrutturale e delle ricadute sull'organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti si adeguano alle previsioni del presente capo per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione di-

gitale a partire dalla data prevista per la cessazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fissata con delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020.

2. Considerato il termine del suddetto stato di emergenza, fissato al 31 ottobre 2020, le scadenze temporali previste dal presente capo entro cui i Comuni sono tenuti ad adempiere alle disposizioni per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale si intendono posticipate di tre mesi.».

024.3

AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 024.

1. Al fine di introdurre misure di semplificazione procedimentale volte a snellire gli iter e ad eliminare le sovrapposizioni burocratiche tenendo comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico infrastrutturale e delle ricadute sull'organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti si adeguano alle previsioni del presente capo per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale a partire dalla data prevista per la cessazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fissata con delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020, al 31 ottobre 2020».

024.4

AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 024.

1. Al fine di introdurre misure di semplificazione procedimentale volte a snellire gli iter e ad eliminare le sovrapposizioni burocratiche tenendo comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico infrastrutturale e

delle ricadute sull'organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti si adeguano alle previsioni del presente capo per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale a partire dalla data prevista per la cessazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fissata con delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020, al 31 ottobre 2020.».

024.5

AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 024.

1. Al fine di introdurre misure di semplificazione procedimentale volte a snellire gli iter e ad eliminare le sovrapposizioni burocratiche tenendo comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico infrastrutturale e delle ricadute sull'organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, tutti i termini temporali previsti dal presente capo entro cui i Comuni sono tenuti ad adempiere alle disposizioni per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale si intendono posticipate di sei mesi».

Art. 24.

24.1

AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3, inserire il seguente:

«3-bis) al comma 3-bis, al primo periodo, sostituire le parole: "acquisito il parere della Conferenza Unificata" con le seguenti parole "previa intesa con la Conferenza Unificata"».

24.2

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, lettera a, numero 4), dopo le parole: «al comma 3-bis,» aggiungere le seguenti: «al primo periodo, sostituire le parole: "acquisito il parere della Conferenza Unificata" con le seguenti parole: "previa intesa con la Conferenza Unificata". Inoltre».

24.3

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) All'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"I-bis. L'adesione alla piattaforma di cui al comma 2 è facoltativa per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), che già accettino pagamenti per il tramite di sistemi di pagamento elettronici e multi-canale conformi alla direttiva 2015/2366/UE."».

24.4

FEDE

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) All'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"I-bis. L'accettazione di pagamenti per il tramite della piattaforma di cui al comma 2 è facoltativa per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), che già accettino pagamenti attraverso sistemi di pagamento elettronici conformi alla direttiva 2015/2366/UE."».

24.5

AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 1, lettera b, numero 1), dopo le parole: «con legge dello Stato.» aggiungere le seguenti: «Inoltre dopo l'ultimo periodo, è inserito il seguente: "Agli enti locali è consentito l'accesso gratuito all'Indice per l'estrazione degli elenchi di domicili digitali mediante scarico statico di file in formato riutilizzabile."».

24.6

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «con legge dello Stato.» aggiungere le seguenti: «Inoltre dopo l'ultimo periodo, è inserito il seguente: "Agli enti locali è consentito l'accesso gratuito all'Indice per l'estrazione degli elenchi di domicili digitali mediante scarico statico di file in formato riutilizzabile".».

24.7

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «con legge dello Stato.» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli enti locali è consentito l'accesso gratuito all'Indice per l'estrazione degli elenchi di domicili digitali mediante scarico statico di file in formato riutilizzabile.».

Conseguentemente, all'alinea del comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «è inserito il seguente», con le seguenti: «sono inseriti i seguenti».

24.8

AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3, con il seguente: «3) sostituire il comma 3 con il seguente: "Al completamento dell'ANPR di cui all'articolo 62, AgID provvede al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche previa cancellazione dall'elenco di cui al presente articolo"».

24.9

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, al comma 3 del d.lgs 82/2005 le seguenti parole: «previa cancellazione dall'elenco di cui al presente articolo», e sopprimere conseguentemente le parole: «contenuti nell'elenco di cui al presente articolo».

24.10

GRASSI, PIROVANO, AUGUSSORI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) *All'articolo 6-quinquies:*

1) *Al comma 2, dopo le parole: «L'estrazione.», sono inserite le parole: «, anche massiva». Alla fine del paragrafo, dopo le parole: «Linee guida», sono aggiunte le parole: «, ed è resa disponibile a titolo gratuito alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali».*

2) *Al comma 3, le parole: «per finalità diverse dall'invio di comunicazioni aventi valore legale o comunque connesse al conseguimento di finalità istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2», sono sostituite dalle seguenti: «per l'invio di comunicazioni commerciali, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70».*

24.11

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, inserire la seguente lettera d)-bis:

d-bis) *All'articolo 6-quinquies, comma 2, dopo le parole: «L'estrazione.» sono inserite le parole: «, anche massiva». Alla fine del paragrafo, dopo le parole: «Linee guida», sono aggiunte le parole: «, ed è resa disponibile a titolo gratuito alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali».*

Al comma 1, lettera e) numero 6), sostituire le parole: «28 febbraio 2021», con le parole: «31 dicembre 2021».

Al comma 1, lettera f) numero 2), alla fine del secondo paragrafo sostituire le parole: «28 febbraio 2021», con le parole: «30 giugno 2021».

Al comma 4, alla fine del paragrafo, sostituire le parole: «30 settembre 2021», con le parole: «31 dicembre 2021».

24.12

AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) *All'articolo 24:*

1) al comma 1, lettera e) numero 6), sostituire le parole: «28 febbraio 2021», con le parole: «31 dicembre 2021»;

2) al comma 1, lettera f) numero 2), alla fine del secondo paragrafo sostituire le parole: «28 febbraio 2021», con le parole: «30 giugno 2021»;

3) al comma 4, alla fine del paragrafo, sostituire le parole: «30 settembre 2021», con le parole: «31 dicembre 2021».

24.13

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, sopprimere la lettera f), numero 2).

24.14

AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 2 dell'articolo 65 apportare le seguenti modifiche: le parole: "30 giugno 2020", ovunque ricorrono, sono sostituite con le parole: "30 giugno 2021"; dopo le parole: "abilitati ad operare sulla piattaforma.", sono aggiunte le parole: "Gli enti locali che ne faranno richiesta potranno avvalersi, a partire dal 30 giugno 2020, dei servizi gratuiti resi disponibili dalla società di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, per garantire l'integrazione con la piattaforma.", in fine, nell'ultimo periodo le parole: "di cui al precedente periodo", sono sostituite dalle parole: "di cui al presente comma"».

24.15

MANCA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «28 febbraio 2021», con le seguenti: «31 luglio 2021».

24.16

MARINO, VONO, GRIMANI

Al comma 2, lettera a), aggiungere alla fine il seguente periodo: «e le parole: "per i prestatori di servizi di pagamento abilitati", sono sostituite dalle parole: "per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82" e infine le parole: "per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni" sono soppresse"».

24.17

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 2, lettera a), aggiungere alla fine il seguente periodo: «, le parole: "per i prestatori di servizi di pagamento abilitati", sono sostituite dalle parole: "per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82" e le parole: "per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni" sono soppresse."».

24.18

MANCA, PITTELLA

Al comma 2, lettera a), aggiungere alla fine il seguente periodo: «e le parole: "per i prestatori di servizi di pagamento abilitati" sono sostituite dalle parole: "per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82" e le parole: "per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni" sono soppresse».

24.19

PEROSINO

Dopo il comma 4 inserire il seguente comma:

«4-bis. Nell'esercizio dell'attività attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, di cui all'articolo 84 comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è consentito agli organismi di cui al comma 1 del medesimo articolo, di accedere alle informazioni contenute nelle banche dati della pubblica amministrazione al fine di agevolare la digitalizzazione della suddetta attività. Le modalità di accesso alle banche dati nazionali verrà regolata mediante appositi protocolli d'intesa tra le amministrazioni competenti, gli organismi di attestazione, ovvero le associazioni degli

stessi, ed il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la trasformazione digitale».

24.20

BITI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, i servizi erogati dalle piattaforme regionali per i pagamenti e l'accesso alle posizioni debitorie sono accessibili anche attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».

24.0.1

CROATTI, MOLLAME

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445)

1. Al fine di eliminare ogni possibile forma di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità che limiti il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, in attuazione della Legge 3 marzo 2009, n. 18, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, sentito il Ministro per la famiglia e le Associazioni per la tutela delle persone con disabilità maggiormente più rappresentative, sono apportate le opportune modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di rimuovere ogni ostacolo e impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione da parte delle persone con disabilità capaci di intendere e di volere che, in caso di difficoltà nell'esprimersi o di compiere l'atto di sottoscrizione possono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del citato decreto, manifestarla senza oneri, anche ad un notaio il quale riceve la dichiarazione anche avvalendosi di strumenti tecnologici, nel rispetto della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Nell'ipotesi in cui la persona con disabilità di cui al precedente periodo, si ri-

volga ad un notaio non è obbligatoria la necessità di un interprete o di altre autorizzazioni».

24.0.2

GRASSI, AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, PIROVANO, RICCARDI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445)

1. Al fine di eliminare ogni possibile forma di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità che limiti il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, in attuazione della legge 3 marzo 2009, n. 18, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, sentito il Ministro per la famiglia e le Associazioni per la tutela delle persone con disabilità maggiormente più rappresentative, sono apportate le opportune modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di rimuovere ogni ostacolo e impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione da parte delle persone con disabilità capaci di intendere e di volere che, in caso di difficoltà nell'esprimersi o di compiere l'atto di sottoscrizione possono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del citato decreto, manifestarla senza oneri anche ad un notaio il quale riceve la dichiarazione avvalendosi eventualmente di strumenti tecnologici, nel rispetto della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Nell'ipotesi in cui la persona con disabilità di cui al precedente periodo si rivolga ad un notaio non è obbligatoria la necessità di un interprete o di altre autorizzazioni».

24.0.3

CANGINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445)

1. Al fine di eliminare ogni possibile forma di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità che limiti il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, in attuazione della legge 3 marzo 2009, n. 18, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, sentito il Ministro per la famiglia e le Associazioni per la tutela delle persone con disabilità maggiormente più rappresentative, sono apportate le opportune modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di rimuovere ogni ostacolo e impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione da parte delle persone con disabilità capaci di intendere e di volere che, in caso di difficoltà nell'esprimersi o di compiere l'atto di sottoscrizione possono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del citato decreto, manifestarla senza oneri, anche ad un notaio il quale riceve la dichiarazione anche avvalendosi di strumenti tecnologici, nel rispetto della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Nell'ipotesi in cui la persona con disabilità di cui al precedente periodo, si rivolga ad un notaio non è obbligatoria la necessità di un interprete o di altre autorizzazioni».

24.0.4

BINETTI, DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445)

1. Al fine di eliminare ogni possibile forma di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità che limiti il pieno e uguale godi-

mento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, in attuazione della legge 3 marzo 2009, n. 18, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, sentito il Ministro per la famiglia e le Associazioni per la tutela delle persone con disabilità maggiormente più rappresentative, sono apportate le opportune modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di rimuovere ogni ostacolo e impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione da parte delle persone con disabilità capaci di intendere e di volere che, in caso di difficoltà nell'esprimersi o di compiere l'atto di sottoscrizione possono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del citato decreto, manifestarla senza oneri, anche ad un notaio il quale riceve la dichiarazione anche avvalendosi di strumenti tecnologici, nel rispetto della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Nell'ipotesi in cui la persona con disabilità di cui al precedente periodo, si rivolga ad un notaio non è obbligatoria la necessità di un interprete o di altre autorizzazioni».

24.0.5

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445)

1. Al fine di eliminare ogni possibile forma di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità che limiti il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, in attuazione della legge 3 marzo 2009, n. 18, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, sentito il Ministro per la famiglia e le Associazioni per la tutela delle persone con disabilità maggiormente più rappresentative, sono apportate le opportune modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di rimuovere ogni ostacolo e impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione da parte delle persone con disabilità capaci di intendere e di volere che, in caso di difficoltà nell'e-

sprimersi o di compiere l'atto di sottoscrizione possono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del citato decreto, manifestarla senza oneri, anche ad un notaio il quale riceve la dichiarazione anche avvalendosi di strumenti tecnologici, nel rispetto della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Nell'ipotesi in cui la persona con disabilità di cui al precedente periodo, si rivolga ad un notaio non è obbligatoria la necessità di un interprete o di altre autorizzazioni».

24.0.6

COMINCINI, GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 24-bis.

(Semplificazione nell'accesso ai servizi di bigliettazione elettronica dei Comuni e degli enti locali)

1. Al fine di digitalizzare i processi della pubblica amministrazione, semplificare le modalità di corresponsione delle somme dovute ai Comuni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea, di contrastarne l'evasione e di ridurre l'utilizzo dei titoli di viaggio cartacei, i Comuni assicurano l'interoperabilità degli strumenti di pagamento elettronico dei titoli di viaggio all'interno dei rispettivi territori e per quanto di propria competenza.

2. I Comuni hanno la facoltà di sottoscrivere specifici accordi o convenzioni con soggetti privati al fine di realizzare specifiche piattaforme digitali per assicurare l'attuazione del comma 1, anche per tramite dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la Conferenza Unificata e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definite le modalità operative per assicurare:

a) la interoperabilità dei sistemi di pagamento, anche tramite piattaforme elettroniche realizzate nelle forme di cui alla Comunicazione della Commissione del 30 aprile 2004, COM (2004) 327;

b) l'interazione di sistemi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione con metodi di pagamento elettronico, secondo principi di trasparenza e libera concorrenza».

24.0.7

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. All'articolo 31 della legge n. 340 del 2000, comma *quinques* aggiungere le seguenti parole: "potranno presentare atti societari non notarili su incarico' dei legali rappresentanti. L'incarico dovrà tuttavia essere documentato tenendo conto delle indicazioni operative che seguono anche, i Tributaristi certificati a norma UNI 11511 i quali, possono richiedere iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli atti societari per i quali la stessa e per la cui redazione la legge non richiede espressamente l'intervento di un notaio"».

Art. 26.**26.1**

GRIMANI, VONO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «soggetti incaricati dal gestore della piattaforma dell'attività di cui al presente comma sono pubblici ufficiali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;

b) *al comma 15, dopo la lettera l) è inserita la seguente:* «l-bis) è individuato, nell'ambito dei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e il gestore della piattaforma, il soggetto responsabile della regolarità della notifica dell'atto, anche al fine di definire il titolare della legittimazione passiva al giudizio in caso di contenzioso relativo alla notifica dell'atto».

26.2

COLLINA

Sopprimere il comma 14.

26.3

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Sopprimere il comma 14.

26.4

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Sopprimere il comma 14.

26.5

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, d'intesa con la Conferenza unificata, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituito presso la Conferenza Unificata un tavolo tecnico permanente per la notificazione digitale degli atti della PA con la finalità di raccordo e coinvolgimento di tutte le iniziative legislative ed applicative in materia. Il tavolo tecnico è composto da due componenti indicati dal Ministero delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, due componenti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, un componente indicato dall'Agenzia delle entrate, un componente indicato dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, tre componenti indicati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante indicato dall'Unione province italiane (UPI) e due rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)».

Al comma 15 sostituire le parole: «acquisito il parere in sede di» con le seguenti: «previa intesa con la».

26.6

AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

«14-bis. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, d'intesa con la Conferenza unificata, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituito presso la Conferenza Unificata un tavolo tecnico permanente per la notificazione digitale degli atti della P A con la finalità di raccordo e coinvolgimento di tutte le iniziative legislative ed applicative in materia. Il tavolo tecnico è composto da due componenti indicati dal Ministero delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, due componenti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, un componente indicato dall'Agenzia delle entrate, un componente indicato dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, tre componenti indicati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante indicato dall'Unione province italiane (UPI) e due rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)».

b) *al comma 15 sostituire le parole: «acquisito il parere in sede di» con le parole: «previa intesa con la».*

26.7

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, d'intesa con la Conferenza unificata, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituito presso la Conferenza Unificata un tavolo tecnico permanente per la notificazione digitale degli atti della PA con la finalità di raccordo e coinvolgimento di tutte le iniziative legislative ed applicative in materia. Il tavolo tecnico è composto da due componenti indicati dal Ministero delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, due componenti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, un componente indicato dall'Agenzia delle entrate, un componente indicato dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, tre componenti indicati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante indicato dall'Unione province italiane (UPI)

e due rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)».

Al comma 15 sostituire le parole: «acquisito il parere in sede di» con le seguenti: «previa intesa con la».

26.8

BORGONZONI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Per gli iscritti alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), con redditi annuali non superiori ai 10.000 euro e che fanno dei proventi dell'utilizzazione delle proprie opere il loro unico mezzo di sostentamento, è stabilita l'impignorabilità dei suddetti crediti pecuniari, con riferimento alle posizioni debitorie che gli iscritti alla SIAE assumono nei confronti della Pubblica Amministrazione e affidate all'Agenzia delle entrate per la riscossione, ovvero che tali crediti vengano riconosciuti, a tutti gli effetti, come crediti da lavoro, in quanto remunerazione del lavoro intellettuale, per poter limitare o impedire eventuali pignoramenti».

26.0.1

ROMANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Dematerializzazione delle procedure di notificazione degli atti dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

1. La notificazione degli atti emessi dall'Ispettorato nazionale del lavoro, ivi compresi gli atti di accertamento di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 nei confronti di imprese individuali o costituite in forma societaria anche da professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato o da altri soggetti tenuti per legge a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica di atti da parte di pubbliche amministrazioni, ivi compresi i soggetti di cui al comma 3, può essere effettuata, anche in deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste da altre disposizioni di legge, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2005 n. 68 a mezzo di posta elettronica certificata.

Gli atti oggetto di notifica sono trasmessi all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese o all'indirizzo altrimenti comunicato a tal fine dal destinatario.

2. In caso di esito negativo della notifica, l'Ispettorato effettua un secondo tentativo decorsi almeno sette giorni dal primo invio e, in caso di ulteriore esito negativo, provvede al deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicando il relativo avviso. La notifica si intende effettuata eseguita decorsi quindici giorni dal deposito.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo o, in caso di nuova istituzione, all'atto di iscrizione al registro delle imprese, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a dotare i legali rappresentanti, ovvero coloro che risultano responsabili degli adempimenti in materia di reclutamento e gestione del personale o in materia previdenziale e assistenziale, di una casella di posta elettronica certificata e mantenerla attiva per la durata di almeno cinque anni dalla cessazione dell'incarico. L'indirizzo di posta elettronica è inserito negli elenchi di cui all'articolo 6 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (INIPEC). L'indicazione degli indirizzi PEC è condizione per la iscrizione delle società nel registro delle imprese e per la registrazione di ogni successiva modifica relativa agli incarichi di cui al primo periodo del presente comma.».

Conseguentemente, all'articolo 26, al comma 17, aggiungere, infine, la seguente lettera:

«e-bis) agli atti di cui all'articolo 26-bis.».

26.0.2

FERRARA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Istituzione della banca dati centrale informatizzata per i detentori di armi o in possesso di porto d'armi)

1. Presso il Ministero dell'interno-Dipartimento della Pubblica sicurezza, è istituita una banca dati centrale informatizzata in cui sono registrati i soggetti detentori di armi o in possesso del porto d'armi con le relative documentazioni di rilascio allegate. Tutte le autorità di pubblica sicurezza hanno diritto di accesso alla banca dati.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le modalità per costituire e aggiornare la banca dati di cui al comma 1.

3. Le aziende sanitarie locali hanno accesso alla banca dati di cui al comma 1 tramite il direttore del Dipartimento di salute mentale o tramite un soggetto del Dipartimento stesso da quest'ultimo incaricato.

4. Il personale medico-sanitario che ha in cura un soggetto affetto da malattie mentali o da disturbi psicopatologici, compresi i disturbi di personalità, è tenuto a segnalarlo al direttore del Dipartimento di salute mentale, o al soggetto da lui incaricato, dell'azienda sanitaria locale di riferimento entro tre giorni dalla diagnosi.

5. Il direttore del Dipartimento di salute mentale o il soggetto da lui incaricato è tenuto a verificare, entro tre giorni dalla segnalazione, se i soggetti che risultano affetti da malattie mentali o da disturbi psicopatologici, compresi i disturbi di personalità, risultano inseriti nella banca dati di cui al comma 1 quali possessori di armi.

6. Il direttore del Dipartimento di salute mentale o il soggetto da lui incaricato, nei casi in cui i soggetti possessori di armi affetti da malattie mentali o da disturbi psicopatologici, compresi i disturbi di personalità, risultino inseriti nella banca dati, è tenuto a comunicare, entro le successive quarantotto ore, alle autorità di pubblica sicurezza i relativi nominativi.

7. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 6, le Forze dell'ordine procedono all'immediato sequestro amministrativo delle armi in loro possesso, ivi comprese le armi ad uso venatorio o sportivo.

8. All'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: "malattie mentali" sono inserite le seguenti: "o da disturbi psicopatologici, compresi i disturbi di personalità,".

9. Il personale medico sanitario che viola le disposizioni previste dai commi da 4 a 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro.

10. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

26.0.3

CROATTI, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Portale online per il turismo italiano)

1. Al fine di favorire la promozione e lo sviluppo del turismo italiano, è istituita una piattaforma *online* di intermediazione del settore turistico, denominata Portale *online* per il turismo italiano, gestita dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di promuovere le strutture turistiche ricettive nazionali, valorizzare il territorio italiano in tutte le sue declinazioni attraverso la promozione e commercializzazione dei prodotti e servizi di tutta la filiera del turismo, della cultura, del commercio e dei servizi pubblici.

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.».

26.0.4

CROATTI, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Portale unico digitale per la semplificazione in materia di locazioni immobiliari)

1. È istituito il portale unico per la digitalizzazione degli adempimenti relativi alle locazioni immobiliari individuato nell'app IO <https://io.italia.it/> al fine di garantire con una comunicazione unica di convogliare tutti gli adempimenti esistenti in materia di locazione, includenti la registrazione dell'alloggio ai fini Comunali e Regionali, le comunicazioni ai sensi dell'articolo 109 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, la dichiarazione dei dati statistici ai fini ISTAT, le comunicazioni statistiche dei numeri relativi all'imposta di soggiorno nei Comuni, il pagamento e le comunicazioni degli adempimenti fiscali e tributari.».

Art. 27.**27.1**

FENU, PESCO, BOTTICI, LANNUTTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, la parola: "2020" è sostituita dalla seguente: "2021"».

27.2

COMINCINI, MARINO, VONO, GRIMANI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente

«3-bis. Le previsioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020 n.23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e di cui all'art. 33, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77 sono prorogate al 31 dicembre 2020».

27.0.1

MANCA, PITTELLA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 27-bis.**

(Semplificazione delle segnalazioni relative a banconote e monete sospette di falsità)

1. All'articolo 2, comma 152, del decreto-legge n. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2006, n. 286, dopo le parole: "trasmettono, per via telematica" sono aggiunte le seguenti: "non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione della banconota o moneta sospetta di falsità".

2. All'articolo 2, comma 153, del decreto-legge n. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2006, n. 286, primo periodo, le parole: "fino ad euro 5.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 300 fino ad euro 5000 a seconda della gravità della violazione"».

27.0.2

MARINO, VONO, GRIMANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 27-bis.***(Semplificazione delle segnalazioni relative a banconote e monete sospette di falsità)*

1. All'articolo 2, comma 152, del decreto-legge n. 262/2006, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2006, n.286, dopo le parole: "trasmettono, per via telematica" sono aggiunte le seguenti: "non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione della banconota o moneta sospetta di falsità".

2. All'articolo 2, comma 153, del decreto-legge n. 262/2006, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2006, n. 286, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: "fino ad euro 5.000" con le seguenti "da euro 300 fino ad euro 5000 a seconda della gravità della violazione"».

27.0.3

VITALI, PAGANO, FLORIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 27-bis.***(Semplificazione delle segnalazioni relative a banconote e monete sospette di falsità)*

1. All'articolo 2, comma 152, del decreto-legge n. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2006, n. 286, dopo le parole: "trasmettono, per via telematica" sono aggiunte le seguenti: "non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione della banconota o moneta sospetta di falsità".

2. All'articolo 2, comma 153, del decreto-legge n. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2006, n. 286, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: "fino ad euro 5.000" con le seguenti: "da euro 300 fino ad euro 5000 a seconda della gravità della violazione"».

27.0.4

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 27-bis.***(Semplificazione delle segnalazioni relative a banconote e monete sospette di falsità)*

1. All'articolo 2, comma 152, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo le parole: "trasmettono, per via telematica" sono aggiunte le seguenti: "non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione della banconota o moneta sospetta di falsità".

2. All'articolo 2, comma 153, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: "fino ad euro 5.000" con le seguenti "da euro 300 fino ad euro 5000 a seconda della gravità della violazione"».

27.0.5

BAGNALI, BERGESIO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 27-bis***(Rimborso anticipato ai sensi dell'art. 125-sexies del D.lgs. 01/09/1993, n. 385)*

1. All'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito che include tutti i costi posti a suo carico, escluse le imposte e gli importi corrisposti a soggetti diversi dal finanziatore, indipendenti dalla durata del contratto e addebitati al consumatore in conformità al contratto medesimo. La riduzione del costo totale del credito, per ciò che concerne i costi diversi dagli interessi, deve essere determinata con un criterio proporzionale

agli interessi non maturati avendo come riferimento il piano di ammortamento del finanziamento sottoscritto tra le parti".

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La previsione del comma 1 si applica ai contratti stipulati a partite dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Le disposizioni di cui all'art. 125-*sexies*, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 vigenti alla data del presente provvedimento e le relative disposizioni attuative di Banca d'Italia continuano ad applicarsi ai contratti di credito stipulati anteriormente alla suddetta data"».

27.0.6

MANTOVANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, misure per la semplificazione nell'identificazione di abbonati e acquirenti di S.I.M.)

1. All'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

"7-bis. L'identificazione di cui al comma 7 può avvenire anche in modalità da remoto, attraverso strumenti di riconoscimento telematici. La corrispondenza dell'identità dichiarata dal cliente con il documento dallo stesso fornito è successivamente verificata dell'operatore di telecomunicazioni o di soggetti da questo incaricati, prima dell'attivazione della scheda elettronica (S.I.M.).

7-ter. L'obbligo di identificazione di cui al comma 7 non si applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo *Internet of Things*, installate senza possibilità di essere estratte all'interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare traffico voce, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a *internet*."».

27.0.7

VALENTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)

1. All'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

"7-bis. L'identificazione di cui al comma 7 può avvenire anche in modalità da remoto, attraverso strumenti di riconoscimento telematici. La corrispondenza dell'identità dichiarata dal cliente con il documento dallo stesso fornito è successivamente verificata dell'operatore di telecomunicazioni o di soggetti da questo incaricati, prima dell'attivazione della scheda elettronica (S.I.M.).

7-ter. L'obbligo di identificazione di cui al comma 7 non si applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo *Internet of Things*, installate senza possibilità di essere estratte all'interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare traffico voce, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a *internet*."».

27.0.8

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)

1. All'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

"7-bis. L'identificazione di cui al comma 7 può avvenire anche in modalità da remoto, attraverso strumenti di riconoscimento telematici. La corrispondenza dell'identità dichiarata dal cliente con il documento dallo stesso fornito è successivamente verificata dell'operatore di telecomunicazioni o di soggetti da questo incaricati, prima dell'attivazione della scheda elettronica (S.I.M.).

7-ter. L'obbligo di identificazione di cui al comma 7 non si applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo

Internet of Things, installate senza possibilità di essere estratte all'interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare traffico voce, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a *internet*.».

27.0.9

D'ALFONSO, MANCA, COLLINA

Dopo l'articolo, è inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Semplificazione procedure di denuncia delle frodi online nel settore del risparmio e altre misure)

1. Al fine di rendere più efficace il contrasto alle frodi online nel settore del risparmio, l'Associazione Bancaria Italiana e Poste italiane S.p.A. stipulano un apposito protocollo tecnico con l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza.

2. Il protocollo tecnico stabilisce le modalità e la tempistica per lo scambio delle informazioni relative alle denunce relative a casi di frodi *online*, anche tentate, sui conti di pagamento intrattenuti dai clienti presso le banche e Poste italiane S.p.A., anche attraverso l'uso di carte di pagamento di debito e di credito, e per il supporto operativo per la risposta a tali frodi.

3. Le Banche e Poste italiane S.p.A. alimentano le informazioni di cui al comma precedente, anche tramite le preventive segnalazioni relative a frodi, anche tentate, ricevute direttamente dai propri clienti, per i quali rimane comunque l'obbligo di presentare regolare denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza al fine della tutela dei propri interessi.

4. Sempre con riferimento al comma 2, l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza supportano, ciascuno per gli ambiti di competenza, le banche e Poste Italiane S.p.A. per rispondere operativamente alle frodi *online*, anche tentate, attraverso l'istituzione di procedure operative che facilitino interventi tempestivi, e coordinati.

5. Le Banche e Poste italiane S.p.A. sono autorizzate a sospendere per 72 ore ogni operazione da e verso i conti correnti coinvolti nelle informazioni di cui al presente articolo.

6. Il Ministro dell'Interno, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali gli operatori di telefonia mobile effettuano la sostituzione della SIM dei clienti a seguito di furto o smarrimento, al fine di ridurre il rischio di frodi connesse al furto di identità.

7. Il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento disciplina l’adozione da parte degli operatori di telefonia mobile di soluzioni volte a ridurre l’utilizzo fraudolento di messaggi SMS tramite la falsificazione del mittente e l’impersonificazione con denominazioni o numeri telefonici riferibili a banche e a Poste italiane S.p.A.

8. Il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento disciplina l’adozione da parte dei fornitori di servizi *Internet (Internet Service Provider)* e di *web hosting* di soluzioni volte a ridurre l’utilizzo fraudolento dei siti *web* per raggirare i consumatori con denominazioni e componenti grafiche delle pagine *web* riferibili a banche e a Poste Italiane S.p.A. In particolare, il regolamento definisce procedure volte alla verifica dell’identità dei soggetti richiedenti l’apertura di un sito *web* e della legittimità della richiesta, e alla pronta rimozione o oscuramento del sito *web* fino a conclusione degli accertamenti, anche sulla base delle segnalazioni trasmesse da Banche e Poste Italiane S.p.A. ai fornitori di cui al presente comma».

27.0.10

FERRO

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Semplificazione procedure di denuncia delle frodi online nel settore del risparmio e altre misure)

1. Al fine di rendere più efficace il contrasto alle frodi online nel settore del risparmio, l’Associazione Bancaria Italiana e Poste italiane S.p.A. stipulano un apposito protocollo tecnico con l’Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza.

2. Il protocollo tecnico stabilisce le modalità e la tempistica per lo scambio delle informazioni relative alle denunce relative a casi di frodi online, anche tentate, sui conti di pagamento intrattenuti dai clienti presso le banche e Poste italiane S.p.A., anche attraverso l’uso di carte di pagamento di debito e di credito, e per il supporto operativo per la risposta a tali frodi.

3. Le Banche e Poste italiane S.p.A. alimentano le informazioni di cui al comma precedente, anche tramite le preventive segnalazioni relative a frodi, anche tentate, ricevute direttamente dai propri clienti, per i quali rimane comunque l’obbligo di presentare regolare denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza al fine della tutela dei propri interessi.

4. Sempre con riferimento al comma 2, l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza supportano, ciascuno per gli ambiti di competenza, le banche e Poste Italiane S.p.A. per rispondere operativamente alle frodi *online*, anche tentate, attraverso l'istituzione di procedure operative che facilitino interventi tempestivi, e coordinati.

5. Le Banche e Poste italiane S.p.A. sono autorizzate a sospendere per 72 ore ogni operazione da e verso i conti correnti coinvolti nelle informazioni di cui al presente articolo.

6. Il Ministro dell'Interno, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali gli operatori di telefonia mobile effettuano la sostituzione della SIM dei clienti a seguito di furto o smarrimento, al fine di ridurre il rischio di frodi connesse al furto di identità.

7. Il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento disciplina l'adozione da parte degli operatori di telefonia mobile di soluzioni volte a ridurre l'utilizzo fraudolento di messaggi SMS tramite la falsificazione del mittente e l'impersonificazione con denominazioni o numeri telefonici riferibili a banche e a Poste italiane S.p.A.

8. Il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento disciplina l'adozione da parte dei fornitori di servizi *Internet (Internet Service Provider)* e di *web hosting* di soluzioni volte a ridurre l'utilizzo fraudolento dei siti *web* per raggirare i consumatori con denominazioni e componenti grafiche delle pagine *web* riferibili a banche e a Poste Italiane S.p.A. In particolare, il regolamento definisce procedure volte alla verifica dell'identità dei soggetti richiedenti l'apertura di un sito *web* e della legittimità della richiesta, e alla pronta rimozione o oscuramento del sito *web* fino a conclusione degli accertamenti, anche sulla base delle segnalazioni trasmesse da Banche e Poste Italiane S.p.A. ai fornitori di cui al presente comma.».

27.0.11

GAUDIANO, RICCIARDI, CASTIELLO, LANNUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 in materia di gruppo bancario cooperativo)

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37-*bis*, dopo il comma 1-*bis*, sono inseriti i seguenti:

«*i-ter*. Le banche di credito cooperativo, diverse da quelle di cui al comma 1-*bis*, hanno la facoltà di adottare, in alternativa alla costituzione del Gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del Regolamento n. 575/2013. Tali sistemi prevedono un soggetto gestore costituito in forma di società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, il cui capitale è detenuto per almeno il sessanta per cento dalle banche di credito cooperativo aderenti al sistema di tutela istituzionale.»;

b) dopo l'articolo 37-*ter*, inserire il seguente:

«Art. 37-*quater*.

(Trasformazione del gruppo bancario cooperativo)

1. La Banca d'Italia autorizza la trasformazione in sistemi di tutela istituzionale dei Gruppi Bancari Cooperativi già autorizzati e operativi purché la Capogruppo assuma il ruolo di soggetto gestore del sistema, siano adottati meccanismi di contribuzione analoghi ai dispositivi di determinazione della garanzia incrociata vigenti all'epoca della trasformazione e siano rispettati gli stessi obblighi di fornire prontamente i mezzi finanziari necessari per gli interventi di sostegno alle banche aderenti al sistema.

2. I sistemi di tutela istituzionale nascenti dalla trasformazione dei Gruppi Bancari Cooperativi mantengono i medesimi processi di classificazione, monitoraggio e controllo dei rischi delle banche aderenti. Esse affidano all'ente gestore l'esercizio delle funzioni aziendali di controllo sulla base di appositi contratti di esternalizzazione.

3. L'ente gestore esercita poteri di intervento proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti, incluso il potere di nominare, opporsi alla nomina e revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle banche aderenti.

4. Al fine di assicurare la sostenibilità e la stabilità del sistema di tutela istituzionale, economie di scopo ed efficaci processi di gestione, l'ente gestore indica alle banche aderenti gli indirizzi strategici e le politiche di gestione e assunzione dei rischi cui debbono adeguarsi. Stabilisce altresì per le stesse banche aderenti comuni standard organizzativi, ivi compresi quelli inerenti il sistema informativo e fornisce linee guida in ordine agli assetti di governo societario, ai modelli operativi e alle tipologie di prodotti che esse possono offrire. Le banche aderenti al sistema di tutela istituzionale che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dall'ente gestore, si collocano nelle classi di rischio migliori: a) definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dall'ente gestore e sulla base delle metodologie da que-

st'ultimo definite; *b*) comunicano tali piani all'ente gestore; nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento dell'ente gestore, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 26. L'ente gestore emette disposizioni in ordine alle misure organizzative a presidio dei conflitti d'interesse.

5. Le decisioni di rilievo strategico quali fusioni, scissioni, investimenti partecipativi e immobiliari, apertura, trasferimento o chiusura di dipendenze, vanno preventivamente comunicate all'ente gestore che, nel caso di nocimento agli equilibri economici e patrimoniali delle banche aderenti, può motivatamente negarne l'attuazione.

6. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alle modalità di esercizio dei poteri di revoca e opposizione alla nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti di cui al comma 2, alle previsioni attinenti agli indirizzi del comma 4 e alle comunicazioni del comma 5.».

27.0.12

GAUDIANO, CASTIELLO, LANNUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di processi di consultazione delle banche di credito cooperativo)

1. All'articolo 37-bis, comma 3-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al secondo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «delle banche di credito cooperativo» sono aggiunte le seguenti: «su base territoriale»;

b) dopo le parole: «non sono vincolanti per la capogruppo» sono aggiunte le seguenti: «purché le determinazioni da questa assunte siano adeguatamente motivate anche in termini di vantaggi compensativi».

27.0.13

FENU, SANTILLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni in merito ad agenti finanziari e mediatori creditizi)

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 128-*quater*, il comma 4, è sostituito dal seguente: «4. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari.»;

b) all'articolo 128-*sexies*, il comma 4, è sostituito dal seguente: «4. Il mediatore creditizio e il consulente di cui al comma 2-*bis*, svolgono la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza, come convenzioni e accordi commerciali»;

c) l'articolo 128-*octies* è abrogato».

27.0.14

CORBETTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Digitalizzazione del processo di sottoscrizione delle dichiarazioni e comunicazioni fiscali)

1. Al Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, dopo la parola: «sottoscritta» sono inserite le seguenti: «mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'articolo 20, comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da apporsi prima dell'invio telematico»;

b) all'articolo 1, comma 3, il secondo periodo è soppresso;

c) all'articolo 1, comma 5, dopo la parola: «sottoscritta» sono inserite le seguenti: «, mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'ar-

ticolo 20, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da apporsi prima dell'invio telematico,»;

d) all'articolo 1, comma 6, dopo la parola: «dichiarazione» sono inserite le seguenti: «, da sottoscrivere mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal contribuente e dai soggetti di cui ai commi 2-*bis* e 3,»;

e) all'articolo 1, comma 6-*bis*, dopo la parola: «dichiarazione» sono inserite le seguenti", da sottoscrivere mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.";

f) all'articolo 3, comma 9, dopo la parola: "dichiarazione" sono inserite le seguenti: "debitamente sottoscritta mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";

g) all'articolo 4, comma 3-*bis*, dopo le parole: "la dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo," sono inserite le seguenti: "debitamente sottoscritta mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";

h) all'articolo 4, comma 6-*quinquies*, dopo le parole: «commi 2-*bis* e 3,» sono inserite le seguenti: «previa sottoscrizione da parte del sostituto d'imposta mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «dichiarazione dei redditi» sono inserite le seguenti: «, mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;»

b) all'articolo 14, comma 4, dopo la parola: «una apposita dichiarazione» sono inserite le seguenti: «mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

c) all'articolo 15, comma 4, dopo la parola: «sottoscrizione» sono inserite le seguenti: «da apporsi mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'articolo, 20 comma 1-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».».

Art. 28.**28.1**

PAGANO, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 28.

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è inserita la seguente lettera:

«e) alla casella di posta elettronica certificata presso cui devono essere eseguite la notificazione e la comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale».

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la casella di posta elettronica certificata di cui al comma 1 del presente articolo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino alla pubblicazione della predetta casella di posta elettronica certificata e comunque in caso di mancata pubblicazione, la notificazione e la comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono ritualmente eseguite se effettuate presso la casella di posta elettronica certificata pubblicata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. È abrogata ogni disposizione di legge e regolamento incompatibile con i commi 1 e 2 del presente articolo».

28.2

MARINO, VONO, GRIMANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole «e dei consulenti del lavoro» aggiungere le seguenti: «nonché gli intermediari abilitati indicati nell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.»;

b) alla lettera b), dopo le parole: «diploma di ragioneria» aggiungere le seguenti: «nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 di certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abi-

litati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;».

28.3

MARINO, VONO, GRIMANI

Dopo il comma, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2-quater, dopo le parole:* «dei ragionieri e periti commerciali,» *aggiungere le seguenti:* «nonché degli intermediari abilitati indicati nell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,».

b) *al comma 2-quinquies, dopo le parole:* «dei ragionieri e periti commerciali,» *aggiungere le seguenti:* «nonché gli intermediari abilitati indicati nell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,».

28.4

D'ANGELO, FEDE, CORBETTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nelle ipotesi di notificazione con perfezionamento attraverso il servizio postale, a richiesta del mittente la prova della ricevuta di consegna, di compiuta giacenza e di mancata consegna dovrà essere recapitata, entro quindici giorni, in duplicato informatico corredato da attestazione di conformità all'originale, all'indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente la notifica».

28.5

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1, prima della lettera a), anteporre la seguente:

"0a) all'articolo 172 del codice di procedura penale dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

'3-bis. La proroga prevista dal terzo comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono nella giornata del sabato.'».

28.6

GIROTTI, DE PETRIS

Inserire, infine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-quater, dopo le parole: "e periti commerciali," sono inserite le seguenti: "nonché degli intermediari abilitati di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,";

b) al comma 2-quinquies, dopo le parole: "e periti commerciali," sono inserite le seguenti: "nonché degli intermediari abilitati di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322"».

28.0.1

NISINI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Misure per l'emissione di assegni senza provvista e sospensione dei termini di scadenza)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 agosto 2020", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 3, le parole: "31 agosto 2020", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

2. In relazione alle conseguenze economiche e finanziarie determinate dalle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria da Covid-19, è sospeso e, ove iscritto, cancellato, ogni adempimento pubblicitario e sanzio-

natorio relativo al versamento di assegni con difetto di provvista emessi nel periodo compreso tra 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 o, comunque, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri.

3. In caso di manifestata impossibilità del pagamento in una unica soluzione dell'importo dovuto, i soggetti emittenti del titolo di credito di cui al comma 2 possono, a titolo di acconto ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, corrispondere 1/5 dell'intero importo al prestatore, quindi mediante rateizzazione della restante parte fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il versamento dell'ultima rata entro il 31 dicembre 2020. Il mancato pagamento, integrale o di adesione alla rateizzazione, comporta la ripresa degli accertamenti sanzionatori e pubblicitari.

4. Per ogni rateo di pagamento il creditore rilascia al debitore, ovvero al soggetto emittente, quietanza di pagamento.

5. In parziale deroga alle disposizioni vigenti in materia e ad eccezione dei titoli di credito di cui all'articolo 1, fino al 31 dicembre 2022 la legge 15 dicembre 1990, n. 386 è così modificata:

a) le sanzioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, sono ridotte della metà e si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

b) per l'intero periodo non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 3;

c) il termine di cui all'articolo 8, comma 1, è elevato a novanta giorni».

28.0.2

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, GASPARRI, PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 28-bis.

(Modifiche alle legge 27 gennaio 2012, n. 3)

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, dopo il comma 3-*quater*, è aggiunto il seguente:

«3-*quinqüies*. Dalla data di deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né

acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano».

b) all'articolo 12-ter il comma 1 è abrogato».

28.0.3

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3)

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, dopo il comma 3-*quater*, è aggiunto il seguente:

"3-*quinqüies*. Dalla data di deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano".

b) all'articolo 12-ter il comma 1 è abrogato».

28.0.4

Assuntela MESSINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di procedimento di sfratto)

1. Al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono altresì sospesi gli effetti degli atti di intimazione di sfratto per morosità presentati fino al 31 dicembre 2020"».

28.0.5

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 28-bis.***(Riordino delle Avvocature degli enti pubblici)*

1. Le presenti disposizioni costituiscono attuazione degli articoli 18, 19 e 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dell'articolo 40, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

2. È istituito il ruolo professionale degli avvocati delle Pubbliche Amministrazioni, diverse dallo Stato, di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento alle Regioni, province, Comuni, Istituti Autonomi case Popolari, Amministrazioni, Aziende ed Enti del Servizio Sanitario nazionale, nel quale sono inseriti di diritto gli avvocati dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente, che siano iscritti nell'Elenco speciale annesso all'Albo professionale forense tenuto dai Consigli dell'Ordine.

3. È condizione per l'inquadramento nel ruolo professionale degli avvocati l'accesso alla carriera mediante pubblico concorso e l'iscrizione all'albo degli avvocati.

4. Gli avvocati appartenenti al ruolo professionale non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica e dipendono funzionalmente ed esclusivamente dal legale rappresentante dell'Ente.

5. L'Ufficio legale è coordinato da un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori senza vincoli di subordinazione alle strutture amministrative.

6. Per gli avvocati appartenenti al ruolo professionale è istituita l'area di contrattazione separata nazionale e decentrata, articolata, ai fini della disciplina del relativo trattamento economico, nelle seguenti sezioni:

- a) avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;
- b) avvocati abilitati al patrocinio ordinario.

7. Nell'ambito della contrattazione collettiva agli avvocati del ruolo professionale è attribuito un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto per i dirigenti dalla contrattazione collettiva di ciascun comparto di appartenenza.

8. Il titolo professionale di abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, unitamente all'anzianità di servizio almeno quinquennale quale avvocato pubblico, costituiscono requisiti minimi per l'attribu-

zione degli incarichi di responsabilità di direzione di struttura legale, semplice o complessa.

9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e nelle more della contrattazione separata, è istituito il ruolo ad esaurimento dei dirigenti avvocati delle Pubbliche Amministrazioni di cui al comma 2 nel quale sono collocati di diritto i dirigenti avvocati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con salvezza dei livelli retributivi in godimento. Agli altri avvocati appartenenti al ruolo professionale istituito con la presente legge, spetta un trattamento economico equiparato a quello tabellare in godimento dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti. Agli stessi avvocati, ove abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, spetta, altresì, una indennità di toga il cui importo è fissato dall'Amministrazione di appartenenza in misura non inferiore al 50% dell'indennità di posizione dirigenziale prevista dalla vigente contrattazione collettiva dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti, e in ogni caso entro i limiti delle risorse rivenienti dalle economie conseguenti alla collocazione in quiescenza del personale dell'Ente, mentre nessuna ulteriore indennità compete a titolo di eventuale coordinamento di struttura, semplice o complessa, non apicale. Resta fermo per tutti gli avvocati previsti dal presente comma il diritto ai compensi professionali come disciplinati dalle leggi nazionali in materia e dai regolamenti di ciascuna amministrazione. All'Avvocato incaricato del coordinamento dell'Avvocatura spetta l'indennità fissata da ciascuna Amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio all'uopo disposti.

10. Nelle more dell'entrata in vigore della contrattazione separata per il ruolo professionale, all'attuazione delle disposizioni transitorie di cui al comma precedente si provvede a valere sulle risorse rivenienti dalle economie conseguenti alla quiescenza del personale e dai fondi già destinati al trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale con profilo di avvocato, comparto non dirigenziale.».

28.0.6

URRARO, PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. A decorrere dal 1° agosto e fino al 15 ottobre 2020 e comunque per tutta la durata dello stato di emergenza, nel caso in cui sia stata chiesta la discussione delle controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, i Presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il Presidente del Consiglio di Giustizia Ammini-

strativa per la Regione Sicilia e i Presidenti dei Tribunali Amministrativi Regionali e delle relative sezioni distaccate, sentite l’Autorità Sanitaria Regionale ed il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della Città ove ha sede l’ufficio, possono in ragione motivata della situazione concreta di emergenza sanitaria e in deroga a quanto previsto dal codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, consentire lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante collegamenti da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei difensori alla trattazione dell’udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati. In tal caso è assicurato congruo avviso dell’ora e delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti. Il luogo da cui si collegano magistrati, personale addetto e difensori delle parti è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge. Di tutte le operazioni è redatto processo verbale. Si applicheranno le regole tecniche operative dirette a regolare le udienze da remoto approvate ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito nella legge n. 70 del 2020. Tali disposizioni troveranno applicazione anche nell’ipotesi che taluni magistrati e difensori non possano partecipare alle udienze in presenza fisica per legittimo impedimento o per cause connesse all’emergenza sanitaria, qualora richiedano di collegarsi da remoto.».

28.0.7

ROMANO

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Procura alle liti)

1. La procura rilasciata ai sensi dell’articolo 83 del codice di procedura civile può essere conferita anche mediante documento sottoscritto con firma digitale, che certifica e fornisce la data dell’apposizione; in tale caso, non è necessaria ulteriore attività di autentica del difensore. Non si applica l’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.».

28.0.8

URRARO, PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. La procura rilasciata ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile può essere conferita anche mediante documento sottoscritto con firma digitale, che certifica e fornisce la data dell'apposizione; in tale caso, non è necessaria ulteriore attività di autentica del difensore. Non si applica l'articolo 25 comma 2 del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82».

28.0.9

MININNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis

1. Al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

"Art. 6-bis.

(Notificazione degli atti nel contenzioso in materia di lavoro e legislazione sociale)

1. Gli Ispettorati territoriali del lavoro, che sono parti nei giudizi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), possono eseguire la notificazione degli atti, anche stragiudiziali, secondo le modalità di cui alla legge 21 gennaio 1994, n. 53.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni si dotano di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente.

3. La validità dei registri di cui al comma 2 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, da parte del Direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro competente".».

28.0.10

GIROTTI, DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni per favorire e semplificare l'utilizzo dell'apposizione del visto di conformità)

1. All'articolo 3, comma 3, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole: "diploma di ragioneria" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600."».

28.0.11

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Estensione della dichiarazione dei redditi precompilata a tutti i contribuenti)

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6-sexies.bis. L'Agenzia delle Entrate rende disponibile ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, appositamente delegati, i dati relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175."».

28.0.12

FEDE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Semplificazioni per l'accesso ai servizi certificativi del casellario giudiziale)

1. All'articolo 28, comma 4, del decreto del presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti", sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, in ogni caso, quando è necessario per l'esercizio delle loro funzioni".».

28.0.13

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, GASPARRI, PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 28-bis.

(Semplificazioni in materia di cessioni intra-comunitarie)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 746 del 1983, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

d) i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA e che certificano le cessioni intracomunitarie, le esportazioni e le operazioni assimilate tramite fatturazione elettronica, sono esonerati dall'invio della dichiarazione di cui alla lettera c). Ai fini dell'individuazione dell'importo massimo entro il quale il contribuente può acquistare beni e servizi inerenti la propria attività senza applicazione dell'IVA, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le cessioni sono state effettuate, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente sul proprio cassetto fiscale l'ammontare complessivo delle somme dei corrispettivi determinato dalle cessioni intra-comunitarie, dalle esportazioni e dalle operazioni assimilate certificate tramite fattura elettronica. Tale comunicazione dovrà essere

confermata dal contribuente attraverso le procedure telematiche messe a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.».

Art. 29.

29.1

MANCA

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «novecento» con la seguente: «cinquecento».

29.2

GRIMANI, VONO

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «novecento» con la seguente: «cinquecento».

29.3

ROMEO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «novecento» con la seguente: «cinquecento».

29.4

LA RUSSA, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «novecento» con la seguente: «cinquecento».

29.5

MALLEGGNI

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «novecento» con la seguente: «cinquecento».

29.6

AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, RUFA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Nelle more della definizione di una disciplina organica in materia di riconoscimento e promozione della lingua italiana dei segni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità operative per la realizzazione e l'adozione di un'applicazione web e mobile, con interfaccia valida su tutto il territorio nazionale, volta a garantire il pieno e tempestivo accesso all'informazione e al contenuto dei provvedimenti di primaria rilevanza per la popolazione da parte delle persone sorde e con altre disabilità uditive in genere.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

29.7

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 490 dopo le parole "per l'anno 2019.", sono aggiunte le seguenti: "Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 489 non impiegate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo."»;

b) *sopprimere la lettera b).*

Conseguentemente, sono ripristinati all'articolo 1, i commi 489 e 491 della legge 28 dicembre 2018, n. 145, nel testo previgente.

29.8

CANGINI

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 490 dopo le parole "per l'anno 2019." sono aggiunte le seguenti: "Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 489 non impiegate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo.";

b) *sopprimere la lettera b).*

29.9

BINETTI, DE POLI

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *la lettera a) è sostituita con la seguente:*

«a) al comma 490 dopo le parole "per l'anno 2019." sono aggiunte le seguenti: "Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 489 non impiegate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo.";

b) *sopprimere la lettera b).*

29.10

LUPO, FEDE, CORBETTA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «la verifica delle targhe associate ai permessi di circolazione dei titolari di contrassegni,» con le seguenti: «la rilevazione e la verifica, attraverso un chip elettronico inserito nei contrassegni, che permetta, mediante rilevatori collocati nei varchi delle Ztl, l'accesso dei veicoli con a bordo i titolari dei contrassegni».

Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: «di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni» con le seguenti: «dei contrassegni dotati di chip elettronici che ne permettono la rilevazione ai varchi di accesso delle Ztl».

29.11

Assuntela MESSINA

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai medesimi fini, il Fondo è destinato altresì alla creazione di un'apposita applicazione informatica che consenta ai titolari di contrassegni di trasmettere, in tempo reale, alla suddetta piattaforma i dati del veicolo in uso, necessari alla verifica di cui al periodo precedente».

29.12

MOLLAME

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorirne l'autonomia e l'autosufficienza"».

29.13

BOLDRINI, IORI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Gli invalidi di guerra e di servizio, i ciechi, i sordomuti e gli invalidi civili, possono usufruire di due cicli di cure termali all'anno con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui uno per il trattamento della patologia invalidante, con applicazione, per entrambi, del regime di quota di partecipazione alla spesa applicabile all'avente diritto».

29.14

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Gli invalidi di guerra e di servizio, i ciechi, i sordomuti e gli invalidi civili, possono usufruire di due cicli di cure termali all'anno con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui uno per il trattamento della patologia invalidante, con applicazione, per entrambi, del regime di quota di partecipazione alla spesa applicabile all'avente diritto».

29.15

DE SIANO, CESARO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Gli invalidi di guerra e di servizio, i ciechi, i sordomuti e gli invalidi civili, possono usufruire di due cicli di cure termali all'anno con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui uno per il trattamento della patologia invalidante, con applicazione, per entrambi, del regime di quota di partecipazione alla spesa applicabile all'avente diritto"».

29.16

MOLLAME

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3-*quater* è inserito il seguente:

"3-*quinquies*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite altresì modalità semplificate per gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-*bis* relative ai veicoli destinati a persone con disabilità"».

29.17

RIZZOTTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano ai veicoli per la mobilità personale a pro-

pulsione prevalentemente elettrica di cui alla sperimentazione autorizzata dall'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

29.18

RUSSO, DI GIROLAMO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. I veicoli al servizio di persone autorizzate ai sensi del comma 2 non sono tenuti alla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento"».

29.19

BINETTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica l'aliquota fiscale del 15%».

29.0.1

BINETTI, DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.29-bis.

1. I soggetti affetti da fibrosi cistica, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 548/93, sono considerati come portatori di handicap in connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge n. 104/92) a prescindere dall'età e dalla variante genetica (art. 6, Contributo tecnico). Ai pazienti affetti da Fibrosi Cistica e alle loro famiglie, sono garantiti i benefici fiscali riconosciuti a coloro in cui la normativa prevede una grave limitazione della capacità di deambulazione, consentendo a chi è affetto da detta patologia e/o ai familiari che se ne prendono cura, anche il diritto alle agevolazioni e sgravi quali Iva agevolata, detrazione Irpef, esenzione dal pagamento

del bollo e dall'imposta di trascrizione regionale, senza che ciò comporti un obbligatorio adattamento dell'auto».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 100 milioni di euro dal 2020 si provvede: quanto a 70 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

29.0.2

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure di semplificazione per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori)

1. All'articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Verificata l'impossibilità dell'adozione degli accomodamenti ragionevoli, come da obbligo previsto per il datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, come modificato dal decreto-legge 28 giugno 2013, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, risultato non praticabile lo svolgimento della prestazione in modalità agile ai sensi della legge 22 maggio 2017, n. 81, l'attestazione di fragilità determinata in azienda costituisce certificazione valida, sufficiente ed esaustiva per l'accesso, fino al termine dell'eventuale sospensione dell'attività lavorativa, ai benefici già previsti all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Detta astensione non è computabile ai fini del periodo di comporto"».

29.0.3

COMINCINI, GRIMANI, VONO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 98, le parole: "La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione"; sono sostituite dalle seguenti: "La cancellazione è disposta a condizione che la revisione del veicolo non sia scaduta"».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:
«Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici e piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni e semplificazioni in materia di esportazioni di veicoli».

29.0.4

D'ARIENZO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche all'articolo 119 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, in materia di requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida)

1. All'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida potrà, limitatamente alla sola categoria AM, essere eseguito anche dal medico di medicina generale"».

29.0.5

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Semplificazioni in materia di disabilità)

1. A decorrere dall'anno 2020, al fine di semplificare la procedura di erogazione dei contributi per consentire il corretto funzionamento dei servizi essenziali della Federazione Nazionale delle istituzioni Pro ciechi, di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, il contributo annuo di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, previsto a legislazione vigente, pari a complessivi euro 1.382.913,80, è ad essa direttamente erogato per un ammontare pari a euro 500.000, limitatamente alle risorse del fondo, entro il 31 marzo di ogni anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

29.0.6

GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Semplificazioni in materia di disabilità)

1. A decorrere dal 2020, al fine di semplificare la procedura di erogazione dei contributi per consentire il corretto funzionamento dei servizi essenziali della Federazione Nazionale delle istituzioni Pro ciechi, di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, il contributo annuo di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, previsto a legislazione vigente, pari a complessivi euro 1.382.913,80, è ad essa direttamente erogato per un ammontare pari a euro 500.000, limitatamente alle risorse del fondo, entro il 31 marzo di ogni anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

29.0.7

MALLEGGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Semplificazioni in materia di disabilità)

1.A decorrere dal 2020, al fine di semplificare la procedura di erogazione dei contributi per consentire il corretto funzionamento dei servizi essenziali della Federazione Nazionale delle istituzioni pro-ciechi, di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, il contributo annuo di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, previsto a legislazione vigente, pari a complessivi euro 1.382.913,80, è ad essa direttamente erogato per un ammontare pari a euro 500.000, limitatamente alle risorse del fondo, entro il 31 marzo di ogni anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

29.0.8

ROMEO, AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Semplificazioni in materia di disabilità)

1. A decorrere dal 2020, al fine di semplificare la procedura di erogazione dei contributi per consentire il corretto funzionamento dei servizi essenziali della Federazione Nazionale delle istituzioni Pro ciechi, di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, il contributo annuo di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, previsto a legislazione vigente, pari a complessivi euro 1.382.913,80, è ad essa direttamente erogato per un ammontare pari a euro 500.000, limitatamente alle risorse del fondo, entro il 31 marzo di ogni anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

29.0.9

ROMEO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Semplificazioni in materia di disabilità)

1. A decorrere dal 2020, al fine di semplificare la procedura di erogazione dei contributi per consentire il corretto funzionamento dei servizi essenziali della Federazione Nazionale delle istituzioni Pro ciechi, di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, il contributo annuo di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, previsto a legislazione vigente, pari a complessivi euro 1.382.913,80, è ad essa direttamente erogato per un ammontare pari a euro 500.000, limitatamente alle risorse del fondo, entro il 31 marzo di ogni anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

29.0.10

MOLLAME

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, le parole: ", nonché dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidità dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione del rappresentante di quest'ultima è comunque a titolo gratuito", sono sostituite dalle seguenti: ", nonché dal rappresentante designato dalle Associazioni Nazionali per la tutela dei diritti delle persone con disabilità. La partecipazione del rappresentante di queste ultime è comunque a titolo non oneroso";

b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. La commissione, al fine di semplificare le procedure di accertamento per i mutilati e minorati fisici, può avvalersi di modalità di prenotazione *on-line*"».

29.0.11

VONO, GRIMANI, MAGORNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 29-bis.***(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 330, comma 5, le parole: "nonché dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione del rappresentante di quest'ultima è comunque a titolo gratuito" sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal rappresentante designato dalle Associazioni Nazionali per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, senza maggiori oneri per la finanza pubblica";

b) all'articolo 330, dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. La commissione al fine di semplificare le procedure di accertamento per i mutilati e minorati fisici, si può avvalere di modalità di prenotazione *on-line*".».

29.0.12

BINETTI, DE POLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 29-bis.***(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 330, comma 5, le parole: ", nonché dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione del rappresentante di quest'ultima è comunque a titolo gratuito" è sostituito dalle seguenti: ", nonché dal rappresentante designato dalle Associazioni Nazionali per la tutela dei diritti delle persone con disabilità. La partecipazione del rappresentante di queste ultime è comunque a titolo non oneroso";

b) all'articolo 330, dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis: La commissione al fine di semplificare le procedure di accertamento per i mutilati e minorati fisici, si può avvalere di modalità di prenotazione *on-line*"».

29.0.13

GRASSI, AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, PIROVANO, RICCARDI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 330, comma 5, le parole: ", nonché dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione del rappresentante di quest'ultima è comunque a titolo gratuito" sono sostituite dalle seguenti: ", nonché dal rappresentante designato dalle Associazioni Nazionali per la tutela dei diritti delle persone con disabilità. La partecipazione del rappresentante di queste ultime è comunque a titolo non oneroso";

b) all'articolo 330, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. La commissione, al fine di semplificare le procedure di accertamento per i mutilati e minorati fisici, può avvalersi di modalità di prenotazione *on-line*"».

29.0.14

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 29-bis.***(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 330, comma 5, le parole: ", nonché dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione del rappresentante di quest'ultima è comunque a titolo gratuito" sono sostituite dalle seguenti: ", nonché dal rappresentante designato dalle Associazioni Nazionali per la tutela dei diritti delle persone con disabilità. La partecipazione del rappresentante di queste ultime è comunque a titolo non oneroso".

b) all'art. 330, dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. La commissione al fine di semplificare le procedure di accertamento per i mutilati e minorati fisici, si può avvalere di modalità di prenotazione *on-line*".».

29.0.15

CANGINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 29-bis.***(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 330, comma 5, le parole: ", nonché dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione del rappresentante di quest'ultima è comunque a titolo gratuito" sono sostituite dalle seguenti: ", nonché dal rappresentante designato dalle Associazioni Nazionali per la tutela dei diritti delle persone con disabilità. La partecipazione del rappresentante di queste ultime è comunque a titolo non oneroso";

b) all'art. 330, dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. La commissione al fine di semplificare le procedure di accertamento per i mutilati e minorati fisici, si può avvalere di modalità di prenotazione *on-line*."».

29.0.16

BINETTI, DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 75, dopo il comma 3-*quater*, è inserito il seguente:

"3-*quinqües*. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-*bis*, riguardanti gli autoveicoli destinati alle persone con disabilità, possono contemplare altre forme, anche documentali, in base alle valutazioni dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."

b) all'articolo 78, dopo il comma 3, lettera *m*), è inserita la seguente lettera:

"*n*) la visita, di cui alla lettera *m*), riguardante gli autoveicoli destinati alle persone con disabilità, può contemplare altre forme, anche documentali, in base alle valutazioni dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."».

29.0.17

GRASSI, AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, PIROVANO, RICCARDI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 75, dopo il comma 3-*quater* è inserito il seguente:

"3-*quinqües*. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-*bis*, riguardanti gli autoveicoli destinati alle persone con disabilità, possono contemplare altre forme, anche documentali, in base alle valutazioni dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

b) all'articolo 78, dopo il comma 3, lettera *m*), inserire la seguente lettera:

"*m-bis*) la visita, di cui alla lettera *m*), riguardante gli autoveicoli destinati alle persone con disabilità, può contemplare altre forme, anche documentali, in base alle valutazioni dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".».

29.0.18

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 75, dopo il comma 3-*quater*, è inserito il seguente:

"3-*quinqües*. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-*bis*, riguardanti gli autoveicoli destinati alle persone con disabilità, possono contemplare altre forme, anche documentali, in base

alle valutazioni dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."

b) all'articolo 78, dopo il comma 3, lettera m), è inserita la seguente lettera:

"n) La visita, di cui alla lettera m), riguardante gli autoveicoli destinati alle persone con disabilità, può contemplare altre forme, anche documentali, in base alle valutazioni dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"».

29.0.19

CANGINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 75, dopo il comma 3-*quater*, è inserito il seguente:

"3-*quinqüies*. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-*bis*, riguardanti gli autoveicoli destinati alle persone con disabilità, possono contemplare altre forme, anche documentali, in base alle valutazioni dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

b) all'articolo 78, dopo il comma 3, lettera m), è inserita la seguente lettera:

"n) la visita, di cui alla lettera m), riguardante gli autoveicoli destinati alle persone con disabilità, può contemplare altre forme, anche documentali, in base alle valutazioni dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."».

29.0.20

VONO, GRIMANI, MAGORNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 29-bis.***(Modifiche all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)*

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte le seguenti parole: "e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

2. Con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Economia e delle Finanze aggiorna il comma 2 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 14 marzo 1998, prevedendo che le persone con disabilità, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti, possano produrre il certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'unità sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata, anche in assenza della contestuale specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'azienda sanitaria locale di appartenenza.».

29.0.21

CANGINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 29-bis.***(Modifiche all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)*

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte infine le seguenti parole: "e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'art. 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

2. Con proprio decreto di natura non regolamentare da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, Il Ministro dell'Economia e delle Finanze aggiorna il comma 2 dell'art. 2 del Decreto Ministeriale - Ministero delle Finanze - 14 marzo 1998, prevedendo che le per-

sone con disabilità ai fini dell'applicazione dei benefici previsti possono produrre il certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dalla unità sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata sopprimendo la necessità di presentare contestualmente la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza.».

29.0.22

BINETTI, DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte infine le seguenti parole: "e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'art. 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104.".

2. Con proprio decreto di natura non regolamentare da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, Il Ministro dell'Economia e delle Finanze aggiorna il comma 2 dell'art.2 del Decreto Ministeriale - Ministero delle Finanze - 14 marzo 1998, prevedendo che le persone con disabilità ai fini dell'applicazione dei benefici previsti possono produrre il certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dalla unità sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata sopprimendo la necessità di presentare contestualmente la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza.».

29.0.23

GRASSI, AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, PIROVANO, RICCARDI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104."

2. Con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il Ministro dell'Economia e delle Finanze aggiorna il comma 2 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale - Ministero delle Finanze - 14 marzo 1998, prevedendo che le persone con disabilità ai fini dell'applicazione dei benefici previsti possono produrre il certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dalla unità sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata sopprimendo la necessità di presentare contestualmente la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza.».

29.0.24

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte infine le seguenti parole: "e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'art. 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104."

2. Con proprio decreto di natura non regolamentare da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Eco-

nomia e delle Finanze aggiorna il comma 2 dell'art. 2 del Decreto Ministeriale - Ministero delle Finanze - 14 marzo 1998, prevedendo che le persone con disabilità ai fini dell'applicazione dei benefici previsti possono produrre il certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dalla unità sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata sopprimendo la necessità di presentare contestualmente la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza».

29.0.25

AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di riconoscimento della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni tattile italiana)

1. Al fine di promuovere l'inclusione sociale, garantire la partecipazione alla vita collettiva e agevolare l'abbattimento delle barriere alla comunicazione in favore delle persone sorde di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, sordocieche di cui alla legge 24 giugno 2010, n. 107, o con altre disabilità uditive, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché in armonia con i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce e promuove la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni tattile italiana (LIS tattile).

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2020, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie beneficiarie e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla redazione di un piano per la definizione degli ambiti di azione e degli interventi necessari a garantire la più ampia diffusione della LIS e della LIS tattile e, in generale, la piena inclusione sociale, politica, culturale, scolastica, universitaria, post-universitaria e lavorativa dei soggetti di cui al comma 1. Il piano di cui al primo periodo riconosce e tutela il diritto dei soggetti di cui al comma 1 di scegliere liberamente i percorsi formativi e le modalità di comunicazione da utilizzare per lo sviluppo della persona e per la partecipazione alla vita collettiva.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

29.0.26

AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107)

1. Al fine di rafforzare la tutela dei diritti delle persone affette da sordocità e semplificare le procedure amministrative che concernono il riconoscimento della loro condizione, alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - *(Definizioni)* - 1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone affette da una minorazione totale o parziale combinata della vista e dell'udito, sia congenita che acquisita, che comporta difficoltà nell'orientamento e nella mobilità, nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione.

2. Le persone affette da sordocità, così come definite dal comma 1, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di invalidità civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile, di cecità civile e di invalidità civile, erogate dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS).

3. Ai soggetti che al 31 dicembre 2020 risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni è riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento.

4. Ai soggetti di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente.";

b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: "di entrambe le disabilità" sono sostituite dalle seguenti: "delle disabilità"; all'ultimo periodo, dopo le parole: "cecità civile", sono inserite le seguenti: ", di invalidità civile";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La condizione di sordocieco è riconosciuta al soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381, di invalidità civile ai fini dell'ottenimento delle indennità, degli assegni e delle pensioni già definite in base alle vigenti normative relative a tutte le rispettive minorazioni civili.";

c) all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: "possono" con "sono tenute a"».

29.0.27

FENU, FEDE, CORBETTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Semplificazioni in materia di contratti di locazione di natura transitoria)

1. Al fine di ridurre oneri e costi in materia di locazione immobiliare di cui all'articolo 1 del decreto interministeriale del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture del 16 gennaio 2017 le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Qualora le parti decidano di non farsi assistere dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, possono effettuare la registrazione non telematica del contratto tramite gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, anche al fine del godimento delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 5 del citato decreto interministeriale.

2. I contratti di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture del 16 gennaio 2017 non sono ricondotti alla durata prevista dall'art. 2, comma 1, della legge n. 431 del 1998 in caso di inadempimento delle modalità di stipula dei contratti stessi previste dai commi 1, 2, 4 e 5 del citato articolo 2 del suddetto decreto.

3. Nella definizione dei canoni di locazione per studenti universitari, di cui all'articolo 3 del citato decreto interministeriale del 16 gennaio

2017, le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Qualora le parti decidano di non farsi assistere dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, possono effettuare la registrazione non telematica del contratto tramite gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, anche al fine del godimento delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 5 del citato decreto interministeriale.»

29.0.28

AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, RUFA

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni per favorire la formazione e l’inclusione lavorativa delle persone sorde e con disabilità uditiva)

1. Nelle more della definizione di una disciplina organica in materia di riconoscimento e promozione della lingua italiana dei segni, con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate, sono stabilite le modalità per l’attivazione di centri di formazione e di avviamento lavorativo specificamente realizzati per le persone sorde, sordocieche e con altre disabilità uditive. I centri di cui al comma 1 promuovono ricerche in materia di prevenzione e cura della sordità e sui problemi ad essa correlati.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

29.0.29

AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche in materia di pensioni e assegni di invalidità)

1. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. A decorrere dal 1° agosto 2020, i benefici incrementativi di cui al comma 1, come determinati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a diciotto anni che risultino invalidi civili o sordi o ciechi civili titolari di pensione o assegno mensile o che siano titolari di assegno di invalidità o pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

29.0.30

AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, RUFA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il numero 12-bis) è sostituito dal seguente:

"12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi e Carrozine per persone con disabilità elettroniche o adattate con propulsore elettrico, tricicli o *scooter* elettrici per persone con disabilità, nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi e per le Carrozine per persone con disabilità elettroniche o adattate con propulsore elettrico, tricicli o *scooter* elettrici per persone con disabilità";».

Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole: «agli strumenti informatici e» con le seguenti: «agli strumenti informatici e alle corsie ciclabili, nonché».

29.0.31

AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2020, sentite le associazioni per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, sono riviste le modalità di determinazione del patrimonio mobiliare di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, al fine di escludere da esso gli importi relativi alle indennità, alle pensioni, agli assegni e ai risarcimenti percepiti in ragione della condizione di invalidità totale o parziale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate

all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

29.0.32

LA RUSSA, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 29-bis.

(Semplificazione e riduzione delle tempistiche di erogazione dei contributi statali in favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi)

1. Al fine di favorire ed assicurare una regolare, ordinata ed efficace attuazione dei programmi e interventi sociali programmati sulla base di risorse statali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, identifica e adotta le opportune modifiche normative e procedurali volte ad assicurare che i contributi statali destinati annualmente alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi siano erogati entro e non oltre il termine del primo semestre di ciascun bilancio d'esercizio».

29.0.33

ABATE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Estensione dell'applicabilità della cessione dei crediti d'imposta riconosciuti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)

1. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) credito di imposta per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla

legge 11 dicembre 2016, n. 232 di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2019, n. 160".».

29.0.34

CARIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni per favorire l'accesso degli studenti con disabilità agli strumenti informatici per una piena formazione e una completa realizzazione dell'inclusione scolastica attraverso misure urgenti sul reclutamento dei docenti specializzati sul Sostegno didattico)

1. Il Ministero dell'Istruzione è autorizzato a bandire per l'anno scolastico 2020-2021, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, una procedura in ciascuna regione distintamente per la scuola dell'infanzia, per quella primaria e per la scuola secondaria di I e II grado per le assunzioni a tempo indeterminato sui posti di sostegno che risultano vacanti e disponibili, in sostituzione delle procedure concorsuali per il sostegno previste dal decreto dipartimentale n. 498 del 21 aprile 2020, dal decreto dipartimentale n.499 del 21 aprile 2020 e dal decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, per tutti i posti di sostegno previsti da: Allegato 1 - Ripartizione posti, Decreto Dipartimentale n. 498 del 21 aprile 2020; Allegato 1 - Prospetto Ripartizione Posti, Decreto Dipartimentale n. 649 del 03 giugno 2020; Allegato A - Prospetto ripartizione posti, Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020.

2. Alla procedura partecipano, a domanda, gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, conseguito in Italia ai sensi della normativa vigente entro il termine ultimo del mese di maggio 2020, come da decreto ministeriale n. 176 dell'11 marzo 2020, e inseriti a pieno titolo e senza riserva nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. La validità dei titoli conseguiti all'estero è subordinata alla piena validità del titolo nei paesi ove è stato conseguito e al riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente.

3. La graduatoria di merito regionale della procedura di cui al comma 1 comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita

in un'apposita prova orale selettiva di natura didattico-metodologica, che verterà sull'esposizione di metodologie e modalità di intervento su una tipologia di disabilità, in riferimento ad un caso descritto da specifica diagnosi funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994. Per il superamento della prova orale è richiesto un punteggio minimo di 6/10. Tra i titoli valutabili per la graduatoria di merito regionale rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, il titolo di dottore di ricerca e il servizio svolto su posti di sostegno, purché in possesso del titolo prescritto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, presso le istituzioni scolastiche statali.

4. Il contenuto della procedura, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, le modalità di espletamento della prova orale con la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con ordinanza del Ministro dell'istruzione. L'ordinanza fissa, altresì, il contributo di segreteria per coprire l'intera spesa di svolgimento della procedura.

5. In considerazione della pandemia Covid-19 in essere e per garantire la stabilizzazione dei docenti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, la prova orale prevista dal comma 3 sarà espletata entro il termine dell'anno scolastico 2020/2021. L'assunzione a tempo indeterminato degli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno che avranno superato la prova orale di cui al comma 3 sarà retrodatata giuridicamente al 1° settembre 2020».

29.0.35

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure di semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap)

1. Le commissioni mediche pubbliche proposte all'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.

2. La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata ovvero in sede di redazione del certificato medico introduttivo. In quest'ultimo caso sarà cura del responsabile della commissione di accertamento indicare la documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi

in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva, l'interessato viene convocato a visita diretta».

29.0.36

PAGANO, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap)

1. Le commissioni mediche pubbliche proposte all'accertamento delle minorazioni civili e dell'*handicap* ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.

2. La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata ovvero in sede di redazione del certificato medico introduttivo. In tale secondo caso sarà cura del responsabile della commissione di accertamento indicare la documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva, l'interessato viene convocato a visita diretta».

Art. 30.

30.1

CORBETTA, FEDE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) al comma 2-bis dopo le parole: "stato civile" sono aggiunte le seguenti: "e delle liste elettorali"»;

2) *alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, inclusa anche la creazione di una sezione contenente le liste elettorali di ogni comune con dati per sezione».

30.2

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1 lettera b), dopo le parole: «dati personali» inserire le parole: «, la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali».

30.3

AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 1 lettera b), dopo le parole: «dati personali» inserire le parole: «, la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali».

30.4

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1 lettera b), dopo le parole: «dati personali» inserire le seguenti: «, la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali».

30.5

MIRABELLI, BITI, D'ARIENZO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e si applica a decorrere dall'attivazione del relativo servizio da parte del Ministero dell'interno e di Sogei;».

30.6

IWOBI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis) All'art. 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte

salve le disposizioni del presente testo unico o del regolamento di attuazione che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel periodo precedente, sono documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamente, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale dopo aver avvisato l'interessato che la produzione di atti o documenti non veritieri é prevista come reato dalla legge italiana.

5-ter. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

5-quater. Al di fuori dei casi previsti al comma 5-ter, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

5-quinquies. Al di fuori dei casi di cui al comma 5-ter gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

5-sexsies. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, è abrogato.

5-septies. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sono abrogati"».

30.7

BOLDRINI, IORI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "private di cura" inserire la seguente: "odontoiatrica"».

30.8

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«4. All'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "private di cura" inserire la seguente: "odontoiatrica"».

30.9

DE SIANO, CESARO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«4. All'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "private di cura" inserire la seguente: "odontoiatrica"».

30.0.1

CORTI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Digitalizzazione Atti Anagrafici)

1. Allo scopo di favorire il processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche locali i Comuni sono autorizzati a depositare presso gli Uffici Territoriali del Governo gli atti anagrafici e di stato civile in versione digitale.

2. La stampa degli atti di cui al comma precedente avviene tramite stampante laser con emissione di timbro digitale.

3. Le amministrazioni pubbliche locali sono autorizzate alla dematerializzazione degli atti di cui al comma 1 in versione cartacea conservati presso i loro archivi».

30.0.2

FERRARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Semplificazioni in caso di furto o smarrimento carta d'identità).

1. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19 ed evitare assembramenti presso gli uffici delle forze di polizia, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, in deroga alle disposizioni vigenti, in caso di furto o smarrimento della carta d'identità, non è richiesta al cittadino la previa denuncia presso le forze di polizia, quale atto prodromico alla presentazione della richiesta di rilascio del duplicato presso l'ufficio anagrafico del Comune di residenza o di dimora. In sede di presentazione dell'istanza, il cittadino dichiara il furto o lo smarrimento ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in deroga al comma 4 del medesimo articolo. L'amministrazione provvede a trasmettere immediatamente mediante procedure telematiche, ove possibile, la dichiarazione sostitutiva di cui al periodo precedente alle forze di polizia per gli opportuni accertamenti. Agli adempimenti previsti dal presente comma, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.».

30.0.3

PRESUTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Organismo indipendente di valutazione delle regioni e degli enti locali)

1. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo le parole: "articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9" sono aggiunte le seguenti: ", 14, 14-bis".

2. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1 entro e non oltre la scadenza naturale del Nucleo di Valutazione attualmente in carica.».

30.0.4

CORBETTA, FEDE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Semplificazioni e digitalizzazione dei procedimenti in materia elettorale).

1. All'articolo 18-*bis*, comma 1, terzo periodo del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e dagli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori iscritti all'albo di un distretto rientrante nella circoscrizione elettorale".

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la Pubblica amministrazione e il Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, sono definite le modalità per consentire in via sperimentale, attraverso l'utilizzo dell'identità digitale:

a) la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali nazionali;

b) l'effettuazione con modalità digitale degli adempimenti previsti dagli articoli 14, 14-*bis*, 15, 16, 17 e 20 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. Sullo schema del decreto di cui al comma 2 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.».

30.0.5

GUIDOLIN, CORRADO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Semplificazione in materia di pagamento e modalità di utilizzo della pensione di cittadinanza).

1. Al fine di semplificare le procedure e l'utilizzo del beneficio economico della pensione di cittadinanza da parte dei soggetti anziani, all'articolo 5 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il comma 6-*bis* è sostituito dal seguente:

"6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 ai beneficiari di Pensione di cittadinanza che risultino titolari di altra prestazione pensionistica erogata dall'INPS il beneficio è erogato insieme a detta prestazione pensionistica, per la quota parte di spettanza di cui all'articolo 3, comma 7. Nei confronti di titolari della Pensione di cittadinanza non valgono i limiti di utilizzo di cui al comma 6."».

30.0.6

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure di semplificazione in materia di autocertificazione)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole: "che vi consentono." sono soppresse;

b) all'articolo 71, comma 4, le parole: "che vi consentono" e le parole: "previa definizione di appositi accordi" sono soppresse.

30.0.7

BIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Consultazione dei certificati di casellario giudiziale)

1. Le pubbliche amministrazioni possono consultare, direttamente e senza stipula di specifica convenzione con il Ministero della giustizia, il sistema informativo automatizzato del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, al fine di acquisire i certificati del casellario giudiziale quando necessario per l'esercizio delle proprie funzioni, ivi comprese quelle relative all'espletamento delle procedure di gara.».

30.0.8

GRANATO, ANGRISANI, DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, VANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Obblighi di pubblicazione di dati inerenti il sistema nazionale d'istruzione)

1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. Alle istituzioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 13, 15, comma 1, 16, commi 1, 2 e 3, 17, 21, 23, 29, commi 1 e 1-bis, 30 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".

2. La mancata osservanza degli obblighi di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, come modificato dal comma 1, può comportare la revoca dell'atto di riconoscimento della parità scolastica, previa diffida da parte dell'ufficio scolastico regionale alla scuola interessata, mediante comunicazione formale, a provvedere alle dovute regolarizzazioni entro il termine perentorio di 30 giorni.».

30.0.9

CORBETTA, FEDE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)

1. Al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, le parole: "redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "redigono, attraverso apposito applicativo messo a disposizione dal Dipartimento della funzione pubblica sul Portale della *performance*, e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno."

b) all'articolo 10, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

"1-quater. Ove ricorrano specifiche ed individuate esigenze il Dipartimento della funzione pubblica può autorizzare, con apposito provvedimento, una dilazione dei termini di cui al comma 1";

c) all'articolo 10, comma 5, dopo le parole: "In caso di mancata adozione del Piano della *performance*" aggiungere "o della Relazione sulla *performance*";

d) all'articolo 10, comma 5, le parole: "In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla *performance*, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica" sono soppresse;

e) all'articolo 10, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"6. Nel caso in cui la Relazione sulla *performance* è adottata con un ritardo superiore ad 1 anno rispetto al termine di cui al comma 1, lettera b), è fatto divieto assoluto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che hanno concorso alla ritardata adozione della Relazione sulla *performance*. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 6, residuassero risorse non utilizzate, le stesse sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato".

f) all'articolo 14, comma 2-bis, le parole: ", di norma," sono soppresse e le parole: "definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "definisce i casi nei quali le amministrazioni con meno di duecentocinquanta dipendenti possono costituire l'Organismo in forma monocratica";

g) all'articolo 14, comma 4, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

"h-bis) verifica preventivamente la qualità degli obiettivi e degli indicatori proposti del Piano della *performance* formulando osservazioni agli organi di indirizzo politico-amministrativo e tiene conto del relativo recepimento in sede di validazione di cui alla lettera c) e di proposta della valutazione di cui alla lettera e)";

h) all'articolo 14-*bis*, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La nomina dell'Organismo indipendente di valutazione è effettuata, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, secondo le seguenti modalità:

1) due componenti, uno dei quali assume il ruolo di Presidente, sono nominati dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione. L'individuazione dei componenti avviene nell'ambito di una lista di nominativi sorteggiati tra gli iscritti nell'Elenco di cui al comma 1, sulla base di criteri stabiliti con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione;

2) un componente è nominato, previa procedura selettiva pubblica, dall'organo di indirizzo politico amministrativo dell'amministrazione interessata".

i) all'articolo 14-*bis*, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Nel caso di Organismo monocratico la nomina avviene con le modalità indicate dal comma 2, lett. a).

2-ter. Con il decreto di cui al comma 2 sono individuate le modalità con cui il Dipartimento della funzione pubblica svolge le funzioni di verifica dell'operato degli Organismi indipendenti di valutazione. Nel medesimo decreto sono altresì definiti i casi di inadempienze particolarmente gravi a fronte delle quali il Dipartimento, previo contraddittorio con gli interessati, procede alla cancellazione dall'Elenco nazionale e alla conseguente revoca dell'incarico";

j) all'articolo 14-*bis*, al comma 3 le parole: "procedura selettiva pubblica" sono sostituite dalle seguenti "valutazione positiva dell'operato dell'Organismo effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 2";

l) all'articolo 14-*bis*, il comma 6 è abrogato».

30.0.10

FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

*(Misure di semplificazione e razionalizzazione della riscossione della
tassa automobilistica)*

1. Le somme dovute a titolo di tassa automobilistica, relative ai periodi tributari in scadenza per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente sono versate entro il 31 ottobre senza l'applicazione di sanzioni ed interessi.

2. All'articolo 7, comma 2-*bis*, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sostituire le parole: "gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente" con le seguenti: "i sottoscrittori di contratto di locazione a lungo termine senza conducente di veicoli immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2020"».

Art. 31.**31.1**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 1), sostituire le parole: «promuovendo la consapevolezza» con le seguenti: «a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione» e dopo la parola: «microfoni» aggiungere, in fine, le seguenti: «previo accordo collettivo stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»;

b) alla lettera a), numero 2), sostituire le parole: «promuovendo la consapevolezza» con le seguenti: «a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione» e dopo la parola: «svolte» aggiungere, in fine, le seguenti: «previo accordo collettivo stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».

31.2

BORGONZONI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis. In caso di nuovo *lockdown*, anche le categorie lavorative artistiche possono svolgere il lavoro agile quale modalità di esecuzione del contratto di lavoro».

31.3

MIRABELLI, D'ARIENZO

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «le parole» fino a: «nonché».

31.4

CORBETTA, FEDE

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) all'articolo 40:

1) al comma 1, le parole: "con mezzi informatici" sono sostituite dalle seguenti: "in formato nativo digitale";

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"i-bis. Tutti i documenti redatti dall'amministrazione tramite l'utilizzo di strumenti software costituiscono l'originale del documento amministrativo. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture"».

31.5

ROMEO, AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, GRASSI,
PIROVANO, RICCARDI, RUFA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 263, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto delle tempistiche previste a normativa vigente"».

31.0.1

Assuntela MESSINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-bis, comma 2, lettera *a)*, dopo la parola: "professionali", sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione degli ordini professionali e dei collegi professionali, regionali o nazionali, i quali non superino i parametri dimensionali previsti al comma 1 dell'art. 48 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97.";

b) all'articolo 3, le parole: "per gli ordini e collegi professionali" sono soppresse.

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dopo le parole: "controllo pubblico" sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione degli ordini professionali e dei collegi professionali, regionali o nazionali, i quali non superino i parametri dimensionali previsti al comma 1 dell'art. 48 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97"».

Art. 32.**32.1**

CIRINNÀ

Al comma 1, capoverso «Art. 13-bis.» sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il codice di condotta tecnologica disciplina le modalità di progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto del principio di non discriminazione, dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone e della disciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica».

32.2

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, capoverso «Art. 13-bis.», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per le attività di cui ai commi 4 e 5 si utilizzano le risorse del fondo di cui al comma 1 dell'art. 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 alle quali i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 accedono secondo le modalità che saranno disciplinate all'interno dei decreti di cui al comma 2 dello stesso articolo».

32.3

AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 1, capoverso «Art. 13-bis», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per le attività di cui ai commi 4 e 5 si utilizzano le risorse del fondo di cui al comma 1 dell'art. 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 alle quali i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 accedono secondo le modalità che saranno disciplinate all'interno dei decreti di cui al comma 2 dello stesso articolo».

32.4

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, capoverso «Art. 13-bis», al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

32.5

NENCINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di potenziare il servizio scolastico è istituita un'unica piattaforma dati contenenti i provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche ed educative a cui fanno riferimento enti pubblici e privati per le loro specifiche attività».

32.0.1

TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 90, comma 4, sopprimere le seguenti parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2020";

b) all'articolo 263, comma 1, sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2020", con le seguenti: "fino al 15 ottobre 2020".

Art. 33.**33.1**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.

33.2

AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «amministrazione concedente» inserire le parole: «, che a sua volta li renderà disponibili alle altre pubbliche amministrazioni per i medesimi fini e nel rispetto dell'art. 50,».

33.0.1

GRASSI, PIROVANO, AUGUSSORI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, nonché al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici, è istituito presso la presidenza del consiglio un tavolo tecnico per la ricognizione e il funzionale accorpamento di tutte le iniziative legislative e applicative in materia di funzionamento della Pubblica amministrazione.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definita la composizione del tavolo».

33.0.2

CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Disposizioni per favorire la semplificazione, l'implementazione e lo sviluppo del fascicolo sanitario elettronico, della telemedicina e dei flussi informativi sanitari elettronici)

1. Al fine di sostenere la digitalizzazione della sanità e nell'ottica della semplificazione, il contributo a valere sull'importo fissato dall'arti-

colo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni, di cui all'articolo 1 comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, viene ridestinato all'acquisto di apparecchiature e dispositivi necessari a implementare l'informatizzazione del Servizio sanitario nazionale, all'istituzione di flussi informativi sanitari istituzionali e alla costruzione di reti di telemedicina ai fini del monitoraggio a distanza dei soggetti affetti da malattie infettive e diffuse posti in isolamento, ovvero da patologia cronica, dei soggetti fragili, nonché dei residenti in zone disagiate. Sono parte attiva della generazione dei flussi informativi sanitari tutti gli attori coinvolti nella gestione e nell'erogazione di prestazioni socio-assistenziali, sia dell'ambito ospedaliero che nell'ambito dell'assistenza territoriale, i dipartimenti di prevenzione e i distretti delle Aziende sanitarie, i centri COVID19 e le unità speciali di continuità assistenziale, nonché i medici convenzionati, segnatamente i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i medici specialisti ambulatoriali, singolarmente intesi o in aggregazioni funzionali. I soggetti di cui al precedente periodo conferiscono i dati amministrativi e sanitari alle Regioni e, tramite queste ultime, al Ministero della salute.

2. Per alimentare i flussi informativi sanitari di cui al precedente comma, le Regioni, previa intesa col Ministero della salute, definiscono ed adottano a livello nazionale degli specifici tracciati *record* nonché i requisiti dei *software* gestionali clinici. A tal fine, viene destinata una somma sino a 5 milioni di euro a valere sul contributo di cui al precedente comma 1, senza arrecare maggior oneri per le finanze pubbliche.

3. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, sull'intero territorio nazionale la trasmissione dei dati personali dei pazienti tra i professionisti sanitari, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 2 lettera i) dell'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679 recepito con decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, è consentito, in deroga all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche senza il consenso scritto dell'interessato».

Art. 34.

34.1

MIRABELLI, D'ARIENZO

Al comma 1, capoverso «Art. 50-ter» al comma 4, dopo le parole: «adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri», inserire le seguenti

parole: «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

34.2

D'ARIENZO

Al comma 1, capoverso «Art. 50-ter» al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dando priorità ai dati riguardanti gli studenti del sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale ai fini della realizzazione del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione e del contrasto alla dispersione scolastica e formativa».

34.3

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, capoverso «Art. 50-ter», sopprimere il comma 5.

34.4

PAGANO, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

Al comma 1, capoverso «Art. 50-ter», dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, anche mediante sistemi di interoperabilità già previsti dalla legislazione vigente, e consentire ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, decreto legislativo n. 82 del 2005 l'aggiornamento dei dati presenti nei *data base* da questi gestiti anche in materia fiscale e previdenziale, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020 la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori e la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 68, decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, anche con riferimento alle richieste di contribuzione previdenziale formulate ai sensi dell'articolo 2, comma 26, legge n. 335 del 1995 nei confronti dei liberi professionisti iscritti in albi professionali aventi Cassa di previdenza di categoria già esistente alla data del 25 agosto 1995, fermo il diritto al Durc provvisorio *ex* articolo 3, comma 2, de-

creto ministeriale 30 gennaio 2015 per tutto il periodo di prevista sospensione».

34.0.1

CAMPARI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 19, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la parola "magistrature" sono inserite le seguenti: ", anche di organi di giurisdizione interna ad organismi costituzionali,"».

Art. 35.

35.1

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, dopo le parole: «per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) definiti al comma 2, destinata a tutte le pubbliche amministrazioni.», inserire il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche al fine di tutelare la sovranità digitale e la sicurezza nazionale, è adottato il documento di Politica di classificazione delle informazioni, attraverso il quale si identificano i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni nonché le funzioni critiche in relazione ai quali si rende necessario: a) effettuare valutazioni di impatto; b) introdurre un'etichettatura adeguata dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni; c) operare decisioni sulla dislocazione dei dati sul territorio nazionale; d) predisporre un monitoraggio continuo dei dati delle pubbliche amministrazioni».

35.2

D'ARIENZO

All'articolo 35, comma 1, lettera a), capoverso comma 1, dopo le parole: «per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) definiti al comma 2» inserire le seguenti parole: «, la cui gestione è affidata alla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

35.3

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, TIRABOSCHI, MASINI, SICLARI

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, dopo le parole: «per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) definiti al comma 2» inserire le seguenti parole: «, la cui gestione è affidata alla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

35.4

D'ARIENZO

All'articolo 35, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), capoverso comma 1, dopo le parole: «privi dei rati dal regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura di cui al primo periodo», inserire le seguenti parole: «esclusivamente per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133»;*

b) *alla lettera b), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: «verso l'infrastruttura di cui al comma 1», inserire le seguenti parole: «esclusivamente per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133».*

35.5

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, TIRABOSCHI, MASINI, SICLARI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), capoverso comma 1, dopo le parole: «privi dei requisiti fissati dal regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura di cui al primo periodo», inserire le seguenti: «esclusivamente per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133»;*

b) *alla lettera b), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: «verso l'infrastruttura di cui al comma 1», inserire le seguenti parole: «esclusivamente per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133».*

35.6

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, lettera b), al primo periodo, sopprimere le parole: «già esistente».

35.7

CIOFFI

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sopprimere l'ultimo periodo.

35.8

GRIMANI, VONO

Al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione.», aggiungere le seguenti: «Con ulteriore regolamento, definisce le modalità ed i criteri per provvedere alla digitalizzazione di tutti i dati e documenti elettronici relativi agli impianti

di sollevamento, mediante la costituzione di una piattaforma digitale finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti pubblici, nonché per la condivisione dei dati tra i soggetti che abbiano diritto ad accedervi ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese di settore. La disposizione di cui al precedente periodo si applica a tutti gli impianti di sollevamento ed a tutti i suoi componenti di sicurezza attualmente sottoposti a controllo biennale da parte di ente certificato, progettati e installati in conformità alle norme vigenti.».

35.9

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 3, dopo le parole: «legislazione vigente», inserire le seguenti: «, a valere sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,».

35.10

RIVOLTA, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-bis. All'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: "strategia di condivisione", sono inserite: "anche con le Regioni e Province Autonome"; dopo le parole: "decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82", sono inserite: "dell'acquisizione di competenze informatiche da parte dei cittadini e del personale dipendente della pubblica amministrazione,";

b) al comma 2 dopo le parole: "tecnologica e la digitalizzazione" sono inserite: ", acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281";

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"3-ter. AI fine di favorire il corretto transito dei pagamenti verso le pubbliche amministrazioni tramite il sistema PagoPA le Regioni e le Province Autonome sono riconosciute Soggetto Aggregatore Territoriale. È istituito per le attività di cui al presente comma un fondo destinato alla copertura delle attività pari a 60 milioni di Euro da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dele-

gato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

3-quater. In ragione delle precedenti determinazioni di cui al comma 3 ter i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti a completare l'integrazione dei sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro il nuovo termine del 30 giugno 2021."

d) al comma 3 le parole: "cinquanta milioni" sono sostituite con: "centodieci milioni".

3-ter. All'onere pari a 60 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

35.0.1

GRIMANI, VONO, GARAVINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

(Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni)

1. Le pubbliche amministrazioni le cui infrastrutture siano qualificate "Poli Strategici Nazionali", possono promuovere forme di aggregazione anche attraverso la costituzione di società in *house* ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nell'osservanza delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza, al fine di sviluppare infrastrutture e servizi ICT ed accelerare l'introduzione di modelli operativi di supporto alla digitalizzazione, in grado di garantire efficacia, efficienza e rapidità dell'innovazione finalizzata alla semplificazione dei servizi erogati al Paese. La costituzione di tali Organismi deve perseguire, in coerenza e continuità con l'Agenda Digitale Europea e con quanto previsto nel Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2020, obiettivi volti a rafforzare la sicurezza dello scambio di informazioni nei sistemi informativi della Pubblica Amministrazione, efficientare la gestione delle infrastrutture IT e realizzare strategie integrate di innovazione dei servizi al cittadino e alle imprese.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le risorse umane il modello di *governance* e di funzionamento degli Organismi.

3. Agli oneri derivanti dalla attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse stanziare per le forme di cooperazione per le rispettive amministrazioni.».

35.0.2

VONO, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Disposizioni per l'acquisizione dei dati relativi alla dispensazione dei farmaci ed il monitoraggio della spesa farmaceutica)

1. All'articolo 33 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Al fine di implementare i programmi di sorveglianza epidemiologica e garantire l'aderenza alla terapia farmacologica, realizzando l'efficace monitoraggio della spesa farmaceutica, il Ministero della salute, l'AIFA e l'ISTAT acquisiscono dalle farmacie, per il tramite delle associazioni di categoria, i dati relativi alla dispensazione dei farmaci di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), c) ed e) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei parafarmaci registrati come dispositivi medici. Con apposito protocollo d'intesa tra il Ministero della salute, l'AIFA, l'ISTAT e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, da sottoscrivere entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono dettate le modalità e le tempistiche di acquisizione dei dati di cui al presente comma. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili"».

35.0.3

GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni conseguenti)

1. Alla tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel circondario del tribunale di Sciacca sono inseriti i comuni di Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina e Giuliana;

Conseguentemente, nel circondario del tribunale di Termini Imerese sono soppressi i comuni di Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina e Giuliana.

2. Alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

nel distretto di Palermo:

a) il tribunale di Sciacca è aggiunto all'elenco dei tribunali per la cui circoscrizione ha competenza l'ufficio di sorveglianza di Trapani;

Conseguentemente, il tribunale di Sciacca è rimosso dall'elenco dei tribunali per la cui circoscrizione ha competenza l'ufficio di sorveglianza di Agrigento.

3. Alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

nella voce: "Corte di Appello di Palermo":

a) al capoverso: "Circondario di Sciacca", nella circoscrizione del giudice di pace di Sciacca sono inseriti i comuni di Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina e Giuliana;

Conseguentemente, al capoverso: "Circondario di Termini Imerese", nella circoscrizione del giudice di pace di Corleone sono soppressi i comuni di Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina e Giuliana.

4. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare alla tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, le variazioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni sopra indicate.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non determinano spostamenti di competenza per territorio con riferimento ai procedimenti ci-

vili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i procedimenti penali per i quali non è stata ancora esercitata l'azione penale.

6. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le necessarie modifiche alle piante organiche degli uffici giudiziari della corte di Appello di Palermo.».

Art. 36.

36.1

VONO, GRIMANI, MAGORNO

Al comma 1, dopo le parole: «enti di ricerca», inserire le seguenti: «, pubblici e privati.».

36.2

PAGANO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. In sede di prima attuazione dell'articolo 8, comma 8, terzo periodo, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, si procederà alle elezioni per il completo rinnovo degli organi di tutti gli Ordini dei Chimici e dei Fisici, come articolati dall'articolo 4, comma 2, del menzionato Decreto del Ministro della Salute 23 marzo 2018, nel terzo quadrimestre dell'anno 2021, considerata la loro naturale scadenza entro tale data. Alle elezioni per il rinnovo degli organi della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici si procederà non oltre il mese di marzo dell'anno successivo al completamento delle elezioni dei detti organi di tutti gli Ordini.».

36.0.1

D'ALFONSO, BOLDRINI, FERRAZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Semplificazioni per lo svolgimento delle assemblee condominiali)

1. Al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee condominiali all'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile dopo il comma 5 è inserito il seguente: "6. È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà deve esserne data notizia nell'avviso di convocazione. Il verbale può anche essere valido con la sola firma del segretario e dell'amministratore che successivamente dovrà inviarlo a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione. Il rispetto della *privacy* deve essere dato per acquisito stante la vigenza della normativa che lo impone.».

36.0.2

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Semplificazioni per lo svolgimento delle assemblee condominiali)

1. Al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee condominiali all'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile dopo il comma 5 è inserito il seguente: "6. È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà può esserne data notizia nell'avviso di convocazione, inviato a mezzo posta elettronica certificata. Il verbale può anche essere valido con la sola firma del segretario e dell'amministratore che successivamente dovrà inviarlo a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione. Il rispetto della *privacy* deve essere dato per acquisito stante la vigenza della normativa che lo impone".».

36.0.3

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, SACCONI, FERRO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 36-bis.***(Semplificazioni per lo svolgimento delle assemblee condominiali)*

1. Al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee condominiali all'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"6. È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà può esserne data notizia nell'avviso di convocazione, inviato a mezzo posta elettronica certificata. Il verbale può anche essere valido con la sola firma del segretario e dell'amministratore che successivamente dovrà inviarlo a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione. Il rispetto della *privacy* deve essere dato per acquisito stante la vigenza della normativa che lo impone"».

36.0.4

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 36-bis.***(Semplificazioni per lo svolgimento delle assemblee condominiali)*

1. Al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee condominiali, all'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

"6. È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà può esserne data notizia nell'avviso di convocazione, inviato a mezzo posta elettronica certificata. Il verbale può anche essere valido con la sola firma del segretario e dell'amministratore che successivamente dovrà inviarlo a tutti i condomini con le medesime formalità previste per

la convocazione. Il rispetto della *privacy* deve essere dato per acquisito stante la vigenza della normativa che lo impone"».

36.0.5

DE LUCIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. All'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente e il segretario. Di tale facoltà è data notizia nell'avviso di convocazione, inviato a mezzo posta elettronica certificata. Il verbale può anche essere valido con la sola firma del segretario e dell'amministratore che successivamente dovrà inviarlo a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione".».

36.0.6

D'ALFONSO, BOLDRINI, FERRAZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni urgenti in materia condominiale - proroga termini)

1. Visto il divieto di assembramento imposto dal mese di marzo non è stato possibile agli amministratori di condominio convocare le assemblee, al fine di scongiurare la loro revoca in deroga al comma 1 n. 10 dell'articolo 1130 del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura al 31/10/2019, è posticipato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri.

2. È rinviato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo

3 - lettera *b*), del decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, recante le modifiche al decreto 246 del 16 maggio 1987».

36.0.7

D'ALFONSO, BOLDRINI, FERRAZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Semplificazioni nella riscossione e nel pagamento delle quote condominiali)

1. Sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, l'amministratore in carica può emettere richieste di pagamento delle quote condominiali occorrenti per la gestione dei servizi comuni in misura corrispondente alle rate della gestione ordinaria e agli oneri per riscaldamento relative all'ultimo preventivo o consuntivo di spesa che risulta approvato dall'assemblea. Le quote saranno riscosse anche norma dell'art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, al comma 7, dell'articolo 1129 del codice civile è apportata la seguente modifica relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: al comma 7 sostituire: "far transitare" con: "riscuotere e pagare" e sostituire: "su uno specifico conto corrente" con: "esclusivamente tramite uno specifico conto corrente"».

36.0.8

BARBONI, AIMI, SICLARI, PAGANO, MALLEGGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Misure di semplificazione e innovazione in materia di conseguimento della patente di guida)

1. Al decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 121, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. La II fase - Manovre della prova pratica di guida per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, C1, C1E, D, D1, DIE, DE può essere svolta mediante l'utilizzo di simulatori di guida di alta qualità, di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti del 17 agosto 2017.";

b) al comma 5-bis dell'articolo 122, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Tali ore di esercitazione possono essere effettuate nella loro totalità mediante l'utilizzo di simulatori di guida di alta qualità, di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti del 17 agosto 2017".

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le principali associazioni di categoria del settore, provvede ad aggiornare l'allegato 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti del 17 agosto 2017, adeguandolo agli *standard* degli altri Paesi Europei e alle ultime innovazioni tecnologiche.».

36.0.9

VONO, GRIMANI, MAGORNO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 36.

(Incremento personale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici)

1. Al fine di potenziare le attività in seno al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e, in particolare, per dare continuità a quelle previste dalla Commissione Permanente per le Gallerie Stradali di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 264/06, si procede alla stabilizzazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e dell'art. 1, comma 570, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa cessati e non più rinnovati.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 572, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, alla stabilizzazione di cui al comma 1 si farà fronte con la risorse previste e non ancora utilizzate di cui al comma 573 della medesima legge».

36.0.10

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art.36-bis.**

1. In sede di prima attuazione dell'art. 8, comma 8, terzo periodo, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, si procederà alle elezioni per il completo rinnovo degli organi di tutti gli Ordini dei Chimici e dei Fisici, come articolati dall'art. 4, comma 2, del menzionato Decreto del Ministro della Salute 23 marzo 2018, nel terzo quadrimestre dell'anno 2021, considerata la loro naturale scadenza entro tale data. Alle elezioni per il rinnovo degli organi della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici si procederà non oltre il mese di marzo dell'anno successivo al completamento delle elezioni dei detti organi di tutti gli Ordini.».

Art. 37.**37.1**

CORBETTA

*Apportare le seguenti modifiche:**a) al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) sono aggiunti i seguenti periodi: "Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6 ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993 n. 580".»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.P .A. in conformità alle linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi

sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtù del presente comma, fino alla loro concorrenza» con le seguenti: «L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo *impresa.italia.it*, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

37.2

AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

37.3

CONZATTI, GRIMANI, VONO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) il comma 7-bis è abrogato.».

37.4

PAGANO, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) il comma 7-bis è abrogato.».

37.5

RICCARDI, AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) il comma 7-bis è abrogato.».

37.6

PAGANO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

"7-bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Consiglio dell'Ordine o Collegio di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Consiglio dell'Ordine o Collegio di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco, per un periodo massimo di sei mesi. Nel caso in cui tale termine decorra infruttuosamente, quindi senza che il professionista comunichi il proprio domicilio entro sei mesi, il Consiglio dell'Ordine o Collegio di appartenenza dispone la cancellazione d'ufficio dall'Albo. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente, previa diffida, ad opera del Ministero vigilante sui medesimi,"».

37.7

PIROVANO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Al fine di favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti, tenendo comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico infrastrutturale, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni in cui uno dei sog-

getti coinvolti abbia sede legale in un territorio sprovvisto di infrastrutture a banda larga e ultralarga.».

37.0.1

ROSSOMANDO, MIRABELLI, CIRINNÀ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

1. Le Pubbliche Amministrazioni non possono prevedere alcuna clausola di gratuità, né corrispettivi dal valore simbolico, nei bandi o selezioni per servizi professionali. Tali clausole, ove previste, sono nulle e il compenso del professionista è determinato dal giudice tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 13 dicembre 2012, n. 247 e per i professionisti di cui all'articolo 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, tenendo conto dei parametri definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.».

37.0.2

ROSSOMANDO, MIRABELLI, CIRINNÀ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Misure di semplificazione in materia di richieste di gratuito patrocinio)

1. Al fine di favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione e di pagamento dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 2002, n. 115, le istanze prodotte dal giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge e sino al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, sono depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata. I compensi spettanti ai difensori ai sensi del medesimo decreto n. 115 del 2002, per i quali sia stata già

emessa fattura alla data del 9 marzo 2020, sono pagati entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

37.0.3

MONTEVECCHI, MANTOVANI, GRANATO, ANGRISANI, CORRADO, DE LUCIA, RUSSO, VANIN, MORONESE, LA MURA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Norme per la semplificazione nella gestione dell'equo compenso nel settore musicale da parte della Società italiana artisti ed editori - SIAE)

1. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "loro aventi causa" aggiungere le seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35";

b) il comma 2 è abrogato.».

37.0.4

RAMPI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Norme per la semplificazione nella gestione dell'equo compenso nel settore musicale da parte della Società Italiana Artisti ed Editori)

1. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "loro aventi causa" sono inserite le seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35".

b) il comma 2 è abrogato.».

37.0.5

VONO, GRIMANI, GARAVINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Norme per la semplificazione nella gestione dell'equo compenso nel settore musicale da parte della Società Italiana Artisti ed Editori)

1. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "loro aventi causa" sostituire con le seguenti "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35".

b) il comma 2 è abrogato.».

37.0.6

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Norme per la semplificazione nella gestione dell'equo compenso nel settore musicale da parte della Società Italiana Artisti ed Editori)

1. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "loro aventi causa" sono aggiunte le seguenti "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35".

b) il comma 2 è abrogato.».

37.0.7

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Norme per la semplificazione nella gestione dell'equo compenso nel settore musicale da parte della Società Italiana Artisti ed Editori)

1. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "loro aventi causa" sono inserite le seguenti "e per il restante cinquanta per cento tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, attraverso le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35".

b) il comma 2 è abrogato».

37.0.8

BORGONZONI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Norme per la semplificazione nella gestione dell'equo compenso nel settore musicale da parte della Società Italiana Artisti ed Editori)

1. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "loro aventi causa" aggiungere le seguenti "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35".

b) il comma 2 è abrogato».

37.0.9

CANGINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Norme per la semplificazione nella gestione dell'equo compenso nel settore musicale da parte della Società Italiana Artisti ed Editori)

1. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative." sono sostituite con le seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.";

b) il comma 2 è abrogato».

37.0.10

PAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, al comma 3, dopo la lettera *d*), inserire la seguente:

"*d*-bis) i soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39".».

37.0.11

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza per l'industria culturale)

1. Tenuto conto delle difficoltà all'esercizio delle attività culturali derivanti dall'emergenza sanitaria, fino al 31 dicembre 2020 non si applicano le disposizioni relative alla richiesta e al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva nei settori dello spettacolo dal vivo, dell'industria cinematografica, dell'industria fonografica, dell'industria musicale, delle imprese culturali e creative, dello spettacolo viaggiante, né si applicano le verifiche di regolarità contributiva. Le verifiche di regolarità contributiva in caso di erogazione di finanziamento pubblico riprenderanno entro e non oltre 90 giorni dalla data di effettiva erogazione del finanziamento».

37.0.12

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Misure per favorire l'innovazione dell'esercizio teatrale e cinematografico)

1. Al fine di consentire l'innovazione digitale dell'esercizio teatrale e cinematografico, gravemente colpito dalle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'art. 28, dopo le parole: "strutture agrituristiche" aggiungere le seguenti: ", alle sale teatrali e alle sale cinematografiche".

b) al comma 1 dell'articolo 177, dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente:

"b-ter) Immobili rientranti nella categoria catastale D/3, cinema e teatri, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate".

Conseguentemente la rubrica è sostituita dalla seguente: "Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico e per l'esercizio teatrale e cinematografico.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

37.0.13

MIRABELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Centri di competenza per l'innovazione)

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto e di supportare i processi di transizione digitale negli enti locali, in particolar modo in quelli di minore dimensione demografica, nelle province e nelle città metropolitane sono istituiti centri di competenza per l'innovazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

37.0.14

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Centri di competenza per l'innovazione)

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto e per e per supportare i processi di transizione digitale negli enti locali, in particolar modo in quelli di minore dimensione demografica, nelle province e nelle città metropolitane sono istituiti centri di competenza per l'innovazione».

37.0.15

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 37-bis.***(Modifiche delle disposizioni sulla sussidiarietà dei professionisti)*

1. All'articolo 5 della legge 22 maggio 2017, n. 81, apportare le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente "Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle Professioni organizzate in ordini e collegi e ai Professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, iscritti ad una associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello Sviluppo economico";

b) al comma 1, dopo la frase "professioni organizzate in ordini e collegi" aggiungere: "e ai professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, iscritti ad una associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello Sviluppo economico";

c) al comma 1, lettere *a)* e *b)* dopo le parole "in ordini e collegi" aggiungere le seguenti: "e ai professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, iscritti ad una associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello Sviluppo economico"».

37.0.16

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 37-bis.***(Semplificazione della procedura di asseverazione di traduzioni e di perizie stragiudiziali)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del Regio Decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, gli atti notori e i verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti, possono essere firmati digitalmente, dal traduttore o dal perito e inviati agli uffici preposti mediante la posta elettronica certificata di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisce tramite posta elettronica certificata il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. La procedura di cui al presente comma si applica anche ai servizi di lega-

lizzazione e apostille forniti dalle Procure della Repubblica e dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo».

37.0.17

D'ANGELO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Semplificazione della procedura di asseverazione di traduzioni e di perizie stragiudiziali)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, gli atti notori e i verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti, possono essere firmati digitalmente dal traduttore o dal perito e inviati agli uffici preposti mediante la posta elettronica certificata di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisce tramite posta elettronica certificata il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. La procedura di cui al presente comma si applica anche ai servizi di legalizzazione e apostille forniti dalle Procure della Repubblica e dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo».

37.0.18

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Misure innovative per la presa in carico di pazienti cronici)

1. Al fine di promuovere nuove modalità organizzative per la presa in carico dei pazienti cronici complessi, per il biennio 2020-2021 il Ministero della Salute autorizza una sperimentazione nelle Regioni, per la fornitura e la remunerazione di prestazioni di teleassistenza infermieristica erogata da soggetti pubblici o privati, volta a fornire assistenza specializzata di tipo infermieristico e la collaborazione con l'assistenza di base e specialistica, per i malati cronici ed i soggetti immunodepressi.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le regioni in cui avviare la sperimentazione prevista dal comma 1.

3. Ai fini dell'attuazione della sperimentazione di cui al 1, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e 2.000.000 per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».
